



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2087

Disciplina della professione di guida turistica

18/12/2022 - 05:50

Indice

1. DDL S. 2087 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2087	5
1.3. Trattazione in Commissione	10
1.3.1. Sedute	11
1.3.2. Resoconti sommari	13
1.3.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	14
1.3.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 147 (ant.) del 06/05/2021	15
1.3.2.1.2. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 148 (ant.) del 12/05/2021	20
1.3.2.1.3. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 186 (pom.) del 18/05/2021	26
1.3.2.1.4. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 150 (ant.) del 19/05/2021	27
1.3.2.1.5. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 190 (ant.) del 25/05/2021	31
1.3.2.1.6. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 197 (pom.) dell'08/06/2021	32
1.3.2.1.7. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 202 (pom.) del 17/06/2021	33
1.3.2.1.8. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 209 (pom.) del 13/07/2021	34
1.3.2.1.9. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 213 (pom.) del 17/03/2022	35
1.3.2.1.10. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 216 (ant.) del 24/03/2022	294
1.3.2.1.11. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 219 (pom.) del 05/04/2022	305
1.3.2.1.12. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 225 (pom.) del 27/04/2022	317
1.3.2.1.13. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 232 (pom.) del 17/05/2022	321
1.3.2.1.14. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 245 (pom.) del 28/06/2022	390
1.3.2.1.15. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 247 (pom.) del 05/07/2022	394

1.3.2.1.16. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 248 (pom.) del 06/07/2022	406
1.3.2.1.17. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 250 (pom.) del 12/07/2022	409
1.3.2.1.18. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 253 (pom.) del 27/07/2022	423
1.4. Trattazione in consultiva	426
1.4.1. Sedute	427
1.4.2. Resoconti sommari	429
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	430
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 129 (pom., Sottocomm. pareri) del 06/07/2021	431
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	434
1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 572 (pom.) del 21/06/2022	435
1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 580 (pom.) del 05/07/2022	443
1.4.2.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	455
1.4.2.3.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 16 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/06/2021	456
1.4.2.4. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	457
1.4.2.4.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 232 (pom.) dell'11/05/2021	458
1.4.2.4.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 245 (pom.) del 06/07/2021	465
1.4.2.4.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 307 (pom.) del 25/05/2022	474
1.4.2.4.4. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 311 (ant.) del 22/06/2022	487
1.4.2.4.5. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 314 (pom.) del 06/07/2022	498

1. DDL S. 2087 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2087
XVIII Legislatura

Disciplina della professione di guida turistica

Iter

12 luglio 2022: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2087

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Marco Croatti](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta il 21 giugno 2022

Presentazione

Presentato in data **9 febbraio 2021**; annunciato nella seduta n. 298 del 17 febbraio 2021.

Classificazione TESEO

GUIDE TURISTICHE

Articoli

REGIONI (Art.1), ABILITAZIONE PROFESSIONALE (Artt.3, 4,5,7), MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO (Artt.4,5,7), DECRETI MINISTERIALI (Artt.4,5,7), ESAMI DI ABILITAZIONE (Artt.3,4,5,6), COMITATO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE (CEN) (Art.5), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.2,4,10), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.5), CITTADINI DELL' UNIONE EUROPEA (Art.4), ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE (Artt.6,7,8,9,10), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.7), ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L' EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA (UNESCO) (Art.2), ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (ONU) (Art.2), UNIONE EUROPEA (Artt.2,3), CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA (Art.2), DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (Art.3), CONSIGLIO EUROPEO (Art.3), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.4,5,7), CONDANNE PENALI (Art.4), CITTADINI ITALIANI (Art.4), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.5), PROVINCIA DI TRENTO (Art.5), CONFERENZA STATO REGIONI (Art.5), PROVINCIA DI BOLZANO (Art.5), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Art.7), RETRIBUZIONE (Art.9), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.10), DIRITTO PENALE (Art.10), CODICE E CODIFICAZIONI (Art.10)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Gianluca Castaldi](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 6 maggio 2021)

Assegnazione

Assegnato alla [10^a Commissione permanente \(Industria, commercio, turismo\)](#) in sede redigente il 29 aprile 2021. Annuncio nella seduta n. 322 del 29 aprile 2021.
Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2087

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2087

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **CROATTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2021

Disciplina della professione di guida turistica

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge definisce i principi fondamentali in materia di professione di guida turistica, nel rispetto dei principi di distribuzione delle competenze sanciti dalla Costituzione e dai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti. Tale disegno di legge si limita a formulare i principi fondamentali di regolamentazione della professione lasciando alle regioni la disciplina della materia nel rispetto degli stessi. L'intervento del legislatore, al fine di rendere chiara e univoca la normativa, risulta, ad oggi, inderogabile, considerato che la disciplina della professione delle guide turistiche è stata oggetto di numerosi tentativi di riforma, anche a seguito degli interventi di recepimento delle disposizioni europee, che hanno generato caos e un'anarchia legislativa assoluta. È inoltre una riforma essenziale per un Paese come l'Italia che vive di turismo e di cultura ma da circa otto anni attende una legge di riordino della professione di guida turistica. Il nostro Paese è infatti conosciuto e apprezzato a livello mondiale per la sua bellezza e ricchezza dal punto di vista storico, culturale, architettonico, artistico, archeologico e monumentale e, non a caso, ha il più alto numero di siti tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO). Un immenso patrimonio, che va valorizzato e salvaguardato anche attraverso misure di tutela e di formazione delle guide turistiche che hanno il compito di illustrarne ed esaltarne la bellezza.

Nel dettaglio, con il presente disegno di legge si intende innanzitutto delineare l'oggetto della professione di guida turistica, come definito dall'articolo 2, alla quale è affidato il compito di illustrare, interpretare e valorizzare il patrimonio naturale, culturale, storico, paesaggistico, artistico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologico e enogastronomico che caratterizzano le specificità territoriali, dei quali trasmette al visitatore le caratteristiche, gli aspetti e i valori.

L'articolo 4 istituisce l'elenco nazionale delle guide turistiche al quale possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo. In particolare, propedeutico all'iscrizione all'elenco nazionale e all'esercizio della professione di guida turistica è il superamento dell'esame di abilitazione professionale, introdotto dall'articolo 5, secondo modalità stabilite dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. L'esame può essere sostenuto dopo lo svolgimento dei corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, di cui all'articolo 6.

L'articolo 7 è frutto delle difficoltà, che hanno incontrato e incontrano le guide turistiche, in conseguenza dell'emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia da COVID-19 e introduce un codice ATECO specifico per le guide turistiche per una veloce e precisa individuazione del numero e dei professionisti operanti nello Stato italiano.

L'articolo 8 attribuisce alle guide turistiche abilitate all'esercizio della professione il diritto all'ingresso gratuito in tutti i siti che costituiscono oggetto della professione medesima.

L'articolo 9 introduce il criterio della proporzionalità tra la qualità e quantità della prestazione professionale e il compenso percepito per la stessa ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione.

L'articolo 10 disciplina i divieti e le sanzioni in materia di esercizio abusivo della professione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Il presente disegno di legge stabilisce i principi fondamentali in materia di professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto della potestà legislativa dello Stato e delle regioni e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge.

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. È definito « guida turistica » il professionista abilitato a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo, anche aventi finalità didattiche, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologico, paesaggistico, produttivo ed enogastronomico che caratterizzano le specificità territoriali.

2. L'attività di guida turistica corrisponde ad ogni effetto a quella di guida turistica specializzata individuata dalla sentenza della Corte di giustizia europea C/180/89 e sottoposta alla disciplina degli articoli 59 e 60 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

3. Costituiscono attività riservate alla professione di guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni etno-antropologici e altri beni materiali e immateriali, ivi compresi i beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, denominata « Lista UNESCO », costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione, al fine di:

a) evidenziarne le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici e naturali;

b) valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata, del patrimonio oggetto della professione, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte del pubblico, della fragilità del patrimonio culturale e ambientale, e all'educazione dei visitatori al rispetto dei beni visitati;

c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme deontologiche della professione, nonché della sicurezza del visitatore.

4. Per visita guidata si intende una visita che consente di approfondire la conoscenza del patrimonio culturale e ambientale mediante la conduzione e l'illustrazione operata da una guida turistica abilitata.

5. Le guide turistiche abilitate possono conseguire ulteriori specializzazioni:

a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici specifici dell'ambito dell'area geografica di esercizio;

b) per settori culturali e tecnici utili all'esercizio della professione quali, a titolo esemplificativo, la didattica museale e le specifiche tecniche di comunicazione con persone diversamente abili.

Art. 3.

(Professione di guida turistica)

1. L'esercizio della professione di guida turistica è consentito esclusivamente a coloro che hanno conseguito il titolo specifico previo superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 5 e a

seguito dell'iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 4.

2. L'esercizio della professione è consentito con riferimento agli ambiti del territorio nazionale per i quali è stata conseguita la specifica abilitazione.

3. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso del titolo professionale di guida turistica acquisito in uno Stato membro diverso dall'Italia, che intendono esercitare stabilmente la propria attività nel territorio dello Stato italiano, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, modificata dalla direttiva 2013/55/UE, del 20 novembre 2013, e delle relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e al decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, nonché nel rispetto della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/958/UE, del 28 giugno 2018, ai fini del riconoscimento del titolo devono superare una prova attitudinale o frequentare un tirocinio di formazione.

4. È consentita la libera prestazione di servizi, temporanea e occasionale, alle guide turistiche di altri Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto dei principi e delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, del 20 novembre 2013, e delle relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e al decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.

5. I cittadini degli Stati non membri dell'Unione europea, ai fini del riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, devono essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e devono sostenere una prova attitudinale.

Art. 4.

(Elenco nazionale)

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato « elenco nazionale », al quale possono essere iscritti tutti coloro che hanno superato lo specifico esame di abilitazione di cui all'articolo 5. L'esercizio della professione di guida turistica avviene a seguito del superamento dell'esame di abilitazione professionale e alla contestuale iscrizione all'elenco nazionale.

2. L'elenco nazionale è aggiornato con cadenza semestrale.

3. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) le modalità di iscrizione all'elenco nazionale e la documentazione necessaria attestante il possesso dei requisiti previsti al comma 4;
- b) i criteri per l'iscrizione all'elenco nazionale delle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge;
- c) i contenuti della prova attitudinale e del tirocinio di formazione di cui all'articolo 3;
- d) le modalità di rilascio della tessera professionale di guida turistica con l'indicazione dei dati di cui al comma 5.

4. Sono iscritti nell'elenco nazionale coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadini extracomunitari, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro autonomo, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia;
- b) avere il godimento dei diritti civili;
- c) non avere subito condanne passate in giudicato per delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo sia intervenuta la riabilitazione ai sensi del codice di procedura penale;
- d) avere compiuto la maggiore età.

5. Nell'elenco nazionale confluiscono i dati personali degli iscritti e le annotazioni delle lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione.

Art. 5.

(Esame di abilitazione)

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, cui si accede al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 6, è indetto, con cadenza bimestrale, dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

2. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri per:

a) l'individuazione della sede o delle sedi per lo svolgimento delle prove di esame;

b) la composizione delle commissioni esaminatrici;

c) la definizione dei requisiti di accesso e di partecipazione all'esame, fermo restando il requisito minimo del diploma di laurea triennale;

d) l'individuazione delle materie d'esame idonee ad accertare il possesso delle competenze, comprese quelle linguistiche e tecniche, in base allo *standard* europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea approvato dal Comitato europeo per la normalizzazione (CEN);

e) la definizione degli indirizzi relativi allo svolgimento dei corsi di formazione per le specializzazioni di cui all'articolo 2, comma 5, organizzati dalle regioni in convenzione con le università.

Art. 6.

(Corsi di formazione)

1. I corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, sono propedeutici all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica.

2. I corsi hanno una durata complessiva di 650 ore, al fine di acquisire le conoscenze relative ai seguenti ambiti:

a) patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale;

b) patrimonio demo-etno-antropologico, paesaggistico, produttivo ed enogastronomico.

3. I corsi di formazione di cui al comma 1 e i corsi di formazione per le specializzazioni di cui all'articolo 2, comma 5, sono organizzati dalle regioni in convenzione con le università, secondo gli indirizzi stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e).

4. Le spese relative all'organizzazione dei corsi di cui al presente articolo sono poste a carico delle rispettive regioni nell'ambito dei programmi di collaborazione per l'istruzione universitaria.

Art. 7.

(Codice ATECO)

1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato un codice ATECO per la professione di guida turistica come definita dalla presente legge.

Art. 8.

(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche munite di tessera professionale di riconoscimento hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione, siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali o di privati.

Art. 9.

(Compensi professionali)

1. Ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i compensi per le prestazioni professionali devono essere

proporzionati alla qualità e alla quantità del lavoro svolto e sufficienti ad assicurare al professionista e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa. I compensi fissati per la prestazione professionale devono essere proporzionati al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Art. 10.

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo professionale di guida turistica di svolgere le attività proprie della professione di cui all'articolo 2, in violazione delle norme della presente legge e della legislazione vigente in materia. L'esercizio abusivo della professione di guida turistica è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.
2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo professionale di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi propri delle guide turistiche.
3. È fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di guida turistica da parte di soggetti non iscritti all'elenco nazionale.
4. Nell'ambito di uno stesso servizio di accompagnamento a singole persone o gruppi, è fatto divieto di svolgere contemporaneamente le attività professionali proprie della guida turistica e dell'accompagnatore turistico a coloro che sono in possesso di entrambe le abilitazioni.
5. Fatta salva l'applicazione della legge penale, con leggi regionali sono definite le sanzioni in caso di violazione dei divieti di cui ai commi da 2 a 4.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2087
XVIII Legislatura

Disciplina della professione di guida turistica

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede redigente

[N. 147 \(ant.\)](#)

6 maggio 2021

[N. 148 \(ant.\)](#)

12 maggio 2021

[N. 186 \(pom.\)](#)

18 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

[N. 150 \(ant.\)](#)

19 maggio 2021

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede redigente

[N. 190 \(ant.\)](#)

25 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 197 \(pom.\)](#)

8 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 202 \(pom.\)](#)

17 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 209 \(pom.\)](#)

13 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

[N. 213 \(pom.\)](#)

17 marzo 2022

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede redigente

[N. 216 \(ant.\)](#)

24 marzo 2022

[N. 219 \(pom.\)](#)

5 aprile 2022

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

[N. 225 \(pom.\)](#)

27 aprile 2022

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede redigente

[N. 232 \(pom.\)](#)

17 maggio 2022

[N. 245 \(pom.\)](#)

28 giugno 2022

[N. 247 \(pom.\)](#)

5 luglio 2022

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

[N. 248 \(pom.\)](#)

6 luglio 2022

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede redigente

[N. 250 \(pom.\)](#)

12 luglio 2022

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

[N. 253 \(pom.\)](#)

27 luglio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 147 (ant.) del 06/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2021
147ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il ministro del turismo Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 9.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il ministro GARAVAGLIA risponde all'interrogazione n. 3-02026, a firma del senatore Croatti e di altri e relativa alla ripresa dell'attività delle guide turistiche.

In particolare, con riferimento ai quesiti posti in merito alle problematiche delle guide e accompagnatori turistici legate alle riaperture dei musei e dei luoghi della cultura nel 2020, rileva preliminarmente che esse concernono un arco temporale anteriore ai più recenti provvedimenti governativi per il sostegno delle attività economico-sociali colpite dall'emergenza sanitaria (da ultimo, il decreto-legge n. 52), e all'istituzione del Ministero del turismo (operata con il decreto-legge n. 22 del 2021).

In ogni caso il Governo e, in particolare, il Dicastero del turismo sono impegnati per affrontare le problematiche del settore e garantire mirate misure di ristoro per le guide e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA, in considerazione dell'immobilità delle città d'arte e della connessa chiusura dei siti di interesse culturale a causa dell'emergenza da COVID-19.

A conferma di ciò, lo scorso venerdì si è già svolto un incontro in videoconferenza, al quale hanno partecipato tutti i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle guide e degli accompagnatori turistici, nel corso del quale si è avuto un confronto sui temi di maggiore interesse e si è fatto il punto della situazione in merito alle azioni da svolgere, anche al fine di disciplinare adeguatamente la professione.

Con specifico riferimento alle misure di sostegno, precisa quindi che in favore delle guide e degli accompagnatori turistici e di altre categorie di operatori del settore è stato istituito, dall'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n.34 del 2020, un fondo con una dotazione di 265 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per il 2021. In favore delle guide e degli accompagnatori turistici

sono stati inoltre ripartiti 45 milioni di euro nel 2020, ammettendo ai ristori 6.121 operatori, per un importo *pro capite* pari a circa 7.390 euro.

Il Governo è peraltro in procinto di erogare anche le somme previste per il 2021, avendo il Ministero del turismo acquisito piena operatività. Nel frattempo, ci si sta adoperando per incrementare la dotazione del citato Fondo di cui all'articolo 182, al fine di garantire sostegni adeguati a tutte le categorie, ivi comprese le guide e gli accompagnatori, che svolgono attività di particolare rilevanza per la fruizione dei beni culturali del nostro Paese.

Per quanto concerne le invocate misure economiche integrative per il contenimento dei tributilocali, sia regionali che comunali, e la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, osserva poi che - pur nella convinzione che per il settore del turismo occorra adottare tali misure - la tematica non potrà prescindere dal confronto con la competente Amministrazione finanziaria.

In merito al tema della disparità di trattamento a livello territoriale, legata al numero massimo di persone che possono essere ammesse per le visite guidate e i *tour* che si svolgono all'esterno, osserva che tale circostanza è da collegare alle valutazioni dei responsabili dei siti e delle autorità sanitarie ed è altresì legata alle misure precauzionali per contrastare la pandemia, tra le quali il contingentamento delle entrate e delle uscite per fasce orarie, tenendo conto delle specificità delle singole aree. Del resto, le modalità d'ingresso nei musei e nei luoghi culturali statali (per i quali è ormai in corso la graduale riapertura), sono stabilite con apposite linee guida adottate dal Ministero della cultura, le quali prevedono, tra l'altro, che le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possano individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte, come stabilito dalle circolari nn. 26 e 27 del 2020 e dalla circolare n. 40 del 2021.

Infine, per quanto concerne la tematica relativa all'istituzione di un registro nazionale delle guide, rileva che il legislatore italiano, con l'articolo 3 della legge n. 97 del 2013, ha stabilito che l'abilitazione professionale della guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale e che possono liberamente esercitare la professione nel territorio italiano anche le guide le cui abilitazioni siano state conseguite in altri Paesi membri dell'Unione europea, siano esse generiche o specifiche. Sussiste certamente l'esigenza di rivedere la predetta, ultima, normativa, anche al fine di renderla pienamente operativa ed efficace. Peraltro, anche di questo tema si è discusso nel citato incontro svoltosi lo scorso 30 aprile, nel corso del quale i rappresentanti delle associazioni di categoria sono stati invitati a fare proposte concrete a tal fine, anche prendendo in considerazione i disegni di legge n. 1921 (a prima firma del senatore Ripamonti) e n. 2087 (a prima firma del senatore Croatti), iscritti all'ordine del giorno della Commissione e che potrebbero costituire una valida base di discussione per pervenire ad una efficace disciplina.

Conclude ribadendo l'attenzione del Governo sulla materia, che si è peraltro recentemente concretizzata anche nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da poco inviato alla Commissione europea.

Replica il senatore [CROATTI](#) (*M5S*), osservando che nonostante il proprio atto di sindacato ispettivo sia risalente nel tempo, la tematica ad esso sottesa resta sempre di particolare attualità. Nel dettaglio, l'atto era stato presentato a seguito del verificarsi di una particolare e incresciosa situazione, ossia il fatto che, alla riapertura dei musei, fosse comunque stato vietato l'ingresso alle guide turistiche, con evidenti sperequazioni in danno di questa categoria di soggetti.

Nel valutare positivamente l'impegno profuso dal Governo sulla questione, concretizzatosi anche in specifiche misure all'interno del "decreto sostegni" e del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si dichiara soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

Il [PRESIDENTE](#), ringraziando il ministro Garavaglia, dichiara conclusa la procedura informativa all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(1921) RIPAMONTI ed altri. - Disciplina della professione di guida turistica

(2087) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [CASTALDI](#) (M5S) osserva in premessa che l'obiettivo dei disegni di legge in titolo è di chiarire i requisiti professionali per l'esercizio della professione di guida, distinguendola dalla figura dell'accompagnatore turistico.

Rileva quindi che l'impianto dei due testi è simile. Oltre alle finalità, recate all'articolo 1 di entrambi i disegni di legge, essi disciplinano l'oggetto della professione: per "guida turistica" si intende il professionista abilitato a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo, anche aventi finalità didattiche, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologico, paesaggistico, produttivo ed enogastronomico che caratterizzano le specificità territoriali. Fa notare poi che il disegno di legge n. 2087 individua le attività riservate alla professione di guida turistica, reca la definizione di "visita guidata" e disciplina le ulteriori specializzazioni delle guide turistiche abilitate. In merito alle specializzazioni, ritiene utile chiarire che esse si conseguono all'esito dei corsi di formazione di cui all'articolo 6 del disegno di legge 2087.

Il relatore evidenzia che entrambi i disegni di legge, all'articolo 3, dettano le modalità di esercizio della professione di guida turistica.

Circa l'esame di abilitazione, disciplinato dall'articolo 3 del disegno di legge 1921 e dall'articolo 5 del disegno di legge n. 2087, si prevede che sia sostenuto previa frequenza di appositi corsi di formazione. L'esame di abilitazione è indetto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) ogni due anni: al riguardo, il relatore segnala che la competenza dovrebbe essere incardinata ora presso il neoistituito Ministero del turismo. Ciò vale per tutte le altre previsioni attuative recate dai due testi.

Fa presente poi che, con successivo decreto, sono determinati: le sedi per lo svolgimento dell'esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, i requisiti di accesso e di partecipazione all'esame - fermo restando il requisito minimo del diploma di laurea triennale -, le materie di esame e gli indirizzi. Si domanda quindi se in questo caso non vada specificato che tra i requisiti di partecipazione vi è anche la frequenza del corso di formazione, tenuto conto che tutti e due i disegni di legge ne stabiliscono la propedeuticità rispetto all'esame di abilitazione.

Quanto all'elenco nazionale, sottolinea che i due testi si differenziano: il disegno di legge 1921 stabilisce che esso sia aggiornato ogni due anni (in corrispondenza delle tornate di abilitazione), mentre il disegno di legge n. 2087 prevede che esso sia aggiornato semestralmente. I criteri di iscrizione all'elenco, anche dei soggetti che attualmente esercitano la professione di guide turistiche, sono demandati ad un successivo decreto ministeriale. Il disegno di legge n. 2087 stabilisce anche ulteriori requisiti per iscriversi nell'elenco.

In merito alla formazione - prosegue il relatore - i relativi corsi sono di carattere teorico e pratico, hanno la durata di 650 ore e sono organizzati dalle regioni in convenzione con l'università. Non risulta a suo avviso chiaro quale sia il titolo di studio per l'accesso ai corsi di formazione, tenuto conto che per partecipare all'esame di abilitazione - per il quale i suddetti corsi di formazione sono propedeutici - occorre almeno il diploma di laurea triennale. Riferisce altresì che il disegno di legge n. 2087 prevede corsi di formazione per l'acquisizione delle specializzazioni, mentre il disegno di legge n. 1921 stabilisce che i corsi sono connessi all'area territoriale in cui si sostiene l'esame di abilitazione e si svolge la professione.

Avviandosi alla conclusione, nota che ambedue i testi dettano norme sull'accesso alla professione da parte di cittadini di un altro Stato europeo. Il disegno di legge n. 2087 demanda ad un decreto ministeriale l'attribuzione di un codice ATECO per la professione di guida turistica (articolo 7),

garantisce l'ingresso gratuito alle guide nei siti dove esercitano la professione (articolo 8), detta norme sui compensi (articolo 9) e sulle sanzioni per l'esercizio abusivo della professione (articolo 10). Propone infine di svolgere un breve ciclo di audizioni.

Il presidente [GIROTTO](#) invita quindi i Gruppi a far pervenire alla Presidenza, in tempi congrui, eventuali proposte di audizioni.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Aggiornamento della normativa in materia di certificati bianchi ([n. 784](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il presidente [GIROTTO](#) (*M5S*), relatore, informa la Commissione di stare predisponendo uno schema di risoluzione.

Nel preannunciare l'invio a tutti i commissari di una prima bozza informale, invita i Gruppi a far pervenire, entro la giornata di martedì 11 maggio, eventuali proposte di modifica o di integrazione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [MARTELLI](#) (*Misto*) osserva che dovrebbe essere in fase di predisposizione un nuovo decreto ministeriale avente ad oggetto gli incentivi per le fonti rinnovabili (cosiddetti incentivi FER), stante l'imminente scadenza dell'analogo provvedimento varato nel 2018.

Ciò premesso, domanda se sia possibile avviare un confronto con l'Esecutivo già in questa fase preliminare.

Il presidente [GIROTTO](#) afferma che, in base alle informazioni in suo possesso, il provvedimento attualmente in vigore non dovrebbe essere sostituito da un nuovo decreto. Ricorda peraltro d'aver sollecitato una proroga delle aste.

Il senatore [MARTELLI](#) (*Misto*) rileva che il decreto varato nel 2018 recava disposizioni di durata triennale, la cui *ratio* non risultava, peraltro, immediatamente comprensibile e che dovrebbero essere comunque adeguate agli indirizzi contenuti nel nuovo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Proprio per tale ragione - e considerato, altresì, che non si tratta di un provvedimento emendabile - sarebbe opportuno poter dialogare con l'Esecutivo già nelle prime fasi di predisposizione del testo, soprattutto in relazione alla delicata tematica delle aste e delle condizioni di accesso.

Il presidente [GIROTTO](#) si riserva di approfondire la tematica.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 148 (ant.) del 12/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2021
148ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [GIROTTO](#), con riferimento alla richiesta avanzata dal senatore Martelli nella scorsa seduta, fa presente che il cosiddetto decreto "FER 1" non è in fase di riscrittura; comunica tuttavia di aver sollecitato il Ministro ad una estensione del meccanismo delle aste per ulteriori due anni, oltre ai tre di vigenza del decreto. Riferisce invece che è in via di definizione il nuovo decreto, cosiddetto "FER 2", attualmente di competenza del Ministero della transizione ecologica (MITE). In tale procedimento la Commissione non ha una formale competenza ad esprimersi.

Il senatore [MARTELLI](#) (*Misto*) ritiene invece che la Commissione possa approvare un atto di indirizzo, attraverso una risoluzione in materia di incentivi alle fonti rinnovabili.

Concorda la senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*).

Il presidente [GIROTTO](#) suggerisce di approfondire prima il quadro normativo, al fine di individuare le eventuali criticità da superare.

Il senatore [MARTELLI](#) (*Misto*) rileva che fino ad ora non è stato possibile interloquire con gli organi di Governo competenti per capire le ragioni delle scelte sottese al decreto "FER 1", ad esempio in materia di scaglioni e potenze. Rinnova pertanto la sua richiesta di esaminare l'argomento.

Il presidente [GIROTTO](#) invita i Capigruppo ad esprimersi.

Il senatore [ANASTASI](#) (*M5S*) prospetta l'avvio di un affare assegnato, a conclusione del quale si potrebbe votare una risoluzione, oppure un'audizione del Ministro.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) fa notare che l'argomento vede l'intreccio di competenze sia del Dicastero per la transizione ecologica che del Ministero dello sviluppo economico e concentra l'interesse del mondo imprenditoriale.

Il presidente [GIROTTO](#) prende atto delle proposte del senatore Anastasi che potranno essere discusse in sede di programmazione dei lavori.

IN SEDE REDIGENTE

(1217) ANASTASI ed altri. - Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni

(1666) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. - Disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [VACCARO](#) (*M5S*) riferisce anzitutto sul disegno di legge n. 1217, a prima firma del senatore Anastasi, rilevando che l'articolo 1 reca novelle al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005. Esso prevede, in primo luogo, la nuova rubrica "Disciplina dell'attività degli esperti danni e valutazioni" per il titolo X, capo VI, del codice medesimo, composto dagli articoli dagli articoli da 156 da 160. Inoltre, la denominazione "perito assicurativo" viene sostituita dalla nuova denominazione "esperto danni e valutazioni". Segnala che, secondo la nuova formulazione dell'articolo 156 del codice le imprese di assicurazione non possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni.

Si propone, inoltre, l'istituzione presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP) dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni, in luogo del ruolo dei periti assicurativi previsto a legislazione vigente. Fa presente che la CONSAP gestisce e aggiorna l'albo, suddiviso in due sezioni: la prima sezione comprende gli esperti danni e valutazioni che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore e dei natanti e dei danni subiti, nonché di ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli a motore e natanti, compresi i rilievi a tale scopo destinati; la seconda sezione comprende gli esperti che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore storici, nonché dei danni subiti dai medesimi. Sono quindi specificati i dati degli iscritti che è necessario riportare nell'albo. Sono disciplinati i requisiti per l'iscrizione all'albo, riprendendo in buona parte i requisiti previsti a legislazione vigente per l'appartenenza al ruolo dei periti e specificando che l'iscritto deve possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di un altro Stato in condizione di reciprocità. Il relatore osserva altresì, quanto all'incompatibilità con altre attività, che non possono esercitare l'attività di esperto danni e valutazioni, né essere iscritti all'albo, gli agenti e i mediatori di assicurazione nonché i dipendenti di imprese di assicurazione, di società partecipate o controllate dalle medesime imprese e loro società partecipanti o controllanti, in tal modo innovando la corrispondente disciplina sul ruolo dell'attività peritale. Inoltre, le limitazioni per l'iscrizione al ruolo attualmente previste per i dipendenti pubblici sono estese ai dipendenti privati ai fini dell'iscrizione all'albo. È quindi dettata la disciplina concernente la cancellazione e la reinscrizione (nuovi articoli 159 e 160). Illustra poi l'articolo 2 del disegno di legge n. 1217, che propone ulteriori modifiche di coordinamento, prevedendo altresì l'abrogazione di tutte le disposizioni di legge incompatibili con il provvedimento in esame e demandando da un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, le ulteriori necessarie modifiche alla disciplina dell'attività peritale. L'articolo 3 - prosegue il relatore - demanda ad un regolamento della CONSAP la definizione dei criteri per l'affidamento degli incarichi agli esperti danni e valutazione, tenendo conto delle modifiche al codice e della competenza territoriale, secondo criteri di rotazione e alternanza degli

iscritti all'albo, mentre l'articolo 4 stabilisce che le tariffe delle prestazioni sono determinate, con cadenza biennale, dalla CONSAP, sentite le organizzazioni di categoria degli esperti danni e valutazioni e le rappresentanze delle imprese di assicurazione.

Passando all'A.S. n. 1666, l'articolo 1 pone in capo ai lavoratori autonomi esercenti l'attività di valutazione, accertamento e stima dei danni, l'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI). A tal fine, è trasmesso all'EPPI l'elenco degli iscritti al ruolo dell'attività peritale. L'iscrizione ad altri albi non esonera dagli obblighi in oggetto.

Si sofferma indi sull'articolo 2, in base al quale i periti iscritti all'EPPI sono soggetti agli obblighi disciplinati, con regolamento, dal medesimo Ente di previdenza; contestualmente cessa l'obbligo di effettuare i versamenti alla gestione separata dell'INPS. Avviandosi alla conclusione, fa presente che secondo l'articolo 3 l'EPPI deve adeguare il proprio statuto prevedendo riduzioni contributive, su base volontaria, per un periodo non inferiore ai primi cinque anni di iscrizione, mentre l'articolo 4 dispone in ordine alla copertura finanziaria. Conclude proponendo un ciclo di audizioni.

Il presidente [GIROTTO](#), nell'invitare i Gruppi a far pervenire le proprie richieste, suggerisce di limitare le audizioni a quelle strettamente necessarie e di richiedere una memoria scritta agli ulteriori soggetti che verranno indicati.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

[\(1921\) RIPAMONTI ed altri.](#) - *Disciplina della professione di guida turistica*

[\(2087\) CROATTI.](#) - *Disciplina della professione di guida turistica*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 6 maggio.

Il presidente [GIROTTO](#) rammenta che è in corso la definizione di un elenco di audizioni. Si augura peraltro che l'*iter* possa essere spedito, dato l'appoggio manifestato dal ministro Garavaglia.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene a sua volta che le audizioni possano essere limitate a quelle più attinenti, in modo da accelerare le fasi della discussione, dato il grande interesse degli operatori e la sostanziale vicinanza tra le posizioni dei Gruppi.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

[\(2117\) COLLINA ed altri.](#) - *Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale*

(Discussione e rinvio)

Il relatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) premette che il disegno di legge in titolo si colloca nel solco dell'articolo 45 della Costituzione, secondo cui "la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato". Ricorda comunque che, a seguito della revisione del Titolo V della Costituzione, l'artigianato non figura più tra le materie a competenza concorrente ma spetta alla competenza esclusiva regionale. Rammenta poi che la legge n. 443 del 1985 (legge-quadro per l'artigianato) rappresenta tuttora il faro per l'intero settore.

Passando all'articolato, fa presente che il disegno di legge in titolo si occupa, nello specifico, di artigianato artistico e si compone di 10 articoli. L'articolo 1 demanda alle Regioni l'adozione di provvedimenti per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana artistico-tradizionale,

la quale ha per scopo prevalente "lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico". Tale definizione integra quella prevista dall'articolo 3 della legge n. 443 del 1985, che definisce in generale l'impresa artigiana.

Illustra poi l'articolo 2, che novella l'articolo 52, comma 1-*bis*, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, inserito dal decreto-legge n. 91 del 2013 ma censurato poi dalla Corte costituzionale. La disposizione originaria affida ai comuni, sentito il sovrintendente, l'individuazione dei locali nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione. Il giudice delle leggi, con sentenza n. 140 del 2015, ha eccepito l'assenza dell'intesa tra Stato e Regioni.

Pertanto - prosegue il relatore - l'articolo 2, comma 1, del disegno di legge in esame riscrive la previsione, demandando ai comuni, sentito il soprintendente, il riconoscimento della qualifica di "bottega storica e artigiana" all'impresa, iscritta all'albo delle imprese artigiane, che esercita attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale in locali aventi particolare valore storico, architettonico e ambientale, tale da costituire testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione manifatturiera della comunità territoriale di riferimento. Ai fini del riconoscimento della qualifica, previa istituzione di apposito albo regionale, i comuni verificano il possesso di determinati requisiti, così come definiti e specificati in sede di Conferenza unificata, sulla base dei seguenti criteri: svolgimento della medesima attività a fronte di un congruo e ininterrotto periodo di anni o di un numero minimo di trasferimenti aziendali in grado di assicurare il passaggio generazionale e la continuità d'impresa; accesso dei locali su area pubblica o su area privata gravata da servitù di passaggio; presenza nei locali di elementi di arredo o di elementi strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa che conferiscano alla stessa particolare interesse culturale e valore economico aggiunto.

Evidenzia altresì che, in collaborazione con i comuni e gli enti locali, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative per il settore dell'artigianato, prevedono, a favore di botteghe storiche e artigiane, la concessione di contributi atti a sostenere interventi di restauro o di valorizzazione degli arredi, nonché il riconoscimento di agevolazioni fiscali.

Segnala inoltre che il comma 2 del medesimo articolo 2, per le finalità sopradescritte, istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e artigiane, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità per il funzionamento e la ripartizione del Fondo citato.

Osserva poi che l'articolo 3 prevede l'introduzione della cedolare secca sul reddito da locazione di immobili adibiti a laboratori per arti e mestieri, strumentali all'esercizio di impresa artigiana nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, con un'aliquota del 10 per cento. Tale beneficio fiscale per le locazioni degli immobili a uso commerciale include anche gli immobili di cui alla categoria catastale C/3.

Il relatore passa ad esaminare gli articoli 4 e 5, che intervengono sul piano della formazione dei giovani, nel solco dell'articolo 8 della legge n. 443 del 1985, secondo cui l'istruzione artigiana è posta nell'ambito della formazione professionale regionale. In dettaglio, l'articolo 4 affida alle Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il riconoscimento, tramite procedura semplificata di accreditamento, della qualifica di bottega-scuola alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane, che ne facciano richiesta, a condizione che svolgano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale. In ogni caso, il titolare o un socio lavoratore della singola impresa deve disporre della qualifica di maestro artigiano o di mestiere. Al riguardo, occorre a suo avviso valutare un coordinamento rispetto a quanto già dispone l'articolo 8, comma terzo, della legge n. 443

del 1985. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, istituiscono un apposito elenco di botteghe-scuola e verificano, in capo all'impresa, il possesso dei determinati requisiti.

L'articolo 5 punta ad affiancare i maestri artigiani - quali insegnanti tecnico-pratici - al personale docente per lo svolgimento di attività di didattica laboratoriale nei licei artistici e negli istituti tecnici superiori dell'area industria e artigianato: in proposito, potrebbe essere necessario a suo giudizio valutare la correttezza del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, in quanto sembrerebbe più appropriato richiamare gli istituti professionali dell'indirizzo Industria e artigianato per il *Made in Italy* e non gli istituti tecnici superiori (che sono il livello terziario dell'istruzione). Le tipologie di attività di didattica laboratoriale sono individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Illustra indi l'articolo 6, comma 1, che riconosce, per i contratti di apprendistato professionalizzante, ai datori di lavoro delle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale con un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento per l'intera durata del contratto di apprendistato professionalizzante. Il comma 2 consente ai datori di lavoro delle imprese che esercitano attività di artigianato artistico, la possibilità di portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo pari al 150 per cento dell'ammontare della retribuzione lorda corrisposta a ogni apprendista assunto con contratto di apprendistato professionalizzante.

L'articolo 7 - prosegue l'oratore - concerne i regimi fiscali applicabili all'atto di cessione di azienda, al fine di assicurare il regime agevolativo di neutralità fiscale, a condizione che la cessione sia finalizzata all'esercizio di un'attività d'impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale e che l'azienda non sia ceduta nei tre anni successivi alla data di trasferimento (comma 1). Il comma 2 consente ai soggetti dell'operazione di optare, sui maggiori valori attribuiti in bilancio, per il regime in vigore per le altre fattispecie di cessione d'azienda ovvero per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP. Il comma 3 stabilisce che, se l'aumento del patrimonio netto eccede il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda, la differenza costituisce una riserva di utili.

Soffermandosi sull'articolo 8, fa presente che il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, attribuisce ai prodotti artigiani, in grado di esibire determinate caratteristiche in termini di valore creativo ed estetico, la denominazione di origine e qualità, tramite apposita procedura. La denominazione di origine e qualità e il simbolo a essa associato sono volti a designare un prodotto artigiano che, oltre alla concisa descrizione del processo di lavorazione seguito e all'indicazione dei materiali impiegati, rechi sulla propria etichetta il nome del luogo d'origine, cui si deve in via esclusiva o prevalente il possesso di specifiche qualità.

Quanto alla definizione di «hobbista», recata dall'articolo 9, essa individua il soggetto che, nell'ambito di manifestazioni o eventi fieristici, espone in maniera saltuaria e occasionale merci di modico valore per la vendita o il baratto. La disciplina dell'hobbista spetta alle Regioni, sulla base di determinati principi.

Infine, l'articolo 10 reca la copertura finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) chiede ai Gruppi di segnalare se intendono avanzare richieste di audizione.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*), riservandosi di compiere ulteriori approfondimenti sul testo, evidenzia le analogie dell'articolato rispetto alle finalità dell'affare assegnato sulla promozione e tutela del *made in Italy*, di recente deliberato dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e autorizzato dalla Presidenza del Senato. Afferma infatti che l'oggetto dell'affare assegnato dovrebbe essere circoscritto all'industria creativa italiana di nicchia, e quindi all'artigianato artistico, che è l'argomento del disegno di legge in titolo. Suggerisce dunque di coordinare le eventuali audizioni nelle due distinte procedure, al fine di evitare duplicazioni.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 186 (pom.) del 18/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 186
MARTEDÌ 18 MAGGIO 2021

Presidenza del Vice Presidente
[RIPAMONTI](#)

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,25

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDE TURISTICHE (ANGT), DELL'ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE ITALIANE (GTI), DELL'ASSOCIAZIONE GUIDE ACCOMPAGNATRICI TURISTICHE (GAT) E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDE E ACCOMPAGNATORI TURISTICI (AGILO), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1921 E 2087 (DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA)

1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 150 (ant.) del 19/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2021
150ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIOTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **COLLINA** (PD) illustra l'articolo 1, che dispone l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026 (comma 1). Il comma 2 ripartisce le risorse del Fondo tra le Amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse ed il relativo profilo finanziario annuale. Ricorda, al riguardo, che gli interventi del Piano complementare possono concernere anche ambiti che non sono rientrati nel PNRR, sulla base di una valutazione circa la pertinenza degli interventi rispetto alle tipologie ammesse dalle relative norme europee. Dà indi conto dei commi 6-7, che disciplinano le modalità per l'attuazione degli investimenti: è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) entro trenta giorni per disciplinare il monitoraggio degli interventi. In particolare, il comma 6 stabilisce che agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili, le medesime procedure di semplificazione e accelerazione, nonché le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento, stabilite per il PNRR e quelle per la eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma previsto dal comma 7. Il comma 8 - prosegue il relatore - prevede che l'attuazione degli interventi costituenti aiuti di Stato sia soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, mentre il comma 9 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, di cui si prevede la copertura complessiva ai sensi dell'articolo 5.

Tornando all'articolo 1, comma 2, illustra - per le parti di competenza - la lett. a), n. 3, che destina alle tecnologie satellitari e all'economia spaziale risorse nazionali complementari pari a 65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno 2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31 milioni di euro per l'anno 2026. Per gli interventi del PNRR relativi a tecnologie satellitari ed economia spaziale - Missione n. 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura), Componente 2 "Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo", Investimento 4 - vengono dunque stanziati risorse nazionali complementari pari a complessivi 800 milioni di euro nel periodo 2022-2026.

In merito all'articolo 1, comma 2, lett. c), riferisce che il n. 10 stanziava nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 3 milioni di euro per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per interventi di efficientamento energetico. L'articolo 1, comma 2, lett. c), n. 11, stanziava nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026 per l'elettificazione delle banchine (*cold ironing*). Rammenta che l'efficientamento energetico è oggetto di uno specifico investimento nel PNRR che, alla Missione 2, Componente 3, ha come obiettivo l'efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, con un importo di 15,36 miliardi. Osserva poi che l'articolo 1, comma 2, lett. f), destina risorse nazionali complementari per gli interventi del Piano - pari a complessivi 6.880 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 - da iscriverne sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per i programmi e gli interventi seguenti: "Polis-Case" dei servizi di cittadinanza digitale, per un totale di 800 milioni di euro; Transizione 4.0; accordi per l'innovazione, diretti a sostenere interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale.

Tra le ulteriori disposizioni di competenza, il relatore illustra l'articolo 1, commi 2, lett. m), 3, 4 e 5, recante norme sulla proroga del *superbonus*. In sintesi, l'articolo 1, comma 3, proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del *superbonus* per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. La norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

Il comma 4 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Il comma 5 stabilisce che gli eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla proroga del termine della fruizione della detrazione relativa al *superbonus*, da definire con successivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo periodo è effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'ENEA e i conseguenti aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 2, lettera m), determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari da destinare al finanziamento delle misure sopra descritte. Coglie l'occasione per rammentare che le risorse destinate alla detrazione "110 per cento" sono allocate nella Componente 3 della Missione 2 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici) del PNRR.

Avviandosi alla conclusione, dà conto dell'articolo 3, che apporta modifiche alla disposizione di copertura di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, riferita alle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese, di cui ai commi da 1051 a 1064 del medesimo articolo 1 (Transizione 4.0). Si tratta di autorizzazioni di spesa che non possono trovare copertura nelle risorse comunitarie di cui al *Next Generation EU* in quanto non ritenute significative sotto il profilo della transizione ecologica del Paese, per cui occorre provvedere con risorse proprie dello Stato italiano. La norma ha un contenuto prettamente finanziario.

Dopo aver sottolineato che i commi da 1051 a 1064 della legge n. 178 del 2020 riguardano il credito d'imposta per beni strumentali nuovi, fa presente che secondo la relazione tecnica che accompagna il provvedimento, "a seguito di interlocuzioni informali avviate con la Commissione europea sulle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato valutato che il credito di imposta per gli investimenti i beni materiali (*ex super-ammortamento*) non presentava i requisiti necessari per essere finanziato a valere sui fondi del PNRR. In particolare, la misura agevolativa in esame non rispondeva al criterio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali", ovvero non veniva ritenuta in grado di contribuire efficacemente alla transizione ecologica del paese". Chiarisce dunque che per queste ragioni il decreto in esame modifica la copertura finanziaria già prevista a dicembre del 2020 con la legge di bilancio 2021, che gravava interamente sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU - Italia*.

Conclude invitando i commissari ad un esame attento e ponderato dei profili di competenza presenti nell'articolo.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il parere potrebbe essere votato la settimana prossima, atteso che non è stato fissato per questa settimana il termine per la presentazione degli emendamenti presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Aggiornamento della normativa in materia di certificati bianchi ([n. 784](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il presidente [GIROTTO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, informa la Commissione che è in corso una interlocuzione con il Governo sulla proposta di risoluzione da lui illustrata lo scorso 13 maggio. Preannuncia quindi la presentazione di una nuova proposta di risoluzione, che sarà basata su una ponderata analisi dei rilievi forniti dall'Esecutivo.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) domanda in che misura le osservazioni del Governo incidano sul testo illustrato nella seduta dello scorso 13 maggio.

Il presidente [GIROTTO](#) si riserva di approfondire la questione nel dettaglio.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) auspica lo svolgimento di un ampio e costruttivo confronto tra tutte le forze politiche.

Il presidente [GIROTTO](#) precisa che la nuova proposta di risoluzione sarà anticipata quanto prima, in via informale, a tutti i commissari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2117 (TUTELA E SVILUPPO ARTIGIANATO ARTISTICO)

La senatrice [GARNERO SANTANCHE'](#) (Fdi) comunica di aver aggiunto la firma al disegno di legge n. 2117, auspicando che ciò possa contribuire al successivo trasferimento alla sede deliberante.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente [GIROTTO](#) ricorda che ha avuto inizio il ciclo di audizioni convenuto sui disegni di legge nn. 1921 e 2087, in materia di disciplina della professione di guida turistica, e che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI DOMANI

Su richiesta del senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), il [PRESIDENTE](#) convoca una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, immediatamente al termine della seduta plenaria. Dispone pertanto la convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già convocato domani, 20 maggio, al termine della seduta plenaria delle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

1.3.2.1.5. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 190 (ant.) del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 190
MARTEDÌ 25 MAGGIO 2021

Presidenza del Vice Presidente
[RIPAMONTI](#)

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 13

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE ABILITATE (AGTA), DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GUIDE TURISTICHE, ACCOMPAGNATORI E INTERPRETI (FEDERAGIT), DEL SINDACATO NAZIONALE GUIDE TURISTICHE ROMA (SNGT) E DEL FONDO AMBIENTE ITALIANO (FAI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1921 E 2087 (DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA)

1.3.2.1.6. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 197 (pom.) dell'08/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 197
MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021

Presidenza del Vice Presidente
[RIPAMONTI](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,55

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA (CNA), DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE GUIDE TURISTICHE (CONFGUIDE), DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL, CISL, CONFSAL, CUB-FLAICA, UGL E UIL, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1921 E 2087 (DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA)

1.3.2.1.7. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 202 (pom.) del 17/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 202
GIOVEDÌ 17 GIUGNO 2021

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,55

*AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE GENERALE MUSEI DEL MINISTERO DELLA
CULTURA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1921 E 2087
(DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA)*

1.3.2.1.8. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 209 (pom.) del 13/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 209
MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021

Presidenza del Vice Presidente
[COLLINA](#)

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 13,50

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI,
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1921 E 2087 (DISCIPLINA
DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA)*

1.3.2.1.9. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 213 (pom.) del 17/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
GIOVEDÌ 17 MARZO 2022
213ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[COLLINA](#)

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(2469\)](#) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il presidente [COLLINA](#) comunica che la senatrice Naturale ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 2.0.2, 3.2, 3.15, 3.22, 3.0.6, 6.82, 6.83, 6.0.1, 12.17 e 12.21 e che i senatori Fregolent, Zaffini, Nannicini, Puglia e Rizzotti hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 13.5. Comunica altresì che il senatore Marti intende sottoscrivere gli emendamenti 29.7, 29.24 e 29.30 a prima firma della senatrice Rossi. Rende noto inoltre che sono pervenuti finora i pareri delle Commissioni 2ª, 5ª, 8ª, 9ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª. Informa infine che gli emendamenti al provvedimento in titolo sono pubblicati in allegato al resoconto, mentre i subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 - il cui nuovo termine di presentazione scadeva oggi, alle ore 12 - saranno pubblicati non appena numerati. Avverte quindi che le sedute della settimana prossima saranno dedicate all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [MALLEGNI](#) (FIBP-UDC) invita a prestare particolare attenzione al parere della 14ª Commissione, nel quale si specifica che la soluzione della procedura di infrazione n. 2020/4118 sulle concessioni demaniali marittime non è indicata tra i contenuti obbligati del disegno di legge sul concorrenza 2021, come fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [ANASTASI](#) (M5S), in qualità di primo firmatario del disegno di legge n. [1217](#) in materia di disciplina dell'attività di perito assicurativo, chiede di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 23 febbraio e adottato a base dell'esame nella seduta del 2 marzo.

La Commissione conviene dunque di fissare a lunedì 28 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al testo unificato presentato dal relatore e adottato a base dell'esame.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) chiede notizie circa i disegni di legge nn. [1921](#) e [2087](#) sulle guide turistiche.

Il presidente [COLLINA](#) fa presente che si prevede una ripresa della discussione giovedì 24 marzo, alle ore 9, alla presenza del ministro Garavaglia.

La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [2469](#)

G/2469/1/10

[Conzatti](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;
permesso che:

il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 2 disciplina organicamente la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo, cosiddetta *Golden Power*, e definisce, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria, l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio di tali poteri;

tale strumento normativo consente al Governo di bloccare o adottare specifiche condizioni a determinate operazioni finanziarie, come all'acquisito di partecipazioni o di pone il veto all'adozione di determinate delibere societarie, con lo scopo di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e tutelare l'interesse nazionale, al fine di evitare che questi finiscano in mano straniera e che le aziende bersaglio cadano vittima di operazioni finanziarie ostili;

la norma originaria è stata rafforzata e modificata più volte, oggi consente l'esercizio dei poteri speciali, estesi fino al 31 dicembre 2022, rispetto a tutte le società, pubbliche o private, che svolgono attività considerate di rilevanza strategica. Queste riguardano difesa e sicurezza nazionale, alcuni ambiti di attività nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, telecomunicazioni a banda larga con tecnologia 5G, e in ulteriori settori connessi ai fattori critici elencati dalla disciplina europea;

dalla relazione annuale del Copasir emerge che nel 2021 sono state 465 le segnalazioni di operazioni potenzialmente oggetto di *Golden Power*;

considerato che:

in un periodo di instabilità politica ed economica mondiale, accompagnato da un periodo caratterizzato da due grandi transizioni, quella energetica e quella digitale, i settori di rilevanza strategica nazionale stanno diventando diversi e numerosi;

le priorità della transizione energetica verso l'utilizzo di fonti rinnovabili e della maggiore indipendenza energetica nazionale, la guerra in Ucraina, che ha accelerato la crisi energetica già in

atto, la volatilità dei prezzi dell'energia ed un rialzo, ormai duraturo, dei prezzi delle materie prime, richiedano prudenza nell'esporre beni e settori di interesse strategico nazionale a rischi esterni;

tra questi, sta emergendo il settore dell'idroelettrico, considerato fonte storica di grande valore dal quale proviene quasi il 20 per cento della produzione elettrica nazionale e che rappresenta una risorsa indispensabile per la transizione energetica in quanto fonte primaria in Italia di energia rinnovabile e senza emissioni di CO₂;

le centrali idroelettriche sono *asset* strategici per il Paese in quanto hanno un ruolo fondamentale nel Piano di riaccensione in caso di *black out*, i posti di teleconduzione idroelettrici rientrano nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (*cybersecurity*), contribuiscono in maniera significativa al contenimento degli eventi meteorologici estremi;

quella dell'idroelettrico si presenta come una filiera complessa con impianti ed infrastrutture civili che richiedono elevate competenze tecnico-gestionali, anche del territorio su cui operano, per garantire la minimizzazione dei rischi ambientali, è pertanto necessario che questa filiera rimanga in mano a operatori nazionali, che conoscono e operano da anni sul territorio;

considerato, inoltre, che:

l'Italia ha introdotto, già nel 1999, un sistema concorrenziale per l'assegnazione delle concessioni per impianti idroelettrici ma nel 2011 la Commissione europea ha avviato nei suoi confronti una procedura d'infrazione;

tra le riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alla voce «semplificazione e concorrenza», si prevede di adottare misure finalizzate alla rimozione delle barriere all'entrata nei mercati e tra queste, in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica, si stabilisce la necessità di modificare la disciplina attraverso la legge annuale per il mercato e la concorrenza (2021) al fine di favorire, secondo criteri omogenei, l'assegnazione trasparente e competitiva delle concessioni medesime, anche eliminando o riducendo le previsioni di proroga o di rinnovo automatico nella prospettiva di stimolare nuovi investimenti;

con la disposizione contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (2021), l'Italia diventerebbe l'unico Stato europeo ad aver introdotto un sistema concorrenziale, in assenza di reciprocità, diversamente di quanto accade a livello europeo. Difatti, nell'Unione europea non è stabilito uno specifico obbligo di aprire alla concorrenza tale settore e pertanto gli Stati membri hanno disciplinato autonomamente escludendo le gare o prevedendo proroghe o rinnovi automatici o durate lunghe;

la messa a gara di impianti idroelettrici potrebbe aprire il mercato ad operatori stranieri, favorendo così la perdita di importanti *asset* nazionali di produzione di energia e esponendo ad alto rischio un settore definito di interesse strategico nazionale, è pertanto opportuno che questa non venga accelerata ma anzi è necessario che la disciplina contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge venga resa più flessibile garantendo massima prudenza sia sulle scadenze delle procedure di assegnazione ed affiancando la richiesta di maggiori investimenti sulle infrastrutture a tutela del territorio per gli attuali concessionari,

impegna il Governo a:

potenziare la normativa sul *Golden Power* con lo scopo di introdurre settori strategici come quello delle concessioni idroelettriche all'interno della disciplina, al fine di evitare che queste possano ricadere in mano ad operatori stranieri.

G/2469/2/10

[Giacobbe, Rossomando](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» (A.S. 2469);

premesso che,

la direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, al fine di garantire l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale sull'intera rete stradale urbana e interurbana dell'Unione, comprensiva di autostrade, strade principali o secondarie e altre strutture, come tunnel o ponti, e traghetti, nonché agevolare lo scambio transfrontaliero di dati di immatricolazione dei veicoli con riferimento a veicoli e proprietari o intestatari di veicoli per i quali si è verificato un mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione prevede e disciplina il servizio europeo di telepedaggio (SET), complementare ai sistemi di telepedaggio nazionali degli Stati membri, superando la precedente direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità. Tale direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 153;

all'interno del mercato domestico del Telepedaggio permangono problematiche di lenta e difficile soluzione che impediscono l'attuazione dei principi di concorrenza previsti dalla citata normativa europea;

la prima di queste è relativa alla segnaletica delle corsie di accesso, in quanto, ad oggi, per chi percorre tratti stradali soggetti a pedaggio risultano molto chiare e visibili le corsie riservate ai clienti Telepass S.p.A., al contrario delle corsie riservate ai clienti di altri fornitori, inficiando la percezione generale sulla presenza nel mercato di altri fornitori e mettendo a repentaglio la sicurezza nella percorrenza di tali corsie, per via della mancanza di un'adeguata segnalazione;

già nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520, la Commissione lavori pubblici, comunicazioni del Senato aveva espresso parere favorevole con la seguente osservazione: «in linea con il principio di chiarezza verso l'utente finale e di equa concorrenza tra gli operatori SET e gli altri operatori di telepedaggio operanti in Italia, valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'inserimento di apposite clausole convenzionali negli atti concessori che prevedano l'identificazione in modo univoco delle corsie e l'impiego di cartelli dedicati al telepedaggio»;

analogamente, la Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera aveva espresso la seguente osservazione: «valuti il Governo l'esigenza di garantire equa visibilità agli operatori di telepedaggio in termini di marchio sulla rete autostradale, mediante l'adozione di un logo/colore agnostico che identifichi le corsie del telepedaggio eventualmente affiancati da cartelli/paline (magari in prossimità dei caselli) che espongono i loghi degli operatori attivi»;

la seconda problematica è relativa al principio di garanzia della concorrenza in materia di agevolazioni autostradali, introdotto dall'articolo 6, comma 5, della direttiva (UE) 2019/520, che afferma che «tutti gli sconti o le riduzioni sui pedaggi offerti da uno Stato membro o da un esattore di pedaggi agli utilizzatori di apparecchiature di bordo sono trasparenti, annunciati pubblicamente e accessibili alle stesse condizioni ai clienti dei fornitori del SET.», e recepito con l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 153 del 2021;

tale principio ad oggi non è di facile attuazione, in quanto, al di là di casi virtuosi quali le agevolazioni dedicate da Concessionarie SdP Brebemi S.p.A. e Tangenziale Esterna S.p.A. ai possessori di contratto con fornitori del servizio di telepedaggio nazionale o europeo convenzionati, molte altre, introdotte anche a seguito di accordi con gli enti locali, sono rivolte esclusivamente ai clienti Telepass S.p.A. e precluse ai clienti di altri fornitori;

la terza problematica è relativa al Consorzio per le autostrade siciliane (CAS), titolare della concessione ANAS delle tratte Messina-Palermo, Messina-Catania e Siracusa-Gela, in quanto, nelle prime due tratte, è tuttora in corso l'inserimento di nuove casse automatiche e l'adeguamento dei varchi telepass al Sistema di Telepedaggio Europeo, previsto dai decreti dirigenziali del Consorzio 5 febbraio 2021, n. 31, 29 novembre 2021, n. 259, e 24 gennaio 2022, n. 6;

una quarta questione è relativa a Telepass e all'Iscrizione al SET. Ad oggi Telepass, unico fornitore del servizio di Telepedaggio mediante accreditamento di un servizio esclusivamente nazionale (SIT), è assoggettata ad un regime distinto e più favorevole di quello applicato ai fornitori SET, con conseguenti implicazioni problematiche in tema di concorrenza;

infine, l'ultima problematica è relativa alla mancata attivazione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'Organismo di conciliazione sulle condizioni contrattuali imposte dagli esattori di pedaggio a vari fornitori del Servizio Europeo di Telepedaggio, in quanto non risulta costituito presso il medesimo ministero l'elenco dei soggetti esperti necessario al suo funzionamento,

impegna il Governo:

- 1) ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire la corretta concorrenza tra gli operatori nel mercato del Telepedaggio;
- 2) a provvedere affinché in tutte le corsie autostradali di telepedaggio sia garantita equa visibilità a tutti i fornitori del servizio di telepedaggio nazionale o europeo attivi attraverso l'identificazione in modo univoco delle corsie e l'impiego di una segnaletica dedicata al telepedaggio che mostri i loghi di tutti gli operatori attivi;
- 3) ad adottare ogni iniziativa utile affinché siano progressivamente superate tutte le situazioni in cui vi sono agevolazioni fruibili esclusivamente da parte dai clienti Telepass S.p.A.;
- 4) ad attivarsi a tutti i livelli istituzionali opportuni affinché le autostrade della Regione siciliana siano dotate quanto prima possibile delle infrastrutture necessarie per consentire la piena fruizione dei servizi anche ai clienti di società diverse da Telepass S.p.A.;
- 5) a garantire la piena operatività dell'Organismo di conciliazione, provvedendo alla tempestiva designazione dell'elenco dei soggetti esperti presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

G/2469/3/10

[Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 13 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private;

la verifica di compatibilità che i Comuni debbono richiedere alla Regione in caso di istanze di trasferimento avanzate da strutture sanitarie non è prevista per le istanze di trasferimento all'interno dello stesso Comune effettuate dalle strutture sanitarie riconosciute Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), in quanto le funzioni degli IRCCS non sono limitate a uno specifico territorio ma costituiscono un polo di attrazione a livello nazionale, o addirittura internazionale, in relazione alle attività di ricerca e di sperimentazione effettuate da applicare all'attività clinica per il miglioramento delle prestazioni sanitarie,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di competenza al fine di eliminare l'obbligo della verifica di compatibilità nel caso di richiesta di trasferimento all'interno dello stesso Comune avanzata da un IRCCS non afferente alla rete dell'emergenza-urgenza.

G/2469/4/10

[Endrizzi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (A.S. 2469),

premessi che:

il disegno di legge in esame è finalizzato a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati e a garantire la tutela dei consumatori;

considerato che:

con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stato definito un processo di riorganizzazione del sistema radiotelevisivo digitale terrestre, conseguente alla destinazione della banda 700 MHz (694-790 MHz) ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili per lo sviluppo del 5G, in coerenza con la Comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final e della Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017;

il riassetto del comparto ha la finalità di conseguire una gestione più efficiente dello spettro radioelettrico, in linea con gli obiettivi della politica audiovisiva europea e nazionale di coesione sociale, pluralismo dei mezzi di comunicazione e diversità culturale. Le procedure delineate avrebbero quindi l'obiettivo di garantire, nel rispetto delle norme di tutela della concorrenza, le esigenze di pluralismo dei contenuti e il miglioramento del loro livello qualitativo;

con la delibera n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha approvato il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF);

il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 giugno 2019 ha definito il calendario nazionale (cosiddetto *Road Map*) con le scadenze per il rilascio delle frequenze nella banda a 700 MHz, ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017;

il 2 aprile 2021 è stato pubblicato il documento contenente le «Linee Guida - Formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale», documento rivisto alla luce delle osservazioni pervenute nell'ambito di due consultazioni pubbliche;

il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1033 della legge n. 205 del 2017, i bandi relativi alle procedure per l'assegnazione ai fornitori di servizi media audiovisivi (FMSA) in ambito locale della capacità trasmissiva delle reti locali di primo e di secondo livello indicando il termine perentorio del 21 settembre 2021 per presentare la domanda;

la predetta delibera AGCOM n. 39/19/COSN ha stimato che le prestazioni degli attuali Codec HEVC possano risultare in un bit rate di circa 2,5-3 Mbit/s per un programma in alta definizione (HD) e in un bit rate di circa 1 Mbit/s per un programma in formato *standard* (SD) e nei bandi contenenti le procedure per l'assegnazione si precisa che, nell'ambito di una seduta pubblica, i soggetti partecipanti alla gara possono indicare la capacità trasmissiva che intendono richiedere purché nei limiti indicati dagli stessi, ovvero una capacità trasmissiva a regime che vada da 1.5 Mbit/s a 3 Mbit/s;

rilevato che:

con 2,5 Mbit/s si garantisce la trasmissione in alta definizione (HD) con lo *standard* DVBT-2;

la richiesta, e la conseguente assegnazione, di una capacità trasmissiva superiore a quella necessaria a garantire lo *standard* DVBT-2 comporta, con tutta evidenza, un esaurimento della banda messa a disposizione per singola area tecnica in favore di un numero circoscritto di operatori. Situazione che innegabilmente determina una compressione dei principi del pluralismo dell'informazione e della tutela della concorrenza, tanto più qualora dette richieste avessero avuto il sottinteso scopo di ridurre il numero di FMSA attualmente operanti nel comparto;

a mero titolo di esempio, nell'area tecnica n. 5 -Veneto, 10 delle 15 emittenti assegnatarie hanno richiesto e ottenuto una capacità trasmissiva di 3 Mbit/s ciascuna, con conseguente esclusione di ben 5 emittenti ad oggi operative;

ad alcune delle emittenti escluse è stata data la possibilità di spostare la trasmissione in aree tecniche contigue e di migrare verso lo *standard* HbbTV, trasmissione tv a banda ibrida che consente agli utenti di accedere a contenuti di diversa natura tramite lo schermo del televisore, a patto che questo sia connesso ad internet e compatibile con lo *standard*;

tale situazione ha comportato per le emittenti escluse dall'assegnazione delle frequenze una contrazione considerevole della platea degli spettatori e un aggravio di costi per l'adeguamento al nuovo *standard*, con conseguenze evidenti in termini economici,

impegna il Governo

ad intraprendere ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, per garantire la tutela della concorrenza e il massimo pluralismo nell'informazione, nonché l'occupazione e gli indotti economici, anche mediante specifiche misure volte a sostenere le emittenti locali escluse dall'assegnazione delle frequenze del servizio televisivo digitale terrestre, a compensazione delle perdite e dei maggiori investimenti necessari alla transizione obbligata.

G/2469/5/10

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Gaudiano](#), [Trentacoste](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2469, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021,

premessi che:

il provvedimento è volto a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché contribuire al rafforzamento della giustizia sociale e migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici;

il capo VII del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori;

considerato che:

il processo di liberalizzazione del mercato dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore ha prodotto rilevanti miglioramenti nell'attività e la nascita di nuove *collecting* ha stimolato un incremento dei servizi e delle iniziative a supporto degli artisti;

tuttavia, a seguito delle recenti novelle intervenute con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (cosiddetto «sostegni-*bis*»), alcuni operatori del settore hanno lamentato un rafforzamento ingiustificato e posizione della SIAE: in particolare, in seguito alla modifica all'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono stati introdotti nuovi poteri di vigilanza e controllo in capo alla SIAE sulle attività di amministrazione e intermediazione delle *collecting* concorrenti;

valutato che:

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), con segnalazione del 13 dicembre 2021, ha evidenziato che si ravvisano delle preoccupazioni sul permanere di modelli normativi che riservano *ex lege* lo svolgimento di determinate operazioni in capo alla SIAE e che le modifiche apportate dal decreto «sostegni-*bis*» generano dunque ingiustificati poteri di ingerenza sulla libertà di iniziativa economica delle *collecting*;

stante la segnalazione appena richiamata, si è così determinata una situazione in cui SIAE, operatore del mercato (*player*), si trova a esercitare il doppio ruolo di controllore e controllato nei mercati della gestione dei diritti di copia privata audio e video;

a ciò si aggiunga che il paradosso generato dal doppio ruolo conferito a SIAE appare ancor più evidente ove si consideri che le *collecting* che operano in Italia, per poter esercitare la propria attività, devono essere iscritte all'apposito elenco tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), in quanto Autorità di garanzia nel settore dell'audiovisivo,

impegna il Governo

a intraprendere ogni iniziativa utile di carattere normativo volta a sanare le distorsioni concorrenziali esistenti nell'ambito del mercato dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, come segnalato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

G/2469/6/10

[Paragone](#), [Martelli](#), [De Vecchis](#), [Giarrusso](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure volte a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare la tutela dell'ambiente, il diritto alla salute dei cittadini e, in particolar modo, la tutela dei consumatori;

la concorrenza è ritenuta strumento idoneo ad abbassare i prezzi e ad aumentare la qualità dei beni e dei servizi;

secondo i dati diffusi dal Codacons, da inizio anno la benzina ha subito un rincaro del 13 per cento, mentre il gasolio è aumentato del 15,2 per cento, con un incremento di costo per un pieno pari a +12 euro per un'automobile di media cilindrata;

secondo la rilevazione settimanale del Ministero della transizione ecologica, lunedì 7 marzo la benzina costava in media 1,95 euro al litro di cui 1,08 euro di penalizzazione fiscale e 87 centesimi di prezzo industriale. Il gasolio 1,82 al litro di cui 94 centesimi di disincentivo fiscale e 88 centesimi di prezzo industriale. In questi giorni il costo di benzina e gasolio ha superato i 2 euro;

stando alle stime, questa condizione avrà, necessariamente, un notevole impatto sui consumatori finali poiché il rincaro del carburante ricadrà sui prezzi al dettaglio, rischiando, inoltre, di determinare la paralisi di numerose attività produttive impossibilitate a sostenere gli elevati aumenti di benzina e gasolio;

considerato che:

assise e IVA appresentano il 55 per cento del costo finale della benzina e il 51 per cento del prezzo totale del gasolio e garantiscono all'erario circa 35 miliardi di euro l'anno, di cui 10 miliardi componente iva e i restanti, circa 24 miliardi, accise;

sono diciotto le assise sui carburanti che nel 1995 sono state inglobate in un'unica imposta differenziata e vanno dal finanziamento della crisi di Suez del 1956, all'alluvione di Firenze del 1966, fino al finanziamento alla cultura e della crisi migratoria libica;

è urgente un intervento governativo per sterilizzare il rincaro dei prezzi del carburante che, proprio il Ministro per la transizione ecologica ha definito «una colossale truffa ai danni di cittadini e imprese» poiché si tratterebbe di una spirale speculativa benché, è di tutta evidenza, che la quota maggiore del costo finale sia rappresentata da imposte;

nei giorni scorsi centinaia di pescatori si sono fermati lasciando le proprie imbarcazioni ormeggiate nei porti, proprio a causa del rincaro dei prezzi del carburante, e gli autotrasportatori si starebbero organizzando per uno sciopero del settore;

considerato altresì che:

un intervento per il taglio delle accise fino a fine anno si stima costerebbe circa 20 miliardi, una cifra rilevante ma non esorbitante se si pensa che la spesa pubblica nel 2021 ha raggiunto i mille miliardi di euro,

impegna il Governo

a intervenire urgentemente per ridurre il costo del carburante attraverso il taglio delle accise e la sterilizzazione dell'IVA, al fine di far fronte a un rincaro generalizzato dei prezzi, favorire il calmieramento del costo dei prodotti trasportati, sostenere le imprese maggiormente colpite e tutelare i consumatori.

G/2469/7/10

[Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Il Senato,

premessò che:

le mutate condizioni determinate dalla pandemia da Covid-19 hanno evidenziato la necessità di incrementare il numero di laureati in medicina e chirurgia e scienze infermieristiche per far fronte, in modo più efficace, alla crescente domanda di assistenza sanitaria;

ciò consentirebbe, avvalendosi delle strutture sanitarie pubbliche e private già esistenti, di fornire un adeguato servizio alla popolazione, contrastando il fenomeno legato alla concentrazione prevalente di risorse destinate al trattamento della sintomatologia da COVID-19, tralasciando in modo significativo la cura delle altre patologie;

tale assunto darebbe la possibilità agli atenei già in possesso di requisiti, delle adeguate competenze e delle risorse disponibili, di contribuire a superare la carenza di personale sanitario legata al presente momento storico,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza volte a consentire l'attivazione, limitatamente a un triennio, di ulteriori Corsi di studio in Scienze infermieristiche (L/SNT1) e Medicina e Chirurgia (LM/41) agli atenei presso i quali tali classi di laurea sono già accreditate.

Art. 1

1.1

[de Bertoldi](#), [Garnero Santanchè](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «ambiente», inserire le seguenti: «e sostenere il processo della transizione energetica e sostenibile, derivante da fonti energetiche rinnovabili».

1.2

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) perseguire la parità di genere.».

Art. 2

2.1

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e le autonomie», inserire le seguenti: «acquisito il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.».

2.2

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire la parola: «sentita la» con le seguenti: «previa intesa in sede di»;*

b) *al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b - bis) previsione di procedure e modalità semplificate di trasmissione dei dati, al fine di ridurre al minimo gli oneri in capo ai soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni».

2.3

[Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Fede](#), [Pavanelli](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «sentita la» con le seguenti: «previa intesa in sede di»;*

b) *al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b - bis) previsione di procedure e modalità semplificate di trasmissione dei dati, al fine di ridurre al minimo gli oneri in capo ai soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni».

2.4

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire la parola: «sentita la» con le seguenti: «previa intesa in sede di»;*

b) *al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b - bis) previsione di procedure e modalità semplificate di trasmissione dei dati, al fine di ridurre al minimo gli oneri in capo ai soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni».

2.5

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» inserire le seguenti: «e sentito il Garante per la protezione dei dati personali».

2.6

[Mallegni](#), [De Poli](#), [Gasparri](#), [Ronzulli](#), [Damiani](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Berardi](#), [Papatheu](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1 dopo le parole: «al fine» inserire le seguenti: «di verificare la sussistenza della scarsità del bene pubblico e la rilevanza economica transfrontaliera anche ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/123/CE,»;*

b) *al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

«h-bis definire i criteri per la esistenza della scarsità della risorsa e la rilevanza economica transfrontaliera dell'utilizzo del bene pubblico»;

c) *dopo l' articolo , aggiungere i seguenti:*

«Art. 2- bis.

1. All'articolo 37 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante il Codice della Navigazione sono aggiunti i seguenti commi:

"Nel caso in cui non sussiste la scarsità del bene o la concessione non ha la rilevanza economica transfrontaliera o è sorta anteriormente al 12 dicembre 2006, è data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.

Nel caso in cui l'area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell'azienda ivi insistente, pari al valore commerciale della stessa.

A tal fine entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in scadenza consegna all'Autorità concedente una perizia asseverata relativa al valore dell'azienda, che tenga conto anche dell'avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione aziendale.

La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del concessionario entrante.

Il concessionario prosegue l'attività sull'area demaniale fino alla consegna al concessionario entrante."

Art. 2- ter.

1. Al primo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante il Codice della Navigazione le parole: "senza alcun compenso o rimborso" sono sospese.

Art. 2- quater.

1. All'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "di quindici anni" sono sostituite con le seguenti: "da sette a quindici anni".

Art. 2- quinquies.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica di diporto, ivi inclusi i punti di ormeggio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinare criteri omogenei per la individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere nonché l'accessibilità alla battigia;

b) affidare le concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, della tutela del legittimo affidamento, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni materiali e immateriali e del valore aziendale delle imprese, che tengano conto della professionalità acquisita in qualità di concessionario di beni demaniali marittimi e della continuità d'impresa e di ogni altra considerazione di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto;

c) prevedere, a parità di requisiti e di punteggio all'esito della procedura selettiva, del diritto di preferenza in favore del concessionario uscente anche a ristoro dei diritti acquisiti lesi dalla presente legge;

d) stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso corrispondente all'interesse pubblico nonché l'ammortamento e l'equa remunerazione del capitale eventualmente investito;

e) prevedere criteri per l'eventuale dichiarazione di revoca e decadenza delle concessioni nonché criteri per il subingresso in caso di alienazione, successione o affitto delle aziende;

f) rideterminare la misura dei canoni concessori tenendo conto della tipologia e localizzazione dei beni oggetto di concessione, escludendo che gli stessi costituiscano oggetto delle procedure di affidamento nonché individuare criteri per la loro suddivisione con le regioni e i comuni;

g) prevedere criteri per la riassegnazione delle concessioni in essere al momento della entrata in vigore della presente legge che non abbiano un interesse transfrontaliero o che siano ubicate nelle aree nelle quali non vi sia scarsità della risorsa naturale o anche perché antecedenti al 12 dicembre 2006;

h) prevedere un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della necessaria ricognizione e mappatura del demanio marittimo, lacuale e fluviale e a tutela dei diritti acquisiti lesi con la revisione e il riordino della legislazione introdotte dalla presente legge;

i) prevedere l'equo indennizzo del concessionario uscente, posto a carico del subentrante, in ragione del valore attuale degli investimenti, dei diritti e dei beni, materiali ed immateriali, costituenti il patrimonio aziendale e della perdita dell'avviamento commerciale;

l) prevedere la proroga della concessione fino alla consegna dell'area al concessionario entrante;

m) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

n) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo.

3. Agli atti di proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dalle leggi regionali si applica l'articolo 21-*novies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Continuano, in ogni caso, ad avere efficacia fino

al termine previsto dal relativo titolo le concessioni affidate o rinnovate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 1161 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga legislativa o amministrativa dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme con essa incompatibili.

6. I decreti legislativi di cui al comma 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

7 Entro due anni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può adottare, nel rispetto delle medesime disposizioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

8. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri né diminuzione di entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

2.7

[Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «al fine» inserire le seguenti: «di verificare la sussistenza della scarsità del bene pubblico e la rilevanza economica transfrontaliera anche ai fini dell'applicazione della direttiva 2006/123/CE,».

2.8

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «tenendo conto delle esigenze di difesa e di sicurezza» aggiungere le seguenti: «e di tutela delle informazioni e del know how aziendale.»;*

b) *al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

«h -bis) previsione della piena accessibilità ai dati da parte dei soggetti destinatari degli obblighi di comunicazione continuativa dei dati.».

2.9

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Al comma 2, lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e la piattaforma unica della trasparenza;».

2.10

[Castaldi](#)

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e la piattaforma unica della trasparenza».

2.11

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 2, lettera h) dopo le parole: «materia di concessioni di beni pubblici», inserire le seguenti: «con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e la piattaforma unica della trasparenza».

2.12

[Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: «h-bis) definire i criteri per la esistenza della scarsità della risorsa e la rilevanza economica transfrontaliera dell'utilizzo del bene pubblico».

2.13

[Conzatti](#), [Marino](#), [Sbrollini](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) previsione di un adeguato sistema di sanzioni in caso di mancato adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche coinvolte.».

2.14

[Gallone](#), [Toffanin](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'espletamento delle operazioni di mappatura dei regimi concessori di beni pubblici previste dai commi 1 e 2, le autorità preposte al rilascio delle concessioni idroelettriche di piccola derivazione procedono alle istruttorie relative alle domande di rinnovo sulla base delle norme statali e regionali vigenti.».

2.15

[Boccardi](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 337, dopo la parola "demanio" sono aggiunte le seguenti: "di cui agli articoli 822 e seguenti del Codice Civile"».

2.0.1

[Boccardi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- bis.

(Delega in materia di riordino della disciplina delle, concessioni demaniali marittime per finalità abitative e residenziali)

1. Al fine di assicurare la compiuta disciplina delle concessioni delle aree demaniali per finalità abitative e residenziali, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, un decreto legislativo volto a riordinare le concessioni demaniali marittime ad uso abitativo e residenziale, tramite individuazione di criteri di gestione, modalità di rilascio e termini di durata della concessione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, primo comma, del Codice della Navigazione e dei principi di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità e tenuto conto, in termini di premialità, dell'idonea conduzione del bene demaniale.».

2.0.2

[Vaccaro](#), [Licheri](#), [Puglia](#), [Naturale](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

(Disposizioni in favore del commercio su aree pubbliche)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente: "c-bis) alle attività di commercio su aree pubbliche di cm all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".».

2.0.3

[Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 2- *bis*.

(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327, e successive modificazioni)

1. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni recante, il Codice della Navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Nel caso in cui non sussiste la scarsità del bene o la concessione non ha la rilevanza economica transfrontaliera o è sorta anteriormente al 12 dicembre 2006, è data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.

Nel caso in cui l'area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell'azienda ivi insistente, pari al valore commerciale della stessa.

A tal fine, entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in scadenza consegna all'Autorità concedente una perizia asseverata relativa al valore dell'azienda, che tenga conto anche dell'avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione aziendale.

La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del concessionario entrante.

Il concessionario prosegue l'attività sull'area demaniale fino alla consegna al concessionario entrante.

Il concessionario prosegue l'attività sull'area demaniale fino alla consegna al concessionario entrante.

b) all'articolo 49, comma 1, le parole: "senza alcun compenso o rimborso", sono soppresse.»

2.0.4

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 2- *bis*.

(Delega al Governo per la specificazione dei servizi di competenza dei concessionari autostradali)

1. Al fine di garantire condizioni di effettiva parità tra gli operatori che forniscono attività strumentali e ausiliarie di miglioramento per l'utenza del servizio autostradale, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla presente legge, su proposta del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Ministero dello Sviluppo economico un decreto legislativo per la specificazione dei servizi di competenza dei concessionari.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione di tutti gli atti convenzionali che regolano le concessioni autostradali sulla rete a pedaggio;

b) previsione di adeguate misure che garantiscano condizioni di effettiva parità tra gli operatori del mercato con riferimento alle attività strumentali e ausiliarie di miglioramento del servizio per

l'utenza.».

2.0.5

[Tiraboschi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 2- *bis*.

(Delega al Governo per la specificazione dei servizi di competenza dei concessionari autostradali)

1. Al fine di garantire condizioni di effettiva parità tra gli operatori che forniscono attività strumentali e ausiliarie di miglioramento per l'utenza del servizio autostradale, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla presente legge, su proposta del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Ministero dello sviluppo economico un decreto legislativo per la specificazione dei servizi di competenza dei concessionari.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione di tutti gli atti convenzionali che regolano le concessioni autostradali sulla rete a pedaggio;

b) previsione di adeguate misure che garantiscano condizioni di effettiva parità tra gli operatori del mercato con riferimento alle attività strumentali e ausiliarie di miglioramento del servizio per l'utenza.».

2.0.6

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 2- *bis*.

All'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole: «produzione o trasformazione» sono aggiunte le seguenti: ". Sono altresì considerati deperibili i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;».

2.0.7

[Bottici](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

(Disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'attività estrattiva nell'ambito del distretto apuo-versiliese)

Lo Stato disciplina l'attività estrattiva nell'ambito del distretto apuo-versiliese, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di attività estrattive e nel rispetto dei principi e degli istituti giuridici storicamente consolidatisi in riferimento allo sfruttamento dei marmi negli agri marmiferi vicinali e alla disciplina generale di cui all'Editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751.

2. Gli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie già rilasciate dai comuni di Massa e Carrara e dalle sopresse "vicinanze" di Carrara, nonché i beni stimati di cui all'Editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751, appartengono al patrimonio indisponibile comunale e l'esercizio dell'attività estrattiva è sottoposto a concessione temporanea ed onerosa da parte del comune previo esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica.».

Art. 3

3.1

[Arrigoni](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, sostituire le parole: «l'autorità marittima» con le

seguenti: «autorità competente ai sensi della legislazione nazionale o regionale.».

3.2

Quarto, Pavanelli, Naturale

Al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In particolare, possono essere sottoposte a concessione la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle seguenti attività:

- a) promozione dell'interoperabilità sui porti della piattaforma logistica nazionale (PNL) per la creazione di una rete digitale dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri e merci;*
- b) decarbonizzazione e riduzione delle emissioni inquinanti delle aree portuali;*
- c) promozione della connettività e della digitalizzazione delle aree portuali e della catena logistica, nonché semplificazione delle procedure e della catena logistica;*
- d) realizzazione di porti turistici nelle zone costiere a maggior valenza storico-culturale e paesaggistica e di opere infrastrutturali per il loro collegamento con la rete autostradale e ferroviaria, nel rispetto del naturale equilibrio di tipo idrogeologico, ambientale e paesaggistico;*
- e) pianificazione territoriale, realizzazione di opere pubbliche strategiche di natura strutturale e non strutturale per la corretta gestione del territorio, tutela del patrimonio marittimo, ambientale e del paesaggio, nonché valorizzazione storico-culturale e artistica delle città e delle zone costiere;*
- f) realizzazione di interventi di rigenerazione che garantiscano maggiore accessibilità, fruibilità e attrattività dei luoghi, quali parchi verdi attrezzati, percorsi naturalistici, camminamenti, luoghi di incontro, poli culturali e turistici, punti di avvistamento per il *bird e fish watching*, pannelli informativi con la mappa della costa ove sono indicati i porti e gli approdi, le calette e le spiagge, le dune e la vegetazione dunale, le praterie e le *banquettes* di posidonia, le aree protette, i punti di campionamento della qualità delle acque di balneazione e le relative descrizioni delle modalità di fruizione sostenibile;*
- g) costituzione di rapporti sinergici di tipo socio-economico tra le città costiere e le città di prossimità alle coste con il mare, attraverso la realizzazione di collegamenti tra le città e il mare, la promozione della mobilità sostenibile, la realizzazione di reti di trasporto urbano e interurbano più efficienti e green, anche con l'introduzione di percorsi pedonali, ciclabili e collegamenti autobus;*
- h) realizzazione dei collegamenti dell'ultimo miglio, promozione della mobilità sostenibile, realizzazione di reti di trasporto urbano e interurbano più efficienti e *green*;*
- i) realizzazione e manutenzione di infrastrutture di collegamento tra la principale rete viaria nazionale e le città costiere, le coste e le spiagge, oltre che realizzazione di sentieri e percorsi turistici di collegamento ai siti di interesse;*
- l) valutazione, monitoraggio, pianificazione, prevenzione, programmazione e realizzazione di interventi per la gestione del rischio di erosione costiera e di maremoto, nonché per la gestione delle georisorse delle acque sotterranee, delle risorse geotermali, geotermiche, idroelettriche e paesaggistiche;*
- m) promozione dell'utilizzo di tecnologie ecosostenibili finalizzate alla prevenzione del rischio da maremoto, di concerto con il Sistema di allertamento nazionale per il rischio da maremoto (SIAM);*
- n) monitoraggio delle falesie e realizzazione di opere di difesa da frana;*
- o) salvaguardia della biodiversità dell'ecosistema marino, in particolare delle coste inquinate, delle zone umide, delle acque superficiali, della plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati ivi presenti, incentivando la riduzione dell'inquinamento del mare da reflui urbani e industriali, da nutrienti, microplastiche, farmaci e contaminanti emergenti;*
- p) tutela della funzione ecosistemica delle spiagge, prevenzione del fenomeno dell'erosione costiera e salvaguardia delle naturali dune costiere, attraverso l'attuazione di piani di rinaturalizzazione delle aree marine, la gestione eco-sostenibile delle biomasse vegetali che si depositano sulla spiaggia, i ripascimenti e la reimmissione in mare delle biomasse anche per interventi di ricostruzione o consolidamento delle dune costiere, ripiantumazione delle stesse attraverso tecniche naturalistiche,*

realizzazione di camminamenti e attraversamenti o accessi che favoriscono la conservazione dell'ecosistema e riducono il consumo di altre risorse naturali per la realizzazione delle suddette opere, previa separazione della biomassa vegetale spiaggiata di origine marina dalla sabbia e dai rifiuti abbandonati frammisti alla stessa;

q) realizzazione di impianti di depurazione efficienti, contrasto allo scarico diretto dei reflui urbani e industriali in mare e bonifica dei siti inquinati;

r) produzione e utilizzazione delle fonti energetiche alternative derivanti dal moto ondoso, dalle maree e dalle correnti;

s) attività di formazione e di sensibilizzazione inerenti il contrasto all'inquinamento del mare, la tutela della biodiversità e la salvaguardia dell'ecosistema marino.».

3.3

[Arrigoni](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 18», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «le concessioni sono affidate», aggiungere le seguenti: «sulla base di apposite linee guida deliberate dall'Autorità per la regolazione dei trasporti»;*

b) *ai commi 6, 8 e 9 sostituire le parole: «programma di attività» con le seguenti: «piano economico e finanziario».*

3.4

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «avviate anche a istanza di parte,».

3.5

[Garnero Santanchè](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «avviate anche a istanza di parte» con le seguenti: «privilegiando l'istanza di parte»;*

b) *al comma 1, capoverso «Art. 18», inserire il seguente comma:*

«1-bis. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri per:

a) l'assegnazione delle concessioni;

b) la determinazione dei canoni concessori;

c) la determinazione della durata della concessione;

d) i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità concedenti;

e) le modalità di rinnovo, di riequilibrio economico finanziario sottesi alla concessione, di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario, adeguando la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie»;

c) *al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 2, dopo la parola: «legge», inserire le seguenti: «nonché i contenuti e le pattuizioni dei suddetti atti concessori in essere»;*

d) *al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 4, dopo la parola: «decennale», inserire il seguente periodo: «Per le iniziative di maggiore rilevanza, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale può concludere, previa delibera del comitato di gestione, con le modalità di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;*

e) *al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «non può svolgere attività portuali», con le seguenti: «non può eseguire il ciclo delle operazioni portuali»;*

f) *al comma 1, capoverso* «Art. 18», *al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da:* «e in tal caso», *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «lo scambio di manodopera afferente le operazioni di imbarco, sbarco, movimentazione di merci e passeggeri può essere oggetto di valutazione in seno alla locale commissione consultiva istituita ai sensi dell'articolo 15 della presente legge»;

g) *al comma 1, capoverso* «Art. 18», *al comma 9, sostituire le parole da:* «l'autorità marittima», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «l'autorità marittima, prima di procedere alla revoca della concessione, avvia un procedimento di contestazione nei confronti del concessionario volto alla verifica dei presupposti delle condizioni non rispettate».

3.6

[Castaldi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 18», *al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:* «Al fine di garantire la concorrenza tra gli operatori economici e la qualità delle prestazioni, di semplificare le procedure e standardizzare la documentazione di gara, l'Autorità nazionale anticorruzione adotta bandi tipo relativi alle procedure di affidamento delle concessioni e stipula protocolli di vigilanza collaborativa su richiesta delle amministrazioni concedenti.».

3.7

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 18», *comma 1, terzo periodo, dopo le parole:* «condizioni di concorrenza effettiva», *inserire il seguente periodo:* «Al fine di garantire la concorrenza degli operatori economici e la qualità delle prestazioni, di semplificare le procedure e standardizzare la documentazione di gara, l'ANAC adotta bandi tipo relativi alle procedure di affidamento delle concessioni e stipula protocolli di vigilanza collaborativa su richiesta delle amministrazioni concedenti.».

3.8

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 18», *comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- *al terzo periodo, dopo le parole:* «condizioni di concorrenza effettiva.» *inserire il seguente periodo:* «Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica con proprio decreto i criteri per l'attuazione delle misure di cui al presente comma.»;

sopprimere le parole a partire da: «Gli avvisi definiscono in modo chiaro» *fino alle parole:* «pubblicazione dell'avviso».

3.9

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 18», *comma 1, sostituire le parole da:* «Gli avvisi definiscono in modo chiaro» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica con proprio decreto i criteri per l'attuazione delle misure di cui al presente comma.».

3.10

[Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso* «Art. 18», *al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole:* «di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso» *aggiungere le seguenti:* «per le concessioni di durata non superiore a quattro anni e di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso per le concessioni di durata superiore a quattro anni. In ogni caso gli avvisi devono essere resi pubblici mediante idonee forme di pubblicità»;

b) *al comma 1, capoverso* «Art. 18.», *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per le concessioni di durata superiore a quattro anni, al fine di assicurare la trasparenza del rapporto concessorio, il perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, efficienza e qualità, nonché il rispetto delle condizioni di economicità e redditività, l'Autorità di regolazione dei trasporti provvede a definire gli schemi di concessione da inserire negli avvisi di cui al comma 1 per la gestione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale. Le clausole convenzionali, inserite nello schema di concessione predisposto dall'Autorità di regolazione dei trasporti, assicurano: i) il rispetto del rischio operativo, legato alla gestione dei lavori e dei servizi sul lato della domanda e sul lato dell'offerta, che è assunto dal concessionario anche in relazione all'efficiente utilizzo e allo sviluppo del compendio oggetto della concessione; ii) la determinazione della durata della concessione, in modo che la stessa non superi il tempo necessario per il recupero degli investimenti da parte del concessionario, al quale deve essere comunque assicurata la possibilità di conseguire una congrua remunerazione del capitale investito, in ragione dei rischi finanziari e di mercato effettivamente sostenuti; iii) un sistema graduato di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi della concessione secondo meccanismi di proporzionalità e congruità; iv) la previsione di meccanismi di penalità e di premialità con riferimento alla qualità dei servizi, come disciplinati nella concessione. Le concessioni di cui al presente articolo sono rilasciate sulla base di un piano economico finanziario, inclusivo dei canoni, predisposto dai partecipanti alla procedura in conformità con le linee guida redatte dall'Autorità di regolazione dei trasporti e asseverato da una società di revisione iscritta nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero da un intermediario finanziario autorizzato iscritto nell'apposito albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le Autorità marittime, devono prontamente trasmettere al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti: i) copia degli avvisi per il rilascio delle concessioni di cui al presente articolo, nonché ii) copia del piano economico finanziario del soggetto aggiudicatario della concessione e dei relativi successivi aggiornamenti, iii) copia degli atti di accertamento di cui al comma 8, entro trenta giorni dalla data di conclusione della relativa procedura.»;

c) *al comma 1, capoverso* «Art. 18», *al comma 6, lettera a), dopo le parole:* «presentino, all'atto della domanda, un» *aggiungere le seguenti:* «piano economico finanziario per le concessioni di durata superiore a quattro anni strutturato in modo tale da assicurare l'incremento dei traffici e la produttività del porto o un»;

d) *al comma 1, capoverso* «Art. 18», *comma 6, lettera a), dopo le parole:* «programma di attività», *sostituire la parola:* «assistito» *con le seguenti:* «per le concessioni di durata non superiore a quattro anni, in ogni caso assistiti»;

e) *al comma 1, capoverso* «Art. 18», *comma 6, lettera c), sostituire le parole:* «programma di attività» *con le seguenti:* «piano economico-finanziario»;

f) *al comma 1, capoverso* «Art. 18», *al comma 7, primo periodo, dopo e parole:* «per la quale ha ottenuto la concessione e» *aggiungere le seguenti:* «a tal fine, l'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'Autorità marittima, deve contestualmente rilasciare una autorizzazione ai sensi dell'articolo 16, anche in deroga al numero massimo previsto. Tale impresa concessionaria»;

g) *al comma 1, capoverso* «Art. 18», *al comma 8, dopo le parole:* «l'attuazione degli investimenti previsti nel» *aggiungere le seguenti:* «piano economico finanziario o nel»;

h) *al comma 1, capoverso* «Art. 18», *al comma 9, dopo le parole:* «mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel» *aggiungere le seguenti:* «piano economico finanziario o nel».

3.11

Giacobbe

Al comma 1, capoverso «Art. 18», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole:* «di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso» *sono aggiunte le seguenti:* «per le concessioni di durata non superiore a quattro anni e di

sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso per le concessioni di durata superiore a quattro anni. In ogni caso gli avvisi devono essere resi pubblici mediante idonee forme di pubblicità»;

b) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Per le concessioni di durata superiore a quattro anni, al fine di assicurare la trasparenza del rapporto concessorio, il perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, efficienza e qualità, nonché il rispetto delle condizioni di economicità e redditività, l'Autorità di regolazione dei trasporti provvede a definire gli schemi di concessione da inserire negli avvisi di cui al comma 1 per la gestione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale. Le clausole convenzionali, inserite nello schema di concessione predisposto dall'Autorità di regolazione dei trasporti, assicurano: i) il rispetto del rischio operativo, legato alla gestione dei lavori e dei servizi sul lato della domanda e sul lato dell'offerta, che è assunto dal concessionario anche in relazione all'efficiente utilizzo e allo sviluppo del compendio oggetto della concessione; ii) la determinazione della durata della concessione, in modo che la stessa non superi il tempo necessario per il recupero degli investimenti da parte del concessionario, al quale deve essere comunque assicurata la possibilità di conseguire una congrua remunerazione del capitale investito, in ragione dei rischi finanziari e di mercato effettivamente sostenuti; iii) un sistema graduato di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi della concessione secondo meccanismi di proporzionalità e congruità; iv) la previsione di meccanismi di penalità e di premialità con riferimento alla qualità dei servizi, come disciplinati nella concessione. Le concessioni di cui al presente articolo sono rilasciate sulla base di un piano economico finanziario, inclusivo dei canoni, predisposto dai partecipanti alla procedura in conformità con le linee guida redatte dall'Autorità di regolazione dei trasporti e asseverato da una società di revisione iscritta nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero da un intermediario finanziario autorizzato iscritto nell'apposito albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le Autorità marittime, devono prontamente trasmettere al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti: i) copia degli avvisi per il rilascio delle concessioni di cui al presente articolo, nonché ii) copia del piano economico finanziario del soggetto aggiudicatario della concessione e dei relativi successivi aggiornamenti, iii) copia degli atti di accertamento di cui al comma 8, entro trenta giorni dalla data di conclusione della relativa procedura.»;

c) *al comma 6, lettera a), dopo le parole: «presentino, all'atto della domanda, un» sono aggiunte le seguenti: «piano economico finanziario per le concessioni di durata superiore a quattro anni strutturato in modo tale da assicurare l'incremento dei traffici e la produttività del porto o un»;*

d) *al comma 6, lettera a), dopo le parole: «programma di attività,», la parola: «assistito» è soppressa e sono aggiunte le seguenti: «per le concessioni di durata non superiore a quattro anni, in ogni caso assistiti»;*

e) *al comma 6, lettera c), le parole: «programma di attività» sono sostituite dalle seguenti: «piano economico finanziario»;*

f) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «per la quale ha ottenuto la concessione e» sono aggiunte le seguenti: «a tal fine, l'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'Autorità marittima, deve contestualmente rilasciare una autorizzazione ai sensi dell'articolo 16, anche in deroga al numero massimo previsto. Tale impresa concessionaria».*

g) *al comma 8, dopo le parole: «l'attuazione degli investimenti previsti nel» sono aggiunte le seguenti: «piano economico finanziario o nel».*

h) *al comma 9, dopo le parole: «mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel» sono aggiunte le seguenti: «piano economico finanziario o nel».*

3.12

Boccardi

Al comma 1, capoverso «Art. 18», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole:* «di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso» *sono aggiunte le seguenti:* «per le concessioni di durata non superiore a quattro anni e di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso per le concessioni di durata superiore a quattro anni. In ogni caso gli avvisi devono essere resi pubblici mediante idonee forme di pubblicità»;

b) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Per le concessioni di durata superiore a quattro anni, al fine di assicurare la trasparenza del rapporto concessorio, il perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, efficienza e qualità, nonché il rispetto delle condizioni di economicità e redditività, l'Autorità di regolazione dei trasporti provvede a definire gli schemi di concessione da inserire negli avvisi di cui al comma 1 per la gestione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale.

Le clausole convenzionali, inserite nello schema di concessione predisposto dall'Autorità di regolazione dei trasporti, assicurano: i) il rispetto del rischio operativo, legato alla gestione dei lavori e dei servizi sul lato della domanda e sul lato dell'offerta, che è assunto dal concessionario anche in relazione all'efficiente utilizzo e allo sviluppo del compendio oggetto della concessione; ii) la determinazione della durata della concessione, in modo che la stessa non superi il tempo necessario per il recupero degli investimenti da parte del concessionario, al quale deve essere comunque assicurata la possibilità di conseguire una congrua remunerazione del capitale investito, in ragione dei rischi finanziari e di mercato effettivamente sostenuti; iii) un sistema graduato di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi della concessione secondo meccanismi di proporzionalità e congruità; iv) la previsione di meccanismi di penalità e di premialità con riferimento alla qualità dei servizi, come disciplinati nella concessione.

Le concessioni di cui al presente articolo sono rilasciate sulla base di un piano economico finanziario, inclusivo dei canoni, predisposto dai partecipanti alla procedura in conformità con le linee guida redatte dall'Autorità di regolazione dei trasporti e asseverato da una società di revisione iscritta nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero da un intermediario finanziario autorizzato iscritto nell'apposito albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Le Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le Autorità marittime, devono prontamente trasmettere al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti: i) copia degli avvisi per il rilascio delle concessioni di cui al presente articolo, nonché ii) copia del piano economico finanziario del soggetto aggiudicatario della concessione e dei relativi successivi aggiornamenti, iii) copia degli atti di accertamento di cui al comma 8, entro trenta giorni dalla data di conclusione della relativa procedura.»;

c) *al comma 6, lettera a), dopo le parole:* «presentino, all'atto della domanda, un» *sono aggiunte le seguenti:* «piano economico finanziario per le concessioni di durata superiore a quattro anni strutturato in modo tale da assicurare l'incremento dei traffici e la produttività del porto o un»;

d) *al comma 6, lettera a), dopo le parole:* «programma di attività,» *sostituire la parola:* «assistito» *con le seguenti:* «per le concessioni di durata non superiore a quattro anni, in ogni caso assistiti»;

e) *al comma 6, lettera c), le parole:* «programma di attività» *sono sostituite dalle seguenti:* «piano economico finanziario»;

f) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole:* «per la quale ha ottenuto la concessione e» *sono aggiunte le seguenti:* «a tal fine, l'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'Autorità marittima, deve contestualmente rilasciare una autorizzazione ai sensi dell'articolo 16, anche in deroga al numero massimo previsto. Tale impresa concessionaria».

g) *al comma 8, dopo le parole:* «l'attuazione degli investimenti previsti nel» *sono aggiunte le seguenti:* «piano economico finanziario o nel».

h) *al comma 9, dopo le parole:* «mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel» *sono*

aggiunte le seguenti: «piano economico finanziario o nel».

3.13

[Margiotta](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 18», dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri per:

- a) l'assegnazione delle concessioni;
- b) l'individuazione della durata delle concessioni;
- c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti;
- d) le modalità di rinnovo, di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;
- e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari.».

3.14

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 18», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole: «titolo concessorio,» inserire le seguenti: «i contenuti, le pattuizioni nonché»;*

b) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'Autorità di sistema portuale può concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalità di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

c) *al comma 5, dopo le parole: «Le concessioni» inserire le seguenti: «o gli accordi sostitutivi»;*

d) *al comma 8, sostituire le parole: «cadenza annuale» con le seguenti: «cadenza biennale».*

3.15

[Quarto](#), [Pavanelli](#), [Fede](#), [Naturale](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prediligendo i criteri del riuso delle aree sottoposte a interventi di risanamento ambientale, del recupero delle aree abbandonate, della ristrutturazione, della sostituzione di strutture obsolete, della delocalizzazione di edifici e delle infrastrutture ubicate in aree a elevata pericolosità geologica e la rigenerazione degli edifici ubicati nelle aree costiere interessate. In particolare, i concessionari.».

3.16

[Nastri](#), [Garnero Santanchè](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che dia conto dell'impatto ambientale delle predette attività».

3.17

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 7, sopprimere le seguenti parole: «Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili.».

3.18

[Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «e in tal caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa».

o a soggetti comunque alla stessa riconducibili».

3.19

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «e in tal caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili.».

3.20

[Garnero Santanchè](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «e in tal caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili.».

3.21

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 7, sopprimere le parole: «e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili.».

3.22

[Cioffi](#), [Fede](#), [Naturale](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 7, aggiungere, infine, il seguente periodo: «L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio provvedimento, definisce, per aree omogenee di mercato, il limite di cumulo delle imprese concessionarie al fine di limitare possibili regimi di oligopolio e monopolio.».

3.23

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Lannutti](#), [Botto](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 18», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. I trabocchi, compresi quelli da molo, i caliscendi e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti, qualora tutelati o valorizzati da leggi regionali, sono esclusi dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva n. 2006/123/CE e dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010 come espressione di valori sociali, culturali, estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi. Per i trabocchi trova applicazione il regime derogatorio ammesso nel considerando n. 40 della direttiva 2006/123/CE sussistendo motivi imperativi d'interesse generale e di necessità dettati dal regime di tutela, salvaguardia e conservazione della specificità e dell'esiguo numero dei trabocchi esistenti, con il divieto di nuove costruzioni, idoneo a garantire che la realizzazione dell'obiettivo perseguito non vada oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso, rappresentato dalla tutela e valorizzazione della specificità dei manufatti, tipici e caratterizzanti l'identità dei luoghi e dell'ingegno locale, come espressione di antichi valori sociali e culturali, con finalità di conservazione del patrimonio nazionale storico e tradizionale.».

3.24

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il comma 4-bis è soppresso».

3.0.1

[Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- bis.

(Gestione dei reclami di cui al Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017)

1. Con riferimento al settore portuale, l'Autorità di regolazione dei trasporti svolge, quale autorità preposta, la gestione dei reclami di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti. L'Autorità di regolazione dei trasporti disciplina, con proprio provvedimento, la trattazione dei reclami di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, nel rispetto delle garanzie procedurali del contraddittorio e del diritto di difesa.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della giustizia, un decreto legislativo per la definizione delle sanzioni di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, nonché nel rispetto dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni in relazione alle violazioni tipizzate.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.0.2

[Boccardi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Gestione dei reclami di cui al Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017)

1. Con riferimento al settore portuale, l'Autorità di regolazione dei trasporti svolge, quale autorità preposta, la gestione dei reclami di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti. L'Autorità di regolazione dei trasporti disciplina, con proprio provvedimento, la trattazione dei reclami di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, nel rispetto delle garanzie procedurali del contraddittorio e del diritto di difesa.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della giustizia, un decreto legislativo per la definizione delle sanzioni di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, nonché nel rispetto dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni in relazione alle violazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.0.3

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Gestione dei reclami di cui al Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017)

1. Con riferimento al settore portuale, l'Autorità di regolazione dei trasporti svolge, quale autorità preposta, la gestione dei reclami di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti. L'Autorità di

regolazione dei trasporti disciplina, con proprio provvedimento, la trattazione dei reclami di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, nel rispetto delle garanzie procedurali del contraddittorio e del diritto di difesa.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della giustizia, un decreto legislativo per la definizione delle sanzioni di cui all'articolo 19 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 32, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, nonché nel rispetto dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni in relazione alle violazioni tipizzate.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

3.0.4

[Margiotta](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Delega al Governo per la specificazione dei servizi di competenza dei concessionari autostradali)

1. Al fine di garantire condizioni di effettiva parità tra gli operatori che forniscono attività strumentali e ausiliarie di miglioramento per l'utenza del servizio autostradale, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Ministero dello sviluppo economico, un decreto legislativo per la specificazione dei servizi di competenza dei concessionari.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione di tutti gli atti convenzionali che regolano le concessioni autostradali sulla rete a pedaggio;

b) previsione di adeguate misure che garantiscano condizioni di effettiva parità tra gli operatori del mercato con riferimento alle attività strumentali e ausiliarie di miglioramento del servizio per l'utenza.».

3.0.5

[D'Angelo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Modifica del capo II del titolo I del libro III del codice civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del capo II del titolo I del libro III del codice civile, nonché di altre parti del medesimo libro per le quali si presentino simili necessità di riforma del diritto della proprietà e dei beni.

2. Le disposizioni della presente legge, nonché quelle contenute nei decreti di cui al comma 1, in quanto direttamente attuative dei principi fondamentali di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 9, 41, 42, 43, 97 e 117 della Costituzione possono essere derogate o modificate solo in via generale ed espressa e non tramite leggi speciali o relative o singoli tipi di beni.

3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, coordinati con l'ordinamento vigente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) revisione della formulazione dell'articolo 810 del codice civile, al fine di qualificare come beni le cose, materiali o immateriali, le cui utilità possono essere oggetto di diritti;

b) distinzione dei beni in tre categorie: beni comuni; beni pubblici; beni privati;

c) previsione della categoria dei beni comuni, ossia delle cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati clan' ordinamento giuridico anche a beneficio delle generazioni future. Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o soggetti privati. In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge. Quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche, i beni comuni sono gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio; ne è consentita la concessione nei soli casi previsti dalla legge e per una durata limitata, senza possibilità di proroghe. Sono beni comuni, tra gli altri: i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l'aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate. La disciplina dei beni comuni deve essere coordinata con quella degli usi civici. Alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni ha accesso chiunque. bene comune è legittimato in via esclusiva lo Stato. Allo Stato spetta pure l'azione per la riversione dei profitti. I presupposti e le modalità di esercizio delle azioni suddette sono definiti dai decreti legislativi di cui al comma 1;

d) sostituzione del regime della demanialità e della patrimonialità attraverso l'introduzione di una classificazione dei beni pubblici appartenenti a persone giuridiche pubbliche, fondata sulla loro natura e sulla loro funzione in attuazione delle norme Costituzionali di cui al comma 2 così articolata:

1) beni ad appartenenza pubblica necessaria. Sono quelli che soddisfano interessi generali fondamentali, la cui cura discende dalle prerogative dello Stato e degli enti pubblici territoriali e non sono né usucapibili né alienabili. Rientrano, fra gli altri, in questa categoria: le opere destinate alla difesa; le spiagge e le rade; le reti stradali, autostradali e ferroviarie; lo spettro delle frequenze; gli acquedotti; i porti e gli aeroporti di rilevanza nazionale ed internazionale. La loro circolazione può avvenire soltanto tra lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali. Lo Stato e gli enti pubblici territoriali sono titolari dell'azione inibitoria e di quella risarcitoria. I medesimi enti sono altresì titolari di poteri di tutela in via amministrativa nei casi e secondo le modalità definiti nei decreti legislativi di cui al comma 1;

2) beni pubblici sociali. Sono quelli le cui utilità essenziali sono destinate a soddisfare bisogni corrispondenti ai diritti civili e sociali della persona e non sono usucapibili. Rientrano tra gli altri, in questa categoria: le case dell'edilizia residenziale pubblica, gli edifici pubblici adibiti a ospedali, istituti di istruzione e asili; le reti locali di pubblico servizio. È in ogni caso fatto salvo il vincolo reale di destinazione pubblica. La circolazione è ammessa con mantenimento del vincolo di destinazione. La cessazione del vincolo di destinazione è subordinata alla condizione che gli enti pubblici titolari del potere di rimuoverlo assicurino il mantenimento o il miglioramento della qualità dei servizi sociali erogati. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono stabilite le modalità e le condizioni di tutela giurisdizionale dei beni pubblici sociali anche da parte dei destinatari delle prestazioni. La tutela in via amministrativa spetta allo Stato e ad enti pubblici anche non territoriali che la esercitano nei casi e secondo le modalità definiti dai citati decreti legislativi. La disciplina dei beni sociali è coordinata con quella dei beni di cui all'articolo 826, secondo comma, del codice civile, ad esclusione delle foreste, che rientrano nei beni comuni;

3) beni pubblici fruttiferi. Sono quelli che non rientrano nelle categorie indicate nei numeri 1) e 2) della presente lettera. Essi sono alienabili e gestibili dalle persone giuridiche pubbliche con strumenti di diritto privato. L'alienazione ne è consentita solo quando siano dimostrati il venir meno della necessità dell'utilizzo pubblico dello specifico bene e l'impossibilità di continuarne il godimento in proprietà con criteri economici. L'alienazione è regolata da idonei procedimenti che consentano di evidenziare la natura e la necessità delle scelte sottese alla dismissione. I corrispettivi realizzati non possono essere imputati a spesa corrente;

e) definizione di parametri per la gestione e la valorizzazione di ogni tipo di bene pubblico. In particolare:

1) tutte le utilizzazioni di beni pubblici da parte di un soggetto privato devono comportare il pagamento di un corrispettivo rigorosamente proporzionale ai vantaggi che può trarne l'utilizzatore individuato attraverso il confronto fra più offerte;

2) nella valutazione delle offerte, anche in occasione del rinnovo, si dovrà in ogni caso tenere conto dell'impatto sociale ed ambientale dell'utilizzazione;

3) la gestione dei beni pubblici deve assicurare un'adeguata manutenzione e un idoneo sviluppo anche in relazione al mutamento delle esigenze di servizio

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della pubblica amministrazione e l'innovazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma i, nel rispetto dei criteri e principi direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive.

6. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

3.0.6

[Turco](#), [Croatti](#), [Naturale](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni per i concessionari di aree demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al completamento delle azioni di bonifica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014, non è dovuto l'importo annuo del canone quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura.

2. Per garantire un parziale ristoro per il pregiudizio economico derivante dalle misure di prevenzione previste dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 188 del 25 marzo 2016, recante "Misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina e PCB nelle produzioni di mitili di Taranto", per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 3 e in ogni caso non superiore al canone corrisposto.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 2 che costituisce tetto di spesa massimo.

4. Fino al completamento delle azioni di bonifica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella "*Gazzetta Ufficiale*" n. 105 dell'8 maggio 2014, ai titolari delle concessioni di uno specchio acqueo, appartenente al demanio marittimo e posto in Taranto - località Mar Piccolo Primo Seno, destinato all'attività di produzione di molluschi bivalvi, con provvedimento dell'Autorità competente, è riconosciuto nella località Mar Piccolo Secondo Seno uno specchio acqueo pari ad 80.000 metri quadri. Ai titolari delle concessioni non è richiesto il versamento di alcun ulteriore canone rispetto a quanto già versato.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.7

[Sbrollini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Disposizioni in materia di operazioni portuali)

1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 4-*ter* è inserito il seguente:

"4-*quater*. Per le navi di linea, adibite al trasporto pubblico locale marittimo intraregionale o che effettuano tratte inferiori a 100 miglia, resta comunque ferma la possibilità di effettuare in autoproduzione le operazioni portuali di cui al comma 1, espletate da proprio personale all'uopo formato".».

3.0.8

[Mallegni](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Canoni di affitto delle strutture esterne alle stazioni ferroviarie)

1. Al fine di sostenere le attività economiche operanti all'interno delle stazioni ferroviarie che hanno subito, a causa della pandemia da Covid-19, un calo del fatturato, fino al 30 settembre 2022, i canoni di affitto delle strutture interne alle stazioni ferroviarie sono ridotti del 50 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 11 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

Art. 4

4.1

[Arrigoni](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale,», *aggiungere le seguenti:* «e al fine di rendere il quadro normativo della distribuzione gas naturale aderente al mutato contesto di operatività delle società di distribuzione per l'intervenuto scenario di decarbonizzazione del settore energetico,»;

b) *al comma 1, alla lettera c), sostituire la parola:* «entrante» *con le seguenti:* «aggiudicatario della gara»;

c) *al comma 1, alla lettera d), aggiungere, alla fine, le seguenti parole:* «e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei Titoli efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226».

d) *dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. In concomitanza con il processo di valorizzazione delle reti e degli impianti di proprietà dei Comuni, all'Autorità è demandato il compito di definire tempi e modi per un contestuale aggiornamento dei valori di indennizzo spettanti ai gestori uscenti.

2-*ter*. Resta in ogni caso fatta salva la possibilità per l'ente locale o la società patrimoniale delle reti di alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, anche al di fuori della gara di affidamento del servizio di distribuzione, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, garantendo il mantenimento della titolarità del servizio in capo al gestore affidatario. In questa ipotesi si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e, qualora l'acquirente risultasse essere il gestore affidatario del servizio, l'ARERA riconoscerà l'allineamento del valore delle immobilizzazioni nette di località, così come definite all'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al valore di cui al comma 1, lettera b).

2-*quater*. Il Ministero della transizione ecologica, sentite l'Autorità di regolazione per energia, reti

e ambiente e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, provvede entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad aggiornare il decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e s.m.i. in relazione a quanto indicato al comma 1. Nel frattempo, le procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale di cui all'art.14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, possono procedere negli ATEM in cui la stazione appaltante ha già elaborato la documentazione richiesta, ivi compresi i valori di rimborso, purché non anteriore al t-3, e approvata dagli enti locali concedenti. In ogni caso i bandi di gara dovranno essere pubblicati entro il 31 dicembre 2022.

2-quinquies. Al fine di promuovere la creazione di imprese di dimensioni adeguate a imprimere maggiore impulso competitivi, nelle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono incentivate le aggregazioni a livello nazionale tra operatori della distribuzione gas, con i seguenti criteri:

a) per i processi di aggregazione che conducano alla formazione o al rafforzamento di un operatore che serva tra 100.000 e 500.000 punti di riconsegna a livello nazionale si prevede, per la totalità delle località delle imprese che si sono aggregate, l'allineamento del valore delle immobilizzazioni nette di località così come definite all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 al valore di rimborso calcolato secondo le linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a partire dal primo anno in cui ha efficacia l'operazione di aggregazione;

b) per i processi di aggregazione che conducano alla formazione di un operatore di dimensioni diverse da quelle di cui alla lettera a) si prevede, per le sole località dell'impresa aggregata, l'allineamento del valore delle immobilizzazioni nette di località così come definite all'art. 15 comma 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 al valore di rimborso calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a partire dal primo anno in cui ha efficacia l'operazione di aggregazione.

2-sexies. Nel caso di concessioni aggiudicate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, la gestione del servizio per il periodo intercorrente tra la scadenza naturale del contratto di concessione e la data di decorrenza del nuovo affidamento, cui il gestore uscente rimane obbligato ai sensi dell'articolo 14 comma 7 del medesimo decreto legislativo, è regolata da un contratto di concessione standard. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce il contenuto tecnico ed economico di tale contratto di concessione standard entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, preservando le condizioni di indennizzo alla scadenza previste nei contratti originali e definite all'esito della gara.

2-septies. I commissari di gara per l'effettuazione delle gare per l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas naturale sono nominati dalla stazione appaltante mediante sorteggio da un elenco di esperti di comprovata esperienza nel campo della distribuzione del gas o dei servizi pubblici locali. Tale elenco è definito con decreto del Ministro della transizione ecologica da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

e) *sopprimere il comma 3.*

4.2

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c) e sostituirle con le seguenti parole: «non risulti superiore alla percentuale del 20 per cento, purché lo scostamento del singolo Comune, ove di dimensioni significative, cioè oltre i 25.000 Punti di Riconsegna serviti, non superi il 50 per cento».

4.3

[Marti](#), [Arrigoni](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) gli impianti e le reti di distribuzione del gas naturale di proprietà di enti pubblici o di

società patrimoniali delle reti, in caso di trasferimento di proprietà, anche in occasione delle gare d'ambito, sono valorizzati applicando i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145;»;

b) *alla lettera b) sostituire le parole da: «industriale residuo calcolato in base» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «indicato nello stato patrimoniale del bilancio dell'ente locale»;*

c) *sostituire il primo periodo della lettera c) con i seguenti: «nei casi di cui alla lettera b) si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo. Non sono dovute verifiche da parte di ARERA sugli scostamenti del valore di rimborso prima della pubblicazione del bando di gara.»;*

d) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella G.U. 129 del 6 giugno 2014."»;

e) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono dovute le verifiche di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 4 agosto 2017, n. 124, relative al rapporto VIR/RAB e le verifiche di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 12 novembre 2011, n. 226, relative alla pubblicazione del bando di gara»;

f) *dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. A decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni del valore di rimborso, da allegare al bando di gara, deve essere aggiornata al 31 dicembre dell'anno più prossimo all'anno in cui è pubblicato il bando, compatibilmente con la data di aggiornamento delle informazioni necessarie per la determinazione del valore di rimborso dovuto al gestore uscente, quali lo stato di consistenza, il valore residuo dei contributi pubblici e privati, il valore residuo degli eventuali premi pagati ai comuni e il calcolo del degrado dei cespiti. Le valutazioni già effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini della pubblicazione del bando, purché siano omogenee, come data di riferimento, a quella degli altri documenti da allegare al bando di gara. Con apposito decreto, il Ministro della transizione ecologica, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, aggiorna i criteri e le modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, sulla base del presente comma.

3-ter. I commissari di gara per l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas naturale sono nominati dalle Regioni a cui appartengono gli ATEM mediante estrazione da un apposito albo nazionale definito dal Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3-quater. Sono favorite e agevolate le fusioni, le aggregazioni e l'acquisto di società che gestiscono il servizio di distribuzione del gas naturale, riconoscendo in tariffa al soggetto acquirente i costi sostenuti.».

4.4

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.5

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.6

[Mollame](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:* «e in accordo alla disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge»;

b) *al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «La verifica degli scostamenti VIR-RAB deve essere effettuata con riferimento all'intero impianto soggetto a trasferimento in proprietà al gestore subentrante e non alle singole quote parti dei soggetti proprietari»;

c) *al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* «non risulti superiore alla percentuale del 15 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento».

Conseguentemente, al comma 2 sopprimere le lettere a), b) e c).

d) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 15, al comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: "10 per cento" sono sostituite con le seguenti: "35 per cento".

2-ter. Il gestore aggiudicatario delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e all'articolo 46-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, corrisponde annualmente agli Enti concedenti o alle società patrimoniali dei medesimi, titolari degli impianti o di porzioni di essi, la remunerazione del relativo capitale investito netto, nonché le corrispondenti quote di ammortamento. Resta fermo, altresì, il riconoscimento degli oneri di cui all'articolo 8 e all'articolo 13 del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e s.m.i. ed a quanto offerto in sede di gara».

4.7

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole:* «e in accordo alla disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge»;

b) *al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo inserire il seguente:* «La verifica degli scostamenti VIR-RAB deve essere effettuata con riferimento all'intero impianto soggetto a trasferimento in proprietà al gestore subentrante e non alle singole quote parti dei soggetti proprietari.»;

c) *al comma 2, sostituire le parole da:* «ai fini del calcolo dello scostamento» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «ai fini del calcolo dello scostamento, non risulti superiore alla percentuale del 15 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento.»;

d) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: "10 per cento" sono sostituite con le seguenti: "35 per cento".

2-ter. Il gestore aggiudicatario delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e all'articolo 46-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, corrisponde annualmente agli Enti concedenti o alle società patrimoniali dei medesimi, titolari degli impianti o di porzioni di essi, la remunerazione del relativo capitale investito netto, nonché le corrispondenti quote di ammortamento. Resta fermo, altresì, il riconoscimento degli oneri di cui all'articolo 8 e all'articolo 13 del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e s.m.i. ed a quanto offerto in sede di gara».

4.8

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e in accordo alla disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente

legge».

4.9

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo inserire il seguente: «La verifica degli scostamenti VIR-RAB deve essere effettuata con riferimento all'intero impianto soggetto a trasferimento in proprietà al gestore subentrante e non alle singole quote parti dei soggetti proprietari».

4.10

[Mirabelli](#), [Giacobbe](#), [Biti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette» con le seguenti: «il valore di rimborso di cui al punto b) in termini di remunerazione e quota di ammortamento del capitale»;*

b) *al comma 1, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: «In tal caso, il punteggio massimo assegnabile non potrà superare il 50 per cento del punteggio massimo già previsto del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011»;*

c) *al comma 3, capoverso «7-bis», sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni» e dopo il primo periodo inserire il seguente: «Tale termine è da intendersi riferito alle richieste di informazioni le cui tempistiche non siano già definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226.».*

4.11

[Gallone](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette» con le seguenti: «il valore di rimborso di cui al punto b) in termini di remunerazione e quota di ammortamento del capitale».

4.12

[Vaccaro](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette» con le seguenti: «il valore di rimborso di cui alla lettera b) in termini di remunerazione e quota di ammortamento del capitale».

4.13

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei Titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226».

4.14

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «e offerti secondo le modalità definite nel disciplinare di gara tipo. Il valore da versare è determinato annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226».

4.15

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il gestore aggiudicatario delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e all'articolo 46-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, corrisponde

annualmente agli Enti concedenti o alle società patrimoniali dei medesimi, titolari degli impianti o di porzioni di essi, la remunerazione del relativo capitale investito netto, nonché le corrispondenti quote di ammortamento. Resta fermo, altresì, il riconoscimento degli oneri di cui all'articolo 8 e all'articolo 13 del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive modificazioni ed a quanto offerto in sede di gara».

4.16

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Al comma 3, capoverso 7- bis), apportare le seguenti modificazioni:

a) *nel primo periodo, sopprimere le parole: «stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste» e sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni dalla richiesta dell'Ente locale concedente, termine prorogabile di altri trenta giorni dall'Ente locale medesimo in casi di particolare complessità»;*

b) *sopprimere il secondo periodo.*

4.17

[Nastri](#), [Garnero Santanchè](#)

Al comma 3, capoverso «7- bis», aggiungere in fine il seguente periodo: «La sanzione amministrativa di cui al periodo precedente non è cumulabile con la sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e non può essere comminata quando sia in corso un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della medesima legge.».

4.18

[Mirabelli](#), [Giacobbe](#), [Biti](#)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, prevedendo in particolare:

a) la revisione strutturale dei criteri di valutazione del piano di sviluppo degli impianti previsto dall'articolo 15 del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, privilegiando gli interventi funzionali alla decarbonizzazione e coerenti con il percorso di elettrificazione dei consumi, nonché con i piani di sviluppo delle reti elettriche, adeguando, corrispondentemente, i pesi attribuiti dal medesimo decreto agli interventi di estensione e potenziamento delle reti e di mantenimento in efficienza delle reti e degli impianti del gas, al fine di valorizzare la sostenibilità socio-ambientale degli interventi, anche in termini di riduzione di emissioni di CO₂ equivalenti, in luogo della lunghezza di rete posata o sostituita;

b) che gli enti locali, in occasione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, rendano disponibili gli stati di consistenza e i piani di sviluppo delle reti elettriche, oltre che i dati relativi alla rete di trasporto del gas, al fine di promuovere uno sviluppo coerente e integrato delle infrastrutture energetiche nei diversi territori;

c) l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti all'articolo 15, comma 3, lettera d), del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico;

d) che le stazioni appaltanti possano inserire nel documento guida previsto dall'articolo 9, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, interventi oggetto di successiva offerta da parte dei concorrenti nell'ambito del piano di sviluppo degli impianti ai sensi dell'articolo 15 del medesimo decreto ministeriale, solo in caso di rispetto delle condizioni di tariffabilità stabilite da ARERA nell'ambito delle verifiche della documentazione di gara;

e) al fine di garantire uno sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista ambientale, delle reti di

distribuzione gas, l'obbligo di individuare nei bandi di gara una soglia alla lunghezza dell'estensione di rete che i concorrenti possono proporre ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, nonché del corrispondente investimento massimo, al di sopra della quale il punteggio non aumenta.

3-ter. Entro il medesimo termine di cui al comma *3-bis*, con decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta dell'ARERA, è aggiornato il contratto-tipo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 febbraio 2013, recante "Approvazione dello schema di contratto tipo relativo all'attività di distribuzione del gas naturale", al fine di prevedere la possibilità che gli interventi presenti nel piano di sviluppo di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, possano essere aggiornati nel corso del periodo concessorio, in modo da tenere conto dell'evoluzione tecnologica e degli scenari energetici, nonché dell'evoluzione della regolazione tariffaria adottata dall'ARERA, garantendo l'equilibrio economico finanziario delle gestioni e la corretta allocazione degli investimenti riconosciuti dalla tariffa, ferma restando l'invarianza del valore monetario complessivo degli investimenti previsti nel medesimo piano di sviluppo.

3-quater. Entro il medesimo termine di cui al comma *3-bis*, con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza Unificata, sono riprogrammati i termini per lo svolgimento, a partire dal 1° gennaio 2023, delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in modo da articolarne lo svolgimento in un arco temporale di quattro anni.

3-quinquies. Fino all'adozione del decreto di cui al comma *3-bis*, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.».

4.19

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis.* Il canone di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, corrisposto dal gestore del servizio all'ente locale, anche a concessione scaduta e nelle more dell'espletamento della gara d'ambito, anche se non ancora indetta, non può comunque essere superiore a quanto stabilito, come risultato dell'esito della gara, dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, come successivamente integrato e modificato dal decreto ministeriale 20 maggio 2015. I canoni di concessione che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento risultassero superiori a quanto previsto dal presente comma vengono automaticamente rideterminati nella misura del limite massimo previsto dal citato articolo 8, comma 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226.».

4.20

[Cucca](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis.* Il canone di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, corrisposto dal gestore del servizio all'ente locale, anche a concessione scaduta e nelle more dell'espletamento della gara d'ambito, anche se non ancora indetta, non può comunque essere superiore a quanto stabilito, come risultato dell'esito della gara, dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, come successivamente integrato e modificato dal decreto ministeriale 20 maggio 2015. I canoni di concessione che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento risultassero superiori a quanto previsto dal presente comma vengono, automaticamente rideterminati nella misura del limite massimo previsto, dal citato articolo 8, collima 4 del regolamento di cui al

decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226.».

4.21

[Durnwalder](#), [Steger](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-ter. Al fine di garantire che le gare per l'assegnazione delle concessioni del servizio di distribuzione del gas naturale avvengano in condizioni di paritaria e reciproca concorrenza tra gli Stati membri dell'Unione europea i termini di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, così come da ultimo modificati dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono sospesi fino all'approvazione di una direttiva comunitaria che ne assicuri lo svolgimento omogeneo a livello europeo.».

4.22

[Durnwalder](#), [Steger](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di perseguire una progressiva integrazione (*sector coupling*) delle infrastrutture elettriche e gas, volta a favorire l'interoperabilità delle risorse offerte in un'ottica di sostenibilità economica e ambientale, i termini di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, così come in ultimo modificati dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono sospesi fino all'avvio delle gare per le nuove concessioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, previste dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, così da consentirne il raggruppamento e l'esecuzione per ambiti territoriali ottimali.».

4.0.1

[Giacobbe](#), [Manca](#), [Rojc](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all'Allegato I, punto 3.2.3, dopo le parole: "Impianti per la diversificazione della capacità di importazione" aggiungere le seguenti: "e impianti e infrastrutture per la produzione nazionale."».

Conseguentemente, alla Rubrica del Capo VI, dopo le parole: «infrastrutture» aggiungere le seguenti: «energetiche e».

4.0.2

[Lunesu](#), [Arrigoni](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Disposizioni in materia di infrastrutture energetiche nella Regione Sardegna)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la regione Sardegna, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta le opportune determinazioni affinché anche quelle Attività e servizi a monte dell'attività di distribuzione del gas naturale, come definita dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tra cui il trasporto alternativo di GNL e GNC, gas naturale compresso, tramite carro bombolaio e il bilanciamento della materia prima, nonché i terminali locali di rigassificazione e stoccaggio funzionali all'immissione del gas naturale nelle reti di distribuzione localizzate nei singoli bacini di distribuzione siano opportunamente regolati e ammessi ad integrale riconoscimento tariffario, senza che ciò comporti ulteriore aggravio per i consumatori finali sardi.

2. All'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come introdotto dall'articolo 114-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "della legge 3 dicembre 1971, n. 1102," sono aggiunte le parole: "nei comuni della Sardegna"».

4.0.3

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Disposizioni in materia di infrastrutture energetiche nella Regione Sardegna)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la regione Sardegna, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta le opportune determinazioni affinché anche quelle attività e/o servizi a monte dell'attività di distribuzione del gas naturale, come definita dal decreto legislativo n. 164 del 2000, tra cui il trasporto alternativo di GNL e GNC (gas naturale compresso) tramite carro bombolaio e il bilanciamento della materia prima, nonché i terminali locali di rigassificazione e stoccaggio funzionali all'immissione del gas naturale nelle reti di distribuzione localizzate nei singoli bacini di distribuzione siano opportunamente regolati e ammessi ad integrale riconoscimento tariffario, senza che ciò comporti ulteriore aggravio per i consumatori finali sardi.

2. All'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come introdotto dall'articolo 114-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "n. 1102," e prima della parola "nonché", sono aggiunte le parole "nei comuni della Sardegna"».

4.0.4

[Cucca](#), [Sbrollini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Disposizioni in materia di infrastrutture energetiche nella Regione Sardegna)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la regione Sardegna, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta le opportune determinazioni affinché anche quelle attività e/o servizi a monte dell'attività di distribuzione del gas naturale, come definita dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tra cui il trasporto alternativo di GNL e GNC (gas naturale compresso) tramite carro bombolaio e il bilanciamento della materia prima, nonché i terminali locali di rigassificazione e stoccaggio funzionali all'immissione del gas naturale nelle reti di distribuzione localizzate nei singoli bacini di distribuzione siano opportunamente regolati e ammessi ad integrale riconoscimento tariffario, senza che ciò comporti ulteriore aggravio per i consumatori finali sardi.

2. All'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come introdotto dall'articolo 114-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "n. 1102," e prima della parola: "nonché", sono aggiunte le parole: "nei comuni della Sardegna"».

Art. 5

5.1

[Arrigoni](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Durnwalder](#), [Laniece](#), [Steger](#)

Sopprimere l'articolo.

5.3

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - - *(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)* - 1. Al fine di garantire condizioni concorrenziali omogenee a livello nazionale in materia di concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, considerati il carattere strategico degli impianti di produzione di energia idroelettrica e l'esigenza di garantire anche in ordine agli stessi una tutela

effettiva dell'interesse nazionale di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (e successive modifiche e integrazioni), fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, almeno cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, indicano una procedura ad evidenza pubblica per la riassegnazione della concessione, in conformità ai principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, reciprocità tra Stati anche in base ad accordi internazionali, trasparenza e non discriminazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al successivo comma 1-*bis*. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente a tale data, per le quali non è applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le regioni avviano la procedura di riassegnazione entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 1-*bis*.

1-*bis*. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di promuovere l'omogeneità delle condizioni concorrenziali sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera e) della Costituzione, adotta con decreto un regolamento ministeriale, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, per disciplinare i principi generali relativi alle modalità e alle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, garantendone l'omogeneità sul territorio nazionale e stabilendo in particolare:

i. i requisiti organizzativi, finanziari e tecnici per la partecipazione al procedimento per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;

ii. i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;

iii. i criteri per l'aggiudicazione delle concessioni, avendo riguardo prioritariamente alla proposta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alla consistenza e qualità del piano di interventi diretti ad assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, alla proposta per il miglioramento della potenza di generazione e della producibilità da raggiungere nel complesso delle opere e degli impianti di generazione, alle misure di compensazione territoriale e, infine, all'offerta di incremento del canone concessorio rispetto ai livelli minimi definiti in sede regionale;

iv. i criteri per la determinazione della durata in funzione dell'entità e del valore degli investimenti;

v. i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei beni di cui all'articolo 25 r.d. 1775/1933 e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva e la sicurezza dei relativi impianti, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali.

Tale regolamento nello stabilire i requisiti di partecipazione tiene conto altresì delle previsioni del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012 e successive modifiche e integrazioni in tema di impianti strategici e del principio di reciprocità.

1-*ter*. Nel rispetto dei principi generali e dei criteri, parametri e modalità sanciti nel regolamento di cui al comma 1-*bis*, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprie leggi da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, definiscono la disciplina di dettaglio delle procedure di riassegnazione.";

b) al comma 1-*quinquies*, dopo le parole: "sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)" sono inserite le seguenti: "e tenendo conto dell'esigenza di rispettare l'equilibrio economico-finanziario della gestione degli impianti".

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che abbiano già adottato le norme di cui all'articolo 11-*quater*, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12, adeguano le discipline da esse introdotte alle disposizioni dettate nel decreto di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, e sino a tale adeguamento le norme regionali già adottate sono prive di efficacia.

3. Allo scopo di evitare che i rilevanti interessi nazionali relativi alla sicurezza e al carattere strategico degli impianti di produzione idroelettrica possano essere pregiudicati dallo svolgimento di procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione per uso idroelettrico in assenza di orientamenti comuni a livello europeo in ordine all'obbligo e alle modalità di espletamento delle stesse, le relative procedure ad evidenza pubblica saranno indette dalle amministrazioni concedenti dopo l'adeguamento delle norme e prassi nazionali degli Stati membri alle disposizioni europee che detteranno orientamenti comuni. Considerati i tempi necessari per l'emanazione di tali orientamenti comuni e per l'adeguamento delle norme degli Stati membri, e tenuto conto della necessità di promuovere la tempestiva realizzazione di investimenti funzionali alla ripresa economica e necessari per conseguire i vincolanti obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico e per contribuire al raggiungimento dell'autonomia energetica nazionale, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, anche nel caso in cui la concessione sia scaduta, che attuino con oneri a proprio carico un rilevante piano di investimenti avente ad oggetto, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente, interventi diretti all'ammodernamento, al potenziamento e all'estensione di vita utile degli impianti nonché ad assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e di miglioramento e risanamento ambientale, hanno diritto ad una rideterminazione in aumento della durata della concessione per un numero di anni proporzionato all'entità degli investimenti previsti, secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da formulare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma.

4. Le presenti disposizioni di legge costituiscono principi fondamentali e criteri direttivi, ai sensi dell'articolo 117 comma 3 della Costituzione».

5.4

[de Bertoldi](#), [Garnero Santanchè](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica*) - 1. In relazione all'urgenza di accelerare gli interventi di rilancio energetico per il sistema-Paese, stante la persistente situazione economica determinata dalla diffusione epidemiologica del COVID-19, nonché dagli effetti determinati dagli scenari internazionali bellici, in considerazione degli obiettivi europei vincolanti di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, nonché della situazione di assenza di investimenti nel settore, come evidenziato dalle risultanze a chiusura delle procedure di infrazione aperte nei confronti di diversi Stati membri, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, anche nel caso in cui la concessione sia scaduta, possono essere esclusi dalla partecipazione a procedure di appalto a condizione che alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) abbiano ottemperato agli obblighi relativi alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, del pagamento delle imposte sui redditi nei termini previsti dalle relative disposizioni tributarie e dei contributi previdenziali;

b) attuino con oneri a proprio carico un rilevante piano di investimenti avente ad oggetto, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente, interventi di manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la maggiore efficienza dei beni costituenti il ramo d'azienda e interventi necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra o di miglioramento e risanamento ambientale.

2. In considerazione dell'attività strategica svolta nel settore energetico, i concessionari di cui al comma 1, hanno diritto ad una rideterminazione in aumento della durata della concessione per un numero di anni proporzionato all'entità degli investimenti previsti, secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da formulare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma.

3. I titolari di concessioni geotermiche entro novanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, a pena di decadenza della proroga, dovranno sottoporre all'Amministrazione concedente, con il coinvolgimento di tutte le altre Amministrazioni ed enti interessati, il piano degli investimenti proposto con la richiesta di rideterminazione della durata della concessione sulla base del piano degli investimenti proposto, nel rispetto dei parametri adottati ai sensi del precedente comma».

5.5

[Laniece, Bressa](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. Tenuto conto di quanto indicato dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica nella "Relazione sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica" del 13 gennaio 2022, secondo cui l'attuale normativa italiana sull'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche mette a rischio il controllo di asset strategici per la sicurezza del sistema energetico, considerato altresì quanto l'attuale conflitto russo-ucraino stia mettendo a dura prova il sistema energetico nazionale, evidenziando al contempo l'estrema importanza delle fonti energetiche disponibili sul territorio nazionale, tra cui l'idroelettrico, e considerata, infine, anche la necessità di promuovere la ripresa economica sociale a seguito dell'epidemia da Covid-19 ed in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, stante l'attuale situazione di assenza di investimenti nel settore, come evidenziato dalle risultanze a chiusura delle procedure di infrazione aperte nei confronti di diversi Stati membri tra cui l'Italia, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, anche nel caso in cui la concessione sia scaduta, che attuino con oneri a proprio carico un rilevante piano di investimenti avente ad oggetto, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente, interventi di manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la maggiore efficienza dei beni costituenti il ramo d'azienda e interventi necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra o di miglioramento e risanamento ambientale, hanno diritto ad una rideterminazione in aumento della durata della concessione per un numero di anni proporzionato all'entità degli investimenti previsti, secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da formulare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma».

5.6

[La Pietra, Urso, Garnero Santanchè](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica*) - 1.

L'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 è sostituito dal seguente:

"Le procedure di assegnazione e di rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, in considerazione della strategicità degli asset, dei primari ed urgenti obiettivi di perseguimento di una maggiore autonomia energetica e della salvaguardia del comparto industriale nazionale, sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che ne disciplinerà i procedimenti, uniformando i diversi indirizzi regionali, tenuto conto delle necessità di efficientamento energetico, tutela della risorsa idrica e ambientale e prevenzione del rischio idrogeologico».

5.7

[Arrigoni](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1 alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1-ter è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"p-bis) la previsione, tra i criteri premianti, dell'assegnazione di una quota parte dell'energia prodotta, da destinare alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e in grado di garantirne un acquisto pluriennale, ad un prezzo concorrenziale, sulla base dei criteri individuati da ARERA, garantendo una equa remunerazione, tenendo conto del costo di generazione dell'energia da fonti idroelettriche. Nel caso di concessioni prorogate il titolare deve garantire una quota parte dell'energia elettrica prodotta di almeno il 30 per cento da destinare alle imprese a forte consumo di energia elettrica».

5.8

[Gallone](#)

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti, ed in particolare per quelli di cui all'articolo 25, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, nonché per gli altri beni e rapporti funzionali all'esercizio della concessione, alla continuità produttiva e alla sicurezza degli impianti, si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, commi secondo e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della regione e al concessionario uscente spetterà un importo determinato secondo il criterio del costo di ricostruzione a nuovo, diminuito nella misura dell'ordinario degrado».

5.9

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire l'alinnea con il seguente: «a) dopo il comma 1-ter inserire i seguenti:» e dopo il capoverso comma 1-ter aggiungere il seguente:

«1-ter.2. Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza e controllo nella gestione della risorsa idrica, qualora l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche si configuri come in grado di compromettere la prestazione di un servizio essenziale per la collettività o possa costituire un minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri in base ai quali:

a) può essere esercitata una specifica opposizione a un soggetto diverso dallo Stato italiano, o enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati;

b) può essere prevista, all'interno delle procedure di assegnazione delle concessioni, l'esclusione di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, in deroga all'articolo 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006».

5.10

[Arrigoni](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1-ter.1» con il seguente:*

«1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-ter in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un'adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-quinquies e di un'idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero della capacità di invaso, nel rispetto della disciplina di cui agli articoli 25 e 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ed in considerazione dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

b) *al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», sostituire le parole. «31 dicembre 2022», con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

c) *al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «1-sexies» con il seguente:*

«1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'ex concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo il corrispettivo che gli ex concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere passate proprietà pubblica nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza»;

d) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al fine di velocizzare l'effettiva concorrenzialità nel settore le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato una disciplina legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Per tali casi l'assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza resta in ogni caso disciplinata ai sensi delle leggi regionali vigenti».

5.11

[Arrigoni](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1-ter.1» con il seguente:

«1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-ter in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un'adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-quinquies e di un'idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero della capacità di invaso, nel rispetto della disciplina di cui agli articoli 25 e 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ed in considerazione dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

5.12

[Cioffi](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1»:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole:* «si svolgono in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti» *con le seguenti:* «si svolgono in ogni caso secondo modalità e parametri competitivi, equi e trasparenti, omogenei sull'intero territorio nazionale, da definirsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché»;

2) *dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Il decreto di cui al presente comma stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione anche nel rispetto del principio di reciprocità con gli altri paesi europei, i criteri di scelta da parte delle Amministrazioni Concedenti tra i diversi modelli di assegnazione previsti ai sensi del comma 1-bis del presente articolo, i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri di aggiudicazione e di determinazione della durata delle concessioni, nonché i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei relativi beni e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e la sicurezza dei relativi impianti.»;

b) *al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», al primo periodo, sostituire le parole:* «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «30 giugno 2023»;

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato una disciplina legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 1.ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, entro e non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 1-ter.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, adeguano le proprie disposizioni alle disposizioni del predetto articolo 12, comma 1-ter.1 e ai contenuti del relativo decreto interministeriale, che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Sino a tale adeguamento, le disposizioni regionali già adottate sono prive di efficacia».

5.13

Gallone

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a) capoverso «1-ter.1»:*

1) *nel primo periodo sostituire le parole:* «ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti» *con le seguenti:* «ogni caso secondo modalità e parametri competitivi, equi e trasparenti omogenei sull'intero territorio nazionale, da definirsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione geologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché»;

2) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Il predetto decreto stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione anche nel rispetto del principio di reciprocità con gli altri paesi europei, i criteri di scelta da parte delle Amministrazioni Concedenti tra i diversi modelli di assegnazione previsti nel comma 1-bis del presente articolo, i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri di aggiudicazione e di determinazione della durata delle concessioni, nonché i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei relativi beni e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e la sicurezza dei relativi impianti.»;

b) *al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», al primo periodo sostituire le parole:* «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «30 giugno 2023»;

c) *al comma 2:*

1) *dopo, le parole:* «dell'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,» *inserire le seguenti:* «entro e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale»;

2) *dopo le parole:* «introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo,» *inserire le seguenti:* «adeguano le proprie disposizioni ai contenuti del predetto decreto ed alle disposizioni del predetto articolo 12, comma 1-*ter*.1,»;

3) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Sino a tale adeguamento le disposizioni regionali già adottate sono prive di efficacia».

5.14

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), capoverso* «1-*ter*.1»:

1) *nel primo periodo, dopo le parole:* «ogni caso secondo» *inserire le seguenti:* «modalità e»;

2) *nel primo periodo, dopo le parole:* «equi e trasparenti» *inserire le seguenti:* «omogenei sull'intero territorio nazionale, da definirsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché»;

3) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Il predetto decreto stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione anche nel rispetto del principio di reciprocità con gli altri paesi europei, i criteri di scelta da parte delle Amministrazioni Concedenti tra i diversi modelli di assegnazione previsti nel comma 1-*bis* del presente articolo, i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri di aggiudicazione e di determinazione della durata delle concessioni, nonché i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei relativi beni e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e la sicurezza dei relativi impianti.»;

b) *al comma 1, lettera b), capoverso* «1-*quater*», *al primo periodo sostituire le parole:* «31 dicembre 2022» *con le seguenti:* «30 giugno 2023»;

c) *al comma 2 dopo le parole:* «dell'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,» *inserire le seguenti:* «entro e non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto ministeriale», *e dopo le parole:* «introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo,» *inserire le seguenti:* «adeguano le proprie disposizioni ai contenuti del predetto decreto ed alle disposizione del predetto articolo 12, comma 1-*ter*.1,» *e aggiungere in fine il seguente periodo:* «Sino a tale adeguamento le disposizioni regionali già adottate sono prive di efficacia».

5.15

[Nastri](#), [Garnero Santanchè](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a) capoverso* «1-*ter*.1»:

1) *nel primo periodo, dopo le parole:* «ogni caso secondo» *inserire le seguenti:* «modalità e»;

2) *nel primo periodo, dopo le parole:* «equi e trasparenti» *inserire le seguenti:* «omogenei sull'intero territorio nazionale, da definirsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché»;

3) *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Il predetto decreto stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione anche nel rispetto del principio di reciprocità con gli altri paesi europei, i

criteri di scelta da parte delle Amministrazioni Concedenti tra i diversi modelli di assegnazione previsti nel comma 1-*bis* del presente articolo, i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri di aggiudicazione e di determinazione della durata delle concessioni, nonché i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei relativi beni e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e la sicurezza dei relativi impianti.»;

b) *al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno 2023»;*

c) *al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,» inserire le seguenti: «entro e non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto ministeriale», e dopo le parole: «introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo,» inserire le seguenti: «adeguano le proprie disposizioni ai contenuti del predetto decreto ed alle disposizioni del predetto articolo 12, comma 1-ter.1,», e aggiungere in fine il seguente periodo: «Sino a tale adeguamento le disposizioni regionali già adottate sono prive di efficacia».*

5.16

[Urso](#), [La Pietra](#), [Garnero Santanchè](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a) capoverso «1-ter.1»:*

1) *nel primo periodo, dopo le parole: «in ogni caso secondo» inserire le seguenti: «modalità e»;*

2) *nel primo periodo, dopo le parole: «equi e trasparenti,» inserire le seguenti: «omogenei sull'intero territorio nazionale, da definirsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché»;*

3) *dopo il primo periodo inserire il seguente. «Il predetto decreto stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione anche nel rispetto del principio di reciprocità con gli altri paesi europei, i criteri di scelta da parte delle Amministrazioni Concedenti tra i diversi modelli di assegnazione previsti nel comma 1-*bis* del presente articolo, i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri di aggiudicazione e di determinazione della durata delle concessioni, nonché i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei relativi beni e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e la sicurezza dei relativi impianti.»;*

b) *al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», al primo periodo sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno 2023»;*

c) *al comma 2:*

1) *dopo le parole: «dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,» inserire le seguenti: «entro e non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto ministeriale»;*

2) *dopo le parole: «introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo,» inserire le seguenti: «adeguano le proprie disposizioni ai contenuti del predetto decreto ed alle disposizioni del predetto articolo 12, comma 1-ter.1,»;*

3) *aggiungere, infine, il seguente periodo: «Sino a tale adeguamento le disposizioni regionali già adottate sono prive di efficacia».*

5.17

[Bressa](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1»:*

1) *nel primo periodo, dopo le parole: «in ogni caso secondo», inserire le seguenti: «modalità e» e dopo le parole: «equi e trasparenti», inserire le seguenti: «omogenei sull'intero territorio nazionale, da definirsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché»;*

2) *dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il predetto decreto stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione anche nel rispetto del principio di reciprocità con gli altri Paesi europei, i criteri di scelta da parte delle amministrazioni concedenti tra i diversi modelli di assegnazione di cui al comma 1-bis del presente articolo, i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri di aggiudicazione e di determinazione della durata delle concessioni, nonché i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei relativi beni e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e la sicurezza dei relativi impianti.»;*

b) *al comma 1, lettera b) , capoverso: «1-quater», al primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2022», con le seguenti: «30 giugno 2023»;*

c) *al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 6 marzo 1999, n. 79», inserire le seguenti: «entro e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale» e dopo le parole: «introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo», inserire le seguenti: «adeguano le proprie disposizioni ai contenuti del predetto decreto e alle disposizioni dell'articolo 12, comma 1-ter.1»;*

d) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sino a tale adeguamento, le disposizioni regionali già adottate sono prive di efficacia».*

5.18

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1»:*

1) *nel primo periodo, dopo le parole: «ogni caso secondo» inserire le seguenti: «modalità e»;*

2) *nel primo periodo, dopo le parole: «equi e trasparenti» inserire le seguenti: «omogenei sull'intero territorio nazionale, da definirsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché»;*

3) *dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il predetto decreto stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione anche nel rispetto del principio di reciprocità con gli altri paesi europei, i criteri di scelta da parte delle Amministrazioni Concedenti tra i diversi modelli di assegnazione previsti nel comma 1-bis del presente articolo, i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri di aggiudicazione e di determinazione della durata delle concessioni, nonché i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei relativi beni e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali e la sicurezza dei relativi impianti.»;*

b) *al comma 1, lettera b) capoverso «1-quater», al primo periodo sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;*

c) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole: «dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,» inserire le seguenti: «entro e non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto ministeriale»;*

2) *dopo le parole*: «introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo,» *inserire le seguenti*: «adeguano le proprie disposizioni ai contenuti del predetto decreto ed alle disposizioni del predetto articolo 12, comma 1-ter.1,»

3) *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Sino a tale adeguamento le disposizioni regionali già adottate sono prive di efficacia».

5.19

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#), [Rossomando](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione».

5.20

[Gallone](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione».

5.21

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma «1-ter.1», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede altresì adeguate compensazioni e indennizzi, a carico del concessionario subentrante, in favore dei Comuni interessati, da utilizzare per interventi di manutenzione del territorio.».

5.22

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma «1-ter.1», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Al fine di garantire la continuità gestionale, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione».

5.23

[Cioffi](#), [Pavanelli](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1», sopprimere l'ultimo periodo.

5.24

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1», sopprimere l'ultimo periodo.

5.25

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1», aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di ricorso alle procedure di cui all'articolo 183 del codice degli appalti, le medesime devono prevedere l'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui all'articolo 15 della legge 28 dicembre 2015, n. 221».

5.26

[Arrigoni](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, lettera a) dopo il capoverso «1-ter.1» aggiungere il seguente:

«1-ter.1-bis) Le regioni e le province autonome nell'ambito delle procedure di assegnazione competitiva di cui al presente articolo, in relazione alla dislocazione territoriale delle grandi derivazioni idroelettriche ed alla presenza di reti di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica incentivano la costituzione ovvero garantiscono il mantenimento di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo dell'energia elettrica prodotta dagli impianti oggetto di assegnazione».

5.27

[Misiani](#), [Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 1-ter è aggiunta, infine, la seguente lettera:

"p-bis) la previsione, tra i criteri premianti, dell'assegnazione di una quota parte dell'energia prodotta, da destinare alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e in grado di garantirne un acquisto pluriennale, ad un prezzo concorrenziale, sulla base dei criteri individuati da ARERA, garantendo una equa remunerazione, tenendo conto del costo di generazione dell'energia da fonti idroelettriche. Nel caso di concessioni prorogate il titolare deve garantire una quota parte dell'energia elettrica prodotta di almeno il 30 per cento da destinare alle imprese a forte consumo di energia elettrica"

a-ter) dopo il comma 1-octies è inserito il seguente:

"1-nonies. Al fine di garantire gli investimenti necessari al mantenimento in efficiente esercizio e al potenziamento della capacità di generazione idroelettrica installata, il titolare della concessione di grande derivazione idroelettrica manifesta, entro il 30 giugno 2022, la volontà di presentare un opportuno piano di investimenti. Al concessionario che, entro il 30 giugno 2022, si impegna a mettere in atto tale piano, è prorogata la concessione in essere per un numero di anni commisurato al tempo di ritorno dell'investimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2042. Al fine di migliorare la concorrenza sui mercati dell'energia, la proroga di cui sopra è condizionata all'obbligo di cessione, da parte del titolare e a partire dalla data del 1° luglio 2022, di una quota di almeno il 30 per cento della produzione di energia alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in grado di garantirne un acquisto su base pluriennale un prezzo concorrenziale, sulla base dei criteri individuati da ARERA, garantendo una equa remunerazione, tenendo conto del costo di generazione dell'energia da fonti idroelettriche"».

5.28

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire il capoverso «1-quater.» con il seguente:

«1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2023»;

b) alla lettera c), sostituire il capoverso «1-sexies.» con il seguente:

«1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'ex concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo il corrispettivo che gli ex concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere passate proprietà pubblica nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza»;

c) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di velocizzare l'effettiva concorrenzialità nel settore le disposizioni di cui alla presente

legge non si applicano alle regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato una disciplina legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Per tali casi l'assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza resta in ogni caso disciplinata ai sensi delle leggi regionali vigenti»;

d) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige le parole: "31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,";

2-ter. Le modifiche di cui al comma 2-bis sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.».

5.29

[Marino](#), [Sbrollini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b) capoverso «1-quater», primo periodo, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni» e le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;*

b) *al comma 2, lettera c), capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».*

5.30

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) capoverso «1-quater», primo periodo, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni» e le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;*

b) *alla lettera c), capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».*

5.31

[Arrigoni](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», sostituire le parole: «31 dicembre 2022», con le seguenti: «31 dicembre 2023».

5.32

[Gallone](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

5.33

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater» sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023».

5.34

[Durnwalder](#), [Steger](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale termine si intende sospeso fino all'approvazione di una direttiva comunitaria che ne assicuri lo svolgimento omogeneo a livello europeo.».

5.35

[Cioffi](#), [Pavanelli](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-quater», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al

concessionario uscente che partecipi alle procedure di assegnazione delle concessioni di cui al comma 1-ter.1, a parità di condizioni, è riconosciuto titolo preferenziale.».

5.36

[Arrigoni](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «1-sexies» con il seguente:

«1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'ex concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente disposizione, stabilendo il corrispettivo che gli ex concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere passate proprietà pubblica nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza».

5.37

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «1-sexies», dopo le parole: «da porre a carico del concessionario uscente» inserire le seguenti: «della necessità di preservare la qualità dell'ambiente e del territorio».

5.38

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 1-septies è aggiunto il seguente:

"1-septies.1. In deroga ai commi precedenti, anche al fine di garantire la continuità del dispacciamento, le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute e in scadenza facenti parte di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), Reti Interne di Utenza (RIU) nonché di sistemi di autoconsumo, sono mantenute in capo al concessionario uscente alle seguenti condizioni:

a) rispetto dei requisiti minimi di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa previsti al comma 1-ter, lettera e);

b) definizione della durata del rinnovo della concessione nel rispetto della normativa vigente, sulla base di criteri basati sull'entità degli investimenti;

c) quantificazione, fino a scadenza della concessione, di corrispettivi di cui al comma 1-quinquies nonché di canoni aggiuntivi nella misura di 20 Euro/kW di potenza media di concessione. A questa tipologia di impianti continuano ad applicarsi in ogni caso le disposizioni di cui ai commi 1-quinquies e 1-sexies"».

5.39

[Marino](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma 10-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di far fronte all'emergenza energetica conseguente alla guerra in Ucraina, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino della normativa nelle materie di cui al presente comma secondo la disciplina di cui al decreto legge 15 marzo 2012, n. 21"».

5.40

[Durnwalder](#), [Steger](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire che le gare per l'assegnazione delle concessioni del servizio di distribuzione elettrica avvengano in condizioni di paritaria e reciproca concorrenza tra gli Stati membri dell'Unione Europea, il termine per l'indizione delle gare di cui al precedente comma è prorogato fino all'approvazione di una direttiva comunitaria che ne assicuri lo svolgimento omogeneo a livello europeo"».

5.41

[Margiotta](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto periodo è soppresso;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4."».

5.42

[Durnwalder](#), [Steger](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2024".

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

5.43

[Arrigoni](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di velocizzare l'effettiva concorrenzialità nel settore le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato una disciplina legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Per tali casi l'assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza resta in ogni caso disciplinata ai sensi delle leggi regionali vigenti».

5.44

[Testor](#), [Arrigoni](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le parole:* «e le province autonome di Trento e Bolzano»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige le parole: "31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute".

2-ter. Le modifiche di cui al comma 2-bis sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».

5.45

[Conzatti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 sopprimere le parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 le parole: "31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2024 o alla successiva data eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sul territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,".

2-ter. Le modifiche di cui al comma 2-bis sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».

5.46

[Laniece](#), [Bressa](#)

Al comma 2, dopo le parole: «, hanno già adottato una disciplina legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,», *inserire le seguenti:* «o hanno avviato, ai sensi dei rispettivi statuti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1-octies, del d.lgs. 79/1999, l'iter per l'approvazione di apposita norma di attuazione,».

5.47

[Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

5.48

[Laniece](#), [Bressa](#)

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. In ragione delle speciali competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, l'applicazione del presente articolo è rinviata, per gli enti suindicati, alla successiva adozione di una norma di attuazione».

5.0.1

[Vescovi](#), [Arrigoni](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5- bis.

(Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche)

1. Al fine di garantire gli investimenti necessari al mantenimento in efficiente esercizio e al potenziamento della capacità di generazione di energia elettrica da fonte geotermica installata, il titolare della concessione manifesta, entro il 30 giugno 2022, la volontà di presentare un opportuno piano di investimenti. Al concessionario che, entro il 30 giugno 2022, si impegna a mettere in atto tale piano, è prorogata la concessione in essere per un numero di anni commisurato al tempo di ritorno dell'investimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2042.

2. Al fine di migliorare la concorrenza sui mercati dell'energia, la proroga di cui al comma 1 è condizionata all'obbligo di cessione, da parte del titolare e a partire dalla data del 1 luglio 2022, di una quota pari ad almeno il 30 per cento della produzione di energia alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in grado di garantirne un acquisto su base pluriennale un prezzo concorrenziale, sulla base dei criteri individuati da ARERA, garantendo una equa remunerazione, tenendo conto del costo di generazione dell'energia da fonti geotermoelettrica».

5.0.2

[Misiani](#), [Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

Art. 5- *bis*.

(Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche)

1. Al fine di garantire gli investimenti necessari al mantenimento in efficiente esercizio e al potenziamento della capacità di generazione di energia elettrica da fonte geotermica installata, il titolare della concessione manifesta, entro il 30 giugno 2022, la volontà di presentare un opportuno piano di investimenti. Al concessionario che, entro il 30 giugno 2022, si impegna a mettere in atto tale piano, è prorogata la concessione in essere per un numero di anni commisurato al tempo di ritorno dell'investimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2042. Al fine di migliorare la concorrenza sui mercati dell'energia, la proroga di cui sopra è condizionata all'obbligo di cessione, da parte del titolare e a partire dalla data del 1 luglio 2022, di una quota di almeno il 30% della produzione di energia alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in grado di garantirne un acquisto su base pluriennale un prezzo concorrenziale, sulla base dei criteri individuati da ARERA, garantendo una equa remunerazione, tenendo conto del costo di generazione dell'energia da fonti geotermoelettrica».

5.0.3

[Cioffi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

5.0.4

[Garnero Santanchè](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

1. Al fine di salvaguardare il tessuto produttivo nazionale e assicurare condizioni effettive e non discriminatorie di accesso ai mercati, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, le gare per i contratti di concessione di beni e servizi pubblici garantiscono il rispetto dei principi di equità sociale ed equipollenza.

2. Nelle ipotesi di concessione di beni e servizi a società aventi sede legale in altri Stati membri dell'Unione europea, qualora lo Stato della società concessionaria non garantisca analoghe condizioni di accesso al mercato e partecipazione alle imprese italiane, lo Stato italiano richiede alla Commissione Europea la valutazione dei presupposti per l'avvio di una procedura di infrazione.

3. L'attuazione delle presenti disposizioni non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 6

6.1

[Moronese](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Lannutti](#), [Botto](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Moronese](#)

Sopprimere l'articolo.

6.3

[Mantero](#), [La Mura](#)

Sopprimere l'articolo.

6.4

[Mantero](#), [La Mura](#), [Nugnes](#)

Sopprimere l'articolo.

6.5

[La Mura](#), [Nugnes](#), [Angrisani](#), [Morra](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [Di Micco](#), [Moronese](#), [Granato](#), [Botto](#),
[Lannutti](#)

Sopprimere l'articolo.

6.6

[Garnero Santanchè](#)

Sopprimere l'articolo.

6.7

[Fattori](#), [De Falco](#)

Sopprimere l'articolo.

6.8

[Durnwalder](#), [Steger](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - - (Testo unico in materia di servizi pubblici) - 1. Il Parlamento adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico di riordino della materia dei servizi pubblici locali.

2. Il testo unico di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza e nel rispetto delle competenze delle Province e Regioni a statuto autonomo, dei principi e dei criteri dettati dalla normativa europea, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;

b) razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra i diversi livelli di governo locale e le autorità indipendenti e previsione della separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi;

c) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, in base ai principi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa europea e superamento dei regimi di esclusiva non conformi con tali principi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

d) definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore e nel rispetto delle competenze delle Province e Regioni a statuto autonomo, e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;

e) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;

f) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione anticipata e qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma

del modello dell'autoproduzione ai fini di una efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico, degli investimenti e della qualità e dei costi dei servizi per gli utenti, giustificano il mancato ricorso al mercato, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;

g) previsione dell'obbligo dell'ente locale, nei casi di cui alla lettera f), di trasmettere tempestivamente la decisione motivata di utilizzare il modello dell'autoproduzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche razionalizzando la disciplina vigente sugli oneri di trasparenza in relazione agli affidamenti *in house*;

h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica e della tutela della concorrenza, nell'ipotesi di ricorso da parte dell'ente locale al modello dell'autoproduzione;

i) previsione che l'obbligo di procedere alla revisione periodica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

l) previsione di una disciplina che, in caso di superamento del regime di gestione dei servizi pubblici locali in autoproduzione, assicuri un'adeguata tutela occupazionale anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;

m) revisione, nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;

n) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;

o) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione;

p) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata valorizzazione della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;

q) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità di regolazione indipendenti ed enti locali;

r) previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari dei servizi non regolati, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati ed alla loro programmazione sino al termine dell'affidamento;

s) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;

t) rafforzamento, anche attraverso banche dati nazionali già costituite, della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

u) previsione di una disciplina transitoria che, in sede di prima attuazione, individui termini e modalità per l'adeguamento degli affidamenti in essere ai criteri relativi alla scelta della modalità di gestione di cui alla lettera f), al fine di garantire la tutela della concorrenza, nonché definizione dei relativi interventi sostitutivi ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione;

v) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.

3. Il testo unico è adottato previa intesa in sede di Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

6.9

D'Alfonso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «entrata in vigore della presente legge» inserire le seguenti: «e previa intesa da acquisire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.».*

b) *al comma 2:*

1) *dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e all'industrializzazione dei singoli settori»;*

2) *alla lettera d), sopprimere il seguente periodo: «e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale»;*

3) *alla lettera e) sostituire la parola: «razionalizzazione» con la seguente: «riordino» e sostituire le parole da: «dell'ordinamento» fino alla fine della lettera con le seguenti: «e dei modelli previsti dall'ordinamento dell'Unione europea»;*

4) *sopprimere le lettere f) e g);*

5) *alla lettera h), sopprimere le seguenti parole: «, nell'ipotesi di ricorso da parte dell'ente locale al modello dell'autoproduzione»;*

6) *alla lettera i), sostituire le parole da: «, sul piano economico» fino alla fine della lettera con le seguenti: «giustificano il mantenimento dell'autoproduzione in relazione ai benefici per la collettività relativamente alla forma di gestione prescelta e con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche»;*

7) *alla lettera l), sostituire le parole: «del regime» con le seguenti: «di uno dei regimi di» e sopprimere le seguenti parole: «in autoproduzione»;*

8) *alla lettera n), sostituire la parola: «revisione» con la seguente: «riordino»;*

9) *alla lettera o) sostituire la parola: «razionalizzazione» con la seguente: «riordino»;*

10) *sopprimere la lettera q);*

11) *alla lettera u), sostituire le parole da: «sia economico» fino alla fine della lettera con le seguenti: «dei benefici per la collettività relativamente alla forma di gestione prescelta e agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche»;*

12) *sopprimere la lettera v);*

c) *sopprimere il comma 3.*

6.10

Giacobbe, Mirabelli, Biti, Rossomando

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, dopo le parole: «servizi pubblici locali» inserire le seguenti: «a rete di rilevanza economica»;*
- b) *al comma 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «a livello locale»;*
- c) *al comma 2, sopprimere le lettere f), g), h), i) e v);*
- d) *al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente: «l) previsione di una disciplina che, in caso di cambio d'appalto/concessione per le imprese che operano nei settori afferenti ai servizi pubblici locali, assicuri la tutela occupazionale e le condizioni contrattuali definite dal contratto collettivo nazionale maggiormente rappresentativo in vigore per il settore di riferimento anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità;»;*
- e) *al comma 2, lettera t), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché previsione della partecipazione dei lavoratori alle scelte strategiche delle imprese che operano nei settori che rientrano nei servizi pubblici locali attraverso specifico rinvio ai contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».*

6.11

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1 dopo le parole: «servizi pubblici locali» inserire le seguenti: «a rete di rilevanza economica, ad esclusione della gestione del servizio idrico».

Conseguentemente al comma 1, lettera n) sopprimere le parole: «e alla gestione del servizio idrico».

6.12

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1 dopo le parole: «servizi pubblici locali» inserire i seguenti: «a rete di rilevanza economica».

6.13

[Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «servizi pubblici locali,» , inserire le seguenti: «ad esclusione delle convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,»;*

b) *al comma 2, lettera o), sopprimere le seguenti: «e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,».*

6.14

[La Mura](#), [Nugnes](#), [Angrisani](#), [Morra](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [Di Micco](#), [Moronese](#), [Granato](#), [Botto](#), [Lannutti](#)

Al comma 2 sopprimere le lettere a), d), e), f), g), h), i), q) e v).

6.15

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere a), d), e), f), g), h), i), q) e v).

6.16

[Fattori](#), [De Falco](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere a), d), e), f), g), h), i), q) e v).

6.17

[Mantero](#), [La Mura](#), [Nugnes](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere a), d), e), f), g), h), i), q) e v).

6.18

[Durnwalder](#), [Steger](#)

Al comma 2, lettera a) , dopo le parole: «nel rispetto della tutela della concorrenza» inserire le seguenti: «e nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.».

6.19

[Di Girolamo](#), [Anastasi](#), [Vaccaro](#), [Puglia](#), [Croatti](#), [Fede](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «delle attività di interesse generale» con le seguenti: «dei servizi di interesse economico generale».

6.20

[Binetti](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «al fine di assicurare» inserire le seguenti: «, nel rispetto del principio di pari opportunità e di inclusione».

6.21

[Binetti](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «così da garantire» inserire le seguenti: «, su tutto il territorio nazionale.».

6.22

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:*

«a-bis) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e all'industrializzazione dei singoli settori;»;

2) *alla lettera b), prima delle parole: «razionalizzazione della ripartizione dei poteri» sono inserite le seguenti: «ferme restando in ogni caso le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché rafforzamento dei poteri sanzionatori»;*

3) *alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché semplificazione delle procedure per le aggregazioni tra i soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale ottimale, anche derogando a quanto previsto dall'articolo 10, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175»;*

4) *alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero che dimostri, per i settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità nazionale indipendente, che la gestione in autoproduzione è conforme alle previsioni regolatorie adottate dalla medesima autorità con riguardo alla qualità ed ai costi del servizio»;*

5) *alla lettera n), le parole: «al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di valutarne l'armonizzazione e il coordinamento con riferimento alle modalità di gestione del servizio ed ai relativi interventi sostitutivi, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, in caso di inadempimento»;*

6) *alla lettera p), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché individuazione dei criteri per la razionalizzazione della disciplina di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per le società che gestiscono i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ai fini dell'attenuazione dei vincoli di cui al menzionato decreto legislativo in base al principio di proporzionalità, all'industrializzazione dei singoli settori e all'efficienza delle*

imprese nonché dell'esclusione dai medesimi vincoli qualora il fatturato derivi in via prevalente da contratti acquisiti a seguito di procedura ad evidenza pubblica ovvero le stesse siano a partecipazione indiretta della pubblica amministrazione»;

7) *alla lettera r), prima delle parole: «razionalizzazione della disciplina» sono inserite le seguenti: «ferme restando in ogni caso le prerogative delle autorità nazionali indipendenti in materia di predisposizione e applicazione delle metodologie di riconoscimento dei costi.»;*

8) *la lettera v) è soppressa.*

6.23

[Mirabelli](#), [Giacobbe](#), [Biti](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e all'industrializzazione dei singoli settori;»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole: «autorità indipendenti e» con le seguenti: «autorità indipendenti, ferme restando in ogni caso le competenze di queste ultime in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità.» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché rafforzamento dei poteri sanzionatori»;*

c) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché semplificazione delle procedure per le aggregazioni tra i soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale ottimale, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175»;*

d) *alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero che dimostri, per i settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità nazionale indipendente, che la gestione in autoproduzione è conforme alle previsioni regolatorie adottate dalla medesima autorità con riguardo alla qualità ed ai costi del servizio»;*

e) *alla lettera n), sostituire le parole: «al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento» con le seguenti: «al fine di valutarne l'armonizzazione e il coordinamento con riferimento alle modalità di gestione del servizio ed ai relativi interventi sostitutivi ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione in caso di inadempimento».*

f) *alla lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine di prevedere l'esclusione delle società a partecipazione pubblica indiretta dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175»;*

g) *alla lettera r), dopo le parole: «dei regimi tariffari,» inserire le seguenti: «ferme restando in ogni caso le prerogative delle autorità nazionali indipendenti in materia di predisposizione e applicazione delle metodologie di riconoscimento dei costi.»;*

h) *sopprimere la lettera v).*

6.24

[Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e all'industrializzazione dei singoli settori;»;

- *al comma 2, alla lettera d), sostituire le parole: «anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e» con la seguente: «mediante»;*

- *al comma 2, sopprimere le lettere f) e g);*
- *al comma 2, sopprimere le lettere h) e i);*
- *al comma 2, sopprimere la lettera n);*
- *al comma 2, sopprimere la lettera v);*
- *al comma 3, sopprimere le parole: «, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v), z), dello stesso comma 2.».*

6.25

[Iannone](#), [Garnero Santanchè](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- 1) *al comma 2, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:*

«a-bis) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e all'industrializzazione dei singoli settori;»;

- 2) *al comma 2, alla lettera d) le parole: «anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e» sono soppresse e sostituite dalla seguente: «mediante»;*

- 3) *al comma 2, le lettere f) e g) sono soppresse;*

- 4) *al comma 2, le lettere h) e i) sono soppresse;*

- 5) *al comma 2, la lettera n) è soppressa;*

- 6) *al comma 2, la lettera v) è soppressa.*

- 7) *al comma 3, le parole: «, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v), z), dello stesso comma 2.» sono soppresse.*

6.26

[Montevecchi](#), [Vanin](#), [Croatti](#), [Gaudiano](#), [Trentacoste](#), [Pavanelli](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 2:*

- 1) *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e all'industrializzazione dei singoli settori;»;

- 2) *sopprimere le lettere f) e g);*

- b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso tempestivamente alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.».

6.27

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e all'industrializzazione dei singoli settori;»;

b) alla lettera d), *sostituire le parole*: «anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e» *con la seguente*: «mediante»;

c) *sopprimere le lettere* f), g), h), i), n) e v);

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole da: «, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri» *fino alla fine del comma*.

6.28

[Vaccaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e all'industrializzazione dei singoli settori;».

6.29

[Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) distinzione della disciplina applicabile alle società che gestiscono i servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella applicabile alle società che gestiscono i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche ai fini dell'esclusione di quest'ultime dai vincoli di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, qualora il fatturato derivi in via prevalente da contratti acquisiti a seguito di procedura ad evidenza pubblica;».

6.30

[Mirabelli](#), [Giacobbe](#), [Biti](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) distinzione della disciplina applicabile alle società che gestiscono i servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella applicabile alle società che gestiscono i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche ai fini dell'esclusione di quest'ultime dai vincoli di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, qualora il fatturato derivi in via prevalente da contratti acquisiti a seguito di procedura ad evidenza pubblica;».

6.31

[Gallone](#)

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) distinzione della disciplina applicabile alle società che gestiscono i servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella applicabile alle società che gestiscono i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche ai fini dell'esclusione delle società partecipate indirettamente da queste ultime dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;».

6.32

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera a)

da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ad esclusione della disciplina concernente la gestione del servizio idrico.»

Conseguentemente al comma 1, lettera n) sopprimere le parole: «e alla gestione del servizio idrico».

6.33

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: «e previsione della separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi;»;*

2) *alla lettera d), dopo le parole: «normative di settore,» aggiungere le seguenti: «e la definizione di termini temporali perentori per l'attuazione degli interventi sostitutivi in caso di inerzia da parte degli Enti che devono affidare in concessione la gestione dei servizi pubblici locali;»;*

3) *alla lettera f), dopo le parole: «per gli utenti,» aggiungere le seguenti: «anche in relazione alla capacità di rispettare la regolazione definita dall'Autorità di regolazione nazionale competente per ciascun servizio pubblico locale;»;*

4) *alla lettera h), dopo le parole: «di monitoraggio dei costi», aggiungere le seguenti: «che tengano conto di quanto previsto dalla regolazione tariffaria definita dall'Autorità di regolazione nazionale competente per ciascun servizio pubblico locale,»;*

5) *alla lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto di quanto previsto dalla regolazione definita dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA)»;*

6) *alla lettera q), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto di quanto previsto dalla regolazione definita dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA)»;*

7) *alla lettera t), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferme restando le competenze dell'Autorità di regolazione nazionale competente per ciascun servizio pubblico locale».*

6.34

[Anastasi](#), [Vaccaro](#), [Puglia](#), [Croatti](#), [Fede](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

6.35

[Anastasi](#), [Vaccaro](#), [Puglia](#), [Croatti](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

6.36

[Di Girolamo](#), [Fede](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2:*

1) *alla lettera d), sostituire le parole: «anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e introduzione» con le seguenti: «mediante l'introduzione»;*

2) *sopprimere le lettere f), g), h), i), n) e v);*

b) *al comma 3, sopprimere le parole da: «, con riguardo all'esercizio della delega» fino alla fine del comma.*

6.37

[Di Girolamo](#), [Anastasi](#), [Vaccaro](#), [Puglia](#), [Croatti](#), [Fede](#)

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e introduzione» con le seguenti: «mediante l'introduzione».

6.38

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e» con le seguenti: «mediante l'».

6.39

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Lannutti](#), [Botto](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Moronese](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

1) *alla lettera d), sopprimere le parole: «, e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale»;*

2) *sopprimere le lettere f), g), h), i) e q);*

b) *al comma 3, sopprimere le parole: «con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma 2 mente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v) e z) dello stesso comma 2.».*

6.40

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Lannutti](#), [Botto](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Moronese](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *al comma 2:*

a) *alla lettera d), sopprimere le parole: «, e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale»;*

b) *sostituire la lettera f), con la seguente:*

«f) individuazione delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi pubblici locali, ivi comprese quelle in regime autoproduzione, nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, del principio di equiparazione tra le diverse modalità di gestione o di conferimento utilizzabili e dei principi generali relativi ai contratti pubblici, ivi inclusi quelli di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità»;

c) *sopprimere le lettere g), h) e q);*

d) *sostituire la lettera i), con la seguente:*

«i) previsione dell'obbligo di procedere alla revisione periodica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con riferimento alla sostenibilità sul piano economico ed alla qualità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti con la modalità di gestione prescelta»;

2. *al comma 3, sopprimere le parole: «con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma 2 mente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v) e z) dello stesso comma 2.».*

6.41

[Anastasi](#), [Vaccaro](#), [Puglia](#), [Croatti](#)

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano» con le seguenti: «che consentano».

6.42

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 2, alla lettera d), sopprimere le parole: «a livello locale».

6.43

[Vaccaro](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché semplificazione delle procedure per le aggregazioni tra i soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale

ottimale, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

6.44

[Gallone](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché semplificazione delle procedure per le aggregazioni tra i soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale ottimale, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

6.45

[Binetti](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, nel rispetto del principio di equità di genere e dell'inclusione delle persone con minori opportunità».

6.46

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto delle specificità dell'ambito territoriale;»;*

b) *alla lettera f), aggiungere, in fine le seguenti parole: «,oltre che per l'efficacia del servizio pubblico locale;»;*

c) *alla lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con riferimento anche agli aspetti socio economici, territoriali e di tutela ambientale, rispettando la peculiarità delle differenti gestioni;»;*

d) *alla lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza pregiudicare la loro potestà regolamentare in materia di servizi e di tariffa;».*

6.47

[Di Girolamo](#), [Anastasi](#), [Vaccaro](#), [Puglia](#), [Croatti](#), [Fede](#)

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «ragionevolezza» inserire le seguenti: «, universalità e non discriminazione».

6.48

[La Mura](#), [Nugnes](#), [Angrisani](#), [Morra](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [Di Micco](#), [Moronese](#), [Granato](#), [Botto](#), [Lannutti](#)

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo peraltro elementi di incentivazione per la gestione pubblica;».

6.49

[Fattori](#), [De Falco](#)

Al comma 2, lettera e), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, prevedendo peraltro elementi di incentivazione per la gestione pubblica».

6.50

[Mantero](#), [La Mura](#), [Nugnes](#)

Al comma 2, lettera e), aggiungere le seguenti parole: «, prevedendo peraltro elementi di incentivazione per la gestione pubblica;».

6.51

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere f), g), h), i) e v).

6.52

[Giuseppe Pisani](#), [Di Girolamo](#), [Anastasi](#), [Vaccaro](#), [Puglia](#), [Croatti](#), [Fede](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le lettere f), g), h) e i);*

b) *alla lettera p), alla parola: «coordinamento» premettere le seguenti: «armonizzazione e».*

6.53

[Giuseppe Pisani](#), [Anastasi](#), [Vaccaro](#), [Puglia](#), [Croatti](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere f), g), h) e i).

6.54

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Lannutti](#), [Botto](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere f), g), h), l).

6.55

[Giuseppe Pisani](#), [Anastasi](#), [Vaccaro](#), [Puglia](#), [Croatti](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere f) e g).

6.56

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

Sopprimere la lettera f).

6.57

[Anastasi](#)

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di una motivazione anticipata e qualificata, da parte dell'ente locale relativa alla scelta del modello dell'autoproduzione o di quello del ricorso al mercato, che giustifichi la soluzione adottata sulla base di valutazioni economiche relative alla qualità del servizio erogato, agli investimenti previsti e al costo dei servizi per gli utenti, nonché di valutazioni sulla tutela ambientale del bene acqua;».

6.58

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di una motivazione anticipata e qualificata, da parte dell'ente locale relativa alla scelta del modello dell'autoproduzione o di quello del ricorso al mercato, che giustifichi la soluzione adottata sulla base di valutazioni economiche relative alla qualità del servizio erogato, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità dei servizi, agli investimenti previsti e al costo dei servizi per gli utenti, nonché di valutazioni sulla tutela ambientale del bene acqua.».

6.59

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di una motivazione anticipata e qualificata, da parte dell'ente locale relativa alla scelta del modello dell'autoproduzione o di quello del ricorso al mercato, che giustifichi la soluzione adottata sulla base dei principi di efficienza, economicità e qualità del servizio, agli investimenti previsti e al costo dei servizi per gli utenti, nonché di valutazioni sulla tutela ambientale del bene acqua.».

6.60

[La Mura](#), [Nugnes](#), [Angrisani](#), [Morra](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [Di Micco](#), [Moronese](#), [Granato](#), [Botto](#), [Lannutti](#)

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) previsione di una relazione da parte dell'ente locale in cui, per qualsiasi tipologia di fauna di gestione prescelta fra quelle previste dall'ordinamento europeo, si dia conto della motivazione del provvedimento di affidamento e dei benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;».

6.61

[Fattori](#), [De Falco](#)

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) previsione di una relazione da parte dell'ente locale in cui, per qualsiasi tipologia di forma di gestione prescelta fra quelle previste dall'ordinamento europeo, sia dia conto della motivazione del provvedimento di affidamento e dei benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;».

6.62

[Mantero](#), [La Mura](#), [Nugnes](#)

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) previsione di una relazione da parte dell'ente locale in cui, per qualsiasi tipologia di forma di gestione prescelta fra quelle previste dall'ordinamento europeo, sia dia conto della motivazione del provvedimento di affidamento e dei benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;».

6.63

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

6.64

[Castaldi](#)

Al comma 2, sostituire la lettera g), con le seguenti:

«g) previsione dell'obbligo dell'ente locale, nei casi di cui alla lettera f), di trasmettere tempestivamente la decisione motivata di utilizzare il modello dell'autoproduzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità nazionale anticorruzione, anche ai fini dell'esercizio delle competenze di cui agli articoli 192 e 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'applicazione degli articoli 29 e 192, comma 3, del medesimo decreto, per finalità di trasparenza;

g-bis) previsione del divieto per le stazioni appaltanti di procedere all'utilizzo del modello dell'autoproduzione prima che siano trascorsi trenta giorni dalla trasmissione della decisione, fatti salvi casi di urgenza debitamente motivati;».

6.65

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#), [Manca](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni;

a) *sostituire la lettera g), con la seguente:*

«g) previsione dell'obbligo dell'ente locale, nei casi di cui alla lettera f), di trasmettere tempestivamente la decisione motivata di utilizzare il modello dell'autoproduzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità nazionale anticorruzione, anche ai fini dell'esercizio delle competenze di cui agli articoli 192 e 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con l'applicazione degli articoli 29 e 192, comma 3, del medesimo decreto, per finalità di trasparenza; previsione del divieto per le stazioni appaltanti di procedere all'utilizzo del modello

dell'autoproduzione prima che siano trascorsi trenta giorni dalla trasmissione della decisione, fatti salvi casi di urgenza debitamente motivati;»;

b) *sostituire la lettera p), con la seguente:*

«p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica ferma restando l'applicazione della disciplina sui contratti pubblici di appalti e concessioni alle procedure di gara ad evidenza pubblica aventi ad oggetto l'affidamento di contratti di appalto e di concessione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ed agli affidamenti in house;»;

c) *sostituire la lettera u), con la seguente:*

«u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 resa interoperabile con le banche dati nazionali già costituite, e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;».

6.66

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «dell'autoproduzione» inserire le seguenti: «all'Autorità di regolazione dei trasporti e».

6.67

[Giuseppe Pisani](#), [Anastasi](#), [Vaccaro](#), [Puglia](#), [Croatti](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere h) e i).

6.68

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

6.69

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera i);

6.70

[Giuseppe Pisani](#), [Di Girolamo](#), [Anastasi](#), [Vaccaro](#), [Puglia](#), [Croatti](#), [Fede](#)

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) dalla disciplina prevista dalle lettere f), g), h), i) del presente articolo, sono escluse le aziende che si occupano di servizio idrico integrato».

6.71

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) previsione di una disciplina che, in caso di cambio d'appalto/concessione per le imprese che operano nei settori afferenti ai servizi pubblici locali, assicuri la tutela occupazionale e le condizioni contrattuali definite dal contratto collettivo nazionale maggiormente rappresentativo in vigore per il settore di riferimento anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità».

6.72

[Giuseppe Pisani](#), [Anastasi](#), [Vaccaro](#), [Puglia](#), [Croatti](#)

Al comma 2, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) rafforzamento e armonizzazione della disciplina relativa alla tutela dell'occupazione anche

mediante l'impiego di apposite clausole sociali;».

6.73

[Margiotta](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 2, sopprimere la lettera m);*
- b) *al comma 3, sopprimere le parole: «, m)»;*
- c) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 non trova applicazione per il settore del trasporto pubblico regionale e locale».

6.74

[Gallone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, sopprimere la lettera m);*
- b) *al comma 3, sopprimere le parole: «, m)»;*
- c) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 non trova applicazione per il settore del trasporto pubblico regionale e locale».

6.75

[Mallegni](#), [Vono](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 2, sopprimere la lettera m);*
- b) *al comma 3, sopprimere le parole: «, m)»;*
- c) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 non trova applicazione per il settore del trasporto pubblico regionale e locale».

6.76

[Marti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere la lettera m). Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: «m)».*

- b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 non trova applicazione per il settore del trasporto pubblico regionale e locale.».

6.77

[Malan](#), [Garnero Santanchè](#), [Ruspandini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere la lettera m). Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: «, m)»;*

- b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 non trova applicazione per il settore del trasporto pubblico regionale e locale».

6.78

[Berutti](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sopprimere la lettera m). Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: «, m)»;*

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 non trova applicazione per il settore del trasporto pubblico regionale e locale».

6.79

Sbrollini

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sopprimere la lettera m).*

b) *dopo il comma 3 aggiungere il comma 3-bis:*

«3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 non trova applicazione per il settore del trasporto pubblico regionale e locale».

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: «, m)».

6.80

Nugnes, La Mura, Mantero

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

6.81

Moronese

Al comma 2, lettera n), sopprimere le parole: «e alla gestione del servizio idrico».

6.82

Quarto, Pavanelli, Croatti, Naturale

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la realizzazione del mercato unico digitale dei servizi idrici, il ripristino integrale della rete idrica nazionale, il potenziamento delle reti di approvvigionamento idrico, la realizzazione di impianti di depurazione efficienti, l'utilizzo dei reflui urbani affinati per fini irrigui e la disincentivazione allo spargimento dei fanghi sui suoli».

6.83

Quarto, Pavanelli, Croatti, Naturale

Al comma 2, dopo la lettera n), inserire le seguenti:

«n-bis) previsione di una disciplina che riduca l'inquinamento dei corpi idrici da nutrienti, microplastiche, farmaci e contaminanti emergenti e salvaguardi la biodiversità dell'ecosistema, in particolare delle acque superficiali, della plurifunzionalità dei paesaggi e delle componenti, nonché dei sistemi naturali fragili o delicati, in particolare laghi, lagune e zone umide, anche attraverso incentivi alle buone pratiche in campo agricolo e forestale;

n-ter) previsione di una disciplina per la perimetrazione e la mappatura dei bacini idrogeologici e idrografici che alimentano le principali fonti di approvvigionamento di acqua potabile sulla base dei dati di cartografia geologica e idrogeologica disponibili, dei dati acquisiti e fruibili tenuti presso gli enti pubblici o i soggetti privati che gestiscono l'approvvigionamento potabile al fine di dichiarare le principali sorgenti di acqua potabile captate e non captate "santuari dell'acqua potabile", cui applicare normative di tutela più stringenti, in deroga a quelle di cui al comma 3 dell'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

n-quater) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore della valutazione, monitoraggio, pianificazione, prevenzione, programmazione e realizzazione degli interventi per la gestione del rischio idrogeologico, geochimico,

di erosione costiera, sismico, vulcanico, da maremoto e delle georisorse nonché degli altri rischi geologici e naturali, anche attraverso l'istituzione di Uffici geologici regionali e provinciali per le province autonome di Trento e Bolzano;

n-quinquies) previsione di una disciplina economico-finanziaria che garantisca il completamento e l'aggiornamento per tutto il territorio nazionale del Progetto per la realizzazione della cartografia geologica nazionale (CARG) da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che prevede rispettivamente la realizzazione di una carta geologica alla scala 1:250.000 per le aree marine e la realizzazione di carte geologiche e geotematiche alla scala 1:50.000, con le relative banche dati alla scala 1:25.000, per le zone costiere;

n-sexies) previsione di una disciplina che garantisca la realizzazione di reti di monitoraggio strumentale e di sistemi di allertamento geologici locali nonché la pianificazione di emergenza e la gestione del rischio di catastrofi;

n-septies) previsione di una disciplina che incentivi e agevoli la produzione e l'utilizzo di fonti energetiche alternative ai combustibili fossili, la decarbonizzazione, il controllo delle modalità e delle quantità delle estrazioni minerarie nonché la bonifica dei siti inquinati;

n-octies) previsione di una disciplina che incentivi la diffusione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale, promuovendo l'utilizzo della energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali;

n-nonies) previsione di una disciplina che rafforzi la resilienza e la vitalità dei territori costieri e rurali, che avvicini i territori lungo le coste ai territori rurali, che eviti lo spopolamento dei territori rurali, che crei le condizioni per migliorare l'attrattività e l'inclusività delle zone marginali e che generi occasioni di nuova imprenditoria basate sul consolidamento del patrimonio naturale e sociale esistente, nonché sul lavoro agricolo e forestale di qualità;

n-decies) previsione di una disciplina che promuova attività di formazione e di sensibilizzazione inerenti ai cambiamenti climatici, all'utilizzo di tecnologie ecosostenibili, all'innovazione nel settore agro-silvo-pastorale e all'approfondimento delle conoscenze geologiche, geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche, in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), le Autorità di bacino distrettuali, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), gli enti locali, le università e gli enti di ricerca pubblici;

n-undecies) previsione di una disciplina che promuova la costruzione di nuovi fabbricati per edilizia pubblica, industriale e residenziale e l'adeguamento degli edifici esistenti, pubblici e privati, a criteri energetici efficienti e antisismici che utilizzino un terremoto di progetto che ha probabilità del due per cento di verificarsi in cinquanta anni, nonché di una disciplina che promuova l'attuazione di politiche abitative strategiche per la riqualificazione degli ambiti urbani degradati;

n-duodecies) previsione di una disciplina che promuova la rigenerazione urbana attraverso l'implementazione dell'uso di tecnologie digitali ecosostenibili e delle telecomunicazioni, la realizzazione di reti di trasporto urbano e interurbano più efficienti e green, i collegamenti tra il mare e le città costiere e delle aree interne, nonché la riforestazione e la pianificazione di aree verdi nelle aree urbane e periurbane e la realizzazione di strutture per lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti innovative;

n-terdecies) previsione di una disciplina che valorizzi la valenza storica e culturale di città che sono state storicamente legate al mare, quali Amalfi, Pisa, Genova, Venezia, Barletta, Trani, Noli, Gaeta, Ravenna e Ancona ed altre ancora, attraverso il finanziamento di seminari di studio e progetti editoriali, nonché la realizzazione di eventi culturali, poli museali, punti informativi, anche via web, e gemellaggi con altre città marinare europee ed internazionali;».

6.84

[Santillo](#), [Di Girolamo](#), [Anastasi](#), [Vaccaro](#), [Puglia](#), [Croatti](#), [Fede](#)

Al comma 2, lettera p), alla parola: «coordinamento» premettere la seguente: «armonizzazione e».

6.85

[Castaldi](#), [Croatti](#)

Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di contratti pubblici di appalti e concessioni alle procedure di gara ad evidenza pubblica aventi ad oggetto l'affidamento di contratti di appalto e di concessione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e agli affidamenti in house».

6.86

[Mirabelli](#), [Giacobbe](#), [Biti](#), [Manca](#), [Misiani](#)

Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini dell'esclusione o dell'attenuazione, in base al principio di proporzionalità, all'efficienza delle imprese e all'industrializzazione dei singoli settori, dei vincoli di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

6.87

[Anastasi](#), [Vaccaro](#), [Puglia](#), [Croatti](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera q).

6.88

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera q).

6.89

[Di Girolamo](#), [Anastasi](#), [Vaccaro](#), [Puglia](#), [Croatti](#), [Fede](#)

Al comma 2, sostituire la lettera q), con la seguente:

«q) revisione della disciplina relativa all'adeguata tutela del gestore uscente al fine di garantire una corretta valorizzazione nella cessione dei beni in caso di subentro».

6.90

[Cioffi](#)

Al comma 2, lettera q), dopo le parole: «proprietà pubblica,» inserire le seguenti: «fermo restando il divieto di alienazione della stessa,».

6.91

[De Falco](#), [Fattori](#)

Al comma 2, lettera q), aggiungere in fine il seguente periodo: «, fermo restando che scopo del gestore è fornire un servizio pubblico essenziale.».

6.92

[Anastasi](#), [Vaccaro](#), [Puglia](#), [Croatti](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera s).

6.93

[Santillo](#), [Anastasi](#), [Vaccaro](#), [Puglia](#), [Croatti](#), [Fede](#)

Al comma 2, lettera t), dopo la parola: «razionalizzazione» inserire le seguenti: «, al fine di favorirla,».

6.94

[Binetti](#)

Al comma 2, lettera t), dopo le parole: «partecipazione degli utenti», inserire le seguenti: «, le quali dovranno tener conto delle esigenze delle donne e delle persone con minori opportunità».

6.95

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Al comma 2, alla lettera t), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché previsione della partecipazione dei lavoratori alle scelte strategiche delle imprese che operano nei settori che rientrano nei servizi pubblici locali attraverso specifico rinvio ai contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

6.96

[Castaldi](#)

Al comma 2, lettera u), apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire le parole: «anche attraverso» con le seguenti: «attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 resa interoperabile con le»;*

2) *dopo le parole: «banche dati nazionali già costituite», inserire le seguenti: «e la Piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».*

6.97

[Vaccaro](#), [Croatti](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera v).

6.98

[Anastasi](#), [Vaccaro](#), [Puglia](#), [Croatti](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera v).

6.99

[Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera v).

6.100

[Gallone](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera v).

6.101

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera v).

6.102

[Santillo](#), [Di Girolamo](#), [Anastasi](#), [Vaccaro](#), [Puglia](#), [Croatti](#), [Fede](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole da: «, con riguardo» fino alla fine del comma;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.».*

6.103

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma 2 e sentita la conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v), z), dello stesso comma 2.».

6.104

[Fregolent](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 3 sopprimere le seguenti: «, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui relativamente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v), z), dello stesso comma 2.».

6.105

[Nugnes](#), [La Mura](#), [Mantero](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «, con riguardo all'esercizio della delega relativa ente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v), z), dello stesso comma 2.».

6.106

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di incentivare il mercato della mobilità dolce, favorire la concorrenza fra le diverse tipologie di servizi e mezzi a propulsione prevalentemente elettrica previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della stessa legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 2019, n. 162, è prorogato fino al 31 marzo 2023. La circolazione mediante *hoverboard* e *monowheel*, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, è consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della sperimentazione di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite.

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 75-*vicies-ter* sono, introdotti i seguenti:

"75-*vicies-quater*. I Segway possiedono i seguenti requisiti:

a) caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2019;

b) assenza di posti a sedere (tranne che per le applicazioni per i soggetti a ridotta mobilità);

c) dispositivi autoequilibranti, con tecnologia ridondante;

d) propulsione esclusivamente elettrica e -pertanto- non classificabili come acceleratori di andatura di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 190 del codice della strada -decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285-;

e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti previsti dalle norme;

f) marcatura 'CE' prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.

75-*vicies-quinquies*. È vietata la circolazione ai Segway con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75-*vicies-quater*.

75-*vicies-sexies*. I Segway, per quanto non previsto dal comma 75-*vicies-quater*, sono equiparati ai pedoni nel rispetto dell'articolo 190 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e vincolo di velocità massima di 6 km/h e, nel caso di utilizzo su pista ciclabile o ciclo/pedonale, vincolo di velocità non superiore a 20 km/h.

75-*vicies-septies*. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il 'periodo dell'oscurità e, di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i Segway possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I Segway sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi.

75-*duodetricies*. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, il

conducente del Segway deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

75-undecies. I Segway possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

75-tricies. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzare UNI EN 1078 o UNI EN 1080.

75-tricies-semel. È vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo.

75-terdecies-bis. I Segway possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h o inferiore, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi. In quanto equiparati ai pedoni, con i Segway:

1. si può circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi destinati ai pedoni; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, o carenti di adeguati scivoli per i disabili, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione;

2. per attraversare la carreggiata, occorre servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, si può attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri;

3. è vietato attraversare diagonalmente le intersezioni; è, inoltre, vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel precedente punto 2;

4. è vietato sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, stando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni;

5. i conducenti che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza agli altri mezzi;

6. è vietato effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

75-terdecies-ter. I Segway non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione.

75-terdecies-quater. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da *75-vicies-septies* a *75-terdecies-ter* è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250.

75-terdecies-quinquies. Chiunque circola con un Segway avente requisiti diversi da quelli di cui al comma *75-vicies-quater* è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.

75-terdecies-sexies. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma *75-vicies-quinquies* consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del Segway, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

75-terdecies-septies. Ai fini delle sanzioni di cui alle disposizioni dei commi da *75-vicies-quater* a *75-terdecies-sexies* si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

75-duodequadrices. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in collaborazione con il Ministero dell'interno e con il Ministero dello sviluppo economico, avvia apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessità dell'introduzione dell'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dalla circolazione dei Segway. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli esiti dell'attività istruttoria di cui al primo periodo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

6.0.1

[Fede](#), [Vaccaro](#), [Croatti](#), [Naturale](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Misure per la promozione della produzione di mezzi ecologici)

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, elabora criteri di valutazione che tengono conto della riconversione industriale delle aziende per la produzione di mezzi ecologici, nonché della distanza tra i siti di produzione e i luoghi di utilizzo dei mezzi nel rispetto del principio dell'impronta ecologica, nell'ambito delle procedure per l'acquisizione di mezzi destinati al trasporto pubblico locale, al fine di assicurare una migliore tutela ambientale e la riduzione del consumo di risorse naturali.».

Art. 7

7.1

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Margiotta](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - *(Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale)* - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina afferente materie di competenze dello Stato e applicabile al settore del trasporto pubblico locale di linea, anche tramite l'adozione di un testo unico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento della disciplina del settore del trasporto pubblico locale per la parte afferente le materie di competenza statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lettera e), della Costituzione.

b) aggiornamento e semplificazione delle disposizioni in materia di bacini di mobilità e programmazione dei servizi e dei relativi livelli adeguati di servizio, tenendo conto della normativa specifica di settore e delle normative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di strumenti di programmazione a disposizione degli stessi, nonché delle prerogative in capo allo Stato - per come riconosciute dai Trattati UE e dalla normativa sui servizi di trasporto pubblico -sulla definizione degli obiettivi di mobilità pubblica e di definizione degli obblighi di servizio pubblico;

c) applicazione al settore dei principi in materia di obblighi di servizio, modalità di compensazione, modalità di affidamento previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea sul settore e individuazione di normative specifiche per il settore solo in quanto integrative e applicative rispetto alla predetta normativa dell'UE, senza introdurre elementi di *gold plating*, con riferimento agli affidamenti, ai contratti di servizio, ai costi standard, alle tariffe, alla tutela e agli obblighi dell'utenza, valorizzando comunque la funzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nella normativa di dettaglio;

d) aggiornamento delle norme sul finanziamento integrativo dello Stato a supporto della

gestione dei servizi con adeguamento al tasso di inflazione e previsione di procedure celeri e semplificate per l'erogazione;

e) aggiornamento delle norme sugli interventi a sostegno degli investimenti nel settore, sopprimendo strumenti e procedure obsolete, prevedendo nuove disposizioni tecnicamente aggiornate sul trasporto rapido di massa e sulle modalità realizzative e costruttive delle relative opere ed infrastrutture anche con riferimento alla sicurezza, nonché introducendo strumenti di finanziamento di un'ampia gamma di infrastrutture e di azioni trasversali di ammodernamento in linea con gli obiettivi del PNRR;

f) introduzione nel testo di tutte le norme di spesa ancora applicabili specificandone la decorrenza, con le correlate norme di copertura finanziaria o richiamando le norme di copertura su altri provvedimenti o sulle leggi di bilancio, nonché prevedere norme ricognitive di altre disposizioni comunque applicabili per la finalità di cui alla presente lettera;

g) aggiornamento delle norme in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza applicabili al settore, anche richiamando l'operatività di norme di portata più generale;

h) aggiornamento delle norme sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del settore, riservando alla fonte legislativa solo principi fondamentali e, temporaneamente, le restanti norme di dettaglio non già derogate dalla contrattazione collettiva fino alla loro sostituzione attraverso la progressiva contrattualizzazione della materia.

3. Le disposizioni del decreto di cui al comma 1 che recano maggiori oneri al bilancio dello Stato acquistano efficacia successivamente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne stanzi le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2».

7.3

Mallegni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale*) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con, la Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina afferente materie di competenze dello Stato e applicabile al settore del trasporto pubblico locale di linea, anche tramite l'adozione di un testo unico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento della disciplina del settore del trasporto pubblico locale per la parte afferente le materie di competenza statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

b) aggiornamento e semplificazione delle disposizioni in materia di bacini di mobilità e programmazione dei servizi e dei relativi livelli adeguati di servizio, tenendo conto della normativa specifica di settore e delle normative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di strumenti di programmazione a disposizione degli stessi, nonché delle prerogative in capo allo Stato - per come riconosciute dai Trattati UE e dalla normativa sui servizi di trasporto pubblico - sulla definizione degli obiettivi di mobilità pubblica e di definizione degli obblighi di servizio pubblico;

c) applicazione al settore dei principi in materia di obblighi di servizio, modalità di compensazione, modalità di affidamento previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea sul settore e individuazione di normative specifiche per il settore solo in quanto integrative e applicative rispetto alla predetta normativa dell'UE, senza introdurre elementi di gold plating, con riferimento agli affidamenti, ai contratti di servizio, ai costi standard, alle tariffe, alla tutela e agli obblighi dell'utenza, valorizzando comunque la funzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nella normativa di dettaglio;

d) aggiornamento delle norme sul finanziamento integrativo dello Stato a supporto della gestione dei servizi con adeguamento al tasso di inflazione e previsione di procedure celeri e semplificate per l'erogazione;

e) aggiornamento delle norme sugli interventi a sostegno degli investimenti nel settore, sopprimendo strumenti e procedure obsolete, prevedendo nuove disposizioni tecnicamente aggiornate sul trasporto rapido di massa e sulle modalità realizzative e costruttive delle relative opere ed infrastrutture anche con riferimento alla sicurezza, nonché introducendo strumenti di finanziamento di un'ampia gamma di infrastrutture e di azioni trasversali di ammodernamento in linea con gli obiettivi del PNRR;

f) introduzione nel testo di tutte le norme di spesa ancora applicabili specificandone la decorrenza, con le correlate norme di copertura finanziaria o richiamando le norme di copertura su altri provvedimenti o sulle leggi di bilancio, nonché prevedere norme ricognitive di altre disposizioni comunque applicabili per la finalità di cui alla presente lettera;

g) aggiornamento delle norme in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza applicabili al settore, anche richiamando l'operatività di norme di portata più generale;

h) aggiornamento delle norme sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del settore, riservando alla fonte legislativa solo principi fondamentali e, temporaneamente, le restanti norme di dettaglio non già derogate dalla contrattazione collettiva fino alla loro sostituzione attraverso la progressiva contrattualizzazione della materia.

3. Le disposizioni del decreto di cui al comma 1 che recano maggiori oneri al bilancio dello Stato acquistano efficacia successivamente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne stanzi le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2.»

7.4

Gallone

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale*) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina afferente materie di competenze dello Stato e applicabile al settore del trasporto pubblico locale di linea, anche tramite l'adozione di un testo unico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento della disciplina del settore del trasporto pubblico locale per la parte afferente le materie di competenza statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione;

b) aggiornamento e semplificazione delle disposizioni in materia di bacini di mobilità e programmazione dei servizi e dei relativi livelli adeguati di servizio, tenendo conto della normativa specifica di settore e delle normative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di strumenti di programmazione a disposizione degli stessi, nonché delle prerogative in capo allo Stato - per come riconosciute dai Trattati UE e dalla normativa sui servizi di trasporto pubblico - sulla definizione degli obiettivi di mobilità pubblica e di definizione degli obblighi di servizio pubblico;

c) applicazione al settore dei principi in materia di obblighi di servizio, modalità di compensazione, modalità di affidamento previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea sul settore e individuazione di normative specifiche per il settore solo in quanto integrative e applicative rispetto alla predetta normativa dell'UE, senza introdurre elementi di gold plating, con riferimento agli affidamenti, ai contratti di servizio, ai costi standard, alle tariffe, alla tutela e agli obblighi dell'utenza, valorizzando comunque la funzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nella normativa di

dettaglio;

d) aggiornamento delle norme sul finanziamento integrativo dello Stato a supporto della gestione dei servizi con adeguamento al tasso di inflazione e previsione di procedure celeri e semplificate per l'erogazione;

e) aggiornamento delle norme sugli interventi a sostegno degli investimenti nel settore, sopprimendo strumenti e procedure obsolete, prevedendo nuove disposizioni tecnicamente aggiornate sul trasporto rapido di massa e sulle modalità realizzative e costruttive delle relative opere ed infrastrutture anche con riferimento alla sicurezza, nonché introducendo strumenti di finanziamento di un'ampia gamma di infrastrutture e di azioni trasversali di ammodernamento in linea con gli obiettivi del PNRR;

f) introduzione nel testo di tutte le norme di spesa ancora applicabili specificandone la decorrenza, con le correlate norme di copertura finanziaria o richiamando le norme di copertura su altri provvedimenti o sulle leggi di bilancio, nonché prevedere norme ricognitive di altre disposizioni comunque applicabili per la finalità di cui alla presente lettera;

g) aggiornamento delle norme in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza applicabili al settore, anche richiamando l'operatività di norme di portata più generale;

h) aggiornamento delle norme sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del settore, riservando alla fonte legislativa solo principi fondamentali e, temporaneamente, le restanti norme di dettaglio non già derogate dalla contrattazione collettiva fino alla loro sostituzione attraverso la progressiva contrattualizzazione della materia.

3. Le disposizioni del decreto di cui al comma 1 che recano maggiori oneri al bilancio dello Stato acquistano efficacia successivamente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne stanzi le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2.»

7.5

[Malan](#), [Garnero Santanchè](#), [Ruspanini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - *(Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale)* - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina afferente materie di competenze dello Stato e applicabile al settore del trasporto pubblico locale di linea, anche tramite l'adozione di un testo unico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento della disciplina del settore del trasporto pubblico locale per la parte afferente le materie di competenza statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

b) aggiornamento e semplificazione delle disposizioni in materia di bacini di mobilità e programmazione dei servizi e dei relativi livelli adeguati di servizio, tenendo conto della normativa specifica di settore e delle normative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di strumenti di programmazione a disposizione degli stessi, nonché delle prerogative in capo allo Stato - per come riconosciute dai Trattati UE e dalla normativa sui servizi di trasporto pubblico - sulla definizione degli obiettivi di mobilità pubblica e di definizione degli obblighi di servizio pubblico;

c) applicazione al settore dei principi in materia di obblighi di servizio, modalità di compensazione, modalità di affidamento previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea sul settore e individuazione di normative specifiche per il settore solo in quanto integrative e applicative rispetto alla predetta normativa dell'UE, senza introdurre elementi di gold plating, con riferimento agli affidamenti, ai contratti di servizio, ai costi standard, alle tariffe, alla tutela e agli obblighi dell'utenza,

valorizzando comunque la funzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nella normativa di dettaglio;

d) aggiornamento delle norme sul finanziamento integrativo dello Stato a supporto della gestione dei servizi con adeguamento al tasso di inflazione e previsione di procedure celeri e semplificate per l'erogazione;

e) aggiornamento delle norme sugli interventi a sostegno degli investimenti nel settore, sopprimendo strumenti e procedure obsolete, prevedendo nuove disposizioni tecnicamente aggiornate sul trasporto rapido di massa e sulle modalità realizzative e costruttive delle relative opere ed infrastrutture anche con riferimento alla sicurezza, nonché introducendo strumenti di finanziamento di un'ampia gamma di infrastrutture e di azioni trasversali di ammodernamento in linea con gli obiettivi del PNRR;

f) introduzione nel testo di tutte le norme di spesa ancora applicabili specificandone la decorrenza, con le correlate norme di copertura finanziaria o richiamando le norme di copertura su altri provvedimenti o sulle leggi di bilancio, nonché prevedere norme ricognitive di altre disposizioni comunque applicabili per la finalità di cui alla presente lettera;

g) aggiornamento delle norme in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza applicabili al settore, anche richiamando l'operatività di norme di portata più generale;

h) aggiornamento delle norme sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del settore, riservando alla fonte legislativa solo principi fondamentali e, temporaneamente, le restanti norme di dettaglio non già derogate dalla contrattazione collettiva fino alla loro sostituzione attraverso la progressiva contrattualizzazione della materia.

3. Le disposizioni del decreto di cui al comma 1 che recano maggiori oneri al bilancio dello Stato acquistano efficacia successivamente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne stanzi le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2».

7.6

[Berutti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - *(Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale)* - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina afferente materie di competenze dello Stato e applicabile al settore del trasporto pubblico locale di linea, anche tramite l'adozione di un testo unico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento della disciplina del settore del trasporto pubblico locale per la parte afferente le materie di competenza statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

b) aggiornamento e semplificazione delle disposizioni in materia di bacini di mobilità e programmazione dei servizi e dei relativi livelli adeguati di servizio, tenendo conto della normativa specifica di settore e delle normative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di strumenti di programmazione a disposizione degli stessi, nonché delle prerogative in capo allo Stato - per come riconosciute dai Trattati UE e dalla normativa sui servizi di trasporto pubblico - sulla definizione degli obiettivi di mobilità pubblica e di definizione degli obblighi di servizio pubblico;

c) applicazione al settore dei principi in materia di obblighi di servizio, modalità di compensazione, modalità di affidamento previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea sul settore e individuazione di normative specifiche per il settore solo in quanto integrative e applicative rispetto alla predetta normativa dell'UE, senza introdurre elementi di gold plating, con riferimento agli

affidamenti, ai contratti di servizio, ai costi standard, alle tariffe, alla tutela e agli obblighi dell'utenza, valorizzando comunque la funzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nella normativa di dettaglio;

d) aggiornamento delle norme sul finanziamento integrativo dello Stato a supporto della gestione dei servizi con adeguamento al tasso di inflazione e previsione di procedure celeri e semplificate per l'erogazione;

e) aggiornamento delle norme sugli interventi a sostegno degli investimenti nel settore, sopprimendo strumenti e procedure obsolete, prevedendo nuove disposizioni tecnicamente aggiornate sul trasporto rapido di massa e sulle modalità realizzative e costruttive delle relative opere ed infrastrutture anche con riferimento alla sicurezza, nonché introducendo strumenti di finanziamento di un'ampia gamma di infrastrutture e di azioni trasversali di ammodernamento in linea con gli obiettivi del PNRR;

f) introduzione nel testo di tutte le norme di spesa ancora applicabili specificandone la decorrenza, con le correlate norme di copertura finanziaria o richiamando le norme di copertura su altri provvedimenti o sulle leggi di bilancio, nonché prevedere norme ricognitive di altre disposizioni comunque applicabili per la finalità di cui alla presente lettera;

g) aggiornamento delle norme in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza applicabili al settore, anche richiamando l'operatività di norme di portata più generale;

h) aggiornamento delle norme sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del settore, riservando alla fonte legislativa solo principi fondamentali e, temporaneamente, le restanti norme di dettaglio non già derogate dalla contrattazione collettiva fino alla loro sostituzione attraverso la progressiva contrattualizzazione della materia.

3. Le disposizioni del decreto di cui al comma 1 che recano maggiori oneri al bilancio dello Stato acquistano efficacia successivamente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne stanzi le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2».

7.7

Sbrollini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - *(Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale)* - 1. Il Governo, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina afferente materie di competenze dello Stato e applicabile al settore del trasporto pubblico locale di linea, anche tramite l'adozione di un testo unico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento della disciplina del settore del trasporto pubblico locale per la parte afferente le materie di competenza statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione;

b) aggiornamento e semplificazione delle disposizioni in materia di bacini di mobilità e programmazione dei servizi e dei relativi livelli adeguati di servizio, tenendo conto della normativa specifica di settore e delle normative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di strumenti di programmazione a disposizione degli stessi, nonché delle prerogative in capo allo Stato - per come riconosciute dai Trattati UE e dalla normativa sui servizi di trasporto pubblico - sulla definizione degli obiettivi di mobilità pubblica e di definizione degli obblighi di servizio pubblico;

c) applicazione al settore dei principi in materia di obblighi di servizio, modalità di compensazione, modalità di affidamento previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea sul settore e individuazione di normative specifiche per il settore solo in quanto integrative e applicative

rispetto alla predetta normativa dell'Unione europea, senza introdurre elementi di *gold plating*, con riferimento agli affidamenti, ai contratti di servizio, ai costi standard, alle tariffe, alla tutela e agli obblighi dell'utenza, valorizzando comunque la funzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nella normativa di dettaglio;

d) aggiornamento delle norme sul finanziamento integrativo dello Stato a supporto della gestione dei servizi con adeguamento al tasso di inflazione e previsione di procedure celeri e semplificate per l'erogazione;

e) aggiornamento delle norme sugli interventi a sostegno degli investimenti nel settore, sopprimendo strumenti e procedure obsolete, prevedendo nuove disposizioni tecnicamente aggiornate sul trasporto rapido di massa e sulle modalità realizzative e costruttive delle relative opere ed infrastrutture anche con riferimento alla sicurezza, nonché introducendo strumenti di finanziamento di un'ampia gamma di infrastrutture e di azioni trasversali di ammodernamento in linea con gli obiettivi del PNRR;

f) introduzione nel testo di tutte le norme di spesa ancora applicabili specificandone la decorrenza, con le correlate norme di copertura finanziaria o richiamando le norme di copertura su altri provvedimenti o sulle leggi di bilancio, nonché prevedere norme ricognitive di altre disposizioni comunque applicabili per la finalità di cui alla presente lettera;

g) aggiornamento delle norme in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza applicabili al settore, anche richiamando l'operatività di norme di portata più generale;

h) aggiornamento delle norme sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del settore, riservando alla fonte legislativa solo principi fondamentali e, temporaneamente, le restanti norme di dettaglio non già derogate dalla contrattazione collettiva fino alla loro sostituzione attraverso la progressiva contrattualizzazione della materia.

3. Le disposizioni del decreto di cui al comma 1 che recano maggiori oneri al bilancio dello Stato acquistano efficacia successivamente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne stanzi le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2».

7.8

[Pergreffi](#), [Corti](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale*) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina afferente materie di competenze dello Stato e applicabile al settore del trasporto pubblico locale di linea, anche tramite l'adozione di un testo unico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento della disciplina del settore del trasporto pubblico locale per la parte afferente le materie di competenza statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

b) aggiornamento e semplificazione delle disposizioni in materia di bacini di mobilità e programmazione dei servizi e dei relativi livelli adeguati di servizio, tenendo conto della normativa specifica di settore e delle normative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di strumenti di programmazione a disposizione degli stessi, nonché delle prerogative in capo allo Stato - per come riconosciute dai Trattati UE e dalla normativa sui servizi di trasporto pubblico - sulla definizione degli obiettivi di mobilità pubblica e di definizione degli obblighi di servizio pubblico;

c) applicazione al settore dei principi in materia di obblighi di servizio, modalità di compensazione, modalità di affidamento previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea sul

settore e individuazione di normative specifiche per il settore solo in quanto integrative e applicative rispetto alla predetta normativa dell'UE, senza introdurre elementi di *gold plating*, con riferimento agli affidamenti, ai contratti di servizio, ai costi standard, alle tariffe, alla tutela e agli obblighi dell'utenza, valorizzando comunque la funzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nella normativa di dettaglio;

d) aggiornamento delle norme sul finanziamento integrativo dello Stato a supporto della gestione dei servizi con adeguamento al tasso di inflazione e previsione di procedure celeri e semplificate per l'erogazione;

e) aggiornamento delle norme sugli interventi a sostegno degli investimenti nel settore, sopprimendo strumenti e procedure obsolete, prevedendo nuove disposizioni tecnicamente aggiornate sul trasporto rapido di massa e sulle modalità realizzative e costruttive delle relative opere ed infrastrutture anche con riferimento alla sicurezza, nonché introducendo strumenti di finanziamento di un'ampia gamma di infrastrutture e di azioni trasversali di ammodernamento in linea con gli obiettivi del PNRR;

f) introduzione nel testo di tutte le norme di spesa ancora applicabili specificandone la decorrenza, con le correlate norme di copertura finanziaria o richiamando le norme di copertura su altri provvedimenti o sulle leggi di bilancio, nonché prevedere norme ricognitive di altre disposizioni comunque applicabili per la finalità di cui alla presente lettera;

g) aggiornamento delle norme in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza applicabili al settore, anche richiamando l'operatività di norme di portata più generale;

h) aggiornamento delle norme sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del settore, riservando alla fonte legislativa solo principi fondamentali e, temporaneamente, le restanti norme di dettaglio non già derogate dalla contrattazione collettiva fino alla loro sostituzione attraverso la progressiva contrattualizzazione della materia.

3) Le disposizioni del decreto di cui al comma 1 che recano maggiori oneri al bilancio dello Stato acquistano efficacia successivamente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne stanzi le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2».

7.9

[Arrigoni](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di promuovere l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure di evidenza pubblica, nonché di consentire l'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gli enti committenti i servizi di trasporto pubblico locale presenti sull'Osservatorio delle Politiche per il tpl di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attestano, mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno al medesimo Osservatorio l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dell'Avviso sulla GUCE di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE)1370/2007 o dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale di propria competenza con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle medesime procedure di gara alle misure di cui al Regolamento (CE)1370/2007. In caso di avvenuto esercizio della facoltà di cui all'articolo 92, comma 4-*ter*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'attestazione di cui al primo periodo reca l'indicazione degli affidamenti prorogati e la data di cessazione della proroga»;

- b) *sopprimere il comma 2;*
- c) *al comma 3, sostituire le parole: «comma 2», con le seguenti: «comma 1»;*
- d) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, in caso di omessa pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dell'Avviso sulla GUCE di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE)1370/2007 o dei bandi di gara ovvero di mancato affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziata a partire dall'esercizio 2024 sul fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche qualora l'assegnazione delle stesse avvenga secondo criteri diversi da quelli previsti dall'articolo 27 del decreto-legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Tali decurtazioni sono applicate ai trasferimenti previsti agli enti concedenti i contratti di servizio da essi gestiti, proporzionalmente al valore dei contratti non ritenuti conformi ai sensi della presente procedura»;

- e) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. In ogni caso le decurtazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007».

7.10

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#), [Rossomando](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «le regioni a statuto ordinario» inserire le seguenti: «o gli enti committenti i servizi di trasporto pubblico locale presenti sull'Osservatorio delle Politiche per il TPL di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,»;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: «all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,» con le seguenti: «al medesimo Osservatorio»;*

c) *al comma 1, dopo le parole: «dell'anno precedente» inserire le seguenti: «dell'Avviso sulla GUCE di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE)1370/2007», dopo le parole: «trasporto pubblico locale e regionale» inserire le seguenti: «di propria competenza», dopo le parole: «medesime procedure di gara» inserire la parola: «affidamento» e dopo le parole: «alle misure di cui» inserire le seguenti: «al Regolamento (CE)1370/2007» e cassare la frase: «ed alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;*

- d) *sopprimere il comma 2;*

e) *al comma 3, sostituire le parole: «ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal comma 2» con le seguenti: «ai fini dell'applicazione delle decurtazioni previste dal medesimo comma 1»;*

f) *al comma 4, sostituire la parola: «Fermo» con le seguenti: «Fatto salvo» e dopo le parole: «entro il 31 dicembre dell'anno precedente,» inserire le seguenti: «dell'Avviso sulla GUCE di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE)1370/2007 o»;*

g) *al comma 5, sostituire le parole: «a partire dall'esercizio 2022» con le seguenti: «a partire dall'esercizio 2024» e aggiungere in fine i seguenti periodi: «Le decurtazioni di cui al comma 1 sono applicate ai trasferimenti previsti agli enti concedenti i contratti di servizio o comunque gli affidamenti da essi gestiti, proporzionalmente al valore dei contratti o affidamenti non ritenuti conformi ai sensi*

della presente procedura. In ogni caso le decurtazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.».

7.11

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole:* «le Regioni a statuto ordinario» *inserire le seguenti:* «o gli enti committenti i servizi di trasporto pubblico locale presenti sull'Osservatorio delle Politiche per il TPL di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,»;

2) *sostituire le parole:* «all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,» *con le seguenti:* «al medesimo Osservatorio»;

3) *dopo le parole:* «dell'anno precedente» *inserire le seguenti:* «rispetto alla pubblicazione dell'Avviso sulla GUCE di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE)1370/2007 o»;

4) *dopo le parole:* «trasporto pubblico locale e regionale» *inserire le seguenti:* «di propria competenza»;

5) *sostituire le parole:* «alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214» *con le seguenti:* «al Regolamento (CE) 1370/2007».

7.12

[Marti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della strategia nazionale di mobilità sostenibile e di favorire la contendibilità del mercato, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007 anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021; n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti per la sostenibilità ambientale aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento. In tal caso l'attestazione di cui al comma 1 reca l'indicazione degli affidamenti interessati e la data di cessazione definitiva degli stessi»;

- *ai commi 2 e 3, sostituire le parole:* «di cui al comma 1 » *con le seguenti:* «di cui ai commi 1 e 1-bis»;

- *al comma 4, dopo le parole:* «regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007», *inserire le seguenti:* «, nonché la possibilità di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento stesso secondo le modalità di cui al precedente comma 1-bis».

7.13

[Margiotta](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della strategia nazionale di mobilità sostenibile e di favorire la contendibilità del mercato, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007 anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti per la sostenibilità ambientale aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento. In tal caso l'attestazione di cui al comma 1 reca l'indicazione degli affidamenti interessati e la data di cessazione definitiva degli stessi.»;

b) *ai commi 2 e 3, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;*

c) *al comma 4, dopo le parole: «regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007» inserire le seguenti: «, nonché la possibilità di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento stesso secondo le modalità di cui al precedente comma 1-bis».*

7.14

Garnero Santanchè

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della strategia nazionale di mobilità sostenibile e di favorire la contendibilità del mercato, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007 anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti per la sostenibilità ambientale aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento. In tal caso l'attestazione di cui al comma 1 reca l'indicazione degli affidamenti interessati e la data di cessazione definitiva degli stessi.»;

b) *ai commi 2 e 3 sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;*

c) *al comma 4, dopo le parole: «regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del*

Consiglio, del 23 ottobre 2007» *inserire le seguenti*: «, nonché la possibilità di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento stesso secondo le modalità di cui al precedente comma 1-*bis*».

7.15

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-*bis*. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della strategia nazionale di mobilità sostenibile e di favorire la contendibilità del mercato, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007 anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti per la sostenibilità ambientale aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento. In tal caso l'attestazione di cui al comma 1 reca l'indicazione degli affidamenti interessati e la data di cessazione definitiva degli stessi.»;

b) *ai commi 2 e 3 sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-*bis*»;*

c) *al comma 4, dopo le parole: «regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007» inserire le seguenti parole: «, nonché la possibilità di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento stesso secondo le modalità di cui al precedente comma 1-*bis*».*

7.16

[Modena](#), [Boccardi](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine del raggiungimento degli obiettivi della strategia nazionale di mobilità sostenibile e di favorire la contendibilità del mercato, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370 del 23 ottobre 2007 anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti per la sostenibilità ambientale aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'indicato articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31.12.2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento. In tal caso l'attestazione di cui al comma 1 reca l'indicazione degli affidamenti interessati e la data di cessazione

definitiva degli stessi».

Conseguentemente:

a) ai commi 2 e 3 sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;

b) al comma 4, dopo le parole: «regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007» inserire le seguenti: «, nonché la possibilità di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento stesso secondo le modalità di cui al comma 1-bis.».

7.17

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le procedure di gara di cui al comma 1 garantiscono l'applicazione di livelli essenziali di servizio e prestazioni omogenee su tutto il territorio interessato, tali da assicurare a tutti gli utenti parità di trattamento nel diritto di accesso al trasporto pubblico locale.».

7.18

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Sopprimere il comma 2.

7.19

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 4 sostituire le parole: «Fermo restando» con le seguenti: «Fatto salvo» e dopo le parole: «entro il 31 dicembre dell'anno precedente,» inserire le seguenti: «dell'avviso sulla GUCE di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE)1370/2007 o».

7.20

[Conzatti](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 23 ottobre 2007 altresì nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano Economico Finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza e/o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. Per le finalità di cui al presente è consentita la proroga dei suddetti contratti secondo le modalità di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento suddetto, entro e non oltre il 31 dicembre 2026, tenendo conto, ai fini del computo, della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento».

7.21

[Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziata a partire dall'esercizio 2022», con le seguenti: «si applicano dopo ventiquattro mesi dal termine dichiarato dello stato di emergenza sanitaria, in particolare a partire dai due esercizi successivi rispetto a tale condizione».

7.22

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziata a partire

dall'esercizio 2022», con le seguenti: «si applicano dopo ventiquattro mesi dal termine dichiarato dello stato di emergenza sanitaria, in particolare a partire dai due esercizi successivi rispetto a tale condizione».

7.23

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziata a partire dall'esercizio 2022», con le seguenti: «si applicano dopo ventiquattro mesi dal termine dichiarato dello stato di emergenza sanitaria, in particolare a partire dai due esercizi successivi rispetto a tale condizione».

7.24

[Iannone](#), [Garnero Santanchè](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziata a partire dall'esercizio 2022», con le seguenti: «si applicano dopo ventiquattro mesi dal termine dichiarato dello stato di emergenza sanitaria, in particolare a partire dai due esercizi successivi rispetto a tale condizione».

7.25

[Di Girolamo](#), [Croatti](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziata a partire dall'esercizio 2022» con le seguenti: «si applicano a decorrere da ventiquattro mesi dalla conclusione dello stato di emergenza sanitaria, o comunque dai due esercizi successivi alla conclusione dello stato di emergenza sanitaria.».

7.26

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Al comma 5 sostituire le parole: «a partire dall'esercizio 2022» con le seguenti: «a partire dall'esercizio 2024» e aggiungere in fine i seguenti periodi: «Le decurtazioni di cui al comma 1 sono applicate ai trasferimenti previsti agli enti concedenti i contratti di servizio o comunque gli affidamenti da essi gestiti, proporzionalmente al valore dei contratti o affidamenti non ritenuti conformi ai sensi della presente procedura. In ogni caso le decurtazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n.1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007».

7.27

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soppresse le seguenti parole: "; in ogni caso non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti" .».

7.0.1

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 7- bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è aggiunto il seguente:

"Art. 16- bis.

(Ulteriori servizi di linea)

1. Sono definiti servizi di linea non soggetti a obblighi di servizio pubblico quei servizi di

trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso la cui lunghezza sia inferiore a 250 chilometri e che non siano comunque soggetti ad obbligo di servizio pubblico e che siano esercitati sulla base dei soli proventi di esercizio.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le regioni adottano le rispettive leggi volte a disciplinare l'esercizio dei servizi di cui al comma 1, assicurando che la disciplina regionale sia improntata a principi di concorrenza, accessibilità al mercato da parte degli operatori e che preveda comunque che la durata delle autorizzazioni sia connessa al possesso ed al mantenimento dei requisiti prescritti dalla legge".

2. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il comune sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale è comunque tenuto a consentire l'accesso gratuito allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nei limiti umani, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.».

Art. 8

8.1

[Paragone](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[Durnwalder](#), [Steger](#)

Sopprimere l'articolo.

8.3

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Sopprimere l'articolo.

8.4

[Garnero Santanchè](#)

Sopprimere l'articolo.

8.5

[Papatheu](#)

Sopprimere l'articolo.

8.6

[Pergreffi](#), [Pianasso](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pietro Pisani](#)

Sopprimere l'articolo.

8.7

[Astorre](#), [Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#), [Margiotta](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Delega al Governo in materia di trasporto pubblico non di linea) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dello sviluppo economico, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, è adottato nel rispetto delle competenze in materia definite dal titolo V della Costituzione, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2005, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) regolazione delle piattaforme tecnologiche, riconoscendo la differenza tra piattaforme di

pura intermediazione (sancita dalla sentenza della corte di giustizia europea sentenza C-62/19 del 3 dicembre 2020) e le piattaforme che svolgono attività di trasporto in modalità aggregata, previste nella legge 15 gennaio 1992 n. 21. Il provvedimento deve tener conto di quanto stabilito dall'articolo 45 della costituzione, tutelando le forme artigiane e cooperative e la natura differente delle prestazioni trasporto/intermediazione anche al fine della definizione dei criteri per stabilire gli oneri a carico degli utenti;

b) riduzione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea, attraverso l'introduzione di un Registro elettronico nazionale degli operatori professionali, in forma semplificata, mirato a garantire legalità, contrastare forme di abusivismo diffuso a danno degli operatori rispettosi delle norme di settore, quantificare il numero di licenze e autorizzazioni presenti sul territorio nazionale, prevedendo l'introduzione di targhe professionali;

c) definizione di politiche attive mirate alla costituzione di piattaforme nazionali di settore e aggregazioni di imprese, con l'obiettivo di migliorare l'offerta di servizio, stimolando standard qualitativi più elevati anche attraverso l'adeguamento del livello professionale dei conducenti;

d) garanzia di una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al fine di favorire una consapevole scelta nell'offerta, attraverso la promozione di strumenti che permettano di effettuare preventivi di spesa e conoscere i costi indicativi dei servizi, oltre all'istituzione di regole per la gestione di lamentele e disservizi;

e) armonizzazione delle competenze dell'autorità dei trasporti nel rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà, al fine di evitare conflittualità e rallentamenti nell'adozione dei provvedimenti adottati da Regioni ed Enti locali;

f) adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche al fine di contrastare l'esercizio non autorizzato del servizio di trasporto pubblico, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali;

g) adeguamento del Codice della Strada, tenendo conto della specificità dell'attività professionale riguardo l'uso della tecnologia di bordo e dei sistemi di sicurezza oltre a revisionare le regole sugli allestimenti taxi in coerenza con l'evoluzione dei prodotti disponibili sul mercato;

h) demandare alle Regioni interessate l'emanazione di norme specifiche in merito al servizio di trasporto svolto con natanti, con particolare riferimento alle aree lagunari.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

8.8

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 8. - *(Delega al governo in materia di trasporto pubblico non di linea)* - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dello sviluppo economico, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, è adottato nel rispetto delle competenze in materia definite dal titolo V della Costituzione, dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2005, nel rispetto delle distinzioni sancite dalla sentenza della Corte di giustizia europea C-62/19 del 3 dicembre 2020, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) regolazione delle piattaforme tecnologiche, riconoscendo la differenza tra piattaforme di pura intermediazione e le piattaforme che svolgono attività di trasporto in modalità aggregata, previste nella legge 15 gennaio 1992 n. 21, tutelando le forme artigiane e cooperative in coerenza con l'articolo 45 della Costituzione, considerando la natura differente delle prestazioni di trasporto e di intermediazione anche al fine della definizione dei criteri per stabilire gli oneri a carico degli utenti;
- b) riduzione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea, attraverso l'introduzione di un Registro elettronico nazionale degli operatori professionali, in forma semplificata, quantificare il numero di licenze e autorizzazioni presenti sul territorio nazionale, prevedendo l'introduzione di targhe professionali;
- c) previsione di sostegni mirati alla costituzione di piattaforme nazionali di settore e aggregazioni di imprese, con l'obiettivo di migliorare l'offerta di servizio, stimolando standard qualitativi più elevati anche attraverso l'adeguamento del livello professionale dei conducenti;
- d) introduzione di strumenti di tutela del consumatore, che consentano la conoscenza dei costi indicativi di servizio, la gestione dei reclami, la contestazione e la risoluzione dei disservizi».

8.9

[Sbrollini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, dopo le parole: «trasporto pubblico non di linea» inserire le seguenti: «e di noleggio di unità da diporto»;*

- *al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) revisione e modifica della disciplina del noleggio di unità da diporto contenuta nel decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di risolvere il fenomeno di concorrenza sleale ai servizi pubblici non di linea svolti a mezzo natante in mare e in acque interne ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e di salvaguardare la funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea propria dei servizi pubblici non di linea».

8.10

[Quarto, Pavanelli, Croatti](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini» inserire le seguenti: «, promuova la costituzione di rapporti sinergici di tipo socio-economico tra le città costiere e le città rurali, eviti lo spopolamento delle zone interne.».

8.11

[Cioffi](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche prevedendo l'obbligo per le società che forniscono i predetti servizi web di rendere disponibili al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili i relativi dati in formato aperto».

8.12

[Sbrollini](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c) sostituire le parole: «ivi compresa quella relativa ai vincoli territoriali» con le seguenti: «con specifico riferimento al superamento dei vincoli territoriali»;*

b) *dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«c-bis) riconoscimento della facoltà di operare su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione, nei confronti dei soggetti che intendano svolgere servizio di trasporto pubblico non di linea mediante veicoli a basso impatto ambientale;

c-ter) *adozione del foglio di servizio elettronico i cui dati relativi a licenza, vettura e ogni altro dato necessario allo svolgimento dell'attività NCC sia ricavabile solo ed esclusivamente dal Registro*

elettronico nazionale (REN) al fine di garantire la legalità delle licenze ed evitare frodi o abusivismo».

8.13

[Fregolent](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo comunque la tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche e tenendo conto dei risultati attesi futuri della gestione».

8.14

[Anastasi](#)

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:

«g-bis) riconoscimento della facoltà, per gli enti locali, di prevedere una quota di licenze ed autorizzazioni a persone fisiche o giuridiche che intendano svolgere servizi di trasporto pubblico non di linea mediante veicoli ad emissioni nulle».

8.15

[Papatheu](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1, le disposizioni dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, sono sospese nell'efficacia attuativa fino all'adozione del riordino della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea».

8.16

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «sentita la Conferenza Unificata» *con le seguenti:* «previa intesa in sede di Conferenza Unificata».

8.17

[Croatti](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «sentita la Conferenza Unificata» *con le seguenti:* «previa intesa in sede di Conferenza Unificata».

8.18

[Iannone](#), [Garnero Santanchè](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «sentita la Conferenza Unificata» *con le seguenti:* «previa intesa in sede di Conferenza Unificata».

8.19

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Al comma 3 sostituire le parole: «sentita la Conferenza Unificata» *con le seguenti:* «previa Intesa in sede di Conferenza Unificata».

8.20

[Papatheu](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. È escluso dalle previsioni del presente articolo il servizio di taxi, mentre invece ne viene coinvolto il servizio di noleggio con conducente».

Art. 9

9.1

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle società che gestiscono i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148, che abbiano prodotto un risultato positivo per quattro dei cinque esercizi precedenti come risultante dai bilanci approvati e depositati ed alle quali sia attribuita da parte di una primaria agenzia di *rating* una classe almeno pari a BBB- o equivalente non si applicano le disposizioni previste dagli articoli n comma i primo periodo, dall'articolo 12, dall'articolo 16 e dagli articoli 19 e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

9.2

[Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In considerazione delle nuove competenze attribuite, anche dai commi precedenti, all'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché in considerazione della necessità di potenziamento delle relative attività, a detta Autorità sono assegnate, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al presente comma ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero tramite appositi pubblici concorsi in relazione ai profili di interesse non diversamente reperibili. Il relativo onere grava sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, senza incremento del contributo a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

9.3

[Boccardi](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«3. In considerazione delle nuove competenze attribuite, anche dai commi precedenti, all'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché in considerazione della necessità di potenziamento delle relative attività, a detta Autorità sono assegnate, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al presente comma ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero tramite appositi pubblici concorsi in relazione ai profili di interesse non diversamente reperibili. Il relativo onere grava sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, senza incremento del contributo a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

9.4

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In considerazione delle nuove competenze attribuite, anche dai commi precedenti, all'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché in considerazione della necessità di potenziamento delle relative attività, a detta Autorità sono assegnate, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unità di personale di ruolo a tempo indeterminato. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al presente comma ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero tramite appositi pubblici concorsi in relazione ai profili di interesse non diversamente reperibili. Il relativo onere grava sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, senza incremento del contributo a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

9.5

[Conzatti](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In considerazione delle nuove competenze attribuite, nonché della necessità di potenziamento delle relative attività, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la dotazione organica dell'Autorità di regolazione dei trasporti è incrementata di ulteriori trenta unità di personale di molo a tempo indeterminato. L'Autorità provvede al reclutamento del personale di cui al presente comma ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero tramite appositi pubblici concorsi in relazione ai profili di interesse non diversamente reperibili. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, senza incremento del contributo a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

9.6

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

9.7

[Caligiuri](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

9.8

[De Carlo](#), [La Pietra](#), [Garnero Santanchè](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

9.0.1

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [Garnero Santanchè](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Dichiarazione mendace)

1. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al comma 1-bis, prima delle parole: "la dichiarazione mendace comporta" sono aggiunte le seguenti: "Qualora la falsità sia stata espressa su una circostanza determinante ai fini della concessione del beneficio,"».

9.0.2

[De Carlo](#), [La Pietra](#), [Garnero Santanchè](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 9- bis.

(Dichiarazione mendace)

1. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo il

comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: "1-*ter*. Per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"».

Art. 10

10.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Grasso](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Sopprimere l'articolo.

10.2

[Cioffi](#), [Pavanelli](#)

Sopprimere l'articolo.

10.3

[Dell'Olio](#), [Croatti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate*) - 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La Segreteria della Sezione trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito *web* istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".».

10.4

[Gallone](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate*) - 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

b) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La Segreteria della Sezione trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito *web* istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni.";

c) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"».

10.5

[Bagnai](#), [Candiani](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate*) - 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

b) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La segreteria della sezione trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito *web* istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni.";

c) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".».

10.6

[Dell'Olio](#), [Croatti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate*) - 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, attraverso le sezioni regionali di controllo, delibera, nel caso di società partecipate da enti pubblici territoriali, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Avverso la delibera di cui al periodo precedente, è in ogni caso ammesso ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento, dinanzi alle sezioni riunite in speciale composizione. In tale ultimo caso, l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) ha facoltà di intervenire, nei medesimi termini, nel giudizio.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".».

10.7

[Bagnai](#), [Candiani](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate*) - 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, attraverso le sezioni regionali di controllo, delibera, nel caso di società partecipate da enti pubblici territoriali, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2,

nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Avverso la delibera di cui al periodo precedente, è in ogni caso ammesso ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento, dinanzi alle sezioni riunite in speciale composizione. In tale ultimo caso, l'ANCI ha facoltà di intervenire, nei medesimi termini, nel giudizio.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".».

10.8

[Gallone](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. - (*Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate*) - 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, attraverso le sezioni regionali di controllo, delibera, nel caso di società partecipate da enti pubblici territoriali, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Avverso la delibera di cui al periodo precedente, è in ogni caso ammesso ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento, dinanzi alle sezioni riunite in speciale composizione. In tale ultimo caso, l'ANCI ha facoltà di intervenire, nei medesimi termini, nel giudizio.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".».

10.9

[Bagnai](#), [Candiani](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. - (*Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate*) - 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, sezione autonomie, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La segreteria della sezione trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito *web* istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".».

10.10

[Dell'Olio](#), [Croatti](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. - (*Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate*) - 1. Al decreto

legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, sezione autonomie, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La segreteria della Corte dei conti trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito *web* istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".».

10.11

[Gallone](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. - (*Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate*) - 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, sezione autonomie, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La segreteria della sezione trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito *web* istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".».

10.12

[D'Alfonso](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

10.13

[Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).

10.14

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).

10.15

[Iannone](#), [Garnero Santanchè](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).

10.16

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, sezione autonomie, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La segreteria della sezione trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito *web* istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni."».

10.17

[Laniece](#), [Bressa](#), [Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane sono escluse, per un periodo di trentasei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse.».

10.0.1

[D'Alfonso](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in materia di Fusioni tra comuni)

1. Al fine di favorire la ripresa del processo di fusione dei comuni, interrottosi durante la crisi pandemica da COVID-19, i comuni per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), accedono ai contributi straordinari di cui al medesimo articolo 15, comma 3, del TUEL, per un importo non superiore a 2 milioni di euro, da utilizzare per il supporto amministrativo e tecnico funzionale al procedimento di fusione di fusione, al fine di consentire il rispetto dei termini fissati per la fusione nelle rispettive leggi regionali.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del TUEL in vigenza dello stato di emergenza di cui al comma 1, hanno facoltà di partecipare, congiuntamente, anche prima dell'istituzione del nuovo ente derivante dalla fusione dei medesimi comuni, ai bandi, avvisi e altre procedure pubbliche per la presentazione e selezione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.

3. Anche al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Ai fini della partecipazione dei consiglieri comunali all'attività degli organi istituiti ai sensi delle rispettive leggi regioni sul procedimento di fusione, si applicano le disposizioni di cui al Titolo

III, Capo IV";

b) all'articolo 15, comma 3, dopo le parole: "decorrenti dalla fusione stessa" aggiungere le seguenti: "o decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge regionale istitutiva del nuovo comune derivante dalla fusione, qualora tale data non coincida con la data di istituzione del nuovo comune".

4. Anche al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "2 milioni di euro per ciascun beneficiario", aggiungere le seguenti: "in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti";

b) sostituire le parole: "aventi maggiori anzianità" con le seguenti: "aventi maggiore popolazione"; e sostituire le parole: "in base alla popolazione e al numero dei comuni originari" con le seguenti: "in base alla maggiore anzianità e al numero dei comuni originari".».

10.0.2

Mantovani

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

(Modifiche agli articoli 1352, 2214, 2215-bis, 2421, 2470 e 2483 del codice civile)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1352 è inserito il seguente:

"Art. 1352-*bis*.

(Disposizioni in materia di uso della tecnologia nella formazione ed esecuzione di contratti)

1. Nel rispetto di quanto stabilito dal codice civile e dalle leggi speciali applicabili, l'efficacia, validità ed azionabilità di un contratto non potranno essere contestate esclusivamente sulla base del fatto che lo stesso sia redatto sotto forma di codice informatico";

b) all'articolo 2214, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"I libri e le scritture indicate nel presente articolo possono essere conservati mediante mezzi elettronici, ivi incluse tecnologie basate su registri distribuiti";

c) all'articolo 2215-*bis*, primo comma, dopo le parole: "strumenti informatici" sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusi sistemi utilizzando tecnologie basate su registri distribuiti";

d) all'articolo 2421 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La tenuta dei libri indicati nel presente articolo può essere effettuata nelle forme di cui all'articolo 2215-*bis*";

e) all'articolo 2470, primo comma, dopo le parole: "di cui al successivo comma" sono aggiunte le seguenti: "salvo che si applichino le norme sulla circolazione degli strumenti in forma dematerializzata";

f) all'articolo 2483:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Si applicano, ove compatibili, le norme di cui al Libro Quinto, Capo V, Sezione VII del Codice Civile";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disciplina degli strumenti finanziari partecipativi è estesa a tutte le società costituite in forma di società a responsabilità limitata."».

10.0.3

L'Abbate, Croatti

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni in materia di codice della strada)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Il prefetto, anche d'intesa con gli altri prefetti territorialmente competenti, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria, quando ricorrano particolari condizioni dei livelli di concentrazione delle sostanze inquinanti che inducono la necessità di limitare le emissioni derivanti dai veicoli, oppure qualora si vogliano proteggere particolari siti tutelati o sensibili, su istanza degli enti preposti alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, sentiti gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate, può istituire zone a traffico limitato in ambito extraurbano, anche a carattere permanente, tenendo conto degli effetti sulla circolazione e sulla sicurezza stradale anche sulla rete viaria esterna alle predette zone. Il controllo della circolazione in tali zone può essere effettuato mediante i sistemi di controllo automatico degli accessi, di cui all'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera g).

1-*ter*. Il prefetto, anche d'intesa con gli altri prefetti territorialmente competenti, per le medesime finalità di cui al comma precedente, su istanza degli enti preposti alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, sentiti gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate, può imporre riduzioni della velocità, anche a carattere permanente, su particolari tratti stradali adiacenti ai centri abitati. Il controllo della velocità in tali tratti può essere effettuato mediante i sistemi di controllo automatico, di cui all'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera f).";

b) all'articolo 41, dopo il comma 19, sono inseriti i seguenti:

"19-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente codice, i segnali luminosi di pericolo e di prescrizione e i segnali a messaggio variabile devono essere dotati di sistemi di controllo a distanza in grado di certificare il momento di accensione o spegnimento e il loro regolare funzionamento. Di ogni operazione, anche automatica, di accensione, spegnimento o modifica del contenuto del messaggio, deve essere conservata idonea registrazione in grado di certificare l'orario ed il corretto svolgimento delle operazioni stesse. L'orario di effettivo funzionamento registrato deve essere certificato come conforme al tempo coordinato universale (UTC). Nei provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 3 che impongono obblighi, divieti e limitazioni resi noti mediante i segnali luminosi di prescrizione e i segnali a messaggio variabile, devono essere indicate le modalità ed i tempi di funzionamento dei segnali e di accensione o spegnimento degli stessi.

19-*ter*. I segnali a messaggio variabile devono essere utilizzati esclusivamente per fornire indicazioni di pericolo o di prescrizione, nonché informazioni utili alla guida relative alla strada su cui sono installati e agli itinerari o ambiti ad essa correlati; le indicazioni di pericolo e di prescrizione sono fornite con segnali di dimensioni, colori e forme dei corrispondenti segnali verticali.";

c) vicolo 45, il comma 9-*bis*, è sostituito dal seguente:

"9-*bis*. È vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi e applicazioni che, direttamente o indirettamente, interferiscono o impediscono la funzionalità delle apposite apparecchiature di rilevamento delle violazioni utilizzate dagli organi di polizia stradale.";

d) all'articolo 142, il comma 6-*bis*, è sostituito dal seguente:

"6-*bis*. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità possono essere installate esclusivamente su tratti di strada in cui è imposto un limite di velocità adeguato al tipo di strada e delle condizioni di traffico prevalenti e devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità d'uso e di collocazione delle postazioni di controllo sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro dell'interno.";

e) all'articolo 193, comma 1, è aggiunto aggiungere il seguente periodo: "Anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario garantisce che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza rispettare l'obbligo di assicurazione.";

f) all'articolo 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "diverse disposizioni", sono inserite le seguenti: "relative ad un unico tratto o sezione stradale";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fuori dei casi di cui all'articolo 198-*bis*, quando più violazioni delle medesime disposizioni degli articoli 6 e 7 sono accertate, senza contestazione immediata, nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada su cui insiste una stessa limitazione o divieto attraverso dispositivi di controllo remoto delle violazioni di cui all'articolo 201, si applica una sola sanzione per ciascun giorno di calendario. Tuttavia, quando sono previste limitazioni del traffico solo in determinate fasce orarie nella medesima giornata, si applica una sanzione per ciascuna fascia oraria.";

g) dopo l'articolo 198, inserire il seguente:

"Art. 198-*bis*.

(Illeciti amministrativi e relative sanzioni)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice, gli illeciti amministrativi che riguardano la circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti per la generica circolazione su strada, ovvero non commessi in un determinato punto o tratto stradale, sono considerati permanenti e la condotta oggetto delle norme indicate si considera come unica violazione anche se reiterata nel tempo. La permanenza è interrotta nei casi indicati nei commi 2, 3 e 4. Dal momento dell'interruzione, la condotta oggetto di violazione costituisce un nuovo illecito e ad essa può essere applicata un'altra sanzione.

2. La permanenza è interrotta per effetto dell'accertamento della violazione a seguito di contestazione immediata. Tuttavia, salvo che ciò non sia vietato da altre disposizioni e nel rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione, l'organo di polizia che ha accertato la violazione che ha prodotto l'interruzione della permanenza può autorizzare il trasgressore, per la via più breve e nel più breve tempo possibile, a completare il viaggio o a raggiungere il luogo di destinazione.

3. Nel caso di accertamento di violazioni di cui al comma i senza contestazione immediata ai sensi dell'articolo 201, la permanenza è interrotta dalla notifica della violazione ai sensi dell'articolo 201. In tali ipotesi, tutte le violazioni aventi per oggetto la medesima condotta, accertate nei 90 giorni antecedenti alla notifica della violazione stessa e non ancora notificate, sono assorbite da quella notificata.

4. Nei casi di cui al comma 3, quando, prima della notifica delle violazioni accertate senza contestazione immediata, la condotta oggetto delle stesse violazioni è contestata immediatamente, la permanenza è interrotta per effetto della contestazione immediata e tutte le violazioni aventi per oggetto la medesima condotta, accertate nei 90 giorni antecedenti alla contestazione non ancora notificate, sono assorbite da quella contestata al trasgressore.

5. Nei casi indicati dai commi precedenti, si applica solo la sanzione prevista per la violazione notificata o contestata che assorbe le altre accertate. Sono fatte salve, in ogni caso, le spese di notificazione e di accertamento relative alle violazioni accertate prima della notifica dell'atto di contestazione di tale violazione ma notificate dopo di essa che sono poste comunque a carico del trasgressore e degli obbligati in solido ai sensi dell'articolo 196.

6. Nel caso di accertamento automatico delle violazioni di cui al comma i che comportano il fermo o il sequestro del veicolo o che comunque non consentono la continuazione del viaggio, se non a seguito del soddisfacimento dei requisiti tecnici e amministrativi necessari per circolazione su strada, in assenza di contestazione immediata, la violazione deve essere notificata al trasgressore senza ritardo anche ricorrendo a sistemi telematici.";

h) all'articolo 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma la lettera b) è *sostituita dalla seguente*:

"b) accertamento della violazione delle segnalazioni semaforiche di cui all'articolo 146 commi 2 e 3, nonché delle segnalazioni luminose di cui all'articolo 147;"

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) accertamento della violazione del divieto di sorpasso di cui all'articolo 148;"

3) la lettera e) è soppressa;

4) alla lettera g) alla fine del primo periodo, le parole: "e dei trasporti", sono sostituite dalle seguenti: "e della mobilità sostenibile";

5) la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente:

"g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 143, commi 11 e 12, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate;"

6) la lettera g-ter) è sostituita dalla seguente:

"g-ter) accertamento delle violazioni riguardanti i requisiti tecnici o amministrativi richiesti per la generica circolazione su strada, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature approvate od omologate. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.";

7) al comma 1-ter, al secondo periodo, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

"g-bis) e g-ter)";

8) il comma 1-quater, è sostituito dal seguente:

"1-quater. I dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni possono accertare contemporaneamente due o più violazioni di cui al comma 1-bis, se approvati od omologati per l'accertamento e il rilevamento automatico di ciascuna delle violazioni rilevate.";

8) il comma 1-quinques è sostituito dal seguente:

"1-quinques. In deroga alle disposizioni del comma 1-quater, le immagini acquisite mediante dispositivi approvati od omologati possono essere utilizzate anche per l'accertamento di altre violazioni, tra quelle indicate al comma 1-bis, per le quali i dispositivi non sono specificamente approvati od omologati, quando le violazioni, commesse con la medesima azione od omissione, possono essere accertate dalla semplice visione dell'immagine stessa.";

10.0.4

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Modifiche al regime del registro delle imprese)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, dopo le parole: "dello stesso codice" sono inserite le seguenti: ", i soggetti giuridici di cui alla legge 06 maggio 2004, n. 129,"».

10.0.5

[de Bertoldi](#), [Garnero Santanchè](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Soppressione del super bollo)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

10.0.6

[Nastri](#), [Garnero Santanchè](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Adeguamento degli statuti alle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni datoriali nazionali, le federazioni o associazioni le cui imprese siano in possesso di nulla osta di sicurezza di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, adottano statuti distinti ed autonomi rispetto a quelli nazionali di riferimento vigenti, al fine di adeguare la durata delle cariche associative alla scadenza del nulla osta di cui al predetto articolo 9. Nelle more dell'adozione dei nuovi statuti, la durata dei mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati sino alla scadenza dei nulla osta di sicurezza vigenti di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124.».

Art. 11

11.1

[Giroto](#), [Giuseppe Pisani](#), [Lupo](#), [Pavanelli](#), [Croatti](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'ultimo periodo dopo le parole: "selezionare l'operatore" sono inserite le seguenti: ", mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione,";

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le procedure di cui al periodo precedente prevedono l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative, con specifico riferimento, in via esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata *vehicle to grid*, sistemi di accumulo dell'energia, sistemi di ricarica integrati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi evoluti di gestione dell'energia, sistemi di potenza di ricarica superiori a 50kW, nonché sistemi per la gestione dinamica delle tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei prezzi e del loro aggiornamento."»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 57, comma 13, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 settembre 2020, n. 120, si applica anche alle concessioni già in essere all'entrata in vigore della predetta disposizione e non ancora oggetto di rinnovo».

11.2

[Gallone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'ultimo periodo dopo le parole: "selezionare l'operatore" sono inserite le seguenti: ", mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione,".

b) è inserito infine il seguente periodo: "Le procedure di cui al periodo precedente prevedono l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente

innovative, con specifico riferimento, in via esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata *vehicle to grid*, sistemi di accumulo dell'energia, sistemi di ricarica integrati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi evoluti di gestione dell'energia, sistemi di potenza di ricarica superiori a 50kW, nonché sistemi per la gestione dinamica delle tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei prezzi e del loro aggiornamento."».

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 57, comma 13, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, si applica anche alle concessioni già in essere all'entrata in vigore della predetta disposizione e non ancora oggetto di rinnovo.».

11.3

[Arrigoni](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'ultimo periodo dopo le parole: "selezionare l'operatore" sono inserite le seguenti: ", mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione,".

b) è inserito in fine il seguente periodo: "Le procedure di cui al periodo precedente prevedono l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative, con specifico riferimento, in via esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata *vehicle to grid*, sistemi di accumulo dell'energia, sistemi di ricarica integrati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi evoluti di gestione dell'energia, sistemi di potenza di ricarica superiori a 50kW, nonché sistemi per la gestione dinamica delle tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei prezzi e del loro aggiornamento."».

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 57, comma 13, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 si applica anche alle concessioni già in essere all'entrata in vigore della predetta disposizione e non ancora oggetto di rinnovo.».

11.4

[Margiotta](#), [Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'ultimo periodo dopo le parole: "selezionare l'operatore" sono inserite le seguenti: ", mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione,";

b) è aggiunto infine il seguente periodo: "Le procedure di cui al periodo precedente prevedono l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative, con specifico riferimento, in via esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata *vehicle to grid*, sistemi di accumulo dell'energia, sistemi di ricarica integrati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi evoluti di gestione dell'energia, sistemi di potenza di ricarica superiori a 50kW, nonché sistemi per la gestione dinamica delle tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei prezzi e del loro aggiornamento."».

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 57, comma 13,

del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, si applica anche alle concessioni già in essere all'entrata in vigore della predetta disposizione e non ancora oggetto di rinnovo.».

11.5

[Giroto](#), [Pavanelli](#), [Croatti](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 1, comma 697, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «selezionare l'operatore» sono inserite le seguenti: «, mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione,»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il concessionario è tenuto a pubblicare i propri bandi di gara entro sessanta giorni dalla pubblicazione della manifestazione di interesse.».

11.6

[Nastri](#), [Garnero Santanchè](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «che assicurino un numero minimo ed adeguato di infrastrutture da installare».

11.7

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. La violazione degli obblighi di cui al comma 697 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro a carico del concessionario autostradale e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

1-ter. Le sanzioni di cui al comma 1-bis sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.».

11.8

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 57, comma 12, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è abrogato.».

11.9

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 57, comma 13, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti," sono soppresse».

11.0.1

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- bis.

(Disposizioni per l'Anagrafe Nazionale Carburanti - Obbligo dinamicità)

1. Al fine di disporre di una completa ed aggiornata conoscenza della consistenza della rete nazionale di carburanti, all'articolo 1, comma 101, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "È fatto, inoltre, obbligo per i titolari di autorizzazione o di concessione l'aggiornamento periodico dell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero della transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da

parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105".

2. All'articolo 1, comma 105, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e", sono sostituite con le seguenti: "euro 15.000".».

11.0.2

[Arrigoni](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Disposizioni per l'Anagrafe Nazionale Carburanti - Obbligo dinamicità)

1. Al fine di disporre di una completa ed aggiornata conoscenza della consistenza della rete nazionale di carburanti, all'articolo 1, comma 101, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "della sospensione medesima." sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "È fatto, inoltre, obbligo per i titolari di autorizzazione o di concessione l'aggiornamento periodico dell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero della transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105".

2. All'articolo 1, comma 105 della legge 4 agosto 2017, n. 124 le parole: "da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e", sono sostituite con le seguenti: "di euro 15.000".».

11.0.3

[Garnero Santanchè](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Disposizioni per l'Anagrafe Nazionale Carburanti - Obbligo dinamicità)

1. Al fine di disporre di una completa ed aggiornata conoscenza della consistenza della rete nazionale di carburanti, al termine dell'articolo 1, comma 101, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "della sospensione medesima." aggiungere i seguenti periodi: "È fatto, inoltre, obbligo per i titolari di autorizzazione o di concessione l'aggiornamento periodico dell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero della transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105".

2. All'articolo 1, comma 105 della legge 4 agosto 2017, n. 124 le parole: "da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e", sono sostituite con le seguenti: "euro 15.000".».

11.0.4

[Mirabelli](#)

Dopo l' articolo , è aggiunto il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Modifiche all'articolo 15 della legge 28 dicembre 2015, n. 221)

1. All'articolo 15, comma 1, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "A tal fine" sono soppresse;

b) le parole: "si calcola sottraendo ai" sono sostituite dalle seguenti: "attribuito dall'esclusiva configurazione dell'utenza, è determinato sottraendo a"».

11.0.5

[Giroto](#), [Castaldi](#), [Vaccaro](#), [Puglia](#), [Croatti](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Modifiche in materia di cessazione del regime di maggior tutela)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal e gennaio 2025";

b) al comma 60, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2025";

2. All'articolo 16-*ter*, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: "da concludersi entro il 10 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di consentire la cessazione dell'efficacia del servizio di maggior tutela a far data dal i gennaio 2025,"».

11.0.6

[Vaccaro](#), [Puglia](#), [Croatti](#)

Dopo l' **articolo** aggiungere, il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Contratto di servizio energia plus)

1. Ai Contratti di servizio energia plus regolati ai sensi dell'allegato 2, paragrafi 5 e 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115, con riferimento alla somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui, è applicata per l'anno 2022, l'aliquota IVA del 5 per cento.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 11 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.7

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore energetico)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ARERA, avvalendosi di RSE S.p.A., redige una relazione volta ad individuare i segmenti delle filiere dell'energia elettrica, del gas e dei carburanti beneficiari di maggiori profitti conseguenti al mero aumento dei prezzi energetici, con lo scopo di identificare i settori di mercato nei quali la concorrenza opera con insufficiente efficacia nel ridurre la creazione di margini ingiustificati. Per la predisposizione di tale studio, ferma restando la riservatezza delle informazioni acquisite, ARERA e RSE possono richiedere ai soggetti interessati tutte le informazioni di natura tecnica e commerciale necessarie alle predette finalità.».

11.0.8

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Misure per di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. Al comma 9-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: "si applicano le disposizioni di cui al comma 1.", aggiungere il seguente periodo: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti in zona agricola in modalità agro-voltaica ai sensi dell'articolo 65 comma 1-*quater* del

decreto-legge 24 Gennaio 2012, n. 1 racchiusi in un perimetro i cui punti distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale".

2. Il comma 3 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

"3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'articolo 142, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili, insieme alle relative infrastrutture anche di connessione laddove interessino solo aree nella disponibilità del proponente: (a) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'articolo 6 comma 9-*bis* del Decreto legislativo 3 Marzo 2011, n. 28, purché il proponente alleggi una autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera *f*), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010, ovvero (b) gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, ovvero (c) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto."».

11.0.9

[Gallone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9-*bis*, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi incluse le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti agro-voltaici, di cui all'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge, 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale".

b) all'articolo 6-*bis* sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Con le medesime modalità previste al comma 1, senza necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli edifici sui quali sono apposti specifici vincoli, diversi da quelli di cui all'articolo 142, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, insieme alle relative infrastrutture, ivi incluse quelle di connessione laddove insistano esclusivamente sulle aree nella disponibilità del soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4, sono altresì realizzabili:

1) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici sino a 1 MW, collocati nelle aree cui si applica l'articolo 6, comma 9-*bis*, purché il soggetto che presenta la dichiarazione di cui al comma 4 alleggi un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree di cui all'Allegato 3, lettera, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010;

2) gli impianti di qualsiasi potenza con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali;

3) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto."».

11.0.10

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Razionalizzazione del sistema di qualificazione FER)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: ", alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell'articolo 4, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 4, comma 1";

b) il comma 1-*bis* è soppresso;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aggiornamento della qualifica professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base di corsi di formazione della durata non inferiore a 16 ore e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato 4. Ai corsi di formazione avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le regole previgenti."».

11.0.11

[Durnwalder](#), [Steger](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Razionalizzazione del sistema di qualificazione FER)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: ", alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell'articolo 4, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 4, comma 1";

b) il comma 1-*bis* è soppresso;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aggiornamento della qualifica professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base di corsi di formazione della durata non inferiore a 16 ore e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato 4. Ai corsi di formazione avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le regole previgenti.».

11.0.12

[Garnero Santanchè](#)

Dopo l'**artico**, inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Razionalizzazione del sistema di qualificazione FER)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: ", alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell'articolo 4, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 4, comma 1";

b) il comma 1-*bis* è soppresso;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aggiornamento della qualifica professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base di corsi di formazione della durata non inferiore a 16 ore e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato 4. Ai corsi di formazione avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le regole previgenti.».

11.0.13

[Garnero Santanchè](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- **bis**.

(Istituzione di un catasto nazionale degli impianti termici degli impianti)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 74, dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

"Art. 9-*bis*.

(Catasto nazionale degli impianti termici)

1. Al fine di realizzare un sistema interconnesso e verificare lo stato di efficienza energetica del Paese è istituito il catasto nazionale degli impianti termici.

2. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 9. Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico."

2. Il catasto di cui al comma 1 è istituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentito il Ministro dello Sviluppo economico.».

11.0.14

[Giacobbe, Mirabelli, Biti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- **bis**.

(Istituzione di un catasto nazionale degli impianti termici degli impianti)

1. Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 74, è inserito il seguente:

"Art. 9-*bis*.

(Catasto nazionale degli impianti termici)

1. Al fine di realizzare un sistema interconnesso e verificare lo stato di efficienza energetica del Paese è istituito il catasto nazionale degli impianti termici.

2. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 9. Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico."

2. Il catasto di cui al comma 1 è istituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, sentito il Ministro dello sviluppo economico.».

11.0.15

[Conzatti, Sbrollini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- **bis**.

(Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunta infine la seguente lettera:

"*d-bis*) esclusivamente per il fotovoltaico, con diritto di accesso agli incentivi statali, in deroga all'articolo 65 del decreto-legge 1/2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012:

d1. le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 m dalle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

d2. le aree classificate agricole, adiacenti ad autostrade e linee ferroviarie, comprese tra una distanza di 100 m e 300 m dalle stesse."».

11.0.16

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il contenimento dei prezzi energetici)

1. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire il punto 2) con il seguente:

"2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'auto-consumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'auto-consumatore stessa In tal caso:

i. l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 km al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento fra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, viene autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

ii. l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabile e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore.".

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a); numero 2, punto ii., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32 comma 3, lettera a); nei casi in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 1 e alla lettera a), numero 2), punto i., può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8;"

c) aggiungere, infine la seguente lettera:

"c-bis) nel contesto della regolamentazione di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ARERA stabilisce le modalità con le quali all'energia autoconsumata nelle configurazioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), punto i., di nuova costruzione sono applicati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79."».

Art. 12

12.1

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: "Articolo 238 - *(Corrispettivi dovuti per il conferimento di rifiuti al servizio pubblico)* - 1. Ai fini dell'applicazione della tariffa rifiuti urbani e dei sistemi di misurazione puntuale, per i rifiuti conferiti al servizio pubblico, si applica la disciplina relativa ai prelievi sui rifiuti urbani di cui all'articolo 1, comma 639 e comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147".

1-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 642 sono aggiunti i seguenti periodi:

Le aree dove avvengono le lavorazioni produttive sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile; sono altresì esclusi i magazzini di materie prime di prodotti intermedi e semilavorati, di merci e di prodotti finiti, funzionalmente collegati all'esercizio delle attività produttive. Alle superfici produttive di rifiuti urbani si applicano i

prelievi sui rifiuti sia per la quota fissa che variabile. Per l'individuazione di dette superfici si deve tenere conto della singola destinazione d'uso. Resta dovuta solo la quota fissa laddove l'utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, ai sensi del comma 649.

b) al comma 645 le parole: "e assimilati" sono eliminate;

c) al comma 649, primo periodo, le parole: "al cui smaltimento" sono sostituite con le parole: "alla cui gestione"; il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulle aree dichiarate dal titolare dell'attività e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Le medesime utenze possono scegliere di ricorrere al mercato, previa comunicazione all'ente gestore di ambito ottimale, ove costituito ed operante, ovvero al comune di appartenenza. La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 maggio di ogni anno e la scelta è efficace dall'anno successivo.

Resta ferma la possibilità per l'utenza non domestica di rientrare nell'ambito del servizio pubblico, previo accordo con il gestore e nel rispetto dei termini minimi di preavviso indicati dallo stesso.

Con riferimento alle tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-*quater* della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le imprese di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) del medesimo decreto possono concordare con il servizio pubblico di raccolta, su richiesta, modalità di adesione al servizio stesso. In considerazione della riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalle utenze indicate, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, nelle more dell'aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze medesime ed il gestore del servizio pubblico, rimangono comunque assicurate la prosecuzione delle attività di raccolta da parte del servizio pubblico ed il conferimento agli impianti di trattamento.

È vietato il conferimento di rifiuti speciali al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, in assenza di convenzione con il Comune ovvero con l'ente gestore del servizio e, in caso di violazione, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

d) al comma 662 la parola: "assimilati" è sostituita dalla parola: "urbani";

e) al comma 667 le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero della Transizione ecologica" e le parole: "e dei rifiuti assimilati" sono eliminate.

1-*ter*. Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizioni, un modello di regolamento definendo i criteri generali sulla base dei quali vengono definite nei regolamenti comunali le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, con specifico riferimento all'applicazione della parte di quota fissa e di quota variabile"».

12.2

[Borghesi](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale" sono soppresse.».

12.3

[Tiraboschi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale" sono soppresse».

12.4

[Mirabelli](#), [Giacobbe](#), [Biti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, capoverso «10»:

a) *dopo le parole:* «che li conferiscono» *inserire le seguenti:* «, tutti o in parte,»;

b) *sostituire le parole:* «sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti» *con le seguenti:* «, restano soggette alla corresponsione della quota fissa della tassa rifiuti di cui all'articolo 1, comma 641, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e sono escluse dalla corresponsione della quota variabile della stessa, rapportata alla quantità dei rifiuti urbani conferiti su quelli complessivamente prodotti»;

- *al comma 3, sostituire le parole:* «sono soppresse» *con le seguenti:* «sono sostituite dalle seguenti: "e le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta"».

12.5

[Vaccaro](#)

Al comma 1, capoverso «10», apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «che li conferiscono» *inserire le seguenti:* «, tutti o in parte,»;

b) *sostituire le parole:* «sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti» *con le seguenti:* «, restano soggette alla corresponsione della quota fissa della tassa rifiuti di cui all'articolo 1, comma 641, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e sono escluse dalla corresponsione della quota variabile della stessa, rapportata alla quantità dei rifiuti urbani conferiti su quelli complessivamente prodotti».

12.6

[Pavanelli](#), [Coltorti](#)

Al comma 1, capoverso «10» sostituire le parole: «componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti» *con le seguenti:* «tariffa di cui al comma 1».

12.7

[Castaldi](#), [Croatti](#)

Al comma 1, capoverso «10», sopprimere le seguenti parole: «; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni».

12.8

[Nastri](#), [Garnero Santanchè](#)

Al comma 1, capoverso «10», sopprimere le seguenti parole: «; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni».

12.9

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, capoverso «10», sopprimere le parole: «le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due

anni».

12.10

[D'Alfonso](#)

Al comma 1, capoverso «10», sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».

12.11

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «10», dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti: «A tal fine verrà adeguata la pianificazione regionale e d'ambito, i piani economici-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i gestori. Il servizio pubblico locale e la tariffa rifiuti tengono conto delle scelte effettuate, dimensionandosi con criterio ottimizzante e proporzionale, nell'interesse degli enti locali e degli utenti»;*

b) *al comma 2, dopo il capoverso «1-ter.», è aggiunto il seguente:*

«1-quater. Gli enti locali sperimentano, per un periodo di 24 mesi, gli effetti e l'applicazione tariffaria conseguente alle modificazioni di cui all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'intera disciplina dei servizi pubblici e dei rifiuti»;

c) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Gli enti locali o le Autorità d'ambito, in seguito alla nuova definizione di rifiuto urbano di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, adeguano la programmazione e la dimensione dei propri servizi pubblici locali entro 24 mesi, rimanendo ultrattiva la disciplina sull'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

3-ter. All'allegato L-quinquies della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ultimo periodo, dopo le parole: "a cui sono analoghe" aggiungere le seguenti: "tramite individuazione regolamentare dei comuni oppure, ove istituiti e funzionanti, delle Autorità d'ambito territoriale ottimale."».

12.12

[Testor](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «A tal fine verrà adeguata la pianificazione regionale e d'ambito, i piani economici-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i gestori. Il servizio pubblico locale e la tariffa rifiuti tengono conto delle scelte effettuate, dimensionandosi con criterio ottimizzante e proporzionale, nell'interesse degli enti locali e degli utenti»;*

b) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Gli enti locali sperimentano, per un periodo di 24 mesi, gli effetti e l'applicazione tariffaria conseguente alle modificazioni di cui all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'intera disciplina dei servizi pubblici e dei rifiuti»;

c) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Gli enti locali o le autorità d'ambito, in seguito alla nuova definizione di rifiuto urbano di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 2, adeguano la programmazione e la dimensione dei propri servizi pubblici locali entro 24 mesi, rimanendo ultrattiva la disciplina sull'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

3-ter. All'allegato L-quinquies della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ultimo periodo, dopo le parole: "a cui sono analoghe" aggiungere le seguenti: "tramite individuazione regolamentare dei comuni oppure, ove istituiti e funzionanti, delle Autorità d'ambito territoriale ottimale."».

12.13

Conzatti

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «10», dopo l'ultimo periodo, aggiungere i seguenti:* «A tal fine verrà adeguata la pianificazione regionale e d'ambito, i piani economici-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i gestori. Il servizio pubblico locale e la tariffa rifiuti tengono conto delle scelte effettuate, dimensionandosi con criterio ottimizzante e proporzionale, nell'interesse degli enti locali e degli utenti»;

b) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Gli enti locali sperimentano, per un periodo di 24 mesi, gli effetti e l'applicazione tariffaria conseguente alle modificazioni di cui all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'intera disciplina dei servizi pubblici e dei rifiuti»;

c) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Gli enti locali o le autorità d'ambito, in seguito alla nuova definizione di rifiuto urbano di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, adeguano la programmazione e la dimensione dei propri servizi pubblici locali entro 24 mesi, rimanendo ultrattiva la disciplina sull'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

3-ter. All'allegato L-*quinquies* della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ultimo periodo, dopo le parole: "a cui sono analoghe" aggiungere le seguenti: "tramite individuazione regolamentare dei comuni oppure, ove istituiti e funzionanti, delle Autorità d'ambito territoriale ottimale."».

12.14

de Bertoldi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «10», dopo l'ultimo periodo, aggiungere i seguenti:* «A tal fine verrà adeguata la pianificazione regionale e d'ambito, i piani economici-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i gestori. Il servizio pubblico locale e la tariffa rifiuti tengono conto delle scelte effettuate, dimensionandosi con criterio ottimizzante e proporzionale, nell'interesse degli enti locali e degli utenti»;

b) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Gli enti locali sperimentano, per un periodo di 24 mesi, gli effetti e l'applicazione tariffaria conseguente alle modificazioni di cui all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'intera disciplina dei servizi pubblici e dei rifiuti»;

c) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Gli enti locali o le autorità d'ambito, in seguito alla nuova definizione di rifiuto urbano di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, adeguano la programmazione e la dimensione dei propri servizi pubblici locali entro 24 mesi, rimanendo ultrattiva la disciplina sull'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

3-ter. All'allegato L-*quinquies* della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ultimo periodo, dopo le parole: "a cui sono analoghe" aggiungere le seguenti: "tramite individuazione regolamentare dei comuni oppure, ove istituiti e funzionanti, delle Autorità d'ambito territoriale ottimale."».

12.15

Ferrazzi, Giacobbe

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 182-ter, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) entro il 31 dicembre 2025 sia assicurata la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi dati al

fine di computare il relativo riciclo organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi;"».

12.16

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al 2 comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando che i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-*quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinqües* sono considerati urbani solo a fini statistici e nell'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e per il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo, come anche riportato nel punto b-*quinqües* dell'articolo 183";

b) al 3 comma, lettere c), d), e) ed f), eliminare, ovunque ricorrano, le parole: "se diversi da quelli di cui al comma 2"».

12.17

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le attività di gestione integrata dei rifiuti urbani affidate in via esclusiva non devono ricomprendere anche le attività di recupero e smaltimento disponibili in regime di libero mercato. Nell'assegnazione delle frazioni raccolte il gestore affidatario deve utilizzare procedure competitive che non favoriscano le proprie controllate e/o collegate.».

12.18

[Arrigoni](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'affidamento dei servizi di gestione integrata di cui al comma 4, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 non comprende le attività di recupero e smaltimento erogabili in regime di libero mercato. Con esclusione dei rifiuti urbani non differenziati, di cui all'articolo 182-*bis* del decreto 3 aprile 2006, n. 152, per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al riciclo, recupero e valorizzazione, nel rispetto del principio di concorrenza di cui all'articolo 178, comma 1 e del principio di prossimità di cui all'articolo 181, comma 5 del medesimo decreto legislativo, il gestore affidatario del servizio di raccolta e trasporto urbano dei rifiuti deve affidare mediante procedure concorrenziali la selezione, il recupero, lo smaltimento e la valorizzazione delle frazioni di rifiuti urbani raccolte, in modo da evitare vantaggi competitivi derivanti da rapporti di controllo e di collegamento.»;

b) *sopprimere il comma 3.*

12.19

[Tiraboschi](#)

Al comma 2, capoverso «1-ter.», dopo le parole: «dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale» inserire, in fine il seguente capoverso:

«1-*quater*. Le attività di gestione integrata dei rifiuti urbani affidate in via esclusiva non devono ricomprendere anche le attività di recupero e smaltimento disponibili in regime di libero mercato; nell'assegnazione delle frazioni raccolte il gestore affidatario deve utilizzare procedure competitive che non favoriscano le proprie controllate e/o collegate.».

12.20

[Borghesi](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente capoverso:

«1-*quater*. Le attività di gestione integrata dei rifiuti urbani affidate in via esclusiva non devono ricomprendere anche le attività di recupero e smaltimento disponibili in regime di libero mercato; nell'assegnazione delle frazioni raccolte il gestore affidatario deve utilizzare procedure competitive che non favoriscano le proprie controllate o collegate.»

12.21

[Pavanelli](#), [L'Abbate](#), [Quarto](#), [Naturale](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

"5-*ter*. L'accordo di programma quadro di cui al comma 5, stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), assicurano la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Per adempiere agli obblighi di cui al precedente periodo, i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ai sistemi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), possono avvalersi dei consorzi di cui all'articolo 223 facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi."»

12.22

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 178-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti" e prima delle parole: "con uno o più decreti", sono aggiunte le seguenti: "per i quali sono fissati specifici obiettivi di raccolta e riciclaggio a livello comunitario" e le parole: "anche su istanza di parte" sono soppresse.

3-*ter*. All'articolo 198, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Conseguentemente, il regime di privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani ed alla raccolta dei rifiuti destinati al recupero"».

12.23

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 198, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Conseguentemente, il regime di privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani ed alla raccolta dei rifiuti destinati al recupero"».

12.24

[Garavini](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 222, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'allegato C del presente decreto legislativo" sono soppresse.»

12.25

[Briziarelli](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 222, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del presente decreto legislativo" sono soppresse.»

12.26

[Gallone](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 222, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del presente decreto legislativo" sono soppresse.».

12.27

[Briziarelli](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 237-*quinquies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), è inserito, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, e a esclusione degli impianti di competenza statale, ove l'autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro i termini previsti dall'articolo 29-*quater*, comma 10, il Ministro della transizione ecologica, anche su richiesta dell'istante, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro della transizione ecologica, con delibera del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, è nominato un commissario che provvede in via sostitutiva";

b) al comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, e a esclusione degli impianti di competenza statale, ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento unico entro i termini previsti dall'articolo 12, comma 4, del decreto n. 387 del 2003, il Ministro della transizione ecologica, anche su richiesta dell'istante, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro della transizione ecologica, con delibera del Consiglio dei Ministri, sentita l'autorità competente, è nominato un commissario che provvede in via sostitutiva."».

12.28

[Garavini](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 237-*quinquies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), è inserito, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, e a esclusione degli impianti di competenza statale, ove l'autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro i termini previsti dall'articolo 29-*quater*, comma 10, il Ministro della transizione ecologica, anche su richiesta dell'istante, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro della transizione ecologica, con delibera del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, è nominato un commissario che provvede in via sostitutiva";

b) al comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, e a esclusione degli impianti di competenza statale, ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento unico entro i termini previsti dall'articolo 12, comma 4, del decreto n. 387 del 2003, il Ministro della transizione ecologica, anche su richiesta dell'istante, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro della transizione ecologica, con delibera del Consiglio dei Ministri, sentita l'autorità competente, è nominato un commissario che provvede in via sostitutiva."».

12.29

[Gallone](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. All'articolo 237-*quinques*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), è inserito, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, e a esclusione degli impianti di competenza statale, ove l'autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale entro i termini previsti dall'articolo 29-*quater*, comma 10, il Ministro della transizione ecologica, anche su richiesta dell'istante, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro della transizione ecologica, con delibera del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, è nominato un commissario che provvede in via sostitutiva";

b) al comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, e a esclusione degli impianti di competenza statale, ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento unico entro i termini previsti dall'articolo 12, comma 4, del decreto n. 387 del 2003, il Ministro della transizione ecologica, anche su richiesta dell'istante, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro della transizione ecologica, con delibera del Consiglio dei Ministri, sentita l'autorità competente, è nominato un commissario che provvede in via sostitutiva."»

12.30

[Coltorti](#), [Fede](#), [Croatti](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. In attuazione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, di attuazione della direttiva 2000/59/CE, concernente la gestione separata dei rifiuti prodotti nelle aree portuali, anche quelle diverse dai porti gestiti da Autorità portuali, a decorrere dall'entrata in vigore del presente testo, la titolarità della gestione del servizio non è definibile in capo ai Comuni».

12.31

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera c) le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";
- 2) alla lettera c-*bis*) le parole: "1° luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2024"».

12.32

[Fede](#), [Croatti](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, 1 seguente:

«3-*bis*. Al fine di sostenere la filiera nautica e la transizione ecologica della mobilità e dei trasporti promuovendo la rimozione delle imbarcazioni abbandonate nei porti nonché lo smaltimento della vetroresina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, adotta un apposito piano per la rottamazione e smaltimento delle imbarcazioni in vetroresina, definisce criteri e modalità di attribuzione delle risorse, nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 7), del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazione della legge 1° luglio 2021, n. 101.».

12.0.1

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere i seguenti:

«Art. 12- *bis*.

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria".

Art. 12-*ter*.

(Istituzione del registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria)

1. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

2. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 1.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 1, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

a) che riporti l'indicazione dei dati grafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;

b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;

c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse».

12.0.2

[Caligiuri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Proroga di termini in materia di produzioni innovative in siti chiusi e clima controllato)

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, "Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*:

1) le parole: "Fino a 31 dicembre 2022," sono soppresse;

2) le parole: "che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi" sono sostituite dalle seguenti: "il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria."

b) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "sono individuati" inserire le seguenti: "le tecniche e tecnologie di produzione, e".».

12.0.3

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Proroga di termini in materia di produzioni innovative in siti chiusi e clima controllato)

1. All'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 13 maggio 2011, n. 77, Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, le parole: "Fino a 31 dicembre 2022," sono abrogate».

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1-bis dell'articolo 4 della medesima legge, le parole: «che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi» sono sostituite dalle seguenti: «il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.»*

b) *Al comma 1-ter dell'articolo 4 della medesima legge, dopo le parole: «sono individuati» inserire le seguenti: «le tecniche e tecnologie di produzione, e».*

12.0.4

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [Garnero Santanchè](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Proroga di termini in materia di produzioni innovative in siti chiusi e clima controllato)

1. All'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 13 maggio 2011, n. 77, Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, le parole: "Fino a 31 dicembre 2022,» sono abrogate"».

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1-bis dell'articolo 4 della medesima legge, le parole: "che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi" sono sostituite dalle seguenti: "il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria."*

b) *al comma 1-ter dell'articolo 4 della medesima legge, dopo le parole: "sono individuati" inserire le seguenti: "le tecniche e tecnologie di produzione, e".*

12.0.5

[Briziarelli](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Misure per il Servizio Idrico Integrato)

1. Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della Regione esercita, dandone comunicazione al Ministro per la Transizione Ecologica e all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio entro sessanta giorni.

3. Per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui al comma 1 e al comma 2, gli enti di governo dell'ambito ovvero i Presidenti delle Regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario a controllo interamente pubblico che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto

del Ministro della Transizione Ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Qualora il Presidente della Regione non provveda nei termini stabiliti al comma 2, il Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale incarica il soggetto societario a controllo interamente pubblico di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.

5. Il soggetto societario a controllo interamente pubblico di cui al comma 3 opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per il periodo di propria attività. Gli oneri derivanti dall'affidamento di cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e di altri contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti nei confronti della società affidataria del servizio, mediante risorse indisponibili fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti, che non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla società affidataria. Gli enti locali proprietari delle infrastrutture idriche garantiscono il debito residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei confronti della società uscente.

In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell'ente di governo dell'ambito entro sei mesi precedenti la scadenza della durata di cui al comma 4, l'affidamento del servizio si intende rinnovato per durata pari al termine di affidamento iniziale.».

12.0.6

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Misure urgenti a sostegno dei produttori di legno)

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, le imprese forestali e i proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno o prodotti da esso derivati di propria produzione non sono tenuti ad iscriversi al registro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021.».

12.0.7

[Moronese](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Proroga dell'Unità tecnica-amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.)

1. Al fine di agevolare gli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, il Commissario unico può avvalersi, quale stazione appaltante, anche dell'Unità tecnica-amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. A tale scopo, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027, con proroga dei rapporti di lavoro e assimilati in essere" .».

12.0.8

[Pavanelli](#), [Coltorti](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Trasparenza nell'utilizzo del gesso di defecazione da fanghi)

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità, il gesso di defecazione da fanghi e ogni altro correttivo da fanghi dovranno anno essere prodotti in lotti omogenei di dimensioni non superiori alle 6.000 (seimila) tonnellate. Ogni lotto dovrà essere identificato da un'analisi che ne attesti il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Il produttore di gesso di defecazione da fanghi o di altro correttivo da fanghi ha l'obbligo di tenere tracciabilità dei lotti prodotti. Tutta la documentazione dovrà essere conservata dal produttore per almeno tre anni e deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo. Con successivo decreto del Ministero della transizione ecologica sono individuate le specifiche relative alla tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi.

2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi è istituita una sezione speciale del registro elettronico nazionale di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge li febbraio 2019, n. 12.

3. Ogni trasferimento del materiale deve essere accompagnato da documento di trasporto che deve riportare il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto.».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo IV, dopo la parola: «concorrenza,» inserire la seguente: «trasparenza,».

12.0.9

Conzatti

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Accisa per la produzione di energia dai grassi animali non modificati chimicamente)

1. Al fine di sostenere la transizione energetica delle aziende, incrementare e incentivare le possibilità di impiego energetico di sottoprodotti dell'industria agroalimentare, ridurre il volume di rifiuti e scarti e promuovere, contestualmente, una concreta applicazione dell'economia circolare, al Decreto Legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'Allegato 1, le parole: "Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione." sono sostituite dalle seguenti: "Oli vegetali e grassi animali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica e/o termica: esenzione.";

b) alla Tabella A, comma 5, dopo le parole: "oli vegetali" aggiungere le seguenti: "e grassi animali".

2. Agli oneri previsti dal comma 1, pari a 1.51 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della Legge 23 dicembre 2014; n. 190».

12.0.10

Papatheu

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica)

1. Il comma 831-*bis* dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è soppresso.».

12.0.11

Papatheu

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 12- *bis*.

(Esposizione ai campi elettromagnetici)

1. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le parole: "possono adottare", sono sostituite con le seguenti: "adottano".».

Art. 13

13.1

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private*)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 8-*quater*, il comma 4 lettera d) è sostituito dal seguente:

"d) garantire che tutte le strutture e i servizi accreditati assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa, alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato e il rispetto del CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.".

2) all'articolo 8-*quater*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati, e nel rispetto dell'applicazione alle lavoratrici e ai lavoratori impiegati nelle suddette strutture dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore in vigore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento concesso.".

13.2

[Sbrollini](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 8-*ter*, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "le aree di insediamento prioritario di nuove strutture." aggiungere, infine, il seguente periodo: "Al fine di semplificare i processi di miglioramento qualitativo della ricerca transnazionale ed elevare l'efficacia delle prestazioni erogate, la verifica di compatibilità avanzata da un IRCCS - non afferente alla rete dell'emergenza urgenza non è prevista in caso di richiesta di trasferimento all'interno dello stesso territorio comunale"».

13.3

[Sbrollini](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 8-*ter*, comma 3, l'ultimo periodo è soppresso.».

13.4

[Vaccaro](#), [Puglia](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «da erogare» con le seguenti: «erogati»

13.5

[Cantù](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#), [Fregolent](#), [Zaffini](#), [Nannicini](#), [Puglia](#), [Rizzotti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), capoverso «7» aggiungere infine e le seguenti parole:* «, nonché del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4»;

b) *alla lettera b), numero 1), capoverso «1-bis» sostituire le parole:* «che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare» *con le seguenti:* «aderenti al sistema di monitoraggio e valutazione dei soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4»;

c) *al comma 2, dopo le parole: «i bilanci» aggiungere la seguente: «certificati»;*

d) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. La disciplina di valutazione, controllo e monitoraggio di cui ai commi precedenti si applica anche alle attività di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in materia di prestazioni ed interventi di sanità integrativa complementare.».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: «private» con le seguenti parole: «, monitoraggio e valutazione degli erogatori in regime di servizio sanitario nazionale».

13.6

Pirro

Al comma 1, lettera a), capoverso «7», dopo le parole: «delle prestazioni sanitarie» aggiungere le seguenti: «e degli esiti delle attività di controllo e vigilanza».

Conseguentemente, dopo il medesimo comma, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce le modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate e degli esiti di cura, la formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni Con l'intesa di cui al periodo precedente è definito altresì il Piano di controlli che ciascuna regione dovrà adottare ove siano indicati:

1) il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare;

2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, a prevedere commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

*4) requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, rotazione degli ispettori, procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello *standard* di verbale omogeneo;».*

13.7

Pirro

Al comma 1, lettera a), capoverso «7», dopo le parole: «delle prestazioni sanitarie» aggiungere le seguenti: «e degli esiti delle attività di controllo e vigilanza».

Conseguentemente, dopo il medesimo comma, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce il Piano di controlli che ciascuna regione dovrà adottare ove siano indicati:

1) il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare;

2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, a prevedere commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse

da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

4) requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, rotazione degli ispettori, procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello *standard* di verbale omogeneo;».

13.8

[Pirro](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «7», dopo le parole: «delle prestazioni sanitarie» aggiungere le seguenti: «e degli esiti delle attività di controllo e vigilanza».

Conseguentemente, dopo il medesimo comma, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce le modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali e l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate e degli esiti di cura, la formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché il sistema sanzionatorio che contempli anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni.».

13.9

[Binetti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «7» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché delle esigenze delle popolazioni che vivono in piccoli comuni o in aree remote».

13.10

[Cioffi](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «7» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La mancata osservanza dei requisiti previsti dal presente articolo da parte delle strutture accreditate; nonché il mancato raggiungimento dei volumi di attività e dei risultati e comporta la decadenza dell'accreditamento concesso.».

13.11

[Pirro](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «7» aggiungere infine le seguenti parole: «e dei flussi delle patologie da trattare e trattati».

13.12

[Pirro](#), [Pavanelli](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*

b) *dopo il capoverso 1-bis, è inserito il seguente:*

«1-ter. A tutela della qualità, del volume e della sicurezza delle prestazioni erogate, di cui al comma 1-bis, e del corretto rapporto tra costo del lavoro e quantificazione delle tariffe, al personale medico e sanitario operante in regime di dipendenza nelle strutture private equiparate titolari di accordi contrattuali e nelle strutture private accreditate contrattualizzate si applica il CCNL di categoria sottoscritto dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del SSN garantendo una adeguata dotazione qualitativa e quantitativa degli organici ed un trattamento retributivo proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato, equiparato al settore pubblico relativamente alla parte stipendiale fondamentale.».

13.13

[Zaffini, Garnero Santanchè](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il capoverso 1-bis.

13.14

[Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, valorizzando prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare ad opera dei soggetti di cui all'articolo 8-*quater*. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta».

13.15

[Boldrini, Iori](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, valorizzando prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare ad opera dei soggetti di cui all'articolo 8-*quater*. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta.».

13.16

[Sbrollini](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, valorizzando prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare ad opera dei soggetti di cui all'art. 8-*quater*. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta.».

13.17

[Rizzotti](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, valorizzando prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare ad opera dei soggetti di cui all'articolo 8-*quater*. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta.».

13.18

[Castaldi](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, valorizzando prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare, tra quelli in possesso dell'accreditamento di cui all'articolo 8-*quater* all'esito di periodiche valutazioni dell'ulteriore fabbisogno tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta.».

13.19

[Zaffini](#), [Garnero Santanchè](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis», dopo le parole: «ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure» aggiungere la seguente parola: «comparative».

13.20

[Boldrini](#), [Iori](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis» primo periodo, sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «esclusivamente».

13.21

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis», nel primo periodo sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «esclusivamente».

13.22

[Pirro](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis», al primo periodo, dopo le parole: «prestazioni sanitarie da erogare» aggiungere le seguenti: «, secondo i principi e criteri direttivi definiti con intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

13.23

[Pirro](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1) capoverso «1-bis» dopo le parole: «da erogare» aggiungere le seguenti: «basate su carenze di prestazioni documentate a livello regionale.».

13.24

[Pirro](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1) capoverso «1-bis» dopo le parole: «effettuata periodicamente» aggiungere le seguenti: «con analisi di controlli periodici annuali».

13.25

[Binetti](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1) capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire la parola: «periodicamente» con le seguenti: «in base ad una pianificazione biennale e ad una programmazione esecutiva annuale, rese entrambe pubbliche nel proprio sito internet istituzionale».

13.26

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «in convenzionamento» con le seguenti: «in accreditamento».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «e del convenzionamento».

13.27

[Boldrini](#), [Iori](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso «1-bis», inserire il seguente:

«1-ter. A tutela della qualità, del volume e della sicurezza delle prestazioni erogate, di cui al comma 1-bis, e del corretto rapporto tra costo del lavoro e quantificazione delle tariffe, al personale medico e sanitario operante in regime di dipendenza nelle strutture private equiparate titolari di accordi contrattuali e nelle strutture private accreditate contrattualizzate si applica il CCNL di categoria sottoscritto dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del SSN garantendo una adeguata dotazione qualitativa e quantitativa degli organici e un trattamento retributivo proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato, equiparato al settore pubblico relativamente alla parte stipendiale fondamentale.».

Conseguentemente, sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti».

13.28

[Mollame](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso «1-bis», inserire il seguente:

«1-ter. A tutela della qualità, del volume e della sicurezza delle prestazioni erogate, di cui al comma 1-bis, e del corretto rapporto tra costo del lavoro e quantificazione delle tariffe, al personale medico e sanitario operante in regime di dipendenza nelle strutture private equiparate titolari di accordi contrattuali e nelle strutture private accreditate contrattualizzate si applica il CCNL di categoria sottoscritto dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del SSN garantendo una adeguata dotazione qualitativa e quantitativa degli organici ed un trattamento retributivo proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato, equiparato al settore pubblico relativamente alla parte stipendiale fondamentale.».

Conseguentemente, sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti».

13.29

[Stabile](#), [Rizzotti](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso «comma 1-bis» inserire il seguente:

«1-ter. A tutela della qualità, del volume e della sicurezza delle prestazioni erogate, di cui al comma 1-bis, e del corretto rapporto tra costo del lavoro e quantificazione delle tariffe, al personale medico e sanitario operante in regime di dipendenza nelle strutture private equiparate titolari di accordi contrattuali e nelle strutture private accreditate contrattualizzate si applica il CCNL di categoria sottoscritto dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del SSN garantendo una adeguata dotazione qualitativa e quantitativa degli organici ed un trattamento retributivo proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato, equiparato al settore pubblico relativamente alla parte stipendiale fondamentale.».

Conseguentemente, sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti».

13.30

[Zaffini](#), [Garnero Santanchè](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi» con le seguenti: «e dei costi».

13.31

[Pirro](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5

giugno 2003, n. 131, definisce i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale e per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

1-ter. L'intesa di cui al comma 1-bis, in particolare, dovrà definire:

a) criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:

1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

2) l'elenco dei soggetti autorizzati;

3) gli esiti delle attività ispettive;

b) un piano di controlli ove siano indicati:

1) il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare;

2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, a prevedere commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

4) requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, rotazione degli ispettori, procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;

c) modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

d) linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo dell'ente competente alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget e dell'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extraregionali e della mobilità passiva.».

13.32

[Pirro](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:

1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

2) l'elenco dei soggetti autorizzati;

3) gli esiti delle attività ispettive».

13.33

[Pirro](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce le linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo dell'ente competente alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget e dell'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extraregionali e della mobilità passiva».

13.34

[Pirro](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per l'accreditamento di cui all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 le strutture sanitarie di ricovero e cura, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato, assicurano la presenza della figura professionale del farmacista abilitato e specializzato in farmacia ospedaliera per l'attività di gestione della farmacia interna.».

13.35

[Pirro](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, lettera d), aggiunto in fine il seguente periodo: "Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario";

b) all'articolo 41:

1) al comma 3, primo periodo, la parola: "15" è sostituita con la seguente: "14";

2) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private."».

13.36

[Castaldi](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi tutti gli obblighi di pubblicazione previsti negli articoli precedenti»;

b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: "interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici" sono aggiunte le seguenti: ", compresi gli enti, le aziende e le strutture che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario,"».

13.37

[Boldrini, Iori](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi tutti gli obblighi di pubblicazione previsti negli articoli precedenti» e dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: "interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici" sono inserite le seguenti: ", compresi gli enti, le aziende e le strutture che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale"».

13.38

[Pirro](#)

Al comma 2, dopo le parole: «strutture pubbliche e private» aggiungere le seguenti: «ivi incluse le prestazioni professionali svolte in regime intramurario».

13.39

[Pirro](#)

Al comma 2, dopo le parole: «pubbliche e private» aggiungere le seguenti: «nonché il collegamento all'atto di determinazione del fabbisogno regionale di servizi sanitari che ciascuna Regione dovrà adottare dando evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente, l'elenco dei soggetti autorizzati e gli esiti delle attività ispettive.».

13.40

[Pirro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 412 è inserito il seguente:

"412-bis. Al fine di garantire la trasparenza e l'economicità della spesa sanitaria nonché la concorrenzialità della filiera produttiva di beni e servizi in ambito sanitario, il Sistema di gestione di cui al comma 412 è realizzato secondo i seguenti criteri:

- a) rilevare il numero degli affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero delle procedure in deroga al codice dei contratti pubblici nonché il numero di proroghe e rinnovi sul totale degli affidamenti;*
- b) rendere tracciabile e uniforme nel territorio nazionale l'intero processo di acquisizione di beni e servizi, dalla definizione del fabbisogno e dalla programmazione dei beni da acquistare e dei servizi da appaltare fino alla logistica e alle giacenze di magazzino;*
- c) garantire l'integrazione con un programma operativo contabile e patrimoniale, unico per tutte le strutture sanitarie del territorio nazionale, che consenta ai cittadini, attraverso un'interfaccia accessibile a chiunque, di rilevare, in tempo reale, l'intera filiera di un centro di costo e di un capitolo di bilancio, attraverso un sistema di ricerca semplificato anche per singolo fornitore, per codice identificativo di gara, per singolo bene e per voce di bilancio;*
- d) rilevare, in tempo reale, per ciascun fornitore o creditore, tutti i pagamenti e gli incassi effettuati dalle strutture sanitarie, con un collegamento attivo informatizzato ai titoli che hanno consentito il pagamento o l'incasso;*
- e) rilevare, in tempo reale, lo stato patrimoniale delle strutture sanitarie, con evidenza dei beni di inventario e delle rimanenze di magazzino, nonché della movimentazione delle scorte, con un'associazione informatizzata ai cicli di terapia applicati a pazienti i cui dati sanitari siano stati opportunamente decodificati, così da garantire la completa tracciabilità di ogni prodotto sanitario o farmaceutico;*
- f) rilevare, in tempo reale, tutte le fasi dell'esecuzione del contratto, opportunamente aggiornate dal responsabile o direttore dell'esecuzione del contratto, inclusi i contratti di convenzionamento o accreditamento con le strutture sanitarie private, con evidenza dei verbali ispettivi e delle verifiche condotte con periodicità prestabilita;*
- g) accedere alla prescritta contabilità separata dell'attività di intramoenia, con la possibilità di rilevare tutti i costi imputabili all'attività medesima, ivi incluse le attrezzature o gli spazi interni o esterni utilizzati per lo svolgimento del servizio nonché la relativa autorizzazione e il volume di attività per ciascun professionista;*
- h) assicurare che il mancato aggiornamento del Sistema di gestione non consenta alcuna operazione successiva o cumulativa;*
- i) assicurare un sistema di segnalazione automatico in presenza di anomalie nell'acquisizione di beni e servizi tali da rappresentare un allarme di spreco, inefficienza o corruzione"».*

13.41

[Pirro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ogni struttura sanitaria, per il riconoscimento della remunerazione delle funzioni assistenziali e degli incrementi tariffari, è tenuta a pubblicare sul sito internet una relazione dettagliata delle attività e prestazioni rese cui la predetta remunerazione e l'incremento tariffario si riferisce, ivi incluse le prestazioni rese ai pazienti affetti da COVID-19, i cui dati sanitari siano stati opportunamente decodificati. Fermo restando che in assenza di pubblicazione o di pubblicazione di dati incompleti o mendaci, la struttura non potrà ottenere la remunerazione o dovrà restituire quanto percepito, per la vigilanza sull'attuazione del presente comma si applicano le disposizioni previste al Capo VI del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e le sanzioni di cui all'articolo 46 del predetto decreto.».

13.42

[Pirro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono le modalità di controllo e vigilanza sul rispetto delle condizioni idonee a garantire permanentemente il diritto di visita di familiari e visitatori nelle strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistenziali (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-assistenziali, su tutto il territorio nazionale.».

13.43

[Pirro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono le modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e professionali per il personale, l'attivazione e l'organizzazione delle cure intermedie nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) e di bassa intensità assistenziale. Con l'intesa di cui al periodo precedente è definito altresì il Piano di controlli che ciascuna regione dovrà adottare, ove siano indicati il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare, i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo nonché le modalità di conduzione dei controlli, con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, di prevedere commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da strutture diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo.».

13.44

[Pirro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono lo schema per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente sull'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini

dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.».

13.45

[Pirro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono lo schema di regolamento, da applicare uniformemente sull'intero territorio nazionale, recante i requisiti minimi strutturali, organizzativi e professionali per il personale, l'attivazione e l'organizzazione delle cure intermedie nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) e di bassa intensità assistenziale.».

13.46

[Pirro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: "filiera delle imprese" sono inserite le seguenti: ", gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento"».

13.0.1

[Ferrero](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni in materia di esonero contributivo in funzione pro-concorrenziale)

1. Al fine di favorire l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea, anche in riferimento ai principi di equità nel mercato e di tutela della concorrenza, è abrogato l'articolo 1, comma 442, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono altresì da intendersi privi di efficacia i rapporti giuridici e gli obblighi sorti sulla base e per gli effetti dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, come convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.».

13.0.2

[Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' articolo ,inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni in materia i tetti di spesa per l'acquisito di prestazioni da privato accreditato)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 14, primo periodo, dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.».

13.0.3

[Sbrollini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisito di prestazioni da privato accreditato)

1. A decorrere dall'anno 2022, il comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.».

13.0.4

[Rizzotti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisito di prestazioni da privato accreditato)

1. A decorrere dall'anno 2022, il comma 14 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.».

13.0.5

[Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Accesso alle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67)

1. Una quota pari al 10 per cento delle nuove risorse destinate agli interventi da realizzare con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è destinata agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. In considerazione degli obiettivi di programmazione ritenuti prioritari a livello nazionale, il Ministro della salute, con proprio decreto, può assegnare direttamente fino alla metà di tale quota».

13.0.6

[Pirro](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Misure per la stabilizzazione del personale medico in servizio)

1. Il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale che alla data di entrata in vigore della presente legge ha maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale, è ammesso in sovrannumero, a seguito del superamento delle selezioni per l'accesso alle scuole di specializzazione riservate ai medici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

2. L'ammissione del personale medico di cui al comma 272 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, avviene previa verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite da parte delle università, ad uno degli anni di corso successivi al terzo della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza, usufruendo della riserva di posti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tale fattispecie non si applica l'incompatibilità di frequenza della formazione presso strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola di Specializzazione, di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per tali medici sono estesi all'anno 2025 gli effetti dell'articolo 12, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, relativi alle procedure concorsuali per l'accesso a tempo indeterminato nel Servizio sanitario nazionale per la disciplina di "Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza».

13.0.7

[Pirro](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Misure per il personale del sistema di emergenza territoriale)

1. Al fine di assicurare continuità operativa delle unità mediche e migliorare il servizio e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di

emergenza-urgenza extraospedaliera, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere sono autorizzate, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire, per gli anni 2022 e 2023, procedure concorsuali straordinarie finalizzate ad inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati dell'Emergenza Territoriale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operino nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro in convenzione a tempo indeterminato e determinato e che abbiano maturato, anche in forma non continuativa, almeno 5 anni di anzianità di servizio.».

13.0.8

[Sbrollini](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1)

1. Alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

"Art. 13- *bis*.

1. L'attività di onicotecnica è disciplinata dal presente articolo. Si intende per onicotecnica la costruzione, la ricostruzione, l'applicazione e la decorazione su unghie naturali di prodotti specifici anche semipermanenti e di interventi periodici per formare unghie naturali e artificiali. L'attività di onicotecnico comprende ogni prestazione eseguita a esclusivo scopo decorativo, sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi, nonché le attività di manicure e di pedicure estetico.

2. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti e con l'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica in vigore.

3. La qualificazione professionale di onicotecnico si intende conseguita dopo la conclusione dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di 300 ore.

4. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in oggetto. Oltre alle materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico di cui all'articolo 6, comma 3, sono previste le seguenti materie di insegnamento: chimica dei prodotti, anatomia ungueale, tecnica di laboratorio.

5. La qualificazione professionale di estetista abilita all'esercizio delle attività di onicotecnico. A far data dal 1° gennaio 2023, è necessaria la frequenza di un corso di 50 ore sulle materie integrative indicate al comma 4.

6. L'attività professionale di cui al comma 1 è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatti salvi i requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari.

7. L'attività professionale di cui al comma 1 è esercitata in forma di impresa individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti, previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Presso ogni sede dell'impresa nella quale è esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale ai sensi dei commi 3 e 4. È vietato lo svolgimento delle attività in forma ambulante o di posteggio.

8. Per l'esercizio abusivo delle attività professionali di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 12 della presente legge."».

13.0.9

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Lannutti](#), [Botto](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Moronese](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Tutela della concorrenza nel settore delle farmacie).

1. Ai fini della tutela della concorrenza, alla legge 8 novembre 1991, n. 362, modificata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. I titolari di cui al comma 1, non possono possedere più di una farmacia sul territorio nazionale, anche mediante società collegate o controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287".».

13.0.10

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Lannutti](#), [Botto](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Moronese](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 13- *bis*.

(Disposizioni in materia di effettuazione di test molecolari e antigenici rapidi)

1. Ai fini della tutela della concorrenza e al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARSCoV-2, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, possono effettuare test molecolari e antigenici rapidi, di cui, rispettivamente, all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.».

Art. 14

14.1

[Pirro](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro per l'innovazione e la t, definisce principi e criteri relativi al riconoscimento dell'Armadio Farmaceutico digitale Nazionale (AFDN).

1-*ter*. Al comma 15-*ter* dell'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, dopo le parole "l'interoperabilità dei FSE" aggiungere le seguenti fra loro stessi e l'Armadio Farmaceutico digitale Nazionale (AFDN).».

14.2

[Castaldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 112-*quater* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), il numero 3), è sostituito dal seguente:

"3) indirizzo del sito *web*, denominazione delle piattaforme per l'*e-commerce* ovvero delle applicazioni *mobile* per *smartphone* o *tablet* funzionali alla gestione *on line* dei processi di acquisto di medicinali utilizzati a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito o le predette piattaforme e applicazioni.";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Si intende altresì consentita ai soggetti di cui al comma 3 la commercializzazione di

medicinali senza obbligo di prescrizione tramite siti web intermediari, piattaforme per l'*e-commerce* (*marketplace*) ovvero applicazioni *mobile* per *smartphone* o *tablet* (APP), a condizione che all'interno di tali siti *web*, piattaforme o APP siano chiaramente identificabili i soggetti autorizzati alla vendita *online* e siano riportati, all'interno delle pagine che abbiano ad oggetto la vendita di medicinali senza obbligo di prescrizione, per ciascuno di tali soggetti, gli elementi richiesti dal comma 5.";

c) al comma 4, le parole: "al medesimo comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 3 e 3-bis";

d) al comma 6, ultimo periodo, le parole: "in conformità al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "in conformità ai commi 3 e 3-bis";

e) al comma 7, lettera e), dopo le parole: "dei loro siti *web*" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", dei siti *web* intermediari, le denominazioni delle piattaforme per l'*e-commerce* ovvero delle applicazioni *mobile* per *smartphone* o *tablet*";

f) dopo il comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente:

"10-bis. Ai fini del presente articolo, sono altresì autorizzate a fornire medicinali senza obbligo di prescrizione, a distanza al pubblico nel territorio italiano, mediante i servizi della società dell'informazione, le persone fisiche e/o giuridiche che siano autorizzate o legittimate a fornire medicinali al pubblico in conformità alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui sono stabilite."».

14.3

Tiraboschi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 112-*quater* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera i il punto 3) è sostituito dal seguente:

"3) indirizzo del sito *web*, denominazione delle piattaforme per l'*e-commerce* ovvero delle applicazioni *mobile* per *smartphone* o *tablet* funzionali alla gestione *on line* dei processi di acquisto di medicinali utilizzati a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito o le predette piattaforme e applicazioni.";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Si intende altresì consentita ai soggetti di cui al comma 3 la commercializzazione di medicinali senza obbligo di prescrizione tramite siti *web* intermediari, piattaforme per l'*e-commerce* (*marketplace*) ovvero applicazioni *mobile* per *smartphone* o *tablet* (APP), a condizione che all'interno di tali siti *web*, piattaforme o APP siano chiaramente identificabili i soggetti autorizzati alla vendita *online* e siano riportati, all'interno delle pagine che abbiano ad oggetto la vendita di medicinali senza obbligo di prescrizione, per ciascuno di tali soggetti, gli elementi richiesti dal comma 5.";

c) al comma 4, le parole: "al medesimo comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 3 e 3-bis";

d) al comma 6, ultimo periodo, le parole: "in conformità al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "in conformità ai commi 3 e 3-bis";

e) al comma 7, lettera c), dopo le parole: "dei loro siti *web*" sono aggiunte le seguenti: ", dei siti *web* intermediari, le denominazioni delle piattaforme per l'*e-commerce* ovvero delle applicazioni *mobile* per *smartphone* o *tablet*".

f) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

"10-bis. Ai fini del presente articolo, sono altresì autorizzate a fornire medicinali senza obbligo di prescrizione, a distanza al pubblico nel territorio italiano, mediante i servizi della società dell'informazione, le persone fisiche e/o giuridiche che siano autorizzate o legittimate a fornire medicinali al pubblico in conformità alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui sono stabilite."».

14.4

[Castaldi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "attività di vendita al pubblico" sono inserite le seguenti: "dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni nonché".».

14.5

[Presutto, Croatti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole "attività di vendita al pubblico" sono inserite le seguenti "dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni nonché".».

14.6

[Pirro](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 1, dell'articolo 107, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di garantire la somministrazione dei medicinali nelle aree disagiate, svantaggiate e nelle piccole isole, la distribuzione dei farmaci può essere affidata attraverso i canali di Poste Italiane".».

14.0.1

[Pirro, Pavanelli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Disposizioni in materia di carenze di medicinali)

1. All'articolo 34, del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIO ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIO, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'ALFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7".

2. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "6 e";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'ALFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIO è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro

trentaseimila L'ALFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del comma citato.".

3. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.17, al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse."».

14.0.2

[Sbrollini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Definizione di medicinale di importazione parallela)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo la lettera i) inserire la seguente:

"1-*bis*) medicinale di importazione parallela: specialità medicinale per uso umano importata da uno Stato membro dell'Unione europea nel quale essa risulta autorizzata, già registrata in Italia a favore di un titolare di autorizzazione all'immissione in commercio diverso dal soggetto importatore;"».

14.0.3

[Sbrollini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Disposizioni in materia di vaccinazioni antinfluenzali)

1. All'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: "per la stagione 2021/2022", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "per la stagione 2021/2022 e 2022/2023"».

14.0.4

[Rizzotti](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 14- *bis*.

(Approvvigionamento dei farmaci biosimilari)

1. Alla lettera a), del comma 11-*quater* dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "più di" sono sostituite con la seguente: "almeno"».

Art. 15

15.1

[Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Sopprimere l'articolo.

15.2

[Perosino](#)

Sopprimere l'articolo.

15.3

[Tiraboschi](#)

Sopprimere l'articolo.

15.4

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. I produttori di farmaci equivalenti possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale, la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità prima della scadenza brevettuale o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

1-ter. La rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale decorre dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, oppure dalla eventuale nullità del brevetto o del certificato di protezione complementare dichiarata in sede giudiziale con sentenza esecutiva.»

15.5

[Rizzotti](#), [Boccardi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I produttori di farmaci equivalenti possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale, la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità prima della scadenza brevettuale o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

1-ter. La rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale decorre dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, oppure dalla eventuale nullità del brevetto o del certificato di protezione complementare dichiarata in sede giudiziale con sentenza esecutiva.»

15.6

[Tiraboschi](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. I produttori di farmaci equivalenti possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale, la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità dopo la scadenza brevettuale, anche se la pratica per ottenere l'autorizzazione commerciale può essere avviata prima.

1-ter. La rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale decorre dalla data di scadenza del brevetto.»

15.7

[Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) I produttori di farmaci equivalenti possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale, la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità prima della scadenza brevettuale o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. La rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale decorre dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, oppure dalla eventuale nullità del brevetto o del certificato di protezione complementare dichiarata in sede giudiziale con sentenza esecutiva.»

15.8

[Boldrini](#), [Iori](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I produttori di farmaci equivalenti possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale, la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità prima della scadenza brevettuale o del certificato di protezione

complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. La rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale decorre dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, oppure dalla eventuale nullità del brevetto o del certificato di protezione complementare dichiarata in sede giudiziale con sentenza esecutiva.».

15.9

[Lanzi, Pavanelli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. I produttori di farmaci equivalenti possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale, la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità prima della scadenza brevettuale o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. La rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale decorre dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, oppure dalla eventuale nullità del brevetto o del certificato di protezione complementare dichiarata in sede giudiziale con sentenza esecutiva.».

15.10

[Perosino](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. I produttori di farmaci equivalenti possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale, la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità prima della scadenza brevettuale o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. La rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale decorre dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, oppure dalla eventuale nullità del brevetto o del certificato di protezione complementare dichiarata in sede giudiziale con sentenza esecutiva.».

15.11

[Zaffini, Garnero Santanchè](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I produttori di farmaci equivalenti possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale, la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità prima della scadenza brevettuale o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero della Salute. La rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale decorre dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, oppure dalla eventuale nullità del brevetto o del certificato di protezione complementare dichiarata in sede giudiziale con sentenza esecutiva.».

15.0.1

[Zaffini, Garnero Santanchè](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Impiego dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, le parole: "Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA" sono sostituite dalle seguenti: "Di norma entro il 30 giugno e, comunque con cadenza minima triennale, l'AIFA".».

Art. 16

16.1

[Sbrollini](#)

Sopprimere l'articolo.

16.2

[Boldrini](#), [Iori](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

"5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi centottanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, è data informativa nel sito internet istituzionale dell'ALFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC)".».

16.3

[Boldrini](#), [Iori](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

"5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, è data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA e viene applicata automaticamente la classificazione in classe di rimborso C".».

16.4

[Fregolent](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

"5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, è data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA e viene applicata automaticamente la classificazione in classe di rimborso C".».

16.5

[Castaldi](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire l'alea con la seguente:* «il comma 5-ter è sostituito dai seguenti:»;

b) *dopo il comma 5-ter, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-quater. Nella determinazione dei suddetti prezzi, AIFA tiene conto anche dell'elenco dei prezzi di riferimento dei principi attivi pubblicati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e provvede a comunicare alla medesima Autorità l'avvenuta attribuzione della classe di rimborsabilità di un farmaco che sia riconducibile al citato elenco dei prezzi di riferimento dei principi attivi.».

16.6

[Boldrini](#), [Iori](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «5-ter» aggiungere il seguente:

«5-quater. Nella determinazione dei suddetti prezzi, AIFA tiene conto anche dell'elenco dei prezzi di riferimento di principi attivi pubblicati da ANAC e provvede a comunicare ad ANAC l'avvenuta attribuzione della classe di rimborsabilità di un farmaco che sia riconducibile all'elenco dei prezzi di riferimento dei principi attivi pubblicato da ANAC.».

16.7

[Pirro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-ter», dopo le parole: «di un medicinale di cui al comma 3» aggiungere le seguenti: «o di prodotti su base oleosa con CBD non superiore al 20 per cento predisposti per la cura di patologie neurodegenerative».

16.0.1

[Fregolent](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Fondo per il rimborso delle Terapie Avanzate)

1. Al fine di consentire la sostenibilità economica dell'acquisto delle terapie avanzate così come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, vincolato al rimborso diretto delle spese sostenute per l'acquisto da parte dei centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate.

2. Le terapie avanzate sono rimborsate tramite il Fondo di cui al comma 1 quando prevedono una unica somministrazione della terapia, sono valutate dall'Agenzia Italiana del Farmaco come curative o trasformatrice della storia clinica del paziente comportando significativi effetti sulla qualità della vita dei pazienti, e laddove esistano adeguate evidenze atte a dimostrare le seguenti circostanze:

a) riducono il ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professionisti del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione dei costi per il sistema;

b) per coloro che sono in età lavorativa, riducono le perdite di produttività con relativi benefici per il sistema previdenziale e il sistema economico più in generale;

c) hanno un significativo impatto organizzativo per le organizzazioni sanitarie modificando in modo rilevante i processi assistenziali;

d) comportano significativi effetti sulla qualità della vita delle famiglie dei pazienti e dei loro *caregiver*.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di rimborso diretto ai centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate di cui al comma 1, nonché le modalità di misurazione delle circostanze di cui al comma 2, lettere *a)* e *d)*, e dei risparmi generati per il Servizio Sanitario Nazionale dalla somministrazione delle terapie avanzate identificate ai sensi del comma 2, calcolati sulla base di un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo delle terapie avanzate sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. L'impegno di spesa per l'acquisto delle terapie avanzate nell'ambito del Fondo di cui al comma 1 viene imputato agli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modalità negoziali innovativi di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019. Analogamente, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)*, punto *i)* e lettera *c)* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripartiscono i costi sostenuti per l'acquisto delle terapie avanzate tra gli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i relativi pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite di cui sopra, in misura corrispondente a tali pagamenti. Le medesime prescrizioni si applicano al bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le terapie avanzate che hanno accesso al Fondo di cui al comma 1 sono automaticamente inserite nei formulari regionali.

5. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1 per l'acquisto di terapie avanzate secondo quanto disposto dal comma 4, pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023,

100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, si provvede mediante:

a) un contributo sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) il restante importo a valere sulle risorse del Fondo sanitario nella componente destinata alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (PSN);

c) Fondi ulteriori derivanti dai risparmi generati sulle spese del Servizio sanitario nazionale non sostenute per via dell'uso della terapia avanzata e calcolati in base alla metodologia di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Nel caso in cui lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1 non sia speso per intero nell'anno di competenza, il relativo avanzo concorre nello stesso Fondo per l'anno successivo.».

16.0.2

[Manca](#), [Boldrini](#), [Iori](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 16- *bis*.

(Fondo per il rimborso delle Terapie Avanzate)

1. Al fine di consentire la sostenibilità economica dell'acquisto delle terapie avanzate così come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, è istituito presso il Ministero dell' economia e delle finanze un Fondo pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, vincolato al rimborso diretto delle spese sostenute per l'acquisto da parte dei centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate.

2. Le terapie avanzate sono rimborsate tramite il Fondo di cui al comma 1 quando prevedono una unica somministrazione della terapia, sono valutate dall'Agenzia Italiana del Farmaco come curative o trasformatrici della storia clinica del paziente comportando significativi effetti sulla qualità della vita dei pazienti, e laddove esistano adeguate evidenze atte a dimostrare le seguenti circostanze:

a) riducono il ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professionisti del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione dei costi per il sistema;

b) per coloro che sono in età lavorativa, riducono le perdite di produttività con relativi benefici per il sistema previdenziale e il sistema economico più in generale;

c) hanno un significativo impatto organizzativo per le organizzazioni sanitarie modificando in modo rilevante i processi assistenziali;

d) comportano significativi effetti sulla qualità della vita delle famiglie dei pazienti e dei loro *caregiver*.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Salute, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di rimborso diretto ai centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate di cui al comma 1, nonché le modalità di misurazione delle circostanze di cui al comma 2, lettere a) e d), e dei risparmi generati per il Servizio Sanitario Nazionale dalla somministrazione delle terapie avanzate identificate ai sensi del comma 2, calcolati sulla base di un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo delle terapie avanzate sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. L'impegno di spesa per l'acquisto delle terapie avanzate nell'ambito del Fondo di cui al comma 1 viene imputato agli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui all' articolo 4,

comma 5, del decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2019. Analogamente, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b*) punto *i*) e lettera *c*) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripartiscono i costi sostenuti per l'acquisto delle terapie avanzate tra gli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i relativi pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite di cui sopra, in misura corrispondente a tali pagamenti. Le medesime prescrizioni si applicano al bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le terapie avanzate che hanno accesso al Fondo di cui al comma 1 sono automaticamente inserite nei formulari regionali.

5. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1 per l'acquisto di terapie avanzate secondo quanto disposto dal comma 4, pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, si provvede mediante:

a) un contributo sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307

b) il restante importo a valere sulle risorse del Fondo sanitario nella componente destinata alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (PSN);

c) Fondi ulteriori derivanti dai risparmi generati sulle spese del Servizio sanitario nazionale non sostenute per via dell'uso della terapia avanzata e calcolati in base alla metodologia di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Nel caso in cui lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1 non sia speso per intero nell'anno di competenza, il relativo avanzo concorre nello stesso Fondo per l'anno successivo.».

16.0.3

[Pirro, Pavanelli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Fondo per il rimborso delle Terapie Avanzate)

1. Al fine di consentire la sostenibilità economica dell'acquisto delle terapie avanzate così come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, vincolato al rimborso diretto delle spese sostenute per l'acquisto da parte dei centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate.

2. Le terapie avanzate sono rimborsate tramite il Fondo di cui al comma 1 quando prevedono una unica somministrazione della terapia, sono valutate dall'Agenzia Italiana del Farmaco come curative o trasformative della storia clinica del paziente comportando significativi effetti sulla qualità della vita dei pazienti, e laddove esistano adeguate evidenze atte a dimostrare le seguenti circostanze:

a) riducono il ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professionisti del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione dei costi per il sistema;

b) per coloro che sono in età lavorativa, riducono le perdite di produttività con relativi benefici per il sistema previdenziale e il sistema economico più in generale;

c) hanno un significativo impatto organizzativo per le organizzazioni sanitarie modificando in modo rilevante i processi assistenziali;

d) comportano significativi effetti sulla qualità della vita delle famiglie dei pazienti e dei loro *caregiver*.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della

Salute, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di rimborso diretto ai centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate di cui al comma 1, nonché le modalità di misurazione delle circostanze di cui al comma 2, lettere *a)* e *d)*, e dei risparmi generati per il Servizio Sanitario Nazionale dalla somministrazione delle terapie avanzate identificate ai sensi del comma 2, calcolati sulla base di un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo delle terapie avanzate sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. L'impegno di spesa per l'acquisto delle terapie avanzate nell'ambito del Fondo di cui al comma i viene imputato agli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2019. Analogamente, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)* punto i) e lettera *c)* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripartiscono i costi sostenuti per l'acquisto delle terapie avanzate tra gli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i relativi pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite di cui sopra, in misura corrispondente a tali pagamenti. Le medesime prescrizioni si applicano al bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le terapie avanzate che hanno accesso al Fondo di cui al comma 1 sono automaticamente inserite nei formulari regionali.

5. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1 per l'acquisto di terapie avanzate secondo quanto disposto dal comma 4, pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, si provvede mediante:

a) un contributo sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

b) il restante importo a valere sulle risorse del Fondo sanitario nella componente destinata alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (PSN);

c) Fondi ulteriori derivanti dai risparmi generati sulle spese del Servizio sanitario nazionale non sostenute per via dell'uso della terapia avanzata e calcolati in base alla metodologia di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Nel caso in cui lo stanziamento del Fondo di cui al comma i non sia speso per intero nell'anno di competenza, il relativo avanzo concorre nello stesso Fondo per l'anno successivo.».

16.0.4

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16 *-bis*.

(Istituzione del Fondo vincolato per il finanziamento delle terapie avanzate)

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito il Fondo vincolato per il finanziamento delle Terapie Avanzate (cosiddette ATMPs) così come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 con autorizzazione di spesa pluriennale.

2. Le somme del fondo di cui sopra sono versate in favore delle regioni che ospitano i centri accreditati per la somministrazione delle Terapie Avanzate in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto di tali terapie, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di

bilancio con riferimento alle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Le Terapie Avanzate finanziate attraverso il Fondo di cui al presente articolo sono automaticamente inserite nei formulari regionali.

6. Il Ministero della salute costituisce entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge un Tavolo Tecnico con la partecipazione di Aifa, del Ministero dell'economia e delle finanze, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e gli esperti nominati dallo stesso con apposito decreto ministeriale, per studiare una soluzione finalizzata all'implementazione di modelli contabili e di pagamento adeguati alle caratteristiche intrinseche delle Terapie Avanzate che prevedano una valutazione della distribuzione dei benefici sul piano pluriennale più adeguata.»

16.0.5

[Pirro, Pavanelli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Definizione di nanofarmaco, aspetti regolatori e procedure pubbliche di acquisto)

1. Un nanofarmaco è un prodotto non biologico complesso il cui principio attivo ovvero eccipiente che contribuisce alla sicurezza o all'efficacia del principio attivo è composto o combinato con strutture diverse, strettamente correlate e spesso nanoparticolate, che le metodologie analitiche scientifiche non sono sempre in grado di identificare, isolare o quantificare completamente, ovvero la cui natura non è sufficientemente compresa per identificare tutti i suoi componenti molecolari che sono coinvolti nell'efficacia e sicurezza del prodotto.

2. L'esistenza di un rapporto di equivalenza terapeutica tra il nanofarmaco di riferimento e i suoi nanosimilari sussiste solo ove riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco, sulla base di specifica richiesta ai fini approvvigionativi da parte delle Regioni o Province Autonome.

3. Ai nanofarmaci e ai loro nanosimilari si applicano le disposizioni previste per i farmaci biologici e biosimilari al secondo e al terzo periodo dall'articolo 15, comma 11-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. I nanofarmaci non sono inseriti nella lista di cui alla Determinazione direttoriale dell'Agenzia Italiana del Farmaco n. 166 del 10 febbraio 2021.».

16.0.6

[Rizzotti](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 16- *bis*.

(Definizione di nanofarmaco, aspetti regolatori e procedure pubbliche di acquisto)

1. Un nanofarmaco è un prodotto non biologico complesso il cui principio attivo ovvero eccipiente che contribuisce alla sicurezza o all'efficacia del principio attivo è composto o combinato con strutture diverse, strettamente correlate e spesso nanoparticolate, che le metodologie analitiche scientifiche non sono sempre in grado di identificare, isolare o quantificare completamente, ovvero la cui natura non è sufficientemente compresa per identificare tutti i suoi componenti molecolari che sono coinvolti nell'efficacia e sicurezza del prodotto.

2. L'esistenza di un rapporto di equivalenza terapeutica tra il nanofarmaco di riferimento e i suoi nanosimilari sussiste solo ove riconosciuto dall'Agenzia italiana del farmaco, sulla base di specifica richiesta ai fini approvvigionativi da parte delle Regioni o Province Autonome.

3. Ai nanofarmaci e ai loro nanosimilari si applicano le disposizioni previste per i farmaci biologici e biosimilari al secondo e al terzo periodo dall'articolo 15, comma 11-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. I nanofarmaci non sono inseriti nella lista di cui alla Determinazione direttoriale dell'Agenzia Italiana del Farmaco n. 166 del 10 febbraio 2021.».

16.0.7

[Pirro](#), [Pavanelli](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 16- *bis*.

(Esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente:

"584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, ad esclusione dei codici MC relativi a farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583".».

16.0.8

[Pirro](#), [Pavanelli](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 16- *bis*.

(Definizione di medicinale di importazione parallela)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo la lettera *i*), è inserita la seguente:

"*i-bis*) medicinale di importazione parallela: specialità medicinale per uso umano importata da uno Stato membro dell'Unione Europea nel quale essa risulta autorizzata, già registrata in Italia a favore di un titolare di autorizzazione all'immissione in commercio diverso dal soggetto importatore".».

Art. 17

17.1

[Campari](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 15», *apportare le seguenti modificazioni*:

a) *al comma 1, dopo le parole*: «servizi trasfusionali italiani», *aggiungere le seguenti*: «esclusivamente da donatori volontari e gratuiti, non rimborsati né remunerati»;

b) *al comma 3, sostituire le parole*: «nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati» *con le seguenti*: «in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario».

17.2

[Boldrini](#), [Iori](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 15», *apportare le seguenti modificazioni*:

a) *al comma 1, dopo le parole*: «servizi trasfusionali italiani» *inserire le seguenti*: «esclusivamente da donatori volontari e gratuiti, non rimborsati né remunerati»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati» *con le seguenti:* «in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario».

17.3

[Rizzotti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 15», apportare le seguenti modifiche:

1. *al comma 1, dopo le parole:* «servizi trasfusionali italiani», *aggiungere le seguenti:* «esclusivamente da donatori volontari e gratuiti, non rimborsati né remunerati».

2. *al comma 3, sostituire le parole:* «nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati» *con le seguenti:* «in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario».

17.4

[Zaffini, Garnero Santanchè](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 15», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «servizi trasfusionali italiani», *aggiungere le seguenti:* «esclusivamente da donatori volontari e gratuiti, non rimborsati né remunerati»;

b) *al comma 3, le parole:* «nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati» *sono sostituite da:* «in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario».

17.5

[Pirro, Pavanelli](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 15», comma 1, dopo le parole: «servizi trasfusionali italiani», *inserire le seguenti:* «, esclusivamente da donatori volontari e gratuiti, non rimborsati né remunerati,».

17.6

[Zaffini, Garnero Santanchè](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 15», comma 1, dopo le parole: «servizi trasfusionali italiani», *aggiungere le seguenti:* «esclusivamente da donatori volontari e gratuiti, non rimborsati né remunerati».

17.7

[Giroto, Giuseppe Pisani, Pavanelli, Croatti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 15», al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «si avvalgono di stabilimenti di lavorazione, frazionamento e produzione», *inserire le seguenti:* «in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro,».

b) *sostituire le parole:* «esclusivamente da donatori volontari non remunerati» *con le seguenti:* «esclusivamente da donatori volontari e gratuiti, non rimborsati né remunerati»;

17.8

[Fregolent, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 15», comma 3, sostituire le parole: «nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati» *con le seguenti:* «in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario».

17.9

[Zaffini, Garnero Santanchè](#)

Al comma 1, capoverso «Art.15», comma 3, sostituire le parole: «nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati» con le seguenti: «in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario».

17.10

[Rizzotti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 15», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le aziende che stipulano le convenzioni ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3, per tutta la durata delle stesse, non possono procedere alla commercializzazione di farmaci emoderivati equivalenti ottenuti da plasma di origine commerciale, nelle regioni o nei raggruppamenti di regioni, in cui siano state sottoscritte le convenzioni richiamate.».

17.11

[Boldrini, Iori](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 15», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le aziende che stipulano le convenzioni ai sensi dei commi precedenti, per tutta la durata delle stesse, non possono procedere alla commercializzazione di farmaci emoderivati equivalenti ottenuti da plasma di origine commerciale, nelle regioni o nei raggruppamenti di regioni, in cui siano state sottoscritte le convenzioni richiamate.».

17.12

[Sbrollini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 15», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le aziende che stipulano le convenzioni ai sensi dei commi precedenti, per tutta la durata delle stesse, non possono procedere alla commercializzazione di farmaci emoderivati equivalenti ottenuti da plasma di origine commerciale, nelle regioni o nei raggruppamenti di regioni, in cui siano state sottoscritte le convenzioni richiamate.».

17.13

[Binetti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 15», al comma 9 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «donazione volontaria» aggiungere la seguente: «informata,»*

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per il perseguimento delle finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2023 per interventi di miglioramento organizzativo delle strutture dedicate alla raccolta, alla qualificazione e alla conservazione del sangue e del plasma nazionale destinato alla produzione di medicinali emoderivati.».*

17.14

[Pirro](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 15», comma 10, dopo le parole: «di sangue e di emocomponenti» aggiungere le seguenti: «ed impegnare i gestori di emoteche di ospedali *hub* e *spoke* ad avere contezza delle disponibilità di sangue».*

17.15

[Binetti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 15», al comma 10, sostituire le parole: «, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2022,» con le seguenti: «e di accrescere il numero dei donatori volontari, informati e responsabili, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2022 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 15», al comma 11, sostituire le parole: «7

milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «7 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023».

17.16

[Rizzotti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 577 dopo le parole: "(ATC J07)" inserire le seguenti: ", i codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati";

b) al comma 578 dopo le parole: "(ATC J07)," inserire le seguenti: "dei codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati,".

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis pari a 40 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.17

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 577 dopo le parole: "(ATC 107)" inserire le seguenti: ", i codici MC relativi ai farmaci plasmaderivati";

b) al comma 578 dopo le parole: "(ATC 107)," inserire le seguenti: "dei codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati,".

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.1

[Fregolent](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 17- bis.

(Disposizioni in materia di ripiano della spesa farmaceutica per i farmaci plasmaderivati)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 577 dopo le parole: "(ATC J07)" inserire le seguenti: ", i codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati";

b) al comma 578 dopo le parole: "(ATC J07)," inserire le seguenti: "dei codici AIC relativi ai farmaci plasmaderivati,".

2. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.2

[Campari](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente:

«Art. 17- bis.

(Disposizioni per l'incremento di personale presso le unità di raccolta di sangue e di emocomponenti)

1. Al comma 11 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Essi possono altresì prestare la propria collaborazione volontaria agli enti e alle

associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al secondo periodo sono stabiliti con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca"».

17.0.3

[Pirro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 17 -*bis* .

(Istituzione di un credito di imposta per i distributori farmaceutici)

1. Al fine di garantire la regolare attività degli operatori autorizzati alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di sostegno per i distributori all'ingrosso di medicinali, con una dotazione di 60 milioni di euro a decorrere dal 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al riconoscimento di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti nell'esercizio dell'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ai soggetti che abbiano svolto l'attività nei tre anni precedenti al periodo d'imposta cui si applica l'agevolazione.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-*bis* del presente articolo.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 60 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.4

[Castaldi, Croatti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni in materia di effettuazione di test molecolari e antigenici rapidi da parte degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-

legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, possono effettuare test molecolari e antigenici rapidi, di cui, rispettivamente, all'articolo 9, comma 1, lettere *c*) e *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.».

17.0.5

[Presutto, Croatti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni in materia di effettuazione di test molecolari e antigenici rapidi da parte degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, possono effettuare test molecolari e antigenici rapidi, di cui, rispettivamente, all'articolo 9, comma 1, lettere *c*) e *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.».

17.0.6

[Castaldi, Croatti, Pirro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*.

(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, all'articolo 1, commi 418, 419 e 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 20, comma 2, lettera *h*), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.».

17.0.7

[Presutto](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 17- *bis*.

(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, all'articolo 1, commi 418, 419 e 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 20, comma 2, lettera *h*), del

decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.».

17.0.8

[Perosino](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente

«Art. 17- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

«*i-bis*) medicinale di importazione parallela: specialità medicinale per uso umano importata da uno Stato membro dell'Unione europea nel quale essa risulta autorizzata, già registrata in Italia a favore di un titolare di autorizzazione all'immissione in commercio diverso dal soggetto importatore».

17.0.9

[Mantero](#), [La Mura](#), [Nugnes](#)

Dopo l' articolo , aggiungere:

«Art. 17- *bis*.

(Nuove disposizioni in materia di canapa industriale)

1. Alla legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni: *i*) all'articolo 1:

a) al comma *t*, dopo le parole: "per il sostegno e la promozione della coltivazione" sono inserite le seguenti: "e della vendita";

b) al comma 3, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta, compresi i fiori, le foglie, le radici e le resine, nonché alle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile".

2) all'articolo 2:

a) dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

"*a-bis*) preparati contenenti cannabidiolo (CBD), nel rispetto del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'uso della canapa composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,5 per cento.".

2. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "ad eccezione dei prodotti contenenti, costituiti o derivati dalla canapa (*cannabis sativa* L.) comprese le infiorescenze, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) inferiore allo 0,5 per cento.".

3. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

Art. 18

18.1

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Lannutti](#), [Botto](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#), [Morra](#), [Moronese](#), [La Mura](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «7-bis» con il seguente:

«7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste all'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. A tal fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. È nominato direttore generale il candidato che abbia espresso la manifestazione d'interesse e sia collocato nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, con un più alto punteggio. A parità di punteggio è scelto il candidato più anziano. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina i criteri e la procedura per l'iscrizione dei commissari all'albo nazionale di cui al presente comma, nonché eventuali cause di incompatibilità e di conflitto di interessi. La nomina del direttore generale è regolata dalla seguente procedura:

a) il Presidente della regione individua cinque commissari, di cui almeno due di regioni diverse rispetto al luogo dove si svolge la selezione, attingendo all'albo nazionale dei commissari mediante sorteggio pubblico. I commissari, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio (ai sensi dell'articolo 18-bis della presente legge), provvedono a stilare una graduatoria di tre soggetti idonei alla nomina di direttore generale che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. Non possono essere nominati coloro che hanno ricoperto l'incarico di direttore generale per due volte presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale;

b) all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, il comma 2 è sostituito dal seguente comma: "il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è motivato e pubblicato sul sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al *curriculum* del nominato. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico, tenendo conto dei canoni valutativi di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171 così come modificato dal successivo articolo 18-bis, e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi";

c) a metà mandato saranno valutati gli obiettivi raggiunti, fissati dal Ministero della Salute e da AGENAS. Il Ministero della salute selezionerà ogni due anni gli obiettivi nazionali in base alle principali criticità del SSN, attingendo dagli indicatori relativi al buon funzionamento del Pronto Soccorso e di discostamento dai PDTA del DEA. L'AGENAS individuerà a sua volta degli indicatori più personalizzati alla situazione locale e raccoglierà i dati per la valutazione degli obiettivi di metà e di fine mandato, inviandoli anche al Ministero della salute attraverso e pubblicandoli altresì sul proprio sito. Il punteggio degli indicatori ministeriali e di quelli di AGENAS rappresenteranno il 50 per cento del punteggio di valutazione del Direttore generale. Per superare la valutazione il Direttore generale dovrà aver raggiunto il 70 per cento del punteggio massimo. Per la trasparenza, gli obiettivi assegnati al DG ad inizio mandato e il loro raggiungimento con la relativa valutazione dell'operato del Direttore generale dovranno essere pubblicati sul sito online della ASL di riferimento e facilmente consultabili dal cittadino. La modalità di assegnazione degli obiettivi di mandato dei Direttori generali sarà elaborata in maniera più approfondita da decreto del Ministero della salute entro 60 giorni dalla

pubblicazione della presente legge in *Gazzetta Ufficiale*. In caso di decadenza per il non raggiungimento degli obiettivi di mandato, il candidato sarà escluso dalla graduatoria nazionale. e non potrà più ricoprire un molo dirigenziale nella sanità pubblica;

d) la durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni Alla scadenza dell'incarico le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui al presente comma. La nuova nomina, nei casi di decadenza e di mancata conferma, è effettuata mediante l'utilizzo degli altri soggetti idonei inseriti nella graduatoria di cui al presente comma;

e) in caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario straordinario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171;

f) dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è inserito il seguente comma 2:

"l'incarico dirigenziale è sospeso in presenza di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose, per i direttori generali, i direttori amministrativi e di direttori sanitari, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, per i direttori dei servizi socio-sanitari e per tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale.";

g) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del *curriculum* scientifico e professionale del responsabile da nominare;

h) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, i criteri di attribuzione del punteggio, la graduatoria dei candidati, la relazione della commissione sono pubblicati nel sito internet dell'azienda prima della nomina. I curricula dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati nei siti internet istituzionali dell'ateneo e dell'azienda ospedaliero-universitaria interessati».

18.2

Pirro

Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo le parole: «struttura complessa», aggiungere le seguenti: «tenuto conto che i dirigenti sanitari in servizio, siano essi facenti funzione o in proroga possono accedere alla carriera primaria fino all'età di settantadue anni.».

18.3

Errani, De Petris, Buccarella, Laforgia, Grasso, Ruotolo

Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda. Se all'esito del sorteggio di cui al primo e al secondo periodo almeno uno dei direttori di struttura complessa non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare, ove possibile, il rispetto del principio della parità di genere nella composizione della commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui al secondo periodo. Assume le funzioni di presidente della commissione il componente con maggiore anzianità di servizio, considerando gli incarichi svolti come direttore di struttura complessa, tra i tre direttori sorteggiati. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del

presidente;».

18.4

[Mollame](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, capoverso «7-bis», apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) sopprimere le parole: «dal direttore sanitario dell'azienda interessata e» e dopo le parole: «fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo.», aggiungere il seguente capoverso: «Nel caso in cui l'elenco da cui sorteggiare i componenti la commissione contenga un numero di nominativi di direttori di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico inferiori a cinque, esso viene integrato con dirigenti di discipline equipollenti.»;*

2) *alla lettera b) dopo le parole: «miglior punteggio» aggiungere le seguenti: «tenendo anche conto delle caratteristiche del posto da ricoprire riportate nel bando»;*

3) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) L'incarico di responsabile di unità operativa complessa a professori universitari viene assegnato sulla base dei principi contenuti alle lettere a) e b) del presente comma, sentito il Rettore ed il dipartimento universitario competente.».

18.5

[Stabile](#)

Al comma 1, capoverso «7-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a) sopprimere le parole: «dal direttore sanitario dell'azienda interessata e»;*

b) *alla lettera a) dopo le parole: «fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo.», aggiungere il seguente capoverso: «Nel caso in cui l'elenco da cui sorteggiare i componenti la commissione contenga un numero di nominativi di direttori di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico inferiori a cinque, esso viene integrato con dirigenti di discipline equipollenti.»*

c) *alla lettera b) dopo le parole: «miglior punteggio» aggiungere le seguenti: «tenendo anche conto delle caratteristiche del posto da ricoprire riportate nel bando».*

d) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) L'incarico di responsabile di unità operativa complessa a professori universitari viene assegnato sulla base dei principi contenuti alle lettere a) e b) del presente comma, sentito il Rettore ed il dipartimento universitario competente.».

18.6

[Boldrini](#), [Iori](#)

Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: «dal direttore sanitario dell'azienda interessata e».

18.7

[Pirro](#), [Pavanelli](#)

Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), sopprimere le seguenti parole: «dal direttore sanitario dell'azienda interessata e».

18.8

[Zaffini](#), [Garnero Santanchè](#)

Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), sopprimere le parole: «dal direttore sanitario dell'azienda interessata e».

18.9

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «7-bis», alla lettera a), le parole: «almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse» sono sostituite dalle seguenti: «un responsabile di struttura*

complessa in regione diversa»;

b) *al comma 1, capoverso «7-bis», alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *le parole:* «Il direttore generale dell'azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età.» *sono sostituite dalle seguenti:* «Il direttore generale dell'azienda sanitaria procede alla nomina del candidato all'interno di una terna di idonei predisposta dalla commissione. Ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.».

2) *le parole:* «mediante scorrimento della graduatoria dei candidati;» *sono sostituite dalle seguenti:* «ad uno dei due candidati facenti parte della terna iniziale;».

18.10

[Binetti](#)

Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «appartenenti ai moli regionali del Servizio sanitario nazionale» *con le seguenti:* «, anche universitari, appartenenti agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art 19, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».

18.11

[Boldrini](#), [Iori](#)

Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), sostituire le parole: «appartenenti ai moli regionali del Servizio sanitario nazionale.» *con le seguenti:* «, anche universitari, appartenenti agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.».

18.12

[Zaffini](#), [Garnero Santanchè](#)

Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), dopo le parole: «fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo.», *aggiungere il seguente periodo:* «Nel caso in cui l'elenco da cui sorteggiare i componenti la commissione contenga un numero di nominativi di direttori di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico inferiori a cinque, esso viene integrato con dirigenti di discipline equipollenti.».

18.13

[Pirro](#), [Pavanelli](#)

Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), quarto periodo, dopo le parole: «fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo.» , *inserire il seguente periodo:* «Nel caso in cui l'elenco da cui sorteggiare i componenti la commissione contenga un numero di nominativi di direttori di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico inferiori a cinque, esso viene integrato con dirigenti di discipline equipollenti.».

18.14

[Fregolent](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Per i direttori di struttura complessa individuati tramite sorteggio qualora rinuncino all'incarico, all'infuori dell'ipotesi di accertate e certificata impossibilità, è disposta una decurtazione dalla retribuzione di risultato nell'anno in cui hanno rifiutato la nomina a commissario».

18.15

[Boldrini](#), [Iori](#)

Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera a), dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Nel caso in cui l'elenco da cui sorteggiare i componenti la commissione contenga un numero di nominativi di direttori di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico inferiori a cinque, esso viene

integrato con dirigenti di discipline equipollenti.».

18.16

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare e fissa preventivamente i criteri da utilizzare per l'attribuzione dei punteggi. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l'incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale;».

18.17

[Binetti](#)

Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera b), terzo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «tenendo anche conto delle caratteristiche del posto da ricoprire riportate nel bando».

18.18

[Boldrini](#), [Iori](#)

Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera b), al terzo periodo, aggiungere, in Fine, le seguenti parole: «, tenendo anche conto delle caratteristiche del posto da ricoprire riportate nel bando.».

18.19

[Pirro](#), [Pavanelli](#)

Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «miglior punteggio» aggiungere, in fine, le seguenti: «tenendo anche conto delle caratteristiche del posto da ricoprire riportate nel bando».

18.20

[Zaffini](#), [Garnero Santanchè](#)

Al comma 1, capoverso «7-bis», lettera b), dopo le parole: «miglior punteggio» aggiungere le seguenti: «tenendo anche conto delle caratteristiche dell'incarico da ricoprire riportate nel bando».

18.21

[Pirro](#)

Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). Per la nomina dei direttori sanitari di distretto si applicano le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) anche qualora nell'atto aziendale la direzione del distretto sanitario non sia stata individuata come struttura complessa e per la istituzione della commissione di valutazione saranno sorteggiati i direttori di struttura complessa che abbiano l'incarico di direttore di distretto;».

18.22

[Zaffini](#), [Garnero Santanchè](#)

Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire la lettera e) con la seguente:

«c) l'incarico di responsabile di unità operativa complessa a professori universitari viene assegnato sulla base delle modalità contenute alle lettere a) e b) del presente comma, sentito il Rettore ed il dipartimento universitario competente;».

18.23

[Boldrini, Iori](#)

Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l'incarico di responsabile di unità operativa complessa a professori universitari viene assegnato sulla base dei principi contenuti alle lettere a) e b) del presente comma, sentito il rettore ed il dipartimento universitario competente;».

18.24

[Pirro](#)

Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) per l'individuazione dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria si applicano i medesimi criteri e le procedure di cui alle precedenti lettere a) e b) e la nomina del responsabile è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore;».

18.25

[Castellone](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole da: "La valutazione dei candidati" a: "Nella rosa proposta" sono sostituite con le seguenti: "Al fine di garantire trasparenza e imparzialità, è istituito, presso il Ministero della salute, un albo nazionale dei commissari a cui è demandata la valutazione dei candidati direttori generali, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi e dei direttori dei servizi socio-sanitari. Il Ministro della salute, con proprio decreto, disciplina i criteri e la procedura per l'iscrizione dei commissari all'albo nazionale di cui al presente comma, nonché eventuali cause di incompatibilità e di conflitto di interessi. Per la nomina del direttore generale il presidente della regione individua cinque commissari, di cui almeno tre di regioni diverse rispetto al luogo dove si svolge la selezione, attingendo all'albo nazionale dei commissari mediante sorteggio pubblico. I commissari, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei alla nomina a direttore generale che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi nell'elenco nazionale di cui all'articolo i; si procederà alla nomina seguendo l'ordine della graduatoria, fermo restando che"

2) al comma 2, primo periodo, le parole: "nonchè dei curricula degli altri candidati inclusi nella rosa" sono soppresse;

3) al comma 2, quinto periodo, le parole: "degli altri nominativi inseriti nella rosa dei candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purchè i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1" sono sostituiti dalle seguenti: "degli altri soggetti idonei inseriti nella graduatoria di cui al comma 1. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi il medesimo soggetto non potrà essere nominato direttore generale in nessuna altra azienda del servizio sanitario nazionale entro il successivo triennio.";

4) al comma 2, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "Il mandato del commissario ha durata di sei mesi, prorogabile al massimo sino a dodici mesi".

b) all'articolo 3:

1) le parole da: "Il direttore generale, nel rispetto" alle: "di cui uno designato dalla regione" sono sostituite dalle seguenti: "Sono istituiti, presso il Ministero della salute, e aggiornati con cadenza triennale gli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina a direttore sanitario, a direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, a direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Gli elenchi nazionali sono alimentati con procedure informatizzate e sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero della salute. Ai fini della formazione degli elenchi di cui al comma 1, con decreto del

Ministro della salute è nominata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione degli elenchi di cui al comma 1 e all'espletamento delle attività connesse e conseguenziali. La commissione di cui al comma 2 procede alla formazione degli elenchi nazionali di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito internet istituzionale del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli. Per la nomina del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore dei servizi socio-sanitari, il direttore generale attinge mediante sorteggio pubblico all'albo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, per individuare cinque commissari che, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei, che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi rispettivamente negli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario, di direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari, di cui al comma 1 del presente articolo. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari attingendo alla graduatoria di merito di cui al periodo precedente.";

2) al comma 3, le parole: "L'elenco regionale è aggiornato con cadenza biennale" sono soppresse.».

18.26

Castaldi

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-bis. Le fattispecie di inconferibilità e/o di incompatibilità di cui agli articoli 3, comma 1, 5, 8 e 14, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, si applicano anche agli incarichi di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, direttore dei servizi socio-sanitari, nonché direttore di distretto, delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.

1-ter. All'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il riferimento contenuto nel primo periodo all'articolo 15 deve intendersi riferito all'articolo 14.»;

b) *conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali presso aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e altri enti del servizio sanitario».

18.27

Boldrini, Iori

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le fattispecie di inconferibilità e incompatibilità di cui agli articoli 3, comma 1, 5, 8 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, si applicano anche agli incarichi di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, direttore dei servizi socio-sanitari, nonché direttore di distretto, delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli enti del servizio sanitario nazionale.

1-ter. All'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il riferimento contenuto nel primo periodo all'articolo 15 deve intendersi riferito all'articolo 14.».

18.0.1

[Fregolent](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Modifica all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 748 è sostituito dal seguente:

"748. Allo scopo di garantire un sistema di presa in carico dei pazienti affetti da malattie rare della retina, innovativo, integrato e a lungo termine, assicurare equità e appropriatezza di accesso ai servizi e alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, favorire le attività di ricerca clinica e sorveglianza epidemiologica strettamente correlate alle suddette attività sanitarie, nonché la formazione del personale medico e sanitario, le regioni e le province autonome progettano e implementano un flusso informativo dei Centri di riferimento che partecipi allo sviluppo della Rete nazionale ed europee 'ERN'. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata una spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023".».

18.0.2

[Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionati con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionati con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge.».

18.0.3

[Pirro](#), [Pavanelli](#), [Croatti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti

contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

18.0.4

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obblighi i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionati con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionati con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge.».

18.0.5

[Nannicini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.18- *bis*.

(Assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obblighi i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionati con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionati con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge.».

18.0.6

[Ferrero](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Disposizioni per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi sanitari e sociosanitari)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 525 è sostituito con il seguente:

"525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, contengono le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto a una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere ingannevole che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari."

b) il comma 536, primo periodo, è sostituito dal seguente: "In caso di grave e accertata violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza."».

18.0.7

[Guidolin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Misure per il personale sanitario e per gli operatori socio-sanitari)

1. In relazione alle problematiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nelle more della definizione del contratto nazionale di lavoro del triennio 2019-2021 del comparto sanità, le indennità di cui all'articolo 1, commi 409 e 414, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, sono transitoriamente erogate: per quanto previsto dal comma 409 nella misura individuale annua pari ad euro 950 per le categorie D e D livello economico *super*, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione; per quanto previsto dal comma 414 nella misura individuale annua pari ad euro 615 per le categorie D e D livello economico *super* ed euro 420 per la categoria B livello economico *super*, oltre agli oneri contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione.».

18.0.8

[Candura](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Disposizioni in materia di attività libero professionale degli psicologi militari)

1. Al comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: "ai medici militari" sono inserite le seguenti: "e agli psicologi militari"; le parole: "infermità e di imperfezione fisiche" sono sostituite dalle seguenti: "infermità, di imperfezione fisiche e di disturbi mentali"» e alla rubrica, dopo le parole: «del personale medico» sono aggiunte le seguenti: «e del personale psicologo».

18.0.9

[Fregolent](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Accesso degli odontoiatri ai concorsi e alle graduatorie del Servizio sanitario nazionale)

1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della

partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.

2. All'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, la lettera *b*) del comma 1 e il comma 2 sono abrogati.

3. All'articolo 8, comma 1, lettera *h*-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale."».

18.0.10

[Croatti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Procedure concorsuali per l'accesso al ruolo di dirigente odontoiatra del SSN)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione odontoiatrica ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali per l'accesso al ruolo di dirigente odontoiatra del Servizio sanitario nazionale.

2. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, la lettera *b*) del comma 1 e il comma 2 sono abrogati.

3. All'articolo 8, comma 1, lettera *h*-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le parole: "alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca d'interesse" sono soppresse.».

18.0.11

[Croatti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Disposizione per l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria)

1. All'articolo 1 comma 153, della legge 4 agosto 2017 n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria."».

18.0.12

[Lorefice](#), [Endrizzi](#), [Guidolin](#), [Di Girolamo](#), [Giuseppe Pisani](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Lupo](#), [Pavanelli](#), [Croatti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Disposizione per l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria)

1. All'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria."».

18.0.13

[Croatti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Disposizioni per l'esercizio dell'attività odontoiatrica)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124, dopo il comma 156, è aggiunto il seguente:

"156-*bis*. Le strutture sanitarie che esercitano l'attività odontoiatrica di cui ai commi 153 e 154 in forma di società di capitale sono tenute alla nomina dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile. La corrispondenza del bilancio alla documentazione contabile deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla Società di revisione incaricata di continuità aziendale ai sensi dell'articolo 2423-*bis*, comma 1, numero *i*), del codice civile. Il presente comma non si applica alle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n.183."».

18.0.14

[Stabile, Rizzotti](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)

1. Al trattamento accessorio delle aree e dei comparti del pubblico impiego si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

18.0.18

[Stabile, Rizzotti](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Tassazione agevolata per il salario accessorio del personale sanitario del SSN)

1. Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 147 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.0.17

[Zaffini, Garnero Santanchè](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Tassazione agevolata per il salario accessorio del personale sanitario del SSN)

1. Al trattamento accessorio dell'area dirigenziale della sanità e della dirigenza e dei professionisti dell'area dirigenziale delle funzioni centrali, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.».

18.0.15

[Zaffini](#), [Garnero Santanchè](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)

1. Al trattamento accessorio della delle aree e dei comparti del pubblico impiego si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

18.0.16

[Sbrollini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Detassazione del trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche ai trattamenti accessori delle aree e dei comparti del pubblico impiego.»

18.0.19

[Marinello](#), [Pavanelli](#), [Croatti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Disposizioni in materia di personale)

1. Al fine di garantire e rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, all'articolo 1, comma 268, lettera *b*), alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari," sono inserite le seguenti: "e tecnici specializzati autista di ambulanza,".».

18.0.20

[Gaudiano](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Disposizioni in materia di Fibromialgia)

1. Al fine di garantire un alto livello di tutela della salute e di migliorare le condizioni di vita delle persone che sono affette da fibromialgia, le regioni e le province autonome devono realizzare e attivare percorsi di formazione e aggiornamento professionale rivolti ai medici di medicina generale.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, gli Ordini provinciali dei medici organizzano corsi di formazione continua in medicina, (ECM), requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la conoscenza capillare della sindrome fibromialgica negli aspetti fisiopatologici, clinici e terapeutici.».

18.0.21

[Gaudiano](#), [Lupo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Disposizioni in materia di Alzheimer)

1. Al fine di tutelare la salute e contrastare l'isolamento delle persone malate di Alzheimer e dei loro familiari, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti a cui è stata diagnosticata la malattia un dispositivo di geolocalizzazione personale.

2. Il dispositivo di cui al comma 1, consente di localizzare una persona affetta da Alzheimer e comunicare ai familiari la sua esatta posizione in caso di emergenza e per rendere più facili le attività di ricerca e di soccorso in caso di smarrimento.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione, i criteri e i termini per l'attribuzione del dispositivo di geolocalizzazione, nonché le attività di monitoraggio e controllo.».

18.0.22

[Mautone](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Istituzione dei Centri post-covid per i soggetti affetti da sindrome Long-covid)

1. Per gli anni 2022 e 2023, al fine di garantire la presa in carico delle persone affette da sindrome Long-COVID, condizione clinica caratterizzata dal mancato ritorno da parte del paziente affetto da COVID-19 allo stato di salute precedente l'infezione acuta, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, presso le aziende sanitarie, i "Centri post-covid".

2. I centri di cui al comma 1, in collaborazione con i medici di medicina generale, sono costituiti da un gruppo di professionisti con competenze specialistiche che stabiliscono percorsi di *follow-up* diagnostico-terapeutici dedicati ai pazienti con pregressa infezione da SARS-COV-2. Tali percorsi sono orientati all'individuazione e al trattamento degli esiti derivanti dall'infezione attraverso un approccio multidisciplinare e personalizzato

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:

a) i percorsi di riabilitazione multidisciplinare basati su una valutazione delle condizioni della persona e lo sviluppo di piani riabilitativi individualizzati;

b) individuazione dei professionisti coinvolti che comprenda le seguenti figure: infettivologo, internista/geriatra, pneumologo, cardiologo, fisiatra, fisioterapista, neurologo e psichiatra;

c) le modalità di gestione e sorveglianza dei pazienti pediatrici con pregressa infezione da SARS-COV-2.

4 Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa per i medesimi anni. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

18.0.23

[Castellone, Croatti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Promozione di competenze manageriali diffuse in sanità)

1. Al fine di favorire la diffusione della formazione manageriale in sanità e di efficientare l'erogazione delle prestazioni di servizi di assistenza sanitaria ad opera del Servizio sanitario nazionale nelle fasi di ripresa post-pandemica, e in coerenza con gli interventi previsti dal Piano nazionale di

ripresa e resilienza in tema di sviluppo delle competenze manageriali in sanità, contestualmente al conseguimento del diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione delle strutture e dei servizi sanitari, il cui programma formativo sia coerente coi contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui alla medesima lettera c), comma 4, viene rilasciato l'attestato di formazione manageriale, di cui alla lettera c), comma 4, dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. A tal fine, una rappresentanza della Regione o Provincia autonoma di riferimento viene designata nella commissione di diploma del master su richiesta delle singole università.

2. Analogamente, al conseguimento del diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione delle strutture e dei servizi sanitari, il cui programma formativo sia coerente con i contenuti degli specifici accordi stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, viene rilasciato l'attestato di formazione manageriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, organizzati dalle regioni, ovvero dall'Istituto superiore di sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica. A tal fine, una rappresentanza della Regione o Provincia autonoma di riferimento, ovvero dell'Istituto superiore di sanità, viene designata nella commissione di diploma di master su richiesta delle singole università.

3. La coerenza tra master e percorsi formativi manageriali, di cui ai commi 1 e 2, potrà essere altresì certificata da una commissione di verifica, istituita con decreto del Ministro della salute, nella quale sia garantita una rappresentanza del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e dell'Istituto superiore di sanità.

4. Il rilascio degli attestati di formazione manageriale di cui ai commi 1 e 2, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, resta in capo alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e all'Istituto superiore di sanità, secondo modalità operative concordate con le università.»

18.0.24

Castellone

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Misure urgenti in materia di formazione specialistica)

1. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 31 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "medesime disposizioni", sono aggiunte le seguenti: "La suddetta attività svolta dai medici specializzandi al 31 dicembre 2022 è riconosciuta ai fini del conseguimento del diploma di specializzazione."

2. All'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria" sono sostituite dalle seguenti: "comprensivo di eventuale attività di guardia retribuita, fermo restando che il monte ore destinato all'aggiornamento professionale per il medico in formazione specialistica viene valorizzato ai fini dell'attività didattica frontale prevista dal piano formativo. Fatto salvo il rispetto del tempo pieno, viene assicurata:

a) la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, a seguito di richiesta da formulare all'azienda sanitaria presso cui il medico svolge la propria attività;

b) la facoltà di svolgere prestazioni professionali ed intellettuali, purché al di fuori dell'orario di formazione, per le quali è prevista l'iscrizione all'Ordine dei Medici-Chirurghi, ma non il conseguimento del titolo di specializzazione";

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Ai contratti di Formazione Specialistica, finanziati con fondi pubblici, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."».

18.0.25

[Castellone, Croatti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Ruoli dirigenziali per le Cure Primarie e intermedie)

1. Al fine di garantire prestazioni sanitarie appropriate ed efficienti in risposta ai crescenti bisogni di salute espressi dalla popolazione nelle fasi di ripresa post-pandemica, e in coerenza alle finalità del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale, con particolare riferimento alle Cure Primarie ed intermedie, l'esercizio di attività cliniche generaliste in regime di dipendenza nel Servizio Sanitario Nazionale, all'interno delle case di comunità e degli ospedali di comunità, è consentito ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione dell'università e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68.

2. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso alla dirigenza per le categorie professionali dei medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 4 febbraio 2015, n. 68, e medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 novembre 2005, n. 258, è aggiunto il settore concorsuale per la disciplina della Medicina di Comunità e delle Cure Primarie in riferimento ai ruoli clinici-organizzativi per l'assistenza sanitaria territoriale e presso i dipartimenti di cure primarie o distretti territoriali, e in particolare nelle case di comunità e negli ospedali di comunità. Tali ruoli sono integrativi rispetto all'attività assistenziale garantita dai medici di medicina generale in rapporto di lavoro convenzionale.».

18.0.26

[Rizzotti](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Agevolazioni per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica non-profit)

1. L'articolo 31-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106, è modificato come di seguito:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca ovvero nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi nonché nel caso in cui reagenti e

apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.";

c) al comma 3 le parole: "le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1," sono soppresse;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

Conseguentemente, il fondo finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto nella misura di 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2022

18.0.27

[de Bertoldi](#), [Garnero Santanchè](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Erogazione di servizi in farmacia in regime privatistico).

1. Nell'ambito dell'erogazione in farmacia, con oneri a carico dei cittadini, dei servizi di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009 e ai relativi decreti attuativi, le Regioni possono concordare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, tariffe agevolate a favore di categorie svantaggiate e comunque dei soggetti di età superiore a 75 anni.».

18.0.28

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Lannutti](#), [Botto](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Moronese](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Disposizioni per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, di direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale)

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *1.* Presso il Ministero della salute, sono istituiti e aggiornati con cadenza triennale, gli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario, di direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Gli elenchi nazionali sono alimentati con procedure informatizzate e sono pubblicati sul sito internet del Ministero della salute.

2. Ai fini della formazione degli elenchi di cui al comma 1, con decreto del Ministro della salute è nominata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione degli elenchi di cui al comma 1 e all'espletamento delle attività connesse e conseguenziali. 3. La commissione di cui al comma 2 procede alla formazione degli elenchi nazionali di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età. 4. Il comma 4 lettera a) dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171 è modificato con la seguente lettera a) «diplomi di laurea di cui al decreto Interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

7 ottobre 2009 n. 233 ovvero laurea specialistica ai sensi dei decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e lauree magistrali di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009»; 5. 11 comma 4, lettera c) dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171 è modificato con la seguente lettera c): «esame finale di abilitazione a seguito di master biennale in formazione dirigenziale nella PA avente programma uniforme su tutto il territorio nazionale stabilito dal Ministero dell'istruzione e ricerca; tale esame di abilitazione sarà a livello nazionale, formulato con quiz a risposta multipla sugli argomenti del corso e bandito annualmente; 6. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri qui di seguito indicati: a) il punteggio per titoli e *curriculum* sarà calcolato in settantesimi, mentre il colloquio sarà calcolato in trentesimi; b) la scelta dei candidati sarà obbligatoriamente motivata.».

Art. 19

19.1

[Giacobbe](#), [Manca](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: ", entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento della domanda d'accesso".»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dopo l'articolo 49 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

"Art. 49- *bis*.

1. Al fine di ottenere la celere definizione dei contenziosi relativi eventuali dinieghi ingiustificati da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai contenziosi amministrativi riguardanti le procedure di autorizzazione previste dagli articoli 44, 45, 46 e 49, si applica quanto disposto dall'articolo 120, comma 6, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».

19.2

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, lettera a), apportare e seguenti modificazioni:

i) *al capoverso 1), lettera a), sostituire le parole:* «per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva idoneità» *con le seguenti:* «allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva idoneità con esclusione di quella documentazione che possa integrare uno scambio di informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche»;

ii) *al capoverso 2), lettera b), sostituire le parole:* «per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto» *con le seguenti:* «allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto, con esclusione di quella documentazione che possa integrare uno scambio di informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche».

19.3

[Vono](#), [Mallegni](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso 1), lettera a), sostituire le parole:* «per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva idoneità» *con le seguenti:* «allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalorino l'oggettiva idoneità con esclusione di quella documentazione che possa integrare uno scambio di informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche»;

b) al capoverso 2), lettera b), sostituire le parole: «per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto» con le seguenti: «allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto, con esclusione di quella documentazione che possa integrare uno scambio di informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche».

19.4

[Berutti](#)

Al comma 1, lettera a), apportate le seguenti modificazioni:

i) al capoverso 1), lettera a), sostituire le parole: «per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità» con le seguenti: «allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità con esclusione di quella documentazione che possa integrare uno scambio di informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche»;

ii) al capoverso 2), lettera b), sostituire le parole: «per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità» con le seguenti: «allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità con esclusione di quella documentazione che possa integrare uno scambio di informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche».

19.5

[Garnero Santanchè](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 1), lettera a), sostituire le parole: «per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità» con le seguenti: «allegando planimetrie e ogni altra documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità, ad esclusione di quella documentazione che possa comportare uno scambio di informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tale da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche»;

b) al capoverso 2), lettera b), sostituire le parole: «per ogni singola tratta oggetto di richiesta di accesso, allegando documenti fotografici, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto» con le seguenti: «allegando eventuali planimetrie o altra documentazione tecnica che possa avvalorare l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto, ad esclusione di quella documentazione contenente informazioni sensibili dal punto di vista competitivo ovvero tali da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche».

19.6

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Al comma 1, lettera a), apportare e seguenti modificazioni:

i) al capoverso 1, lettera a), sopprimere le parole: «documenti fotografici»;

ii) al capoverso 2), lettera b), sopprimere le parole: «documenti fotografici».

19.7

[Margiotta](#), [Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "in specie,", è inserita la seguente: "anche" e dopo le parole: "destinati ad ospitare", è inserita la parola: "successivamente";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica.";

3) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.";

4) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture quali pali, torri e tralicci destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1";

5) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", sono aggiunte le seguenti: "ove previsto,";

b) all'articolo 47, dopo il comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.";

c) all'articolo 51 comma 3, primo periodo:

1) dopo le parole: "dei beni immobili", sono inserite le seguenti: "o di diritti reali sugli stessi";

2) le parole: "può esperirsi", sono sostituite con le seguenti: "l'operatore può esperire";

d) all'articolo 54, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.";

e) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono inserite le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica"».

19.8

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "Art. 44", dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica.";

b) al capoverso "Art. 51", al comma 3, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole: "dei beni immobili", aggiungere le seguenti: "o di diritti, reali sugli stessi";

- le parole: "può esperirsi", sono sostituite con le seguenti: "l'operatore può esperire"».

19.9

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, capoverso "Art. 44", dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica."

1-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, capoverso "Art. 51", comma 3, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "dei beni immobili", aggiungere le seguenti: "o di diritti reali sugli stessi";
- b) le parole: "può esperirsi", sono sostituite con le seguenti: "l'operatore può esperire"».

19.10

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "Art. 44", comma 1, primo periodo:

- 1) dopo la parola: "in specie", aggiungere la seguente: "anche";
- 2) dopo le parole: "destinati ad ospitare", aggiungere la seguente: "successivamente";

b) al capoverso "Art. 44", comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.";

c) al capoverso "Art. 44", comma 10, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36", aggiungere le seguenti: "ove previsto,"».

19.11

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, capoverso "Art. 44", comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture quali pali, torri e tralicci destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1."».

19.12

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, capoverso "Art. 47", comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)."».

19.13

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "Art. 54", comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È comunque esclusa la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.";

b) al capoverso "Art. 55", comma 4, dopo le parole: "emana il decreto d'imposizione della servitù", sono aggiunte le seguenti: "entro 15 giorni dalla richiesta di intervento di installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica"».

19.14

[Margiotta](#), [Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente comma:

"8-quater. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori"».

19.15

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8-ter, aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-quater. Per gli interventi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1, capoverso 'Art. 44' del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori"».

19.16

[Margiotta](#), [Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulle zone gravate da usi civici, il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e in ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione.».

19.17

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulle zone gravate da usi civici, il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1, capoverso "Art. 44" del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e in ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione.».

19.18

[Corti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le opere di cui all'articolo 1, capoversi "Art. 45", "Art. 46" e "Art. 47" del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica».

19.19

[Margiotta](#), [Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica».

19.20

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le opere di cui all'articolo 1, capoversi "Art. 45", "Art. 46" e "Art. 47" del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.».

19.21

[Margiotta](#), [Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, comma 6, della legge del 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche";

b) sono soppresse le seguenti parole: "e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici";

c) le parole: "siti sensibili individuati in modo specifico", sono sostituite dalle seguenti: "quanto

stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003"».

19.22

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8 della legge 36 del 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole: "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche"».

19.23

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, comma 6, dopo le parole: "I Comuni possono adottare un regolamento", sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche"».

19.24

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) eliminare le parole: "e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici";

b) sostituire le parole: "siti sensibili individuati in modo specifico", con le seguenti: "quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003"».

19.25

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, l'ultimo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente: "le disposizioni di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli interventi suddetti limitatamente ai Comuni in cui tali interventi sono previsti"».

19.26

[Cioffi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 1-*bis*, l'ultimo periodo è soppresso.».

19.0.1

[Cioffi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Disposizioni in materia di consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese)

1. All'articolo 33-*septies* del decreto legge 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia";

b) al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a condizione che sia garantita l'intrasferibilità dei relativi dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, salvo che per ragioni di collaborazione tra Stati in materia di polizia".».

19.0.2

Giacobbe

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Modifiche alla legge 22 febbraio 2001, n. 36)

1. Alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, lettera a), è inserito, in fine, il seguente periodo: ". Per garantire la tutela della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici generati dalle stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, impianti per telefonia mobile, impianti fissi per radiodiffusione, si applica quanto stabilito dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e successive modifiche e integrazioni. Le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate nelle specifiche norme e linee guida CEI e loro successivi aggiornamenti";

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, è abrogato."».

Art. 20

20.1

Corti, Pergreffi, Campari, Rufa, Sudano, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - - *(Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica)* - 1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 8 agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile esclusivamente finalizzate all'installazione delle reti in fibra ottica e nell'ambito urbano, deve coordinarsi con altri operatori di rete di telecomunicazioni che hanno dichiarato pubblicamente nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) piani di realizzazione nella stessa area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. Con riguardo alla condivisione dei costi di realizzazione, l'operatore che dichiara per primo al SINFI il piano di realizzazione si assume l'onere di anticipare i costi e di realizzare le opere di genio civile, compresa la scelta della tecnologia di scavo. Se la tipologia di scavo è la medesima la ripartizione dei costi per lo scavo e i ripristini viene suddivisa in parti uguali tra gli operatori di rete. Qualora la condivisione dello scavo comporti il cambio della tipologia di scavo, l'operatore che insiste per primo sarà escluso dalla ripartizione dei conseguenti maggiori costi di scavo e di ripristino. Resta inteso che i costi per la posa dell'infrastruttura di rete saranno sostenuti dagli operatori in proporzione all'occupazione dello scavo, e che le parti interessate negozieranno in buona fede accordi secondo i principi di cui al presente comma e come meglio definiti

nel decreto di cui al successivo comma 1-*bis*. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale ed obbligo di ripristino del manto stradale, e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonché dall'articolo 40, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), del decreto-legge n. 145 del 2013 nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 6, comma 4-*ter* del citato decreto-legge, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione. Resta inteso, in ogni caso, che le varianti in corso d'opera e gli interventi di urgenza sono esclusi dall'obbligo di cui al presente comma.

1-*bis*. Al fine di dare completa attuazione all'obbligo di coordinamento di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è delegato a rivedere il decreto ministeriale 11 maggio 2016 recante 'Istituzione del SINFI-Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture', stabilendo anche, in deroga all'articolo 4, gli aspetti procedurali, comprese le tempistiche certe per la consultazione e l'accesso al Sistema, in modo che l'operatore che pubblica per primo sul Sistema il piano di realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in una determinata area potrà procedere in ogni caso alla richiesta dei permessi e conseguentemente all'inizio dei lavori decorso inutilmente il termine perentorio di quindici giorni solari dalla pubblicazione del piano di realizzazione senza che sia stata pubblicata nessuna altra manifestazione di interesse. Nel caso in cui ci fossero altre manifestazioni di interesse sullo stesso piano di realizzazione, l'operatore che pubblica per primo sul Sistema il piano di realizzazione potrà procedere in ogni caso alla richiesta dei permessi e conseguentemente all'inizio dei lavori, qualora le parti non trovino un accordo in buona fede entro i successivi quindici giorni dalla manifestazione di interesse. Il decreto dovrà prevedere altresì un adeguato sistema di informazione per tutti gli altri operatori interessati alla manifestazione di interesse al coordinamento dei lavori di scavo. Nel medesimo decreto sono previste inoltre le ulteriori norme sui costi di realizzazione, necessarie a consentire l'effettivo coordinamento, in modo che sia preservata in ogni caso la libera iniziativa economica tra tutti gli operatori e il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché le eventuali ulteriori esenzioni dall'obbligo di cui al comma 1. Resta inteso che la definizione delle modalità di comunicazione al Sistema del piano di realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in una determinata area dovrà tenere conto della necessità di tutelare informazioni commerciali sensibili quali le decisioni di investimento degli operatori. Prima della pubblicazione del decreto ministeriale, il Ministero dello sviluppo economico avvia una consultazione pubblica della durata di trenta giorni, prevedendo il coinvolgimento degli operatori di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità".

b) all'articolo 10, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. In caso di inadempienza alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 1-*bis*, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica ai soggetti che non ottemperano alla propria decisione vincolante la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 30, comma 12, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, s.m.i., recante il codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro."».

20.2

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - (*Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica*) - 1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1º agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile esclusivamente finalizzate all'installazione delle reti in fibra ottica e nell'ambito urbano, deve coordinarsi con altri operatori di rete di telecomunicazioni che hanno dichiarato pubblicamente nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) piani di realizzazione nella stessa area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. Con riguardo alla condivisione dei costi di realizzazione, l'operatore che dichiara per primo al SINFI il piano di realizzazione si assume l'onere di anticipare i costi e di realizzare le opere di genio civile, compresa la scelta della tecnologia di scavo. Se la tipologia di scavo è la medesima la ripartizione dei costi per lo scavo e i ripristini viene suddivisa in parti uguali tra gli operatori di rete. Qualora la condivisione dello scavo comporti il cambio della tipologia di scavo, l'operatore che insiste per primo sarà escluso dalla ripartizione dei conseguenti maggiori costi di scavo e di ripristino. Resta inteso che i costi per la posa dell'infrastruttura di rete saranno sostenuti dagli operatori in proporzione all'occupazione dello scavo, e che le parti interessate negozieranno in buona fede accordi secondo i principi di cui al presente comma e come meglio definiti nel decreto di cui al successivo comma 1-*bis*. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-*ter*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonché dall'articolo 40; comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera e), del decreto-legge n. 145 del 2013 nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 6, comma 4-*ter* del citato decreto-legge, trovano applicazione le nonne tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione. Resta inteso, in ogni caso, che le varianti in corso d'opera e gli interventi di urgenza sono esclusi dall'obbligo di cui al presente comma.

1-*bis*. Al fine di dare completa attuazione all'obbligo di coordinamento di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è delegato a rivedere il decreto ministeriale 11 maggio 2016 recante 'Istituzione del SINFI-Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture', stabilendo anche, in deroga all'articolo 4, gli aspetti procedurali, comprese le tempistiche certe per la consultazione e l'accesso al Sistema, in modo che l'operatore che pubblica per primo sul Sistema il piano di realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in una determinata area potrà procedere in ogni caso alla richiesta dei permessi e conseguentemente all'inizio dei lavori decorso inutilmente il termine perentorio di quindici giorni solari dalla pubblicazione del piano di realizzazione senza che sia stata pubblicata nessuna altra manifestazione di interesse. Nel caso in cui ci fossero altre manifestazioni di interesse sullo stesso piano di realizzazione, l'operatore che pubblica per primo sul Sistema il piano di realizzazione potrà procedere in ogni caso alla richiesta dei permessi e conseguentemente all'inizio dei lavori, qualora le parti non trovino un accordo in buona fede entro i successivi quindici giorni dalla manifestazione di interesse. Il decreto dovrà prevedere altresì un adeguato sistema di informazione per tutti gli altri operatori interessati alla manifestazione di interesse al coordinamento dei lavori di scavo. Nel medesimo decreto sono previste inoltre le ulteriori nonne sui costi di realizzazione, necessarie a consentire l'effettivo coordinamento, in modo che sia preservata in ogni caso la libera iniziativa economica tra tutti gli operatori e il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché le eventuali ulteriori esenzioni dall'obbligo di cui al comma 1. Resta inteso che la definizione delle modalità di comunicazione al Sistema del piano di realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in una determinata area dovrà tenere conto della necessità di tutelare informazioni commerciali sensibili quali le decisioni di investimento degli operatori. Prima

della pubblicazione del decreto ministeriale, il Ministero dello sviluppo economico avvia una consultazione pubblica della durata di trenta giorni, prevedendo il coinvolgimento degli operatori di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità".

b) all'articolo 10, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. In caso di inadempienza alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 1-bis, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica ai soggetti che non ottemperano alla propria decisione vincolante la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 30, comma 12, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, s.m.i., recante il codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro".».

20.3

[Garnero Santanchè](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - (*Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica*) - 1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1º agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile esclusivamente finalizzate all'installazione delle reti in fibra ottica e nell'ambito urbano, deve coordinarsi con altri operatori di rete di telecomunicazioni che hanno dichiarato pubblicamente nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) piani di realizzazione nella stessa area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. Con riguardo alla condivisione dei costi di realizzazione, l'operatore che dichiara per primo al SINEI il piano di realizzazione si assume l'onere di anticipare i costi e di realizzare le opere di genio civile, compresa la scelta della tecnologia di scavo. Se la tipologia di scavo è la medesima la ripartizione dei costi per lo scavo e i ripristini viene suddivisa in parti uguali tra gli operatori di rete. Qualora la condivisione dello scavo comporti il cambio della tipologia di scavo, l'operatore che insiste per primo sarà escluso dalla ripartizione dei conseguenti maggiori costi di scavo e di ripristino. Resta inteso che i costi per la posa dell'infrastruttura di rete saranno sostenuti dagli operatori in proporzione all'occupazione dello scavo, e che le parti interessate negozieranno in buona fede accordi secondo i principi di cui al presente comma e come meglio definiti nel decreto di cui al successivo comma 1-bis.

In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonché dall'articolo 40, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), del decreto-legge n. 145 del 2013 nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 6, comma 4-ter del citato decreto-legge, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione. Resta inteso, in ogni caso, che le varianti in corso d'opera e gli interventi di urgenza sono esclusi dall'obbligo di cui al presente comma.

1-bis. Al fine di dare completa attuazione all'obbligo di coordinamento di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è delegato a rivedere il decreto ministeriale 11 maggio 2016 recante 'Istituzione del SINFI-Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture', stabilendo anche, in deroga all'articolo 4, gli aspetti procedurali, comprese le tempistiche certe per la consultazione e l'accesso al Sistema, in modo che

l'operatore che pubblica per primo sul Sistema il piano di realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in una determinata area potrà procedere in ogni caso alla richiesta dei permessi e conseguentemente all'inizio dei lavori decorso inutilmente il termine perentorio di quindici giorni solari dalla pubblicazione del piano di realizzazione senza che sia stata pubblicata nessuna altra manifestazione di interesse. Nel caso in cui ci fossero altre manifestazioni di interesse sullo stesso piano di realizzazione, l'operatore che pubblica per primo sul Sistema il piano di realizzazione potrà procedere in ogni caso alla richiesta dei permessi e conseguentemente all'inizio dei lavori, qualora le parti non trovino un accordo in buona fede entro i successivi quindici giorni dalla manifestazione di interesse. Il decreto dovrà prevedere altresì un adeguato sistema di informazione per tutti gli altri operatori interessati alla manifestazione di interesse al coordinamento dei lavori di scavo. Nel medesimo decreto sono previste inoltre le ulteriori norme sui costi di realizzazione, necessarie a consentire l'effettivo coordinamento, in modo che sia preservata in ogni caso la libera iniziativa economica tra tutti gli operatori e il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché le eventuali ulteriori esenzioni dall'obbligo di cui al comma 1. Resta inteso che la definizione delle modalità di comunicazione al Sistema del piano di realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in una determinata area dovrà tenere conto della necessità di tutelare informazioni commerciali sensibili quali le decisioni di investimento degli operatori. Prima della pubblicazione del decreto ministeriale, il Ministero dello sviluppo economico avvia una consultazione pubblica della durata di trenta giorni, prevedendo il coinvolgimento degli operatori di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità".

b) all'articolo 10, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. In caso di inadempienza alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 1-bis, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica ai soggetti che non ottemperano alla propria decisione vincolante la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 30, comma 12, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, s.m.i., recante il codice delle comunicazioni elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro".».

20.4

[Sbrollini](#)

Al comma 1, capoverso «1», sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete ha il diritto di negoziare accordi per il coordinamento di opere di genio civile con operatori di rete allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. I soggetti che eseguono direttamente o indirettamente opere di genio civile assicurano, sulla base di quanto definito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive adeguate a soddisfare le richieste di accesso degli altri operatori di rete.».

20.5

[Margiotta](#)

Al comma 1, capoverso «1», sostituire le parole da: «che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile deve coordinarsi con altri operatori di rete» fino a: «di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» con le seguenti: «ha il diritto di negoziare accordi per il coordinamento di opere di genio civile con operatori di rete allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. I soggetti che eseguono direttamente o indirettamente opere di genio civile assicurano, sulla base di quanto definito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive adeguate a soddisfare le richieste di accesso degli altri operatori di rete.».

20.6

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Al comma 1, capoverso «1», apportare le seguenti modificazioni:

a) *nel primo periodo, dopo la parola: «indirettamente», aggiungere la seguente: «nuove» e dopo le parole: «genio civile», aggiungere le seguenti: «con esclusione delle opere di sostituzione di reti o tratti di reti esistenti e di manutenzione ordinaria e straordinaria»;*

b) *nel secondo periodo, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «A tal fine, con decreto adottato dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della transizione ecologica e con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono definiti le modalità e i tempi massimi per lo svolgimento di ogni singola fase del processo di coordinamento».*

20.7

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, al capoverso «comma 1», sostituire le parole da: «deve coordinarsi con altri operatori di rete» a: «di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.» con le seguenti: «può coordinarsi con altri operatori di rete per il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, vigilano sugli eventuali accordi di coordinamento degli operatori e intervengono con eventuali provvedimenti.».

20.8

[Margiotta](#)

Al comma 1, capoverso «1» sostituire le parole da: «deve coordinarsi con altri operatori di rete» fino a: «di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.» con le seguenti: «può coordinarsi con altri operatori di rete per il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, vigilano sugli eventuali accordi di coordinamento degli operatori e intervengono con eventuali provvedimenti.».

20.9

[Sbrollini](#)

Al comma 1, capoverso «1» sostituire le parole da: «deve coordinarsi con altri operatori di rete» a: «di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.» con le seguenti: «può coordinarsi con altri operatori di rete per il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, vigilano sugli eventuali accordi di coordinamento degli operatori e intervengono con eventuali provvedimenti.».

20.10

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Al comma 1, capoverso «1», dopo le parole: «deve coordinarsi» aggiungere le seguenti: «nei casi di nuove realizzazioni o estensioni delle reti esistenti» e dopo le parole: «Il coordinamento» aggiungere le seguenti: «, effettuato sulla base di una procedura standard definita dall'Autorità».

20.0.1

[Romagnoli](#), [Croatti](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Modifiche alla legge quadro del 22 febbraio 2001 n. 36)

1. All'articolo 8 della legge del 22 febbraio 2001 n. 36, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. I comuni adottano, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione, un regolamento per assicurare parità di accesso al mercato a tutti gli operatori del settore erogatori di servizi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione di limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di

stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4"».

20.0.2

[Giacobbe](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Modalità di comunicazione delle contestazioni relative ai mancati pagamenti di fatture e della sospensione di forniture)

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "ovvero mediante posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario ai sensi dell'articolo 6 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero tramite qualsiasi altra modalità digitale"».

Art. 21

21.1

[Giacobbe](#)

Al comma 1, capoverso «3-quater», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento», *aggiungere le seguenti:* «espressamente disciplinati dal Codice di autoregolamentazione dei servizi premium» *e dopo le parole:* «consenso espresso del medesimo», *aggiungere* «nell'ambito della sottoscrizione del servizio»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per i servizi in abbonamento erogati da soggetti diversi dagli operatori telefonici, non disciplinati dal Codice di autoregolamentazione dei servizi premium e il cui pagamento avviene attraverso addebito in fattura o sul credito telefonico come metodo alternativo, l'obbligo di acquisizione della prova del previo consenso espresso del cliente è posto in capo al soggetto erogatore del servizio in abbonamento in tutti i casi in cui il consumatore, per usufruire del servizio, abbia preventivamente trasmesso al soggetto erogatore del servizio i propri dati personali, attestanti la volontà di attivazione.».

21.2

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Al comma 1, capoverso «3-quater», dopo le parole: «di acquisire la prova» *aggiungere la seguente:* «documentale» *e aggiungere in fine le seguenti parole:* «secondo la vigente regolamentazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'espressa previsione dei servizi *premium one shot*».

21.3

[Vaccaro](#), [Puglia](#), [Croatti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Fatta salva l'ipotesi di contratti in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono almeno una clausola di tacito rinnovo, i contratti sottoscritti con gli operatori di telefonia fissa e mobile, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, si risolvono automaticamente alla loro scadenza naturale e non possono essere tacitamente rinnovati. Gli operatori sono tenuti ad avvisare i contraenti della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il terzo giorno successivo alla scadenza del contratto, il servizio prestato con il precedente contratto, fino all'effetto della nuova sottoscrizione contrattuale».

21.4

[Lanzi](#), [Vaccaro](#), [Puglia](#), [Croatti](#), [Fede](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I consumatori che ricevono dai fornitori di servizi di telefonia fissa e mobile, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche una proposta di modifica recante condizioni peggiorative delle condizioni contrattuali, sono vincolati solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto, anche su un supporto durevole ovvero mediante accettazione telematica.»

21.0.1

[Ricciardi](#), [Dell'Olio](#), [Pavanelli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Disposizioni in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella 1, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6, forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero dello sviluppo economico attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure di coordinamento.»

21.0.2

[Boldrini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Disposizioni in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi ai parametri indicati nella tabella I, recante aree e aliquote, e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria, procedendo al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuno dei tre parametri indicati nella tabella I. Alle emittenti radiofoniche commerciali il Ministero attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella I"».

21.0.3

[Ferrazzi](#), [Margiotta](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, dopo la parola: "periodici" le parole: "e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali" sono soppresse.

2. All'articolo 67, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sostituire le parole: "45 milioni" con: "30 milioni" e conseguentemente, all'ultimo capoverso, sopprimere le parole: "e per 15 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico"».

21.0.4

[Fregolent](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico)

1. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 2-*quinquies* è aggiunto il seguente:

"2-*sexies*. Le imprese radiofoniche e televisive private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230 sia in ambito locale che nazionale mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto"».

21.0.5

[Pergreffi](#), [Campari](#), [Corti](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Misure urgenti per l'emittenza locale)

1. Al fine di armonizzare la tempistica del passaggio dalla tecnologia DVB-T a quella del DVB-T2 e sue successive evoluzioni, per assicurare all'emittenza locale della Regione Lombardia il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza, la società Rai Way è obbligata all'accensione dei ripetitori in Val di Scalve, nella zona dell'Asta del Serio e in Val del Riso».

21.0.6

[Tiraboschi](#), [Mallegni](#), [Vono](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Semplificazione delle modalità di comunicazione con gli utenti)

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono aggiunte infine le seguenti parole: "ovvero su supporto durevole di cui all'articolo 45, comma 1, lettera l), decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, anche tramite modalità digitali"».

21.0.7

[Berutti](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Semplificazione delle modalità di comunicazione con gli utenti)

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono aggiunte infine le seguenti parole: "ovvero su supporto durevole di cui all'articolo 45, comma 1, lettera l), decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, anche tramite modalità digitali"».

21.0.8

[Garnero Santanchè](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Semplificazione delle modalità di comunicazione con gli utenti)

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono aggiunte infine le seguenti parole: "ovvero su supporto durevole di cui all'articolo 45, comma 1, lettera l), decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, anche in modalità digitale"».

21.0.9

[Castaldi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Disposizioni in materia di intermediazione dei diritti d'autore)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15-*bis*, comma 2-*ter*, terzo periodo, dopo le parole: "e gli altri organismi di gestione collettiva," sono inserite le seguenti: "nonché le entità di gestione indipendente,";

b) all'articolo 84-*bis*, comma 4, dopo le parole: "organismi di gestione collettiva di cui al terzo comma" sono inserite le seguenti: ", nonché le entità di gestione indipendente";

c) all'articolo 180, comma 1, dopo le parole: "organismi di gestione collettiva" sono inserite le seguenti: ", nonché alle entità di gestione indipendente".

2. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, il comma 2 è abrogato».

21.0.10

[Castaldi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Norme in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore)

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "tramite i loro organismi di gestione collettiva e le loro entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35,";

b) i commi 3-*ter* e 3-*quater* sono abrogati».

21.0.11

[Bressa](#), [Ruotolo](#), [Giacobbe](#), [Rojc](#), [Richetti](#), [Coltorti](#), [Crimi](#), [Airola](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Lupo](#), [Cioffi](#), [Santillo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Contributi a imprese editrici)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la seguente:

"c-*bis*) le imprese editrici, incluse quelle espressione di minoranze linguistiche, che editano quotidiani e periodici, che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione o provincia autonoma"».

21.0.12

[Giacobbe](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Contributi a imprese editrici)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, dopo la lettera c), è aggiunta, in fine, la seguente:

"c-bis) le imprese editrici, incluse quelle espressione di minoranze linguistiche, che editano quotidiani e periodici, che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione o provincia autonoma"».

Art. 22

22.1

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Al comma 1, capoverso «8-bis», sostituire le parole: « Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesamina» con le seguenti: «Il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel rispetto delle relative funzioni amministrative, riesaminano congiuntamente e» e dopo le parole: «qualità e prezzo accessibile» aggiungere le seguenti: «nonché sulla base della valutazione della sostenibilità economico-finanziaria dei nuovi obblighi».

22.2

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, capoverso «8-bis», dopo le parole: «obblighi di servizio universale» aggiungere le seguenti: «nei mercati caratterizzati da comprovati fallimenti di mercato. Il servizio universale non può essere esteso a servizi autorizzati svolti in libera concorrenza e disponibili su tutto il territorio nazionale».

22.3

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, capoverso «8-bis», dopo le parole: «obblighi di servizio universale» aggiungere le seguenti: «nei servizi della corrispondenza».

22.4

[Croatti](#)

Al comma 1, capoverso «8-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo comunque conto di quanto previsto dal comma 1 per le situazioni particolari ivi descritte».

22.5

[Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «evoluzione dei mercati e delle tecnologie» aggiungere le seguenti: «tenendo comunque conto di quanto previsto dal comma 1 per le situazioni particolari ivi descritte».

22.6

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Al comma 1, capoverso «8-bis» aggiungere in fine le seguenti parole: «tenendo comunque conto di quanto previsto dal comma 1 per le situazioni particolari ivi descritte».

22.7

[Vaccaro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i commi 19 e 20 sono abrogati.».

22.8

[Tiraboschi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I commi 19 e 20 dell'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono abrogati.».

22.9

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I commi 19 e 20 dell'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono abrogati.».

22.0.1

[de Bertoldi](#), [Garnero Santanchè](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Norme in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche, per le società)

1. All'articolo 1, comma 125-*bis*, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ultima riga, le parole: "sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza oppure dell'associazione professionale a cui aderisce il depositario delle scritture contabili comunicato all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n.633. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del codice civile possono, in alternativa, pubblicare gli importi e le informazioni nella nota integrativa e quelli che lo redigono ai sensi dell'articolo 2435-*ter* in apposita sezione dell'istanza XBRL di deposito del bilancio."».

22.0.2

[Pepe](#), [Arrigoni](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Progetti attuativi del PNIEC)

1. Al decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all'Allegato I, punto 3.2.3 dopo le parole: "Impianti per la diversificazione della capacità di importazione" aggiungere le seguenti: "e impianti e infrastrutture per la produzione nazionale."».

Conseguentemente modificare il titolo del «Capo VI» come segue: «Concorrenza, Sviluppo delle infrastrutture energetiche, digitali e servizi di comunicazione elettronica.».

Art. 23

23.1

[Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, alla lettera b), aggiungere, infine, le seguenti:* «, individuando gli effetti della presentazione della comunicazione e i poteri esperibili dalla Pubblica amministrazione in fase di controllo»;

b) *al comma 2 dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti *standard* degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura»;

c) *al comma 3, sopprimere le parole:* «parere e, per i profili di competenza regionale.».

23.2

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2:*

- *alla lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, individuando gli effetti della presentazione della comunicazione e i poteri esperibili dalla Pubblica amministrazione in fase di controllo»;

- *dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura»;

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole:* «del parere e, per i profili di competenza regionale.».

23.3

[Mirabelli](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «tipologie omogenee di procedimenti» *aggiungere le seguenti:* «anche prevedendo la possibilità di delegare un altro soggetto, privato cittadino o libero professionista, allo svolgimento degli adempimenti presso la pubblica amministrazione».

23.4

[Mirabelli](#)

Al comma 2, lettera f), dopo la parola: «digitalizzazione» *aggiungere le seguenti:* «, prevedendo anche la delega ad altro soggetto, privato cittadino o libero professionista, per lo svolgimento degli adempimenti presso la pubblica amministrazione».

23.5

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

«f-bis) definire le modalità di presentazione e i contenuti standard degli atti degli interessati, nonché di svolgimento della procedura;

f-ter) individuare gli effetti della presentazione degli atti e i poteri esperibili dalla pubblica amministrazione in fase di controllo».

23.6

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«h-bis) favorire l'adozione dei moduli unificati e standardizzati, approvati con accordo in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017, relativi alle attività commerciali»;

b) *al comma 3, dopo le parole:* «sentite le associazioni imprenditoriali» *inserire le seguenti:* «e Unioncamere».

23.7

[Pittella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) promuovere e favorire l'aggregazione tra i professionisti attraverso il rilancio dello strumento delle Società tra professionisti, prevedendo norme che: consentano un maggiore controllo della governance ai soci professionisti; prevedano il divieto di patti volti a distribuire gli utili favorendo i soci di mero capitale, in deroga ai criteri ordinari; diano maggiore garanzia dell'utente grazie al rafforzamento del controllo sulle ipotesi di conflitti di interesse; eliminino il limite di appartenenza ad una sola STP; prevedano incentivi che agevolino la costituzione di società tra professionisti, anche in forma di start-up; prevedano una revisione e una semplificazione del regime previdenziale cui sono assoggettati i professionisti che hanno costituito una STP».

23.8

[Mirabelli](#)

Al comma 3, dopo le parole: «sentite le associazioni imprenditoriali» aggiungere le seguenti: «e professionali».

23.9

[Errani](#), [De Petris](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Grasso](#), [Ruotolo](#)

Al comma 3, dopo le parole: «previa acquisizione del parere e» sopprimere le seguenti: «, per i profili di competenza regionale,».

23.10

[Mollame](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità ed operare altre semplificazioni procedurali individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica».

23.11

[Tiraboschi](#)

All'articolo 23 aggiungere infine il seguente comma:

«7-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità ed operare altre semplificazioni procedurali individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.».

23.12

[Giacobbe](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità ed operare altre semplificazioni procedurali individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.».

23.13

[Berutti](#)

All'articolo 23 aggiungere infine il seguente comma:

«7-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità ed operare altre semplificazioni procedurali individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.».

23.14

[Nastri](#), [Iannone](#), [Garnero Santanchè](#), [Ruspanini](#)

«7- bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono

dettate disposizioni modificative e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità ed operare altre semplificazioni procedurali individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.».

23.0.1

[Vanin](#), [Croatti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali per lo spettacolo viaggiante)

1. Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché sostenere il consolidamento e lo sviluppo del settore, dal 1º maggio 2022, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali per attività legate allo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337 non può essere inferiore a euro 500. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, a decorrere dal 1º maggio 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.0.2

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Disposizioni di semplificazione per le attività agricole)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza, di garantire la libertà di iniziativa economica in ossequio all'articolo 41 della Costituzione nonché di consolidare le attività economiche esercitabili previa mera comunicazione, gli imprenditori agricoli in forma individuale, societaria o associati, possono esercitare la vendita diretta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con ogni modalità organizzativa dagli stessi definita o, alternativamente, avvalendosi delle tipologie di mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007.».

23.0.3

[Gasparri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Iscrizione al registro delle imprese)

1. All'articolo 31 della legge n. 340 del 2000, al comma 2-*quinques* sono aggiunte seguenti parole: "potranno presentare atti societari non notarili su incarico dei legali rappresentanti. L' incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche, i Tributaristi certificati a norma UNI 11511 i quali, possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio."».

23.0.4

[Giacobbe](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Delega per lo sviluppo della concorrenza nel mercato professionale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di mercato libero

professionale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione di disposizioni per la promozione dello sviluppo della concorrenza sul mercato professionale (professionisti e micro-imprese);

b) abrogazione di norme che prevedono vincoli, limiti o riserve, barriere per l'accesso e l'esercizio delle libere professioni, ivi comprese le normative degli enti locali

c) adozione di norme per la semplificazione delle procedure per l'inizio e per l'esercizio di attività;

d) applicazione di una interpretazione tassativa e restrittiva di tutte le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche che non trovi giustificazione in un interesse pubblico costituzionalmente rilevante».

23.0.5

[Sbrollini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Disposizioni in materia di concorrenza per le bevande vegetali)

1. Ai fini di una maggiore concorrenza nel comparto agroalimentare, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione dell'IVA relativa alle bevande puramente vegetali a base di legumi, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai succhi, e i prodotti alimentari derivati, anche bevande specifiche per l'alimentazione di neonati e di bambini, con particolare riferimento all'introduzione di tali bevande nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

23.0.6

[Lonardo, Rossi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Competitività delle aziende del comparto agricolo)

1. Al fine di rendere competitive le aziende del comparto agricolo, sostenendo il reddito degli agricoltori, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi volti ad istituire fonti di finanziamento, per tramite della garanzia concessa dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA, aventi come principale finalità la rinegoziazione e la ristrutturazione di mutui ed altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive».

23.0.7

[Giacobbe, Mirabelli, Biti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali ed affini)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 114 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. È consentita la vendita di liquidazione agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea (obbligatoria o facoltativa) a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica, senza che si richieda la conseguente cessazione definitiva di attività, in deroga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che tale vendita non si protragga per oltre 6 settimane e che ne venga

data preventiva comunicazione al Comune";

b) al comma 6, le parole: "i periodi e la durata" sono soppresse. Sono aggiunte, infine, le seguenti: ", che potranno essere svolte in qualunque periodo dell'anno";

c) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi, anche siti in diversi Comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 3, 5 o 7 del presente articolo, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.

9-ter. L'obbligo di cui al comma 5 si applica anche alle vendite effettuate on-line".

2. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse».

23.0.8

Sbrollini

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- bis.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali ed affini)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 114 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. È consentita la vendita di liquidazione agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea (obbligatoria o facoltativa) a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologia, idrogeologica o sismica, senza che si richieda la conseguente cessazione definitiva di attività, in deroga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che tale vendita non si protragga per oltre 6 settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al Comune";

b) al comma 6, le parole: "i periodi e la durata" sono soppresse. Sono aggiunte, infine, le seguenti: ", che potranno essere svolte in qualunque periodo dell' anno";

c) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi, anche siti in diversi Comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 3, 5 o 7 del presente articolo, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.

9-ter. L'obbligo di cui al comma 5 si applica anche alle vendite effettuate on-line".

2. All'articolo 3, comma 1, lettera, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: "tranne che nei periodi immediatamente

precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse».

23.0.9

[Vaccaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali ed affini)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. È consentita la vendita di liquidazione agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea, obbligatoria o facoltativa, a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica, senza che si richieda la conseguente cessazione definitiva di attività, in deroga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che tale vendita non si protragga per oltre sei settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al Comune";

b) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"9-*bis*. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi, anche siti in diversi Comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 3, 5 o 7 del presente articolo, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.

9-*ter*. L'obbligo di cui al comma 5 si applica anche alle vendite effettuate on-line".

2. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse».

23.0.10

[Toffanin](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali ed affini)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. È consentita la vendita di liquidazione agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea (obbligatoria o facoltativa) a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologia, idrogeologica o sismica, senza che si richieda la conseguente cessazione definitiva di attività, in deroga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che tale vendita non si protragga per oltre 6 settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al Comune";

b) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"9-*bis*. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi, anche siti in diversi Comuni, delle vendite straordinarie

di cui ai commi 3, 5 o 7 del presente articolo, può presentare ai SUAP di tutti i Comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica, comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.

9-ter. L'obbligo di cui al comma 5 si applica anche alle vendite effettuate on-line".

2. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse».

23.0.11

[Lupo](#), [Naturale](#), [Pavanelli](#), [Leone](#), [Castaldi](#), [Gaudiano](#), [Lanzi](#), [Di Girolamo](#), [Fede](#), [Trentacoste](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Rafforzamento dei meccanismi di trasparenza in materia di incentivi)

1. All'articolo 13, comma 14, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole da: ", secondo modalità da definirsi" fino alla fine del medesimo comma, sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità ai meccanismi di incentivazione, gli operatori di cui al periodo precedente sono tenuti a darne adeguata pubblicità con particolare riferimento alla tipologia, durata e importo di ciascuna incentivazione, ovvero di qualsiasi forma di emolumento, nonché dei requisiti richiesti agli operatori per l'accesso agli incentivi. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti l'Autorità di regolazione dei trasporti e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità operative della presente disposizione."».

23.0.12

[Puglia](#), [Croatti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Semplificazione del regime amministrativo per il conferimento in gestione temporanea a terzi dell'azienda intestataria della concessione commerciale sulle aree pubbliche)

1. All'articolo 181, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

"4-*bis*.1. Il requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, di cui al comma 4-*bis*, non si applica nel caso di conferimento in gestione temporanea a terzi dell'azienda da parte del soggetto intestatario dell'unica concessione detenuta, titolare di un trattamento pensionistico con reddito ISEE non superiore a 30.000 euro";

b) dopo il comma 4-*bis*.1. è inserito il seguente:

"4-*bis*.2. Il termine massimo previsto per il conferimento in gestione temporanea a terzi dell'azienda intestataria dell'unica concessione è di un anno con possibilità di rinnovo tacito"».

23.0.13

[Mollame](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso"».

23.0.14

[Giacobbe](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso"».

23.0.15

[Mallegni](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 23- *bis*.

(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso"».

23.0.16

[Berutti](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 23- *bis* .

(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il seguente: "Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso."».

23.0.17

[Sbrollini](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 23- *bis* .

(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti con il

seguinte: "Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso."».

Art. 24

24.1

[Modena](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «anche disponendo l'esclusione dell'ambito di applicazione degli articoli 14, 26, 27 e 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 degli ordini e dei collegi professionali».

24.2

[Sbrollini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

c) *al comma 1, lettera g), inserire, infine le seguenti parole: «, nonché attraverso l'utilizzo del "Fascicolo d'impresa" di cui all'articolo 4,*

commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2010»;

d) *al comma 2, dopo le parole: «sentite le associazioni imprenditoriali» inserire le seguenti: «, Unioncamere».*

24.3

[Giacobbe, Mirabelli, Biti](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) rispetto della disciplina di protezione dei dati personali nei casi di accesso ai dati e di scambio delle informazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai fini del coordinamento e della programmazione dei controlli;»

e al comma 2, dopo le parole: «e del parere del Consiglio di Stato» aggiungere le seguenti: «e del Garante per la protezione dei dati personali».

24.4

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) previsione di divieti a carico delle imprese che offrono e organizzano servizi alla persona usufruendo di personale non qualificato e non in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente;».

24.5

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) programmazione di un sistema di controlli specifici volti a prevenire e contrastare situazioni di concorrenza sleale da parte delle piattaforme che offrono e organizzano servizi alla persona;».

24.6

[Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire le seguenti:

«i-bis) previsione che gli enti di diritto pubblico e quelli di diritto privato soggetti a vigilanza pubblica non possano intraprendere iniziative economiche che esulano dall'oggetto sociale primario dell'ente senza una preventiva indagine di mercato ad evidenza pubblica;

i-ter) disposizione che gli enti di diritto pubblico e privato soggetti a vigilanza, se intenzionati a acquisire beni o servizi rivolti a propri associati o per conto di enti similari, qualora l'indagine di

mercato evidenzi la presenza del bene/servizio richiesto, stipulino apposite convenzioni aperte ai fornitori individuati, anche tramite le Associazioni di categoria.».

24.7

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) prevedere l'estensione ad alcuni comparti degli appalti di servizi del sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi di attestazione, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini di garantire il rispetto della legalità e la celerità degli affidamenti da parte degli enti pubblici, nonché di mantenere il sistema degli affidamenti diretti semplificati, già previsti per alcune tipologie di appalti in ragione dell'emergenza epidemiologica, previa qualificazione delle imprese affidatarie.».

24.8

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis. prevedere l'estensione ad alcuni comparti degli appalti di servizi del sistema di qualificazione generale gli operatori da parte degli organismi di attestazione, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini di garantire il rispetto della legalità e la celerità degli affidamenti da parte degli enti pubblici, nonché di mantenere il sistema degli affidamenti diretti semplificati, già previsti per alcune tipologie di appalti in ragione dell'emergenza epidemiologica, previa qualificazione delle imprese affidatarie.».

24.9

[Garnero Santanchè](#)

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) prevedere l'estensione ad alcuni comparti degli appalti di servizi del sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi di attestazione, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini di garantire il rispetto della legalità e la celerità degli affidamenti da parte degli enti pubblici, nonché di mantenere il sistema degli affidamenti diretti semplificati, già previsti per alcune tipologie di appalti in ragione dell'emergenza epidemiologica, previa qualificazione delle imprese affidatarie.».

24.10

[Tiraboschi](#), [Vono](#)

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) prevedere l'estensione agli appalti di servizi del sistema di qualificazione generale degli operatori economici da parte degli organismi di attestazione, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini di garantire il rispetto della omogeneità, della celerità degli affidamenti e del principio *once-only* da parte degli enti pubblici.».

24.11

[Pittella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) equiparare la nozione di libero professionista e di piccola e media impresa ai fini della partecipazione ai bandi e all'accesso ai fondi e ai finanziamenti, in linea con la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE che li assimila in quanto: "esercenti attività economica", prevedendo altresì l'equivalenza tra l'iscrizione alle camere di commercio e l'iscrizione agli ordini e collegi professionali.».

24.12

[Garnero Santanchè](#)

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) parificazione, per l'accesso ai bandi, fondi e finanziamenti, tra liberi professionisti e lavoratori autonomi, in quanto esercenti attività economica, e imprese, ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE. A tal fine l'iscrizione a Ordini, collegi o albi professionali è da intendersi equivalente all'iscrizione alla camera di commercio per le imprese».

24.13

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [Garnero Santanchè](#)

Dopo il comma 5, inserire in fine il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "direttamente coltivata", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2020. 2020 - 2.000.000

2021. 2021 - 2.000.000

24.14

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 5, inserire in fine il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "direttamente coltivata", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

24.15

[De Carlo](#), [La Pietra](#), [Garnero Santanchè](#)

Dopo il comma 5, inserire in fine il seguente:

«5-bis. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "coltivata direttamente", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

24.16

[Caligiuri](#)

Dopo il comma 5, inserire infine il seguente:

«5-bis. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "coltivata direttamente", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

24.17

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 5, inserire in fine il seguente:

«5-bis. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "coltivata direttamente", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

24.0.1

[Taricco](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)

1. All'articolo 2, comma 4, della legge 18 agosto 2015, n. 141, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Nel computo di cui al presente comma non sono considerati nel fatturato complessivo i ricavi delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali verso la pubblica amministrazione, e sono considerate attività agricole anche le connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile".

2. All'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 13 maggio 2011, n. 77, le parole: "Fino a 31 dicembre 2022," sono abrogate e le parole: "che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi" sono sostituite dalle seguenti: "il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria".

3. All'articolo 2 della legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-*bis*) materiali destinati alla distillazione, alla estrazione e ad uso erboristico e aromatizzante, nel rispetto delle specifiche discipline dei rispettivi settori";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata per le finalità industriali e commerciali di cui al presente articolo, nonché per fini energetici, questi ultimi nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al primo periodo, controllato in qualunque situazione, non deve risultare superiore ai limiti previsti dall'articolo 4 della presente legge, verificati ai sensi della normativa prevista dal medesimo articolo".

4. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza, di garantire la libertà di iniziativa economica in ossequio all'articolo 41 della Costituzione nonché di consolidare le attività economiche esercitabili previa mera comunicazione, gli imprenditori agricoli in forma individuale, societaria o associati, possono esercitare la vendita diretta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con ogni modalità organizzativa dagli stessi definita o, alternativamente, avvalendosi delle tipologie di mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007».

24.0.2

[Tiraboschi](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Modalità di identificazione degli operatori in regime di affiliazione commerciale - franchising)

1. I soggetti che operano mediante contratti di affiliazione commerciale di cui all'articolo 1 della legge 6 maggio 2004, n. 129 recante: "Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale", comunicano tale loro qualità al Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (REA) del Registro delle Imprese presso cui sono iscritti, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto di affiliazione commerciale.

2. L'affiliato comunica tale sua qualità entro trenta giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto di affiliazione commerciale con l'affiliante.

3. L'affiliante comunica tale sua qualità una sola volta per ogni diverso settore di attività economica, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del primo contratto.

4. Analoga comunicazione dovrà essere resa da entrambi i soggetti di cui al presente articolo, qualora cessi, per qualsiasi ragione, tale loro attività, entro trenta giorni dalla cessazione».

24.0.3

[Ferrero](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore dell'intermediazione immobiliare)

1. Al fine di favorire la concorrenza tra gli operatori del settore dell'intermediazione immobiliare, all'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa"».

24.0.4

[Caligiuri](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

1. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, al comma 1-*bis*, alle parole: "la dichiarazione mendace comporta" premettere le seguenti: "Qualora la falsità sia stata espressa su una circostanza determinante ai fini della concessione del beneficio,".

2. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"».

24.0.5

[Modena](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni in materia di deroga, per gli ordini e i collegi professionali, agli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)

1. Al fine di promuovere dinamiche competitive finalizzate ad assicurare la protezione di diritti e interessi, anche non economici, degli iscritti a ordini e collegi professionali, ai medesimi ordini e collegi non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 26, 27 e 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

Art. 25

25.1

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Al comma 1, capoverso «4» sostituire le parole: «quattro giorni» con le seguenti: «tre giorni».

25.2

[Gallone](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47-*bis*, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Non è richiesta la presenza fisica del titolare della firma da autenticare quando quest'ultimo stabilisce con il notaio un collegamento telematico in videoconferenza che consente, da remoto, l'accertamento dell'identità, la verifica dell'apposizione della firma da autenticare da parte di chi ne è titolare, la verifica e l'attestazione della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato nonché la percezione di ciò che accade al firmatario video collegato nel momento in cui appone la sottoscrizione elettronica.";

b) all'articolo 47-*ter*:

1) al comma 2, le parole: "ed è" sono sostituite dalle seguenti: "e non è richiesta la presenza fisica delle parti o, nei casi previsti dalla legge, dei testimoni quando tali soggetti o alcuni di essi stabiliscono con il notaio rogante un collegamento telematico in videoconferenza che consente, da remoto, l'accertamento dell'identità, la verifica dell'apposizione della firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altra fauna elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE da parte di chi ne è titolare, la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati nonché la percezione di ciò che accade alle parti video collegate nel momento in cui manifestano la loro volontà. L'atto pubblico informatico è";

2) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", dai fidefacenti, dall'interprete e dai testimoni";

c) all'articolo 52-*bis*:

1) al comma 1, dopo le parole: "firma digitale" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 o in conformità ad altro tipo di firma elettronica qualificata";

2) al comma 2, dopo le parole: "le parti," sono aggiunte le seguenti: "i fidefacenti,";

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"3. Non è necessaria la presenza fisica del soggetto che appone la sottoscrizione quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 47-*ter*, comma 2 relativamente al collegamento telematico in videoconferenza con il notaio rogante.";

d) il comma 1-*bis* dell'articolo 93-*ter* è abrogato.

1-*ter*. Al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Al fine di incentivare processi e modelli di business innovativi nonché la crescita dell'ecosistema imprenditoriale italiano delle start-up, incrementando il posizionamento competitivo delle imprese, l'onorario per la registrazione di un contratto istitutivo non può essere maggiore a 400 euro più IVA, di cui il 15 per cento di imposte"».

25.3

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito dell'istanza di applicazione delle misure protettive, la figura dell'imprenditore agricolo professionale, così come definito dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è equiparata al coltivatore diretto ai fini delle agevolazioni fiscali e creditizie.».

25.4

[Caligiuri](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito dell'istanza di applicazione delle misure protettive, la figura dell'imprenditore agricolo professionale, così come definito dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è equiparata al coltivatore diretto ai fini delle agevolazioni fiscali e creditizie.».

25.5

[La Pietra](#), [De Carlo](#), [Garnero Santanchè](#)

Dopo il comma 1, introdurre il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito dell'istanza di applicazione delle misure protettive, la figura dell'imprenditore agricolo professionale, così come definito dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è equiparata al coltivatore diretto ai fini delle agevolazioni fiscali e creditizie.».

25.0.1

[Mantero](#), [La Mura](#), [Nugnes](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Disposizioni a sostegno del mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi a livello nazionale e di contrasto al fenomeno delle delocalizzazioni)

"Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle imprese che occupano almeno cento lavoratori a qualunque titolo utilizzati o impiegati nell'attività di impresa e che intendono procedere alla chiusura di un'unità produttiva situata nel territorio nazionale.

2. La procedura di cui alla presente legge si applica anche alle imprese che non soddisfano la soglia occupazionale di cui al comma 1 per aver effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei due anni precedenti l'avvio della procedura di cui alla presente legge.

3. Le procedure di riduzione del personale ai sensi della citata legge n. 223 del 1991 in corso restano sospese fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

Art. 2.

(Obblighi di informazione preventiva)

1. L'impresa di cui all'articolo 1 è tenuta a dare comunicazione per iscritto del progetto di chiusura del sito produttivo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), alla regione in cui è situato il sito produttivo e alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o alle rappresentanze sindacali unitarie, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, la comunicazione preventiva indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative del progetto di chiusura, il numero e i profili professionali del personale a qualunque titolo utilizzato o impiegato nell'attività di impresa e il termine entro cui è prevista la chiusura.

3. Entro dieci giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al medesimo comma 1, l'azienda è tenuta a fornire alle stesse la documentazione aziendale utile a comprendere la situazione patrimoniale dell'impresa e le cause che hanno contribuito a determinare il progetto di chiusura.

4. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata prima dell'eventuale avvio della procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, il cui avvio è precluso per l'azienda fino al termine della procedura di cui alla presente legge.

Art. 3.

(Ricadute occupazionali ed economiche connesse alla chiusura)

1. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 2, l'impresa presenta alla struttura per le crisi d'impresa istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Ministero dello sviluppo economico un piano avente per oggetto gli effetti occupazionali ed economici derivanti dalla chiusura del sito produttivo.

2. Il piano di cui al comma 1 indica:

a) le prospettive di cessione dell'azienda o dei compendi aziendali con finalità di continuazione dell'attività e garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali e dei trattamenti economici e normativi;

b) le prospettive di ricollocazione del personale in altri siti produttivi della medesima impresa, collocati a una distanza massima di 40 chilometri dal sito di cui si prospetta la chiusura, anche

prevedendone ampliamenti ecologicamente sostenibili;

c) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali la ricollocazione presso altra impresa, le misure di politica attiva del lavoro, quali servizi di orientamento, assistenza alla ricollocazione, formazione e riqualificazione professionale, finalizzati alla rioccupazione;

d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socioculturali a favore del territorio interessato. I progetti di riconversione di cui alla presente lettera devono considerare la possibilità di riconversione ecologica dell'azienda, con prosecuzione dell'attività e mantenimento della dimensione occupazionale;

e) i tempi, le fasi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

3. Per l'elaborazione del piano di cui al comma 2, l'impresa consulta le rappresentanze sindacali aziendali, unitarie e le relative associazioni di categoria. In assenza delle predette rappresentanze, l'impresa consulta le associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e può avvalersi di soggetti specializzati in materia di gestione aziendale, ricerca e attrazione di investimenti, politiche finanziarie e fiscali e di progettazione nell'ambito dei programmi di finanziamento europei, nazionali o regionali, nonché di figure esperte nella riconversione ecologica dell'industria.

Art. 4.

(Esame e approvazione del piano)

1. La struttura per le crisi d'impresa, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di cui all'articolo 3, convoca l'impresa per l'esame, la discussione e l'eventuale modifica del piano stesso, con la partecipazione dell'ANPAL, della regione o delle regioni in cui hanno sede le unità produttive coinvolte dalla procedura di chiusura e delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 2, comma 1.

2. La struttura per le crisi d'impresa conclude l'esame del piano entro sessanta giorni dalla sua presentazione. Il termine per la conclusione dell'esame può essere prorogato di trenta giorni a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie o delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 2, comma 1.

3. La struttura per le crisi d'impresa, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 2, comma 1, e l'ANPAL, approva il piano qualora dall'esame complessivo delle azioni in esso contenute siano garantiti gli obiettivi di salvaguardia dei livelli occupazionali o di prosecuzione dell'attività produttiva mediante la rapida cessione dei compendi aziendali.

4. In assenza di una comprovata situazione di crisi o di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la struttura per le crisi d'impresa non approva il piano che preveda esuberi e richiede di riconfigurarli escludendo in ogni caso la possibilità di esuberi.

5. Nei casi in cui il piano preveda la cessione dell'azienda o dei compendi aziendali, la struttura per le crisi d'impresa, con l'ausilio del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, approva il piano dopo aver verificato la solidità economico-finanziaria dell'impresa cessionaria e previa presentazione da parte di quest'ultima di un piano industriale di lungo periodo che offra garanzie di conservazione dei posti di lavoro e applicazione dei medesimi trattamenti economici e normativi.

6. Il piano non può comunque essere approvato senza il consenso della maggioranza delle rappresentanze sindacali presenti in azienda o, in caso di loro assenza, senza il voto favorevole della maggioranza dei lavoratori dipendenti dell'azienda.

7. Con l'approvazione del piano l'impresa assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate e di effettuare le comunicazioni previste ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 5.

8. I licenziamenti eventualmente intimati in violazione dell'articolo 2, comma 4, della presente legge prima dell'approvazione del piano e nel caso in cui il piano non preveda esuberi di personale

sono nulli e costituiscono condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 5.

(Monitoraggio dell'attuazione del piano)

1. L'impresa comunica alla struttura per le crisi d'impresa, con cadenza almeno mensile, lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese.

2. La struttura per le crisi d'impresa monitora l'attuazione del piano, avvalendosi dell'ANPAL relativamente alle azioni di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Fermi gli effetti di cui all'articolo 4, comma 8, il mancato rispetto degli impegni assunti nonché dei tempi e delle modalità di attuazione del piano comporta per l'impresa e per il gruppo di cui essa fa parte, nonché per le imprese sue committenti, la preclusione all'accesso a contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubbliche comunque denominate e l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo di cinque anni dalla data di approvazione del piano; l'impresa inadempiente è altresì tenuta alla restituzione degli eventuali sussidi pubblici utilizzati nei cinque anni precedenti alla stessa data.

4. Può essere disposta dalla struttura per le crisi d'impresa la nomina di un commissario ad acta per il tempo necessario alla realizzazione del piano di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 6.

(Diritto di prelazione di cooperative di lavoratori)

1. Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa decidano entro due mesi dall'approvazione del piano secondo quanto previsto dall'articolo 4 di costituire una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2021, la suddetta società cooperativa gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano.

2. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione l'impresa deve notificare con lettera raccomandata alla società cooperativa la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il suo diritto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge.

3. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al comma 2 o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa di cui al comma 1 può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.

Art. 7.

(Acquisizioni e partecipazioni di Cassa depositi e prestiti Spa)

1. Ad ogni stadio del procedimento, fino a due anni dall'approvazione del piano, qualora permangano rischi per il mantenimento dei livelli occupazionali e la continuità produttiva, Cassa depositi e prestiti Spa, per la funzione ad essa attribuita dall'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può acquisire le imprese di cui all'articolo 1 o assumervi partecipazioni anche per il tramite di veicoli societari o fondi di investimento da essa partecipati nonché per il tramite di società private o controllate dallo Stato o enti pubblici."».

25.0.2

[Pavanelli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 25- bis.

(Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici)

1. Agli esercenti autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla vendita al pubblico di prodotti e servizi gestiti dallo Stato in regime di monopolio, spetta un credito di imposta, pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

25.0.3

[Ortis](#), [Angrisani](#), [Mininno](#), [Vanin](#), [Montevecchi](#), [Romano](#), [Trentacoste](#), [Abate](#), [Mantero](#), [Giannuzzi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Sviluppo delle imprese artigiane)

1. Al fine di agevolare la ripresa e lo sviluppo delle aziende artigiane, all'articolo 4, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;"».

25.0.4

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Misure in materia di vendite promozionali, di fine stagione e sottocosto, e di vendita del pane confezionato)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *f*), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti" sono soppresse.

2. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le parole: "i periodi e la durata" sono soppresse.

3. L'articolo 11 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, è abrogato.

4. All'articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967 n. 580, le parole: "previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari," sono soppresse e dopo le parole: "per informare il consumatore sulla natura del prodotto" sono inserite infine le seguenti: ", anche attraverso l'etichettatura riportante le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari".

5. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, le parole: "e in imballaggi preconfezionati" sono soppresse».

25.0.5

[Giacobbe](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-*quinquies*, sono aggiunti i seguenti:

"4-*sexies*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai professionisti, ivi compresi quelli definiti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. I professionisti soddisfano gli oneri di cui al comma 4-*quater* mediante iscrizione del contratto di rete nel registro dei

contratti di rete tra professionisti, istituito con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia presso l'Ufficio Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, ove i soggetti esercitano stabilmente la propria attività professionale.

4-septies. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Unioncamere, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure per l'iscrizione dei contratti di rete tra professionisti e alla tenuta del relativo registro.

4-octies. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili».

25.0.6

[Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, le parole: "e di mediazione creditizia" sono soppresse.».

25.0.7

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, le parole: "e di mediazione creditizia" sono soppresse.».

25.0.8

[Lomuti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 25- *bis*.

(Procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi)

1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "società di capitali" sono inserite le seguenti: "e per i «consorzi con attività esterna.»».

Art. 26

26.1

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) previsione che la digitalizzazione delle procedure avvenga nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali».

26.0.1

[Gaudiano](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 in materia di gruppo bancario)

cooperativo)

1. Al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37-*bis*, dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"1-*ter*. Le banche di credito cooperativo, diverse da quelle di cui al comma 1-*bis*, hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del Gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento n. 575/2013. Tali sistemi prevedono un soggetto gestore costituito in forma di società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, il cui capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale";

b) dopo l'articolo 37-*ter*, inserire il seguente:

"Art. 37-*quater*.

(Trasformazione del gruppo bancario cooperativo)

1. La Banca d'Italia autorizza la trasformazione in sistemi di tutela istituzionale dei Gruppi Bancari Cooperativi già autorizzati e operativi purché la Capogruppo assuma il ruolo di soggetto gestore del sistema, siano adottati meccanismi di contribuzione analoghi ai dispositivi di determinazione della garanzia incrociata vigenti all'epoca della trasformazione e siano rispettati gli stessi obblighi di fornire prontamente i mezzi finanziari necessari per gli interventi di sostegno alle banche aderenti al sistema.

2. I sistemi di tutela istituzionale nascenti dalla trasformazione dei Gruppi Bancari Cooperativi mantengono i medesimi processi di classificazione, monitoraggio e controllo dei rischi delle banche aderenti. Esse affidano all'ente gestore l'esercizio delle funzioni aziendali di controllo sulla base di appositi contratti di esternalizzazione.

3. L'ente gestore esercita poteri di intervento proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, incluso il potere di nominare, opporsi alla nomina e revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle banche aderenti.

4. Al fine di assicurare la sostenibilità e la stabilità del sistema di tutela istituzionale, economie di scopo ed efficaci processi di gestione, l'ente gestore indica alle banche aderenti gli indirizzi strategici e le politiche di gestione e assunzione dei rischi cui debbono adeguarsi. Stabilisce altresì per le stesse banche aderenti comuni standard organizzativi, ivi compresi quelli inerenti il sistema informativo e fornisce linee guida in ordine agli assetti di governo societario, ai modelli operativi e alle tipologie di prodotti che esse possono offrire. Le banche aderenti al sistema di tutela istituzionale che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dall'ente gestore, si collocano nelle classi di rischio migliori:

a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dall'ente gestore e sulla base delle metodologie da quest'ultimo definite;

b) comunicano tali piani all'ente gestore; nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento dell'ente gestore, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. L'ente gestore emette disposizioni in ordine alle misure organizzative a presidio dei conflitti d'interesse.

5. Le decisioni di rilievo strategico quali fusioni, scissioni, investimenti partecipativi e immobiliari, apertura, trasferimento o chiusura di dipendenze, vanno preventivamente comunicate all'ente gestore che, nel caso di nocimento agli equilibri economici e patrimoniali delle banche aderenti, può motivatamente negarne l'attuazione.

6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di esercizio dei poteri di revoca e opposizione alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti di cui al comma 2, alle previsioni attinenti agli indirizzi del comma 4 e alle comunicazioni del comma 5"».

26.0.2

[Naturale](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Estensione Bonus Investimenti Sud)

1. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, al secondo periodo, dopo le parole: "dell'11 dicembre 2013", sono aggiunte le seguenti: "indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito"».

26.0.3

[Turco](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, le attività di compro oro di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, i prestatori di gioco soggetti alle disposizioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché le imprese individuali e le società oggetto di segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 174 del 27 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa.

2. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136».

26.0.4

[Naturale](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Estensione sostegno filiera avicola)

1. All'articolo 78, comma 4-*novies*, del decreto del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "di contrastare gli effetti dell'emergenza da COVID-19 e" sono soppresse;

b) le parole: "per l'anno 2020" sono soppresse».

26.0.5

[Abate](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [Giannuzzi](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [La Mura](#), [Lannutti](#), [Morra](#), [Botto](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 le parole da "nonché dei conferimenti" a: "sono soci." sono soppresse».

26.0.6

[Modena](#), [Boccardi](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 26- *bis*.

(Delega per lo sviluppo della concorrenza nel mercato professionale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di mercato libero professionale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- adozione di disposizioni per la promozione dello sviluppo della concorrenza sul mercato professionale (professionisti e micro-imprese);
- abrogazione di norme che prevedono vincoli, limiti o riserve, barriere per l'accesso e l'esercizio delle libere professioni, ivi comprese le normative degli enti locali;
- adozione di norme per la semplificazione delle procedure per l'inizio e per l'esercizio di attività;
- applicazione di una interpretazione tassativa e restrittiva di tutte le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche che non trovi giustificazione in un interesse pubblico costituzionalmente rilevante».

Art. 27

27.1

[Puglia](#), [Vaccaro](#)

Sopprimere l'articolo.

27.2

[Vaccaro](#)

Sopprimere l'articolo.

27.3

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Lannutti](#), [Botto](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 130, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione, non collegate con o controllate da altre imprese di assicurazione già in possesso dell'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), rilasciata dall'IVASS, sono esentate per due anni dall'inizio dell'attività dall'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, qualora offrano prodotti assicurativi destinati a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo.

3-*ter*. Al fine di diminuire gli importi dei premi dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di seguito denominata "assicurazione Rc auto", di aumentare la concorrenza e di ridurre la concentrazione in poche imprese, ciascuna impresa di assicurazione, anche attraverso imprese controllate, marchi e portafogli assicurativi, può raccogliere fino a un massimo del 20 per cento del totale dei premi dell'assicurazione Rc auto su base provinciale, aumentato al 30 per cento nel primo anno di applicazione del presente comma. La riduzione deve avvenire mediante cessione di quote di portafoglio o di rami d'azienda, società o marchi minori controllati. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'IVASS trasmettono, ogni sei mesi, alle Camere, una relazione sul grado di concentrazione del mercato dell'assicurazione Rc auto in Italia, suddiviso su base provinciale e regionale";

b) all'articolo 131, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6

settembre 2005, n. 206, anche in relazione all'articolo 149-*bis* del presente codice, è comunque nulla ogni pattuizione che vieti, limiti o condizioni la cedibilità del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

1-*ter*. Nei contratti per l'assicurazione RC auto o nelle garanzie accessorie per i danni, le clausole o le pattuizioni che hanno come effetto quello di differenziare, limitare o escludere il risarcimento o l'indennizzo in relazione a eventi ulteriori e successivi al verificarsi del rischio garantito, quali la libera scelta dell'impresa di autoriparazione, si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

1-*quater*. In ogni caso l'insufficiente o la mancata liquidazione del danno derivata dall'applicazione di clausole contrattuali formulate in violazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* costituisce violazione degli obblighi di trasparenza e di adeguata informazione di cui al comma 1. In tali ipotesi, si applicano le sanzioni previste all'articolo 310, commi 1 e 2";

c) all'articolo 132, comma 1, dopo le parole: "assicurazione obbligatoria" sono inserite le seguenti: "in conformità al contratto di cui all'articolo 170-*bis*";

d) all'articolo 132-*ter*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato nei seguenti modi:

1) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettino di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 132, comma 1;

2) nel caso in cui vengano installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o siano già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti per la determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le imprese applicano una riduzione del premio non inferiore al 20 per cento dell'importo stabilito ai sensi dell'articolo 132, comma 1. Tale riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non può essere inferiore al 30 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi dell'assicurazione obbligatoria incassati nella regione dalla medesima impresa nell'anno precedente, divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione. In caso di scadenza del precedente contratto di assicurazione e di contestuale stipulazione di uno nuovo tra le stesse parti, la misura della riduzione del premio determinata ai sensi della presente lettera, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dalla medesima lettera, non può comunque essere inferiore al 30 per cento del premio applicato all'assicurato nell'anno precedente. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione;

3) nel caso in cui vengano installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o siano già presenti meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 132, comma 1";

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con proprio regolamento l'IVASS, tenuto conto dei premi più elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito,

definisce i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 1, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al citato comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio e che abbiano installato o installino, a seguito della stipulazione del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b)";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In particolare, il regolamento di cui al comma 4:

1) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4;

2) prevede, nell'ambito delle modalità di cui al comma 4, che non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio";

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 1, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere";

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 1 e 4, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni dei commi 1, 4 e 7, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione";

g) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese di assicurazione tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, degli sconti definiti al comma 1 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4";

e) all'articolo 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per i contratti di assicurazione riguardanti la circolazione di veicoli a motore, al raggiungimento della classe di merito 3, ovvero al compimento del settimo anno di assicurazione senza applicazione di malus in caso di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 134, comma 4-bis, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di applicare la tariffa minima nazionale";

f) all'articolo 134, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è registrata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida istituita dall'articolo 226, commi da 10 a 12, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" e al terzo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

2) al comma 4-bis, le parole: "della medesima tipologia" sono soppresse, dopo le parole: "nucleo familiare" sono inserite le seguenti: "ovvero da un figlio convivente con l'altro genitore" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, qualora il contraente non sia dotato di un valido attestato di rischio, l'impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito inferiore alla classe 9, ovvero a quella media";

g) all'articolo 135, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre" e le parole: "'anagrafe testimoni' e 'anagrafe danneggiati'" sono sostituite dalle seguenti: "'anagrafe testimoni', 'anagrafe danneggiati' e 'liquidazione sinistri'";

2) al comma 2, dopo la parola: "gestiti" sono inserite le seguenti: "e l'ammontare dei risarcimenti liquidati";

3) al comma 3, dopo le parole: "delle imprese di assicurazione" sono inserite le seguenti: ", dell'assicurato";

Conseguentemente,

la rubrica è sostituita dalla seguente: "Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni, anagrafe danneggiati e liquidazione sinistri";

h) gli articoli 138 e 139 sono soppressi;

i) all'articolo 141, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il massimale minimo di legge, felino restando quanto previsto al l'articolo 140, a prescindere dall'accertamento di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, e fermo restando altresì il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo";

l) al capo III del titolo X, dopo l'articolo 142-ter sono aggiunti i seguenti:

"Art. 142-quater. - (*Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo*) - 1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale, il proprietario del veicolo danneggiato da un sinistro causato dalla circolazione stradale è tenuto a ripararlo nel caso in cui lo stesso abbia riportato danni a elementi strutturali e a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti o componenti meccanici, elettrici o elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica previste dall'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Entro i termini prescritti dall'articolo 148, nei quali l'impresa di assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunicare specificamente i motivi per i quali non ritiene di formularla, il danneggiato ha facoltà di comunicare all'impresa la volontà di non procedere alla riparazione del proprio veicolo. In tale caso, mantiene il diritto al risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione, previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione del veicolo.

3. Entro sessanta giorni dalla riparazione avvenuta ai sensi del comma 1, il danneggiato è tenuto a sottoporre il veicolo a revisione singola al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento prescritti, fornendo all'impresa di assicurazione copia della certificazione attestante l'esito favorevole. In mancanza, l'impresa di assicurazione è tenuta a segnalare la mancata revisione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i provvedimenti di competenza.

4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono in capo al nuovo proprietario.

Art. 142-quinquies. - (Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta.

Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie) - 1. Il danneggiato ha il diritto di conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma è liquidata direttamente al danneggiato qualora questi effettui la riparazione del veicolo avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza ricorrere alla cessione del credito. A fronte di presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione, l'impresa deve motivare tecnicamente l'eventuale minor esborso.

3. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi del comma 2 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. L'impresa di assicurazione ne invia una copia in formato elettronico alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

Art. 142-*sexies*. - (*Risarcimento integrale dei danni subiti*) - 1. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro, compresi gli oneri e i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al fermo tecnico del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché alle eventuali spese di demolizione e di reimmatricolazione del veicolo";

m) all'articolo 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "ai contraenti ed ai danneggiati" sono inserite le seguenti: "nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o di cessione di credito ovvero ai loro aventi causa" e le parole: "agli atti a conclusione dei" sono sostituite dalle seguenti: "a tutti gli atti, documenti, allegati separati e note riservate relativi ai";

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, decorsi i termini per proporre querela senza che sia stato promosso il procedimento penale, gli atti oggetto di richiesta di accesso devono essere messi a disposizione dell'avente diritto, del suo delegato o del cessionario";

3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. I documenti oggetto di richiesta di accesso agli atti, ove richiesto, devono essere trasmessi a mezzo di posta elettronica certificata all'avente diritto, al suo delegato o al cessionario.

3-*ter*. L'IVASS, ove richiesto, verifica il rispetto delle disposizioni del comma 1 da parte dell'impresa di assicurazione, la quale non può, fuori dai casi previsti, escludere, limitare o differire, anche solo parzialmente, l'accesso agli atti";

n) all'articolo 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, al secondo periodo, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta", al terzo periodo, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta" e la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "venti" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto dell'utilità che il bene rappresenta per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e di reimmatricolazione nonché della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile determinato ai sensi del comma 1-*bis*. Nell'ipotesi di riparazione antieconomica, la stima del danno e dei costi per il ripristino deve essere completa e non limitarsi alla determinazione del suddetto valore commerciale. In ogni caso, l'impresa di assicurazione non può decurtare dalla somma dovuta a titolo di risarcimento o di indennizzo l'importo corrispondente, in base a una valutazione forfettaria, al valore del relitto, anche se superiore al costo complessivo delle operazioni di radiazione e di demolizione. Nel caso in cui l'ammontare del valore del relitto superi l'importo dei predetti costi di radiazione e di demolizione, qualora il danneggiato non intenda provvedere comunque al ripristino, l'impresa può proporre al danneggiato di acquistare il relitto corrispondendo il valore commerciale del veicolo ante sinistro, determinato e incrementato ai sensi del presente comma. In tale ipotesi, l'impresa deve provvedere a radiare il veicolo e a demolire il relitto direttamente, senza cederlo a terzi, segnalando alla banca dati sinistri dell'IVASS la targa, il modello e ogni altro elemento utile a identificare il veicolo oggetto di radiazione e di demolizione";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo a riviste o mercuriali editi da privati. All'atto della stipulazione di nuovi contratti e, per quelli già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla loro prima scadenza, il valore

di riferimento deve essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet, anche attraverso aggregatori telematici di offerte di vendita on line, applicazioni specializzate di libera fruizione e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico deve tenere comunque conto delle spese figurative di demolizione del veicolo e di quelle di immatricolazione di un veicolo analogo";

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni le necessarie integrazioni. In tale caso, i termini per la formulazione dell'offerta di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi";

4) al comma 10, dopo la parola: "interessi," sono inserite le seguenti: "o quando non sia formulata alcuna offerta";

5) al comma 11-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia deve essere riportata in tutti i contratti di assicurazione nonché ivi inserita in occasione di ogni rinnovo contrattuale e indicata esplicitamente nella documentazione informativa prevista dall'articolo 185";

6) dopo il comma 11-*bis* è aggiunto il seguente:

"11-*ter*. Le imprese di assicurazione comunicano all'assicurato l'estratto conto dell'avvenuto risarcimento del danno liquidato al danneggiato o agli altri aventi diritto";

o) all'articolo 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la parola: "devono" è sostituita dalla seguente: "possono";

2) al comma 2, le parole: "se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139" sono soppresse;

p) all'articolo 149-*bis*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis* L'eventuale cessione del credito non esonera le imprese di assicurazione dall'obbligo di formulare una congrua e motivata offerta nonché di osservare le disposizioni del presente codice relative alle procedure liquidative nonché quelle a favore del cedente, che non sono derogate dalla presenza del negozio di cui all'articolo 1260 del codice civile. Anche in caso di cessione di credito, resta ferma la competenza dell'IVASS, anche su segnalazione del cessionario, a verificare il rispetto delle procedure liquidative compreso l'obbligo di proporre al cessionario una congrua e motivata offerta, in caso di cessione di credito. Eventuali violazioni delle procedure e degli obblighi di legge, compresi quelli relativi all'accesso agli atti, consentito anche al cessionario, comportano in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari";

q) al capo IV, Titolo X, dopo l'articolo 150-*ter* è aggiunto il seguente:

"Art. 150-*quater*. - (*Riparazione dei veicoli*) - 1. Fatta restando in ogni caso la facoltà del danneggiato ai sensi dell'articolo 148, comma 11-*bis*, di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, qualora l'impresa di assicurazione proponga al danneggiato la riparazione del veicolo presso strutture convenzionate, l'impresa deve provvedere direttamente al pagamento delle stesse e non può richiedere al danneggiato il pagamento di importi a titolo di franchigia o di scoperto. La riparazione presso strutture convenzionate non preclude al danneggiato di ottenere, qualora spettantegli, il risarcimento delle ulteriori voci di danno relative a svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo sostitutivo.

2. La riparazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore e deve assicurare la qualità del risultato e la sicurezza del ripristino, anche qualora comportanti un aggravio di costi di riparazione. L'impresa di assicurazione, in solido con l'impresa di autoriparazione convenzionata, risponde e fornisce garanzia biennale per le riparazioni effettuate, ferma restando quella di legge di cui all'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualità per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria. A

tale fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce le garanzie di cui al citato articolo 11 della legge n. 122 del 1992.

3. L'assicuratore fornisce al danneggiato, contestualmente all'indicazione della facoltà di rivolgersi a riparatori convenzionati, un'informativa scritta contenente, oltre all'informazione che il danneggiato ha facoltà di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia ai sensi dell'articolo 148, comma 11-*bis*, gli estremi dell'impresa convenzionata che deve eseguire i lavori. Tale informativa deve altresì indicare le modalità di effettuazione delle riparazioni che, in ogni caso, devono avvenire in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore del veicolo, anche mediante utilizzo di ricambi originali forniti dal costruttore. È consentito l'utilizzo di ricambi alternativi rispetto agli originali prodotti dal costruttore solo se tale opzione viene espressamente accettata dall'assicurato con esclusione, in ogni caso, di ricambi equivalenti, compatibili, di concorrenza o usati. In caso di mera riparazione delle parti danneggiate, senza sostituzione delle medesime, deve essere fornita un'adeguata informativa riportante le ragioni tecniche per le quali si è proceduto alla riparazione invece che alla sostituzione, in conformità alle previsioni indicate dal costruttore del veicolo. Per i danni ai lamierati deve sempre essere indicato se si è proceduto alla sostituzione o alla riparazione e, in caso di riparazione, se quest'ultima è effettuata a freddo mediante levabolliti senza verniciatura o a caldo con ripristino della verniciatura, precisando comunque le ragioni della scelta della tecnica effettuata, in conformità alle previsioni indicate dal costruttore del veicolo.

4. A seguito dell'esecuzione dei lavori, l'impresa di autoriparazione, compresa quella convenzionata con l'impresa di assicurazione, deve emettere e consegnare al danneggiato un documento fiscale ai fini della garanzia biennale. Il predetto documento fiscale, da intestare al danneggiato, oltre a indicare che il pagamento è stato effettuato dall'impresa di assicurazione, deve riportare l'elenco dei ricambi sostituiti, la descrizione delle lavorazioni effettuate, le ore di manodopera e il relativo costo orario nonché il materiale di consumo impiegato.

5. In conformità agli articoli 175 e 346, ai sensi dei quali non costituisce attività assicurativa l'attività di riparazione, le imprese di assicurazione che intendono offrire convenzioni agli assicurati per la riparazione dei veicoli non possono avvalersi dell'intermediazione di terzi che si interpongano a qualsiasi titolo tra il danneggiato, l'impresa di assicurazione e quella di autoriparazione. Costituisce violazione dei citati articoli 175 e 346, comma 1, lettera a), la stipulazione da parte dell'assicuratore di accordi, linee guida, protocolli, convenzioni o contratti quadro con imprese di autoriparazione o associazioni di imprese di autoriparazione volti a disciplinare, regolare o condizionare le scelte tecniche di riparazione, le quali restano di esclusiva competenza dell'impresa di autoriparazione, nonché a incidere, in maniera diretta o indiretta, sulla libera determinazione dei costi di riparazione, determinando effetti diretti, indiretti o anche solo eventuali sulla qualità della riparazione. In tali ipotesi, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 310.

6. Qualora il danneggiato si avvalga di un'impresa di autoriparazione di propria fiducia, quest'ultima è tenuta a rispettare le disposizioni del presente articolo. L'eventuale deroga ai criteri e alle prescrizioni tecniche relative all'attività di riparazione è consentita solo in caso di antieconomicità della riparazione e, in ogni caso, deve essere oggetto di esplicito consenso scritto rilasciato dal danneggiato in data antecedente all'inizio delle riparazioni.

7. La violazione delle disposizioni del presente articolo in materia di ricambi originali, ferme restando le sanzioni per l'eventuale attestazione in fattura di lavorazioni difformi da quelle in concreto realizzate, obbliga in solido l'impresa di autoriparazione e la committente impresa di assicurazione al ripristino del veicolo mediante sostituzione dei ricambi originali oltre al risarcimento del danno";

r) all'articolo 156, comma 2, dopo la parola: "natanti" sono aggiunte le seguenti: "solo tramite i periti assicurativi di cui al comma 1";

s) all'articolo 172, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. È facoltà dell'assicurato, in qualsiasi momento, anche anteriormente al decorso di un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto per l'assicurazione RC auto e da quelli eventualmente stipulati per le garanzie accessorie relative al veicolo o al conducente, senza oneri, spese o penalità. Il

recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata in forma scritta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato nella polizza, sull'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativa al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta. In caso di ritardo nel rimborso, oltre agli interessi legali, sono dovuti gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolute dal nuovo assicuratore per l'assicurazione RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza per l'assicurazione RC auto";

t) all'articolo 283, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole da: "il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona" a: "nei casi di cui al comma 1, lettere *b)*, *d-bis)* e *d-ter)*" sono soppresse;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nel caso di cui al comma 1, lettera *a)*, il risarcimento per i danni alle cose è dovuto in misura non superiore a euro 10.000";

u) all'articolo 310-*ter* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1-*bis*. L'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, di cui al comma 1, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un servizio unico di raccolta dei dati da costituire presso le strutture tecniche del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale previsto dall'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

1-*ter*. Al fine di cui al comma 1-*bis*, i dati sull'attività del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al Centro di cui al medesimo comma 1-*bis*, che ne è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità. Le informazioni sono successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese di assicurazione competenti per ciascun veicolo assicurato.

1-*quater*. I dati sono trattati dalle strutture tecniche del Centro di cui al comma 1-*bis*, che ne assicurano l'accessibilità all'interessato e la consultazione all'impresa di assicurazione, solo in riferimento al sinistro relativo alla denuncia proveniente dal proprio assicurato nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

1-*quinquies*. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 7), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

1-*sexies*. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito l'IVASS, sono disciplinati le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni previsti dal presente articolo"».

27.4

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Granato](#), [Lannutti](#), [Botto](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Moronese](#)
Al comma 1, premettere il seguente:

«01) 1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 130, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione, non collegate con o controllate da altre imprese di assicurazione già in possesso dell'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui

all'articolo 2, comma 3, numero 10), rilasciata dall'IVASS, sono esentate per due anni dall'inizio dell'attività dall'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, qualora offrano prodotti assicurativi destinati a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo.

3-ter. Al fine di diminuire gli importi dei premi dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di seguito denominata "assicurazione Rc auto", di aumentare la concorrenza e di ridurre la concentrazione in poche imprese, ciascuna impresa di assicurazione, anche attraverso imprese controllate, marchi e portafogli assicurativi, può raccogliere fino a un massimo del 20 per cento del totale dei premi dell'assicurazione Rc auto su base provinciale, aumentato al 30 per cento nel primo anno di applicazione del presente comma. La riduzione deve avvenire mediante cessione di quote di portafoglio o di rami d'azienda, società o marchi minori controllati. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'IVASS trasmettono, ogni sei mesi, alle Camere, una relazione sul grado di concentrazione del mercato dell'assicurazione Rc auto in Italia, suddiviso su base provinciale e regionale"».

27.5

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Lannutti](#), [Botto](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) - 1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 131, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, anche in relazione all'articolo 149-bis del presente codice, è comunque nulla ogni pattuizione che vieti, limiti o condizioni la cedibilità del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

1-ter. Nei contratti per l'assicurazione RC auto o nelle garanzie accessorie per i danni, le clausole o le pattuizioni che hanno come effetto quello di differenziare, limitare o escludere il risarcimento o l'indennizzo in relazione a eventi ulteriori e successivi al verificarsi del rischio garantito, quali la libera scelta dell'impresa di autoriparazione, si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

1-quater. In ogni caso l'insufficiente o la mancata liquidazione del danno derivata dall'applicazione di clausole contrattuali formulate in violazione dei commi 1-bis e 1-ter costituisce violazione degli obblighi di trasparenza e di adeguata informazione di cui al comma 1. In tali ipotesi, si applicano le sanzioni previste all'articolo 310, commi 1 e 2"».

27.6

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Lannutti](#), [Botto](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) - 1. All'articolo 132-ter del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato nei seguenti modi:

1) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettino di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 132, comma 1;

2) nel caso in cui vengano installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o siano già

presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti per la determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le imprese applicano una riduzione del premio non inferiore al 20 per cento dell'importo stabilito ai sensi dell'articolo 132, comma 1. Tale riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non può essere inferiore al 30 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi dell'assicurazione obbligatoria incassati nella regione dalla medesima impresa nell'anno precedente, divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione. In caso di scadenza del precedente contratto di assicurazione e di contestuale stipulazione di uno nuovo tra le stesse parti, la misura della riduzione del premio determinata ai sensi della presente lettera, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dalla medesima lettera, non può comunque essere inferiore al 30 per cento del premio applicato all'assicurato nell'anno precedente. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione;

3) nel caso in cui vengano installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o siano già presenti meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore, le imprese praticano una riduzione non inferiore al 10 per cento rispetto alle tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 132, comma 1";

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con proprio regolamento l'IVASS, tenuto conto dei premi più elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 1, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al citato comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio e che abbiano installato o installino, a seguito della stipulazione del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b)";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In particolare, il regolamento di cui al comma 4:

1) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4;

2) prevede, nell'ambito delle modalità di cui al comma 4, che non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio";

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 1, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere";

f) il comma 8 è sostituito con il seguente:

"8. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 1 e 4, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle

disposizioni dei commi 1, 4 e 7, secondo fonti e di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione";

g) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese di assicurazione tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, degli sconti definiti al comma 1 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4"».

27.7

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Lannutti](#), [Botto](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) - 1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per i contratti di assicurazione riguardanti la circolazione di veicoli a motore, al raggiungimento della classe di merito 3, ovvero al compimento del settimo anno di assicurazione senza applicazione di *malus* in caso di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 134, comma 4-bis, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di applicare la tariffa minima nazionale"».

27.8

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Lannutti](#), [Botto](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) - 1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 134, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è registrata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida istituita dall'articolo 226, commi da 10 a 12, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" e al terzo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

2) al comma 4-bis, le parole: "della medesima tipologia" sono soppresse, dopo le parole: "nucleo familiare" sono inserite le seguenti: "ovvero da un figlio convivente con l'altro genitore" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, qualora il contraente non sia dotato di un valido attestato di rischio, l'impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito inferiore alla classe 9, ovvero a quella media"».

27.9

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Lannutti](#), [Botto](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. 1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al capo III del titolo X, dopo l'articolo 142-ter sono aggiunti i seguenti:

"a) Art. 142-quater. - (*Tracciabilità della riparazione, riparazione in sicurezza e revisione del veicolo*) - 1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la tutela ambientale, il proprietario del veicolo danneggiato da un sinistro causato dalla circolazione stradale è tenuto a ripararlo nel caso in cui lo stesso abbia riportato danni a elementi strutturali e a sistemi, organi, impianti, dispositivi, equipaggiamenti o componenti meccanici, elettrici o elettronici, che sono sottoposti alle operazioni di revisione periodica previste dall'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Entro i termini prescritti dall'articolo 148, nei quali l'impresa di assicurazione deve proporre congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunicare specificamente i motivi per i quali

non ritiene di formularla, il danneggiato ha facoltà di comunicare all'impresa la volontà di non procedere alla riparazione del proprio veicolo. In tale caso, mantiene il diritto al risarcimento da parte dell'impresa di assicurazione, previa presentazione della copia del certificato di avvenuta demolizione del veicolo.

3. Entro sessanta giorni dalla riparazione avvenuta ai sensi del comma 1, il danneggiato è tenuto a sottoporre il veicolo a revisione singola al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento prescritti, fornendo all'impresa di assicurazione copia della certificazione attestante l'esito favorevole. In mancanza, l'impresa di assicurazione è tenuta a segnalare la mancata revisione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i provvedimenti di competenza;

4. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo danneggiato, gli obblighi previsti dai commi 1 e 3 si trasferiscono in capo al nuovo proprietario;

b) Art. 142-quinquies. - (Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta.

Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie) - 1. Il danneggiato ha il diritto di conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione che provvede al risarcimento mediante liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma è liquidata direttamente al danneggiato qualora questi effettui la riparazione del veicolo avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza ricorrere alla cessione del credito. A fronte di presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione, l'impresa deve motivare tecnicamente l'eventuale minor esborso.

3. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi del comma 2 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. L'impresa di assicurazione ne invia una copia in formato elettronico alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

c) Art. 142-sexies. - (Risarcimento integrale dei danni subiti) -1. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro, compresi gli oneri e i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al fermo tecnico del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché alle eventuali spese di demolizione e di reimmatricolazione del veicolo».

27.10

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Lannutti](#), [Botto](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Moronese](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) - 1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'articolo 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, al secondo periodo, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta", al terzo periodo, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta" e la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "venti" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno è risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto dell'utilità che il bene rappresenta per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e di reimmatricolazione nonché della tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale è determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare determinato ai sensi del comma 1-bis. Nell'ipotesi di riparazione antieconomica, la stima del danno e dei costi per il ripristino deve essere completa e non limitarsi alla determinazione del suddetto valore commerciale. In ogni caso, l'impresa di assicurazione non può decurtare dalla somma dovuta a titolo di risarcimento o di indennizzo l'importo corrispondente, in base a una valutazione forfettaria, al valore del relitto, anche se superiore al costo complessivo delle operazioni di radiazione e di demolizione. Nel caso in cui l'ammontare del valore del relitto superi l'importo dei predetti costi di radiazione e di demolizione, qualora il danneggiato non intenda

provvedere comunque al ripristino, l'impresa può proporre al danneggiato di acquistare il relitto corrispondendo il valore commerciale del veicolo ante sinistro, determinato e incrementato ai sensi del presente comma. In tale ipotesi, l'impresa deve provvedere a radiare il veicolo e a demolire il relitto direttamente, senza cederlo a terzi, segnalando alla banca dati sinistri dell'IVASS la targa, il modello e ogni altro elemento utile a identificare il veicolo oggetto di radiazione e di demolizione";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo a riviste o mercuriali editi da privati. All'atto della stipulazione di nuovi contratti e, per quelli già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla loro prima scadenza, il valore di riferimento deve essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo simile desunto da siti internet, anche attraverso aggregatori telematici di offerte di vendita on line, applicazioni specializzate di libera fruizione e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico deve tenere comunque conto delle spese figurative di demolizione del veicolo e di quelle di immatricolazione di un veicolo analogo";

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni le necessarie integrazioni. In tale caso, i termini per la formulazione dell'offerta di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi";

4) al comma 10, dopo la parola: "interessi," sono inserite le seguenti: "o quando non sia formulata alcuna offerta";

5) al comma 11-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia deve essere riportata in tutti i contratti di assicurazione nonché ivi inserita in occasione di ogni rinnovo contrattuale e indicata esplicitamente nella documentazione informativa prevista dall'articolo 185";

6) dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente:

"11-ter. Le imprese di assicurazione comunicano all'assicurato l'estratto conto dell'avvenuto risarcimento del danno liquidato al danneggiato o agli altri aventi diritto)".

27.11

[Corti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, capoverso «2», dopo le parole: «si applicano», inserire le seguenti: «ad eccezione dei contratti stipulati per la copertura di motoveicoli».

27.12

[Giacobbe](#)

Al comma 1, capoverso «2», sostituire le parole: «che operano» con le seguenti: «che sono abilitate a svolgere attività assicurativa».

27.13

[Anastasi](#)

Al comma 1, capoverso «2», aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2023, e per i sinistri con accadimento a partire da tale data».

27.14

[Corti](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, dopo il capoverso «2», aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano ai contratti stipulati per la copertura dei motoveicoli».

Consequentemente, al comma 1, sostituire le parole: «è sostituito dal seguente» con le seguenti: «è sostituito dai seguenti».

27.15

[Boccardi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2023, e si applicano ai sinistri con accadimento da tale data».

27.16

[Boccardi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2023, e per i sinistri con accadimento da tale data».

27.17

[Giacobbe](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2023, e per i sinistri con accadimento da tale data».

27.18

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2023 e per i sinistri con accadimento da tale data».

27.19

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Lannutti](#), [Botto](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Moronese](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capo IV, Titolo X, dopo l'articolo 150-ter è aggiunto il seguente:

"Art. 150- *quater*.

(*Riparazione dei veicoli*)

1. Ferma restando in ogni caso la facoltà del danneggiato ai sensi dell'articolo 148, comma 11-bis, di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, qualora l'impresa di assicurazione proponga al danneggiato la riparazione del veicolo presso strutture convenzionate, l'impresa deve provvedere direttamente al pagamento delle stesse e non può richiedere al danneggiato il pagamento di importi a titolo di franchigia o di scoperto. La riparazione presso strutture convenzionate non preclude al danneggiato di ottenere, qualora spettantegli, il risarcimento delle ulteriori voci di danno relative a svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo sostitutivo.

2. La riparazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni tecniche fornite dal costruttore e deve assicurare la qualità del risultato e la sicurezza del ripristino, anche qualora comportanti un aggravio di costi di riparazione. L'impresa di assicurazione, in solido con l'impresa di autoriparazione convenzionata, risponde e fornisce garanzia biennale per le riparazioni effettuate, ferma restando quella di legge di cui all'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualità per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria. A tale fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce le garanzie di cui al citato articolo 11 della legge n. 122 del 1992.

3. L'assicuratore fornisce al danneggiato, contestualmente all'indicazione della facoltà di

rivolgersi a riparatori convenzionati, un'informativa scritta contenente, oltre all'informazione che il danneggiato ha facoltà di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia ai sensi dell'articolo 148, comma 11-*bis*, gli estremi dell'impresa convenzionata che deve eseguire i lavori. Tale informativa deve altresì indicare le modalità di effettuazione delle riparazioni che, in ogni caso, devono avvenire in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore del veicolo, anche mediante utilizzo di ricambi originali forniti dal costruttore. È consentito l'utilizzo di ricambi alternativi rispetto agli originali prodotti dal costruttore solo se tale opzione viene espressamente accettata dall'assicurato con esclusione, in ogni caso, di ricambi equivalenti, compatibili, di concorrenza o usati. In caso di mera riparazione delle parti danneggiate, senza sostituzione delle medesime, deve essere fornita un'adeguata informativa riportante le ragioni tecniche per le quali si è proceduto alla riparazione invece che alla sostituzione, in conformità alle previsioni indicate dal costruttore del veicolo. Per i danni ai lamierati deve sempre essere indicato se si è proceduto alla sostituzione o alla riparazione e, in caso di riparazione, se quest'ultima è effettuata a freddo mediante levaboli senza verniciatura o a caldo con ripristino della verniciatura, precisando comunque le ragioni della scelta della tecnica effettuata, in conformità alle previsioni indicate dal costruttore del veicolo.

4. A seguito dell'esecuzione dei lavori, l'impresa di autoriparazione, compresa quella convenzionata con l'impresa di assicurazione, deve emettere e consegnare al danneggiato un documento fiscale ai fini della garanzia biennale. Il predetto documento fiscale, da intestare al danneggiato, oltre a indicare che il pagamento è stato effettuato dall'impresa di assicurazione, deve riportare l'elenco dei ricambi sostituiti, la descrizione delle lavorazioni effettuate, le ore di manodopera e il relativo costo orario nonché il materiale di consumo impiegato.

5. In conformità agli articoli 175 e 346, ai sensi dei quali non costituisce attività assicurativa l'attività di riparazione, le imprese di assicurazione che intendono offrire convenzioni agli assicurati per la riparazione dei veicoli non possono avvalersi dell'intermediazione di terzi che si interpongano a qualsiasi titolo tra il danneggiato, l'impresa di assicurazione e quella di autoriparazione. Costituisce violazione dei citati articoli 175 e 346, comma 1, lettera *a*), la stipulazione da parte dell'assicuratore di accordi, linee guida, protocolli, convenzioni o contratti quadro con imprese di autoriparazione o associazioni di imprese di autoriparazione volti a disciplinare, regolare o condizionare le scelte tecniche di riparazione, le quali restano di esclusiva competenza dell'impresa di autoriparazione, nonché a incidere, in maniera diretta o indiretta, sulla libera determinazione dei costi di riparazione, determinando effetti diretti, indiretti o anche solo eventuali sulla qualità della riparazione. In tali ipotesi, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 310.

6. Qualora il danneggiato si avvalga di un'impresa di autoriparazione di propria fiducia, quest'ultima è tenuta a rispettare le disposizioni del presente articolo. L'eventuale deroga ai criteri e alle prescrizioni tecniche relative all'attività di riparazione è consentita solo in caso di antieconomicità della riparazione e, in ogni caso, deve essere oggetto di esplicito consenso scritto rilasciato dal danneggiato in data antecedente all'inizio delle riparazioni.

7. La violazione delle disposizioni del presente articolo in materia di ricambi originali, ferme restando le sanzioni per l'eventuale attestazione in fattura di lavorazioni difformi da quelle in concreto realizzate, obbliga in solido l'impresa di autoriparazione e la committente impresa di assicurazione al ripristino del veicolo mediante sostituzione dei ricambi originali oltre al risarcimento del danno"».

27.0.1

[Corti](#), [Mollame](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Liberalizzazione del servizio di gestione e determinazione delle tariffe per l'accesso al pubblico Registro Automobilistico)

1. All'articolo 11 del Regio 15 marzo 1917, n. 436, sono apportate le seguenti modificazioni: *a*) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni autoveicolo che abbia ottenuto nella Provincia la licenza di circolazione deve essere iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico attualmente istituito presso ogni sede provinciale dell'A.C.I.";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. La gestione del Registro di cui al precedente periodo è sottoposta a gara pubblica, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di gestione del Registro di cui all'articolo 11, comma 1, del regio decreto 15 marzo 1927, n. 436.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto tariffe differenziate per gli sportelli telematici dell'automobilista pubblici e gli sportelli telematici dell'automobilista privati, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, escludendo dalle tariffe per gli sportelli telematici dell'automobilista privati la componente di servizio attualmente destinata agli sportelli telematici per l'automobilista pubblici».

27.0.2

[Boldrini](#), [Iori](#)

Dopo l' **articolo** , è inserito il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Aliquota per le polizze assicurative per i rischi da responsabilità civile sanitaria)

1. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserita la voce: "Polizze assicurative stipulate ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24", ed è prevista un'aliquota pari al cinque per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

27.0.3

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Aliquota per le polizze assicurative per i rischi da responsabilità civile sanitaria)

1. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserita la voce: "Polizze assicurative stipulate ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24", ed è prevista un'aliquota pari al cinque per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

27.0.4

[Boldrini](#), [Iori](#)

Dopo l' articolo , è inserito il seguente

«Art. 27- *bis*.

(Aliquota per le polizze assicurative per i rischi da responsabilità civile sanitaria)

1. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserita la voce: "Polizze assicurative stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24", ed è prevista un'aliquota pari al cinque per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 57 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

27.0.5

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Aliquota per le polizze assicurative per i rischi da responsabilità civile sanitaria)

1. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserita la voce: "Polizze assicurative stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 8 marzo 2017, n. 24", ed è prevista un'aliquota pari al cinque per cento.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 57 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

27.0.6

[Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Modifica alla disciplina delle polizze assicurative per i rischi da responsabilità civile sanitaria)

1. Alla legge 8 marzo 2017, n. 24 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 10 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Al fine di garantire una reale efficacia alle coperture assicurative di cui al presente articolo, alle altre analoghe misure adottate da strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private ai sensi del comma 1 si applicano i principi di cui all'articolo 36-*bis* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in materia di riserve tecniche dei rami danni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in materia di registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche".

b) al penultimo periodo dell'articolo 10, comma 6, le parole: "anche di assunzione diretta del rischio," sono soppresse.

c) l'articolo 12 è abrogato».

27.0.7

[Toffanin](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Esenzione IVA per prestazioni educative e formative)

1. L'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che non vi sono comprese le prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il lavoro da Enti e/o Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le quali risultano pertanto imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto».

27.0.8

[Vaccaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Disposizioni in materia di distribuzione dei prodotti che contengono la nicotina)

1. All'articolo 62-*quater*.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) il distributore avente sede nel territorio dello Stato";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "che intende fabbricare" sono aggiunte le seguenti "o distribuire";

c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il distributore la predetta cauzione è determinata nella misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti"».

27.0.9

[Vaccaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Tutela della concorrenza nella procedura d'esame per il conseguimento della Patente Nautica)

1. All'articolo 49-*octies* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-*bis*. I centri di istruzione nautica sono equiparati alle scuole nautiche. In particolare gli stessi possono svolgere tutte le attività e rilasciare tutte le certificazioni richieste per il conseguimento della patente nautica"».

27.0.10

[Puglia](#), [Vaccaro](#), [Donno](#), [D'Angelo](#), [Leone](#), [Gaudiano](#), [Ferrara](#), [Santillo](#), [Presutto](#), [Giuseppe Pisani](#), [Giannuzzi](#), [Granato](#), [Di Micco](#), [Angrisani](#), [Lanzi](#), [Campagna](#), [Marco Pellegrini](#), [Naturale](#), [Moronese](#), [Lonardo](#), [Di Girolamo](#), [Lupo](#), [Fede](#), [Carbone](#), [Croatti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 inerenti semplificazioni in materia di applicazione degli sconti obbligatori sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore)

1. All'articolo 132-*ter* del decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: "e portabili" sono soppresse;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Al fine di favorire e semplificare l'applicazione degli sconti di cui ai commi 1 e 4, nelle more della piena operatività delle disposizioni relative alla individuazione dei meccanismi elettronici che registrano le attività dei veicoli di cui al comma 1, lettera b), gli sconti di cui al presente articolo si

applicano anche qualora non siano ancora stati installati i predetti dispositivi purché sia stato stipulato il contratto che ne preveda l'installazione, ovvero che siano stati installati su proposta dell'impresa assicuratrice dispositivi che non posseggono ancora le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b)";

c) dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

"4-*ter*. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese di assicurazione e per evitare nuovi criteri e modalità per la determinazione dello sconto obbligatorio aggiuntivo di cui al comma 4, le imprese di assicurazione sono tenute ad applicare una percentuale di sconto minima tale da commisurare la tariffa applicata ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, a quella media applicabile ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito agli ultimi tre anni. Per le imprese di assicurazione per le quali gli adempimenti di cui al presente comma risultino di difficile ed immediata applicazione, lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 dovrà essere tale da commisurare la tariffa da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3 che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, al premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente, come risultante dall'attestato di rischio".

2. Le disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 132-*ter* del decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 145-*bis* del decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "l'interoperabilità e la portabilità dei" sono sostituite da: "I";

b) il comma 3 è abrogato».

27.0.11

[Bottici](#), [Vaccaro](#), [Puglia](#), [Lupo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 27- *bis*.

*(Interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 134, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)*

1. All'articolo 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

"4-*bis*. 1. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis*, come modificate dall'art. 55-*bis*, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si applicano in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, anche in presenza di un attestato di rischio attestante l'assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria, relativo ad un periodo inferiore di cinque anni."».

27.0.12

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Zuliani](#), [Pizzol](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Misure per favorire la concorrenza delle imprese nel settore lattiero-caseario)

1. All'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-ter le parole: "entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "e in attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019 (C-348/18), dell'11 settembre 2019 (C-46/18) e del 13 gennaio 2022 (C-377/19), sono sospesi fino al 31 dicembre 2022";

b) al comma 10-ter, lettera b), dopo le parole: "le procedure di riscossione coattiva" sono inserite le seguenti: "e le procedure di recupero per compensazione"».

27.0.13

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Lannutti](#), [Botto](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Moronese](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Disposizioni in materia di ordinamento della professione forense)

Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-*bis*:

1) al comma 1, le parole: ", a società di capitali o a società cooperative" sono sostituite dalle seguenti: "formate da avvocati iscritti all'albo e";

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3, secondo periodo, la parola: "soci" è soppressa;

b) l'articolo 9 è abrogato;

c) l'articolo 11 è abrogato;

d) all'articolo 13, comma 4, le parole: "in tutto o in parte una quota" sono sostituite dalle seguenti: "la totalità ovvero una quota maggioritaria";

e) all'articolo 15:

1) al comma 1:

1.1) la lettera c) è abrogata;

1.2) alla lettera e), le parole da: "per mancanza" fino a: "della professione" sono soppresse;

1.3) alla lettera f), le parole: ", comportante la radiazione" sono soppresse;

f) all'articolo 17, comma 9, la lettera c) è abrogata;

g) all'articolo 18, comma 1:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) con il ruolo di professore universitario a tempo pieno;"

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) con il godimento di un trattamento pensionistico superiore a 40.000 euro lordi";

3) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione del lavoro dipendente o parasubordinato, quando questo sia svolto in via esclusiva o in via continuativa presso lo studio di un avvocato, di un'associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o multidisciplinare";

h) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

"Art. 18- *bis*.

(Disciplina del rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato nella professione forense)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il CNF, si provvede a disciplinare il rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato nella professione forense.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti i criteri per la determinazione del rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato svolto in via esclusiva o continuativa presso lo studio di un avvocato, di un'associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o multidisciplinare,

per la previsione di un compenso minimo, parametrato, nell'ipotesi di rapporto di natura continuativa ma non esclusiva, alla quantità di lavoro prestato, nonché per l'eventuale apertura e tenuta di una partita IVA";

i) all'articolo 21:

1) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 sono abrogati;

l) all'articolo 22:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi abbia maturato un'anzianità di iscrizione all'albo di dieci anni"».

27.0.14

[Angrisani](#), [Crucioli](#), [Abate](#), [Granato](#), [Lannutti](#), [Botto](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Moronese](#)

Dopo l' **articolo 27** , inserire il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Disposizioni in materia di ordinamento della professione forense)

Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 4, le parole: "in tutto o in parte una quota" sono sostituite dalle seguenti: "la totalità ovvero una quota maggioritaria";

b) all'articolo 18, comma 1:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) con il ruolo di professore universitario a tempo pieno;"

2) la lettera c) è soppressa;

3) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione del lavoro dipendente o parasubordinato, quando questo sia svolto in via esclusiva o in via continuativa presso lo studio di un avvocato, di un'associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o multidisciplinare";

c) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

"Art. 18- *bis*.

(Disciplina del rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato nella professione forense)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il CNF, si provvede a disciplinare il rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato nella professione forense.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti i criteri per la determinazione del rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato svolto in via esclusiva o continuativa presso lo studio di un avvocato, di un'associazione professionale ovvero di una società tra avvocati o multidisciplinare, per la previsione di un compenso minimo, parametrato, nell'ipotesi di rapporto di natura continuativa ma non esclusiva, alla quantità di lavoro prestato, nonché per l'eventuale apertura e tenuta di una partita IVA"».

27.0.15

[Floris](#), [Toffanin](#), [Serafini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Somministrazione di lavoro)

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 settembre 2022." sono soppresse».

27.0.16

[Marin](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 27- *bis*.

(Ulteriori disposizioni di parità di trattamento tra gli operatori economici)

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni concorrenziali tra le attività economiche operanti nelle zone di confine e le attività economiche operanti nei Paesi confinanti, nella Regione Friuli Venezia Giulia è istituita una Zona Logistica Semplificata (ZLS) per un'area geograficamente limitata e identificata, in un nesso economico funzionale con il Porto di Trieste, ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

27.0.17

[Taricco](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 27- *bis*.

(Misure di semplificazione in materia di perizie tecniche)

1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 195, quarto periodo, dopo la parola: "agrotecnico" aggiungere le seguenti: "o agrotecnico", e dopo le parole: "perito agrario" aggiungere le seguenti: "o perito agrario laureato".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge 28 marzo 1968, n. 434, le parole: "inerenti le piccole e medie aziende e" sono soppresse, e la parole: "catasto urbano" sono sostituite dalle seguenti: "catasto fabbricati"».

27.0.18

[Durnwalder, Steger](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 27- *bis*.

(Esenzione micro e piccole imprese dal pagamento delle tariffe forfetarie annue sui controlli ufficiali di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32)

1. All'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 dopo le parole: "Sono esclusi dal pagamento delle tariffe di cui al comma 6" sono inserite le seguenti: "le micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, nonché"».

27.0.19

[Garnero Santanchè](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 27- *bis*.

(Esenzione micro e piccole imprese dal pagamento delle tariffe forfetarie annue sui controlli ufficiali di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32)

1. All'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 dopo le parole: "Sono esclusi dal pagamento delle tariffe di cui al comma 6" inserire le seguenti: "le micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, nonché"».

27.0.20

[de Bertoldi, Garnero Santanchè](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 27- *bis*.

(Costituzione online semplificata delle start-up innovative)

1. Al fine di incentivare processi e modelli di affari innovativi nonché la crescita dell'ecosistema delle *start-up*, incrementando il posizionamento competitivo delle imprese, all'articolo 29 della legge 22 aprile 2021, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti criteri direttivi specifici: prevedere che la costituzione delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, possa essere effettuata con modalità interamente *on-line* sulla base delle seguenti modalità alternative:

a) atto pubblico notarile, anche informatico ai sensi dell'articolo 47-*bis*, legge 16 febbraio 1913, n. 89 ovvero telematico senza la presenza fisica delle parti quando le stesse stabiliscono con il notaio rogante un collegamento mediante una piattaforma che consenta la videoconferenza e l'apposizione della firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altra firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE da parte di chi ne è titolare;

b) procedura telematica che, previa identificazione elettronica del richiedente tramite uno degli strumenti di cui all'art. 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero altro mezzo di identificazione elettronica di cui all'articolo 6 del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 910/2014, consenta la redazione dell'atto costitutivo mediante scrittura privata informatica, in conformità a modelli *standard* predefiniti e approvati con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dello sviluppo economico in conformità agli articoli 13-*octies* e 13-*nonies* della direttiva (UE) 2019/1151, da sottoscrivere con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altra firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE da parte di chi ne è titolare.

Sono assicurati, fermi restando gli obiettivi di massima semplificazione, nel caso di costituzione on-line mediante modelli standard predefiniti ed approvati di cui al presente comma, i controlli di legalità sostanziale e in materia di antiriciclaggio previsti dalla vigente normativa e il conferimento ai Conservatori del registro delle imprese dei prescritti poteri di controllo amministrativo".

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Gli atti costitutivi, i successivi atti modificativi e gli statuti delle società '*start up* innovative' di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, depositati presso l'ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente fino alla data del 28 marzo 2022 e redatti con le modalità alternative all'atto pubblico di cui l'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, restano validi ed efficaci e le medesime società restano validamente iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese"».

27.0.21

[de Bertoldi](#), [Garnero Santanchè](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Proroga decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche)

1. All'articolo 11-*sexiesdecies*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per l'anno 2021 gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 125-*bis*, della legge 4 agosto 2017 n. 124 relativi all'anno precedente possono essere adempiuti senza sanzioni, congiuntamente a

quelli per l'anno 2022 entro il 30 giugno 2022"».

27.0.22

[Garnero Santanchè](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Proroga entrata in vigore del decreto in materia di controllo e manutenzione degli impianti antincendio)

1. L'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 25 settembre 2021, è prorogata al 1° settembre 2024».

27.0.23

[Durnwalder, Steger](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Proroga entrata in vigore del decreto in materia di controllo e manutenzione degli impianti antincendio)

1. L'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno, 1° settembre 2021 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 25 settembre 2021, è prorogata al 1° settembre 2024».

27.0.24

[Garnero Santanchè](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Coordinamento delle definizioni del decreto in materia di controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio con il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37)

1. All'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno, 1° settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 25 settembre 2021 dopo la lettera *a*) sono inserite le seguenti:

"*a-bis*) manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevole unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste;

a-ter) manutenzione straordinaria: intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporta sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione"».

27.0.25

[Garnero Santanchè](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Coordinamento degli ambiti di applicazione del decreto in materia di controllo e manutenzione degli impianti antincendio con il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37)

1. All'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno, 1° settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 25 settembre 2021 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"*3-bis*. Per quanto attiene la sola qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, hanno diritto al riconoscimento automatico di detta qualifica le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente"».

27.0.26

[Briziarelli, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 27- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228)

1. All'articolo 3-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

27.0.27

[de Bertoldi](#), [Garnero Santanchè](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 27- *bis*.

(Libertà di praticare sconti)

1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 e successive modificazioni, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa e gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni e gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ogni impresa che svolga attività commerciale anche al dettaglio, in qualunque settore merceologico, può decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare sconti, saldi o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l'entità delle riduzioni».

27.0.28

[Candiani](#), [Rampi](#), [Cangini](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 27- *bis*.

(Modifiche al Codice dei Beni Culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e Norme per la semplificazione delle procedure amministrative del mercato dell'arte)

1. Al decreto-legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65, comma 4 e 4-*bis*";

b) all'articolo 11, comma 1, lettera h), la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta";

c) all'articolo 65, sostituire le parole: "ad euro 13.500", ovunque ricorrano, con le seguenti: "alle soglie di valore indicate nella lettera B dell'allegato A al presente codice";

d) all'articolo 65, comma 4-*bis*, sostituire l'ultima frase con la seguente: "Il competente ufficio esportazione, qualora reputi che una cosa possa rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-*bis*), entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che sarà in ogni caso condizionato alla contestuale comunicazione da parte del Ministero all'interessato di una proposta irrevocabile di acquisto della cosa entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della presentazione della dichiarazione per un prezzo corrispondente al valore dichiarato. Qualora l'interessato dichiari, entro un termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della proposta, di non essere interessato ad accettarla, il Ministero potrà concludere il procedimento di cui all'articolo 14. Nel caso in cui il Ministero non formuli la proposta di acquisto nei termini perentori previsti dal presente comma e la cosa sia destinata al di fuori del territorio europeo, il Ministero rilascerà la licenza prevista dall'articolo 74, ove richiesta";

e) all'articolo 68, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'ufficio esportazione rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro il

termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della denuncia di attestato di libera circolazione. Il termine può essere sospeso una sola volta nel caso in cui il Ministero ritenga necessario svolgere ulteriori verifiche e per un termine perentorio ulteriore non superiore a 30 giorni. In caso di omessa comunicazione da parte dell'ufficio esportazione del proprio provvedimento entro il termine perentorio di cui al primo periodo della presente lettera, l'attestato di libera circolazione si intende validamente rilasciato. In tal caso, qualora la cosa sia destinata al di fuori del territorio europeo, il Ministero rilascerà la licenza prevista dall'articolo 74, ove richiesta";

f) il primo comma dell'articolo 72 è sostituito dal seguente:

"1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo di cose che possano essere oggetto di provvedimenti di tutela ai sensi del presente titolo, sono certificati, a domanda, dall'ufficio esportazione";

g) dopo l'articolo 9-*bis*, è inserito il seguente:

"Art. 9-*ter*.

(Comitato Permanente per la circolazione delle opere d'arte)

1. È istituito presso il Ministero della Cultura un Comitato permanente per la circolazione dei beni di interesse culturale.

2. Al Comitato Permanente è affidato il compito di elaborare proposte in tema di circolazione dei beni di interesse culturale.

3. Il Comitato Permanente è composto da:

I) il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della Cultura, che lo presiede;

II) i Direttori delle Direzioni Generali del Ministero della Cultura interessati alla materia di circolazione dei beni di interesse culturale o loro delegati, il Direttore dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli o suo delegato, il Soprintendente speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma o suo delegato e il Dirigente del Servizio VI - Eventi, mostre e manifestazioni del Segretariato generale o suo delegato;

III) rappresentanti degli operatori del mercato dell'arte, individuati tra i presidenti delle confederazioni ed associazioni nazionali delle categorie interessate e da esperti del mercato dell'arte o di regolamentazione del mercato dell'arte.

4. Le modalità di nomina dei membri e la durata del loro mandato, il funzionamento e l'operatività del Comitato sono definite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il Comitato Permanente opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati";

h) all'articolo 182, dopo il comma 3-*quater*, è aggiunto il seguente:

"4. Il primo Comitato Permanente, di cui all'articolo 9-*ter*, è composto dai membri in carica del Tavolo Permanente di cui al decreto del Ministero della cultura del 2 dicembre 2021, n. 431, e dura in carica un quadriennio dalla data di efficacia del decreto del Ministero".

2. Al fine di rendere più semplici e omogenee le procedure amministrative degli uffici amministrativi, il Ministro della cultura, con proprio decreto da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua una procedura unica per l'uscita definitiva dal territorio nazionale delle cose di interesse culturale alla quale tutti gli uffici periferici devono attenersi.

3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che:

a) l'originale dell'attestato di libera circolazione rilasciato non debba contenere il nome del richiedente;

b) vengano chiariti e perimetrati i concetti di "eccezionalità" e "particolare interesse";

c) sia regolata e disposta l'implementazione di un registro online pubblicamente consultabile

dei beni culturali oggetto della dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. All'attuazione del presente articolo, le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

27.0.29

Sbrollini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Modifiche al Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e Norme per la semplificazione delle procedure amministrative del mercato dell'arte)

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65, comma 4 e 4-*bis*";

b) all'articolo 11, comma 1, lettera h), la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta";

c) all'articolo 65, comma 4, lettera b), le parole: "ad euro 13.500", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "alle soglie di valore indicate nella lettera B dell'allegato A al presente codice";

d) all'articolo 65, comma 4-*bis*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il competente ufficio esportazione, qualora reputi che una cosa possa rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-*bis*), entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che sarà in ogni caso condizionato alla contestuale comunicazione da parte del Ministero all'interessato di una proposta irrevocabile di acquisto della cosa entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della presentazione della dichiarazione per un prezzo corrispondente al valore dichiarato. Qualora l'interessato dichiari, entro un termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della proposta, di non essere interessato ad accettarla, il Ministero potrà concludere il procedimento di cui all'articolo 14. Nel caso in cui il Ministero non formuli la proposta di acquisto nei termini perentori previsti dal presente comma e la cosa sia destinata al di fuori del territorio europeo, il Ministero rilascerà la licenza prevista dall'articolo 74, ove richiesta";

e) all'articolo 68, il comma, 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'ufficio esportazione rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della denuncia di attestato di libera circolazione. Il termine può essere sospeso una sola volta nel caso in cui il Ministero ritenga necessario svolgere ulteriori verifiche e per un termine perentorio ulteriore non superiore a 30 giorni. In caso di omessa comunicazione da parte dell'ufficio esportazione del proprio provvedimento entro il termine perentorio di cui al primo periodo della presente lettera, l'attestato di libera circolazione si intende validamente rilasciato. In tal caso, qualora la cosa sia destinata al di fuori del territorio europeo, il Ministero rilascerà la licenza prevista dall'articolo 74, ove richiesta.";

f) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo di cose che possano essere oggetto di provvedimenti di tutela ai sensi del presente titolo, sono certificati, a domanda, dall'ufficio esportazione";

g) dopo l'articolo 9-*bis*, è inserito il seguente:

"Art. 9- *ter*.

(Comitato permanente per la circolazione delle opere d'arte)

1. È istituito presso il Ministero della Cultura un Comitato permanente per la circolazione dei beni di interesse culturale.
2. Al Comitato Permanente è affidato il compito di elaborare proposte in tema di circolazione dei beni di interesse culturale.
3. Il Comitato permanente è composto da:
 - a) il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della cultura, che lo presiede;
 - b) i Direttori delle Direzioni generali del Ministero della cultura interessati alla materia di circolazione dei beni di interesse culturale o loro delegati, il Direttore dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli o suo delegato, il Soprintendente speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma o suo delegato e il Dirigente del Servizio VI - Eventi, mostre e manifestazioni del Segretariato generale o suo delegato;
 - c) rappresentanti degli operatori del mercato dell'arte, individuati tra i presidenti delle confederazioni ed associazioni nazionali delle categorie interessate e da esperti del mercato dell'arte o di regolamentazione del mercato dell'arte. Le modalità di nomina dei membri e la durata del loro mandato, il funzionamento e l'operatività del Comitato è effettuata con decreto del Ministro della cultura.
4. Il Comitato permanente opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.";

h) all'articolo 182, dopo il comma 3-*quater*, è aggiunto il seguente comma:

"3-*quinqüies*. Il primo Comitato permanente, di cui all'articolo 9-*ter*, è composto dai membri in carica del Tavolo Permanente di cui al decreto del Ministero della cultura del 2 dicembre 2021, n. 431, e dura in carica un quadriennio dalla data di efficacia del Decreto del Ministero."

1. Al fine di rendere più semplici e omogenee le procedure amministrative degli uffici amministrativi, il Ministro della cultura, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua una procedura unica per l'uscita definitiva dal territorio nazionale delle cose di interesse culturale alla quale tutti gli uffici periferici debbano attenersi.

2. Il decreto di cui al comma 2 prevede che: *a)* l'originale dell'attestato di libera circolazione rilasciato non debba contenere il nome del richiedente; *b)* vengano chiariti e perimetrati i concetti di "eccezionalità" e "particolare interesse"; *c)* sia regolata e disposta l'implementazione di un registro online pubblicamente consultabile dei beni culturali oggetto della dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. All'attuazione del comma 3, lettera *c)*, le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Il decreto ministeriale di cui al comma 1, lettera *g)*, sarà adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

27.0.30

Boccardi

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 27- *bis*.

(Disposizioni per l'agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazione)

1. Al fine di agevolare la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi a titolo oneroso, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 561, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano

efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, salvo il disposto del n. 1 dell'articolo 2653";

b) nell'articolo 562 le parole: "o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente" sono sostituite dalle seguenti: "o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, e 563";

c) l'articolo 563 è sostituito dal seguente:

"La riduzione della donazione, salvo il disposto del n. 1 dell'articolo 2653, non pregiudica i terzi ai quali il donatario contro cui è stata pronunciata la riduzione ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti di quanto necessario per integrare la quota riservata. Tuttavia, se il donatario è insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari, nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano ai terzi acquirenti dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.";

d) all'articolo 2652, primo comma, il numero 8 è sostituito dal seguente:

"8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.";

e) all'articolo 2653, primo comma, al numero 1), dopo le parole: "domande dirette all'accertamento dei diritti stessi", sono inserite le seguenti: ", nonché le domande di riduzione delle donazioni aventi a oggetto beni immobili";

f) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole: "delle donazioni e" sono soppresse e dopo le parole: "i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti" sono inserite le seguenti: "dall'erede o dal legatario".

2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652, 2653 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte in data posteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle successioni aperte in data anteriore a quella di cui al primo periodo continuano ad applicarsi gli articoli ivi indicati nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, notificchino e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, a tali fini restando salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile, nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In difetto di tali atti, la disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge dopo il decorso di sei mesi dalla sua entrata in vigore.».

Art. 28

28.1

[Bergesio](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

28.2

[Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso «1-bis.», con il seguente:

«1-bis. L'Autorità può richiedere alle imprese interessate di notificare entro trenta giorni un'operazione di concentrazione anche nel caso in cui sia superata una sola delle due soglie di fatturato di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 5 miliardi di euro, qualora sussistano concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante, e non siano trascorsi oltre tre mesi dal

perfezionamento dell'operazione. L'Autorità, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, adotta un proprio provvedimento generale che definisce i criteri pertinenti per decidere se l'operazione rischi di incidere sulla concorrenza. In caso di omessa notifica si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19, comma 2. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle operazioni di concentrazione che siano state oggetto di un accordo, siano state rese note o siano state realizzate tramite l'acquisizione del controllo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, prima della data di entrata in vigore della presente legge.».

28.3

Giacobbe

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso «1-bis.», con il seguente:

«1-bis. L'Autorità può richiedere alle imprese interessate di notificare entro trenta giorni un'operazione di concentrazione anche nel caso in cui sia superata una sola delle due soglie di fatturato di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 5 miliardi di euro, qualora sussistano concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante, e non siano trascorsi oltre tre mesi dal perfezionamento dell'operazione. L'Autorità, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, adotta un proprio provvedimento generale che definisce i criteri pertinenti per decidere se l'operazione rischi di incidere sulla concorrenza. In caso di omessa notifica si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19, comma 2. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle operazioni di concentrazione che siano state oggetto di un accordo, siano state rese note o siano state realizzate tramite l'acquisizione del controllo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, prima della data di entrata in vigore della presente legge.».

28.4

Bressa, Ruotolo, Giacobbe, Rojc, Richetti, Coltorti, Crimi, Airola, Di Girolamo, Fede, Lupo, Cioffi, Santillo

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, i seguenti:

«1-bis. L'articolo 3 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

"*a-bis)* giunga ad editare o a controllare società che editano una o più testate che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione o provincia autonoma e sempre che vi sia più di una testata; ovvero";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Quando per effetto di atti diversi da quelli previsti dal precedente comma 4 o per effetto di trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società diverse da quelle editrici, un soggetto raggiunga o abbia già raggiunto, una posizione che il Garante ritiene dominante, lo stesso Garante ne informa il Parlamento e fissa un termine non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, entro il quale deve essere eliminata tale posizione. Il servizio dell'editoria comunica tempestivamente al Garante le informazioni ricevute e i dati acquisiti sugli atti e sui trasferimenti rilevanti ai fini della applicazione del presente comma.";

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le imprese editrici di cui ai commi precedenti perdono il diritto a godere delle provvidenze, contributi ed agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti, anche regionali e delle Province autonome, per il periodo durante il quale sussiste la posizione dominante.";

1-ter. All'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Autorità, qualora accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-*bis*, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti, l'Autorità provvede ai sensi del comma 5.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-*bis* o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti l'esistenza di situazioni o il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-*bis*, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni.";

c) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-*bis*. Nel territorio di una singola regione o provincia autonoma, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 50 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni nel territorio di una regione o provincia autonoma.";

d) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

"12-*bis*. I soggetti che esercitano l'attività radiotelevisiva nel territorio di una regione o provincia autonoma su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorità ai sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori al 50 per cento di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non possono acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile."».

28.5

[Giacobbe](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 3 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-*bis*) giunga ad editare o a controllare società che editano una o più testate che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione o provincia autonoma e sempre che vi sia più di una testata; ovvero";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Quando per effetto di atti diversi da quelli previsti dal precedente comma 4 o per effetto di trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società diverse da quelle editrici, un soggetto

raggiunga o abbia già raggiunto, una posizione che il Garante ritiene dominante, lo stesso Garante ne informa il Parlamento e fissa un termine non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, entro il quale deve essere eliminata tale posizione. Il servizio dell'editoria comunica tempestivamente al Garante le informazioni ricevute e i dati acquisiti sugli atti e sui trasferimenti rilevanti ai fini della applicazione del presente comma.";

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le imprese editrici di cui ai commi precedenti perdono il diritto a godere delle provvidenze, contributi ed agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti, anche regionali e delle Province autonome, per il periodo durante il quale sussiste la posizione dominante.";

1-ter. All'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Autorità, qualora accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-bis, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti, l'Autorità provvede ai sensi del comma 5.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-bis o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti l'esistenza di situazioni o il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12-bis, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni.";

c) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-bis. Nel territorio di una singola regione o provincia autonoma, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 50 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni nel territorio di una regione o provincia autonoma.";

d) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

"12-bis. I soggetti che esercitano l'attività radiotelevisiva nel territorio di una regione o provincia autonoma su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorità ai sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori al 50 per cento di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non possono acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile."».

28.6

[Mollame](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle operazioni di concentrazione che siano state oggetto di un accordo, siano state rese note o siano state realizzate tramite l'acquisizione del controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, prima della data di entrata in vigore della presente legge.»

28.7

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle operazioni di concentrazione che siano state oggetto di un accordo, siano state rese note o siano state realizzate tramite l'acquisizione del controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, prima della data di entrata in vigore della presente legge.»

Art. 29

29.1

[Toffanin](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29.

(Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica)

1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può esercitare i poteri di cui al comma precedente anche in caso di abusi di dipendenza economica compiuti da piattaforme digitali che offrono beni o servizi di cui alcuni utilizzatori hanno necessità di avvalersi, per mancanza di sufficienti e ragionevoli alternative, al fine di raggiungere i loro clienti o fornitori, nel mercato nazionale;

b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

3-quater. Le azioni civili esperibili alla stregua del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 27 giugno 2004, n. 168"».

29.2

[Tiraboschi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29.

(Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica)

1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può esercitare i poteri di cui al comma precedente anche in caso di abusi di dipendenza economica compiuti da piattaforme digitali che offrono beni o servizi di cui alcuni utilizzatori hanno necessità di avvalersi, per mancanza di sufficienti e ragionevoli alternative, al fine di raggiungere i loro clienti o fornitori, nel mercato nazionale.

b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

3-quater. Le azioni civili esperibili alla stregua del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2004, n. 168"».

29.3

[Giacobbe](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 29.

(Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica)

1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può esercitare i poteri di cui al comma precedente anche in caso di abusi di dipendenza economica compiuti da piattaforme digitali che offrono beni o servizi di cui alcuni utilizzatori hanno necessità di avvalersi, per mancanza di sufficienti e ragionevoli alternative, al fine di raggiungere i loro clienti o fornitori, nel mercato nazionale.

b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

3-quater. Le azioni civili esperibili alla stregua del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2004, n. 168"».

29.4

[Castaldi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29.

(Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica)

1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-ter. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può esercitare i poteri di cui al comma 3-bis anche in caso di abusi di dipendenza economica compiuti da piattaforme digitali che offrono beni o servizi di cui alcuni utilizzatori hanno necessità di avvalersi, per mancanza di sufficienti e ragionevoli alternative, al fine di raggiungere i loro clienti o fornitori, nel mercato nazionale."

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo la lettera d-bis), è aggiunta, in fine, la seguente:

"d-ter) le controversie in materia di abuso di dipendenza economica"».

29.5

[Tiraboschi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati.

1-ter. Ai fini del comma 1, le pratiche realizzate dalle piattaforme digitali che forniscono servizi di intermediazione nei confronti dell'impresa in posizione di dipendenza economica possono essere considerate abusive quando non sono giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta o dalla natura e dalle caratteristiche del contratto nel quale si inseriscono e possono consistere anche nell'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio fornito o nella richiesta di indebite prestazioni unilaterali».

29.6

[Misiani](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati.

1-ter. Ai fini del comma 1, le pratiche realizzate dalle piattaforme digitali che forniscono servizi di intermediazione nei confronti dell'impresa in posizione di dipendenza economica possono essere considerate abusive quando non sono giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta o dalla natura e dalle caratteristiche del contratto nel quale si inseriscono e possono consistere anche nell'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio fornito o nella richiesta di indebite prestazioni unilaterali».

29.7

[Rossi](#), [Quagliariello](#), [Marti](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-bis. Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati.

1-ter. Ai fini del comma 1, le pratiche realizzate dalle piattaforme digitali che forniscono servizi di intermediazione nei confronti dell'impresa in posizione di dipendenza economica possono essere considerate abusive quando non sono giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta o dalla natura e dalle caratteristiche del contratto nel quale si inseriscono e possono consistere anche nell'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio fornito o nella richiesta di indebite prestazioni unilaterali».

29.8

[Mirabelli](#)

Sostituire il comma, con il seguente:

«1. All'articolo 9, comma 2, della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o nell'acquisizione di indebiti vantaggi competitivi da parte di piattaforme digitali di cui alcuni utilizzatori hanno necessità di avvalersi, per mancanza di sufficienti e ragionevoli alternative, al fine di raggiungere i loro clienti o fornitori, nel mercato nazionale"».

29.9

[Ronzulli](#), [Damiani](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

29.10

[Nannicini](#), [Misiani](#), [Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La dipendenza economica trova applicazione anche nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati"».

29.11

[Ronzulli](#), [Damiani](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La dipendenza economica trova applicazione anche nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati"».

29.12

[Ronzulli](#), [Damiani](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La dipendenza economica trova applicazione anche nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale, anche tenendo conto di effetti di rete o di disponibilità dei dati"».

29.13

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, lettera a), il capoverso «1-bis» è sostituito dal seguente:

«1-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche con riguardo alle imprese che forniscono e che utilizzano servizi di intermediazione nei mercati digitali, di cui alcuni utilizzatori hanno necessità di avvalersi, per mancanza di sufficienti e ragionevoli alternative, al fine di raggiungere i loro clienti o fornitori».

29.14

[Castaldi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel caso in cui un fornitore di *software* sfrutti la propria posizione per imporre i propri prodotti e servizi o limitarne l'uso, anche con riferimento all'utilizzo di infrastrutture *cloud*»;

b) alla lettera b), sostituire il capoverso «2» con il seguente:

«2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, anche retroattive, comprese quelle aventi ad oggetto l'utilizzo di licenze *software*, nell'interruzione arbitraria di rapporti commerciali in atto, nell'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità della servizio fornito, nel richiedere indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta, nell'introdurre modifiche sostanziali alle condizioni contrattuali, limitando usi precedentemente consentiti di un *software* di produttività, nell'imporre misure che limitano l'interoperabilità nell'infrastruttura *cloud*».

29.15

[Romani](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), capoverso «1-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel caso in cui un fornitore di *software* utilizzi la propria posizione per imporre i propri prodotti e servizi o limitarne l'uso anche nell'utilizzo di infrastrutture *cloud*»;

b) alla lettera b), sostituire il capoverso «2.» con il seguente:

«2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, anche retroattive, ivi comprese quelle aventi ad oggetto le licenze *software*, nell'interruzione arbitraria di rapporti commerciali in atto, nell'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità della servizio fornito, nel richiedere indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta, nell'introdurre modifiche sostanziali alle condizioni contrattuali, limitando usi precedentemente consentiti di un *software* di produttività, nell'imporre misure che limitano l'interoperabilità nell'infrastruttura *cloud*».

29.16

[Garnero Santanchè](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), capoverso «1-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel caso in cui un fornitore di *software* utilizzi la propria posizione per imporre i propri prodotti e servizi o limitarne l'uso anche nell'utilizzo di infrastrutture *cloud*»;

b) alla lettera b), sostituire il capoverso «2» con il seguente:

«2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, anche retroattive, ivi comprese quelle aventi ad oggetto le licenze *software*, nell'interruzione arbitraria di rapporti commerciali in atto, nell'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità della servizio fornito, nel richiedere indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta, nell'introdurre modifiche sostanziali alle condizioni contrattuali, limitando usi precedentemente consentiti di un *software* di produttività, nell'imporre misure che limitano l'interoperabilità nell'infrastruttura *cloud*».

29.17

[Ronzulli](#), [Damiani](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «1-bis», dopo le parole: «disponibilità dei dati» aggiungere il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Dipartimento per le Politiche europee, si definiscono i criteri di riferimento per la determinazione; della nozione di dipendenza economica da applicare alle piattaforme digitali ai fini del presente comma tenendo conto, tra l'altro, della significatività dello squilibrio di diritti e di obblighi, del modello di business da esse adottato, nonché dei costi sostenuti per investimenti specifici e dei benefici economici derivanti ad entrambe le parti».

29.18

[Misiani](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis» alla fine, dopo le parole: «disponibilità dei dati» sono aggiunte le seguenti parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Dipartimento per le Politiche europee, si definiscono i criteri di riferimento per la determinazione della nozione di dipendenza economica da applicare alle piattaforme digitali ai fini del presente comma tenendo conto, tra l'altro, della significatività dello squilibrio di diritti e di obblighi, del modello di *business* da esse adottato, nonché dei costi sostenuti per investimenti specifici e dei benefici economici derivanti ad entrambe le parti».

29.19

[Corti](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis» alla fine, dopo le parole: «disponibilità dei dati» aggiungere le seguenti parole: «La presente disciplina entra in vigore il 1° gennaio 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Dipartimento per le Politiche europee, si definiscono i criteri idonei a coordinare l'applicazione del presente comma con i principi della normativa europea in materia di concorrenza e con il *Digital Markets Act* (DMA)».

29.20

[Misiani](#), [Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», aggiungere il seguente periodo: «La presente disciplina entra in vigore il 1° gennaio 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Dipartimento per le Politiche europee, si definiscono i criteri idonei a coordinare l'applicazione del presente comma con i principi della normativa europea in materia di concorrenza e con il *Digital Markets Act* (DMA)».

29.21

[Ronzulli](#), [Damiani](#), [Dal Mas](#)

Al comma 1, alla lettera a) capoverso «1-bis» dopo le parole: «disponibilità dei dati» aggiungere il seguente periodo: «La presente disciplina entra in vigore il 1° gennaio 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Dipartimento per le Politiche europee, si definiscono i criteri idonei a coordinare l'applicazione del presente comma con i principi della normativa europea in materia di concorrenza e con il Digital Markets Act (DMA)».

29.22

[Misiani](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «contenuto dell'attività svolta» aggiungere le seguenti: «o dalla natura e dalle caratteristiche del contratto nel quale si inseriscono».

29.23

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, lettera b), «capoverso 2» dopo le parole: «contenuto dell'attività svolta» aggiungere le seguenti: «o dalla natura e dalle caratteristiche del contratto nel quale si inseriscono».

29.24

[Rossi](#), [Quagliariello](#), [Marti](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «2» dopo le parole: «contenuto dell'attività svolta» aggiungere le seguenti: «o dalla natura e dalle caratteristiche del contratto nel quale si inseriscono».

29.25

[Vaccaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «2» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129.»

29.26

[Toffanin](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «2», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129.»

29.27

[Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «2», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129.»

29.28

[Misiani](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «2» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129.»

29.29

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129.»

29.30

[Rossi](#), [Quagliariello](#), [Marti](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «2» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129.»

29.31

Garnero Santanchè

Al comma 1, lettera b), capoverso «2» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai contratti di cui alla legge 6 maggio 2004, n. 129».

29.32

Gallone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai soggetti di cui ai commi 36 e 43 è fatto divieto di qualsiasi rivalsa, anche parziale o indiretta, dell'imposta nei confronti dei clienti o degli utenti dei servizi di cui al comma 37"».

Art. 31

31.1

Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche e lo scopo della domanda, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge»;*

b) *al capoverso «2-ter», sostituire le parole da: «se rifiutano» a «o per un reato» con le seguenti: «se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri».*

Conseguentemente, alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

c) *al capoverso «Art. 16-bis», aggiungere in fine, le seguenti parole: «Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche e lo scopo della domanda, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione ai sensi della presente legge»;*

d) *al capoverso 2, sostituire le parole da: «se rifiutano» a «o per un reato» con le seguenti: «se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri».*

31.2

Giacobbe

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a):*

a) *al capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche e lo scopo della domanda, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge»;*

b) *al capoverso «2-ter», sostituire le parole da: «se rifiutano» a «o per un reato» con le seguenti: «se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri»;*

2) *alla lettera b):*

a) *al capoverso «Art. 16-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche e lo scopo della domanda, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione ai sensi della presente legge»;*

b) *al capoverso 2, sostituire le parole da: «se rifiutano» a: «o per un reato» con le seguenti: «se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri».*

31.3

Bergesio, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), sostituire il capoverso «2-ter», con il seguente:*

«2-ter. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 2-bis sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. È fatto salvo il diritto dei soggetti di cui al comma 2-bis a non autoincriminarsi per violazioni della concorrenza. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente. L'Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 2-bis un congruo periodo di tempo per rispondere alle proprie richieste, anche in considerazione della complessità delle informazioni oggetto delle stesse.»;

b) *alla lettera b), capoverso «Art. 16-bis», sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. È fatto salvo il diritto dei soggetti di cui al comma 1 a non autoincriminarsi per violazioni della concorrenza. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente. L'Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 1 un congruo periodo di tempo per rispondere alle proprie richieste, anche in considerazione della complessità delle informazioni oggetto delle stesse.».

31.0.1

[Marcucci](#), [Ferrari](#), [Boldrini](#), [Manca](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Deroga all'accorpamento delle camere di commercio)

1. Alle camere di commercio che non abbiano ancora concluso l'*iter* di accorpamento e che risultino alla data di entrata in vigore della presente legge con un utile o pareggio di bilancio, non si applicano le disposizioni di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, anche in deroga al limite complessivo previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

2. Le Regioni sono tenute a verificare le condizioni di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2022 e a trasmettere l'esito delle verifiche effettuate al Ministero dello sviluppo economico che provvederà ad adottare i provvedimenti necessari alla chiusura della relativa procedura.».

31.0.2

[Rojc](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 31- *bis*.

(Camere di commercio nei territori con minoranze linguistiche)

1. Dopo l'articolo 15 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:

"Art. 15-*bis*.

1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il numero dei componenti il Consiglio e la Giunta della camera di commercio Trieste-Gorizia aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato di una unità destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori economici rappresentati nel consiglio camerale che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza. In fase di prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio e nella giunta in essere."».

Art. 32

32.1

[Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#), [Bagnai](#), [Ostellari](#)

Sopprimere l'articolo.

32.2

Zanda

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 32.

(Norme generali in materia di Autorità amministrative indipendenti)

1. Il presente articolo stabilisce principi e norme generali sull'organizzazione e sulle funzioni delle autorità indipendenti di cui al comma 2, di seguito denominate "autorità". Restano ferme, in quanto compatibili con il presente articolo, le discipline di settore relative a ciascuna delle autorità dettate dalle rispettive leggi istitutive. Le autorità sono costituite e disciplinate dalla legge, con compiti di regolazione e di controllo del mercato al fine di assicurare la promozione e la tutela della concorrenza, la garanzia dei diritti dei consumatori e degli utenti, la protezione di diritti ed interessi di carattere fondamentale stabiliti dalla Costituzione e dai Trattati sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea. Ai fini di garantire la loro indipendenza di giudizio e di valutazione, le autorità sono dotate di autonomia organizzativa, funzionale, contabile e gestionale.

2. Sono autorità ai fini del presente articolo:

- a) l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- b) la Commissione nazionale per le società e la borsa, istituita dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;
- c) l'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
- d) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481;
- e) l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249; il Garante per la protezione dei dati personali, istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- g) la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita dal decreto legislativo 5 dicembre, 2005, n. 252;
- h) la Commissione di garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, istituita dall'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

3. Ciascuna autorità è organo collegiale composto dal presidente e da due membri, fatta eccezione per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, composta dal presidente e da quattro membri. I componenti delle autorità sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri competenti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La proposta del Presidente del Consiglio dei ministri è sottoposta al parere preventivo e vincolante della Commissione parlamentare competente, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del *curriculum vitae* e audizione delle persone designate. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri competenti, sceglie il nominativo da sottoporre alla Commissione parlamentare competente, affinché questa esprima il parere, tra i soggetti che abbiano presentato la loro candidatura nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. La procedura di selezione è avviata due mesi prima della data di scadenza del mandato dei componenti delle autorità in carica con la pubblicazione del bando di cui al presente comma. I componenti delle autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata esperienza e competenza nei settori in cui operano le stesse autorità. Il *curriculum* dei componenti delle autorità è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* in allegato ai decreti di nomina. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o hanno ricoperto cariche di amministrazione o controllo, oppure incarichi dirigenziali, in imprese regolate o vigilate, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di

altra autorità. Restano ferme altresì le incompatibilità per i titolari di cariche di governo previste dalla normativa vigente.

4. I componenti delle autorità sono nominati per un periodo di quattro anni e possono essere confermati nella carica una sola volta. In caso di gravi e persistenti violazioni della legge istitutiva, di impossibilità di funzionamento o di prolungata inattività, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può deliberare la revoca del collegio, previo parere favorevole espresso a maggioranza di due terzi dei componenti della Commissione parlamentare competente. La revoca del collegio è disposta con decreto del Presidente della Repubblica. Per l'intera durata dell'incarico, i componenti delle autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza delle autorità. All'atto di accettazione della nomina, i componenti delle autorità, se dipendenti di pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo o in posizioni analoghe rispetto a tali impieghi, per i quali, in ogni caso, non hanno diritto ad assegni o emolumenti di alcun genere. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso e i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto. Per un periodo di un anno dopo la cessazione dalla carica, i componenti delle autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese nei cui confronti sono state adottate misure specifiche o nei cui confronti siano state aperte istruttorie di vigilanza dell'autorità presso cui hanno svolto il mandato, né possono esercitarvi funzioni societarie. Il suddetto termine è esteso a due anni per i soggetti che sono stati nominati per un secondo mandato. Per i medesimi periodi, i componenti delle autorità di cui al comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)*, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o d'impiego con qualsiasi impresa operante nel settore di competenza, né esercitarvi funzioni societarie. Ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, la violazione di tali divieti è punita con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla restituzione del corrispettivo percepito e, nel massimo, a quattro volte tale cifra. Ferme restando le altre disposizioni previste dagli ordinamenti di settore, all'imprenditore che abbia violato le disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di scadenza del mandato del presidente e dei componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'amministrazione, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'organizzazione interna di ciascuna autorità è preposto il segretario generale. Il segretario generale è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell'autorità, tra i soggetti che abbiano presentato la loro candidatura nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un apposito bando. Il segretario generale dura in carica quattro anni e la sua carica è rinnovabile una sola volta, salvo revoca per giusta causa. Al segretario generale si applicano le norme sui requisiti soggettivi, sulle incompatibilità, sui divieti in corso di carica e sui divieti successivi alla scadenza della carica di cui ai commi 3 e 4.

7. Le autorità riferiscono al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti presentando una relazione annuale alla Commissione parlamentare competente. Alla relazione è allegato un elenco delle decisioni assunte dall'autorità, delle istruttorie aperte e delle decisioni di non procedere a istruttoria. La relazione di cui al presente comma è illustrata nel corso di una o più audizioni del presidente dell'autorità, il quale illustra l'attività svolta, le principali scelte regolatorie e le principali decisioni. Le autorità possono presentare al Parlamento e al Governo segnalazioni e, su richiesta, esprimono pareri in ordine alle iniziative legislative o regolamentari necessarie alla promozione della concorrenza e al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi istitutive. Le autorità trasmettono al Parlamento i regolamenti che disciplinano le procedure di analisi di impatto della regolamentazione e le relazioni delle analisi d'impatto della regolamentazione da loro realizzate sulla base di tali procedure.

8. Le autorità collaborano tra loro nelle materie di competenza concorrente, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, e assicurano la leale cooperazione, anche attraverso segnalazioni e scambi di informazioni, con le autorità e le amministrazioni competenti dell'Unione europea e degli altri Stati, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le autorità sono gli unici soggetti designati a partecipare alle reti e agli organismi dell'Unione europea e internazionali che riuniscono le autorità nazionali di regolamentazione, vigilanza e garanzia nei settori e, negli ambiti di rispettiva competenza. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alle autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l'adempimento delle loro funzioni. Nell'esercizio dei poteri ispettivi e di raccolta di informazioni previsti dalle leggi istitutive, le autorità possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale disponibili in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal presente comma sono coperti dal segreto d'ufficio e sono senza indugio comunicati alle autorità che hanno richiesto la collaborazione.

9. Per l'emanazione di atti regolamentari e generali a contenuto normativo, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, le autorità si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione. I provvedimenti di cui al presente comma devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono e sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori, dei risparmiatori dei consumatori e degli utenti. Nella definizione del contenuto dei provvedimenti di cui al presente comma, le autorità tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari, dei consumatori e degli utenti. Le autorità sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori, dei risparmiatori, dei consumatori e degli utenti. Le autorità disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

10. All'articolo 7, comma 5, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'esercizio della giurisdizione esclusiva nei confronti dei provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo 133, comma 1, lettera l), il giudice amministrativo conosce, oltre che dell'incompetenza e della violazione di legge, esclusivamente del palese errore di apprezzamento e della manifesta illogicità del provvedimento impugnato".

11. Il diritto di accesso, di cui all'articolo 22 legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, si applica alle autorità, che ne individuano le procedure di esercizio, nell'ambito delle rispettive leggi istitutive, rispettando i principi di cui al medesimo articolo 22.».

32.3

[Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#), [Bagnai](#), [Ostellari](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 32.

(Procedure di selezione dei presidenti e dei componenti delle autorità amministrative indipendenti)

1. Al fine di rafforzare la trasparenza e l'imparzialità nelle procedure di nomina dei presidenti e dei componenti delle autorità amministrative indipendenti di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, a decorrere dalle nomine successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, i candidati a tali incarichi devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti *internet* del soggetto competente alla nomina e dell'autorità interessata, almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti *internet*. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nel settore di competenza dell'Autorità interessata.

2. Il presidente della Camera dei deputati, il presidente del Senato della Repubblica e le Camere provvedono, nell'ambito della loro autonomia costituzionale, a disciplinare le procedure funzionali agli adempimenti di rispettiva competenza.

3. I presidenti e i componenti delle autorità di cui al comma 1 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono nelle funzioni fino al termine del loro mandato.».

32.4

[Toninelli](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Pavanelli](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,» inserire le seguenti: «al momento della pubblicazione dell'avviso dell'avvio della procedura di selezione,»;*

b) *sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. I componenti devono essere nominati tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione trasparente il cui avviso deve essere pubblicato in un'apposita sezione del sito *internet* dell'autorità amministrativa medesima, entro il nono mese antecedente la scadenza del mandato del componente o dei componenti, ovvero al momento in cui si verifica la vacanza di una carica. Le candidature devono pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso e i curricula devono essere pubblicati nella medesima sezione per almeno quindici giorni. La Commissione, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della candidatura, può ricevere ed analizzare le eventuali segnalazioni relative al profilo di un singolo candidato, raccolte nell'apposita sezione del sito *internet* dell'autorità amministrativa e presentate dai cittadini o dalle associazioni rappresentative degli stessi mediante posta elettronica certificata. Successivamente, procede ad audizioni pubbliche dei candidati, verifica la rispondenza delle candidature ai requisiti previsti dalla normativa vigente in relazione alla nomina dei componenti di ciascuna autorità e trasmette ai soggetti competenti alla nomina una lista di almeno quattro candidati per ciascun membro da nominare, dotati di comprovata competenza ed esperienza nel settore in cui opera l'autorità, oltre che di notoria indipendenza e di indiscussa moralità, nel rispetto del principio della parità di genere. Al fine di consentire il perfezionamento della procedura di nomina non oltre tre mesi antecedenti alla data della scadenza del mandato del presidente o del componente in carica, l'istituzione della Commissione e la trasmissione della lista di cui al presente comma devono avvenire con congruo anticipo.».

32.5

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «del principio della parità di genere.» inserire il seguente periodo: «Nella suddetta lista dovranno essere indicati nominativi femminili pari al 50 per cento dei candidati».

32.6

[Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#), [Bagnai](#), [Ostellari](#)

Al comma 4, dopo le parole: «i soggetti competenti nominano», inserire le seguenti: «, con provvedimento motivato,».

32.7

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Al comma 4, inserire, in fine, il seguente periodo: «In caso di numero dispari di componenti designati, la presidenza verrà attribuita a un componente del genere meno rappresentato.».

32.8

[Castaldi](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di rafforzare e garantire l'indipendenza, la professionalità e l'autonomia ed evitare conflitti di interesse, e ferme restando le ulteriori disposizioni che prevedono specifiche garanzie, alle Autorità di cui al comma i si applicano l'articolo 10, comma 3-bis, secondo periodo, e comma 3-ter, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287; l'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481; l'articolo 153, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;

b) *al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni di cui al comma 5-bis.».*

32.9

[Giacobbe](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di rafforzare e garantire l'indipendenza, la professionalità e l'autonomia, ed evitare conflitti di interesse, e ferme restando le ulteriori disposizioni che prevedono specifiche garanzie, alle autorità di cui al comma 1 si applicano: l'articolo 10, comma 3-bis, secondo periodo, e comma 3-ter, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287; l'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481; l'articolo 153, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;

b) *al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «, e agli stessi si applicano le disposizioni di cui al comma 5-bis.».*

32.0.1

[Caliendo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 32- bis.

(Disposizioni in materia di professione notarile)

1. Alla legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, terzo comma, la lettera b-bis) è soppressa;
- b) l'articolo 7 è abrogato.».

32.0.2

[Caliendo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 32- bis.

(Disposizioni in materia di professione notarile)

1. I termini per la dispensa dall'ufficio dei notai sono estesi fino al settantottesimo anno di età. A tal fine all'articolo 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la parola: "settantacinquesimo" è sostituita dalla seguente: "settantottesimo" .».

32.0.3

[Catalfo](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 32- bis.

(Conferimento di cariche in organi di governo di enti pubblici nazionali)

1. In deroga a quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai soggetti di cui al primo periodo del medesimo comma possono essere conferite cariche in organi di governo di Enti pubblici nazionali. Nei casi di cui al precedente periodo le indennità relative alle cariche sono erogate nella misura del cinquanta per cento. I conseguenti oneri finanziari sono a carico dei medesimi enti pubblici.»

32.0.4

Sbrollini

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 32- *bis*.

(Definizione del compenso per i commissari straordinari nominati con decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5:

1) le parole: "e al compenso per i commissari straordinari" sono abrogate;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "il compenso dei commissari straordinari di opere di importo superiore a 10 milioni di euro è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Tale compenso va riconosciuto al limite retributivo previsto dall'articolo 13 comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014. Il trattamento economico, così come determinato, ha effetto dalla notifica dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di ciascun commissario e sino alla conclusione dell'incarico. La spesa per il compenso dei commissari straordinari graverà sui quadri economici degli interventi commissariati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

b) all'articolo 10, il comma 8 è abrogato.».

32.0.5

Conzatti

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 32- *bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

32.0.6

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 32- *bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

32.0.7

Testor, Marti, Mollame, Pianasso, Pietro Pisani

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 32- *bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

32.0.8

[de Bertoldi](#), [Garnero Santanchè](#)

Dopo il Capo IX, è inserito il seguente:

«Capo X
SERVIZI BANCARI
Art. 32- *bis*.

(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)

1. L'articolo 117-*bis* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia sostituito con il seguente:

"Art. 117-*bis*. - *(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)* - 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite dei fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente, il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente."».

32.0.9

[de Bertoldi](#), [Garnero Santanchè](#)

Dopo il Capo IX, è inserito il seguente:

«Capo X
SERVIZI BANCARI
Art. 32- *bis*.

(Disposizioni in materia di operazioni home banking)

1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di *home banking* non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.».

1.3.2.1.10. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 216 (ant.) del 24/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

GIOVEDÌ 24 MARZO 2022

216ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GIROTTO](#)

Intervengono il ministro del turismo Garavaglia e il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REDIGENTE

(1921) RIPAMONTI ed altri. - *Disciplina della professione di guida turistica*

(2087) CROATTI. - *Disciplina della professione di guida turistica*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 maggio.

Il relatore CASTALDI (M5S) dà conto del lungo lavoro svolto, d'intesa con i proponenti e il Governo, al fine di predisporre un testo unificato che cogliesse tutte le sensibilità emerse in Commissione, nonché durante le audizioni. Nel ringraziare pertanto il Ministro e gli Uffici per l'impegno profuso, rivendica la serietà con cui è stato approfondito il tema, in un clima di fiducia tra le parti. Non nascondendo comunque la permanenza di distinzioni tra le posizioni dei proponenti, si augura che il testo unificato che si accinge a presentare possa essere adottato a base dell'esame, anche per avviare la successiva fase emendativa. Ricorda peraltro che la riforma delle guide turistiche è inserita nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per cui occorre procedere in maniera spedita, assicurando al contempo tempi adeguati. Nell'ipotesi di fissare sin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti, prefigura la data di mercoledì 13 aprile.

Il senatore CROATTI (M5S), in qualità di primo firmatario del disegno di legge n. 2087, domanda se sullo schema di testo unificato si intenda aprire anche una fase di confronto con l'esterno attraverso mirate audizioni.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd'Az), in qualità di primo firmatario del disegno di legge n.1921,

ritiene che la fase emendativa possa essere la sede adeguata per il recepimento di ulteriori istanze.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) si riserva di valutare lo schema di testo unificato del relatore.

Il ministro GARAVAGLIA reputa essenziale giungere alla conclusione della discussione, tenuto conto che sul PNRR l'attenzione massima da parte dell'Europa è concentrata sulle riforme. Tra esse, quella delle guide è forse quella meno complessa, la cui realizzazione contribuirebbe a diffondere un messaggio di serietà dell'Italia come Paese. Ringrazia pertanto il relatore e i proponenti per il lavoro svolto.

La Commissione conviene quindi di adottare quale testo base lo schema di testo unificato presentato dal relatore, pubblicato in allegato, e di fissare a mercoledì 13 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2469\)](#) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [GIROTTO](#) comunica che la senatrice Fregolent ha riformulato l'emendamento 6.104 in un testo 2, che la senatrice Conzatti ha riformulato il subemendamento 2.0.1000/203 in un testo 2 e che la senatrice Boldrini ha riformulato l'emendamento 13.27 in un testo 2. Le predette riformulazioni sono pubblicate in allegato. Si intendono dunque ritirati gli emendamenti originari.

Rende noto altresì che la senatrice Ferrero ha ritirato l'emendamento 18.0.6, mentre il senatore Rufa, contrariamente a quanto comunicato ieri, intende ritirare la propria firma all'emendamento 31.0.1. Informa infine che i relatori hanno presentato gli emendamenti 8.0.100 e 26.100, pubblicati in allegato, segnalando che quest'ultimo recepisce la condizione della Commissione bilancio sul testo.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 12, nonché di quelli aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 12.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 12.3, che sopprime il termine minimo di cinque anni per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, al fine di garantire maggiore libertà di scelta. Dà poi conto dell'emendamento 12.19, che mira a distinguere nella gestione dei rifiuti il momento della raccolta e del trasporto da quello dello smaltimento.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 13, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14, nonché di quelli aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 14.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 14.3, che recepisce la multicanalità nella vendita di beni e servizi, con l'obiettivo di mettere al centro il consumatore, in linea con quanto avviene negli altri Paesi europei.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15, nonché di quelli aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 15.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 15.3, soppressivo dell'articolo, puntualizzando che tutte le fasi di autorizzazione e di immissione in commercio possono essere svolte prima della scadenza brevettuale, ma la rimborsabilità del farmaco equivalente può avvenire solo dopo detta scadenza.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN conferma la ricostruzione della senatrice Tiraboschi.

Si associa il relatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*).

Si svolge quindi un breve dibattito sull'ordine dei lavori, nel quale prendono la parola il vice ministro PICHETTO FRATIN, che invita a proseguire nel lavoro di mediazione anche al di fuori del confronto in atto con il Governo onde presentare proposte di sintesi politica più avanzate, e il relatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), che ribadisce la distinzione tra i temi vincolanti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e quelli non vincolanti, sui quali l'Esecutivo dovrebbe, a suo giudizio, accettare il pieno svolgersi della dialettica parlamentare.

Non essendoci interventi per illustrare gli emendamenti presentati agli articoli dal 16 al 18, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 19, nonché di quelli aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 19.

Il senatore [CORTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 19.2, non oneroso, che punta a semplificare la procedura per la telecomunicazioni, escludendo però l'invio di documenti sensibili, tra cui quelli fotografici. Quanto all'emendamento 19.9, fa presente che esso consente di realizzare limitati espropri nei casi in cui vi è oggettiva necessità. L'emendamento 19.18 attiene invece alla semplificazione delle autorizzazioni sismiche, mentre l'emendamento 19.22 mira ad armonizzare la competenza comunale in materia di installazione delle comunicazioni alla normativa europea.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 19.2 e 19.9.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 20, nonché di quelli aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 20.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 20.7 che elimina l'obbligo per gli operatori di coordinarsi, sostituendolo con una mera possibilità, al fine di non allungare eccessivamente i tempi.

Il senatore [CORTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 20.1, interamente sostitutivo dell'articolo, che invece mantiene l'obbligo di coordinamento tra gli operatori nel caso in cui abbiano un progetto comune attraverso un sistema semplice che punti a realizzare sinergie.

In sede di articolo 21, la senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 21.0.6, finalizzato a semplificare le modalità di comunicazione agli utenti del mancato pagamento di fatture.

Il senatore [CORTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 21.0.5, relativo all'emittenza locale, sottolineando che il processo in atto sta avvenendo per area geografica e pertanto deve essere garantita l'accensione dei ripetitori nelle zone finora non coperte.

Il senatore [LANZI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 21.4, che tutela i consumatori nel caso di proposte contrattuali contenenti condizioni peggiorative.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) ritira la propria firma dall'emendamento 21.3.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 22, nonché di quelli aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 22.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 22.8, che mira ad abrogare i commi 19 e 20 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 76 del 2020, i quali attribuiscono una posizione a suo avviso eccessivamente monopolistica a Poste Italiane SpA a scapito di altre imprese.

Il senatore [CORTI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 22.9, identico al 22.8, testé illustrato. In merito all'emendamento 22.2, sottolinea che il servizio universale non può essere esteso ai servizi autorizzati svolti in libera concorrenza e disponibili su tutto il territorio nazionale. In merito all'emendamento 22.3, rileva che esso è volto a circoscrivere ai servizi della corrispondenza gli obblighi di servizio universale.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 23, nonché di quelli aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 23.

La senatrice [LUPO](#) (M5S) illustra l'emendamento 23.0.11, che ha l'obiettivo di rafforzare i meccanismi di trasparenza in materia di incentivi nel settore aeroportuale, tenuto conto che i cosiddetti incentivi di *co-marketing* per i vettori aerei rischiano di determinare un'alterazione del mercato, con evidenti disparità per i gestori aeroportuali. Ritiene dunque necessario che i gestori rispettino obblighi di trasparenza e pubblicità rispetto agli incentivi che ricevono, considerato che il mercato è libero e deve assicurare pari condizioni.

Il senatore [LANZI](#) (M5S) si associa alle considerazioni della senatrice Lupo, ribadendo l'esigenza di mettere ordine nel mercato del trasporto aereo.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN concorda con l'analisi dei problemi descritti dalla senatrice Lupo.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC) illustra l'emendamento 23.11, che risponde ad esigenze di semplificazione procedurale, ampliando la casistica degli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

In sede di articolo 24, la senatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC) illustra poi l'emendamento 24.4, che ha lo scopo di regolamentare l'attività di imprese che offrono servizi alla persona mediante specifiche piattaforme senza che si possa verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, determinando di fatto una concorrenza sleale. Illustra poi l'emendamento 24.10, che estende il sistema unico di qualificazione generale degli operatori economici anche alle imprese che partecipano agli appalti di servizi. Dà infine conto del 24.0.2, volto a semplificare le procedure connesse all'affiliazione commerciale.

In assenza di richieste di intervento sugli emendamenti presentati agli articoli 25 e 26, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 27, nonché di quelli aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 27.

Il senatore [CORTI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 27.11, ricordando che il sistema di risarcimento diretto tra assicurazioni, cosiddetto sistema CARD, presenta criticità, alla luce della attuale riduzione dei tempi di risarcimento, e soprattutto con riguardo ai contratti stipulati per la copertura di motoveicoli, per i quali la proposta emendativa - unitamente all'emendamento 27.14 -

prevede una deroga. Richiama al riguardo il parere espresso dall'8ª Commissione in merito. Illustra quindi l'emendamento 27.0.1, orientato a liberalizzare il servizio di gestione e determinazione delle tariffe per l'accesso al pubblico registro automobilistico, alla luce del conflitto di interesse in capo all'ACI.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'illustrazione degli emendamenti proseguirà anche nelle giornate di martedì e mercoledì prossimo, con l'intesa che per ora non si considera conclusa tale fase procedurale per consentire anche agli altri commissari non appartenenti alla 10ª Commissione di prendervi parte. Precisa inoltre che, come concordato ieri in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'illustrazione dei subemendamenti all'emendamento 2.0.1000, in tema di concessioni balneari, avverrà nella giornata di mercoledì 30 marzo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1217\)](#) ANASTASI ed altri. - Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni

[\(1666\)](#) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. - Disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 marzo.

Su richiesta della senatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC), la Commissione conviene di posticipare a lunedì 4 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 23 febbraio), adottato dalla Commissione quale testo base, precedentemente fissato a lunedì 28 marzo, alle ore 12.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [1921](#), [2087](#)

NT

Il Relatore

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge.

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. È definito «guida turistica» il professionista che abbia conseguito, ai sensi dell'articolo 3, il titolo idoneo a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

2. Costituiscono attività della professione di guida turistica l'illustrazione del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni etno-antropologici e altri beni, ivi compresi i beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, denominata «Lista UNESCO», costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione, al fine di:

a) evidenziarne le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici e naturali;

b) valorizzarne, tutelarne e trasmetterne la conoscenza, corretta e aggiornata, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio, e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;

c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti, nonché della sicurezza del visitatore.

3. Le guide turistiche possono conseguire ulteriori specializzazioni, tematiche o territoriali, attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7:

a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;

b) per la didattica museale e le specifiche tecniche di comunicazione con persone diversamente abili, nonché per altri settori culturali e tecnici utili all'esercizio della professione.

Art. 3.

(Professione di guida turistica)

1. Il titolo di guida turistica necessario per l'esercizio della professione è acquisito previo superamento dell'esame di idoneità, indetto con cadenza annuale dal Ministero del turismo, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

Art. 4.

(Accesso alla professione da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea e di cittadini non appartenenti all'Unione europea)

1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. I cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea, ai fini del riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione, sostengono una prova attitudinale.

3. Per l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea in regime di libera prestazione temporanea e occasionale di cui al comma 1, lettera a), il carattere temporaneo e

occasionale della prestazione è valutato e verificato con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di svolgimento della formazione integrativa di cui al comma 1, lettera *b*), e della prova attitudinale di cui al comma 2, ai fini del riconoscimento dei rispettivi titoli professionali. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento, ai sensi dei commi 1, lettera *b*), e 2, del presente articolo, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 5.

5. L'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è il Ministero del turismo, in deroga a quanto previsto dall'articolo articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 5.

(Elenco nazionale)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato «elenco nazionale», al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:

- a*) hanno superato lo specifico esame di idoneità di cui all'articolo 6;
- b*) in quanto cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4;
- c*) in quanto cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4.

2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi dell'articolo 7, comma 2, è aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione e delle specializzazioni acquisite ed è reso pubblico sul sito istituzionale del Ministero del turismo. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero del turismo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali, e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità.

4. Agli iscritti nell'elenco nazionale è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire nel momento in cui si esercita la professione.

Art. 6.

(Esame di idoneità)

1. L'esame di idoneità all'esercizio della professione di guida turistica, è indetto, con cadenza annuale, dal Ministero del turismo. L'idoneità alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale.

2. Per partecipare all'esame di idoneità occorre il possesso dei seguenti requisiti:

- a*) avere compiuto la maggiore età;
- b*) essere cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia;
- c*) avere il godimento dei diritti civili;
- d*) non aver subito condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge prevede la pena della reclusione o dell'arresto;

e) non avere riportato condanne, anche non definitive, o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione degli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;

f) aver conseguito il diploma di laurea triennale in una delle classi di laurea individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di idoneità.

Art. 7.

(Corsi di formazione e specializzazioni)

1. Le regioni organizzano corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, a cui si iscrivono le guide turistiche ai sensi dell'articolo 3 che intendano acquisire ulteriori specializzazioni tematiche o territoriali, di cui all'articolo 2, comma 3.
2. Il superamento dei corsi di formazione, della durata complessiva di 650 ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione tematica o territoriale acquisita di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, tenendo conto delle specializzazioni conseguite dalle guide turistiche ai sensi del comma 2.
4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 8.

(Codice ATECO)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato un codice ATECO per la professione di guida turistica come definita dalla presente legge.

Art. 9.

(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti gli istituti e i luoghi della cultura in cui esercitano la professione, siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali o di privati.

Art. 10.

(Compensi professionali)

1. Ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Art. 11.

(Divieti)

1. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

Art. 12.

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.
2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte

all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2469](#)

Art. 2

2.0.1000/203 (testo 2)

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso «Art. 2-ter», al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: «del mancato ammortamento» e inserire, in fine, le seguenti parole: «, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, del capitale investito, nonché degli elementi patrimoniali tangibili e intangibili e delle prospettive settoriali di reddito di cui beneficerà l'eventuale beneficiario subentrante».

Art. 6

6.104 (testo 2)

[Fregolent](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v), z), dello stesso comma 2.»;

b) al comma 2, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo comunque la tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche e tenendo conto dei risultati attesi futuri della gestione.».

Art. 8

8.0.100

I Relatori

Dopo l' articolo , aggiungere i seguenti:

«Art. 8-bis

(Istituzione del sistema di interscambio di pallet - Finalità e definizioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8-bis e 8-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto delle merci.

2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet si adottano le seguenti definizioni:

a) pallet (UNI EN ISO 445): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la raccolta, l'immagazzinamento, la movimentazione ed il trasporto di merci e di carichi. Essa può essere costruita o equipaggiata con struttura superiore;

b) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet per usi specifici in riferimento

a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi;

c) pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzato e non ceduto a titolo di vendita al destinatario della merce.

3. Le caratteristiche di ciascuna tipologia di pallet sono stabilite da specifici capitolati tecnici che costituiscono dei documenti di riferimento su scala mondiale.

Art. 8-ter

(Disciplina del sistema di interscambio di pallet)

1. I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all'articolo 8-bis, sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelli ricevuti.

2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet interscambiabili di cui all'articolo 8-bis è indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e non è modificabile dai soggetti riceventi.

3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di apposito *voucher*, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, tipologia e quantità dei pallet da restituire. La mancata indicazione sul *voucher* di tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il possessore del *voucher* medesimo, di richiedere immediatamente, al soggetto obbligato alla restituzione, il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. Al *voucher* si applica l'articolo 1992 del codice civile.

4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del *voucher*, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, al pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituito. È fatto obbligo al possessore del *voucher* di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 6.

5. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui agli articoli 8-bis e 8-ter è nullo.

6. Con decreto del Ministero della transizione ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative nonché la determinazione del valore di mercato del pallet interscambiabile, e le tempistiche per il suo aggiornamento. Con il medesimo decreto è indicata la struttura, istituita presso il Ministero della transizione ecologica, competente a svolgere attività di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale.

7. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni alla struttura di cui al comma 6.

Art. 8-quater

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 8-bis e 8-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.»

Art. 13

13.27 (testo 2)

[Boldrini](#), [Iori](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso «1-bis», inserire il seguente:

«1-ter. A tutela della qualità, del volume e della sicurezza delle prestazioni erogate, di cui al comma 1-bis, e del corretto rapporto tra costo del lavoro e quantificazione delle tariffe, al personale medico e sanitario operante in regime di dipendenza nelle strutture private equiparate titolari di accordi contrattuali e nelle strutture private accreditate contrattualizzate si applica il CCNL di categoria sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative.».

Conseguentemente, sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti».

Art. 26

26.100

I Relatori

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

1.3.2.1.11. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 219 (pom.) del 05/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 5 APRILE 2022
219ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1217\)](#) ANASTASI ed altri. - Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni

[\(1666\)](#) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. - Disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 108 emendamenti al testo unificato per i disegni di legge in titolo.

Riferisce tuttavia che sono state avanzate richieste di riapertura del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) si associa a tale richiesta, chiedendo di fissare il nuovo termine a maggio, data la sovrapposizione con altri provvedimenti all'esame della Commissione.

Il senatore [ANASTASI](#) (M5S) prende atto della esigenza da più parti pervenuta, sottolineando tuttavia la necessità di non protrarre troppo nel tempo la discussione.

La Commissione conviene quindi di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo unificato (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 23 febbraio), adottato dalla Commissione quale testo base. Il nuovo termine è fissato a martedì 3 maggio, alle ore 16.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1921) RIPAMONTI ed altri. - Disciplina della professione di guida turistica

(2087) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 marzo.

Su richiesta del senatore [COLLINA](#) (PD), il quale riferisce che sono in corso interlocuzioni all'interno del proprio Gruppo in relazione al testo adottato a base dell'esame, il [PRESIDENTE](#) ipotizza di prorogare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

La Commissione conviene quindi di posticipare alle ore 12 di giovedì 5 maggio il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al testo unificato adottato quale testo base dalla Commissione nella seduta del 24 marzo scorso e pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" (n. 1055)

(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, segnalando di aver inserito indicazioni puntuali con riferimento alle missioni e alle componenti delle amministrazioni di competenza. Fa presente peraltro che lo schema di parere sarà messo in votazione nella seduta già convocata giovedì 7 aprile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il presidente [GIROTTO](#) comunica che il senatore Marti ha riformulato l'emendamento 7.21 in un testo 2; la senatrice Sbrollini ha riformulato l'emendamento 11.7 in un testo 2; il senatore Manca ha riformulato l'emendamento 16.0.2 in un testo 2; la senatrice Castellone ha riformulato l'emendamento 18.25 in un testo 2; la senatrice Conzatti ha riformulato l'emendamento 20.2 in un testo 2. Le predette riformulazioni sono pubblicate in allegato. Si intendono dunque ritirati gli emendamenti originari. Rende noto altresì che è stato ritirato l'emendamento 3.21.

Prosegue l'illustrazione delle proposte emendative.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) interviene per illustrare il complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 5, sottolineando le peculiarità delle Province autonome di Trento e di Bolzano per quanto attiene alle concessioni idroelettriche, disciplinate dallo Statuto di autonomia. Paventa dunque il rischio di effetti distorsivi rispetto alla normativa prevista a livello nazionale e dunque sollecita un riallineamento dei termini.

Il relatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) domanda se sia possibile tenere ulteriormente aperta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) ipotizza di mantenere aperta la fase dell'illustrazione fino a giovedì 7 aprile, a conclusione della quale pronuncerà la declaratoria di improponibilità e inammissibilità.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN, nel prendere atto delle prerogative presidenziali in tema di improponibilità e inammissibilità, riterrebbe utile concludere l'illustrazione degli emendamenti e passare alle successive fasi dell'*iter*, anche in relazione al lavoro che stanno compiendo le amministrazioni interessate dal provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#), non essendoci obiezioni né ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

Ricorda quindi che il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza è collegato alla manovra di finanza pubblica, e dunque ciò comporta l'applicazione dello specifico regime procedurale previsto per tale tipologia di provvedimenti dall'articolo 126-*bis* del Regolamento, in particolare per quanto riguarda il regime di improponibilità per materia degli emendamenti, nonché la necessità che le proposte emendative recanti nuove o maggiori spese o minori entrate siano adeguatamente quantificate e coperte.

Ai fini del vaglio di improponibilità per estraneità di materia, riferisce di aver compiuto una molteplicità di valutazioni. In primo luogo, ricorda che la nozione di concorrenza desumibile dall'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, come declinata dalla giurisprudenza costituzionale, include: misure legislative di tutela in senso proprio (misure *antitrust*); misure legislative di promozione; misure legislative che perseguono il fine di assicurare procedure concorsuali di garanzia. Si deduce dunque che la concorrenza, dato il suo carattere finalistico, non è di per sé una materia certa e delimitata, ma è di carattere trasversale.

In secondo luogo, rammenta le finalità delle leggi annuali per il mercato e la concorrenza, come definite dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, che pone come obiettivi la rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, la promozione dello sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, e la tutela dei consumatori. Puntualizza altresì che gli strumenti che la legge n. 99 del 2009 individua sono le deleghe al Governo, l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, le disposizioni recanti i principi fondamentali, le norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza.

Alla luce di tale contesto, dichiara di aver ritenuto dunque proponibile l'attività emendativa, anche non strettamente attinente alle materie affrontate dal disegno di legge, che a vario titolo si proponga i sopracitati obiettivi di promozione e tutela, secondo un criterio finalistico e trasversale. Non ha ritenuto invece proponibili quelle proposte prettamente di natura fiscale o agevolativa né quelle di sostegno contingente legate alla pandemia da COVID-19, in quanto non connesse alle summenzionate finalità.

Dichiara dunque improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, le proposte: 3.0.6; 3.0.8; gli identici 5.0.1 e 5.0.2; 6.106; 9.0.3 (già 24.0.4); 9.0.1; 9.0.2; 10.0.1; 10.0.3; 10.0.5;

10.0.6; 11.0.6; 12.0.2, 12.0.3 e 12.0.4, sostanzialmente identici; 12.0.6; 12.0.7; 12.0.9; 12.0.10; 12.0.11; 13.0.1 limitatamente al comma 1; 13.0.5; 13.0.6; 13.0.7; 14.0.3; 16.0.1, 16.0.2 (testo 2), 16.0.3, 16.0.4 e 16.0.6 (testo 2) limitatamente al capoverso «Art. 16-*bis*», sostanzialmente identici; 17.0.2 (testo 2); 17.0.3; 18.0.1; 18.0.7; 18.0.9; 18.0.10; 18.0.14; 18.0.15; 18.0.16; 18.0.18; 18.0.17; 18.0.19; 18.0.20; 18.0.21; 18.0.22; 18.0.23; 18.0.25; 18.0.26; 18.0.27; 19.0.2; 20.0.1; 21.0.3; 21.0.4; gli identici 22.0.2 e 22.0.3 (già 4.0.1); 23.0.1; 24.13; 24.14; gli identici 24.15, 24.16 e 24.17; 24.0.1 (testo 2), limitatamente ai commi 1 e 2; 24.0.5; gli identici 25.3, 25.4 e 25.5; 26.0.1; 26.0.2; 26.0.4; 26.0.5; gli identici 27.0.2 e 27.0.3; gli identici 27.0.4 e 27.0.5; 27.0.7; 27.0.8; 27.0.12; 27.0.13; 27.0.14; 27.0.15; 27.0.16; gli identici 27.0.18 e 27.0.19; 27.0.21; gli identici 27.0.22 e 27.0.23; 27.0.26; 31.0.1; 31.0.2; 32.0.1 limitatamente alla lettera *b*); 32.0.2; 32.0.3; 32.0.4; gli identici 2.0.1000/261 e 2.0.1000/262.

Dichiara altresì improponibili le proposte: 2.0.1, 5.39, 23.0.5, 23.0.6, in quanto prive dei requisiti costituzionali della delega legislativa; 10.0.4, gli identici 11.0.13 e 11.0.14, 21.0.2, 25.0.4 limitatamente al comma 5, 27.0.24, 27.0.25, in quanto modificano disposizioni contenute in atti normativi non aventi forza di legge; sono inammissibili le identiche proposte 28.4 e 28.5, limitatamente al capoverso "1-*ter*", in quanto prive di portata modificativa intervenendo su norme già abrogate.

Considerata la natura di collegato, comunica che saranno inoltre inammissibili ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, gli emendamenti sui quali la Commissione bilancio esprimerà parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Infine, segnala che l'emendamento 32.2 prevede il parere vincolante delle Commissioni parlamentari, su cui si riserva di compiere un approfondimento.

Il relatore [COLLINA](#) (PD) richiama i casi di nomine parlamentari dei vertici di alcune istituzioni, segnalando quanto il parere delle Commissioni parlamentari finisca per diventare particolarmente incisivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO N. 1055

La 10ª Commissione,

esaminato per le parti di competenza l'atto in titolo,

premessi che:

il 23 dicembre il Governo ha presentato alle Camere la prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

l'erogazione delle rate del PNRR è subordinata al conseguimento di un certo numero di *milestone* e *target* relativi alle varie misure; la relazione ricorda che quasi un terzo di *milestone* e *target* (154 su 520) indicati nel PNRR richiedono l'approvazione di riforme. Di queste, più di un terzo (59 su 154) dovrà essere soddisfatto mediante l'approvazione di disposizioni legislative. Quanto alle riforme previste dal PNRR per l'anno 2022, 23 su 66 richiedono atti legislativi e 43 su 66 fanno riferimento ad atti normativi secondari;

la seconda rata è prevista al 30 giugno 2022, al raggiungimento di 45 obiettivi o risultati per un importo lordo di 24,1 miliardi di euro, mentre la terza rata è prevista al 31 dicembre 2022, al raggiungimento di 55 obiettivi e risultati per un importo lordo di 21,8 miliardi di euro. In totale, al 2026 sono previste dieci rate;

considerato che alcuni traguardi già conseguiti nel 2021 dalle Amministrazioni di riferimento proseguiranno anche negli anni successivi e che restano ulteriori traguardi e obiettivi con scadenze successive al 2021;

rilevato criticamente che sul portale governativo del PNRR, Italia domani, vi è una "documentazione allegata" alla relazione, distinta per Ministero, nella quale sono indicate anche le riforme in itinere e/o previste nell'anno 2022, che tuttavia non è stata formalmente trasmessa alle Camere;

tenuto conto delle audizioni dei Ministri Garavaglia, Colao e Giorgetti, svolte in sede congiunta con la X Commissione della Camera dei deputati, e Cingolani, svolta in sede riunita con le Commissioni 5ª, 13ª e 14ª del Senato;

per quanto riguarda le iniziative da assumere per rendere efficaci le misure proposte, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. con particolare riferimento alle progettualità del Ministero dello sviluppo economico:

1.1 - M1C2 - Investimento 1 - Transizione 4.0. Nell'ambito di tale investimento, è stato istituito il Comitato scientifico per la valutazione dell'impatto economico degli interventi del Piano Transizione 4.0, chiamato a elaborare una metodologia di valutazione al fine di redigere un rapporto intermedio al 2024 e uno finale al 2026. In proposito, si reputa necessario conoscere la metodologia adottata dal Comitato e gli esiti di tale attività di monitoraggio;

1.2 - M1C2 - Investimento 5.2. - Competitività e resilienza delle filiere produttive. Lo strumento principale è rappresentato dai contratti di sviluppo, rispetto ai quali il Ministro Giorgetti ha sottolineato l'esigenza di collegare gli interventi a favore delle singole imprese in una logica più compiuta che ne valuti i riflessi per l'intera filiera di riferimento, con particolare attenzione ai profili di innovazione e di avanzamento tecnologico senza trascurare l'impatto sotto l'aspetto occupazionale. In proposito, preso atto con favore che con decreto direttoriale 25 marzo 2022 sono stati definiti i termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni, a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo, per il sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità della misura in esame, e considerato che nella relazione si prevede che al 2023 siano firmati 40 contratti di sviluppo, si auspica un effettivo rafforzamento delle funzioni di indirizzo del Ministero e di monitoraggio periodico sull'attività istruttoria svolta da INVITALIA;

1.3 - M1C2 - Riforma 1. Sistema della proprietà industriale e M1C2 - Investimento 6.1. Sistema della proprietà industriale a sostegno della riforma. Si reputa utile conoscere gli esiti della consultazione pubblica in vista della trasmissione alle Camere del disegno di legge di riforma del codice italiano della proprietà industriale. In proposito, se ne auspica una celere presentazione in Parlamento, tenuto conto che entro settembre 2023 è prevista l'approvazione della riforma;

1.4 - M2C2 - Investimento 5.4. Supporto a *start-up* e *venture capital* attivi nella transizione ecologica - L'investimento prevede la creazione di un Green Transition Fund (GTF), gestito da CDP Venture

Capital e dotato di 250 milioni di euro, per il quale si sollecita la stipula del relativo accordo finanziario;

1.5 - M4C2-10 Investimento 2.1 - IPCEI (*Important Project of Common European Interest*). Tenuto conto che l'obiettivo della misura è integrare il Fondo IPCEI con risorse aggiuntive per nuovi progetti, si sollecita il rifinanziamento dello strumento, che riveste un'importanza cruciale, anche per la possibilità di superare i limiti ordinari sugli aiuti di stato;

1.6 - in generale, si sollecitano adeguate misure per sostenere la filiera dell'automotive, anche attraverso azioni coordinate sul lato sia della domanda, che dell'offerta;

2. con particolare riferimento alle progettualità del Ministero del turismo:

2.1 - M1C3 - Investimento 4.1 - Hub del turismo digitale. Il Ministero del turismo, nell'ambito delle attività progettuali finalizzate alla realizzazione di una piattaforma che consenta il collegamento dell'intero ecosistema turistico ha avviato la procedura di consultazione pubblica sulle "Linee Guida sull'interoperabilità tecnica e la gestione delle Application Programming Interface (API)". Al riguardo, si sollecita la rapida messa a sistema del nuovo portale del turismo digitale;

2.2 - M1C3 - Investimento 4.2 - Agevolazioni per interventi di digitalizzazione, sostenibilità ed efficienza energetica imprese turistiche. Considerata l'avvenuta stipula del funding agreement tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europea per gli investimenti (BEI) per la costituzione e la gestione del Fondo di Fondi denominato "Fondo ripresa resilienza Italia" si sollecita il conseguente trasferimento al Fondo di 350 milioni di euro;

2.3 - M1C3 - Investimento 4.2 - Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI turismo. Essendo stato definito lo schema di politica di investimento del Fondo di garanzia PMI - sezione speciale turismo, si reputa necessario conoscere le tappe successive di operatività del Fondo medesimo, considerato che l'obiettivo al 2025 è il sostegno di almeno 11.800 imprese;

2.4 - M1C3 - Riforma 4.1 - Ordinamento delle professioni delle guide turistiche. Si raccomanda un adeguato sostegno delle iniziative legislative parlamentari in tema di guide turistiche (AA.SS. 1921 e 2087), attualmente all'esame della Commissione, per le quali è stato adottato un testo unificato quale testo base;

3. con particolare riferimento alle progettualità del Ministero della transizione ecologia, per le parti di interesse:

3.1 - M2C3 - Investimento 2.1 - Rafforzamento dell'ecobonus e del sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici. Si raccomanda, nell'ambito delle azioni per la rapida conversione energetica del parco immobiliare, di procedere speditamente negli interventi di riqualificazioni profonde e di trasformazione in "edifici ad energia quasi zero" (nZEB), anche tenuto conto dell'assegnazione al Ministero della transizione ecologica di 13,95 miliardi di euro, dei quali 10,255 miliardi per progetti già in essere e i restanti 3,695 miliardi per nuovi progetti, che dovranno essere utilizzati per realizzare, entro giugno 2023, la ristrutturazione energetica di edifici per almeno 12 milioni di mq e di almeno 1,4 milioni a fini antisismici. Si auspica sia altresì rispettato l'obiettivo finale di realizzare, entro dicembre 2025, la ristrutturazione energetica di edifici per almeno 32 milioni di mq e di almeno 3,8 milioni a fini antisismici. Con riferimento agli effetti derivanti dal decreto-legge cd. correttivo del *superbonus* e dal decreto ministeriale riguardante la fissazione di costi massimi specifici agevolabili ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, si ritiene necessario, al fine di non rischiare un forte rallentamento nell'utilizzo dello strumento agevolativo, ampliare la platea dei

cessionari, tenuto conto che le banche e gli intermediari finanziari mostrano già, dopo i primi 3 mesi del 2022, importanti segni di saturazione, con il conseguente rischio che, a breve, diventi impossibile per cittadini e imprese che hanno effettuato i lavori cedere il relativo credito. Inoltre, risulta urgente, che l'agevolazione relativa al cd. *superbonus* per gli interventi effettuati da privati su edifici unifamiliari possa essere riconosciuta, fino al 31 dicembre 2022, anche per coloro che non abbiano completato il 30 per cento dei lavori al 30 giugno 2022 (il cd. SAL). Infine, data l'importanza di favorire velocemente un diffuso efficientamento energetico del maggior numero possibile di edifici, si sollecita un'attenta valutazione della possibilità di estendere il *superbonus* anche alle imprese che desiderino efficientare immobili di loro proprietà;

3.2 - M2C2 - Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico. L'articolo 11 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, ha introdotto, per l'incentivazione degli impianti agro-voltaici, un limite del 10 per cento di superficie occupabile dai predetti impianti sul totale della superficie a destinazione agricola delle aziende agricole. La limitazione individuata dalla disposizione riguarderebbe anche lo sviluppo del cd. agro-voltaico con il rischio di influenzare negativamente l'efficacia degli investimenti e l'impiego delle risorse individuate dal PNRR. Si auspica una revisione della citata norma, attualmente all'esame della Camera dei deputati, al fine di favorire l'impiego dell'agro-voltaico sui terreni agricoli senza limitazioni di utilizzo, così come precedentemente previsto. Si ritiene infatti che, al fine di garantire la gestione efficiente e corretta delle risorse sull'agri-voltaico e la giusta remunerazione degli investimenti, sia necessario garantire la cumulabilità dei contributi stanziati dalle risorse del PNRR con il meccanismo delle aste di incentivazione per le energie rinnovabili legato alla produttività dell'impianto. In tal modo, risulterebbe possibile incoraggiare una corretta gestione nella vita utile degli impianti garantendone l'efficienza della produzione. Risulta inoltre necessario che il Ministro della transizione ecologica adotti al più presto il decreto di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, volto a disciplinare le modalità per la concessione dei benefici delle misure PNRR, inclusa la realizzazione di impianti agrivoltaici, tenuto conto che i novanta giorni previsti risultano scaduti in data 15 marzo 2022;

3.3 - M2C2 - Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo. Considerato che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, è stato istituito un tavolo di confronto con le Regioni, avente l'obiettivo di attribuire allo stesso la responsabilità operativa ai fini dell'adozione del decreto di riparto delle risorse tra le Regioni, si ritiene che la gestione dei fondi stanziati, per meglio aderire ai principi di efficacia ed efficienza, debba prevedere il coinvolgimento dei predetti enti attraverso una gestione centralizzata che coinvolga le strutture competenti come GSE o CDP, nel rispetto del vincolo del 40 per cento dell'impiego delle risorse destinato alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tale modalità di gestione permetterebbe di superare il rischio di problematiche nell'applicazione e nell'utilizzo dei fondi nelle Regioni che dovessero risultare meno virtuose in tale ambito. Infine, anche per la promozione delle comunità energetiche e dell'auto-consumo, risulta necessario garantire l'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 14 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, tenuto conto che, come già anticipato in precedenza, i novanta giorni previsti in norma risultano scaduti in data 15 marzo 2022. Ai fini di una efficace allocazione delle risorse si segnala, inoltre, che occorrerebbe valutare la possibilità di estendere i benefici ai Comuni fino a 10.000 abitanti;

3.4 - M2C2 - Riforma 3.1 - Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno. Durante la sua audizione il ministro Cingolani ha manifestato la volontà di introdurre incentivi fiscali a sostegno della produzione di idrogeno verde; in merito si sollecita l'adozione delle misure necessarie, allo stato in via di approfondimento con il Dicastero dell'economia e delle finanze;

3.5 - M2C2 - Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno in siti dismessi - M2C2 Investimento 3.2 - Utilizzo dell'idrogeno nei settori hard to abate - Con riferimento all'investimento 3.1, preso atto delle informazioni rese dal Ministro durante l'audizione circa le risposte alle manifestazioni di interesse e ai settori coperti, si auspica l'adozione in tempi rapidi del decreto ministeriale relativo ai progetti da finanziare. In merito, si auspica che - anche a seguito delle interlocuzioni con il Ministero dello sviluppo economico - si giunga presto all'individuazione dei progetti finanziabili;

3.6 - M2C2 - Investimento 2.1. Rafforzamento smart grid. M2C2 - Investimento 2.2. Interventi su resilienza climatica reti. M2C3 - Investimento 3.1. Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento. Quanto all'investimento 2.1, l'obiettivo è di aumentare la quantità di energia prodotta da FER immessa nella rete di distribuzione e promuovere una maggiore elettrificazione dei consumi. Si sollecita la pubblicazione del bando per la presentazione delle richieste, dato che nel quarto trimestre del 2022 si prevede l'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per l'aumento della capacità di rete. Analogamente per l'investimento 2.2, considerato che nel quarto trimestre 2022 si prevede l'aggiudicazione dei progetti per migliorare la resilienza della rete del sistema elettrico, e per l'investimento 3.1, per il quale entro il secondo trimestre 2022 dovrebbe essere emanato il bando relativo alla costruzione di nuove reti o all'estensione di reti di teleriscaldamento esistenti, in termini di clienti forniti;

3.7 - M2C3 - Riforma 1.1. Semplificazione e accelerazione delle procedure per la realizzazione di interventi per l'efficientamento energetico. Questa riforma prevede di affiancare a misure di carattere economico anche misure volte a superare le barriere non economiche che riducono le scelte di investimento in interventi di riqualificazione energetica degli edifici o che rallentano l'esecuzione dei lavori. Entro aprile è previsto il lancio del portale nazionale per l'efficienza energetica degli edifici, su cui sta lavorando anche ENEA. Si ritiene che debbano rientrare in questo intervento anche azioni di formazione delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini sulle potenzialità in tema di efficientamento energetico;

4. in via generale, anche a fronte degli sforzi compiuti dalle amministrazioni di settore:

4.1 - si reputa necessario un adeguato coordinamento con la Commissione europea in occasione del vaglio delle misure nazionali relative ad aiuti di Stato, al fine di ridurre i tempi di attesa;

4.2 - tenuto conto del ruolo cruciale dell'Autorità nazionale anticorruzione nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i cui progetti devono essere realizzati e completati nei tempi previsti e mantenendo tutti i presidi di legalità, si segnala l'opportunità di attivare forme di collaborazione e coordinamento con ANAC al fine di fornire, per quanto di competenza, i necessari chiarimenti sulla normativa vigente relativi ad interventi da finanziarsi con le risorse del PNRR.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2469](#)

Art. 7

7.21 (testo 2)

[Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «legge 24 aprile 2020, n. 27», aggiungere le seguenti: «ovvero della facoltà di cui all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25»;*

b) *al comma 4, dopo le parole: «regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del*

Consiglio, del 23 ottobre 2007», *aggiungere le seguenti*: «e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25»;

c) *al comma 5, sostituire le parole*: «si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziata a partire dall'esercizio 2022», *con le seguenti*: «si applicano dopo ventiquattro mesi dal termine dichiarato dello stato di emergenza sanitaria, in particolare a partire dai due esercizi successivi rispetto a tale condizione».

Art. 11

11.7 (testo 2)

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. La violazione degli obblighi di cui al comma 697 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro a carico del concessionario autostradale e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito *internet* dell'amministrazione o organismo interessato.

1-ter. Le sanzioni di cui al comma 1-bis sono irrogate dall'Autorità di regolazione dei trasporti. La medesima Autorità disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.».

Art. 16

16.0.2 (testo 2)

[Manca](#), [Boldrini](#), [Iori](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16- bis.

(Fondo per il rimborso delle Terapie Avanzate)

1. Al fine di consentire la sostenibilità economica dell'acquisto delle terapie avanzate così come definite dal regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, vincolato al rimborso diretto delle spese sostenute per l'acquisto da parte dei centri accreditati per la somministrazione delle terapie avanzate.

2. Le terapie avanzate sono rimborsate tramite il Fondo di cui al comma 1 quando prevedono una unica somministrazione della terapia, sono valutate dall'Agenzia italiana del farmaco come curative o trasformatrici della storia clinica del paziente comportando significativi effetti sulla qualità della vita dei pazienti, e laddove esistano adeguate evidenze atte a dimostrare le seguenti circostanze:

a) riducono il ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professionisti del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione dei costi per il sistema;

b) per coloro che sono in età lavorativa, riducono le perdite di produttività con relativi benefici per il sistema previdenziale e il sistema economico più in generale;

c) hanno un significativo impatto organizzativo per le organizzazioni sanitarie modificando in modo rilevante i processi assistenziali;

d) comportano significativi effetti sulla qualità della vita delle famiglie dei pazienti e dei loro *caregiver*.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di rimborso diretto ai centri accreditati per la somministrazione delle terapie

avanzate di cui al comma 1, nonché le modalità di misurazione delle circostanze di cui al comma 2, lettere *a)* e *d)*, e dei risparmi generati per il Servizio Sanitario Nazionale dalla somministrazione delle terapie avanzate identificate ai sensi del comma 2, calcolati sulla base di un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo delle terapie avanzate sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. L'impegno di spesa per l'acquisto delle terapie avanzate nell'ambito del Fondo di cui al comma 1 viene imputato agli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite nell'ambito di modelli negoziali innovativi di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019. Analogamente, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *b)* punto *i)* e lettera *c)* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripartiscono i costi sostenuti per l'acquisto delle terapie avanzate tra gli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i relativi pagamenti secondo le scadenze contrattualmente stabilite di cui sopra, in misura corrispondente a tali pagamenti. Le medesime prescrizioni si applicano al bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le terapie avanzate che hanno accesso al Fondo di cui al comma 1 sono automaticamente inserite nei formulari regionali.

5. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1 per l'acquisto di terapie avanzate secondo quanto disposto dal comma 4, pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2023, 100.000.000 di euro per l'anno 2024, 150.000.000 di euro per l'anno 2025, 200.000.000 di euro per l'anno 2026, 250.000.000 di euro a partire dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. Nel caso in cui lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1 non sia speso per intero nell'anno di competenza, il relativo avanzo concorre nello stesso Fondo per l'anno successivo.»

Art. 18

18.25 (testo 2)

Castellone

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, le parole: "Fermo restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco è valida per quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "L'iscrizione nell'elenco costituisce requisito per la nomina a direttore generale, fermi restando i limiti previsti per il collocamento in quiescenza e l'aggiornamento biennale";

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole da: "La valutazione dei candidati" a: "Nella rosa proposta" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di garantire trasparenza e imparzialità, è istituito, presso il Ministero della salute, un albo nazionale dei commissari a cui è demandata la valutazione dei candidati direttori generali, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi e dei direttori dei servizi socio-sanitari. Il Ministro della salute, con proprio decreto, disciplina i criteri e la procedura per l'iscrizione dei commissari all'albo nazionale di cui al presente comma, nonché eventuali cause di incompatibilità e di conflitto di interessi. Per la nomina del direttore generale il presidente della regione individua cinque commissari, di cui almeno tre di regioni diverse rispetto al luogo dove si svolge la selezione, attingendo all'albo nazionale dei commissari mediante sorteggio pubblico. I commissari, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei alla nomina a direttore generale che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1; si procederà alla nomina seguendo l'ordine della graduatoria, fermo restando che";

2) al comma 2, primo periodo, le parole: "nonché dei curricula degli altri candidati inclusi nella

rosa" sono sopresse;

3) al comma 2, quinto periodo, le parole: "degli altri nominativi inseriti nella rosa dei candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "degli altri soggetti idonei inseriti nella graduatoria di cui al comma 1. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi il medesimo soggetto non potrà essere nominato direttore generale in nessuna altra azienda del servizio sanitario nazionale entro il successivo triennio.";

4) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il mandato del commissario ha durata di sei mesi, prorogabile al massimo sino a dodici mesi.";

c) all'articolo 3, comma 1:

1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Sono istituiti, presso il Ministero della salute, e aggiornati con cadenza triennale gli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina a direttore sanitario, a direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, a direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Gli elenchi nazionali sono alimentati con procedure informatizzate e sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero della salute. Ai fini della formazione degli elenchi di cui al comma 1, con decreto del Ministro della salute è nominata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione degli elenchi di cui al comma 1 e all'espletamento delle attività connesse e conseguenziali. La commissione di cui al comma 2 procede alla formazione degli elenchi nazionali di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito internet istituzionale del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli. Per la nomina del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore dei servizi socio-sanitari, il direttore generale attinge mediante sorteggio pubblico all'albo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, per individuare cinque commissari che, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei, che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi rispettivamente negli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario, di direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari, di cui al comma 1 del presente articolo. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari attingendo alla graduatoria di merito di cui al periodo precedente.";

2) al comma 1, le parole: "L'elenco regionale è aggiornato con cadenza biennale" sono sopresse.».

Art. 20

20.2 (testo 2)

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20.

(Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica)

1. L'esclusione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori ordinari e alle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti

pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche, in applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 11 della direttiva 2014/23/UE, si intende riferita a tutte le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, ivi incluse le disposizioni di cui all'articolo 4 e a tutti i rapporti di appalto o concessori aventi ad oggetto la realizzazione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni. »

1.3.2.1.12. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 225 (pom.) del 27/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2022
225ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE REFERENTE

[\(2469\)](#) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono state presentate le riformulazioni 5.18 (testo 2), 5.30 (testo 2) e 7.8 (testo 2), pubblicate in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [ANASTASI](#) (M5S), in vista dell'imminente scadenza del termine per presentare ordini del giorno ed emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. [1217](#) e [1666](#) (Disciplina dell'attività di perito assicurativo), chiede di posticipare il suddetto termine.

La Commissione conviene quindi di posticipare, alle ore 12 di giovedì 12 maggio, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al testo unificato adottato quale testo base per i disegni di legge nn. [1217](#) e [1666](#) dalla Commissione nella seduta del 24 marzo scorso e pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC) avanza l'ipotesi di un'ulteriore posticipazione anche del termine per presentare ordini del giorno ed emendamenti al testo unificato adottato per i disegni di legge nn. [1921](#) e [2087](#) (Disciplina della professione di guida turistica), fissato a giovedì 5 maggio, tenuto conto che la settimana prossima la Commissione sarà impegnata sui disegni di legge nn. [2469](#) e

[2564](#), quest'ultimo in sede riunite con la Commissione finanze. Se ci fosse l'accordo su tale slittamento, andrebbe poi a suo avviso ulteriormente posticipato il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al testo unificato relativo ai disegni di legge nn. [1217](#) e [1666](#) (Disciplina dell'attività di perito assicurativo), al fine di dare priorità al tema delle guide turistiche, che è uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Prende la parola il senatore [COLLINA](#) (PD) in merito al disegno di legge n. [2564](#) (Contrasto degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) per il quale, secondo quanto riferito dal Governo, non sussistono risorse per le coperture di emendamenti parlamentari, i cui temi dovrebbero invece essere segnalati all'Esecutivo in vista del prossimo provvedimento di urgenza, previsto già la settimana prossima. Nel rilevare criticamente una certa distonia nei tempi, si domanda se si farà in tempo a elaborare un eventuale atto di indirizzo preliminarmente rispetto al citato ulteriore provvedimento di urgenza in materia energetica.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC) precisa che l'eventuale documento riassuntivo delle priorità dei Gruppi dovrebbe avere una valenza notiziale, tenuto conto che il prossimo decreto-legge sarà varato già alla fine di questa settimana e probabilmente sarà presentato alla Camera.

Il [PRESIDENTE](#) invita i senatori Collina e Tiraboschi a sottoporre tali considerazioni durante la seduta delle Commissioni riunite 6ª e 10ª, avente ad oggetto proprio l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2564.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) interviene in merito ai disegni di legge sulle guide turistiche, affermando che una eventuale rivalutazione dei termini potrà aver luogo nella seduta che sarà presumibilmente convocata martedì 3 maggio.

La seduta termina alle ore 13,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2469](#)

Art. 5

5.18 (testo 2)

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), capoverso «1-ter.1»:*

1) *nel primo periodo, dopo le parole: «ogni caso secondo» inserire le seguenti: «modalità e»;*

2) *nel primo periodo, dopo le parole: «equi e trasparenti» inserire le seguenti: «omogenei sull'intero territorio nazionale, da definirsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché»;*

3) *dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il predetto decreto stabilisce, in particolare, i requisiti di partecipazione anche nel rispetto del principio di reciprocità con gli altri paesi europei, i criteri di scelta da parte delle Amministrazioni Concedenti tra i diversi modelli di assegnazione previsti nel comma 1-bis del presente articolo, i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione, i criteri di aggiudicazione e di determinazione della durata delle concessioni, nonché i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei relativi beni e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva, il*

mantenimento dei livelli occupazionali e la sicurezza dei relativi impianti.»;

b) *al comma 1, lettera b) capoverso «1-quater», al primo periodo sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023».*

5.30 (testo 2)

[Conzatti](#), [Sbrollini](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- *Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso "1-ter.1" con il seguente «1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni sono effettuate ai sensi del comma 1-ter i ed n ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-quinquies e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare anche con riferimento a quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;*

- *Al comma 2, sopprimere le parole: "e le Province autonome di Trento e di Bolzano";*

- *Dopo il comma 2 sono aggiunti, infine, i seguenti commi:*

"2-bis. Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: "al 31 dicembre 2023" sono sostituite con le seguenti parole: "al 31 dicembre 2024".

2-ter. Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, con legge provinciale, dare immediata attuazione ad eventuali disposizioni normative o a decisioni dell'Unione europea volte a sospendere la disciplina pro-concorrenziale relativa alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico in dipendenza della crisi energetica internazionale.

2-quater. Le disposizioni di cui al comma 3 e 4 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 7

7.8 (testo 2)

[Pergreffi](#), [Corti](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Sudano](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina afferente materie di competenze dello Stato e applicabile al settore del trasporto pubblico locale di linea, anche tramite l'adozione di un testo unico.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento della disciplina del settore del trasporto pubblico locale per la parte afferente le materie di competenza statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

b) aggiornamento e semplificazione delle disposizioni in materia di bacini di mobilità e programmazione dei servizi e dei relativi livelli adeguati di servizio, tenendo conto della normativa

specificata di settore e delle normative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali e di strumenti di programmazione a disposizione degli stessi, nonché delle prerogative in capo allo Stato - per come riconosciute dai Trattati UE e dalla normativa sui servizi di trasporto pubblico - sulla definizione degli obiettivi di mobilità pubblica e di definizione degli obblighi di servizio pubblico;

c) applicazione al settore dei principi in materia di obblighi di servizio, modalità di compensazione, modalità di affidamento previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea sul settore e individuazione di normative specifiche per il settore solo in quanto integrative e applicative rispetto alla predetta normativa dell'UE, senza introdurre elementi di gold plating, con riferimento agli affidamenti, ai contratti di servizio, ai costi standard, alle tariffe, alla tutela e agli obblighi dell'utenza, valorizzando comunque la funzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nella normativa di dettaglio;

d) aggiornamento delle norme sul finanziamento integrativo dello Stato a supporto della gestione dei servizi con adeguamento al tasso di inflazione e previsione di procedure celeri e semplificate per l'erogazione;

e) aggiornamento delle norme sugli interventi a sostegno degli investimenti nel settore, sopprimendo strumenti e procedure obsolete, prevedendo nuove disposizioni tecnicamente aggiornate sul trasporto rapido di massa e sulle modalità realizzative e costruttive delle relative opere ed infrastrutture anche con riferimento alla sicurezza, nonché introducendo strumenti di finanziamento di un'ampia gamma di infrastrutture e di azioni trasversali di ammodernamento in linea con gli obiettivi del PNRR;

f) introduzione nel testo di tutte le norme di spesa ancora applicabili specificandone la decorrenza, con le correlate norme di copertura finanziaria o richiamando le norme di copertura su altri provvedimenti o sulle leggi di bilancio, nonché prevedere norme ricognitive di altre disposizioni comunque applicabili per la finalità di cui alla presente lettera;

g) aggiornamento delle norme in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza applicabili al settore, anche richiamando l'operatività di norme di portata più generale;

h) aggiornamento delle norme sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del settore, riservando alla fonte legislativa solo principi fondamentali e, temporaneamente, le restanti norme di dettaglio non già derivate dalla contrattazione collettiva fino alla loro sostituzione attraverso la progressiva contrattualizzazione della materia.

3) Le disposizioni del decreto di cui al comma 1 che recano maggiori oneri al bilancio dello Stato acquistano efficacia successivamente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne stanzi le occorrenti risorse finanziarie in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2.

3. In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali nel settore dei trasporti pubblici locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di consentire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci e garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, all'articolo 268-*bis*, secondo comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per i quali l'Ente, nel caso di contenziosi relativi a Società titolari dei contratti di trasporto pubblico locale, può ricorrere alla copertura degli stessi mediante accensione di mutui».

1.3.2.1.13. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 232 (pom.) del 17/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022
232ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin e il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario VANNIA GAVA risponde all'interrogazione n. 3-03185 del presidente Girotto sugli aumenti del prezzo del gas naturale. In merito alle questioni relative all'incremento sproporzionato dei prezzi sul mercato *Title Transfer Facility* (TTF) e al conseguente aumento dei prezzi del gas ai clienti finali, riferisce che i mercati energetici a livello mondiale, nonché del gas in particolare, sono interessati, da diversi mesi, da una dinamica rialzista e volatile dei prezzi, aggravata ulteriormente dalla guerra in corso in Ucraina, che ha reso ancora più evidente a livello europeo il problema della dipendenza dalle importazioni di gas e in particolare da quelle dalla Russia.

Rileva inoltre che, relativamente alle suddette importazioni, i contratti con durata pluriennale mantengono un ruolo prevalente, seppure con un'incidenza che si è andata nel tempo riducendo, in concomitanza con il processo di liberalizzazione del mercato e di integrazione europea dei mercati energetici stessi, che ha portato allo sviluppo dei "mercati spot".

Assicura quindi che il tema sollevato dall'interrogante circa la crescente divergenza tra i prezzi che si formano sui mercati spot, maggiormente esposti alle dinamiche contingenti e quindi caratterizzati da un maggior rischio di volatilità, e quelli fissati nell'ambito di contrattazioni bilaterali di medio-lungo periodo, e le implicazioni di tale divergenza per i prezzi finali al consumo, è da tempo all'attenzione del Governo. L'Italia, insieme ad altri Paesi, ha richiamato infatti l'attenzione della Commissione europea sulla necessità di interventi di mitigazione dei prezzi all'ingrosso e, più in generale, di una revisione del disegno dei mercati, in modo da valorizzare il ruolo delle contrattazioni a termine.

A tale riguardo, evidenzia che l'efficacia delle misure nazionali che impattano sul funzionamento dei mercati dipende dal coordinamento delle politiche energetiche a livello europeo, in quanto alcune misure, come quelle dei "cap" sui prezzi del gas naturale e sul disaccoppiamento del mercato

dell'energia elettrica dal mercato del gas naturale, richiedono un'armonizzazione a livello europeo in ragione dell'elevato grado di integrazione dei mercati energetici. Tale interdipendenza è ancora più evidente nell'attuale situazione geopolitica, in cui diventa impellente la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, unitamente all'accelerazione del processo di transizione energetica ad un sistema sempre meno basato sulle fonti fossili nella rotta verso la decarbonizzazione.

Rammenta quindi che, in relazione alla necessità di mitigare l'impatto dell'incremento dei prezzi sulle bollette dei consumatori, il Governo è intervenuto più volte con misure sia di breve che di medio periodo, le quali, fino ad oggi, hanno comportato un impegno di risorse pubbliche senza precedenti. Con specifico riferimento alle questioni poste, segnala in particolare che, con il decreto-legge n. 21 del 2022 è stato previsto un contributo straordinario solidaristico, a carico degli operatori delle filiere della produzione e vendita di prodotti energetici, al fine di contenere gli effetti sui consumatori delle dinamiche rialziste dei prezzi all'ingrosso. Tale contributo è stato fissato nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto "extraprofitto"). Precisa al riguardo che è in via di definizione un consolidamento di tale misura con nuovo provvedimento di urgenza in fase di pubblicazione.

Nel ribadire che le azioni da implementare per fronteggiare l'aumento del prezzo della materia energetica, ed in particolare del gas, vanno condotte soprattutto a livello europeo, rende noto che il Governo ha proposto alla Commissione europea, fra le altre, una misura strutturale volta ad introdurre un tetto massimo - il "*price cap*" - al prezzo delle transazioni di gas naturale tra gli operatori di tutti i Paesi membri. La leva su cui si basa la proposta parte dal presupposto che l'Europa rappresenta il maggiore cliente globale della risorsa tramite gasdotto e, pertanto, ha la facoltà di contrattare un prezzo che sia maggiormente accessibile. Il tetto al prezzo che potrà essere proposto ed ottenuto rappresenterà la garanzia che le fluttuazioni di prezzo registratesi negli ultimi mesi non vadano a discapito dei cittadini e delle imprese.

Afferma comunque che tale tetto dovrà essere adeguato rispetto ai prezzi di riferimento antecedenti alla crisi bellica, al fine di non scoraggiare gli operatori; difatti lo stesso strumento potrebbe essere limitato temporalmente, anche attraverso revisioni regolari, nonché potenzialmente indicizzato.

Parallelamente, si renderà opportuno introdurre un meccanismo di compensazione a protezione dei potenziali scostamenti fra il "*cap*" e i prezzi del contratto. Riferisce altresì che la proposta del Governo, attualmente in fase di discussione ed elaborazione nelle strutture preposte della Commissione, potrebbe essere accompagnata da una misura di regolazione dedicata, al fine di evitare possibili arbitraggi.

In merito al quesito specifico circa le cause dell'incremento dei prezzi sul mercato TTF, ribadisce che, in attuazione dell'articolo 7 del richiamato decreto-legge n. 21 del 2022, il Ministero della transizione ecologica sta procedendo nell'analisi delle informazioni ricevute al fine di acquisire un quadro più preciso ed aggiornato sul prezzo reale degli approvvigionamenti e, in particolare, di come tale prezzo sia influenzato dal prezzo formato sull'*hub* TTF. Sottolinea infatti che, ad oggi, le informazioni disponibili riguardano i dati mensili ISTAT, raccolti a fini statistici, relativi al valore medio unitario delle importazioni alla frontiera basati sui dati doganali. Tali dati sono estratti direttamente dalle dichiarazioni rilasciate dai soggetti importatori nei bollettini doganali e risentono della tipologia dei contratti sottesi a quelle transazioni, non scontando in modo uniforme i costi di trasporto internazionale del gas sino alla frontiera.

Evidenzia tuttavia che, come riferisce l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), diverse fonti pubbliche specializzate riportano che una quota rilevante dei contratti pluriennali con consegna in Europa sarebbe indicizzata ai prezzi degli *hub* europei. In tale quadro osserva che, al netto degli effetti delle tariffe "*entry-exit*" da diversi anni ormai il mercato europeo esprime prezzi del gas naturale sostanzialmente allineati nei principali Paesi dell'Unione europea, e ritiene che, per una compiuta comprensione delle dinamiche che portano alla formazione dei prezzi europei, risulterebbe di fondamentale importanza la promozione e la condivisione a livello europeo di analoghe disposizioni. A questo scopo, pertanto, assicura che il Governo promuoverà un'iniziativa per conseguire gli obiettivi

della disposizione predetta, rafforzando così la trasparenza delle informazioni a beneficio di tutti gli Stati membri e delle Istituzioni comunitarie. Conferma, infine, l'impegno del Governo, insieme all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, a monitorare l'evoluzione delle dinamiche di mercato e dei prezzi all'ingrosso dell'energia, al fine di mettere in campo le misure più opportune, sia a livello nazionale che europeo, per mitigare l'impatto sugli utenti e sostenere la ripresa economica.

Il presidente [GIROTTU](#) (M5S) ringrazia il sottosegretario Vannia Gava per la risposta e si dichiara parzialmente soddisfatto. Nel rilevare la complessità della materia, rimarca l'esigenza di un intervento comune in Europa, come peraltro accennato nella risposta del Governo. Precisa tuttavia che, nell'atto di sindacato ispettivo, si domandava quali fossero le misure strutturali, su cui ritiene che la risposta non sia stata esaustiva. In proposito, riconosce che l'Esecutivo fino ad ora ha individuato un percorso di intervento emergenziale, ma il ritardo nella elaborazione di azioni strutturali rischia di penalizzare l'economia italiana ed europea. Rileva altresì che gli extra guadagni, anche se tassati, finiscono per portare benefici a pochi soggetti, a scapito di cittadini e piccole e medie imprese. Sollecita dunque il Governo ad agire con urgenza sia nel breve che nel lungo periodo, nella prospettiva di individuare le cause dei fenomeni sopra descritti. Dichiarando quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2598\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
(Parere alle Commissioni 1ª e 7ª riunite. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore [MOLLAME](#) (Misto), segnalando per quanto di competenza che il comma 2 dell'articolo 9 differisce, dal triennio 2019-2021 al triennio 2021-2023, il termine entro cui procedere alle assunzioni di 350 unità di personale non dirigenziale presso il Ministero della transizione ecologica, fissato dall'articolo 1, comma 317, della legge di bilancio per il 2019.

Illustra poi l'articolo 20, secondo cui l'INAIL promuove appositi protocolli di intesa, relativi alla sicurezza sul lavoro, con grandi gruppi industriali e altre imprese che siano impegnati nell'esecuzione di interventi oggetto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

I commi 1 - 3 dell'articolo 23 - prosegue il relatore - mirano a promuovere la produzione e l'impiego di idrogeno da fonti di rinnovabili: il comma 1 esonera il consumo di energia elettrica prodotta da idrogeno verde dal pagamento degli oneri generali di sistema per l'energia elettrica; il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della transizione ecologica la definizione delle condizioni tecnico-operative per l'applicazione del suddetto esonero; il comma 3 esclude l'idrogeno dal regime di accise previsto dalla legislazione vigente. Ciò dà attuazione alla *milestone* prevista dalla misura M2C2-21, riforma 3.2, del PNRR, la quale prevede, entro giugno 2022, l'adozione di norme di semplificazione fiscale per l'idrogeno verde. La relazione tecnica che accompagna il decreto in esame informa che al momento in Italia non è in funzione alcun impianto di elettrolisi da fonti rinnovabili. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico sono applicati ai consumi di energia elettrica sul punto di connessione e non sulle trasformazioni o sugli stoccaggi. Da ultimo, la relazione tecnica segnala che la norma tratta di materie ancora oggetto di ricerca e sperimentazione: la disposizione in esame si applicherà, dunque, a un numero esiguo di applicazioni sperimentali.

Dà indi conto dell'articolo 24 che, al comma 1, prevede che l'invio telematico all'ENEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili sia finalizzato anche alla corretta attuazione delle misure del PNRR in materia, oltre che al monitoraggio degli interventi beneficiari delle medesime agevolazioni fiscali. Si stabilisce, inoltre, che l'ENEA invii una relazione al Ministero della transizione ecologica (in luogo del Ministero dello sviluppo economico, come previsto dalla norma vigente prima dell'emanazione del presente decreto),

nonché al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome. I commi 2 e 3 recano disposizioni concernenti l'istituzione della figura del direttore generale presso l'ENEA, al fine di assicurare al Ministero della transizione ecologica il supporto necessario per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del PNRR. Rispetto al comma 1, il relatore segnala che analogo obbligo è posto in capo all'ENEA dall'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, con riferimento alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica ivi disciplinati e che sembrerebbero peraltro essere ascrivibili alla dicitura "Ecobonus", utilizzata nella rubrica del presente articolo. Tale disposizione, non novellata, continua a prevedere, quindi, che la relazione dell'ENEA sia inviata al Ministero dello sviluppo economico.

Illustra poi l'articolo 26, composto da due commi, recante disposizioni volte a fornire il necessario supporto tecnico-operativo per l'attuazione delle misure del PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica. A tale riguardo, al comma 1 si prevede l'istituzione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica, i cui oneri sono stimati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

Rileva altresì che l'articolo 30, comma 1, novella la disciplina relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), attribuendo i poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza - attualmente in capo al Ministro dell'università e della ricerca - al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o al Sottosegretario delegato, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca in ordine alle attività di ricerca svolte dall'ASI. Si stabilisce, inoltre, che la nomina del direttore generale dell'ASI spetti al Presidente del Consiglio ovvero al Ministro o al Sottosegretario delegato. Si prevede altresì, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per il finanziamento dell'ASI, con una dotazione pari a 499 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell'ASI, nonché al finanziamento delle attività della predetta Agenzia, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l'ESA. Passa poi ad esaminare l'articolo 31, comma 1, che incrementa la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale, da assegnare a una apposita struttura della stessa Presidenza per il coordinamento delle politiche spaziali. Rimane fermo quanto previsto a legislazione vigente circa la delega delle funzioni in materia di politiche spaziali e aerospaziali e le competenze del Ministero della difesa in materia di difesa nazionale. Fa presente peraltro che la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di un contingente di 5 esperti, di cui 2 designati d'intesa con il Ministro della difesa e uno designato d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie delle applicazioni e dei servizi spaziali e aerospaziali.

Evidenzia in seguito che l'articolo 38 destina le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C3, *sub* investimento 4.2.2 "Digitalizzazione Agenzie e *Tour Operator*" nell'ambito del PNRR, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, pari a 98 milioni di euro, all'incremento della dotazione finanziaria della linea progettuale M1C3, *sub* investimento 4.2.1 "Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del *Tax credit*" del predetto Piano. L'importo di 100 milioni di euro stanziato per il 2022 per il credito di imposta a favore delle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d'impresa è destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e *tour operator* per la fruizione del credito di imposta per investimenti e attività di sviluppo digitale.

Sottolinea poi che l'articolo 39 interviene sull'articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 2021, che dispone l'istituzione della «Sezione Speciale Turismo» presso il Fondo di garanzia PMI, in attuazione del PNRR, misura M1C3 - investimento 4.2.4 "Sostegno alla nascita e consolidamento delle PMI Turismo". L'articolo integra la previsione per cui, nell'attività di rilascio delle garanzie, il consiglio di gestione del Fondo opera in composizione integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche. Al fine di assicurare l'immediata operatività della misura, il consiglio di gestione

opera anche nelle more dell'attuazione di tale previsione.

Fa presente inoltre che l'articolo 40, al comma 1, dispone che ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di "*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici" di cui alla misura M1C3-35-Investimento 4.3 del PNRR, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario straordinario del Governo nominato al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale. Avviandosi alla conclusione, illustra l'articolo 42 che posticipa al 15 luglio 2022 l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, già prevista per il 16 maggio 2022. Ciò, al fine di allineare il termine di entrata in vigore del codice con quello di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 (17 luglio 2022), il cui schema di decreto legislativo attuativo (A.G. 374), che incide su varie parti del codice, è in corso di esame parlamentare.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1921) RIPAMONTI ed altri. - Disciplina della professione di guida turistica

(2087) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 aprile.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine, fissato alle ore 12 di giovedì 5 maggio, sono stati presentati 196 emendamenti e un ordine del giorno al testo unificato adottato a base per i disegni di legge in titolo (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 24 marzo), pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(1217) ANASTASI ed altri. - Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni

(1666) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. - Disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 aprile.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo unificato (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 23 febbraio), fissato a giovedì 12 maggio, alle ore 12, sono stati presentati 108 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il relatore **VACCARO** (M5S) domanda se sia possibile riaprire nuovamente il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato, in quanto per alcuni Gruppi sarebbe necessario un supplemento di istruttoria; propone dunque di consentire un ulteriore lasso temporale di almeno due settimane.

La Commissione conviene quindi di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo unificato (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 23 febbraio),

fissandolo a martedì 31 maggio, alle ore 12.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili: opzioni per misure immediate e in vista del prossimo inverno ([n. COM\(2022\) 138 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S) riferisce sulla Comunicazione in titolo, ricordando che i *leader* dell'Unione, il 10 e l'11 marzo 2022 a Versailles, hanno convenuto di eliminare gradualmente, nel minor tempo possibile, la dipendenza dell'Unione europea dalle importazioni di gas, petrolio e carbone dalla Russia e hanno invitato la Commissione a presentare entro la fine di marzo un piano per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili durante la prossima stagione invernale.

Ricorda quindi che, negli ultimi 12 mesi, i prezzi al dettaglio del gas naturale e dell'energia elettrica sono aumentati rispettivamente del 65 per cento e del 30 per cento e che l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha accresciuto notevolmente le preoccupazioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento aggravando la volatilità dei prezzi. I prezzi elevati dell'energia alimentano l'inflazione, danneggiano l'economia europea e incidono sulla ripresa dalla crisi COVID-19. Rammenta dunque che, nell'ambito della risposta a questa situazione eccezionale, nell'ottobre 2021, la Commissione europea ha già adottato un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno per attenuare gli effetti sui consumatori e sulle imprese a livello dell'Unione e degli Stati membri. Successivamente, l'8 marzo 2022, la Comunicazione *REPowerEU2* della Commissione ha fornito ulteriori orientamenti agli Stati membri su come attenuare l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica per le famiglie e le imprese e su come utilizzare gli ingenti profitti realizzati da alcuni produttori di energia elettrica per finanziare tali misure. Sulla base della Comunicazione dell'8 marzo 2022, i *leader* europei si sono impegnati ad affrontare con urgenza l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia sui cittadini e sulle imprese.

Rileva che le possibili soluzioni proposte nella Comunicazione per far fronte all'impatto del "caro prezzi" dell'energia riguardano interventi emergenziali temporanei, che non dovrebbero compromettere gli obiettivi a lungo termine del *Green Deal*, né il funzionamento del mercato unico. Le opzioni a breve termine sul prezzo dell'energia elettrica possono essere raggruppate in due categorie: compensazioni finanziarie e interventi regolatori. Al riguardo, rimarca che le compensazioni finanziarie mirano a ridurre i prezzi dell'energia elettrica intervenendo direttamente sul segmento al dettaglio o indirettamente sul mercato all'ingrosso. Per quel che concerne il sostegno diretto agli utenti finali vulnerabili, l'obiettivo è quello di fornire aiuto a coloro che ne hanno più bisogno, e assistere le imprese che si trovano a confrontarsi con prezzi dell'energia eccessivi. Queste ultime riceveranno il sostegno nell'ambito del nuovo quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato, adottato il 22 marzo, che consente di sostenere le imprese colpite direttamente o indirettamente con sovvenzioni dirette limitate, sostegno alla liquidità e aiuti per l'aumento dei costi del gas e dell'energia elettrica.

Fa notare peraltro che la maggior parte degli Stati membri ha introdotto aliquote IVA ridotte per gas, energia elettrica e/o teleriscaldamento. Tuttavia, molte delle possibilità offerte in particolare dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, tra cui aliquote ridotte o esenzioni per le famiglie, non sono ancora pienamente sfruttate. Inoltre, nella Comunicazione si evidenzia come il

ricorso alle maggiori entrate derivanti dalla tassazione dell'energia e dal prezzo fissato per il carbonio o dai profitti anomali di alcune imprese del settore energetico possa contribuire a finanziare tali misure mirate.

Con riferimento al segmento all'ingrosso, si prevede la possibilità di istituire un modello aggregatore, in base al quale un soggetto acquista energia elettrica a condizioni commerciali favorevoli e la mette a disposizione di determinate categorie di consumatori a prezzi inferiori a quelli di mercato, trasferendo i vantaggi ai consumatori. Altre opzioni comporterebbero un intervento diretto nel funzionamento dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e consistono, in primo luogo, nel compensare finanziariamente i produttori di energia elettrica da fonti fossili per una parte dei costi straordinariamente elevati del combustibile, in modo da ridurre il prezzo offerto sul mercato all'ingrosso. Ciò significherebbe rimborsare ai produttori di energia elettrica la differenza tra i costi effettivi di approvvigionamento del combustibile e un prezzo di riferimento prestabilito per le materie prime. In secondo luogo, una ulteriore opzione consisterebbe nel limitare direttamente il prezzo dell'energia elettrica sul mercato all'ingrosso stabilendo un parametro di riferimento e compensando la differenza con il prezzo offerto. Evidenza comunque che i principali svantaggi di queste opzioni riguardano il costo per il bilancio, la potenziale distorsione della concorrenza, i rischi per gli scambi transfrontalieri.

Passa poi ad esaminare le opzioni di carattere regolatorio, che consistono nel fissare un massimale regolato di prezzo massimo che può essere praticato da alcuni generatori del carico di base. Tale soluzione ridurrebbe i costi a lungo termine e, a breve termine, presenta il valore aggiunto di risolvere la questione dei profitti eccessivi consentiti da talune tecnologie. Accenna quindi ai principali svantaggi di tali opzioni, legati alle difficoltà di attuazione poiché richiederebbero l'accesso a informazioni sui costi e sulle entrate dei produttori che potrebbe non essere consentito agli enti pubblici. Tali ipotesi genererebbero, inoltre, incertezza sul piano della regolazione in quanto potrebbero eliminare alcuni incentivi agli investimenti privati nelle energie rinnovabili, che sono fondamentali per conseguire gli obiettivi a lungo termine del sistema energetico europeo.

Dopo aver ribadito la complessità di individuare una risposta semplice e univoca al problema dei prezzi elevati dell'energia elettrica, data la diversità delle situazioni tra gli Stati membri, reputa che alcune misure siano adatte solo a specifici contesti nazionali mentre, al tempo stesso, altri interventi richiederebbero una normativa unionale e/o un approccio comune a livello europeo. Tutte le opzioni sono comunque presentate e analizzate più in dettaglio nell'Allegato alla Comunicazione.

Pone altresì l'accento sugli interventi relativi al mercato del gas, tenuto conto che l'attuale prezzo elevato dell'energia elettrica deriva proprio dal prezzo elevato del gas, sottolineando che l'introduzione di un massimale o la modulazione del prezzo del gas mediante strumenti regolatori sono alternative che vanno prese in considerazione, in quanto avrebbero un impatto immediato sui prezzi. Tali interventi possono essere un importante segnale del fatto che l'Unione europea non è disposta a pagare qualunque prezzo per il gas, ma dovrebbero essere considerati come ultima risorsa, poiché comportano alcuni svantaggi per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento dei flussi di gas. Appare dunque urgente, a suo avviso, concordare una strategia comune in vista dell'inizio imminente del periodo di ricostituzione delle riserve di gas per l'inverno. A tal fine, la Commissione è pronta a creare una *task force* per gli acquisti comuni di gas in quanto raggruppando la domanda, si faciliterebbero i contatti internazionali dell'Unione con i fornitori di GNL e gas, si favorirebbe la creazione di partenariati energetici con i grandi fornitori di GNL, gas e idrogeno della regione mediterranea, con i *partner* in Africa, ma anche con il Medio Oriente e gli Stati Uniti d'America. A ciò si aggiunge che la *task force* potrebbe promuovere l'uso efficiente delle infrastrutture del gas dell'Unione europea, in particolare dei terminali GNL, ma anche degli impianti di stoccaggio e dei gasdotti, in linea con la politica europea di stoccaggio del gas, comune e strategico, da attuare mediante un'azione coordinata e la ripartizione degli oneri tra i 27 Stati membri.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che - per garantire che vi siano riserve sufficienti - la Commissione ha presentato una proposta legislativa sullo stoccaggio dell'energia intesa a fare sì che le infrastrutture di stoccaggio esistenti siano riempite per almeno il 90 per cento della capacità entro il 1°

novembre di ogni anno; l'obiettivo potrà essere adeguato nel tempo in caso di mutamenti del contesto economico e geopolitico e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Data la situazione peculiare, per quest'anno saranno previsti un obiettivo inferiore, pari all'80 per cento, e un percorso flessibile per garantire una fluida introduzione graduale.

Propone infine lo svolgimento di un ciclo di audizioni con soggetti esperti che aiutino a comprendere le modalità di formazione del prezzo del gas.

Si apre il dibattito.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*) reputa utile approfondire le dinamiche della formazione del prezzo del gas. Si domanda tuttavia se, al di là della necessità di individuare stoccaggi comuni a livello europeo, sia possibile discutere anche del tema dell'indipendenza energetica, tenuto conto che, a causa della crisi internazionale in atto, da più parti si fa riferimento ad una strategia da attuare "nel minore tempo possibile", senza che sia chiaro quale sia il margine temporale per intervenire.

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (*M5S*) chiarisce anzitutto che la Commissione è chiamata in questa sede ad elaborare un atto di indirizzo, attraverso l'approvazione di una risoluzione, e ricorda che l'atto in esame ha ad oggetto anche la sicurezza degli approvvigionamenti.

Il senatore [LANZI](#) (*M5S*) ritiene che la scelta del Governo di tassare i cosiddetti "extra profitti" avrebbe dovuto essere attuata in maniera più scaltra, atteso che le aziende possono aver intrapreso azioni per pagare il meno possibile.

Il senatore [Pietro PISANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) afferma che l'aumento dei prezzi è dovuto prevalentemente a speculazioni e si domanda in che misura sia possibile arginare tali fenomeni, tenuto conto che in alternativa lo Stato dovrebbe acquistare il gas in proprio e rivenderlo ai distributori.

Si associa il senatore [PIANASSO](#) (*L-SP-PSd'Az*), invocando un'azione congiunta del Parlamento e del Governo per fermare le speculazioni finanziarie.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) premette che è stata una scelta della 10ª Commissione quella di esprimersi sull'atto in titolo, attraverso una risoluzione che sarà elaborata presumibilmente al termine del ciclo di audizioni prospettato dal Presidente relatore e dopo la discussione generale. In proposito, reputa utili le audizioni per approfondire un tema assai attuale e di non facile soluzione, tanto più che non è stato individuato un orientamento univoco in sede europea.

Sottolinea poi che, fino ai recenti eventi geopolitici, il mercato del gas ha funzionato bene con le proprie regole, determinando una riduzione del prezzo. Successivamente, detto mercato non è più riuscito a dare le risposte necessarie e dunque occorre interrogarsi sulla esigenza o meno di intervenire; in proposito, la fissazione di un tetto al prezzo del gas rappresenta una delle opzioni in campo.

Reputa peraltro che l'atto in esame rappresenti uno spunto importante, ma tiene a precisare che l'eventuale indipendenza dal gas russo non comporterà il venir meno del gas quale componente del *mix* energetico in quota percentuale.

Il senatore [MOLLAME](#) (*Misto*) concorda con la proposta di avviare un ciclo di audizioni e ricorda che già a dicembre 2021 si è registrata una brusca impennata del prezzo del gas rispetto ad aprile 2021.

Il senatore [ANASTASI](#) (*M5S*) prefigura due modalità per ridurre il prezzo del gas: la prima, basata sulla riduzione della domanda del bene e dunque sulla contrazione delle importazioni; la seconda, basata sull'incremento della produzione nazionale di gas, in particolare di biogas. A tale ultimo riferimento, rileva criticamente che la normativa europea ha penalizzato l'Italia già dal 1998 rendendo assai costoso il gas estratto in Italia. Occorre dunque avere il coraggio di rimettere in discussione le

norme europee, ferma restando l'esigenza di incrementare l'efficienza energetica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è la senatrice Sbröllini ha ritirato la sua firma all'emendamento 13.6 (testo 3) e che la senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma all'emendamento 3.8 (testo 3). Informa infine che il senatore Ferrero ha riformulato l'emendamento 24.0.3 in un testo 2, e il senatore Marti ha riformulato l'emendamento 32.3 (testo 2) in un testo 3, pubblicati in allegato. Gli emendamenti originari e le riformulazioni precedenti si intendono conseguentemente ritirati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata oggi, martedì 17 maggio, alle ore 19,30, è sconvocata.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2469](#)

Art. 24

24.0.3 (testo 2)

[Ferrero](#), [Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 24- *bis*.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore dell'intermediazione immobiliare)

1. Al fine di favorire la concorrenza tra gli operatori del settore dell'intermediazione immobiliare, all'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura elettronica emessa".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti di cui all'articolo 35, comma 22, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.»

Art. 32

32.3 (testo 3)

[Marti](#), [Mollame](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#), [Bagnai](#), [Ostellari](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 32.

(Norme generali in materia di Autorità amministrative indipendenti)

1. Il presente articolo stabilisce principi e norme generali sull'organizzazione e sulle funzioni delle autorità amministrative indipendenti di cui al comma 2, di seguito denominate "autorità". Restano ferme, in quanto compatibili con il presente articolo, le discipline di settore relative a ciascuna delle autorità dettate dalle rispettive leggi istitutive.

2. Sono autorità di garanzia, nell'ambito del seguente elenco, quelle di cui alle lettere a), b), c) e d); sono autorità di vigilanza quelle di cui alle lettere e), f) e g); sono autorità di regolazione quelle di cui alle lettere h) e i):

a) l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) il Garante per la protezione dei dati personali, istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;

d) la Commissione di garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, istituita dall'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146;

e) la Commissione nazionale per le società e la borsa, istituita dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;

f) la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita dal decreto legislativo 5 dicembre, 2005, n. 252;

g) la Commissione istituita in attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f, della legge 4 marzo 2009, n. 15, e ridenominata Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 1, legge 6 novembre 2012, n. 190;

h) l'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

i) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. Ciascuna autorità è costituita da un organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri.

4. I membri delle autorità di garanzia, di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), sono eletti con voto limitato nella misura di due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica. I membri delle autorità di vigilanza, di cui al comma 3, lettere e), f) e g), e delle autorità di regolazione, di cui al comma 3, lettere h) e i), sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri competenti, acquisito il parere preventivo e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, previa audizione delle persone designate. I presidenti delle autorità sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri competenti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La proposta del Presidente del Consiglio dei ministri è sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, previa audizione delle persone designate.

5. Al fine di rafforzare la trasparenza e l'imparzialità nelle procedure di nomina, a decorrere dalle nomine successive alla data di entrata in vigore della presente legge le autorità preposte alla nomina scelgono i nominativi tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet del soggetto competente alla nomina e dell'autorità interessata, almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire

almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti *internet*. I componenti delle autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata esperienza e competenza nei settori in cui operano le stesse autorità. Il curriculum dei componenti delle autorità è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in allegato ai decreti di nomina. Non possono essere nominati componenti coloro che nei due anni precedenti alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o hanno ricoperto cariche di amministrazione o controllo, oppure incarichi dirigenziali, in imprese regolate o vigilate, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di altra autorità. Restano ferme altresì le incompatibilità per i titolari di cariche di governo previste dalla normativa vigente.

6. I componenti delle autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere riconfermati. In caso di cessazione di uno o più componenti, si provvede alla loro sostituzione con la procedura prevista per ciascuna nomina. In caso di oggettiva impossibilità sopravvenuta di funzionamento o di gravi e persistenti violazioni della legge istitutiva da parte di un'autorità di vigilanza o di regolazione il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può deliberare la revoca del collegio, previo parere favorevole espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione parlamentare competente. La revoca del collegio è disposta con decreto del Presidente della Repubblica e non può essere disposta per le autorità di garanzia. Per l'intera durata dell'incarico, i componenti delle autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza delle autorità. All'atto di accettazione della nomina, i componenti delle autorità, se dipendenti di pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo o in posizioni analoghe rispetto a tali impieghi, per i quali, in ogni caso, non hanno diritto ad assegni o emolumenti di alcun genere. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso e i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto. Per un periodo di due anni dopo la cessazione dalla carica, i componenti delle autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese nei cui confronti sono state adottate misure specifiche o nei cui confronti siano state aperte istruttorie di vigilanza dell'autorità presso cui hanno svolto il mandato, né possono esercitarvi funzioni societarie. Per i medesimi periodi, i componenti delle autorità di cui al comma 2, lettere b), c), d), h) e i), non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o d'impiego con qualsiasi impresa operante nel settore di competenza, né esercitarvi funzioni societarie. Ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, la violazione di tali divieti è punita con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla restituzione del corrispettivo percepito e, nel massimo, a quattro volte tale cifra. Ferme restando le altre disposizioni previste dagli ordinamenti di settore, all'imprenditore che abbia violato le disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

7. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di scadenza del mandato del presidente e dei componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. All'amministrazione, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'organizzazione interna di ciascuna autorità è preposto il segretario generale. Il segretario generale è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell'autorità, tra i soggetti che abbiano presentato la loro candidatura nell'ambito di una procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando. Il segretario generale dura in carica sette anni e la sua carica non è rinnovabile, salvo revoca per giusta causa. Al segretario generale si applicano le norme sui requisiti soggettivi, sulle incompatibilità, sui divieti in corso di carica e sui divieti successivi alla scadenza della carica di cui ai commi 5 e 6.

9. Le autorità riferiscono alle Camere sull'attività svolta e sui risultati conseguiti presentando una relazione annuale che viene trasmessa alla Commissione parlamentare competente. Alla relazione è allegato un elenco delle decisioni assunte dall'autorità, delle istruttorie aperte e delle decisioni di non

procedere a istruttoria. La relazione di cui al presente comma è illustrata nel corso di una o più audizioni del presidente dell'autorità, il quale illustra l'attività svolta, le principali scelte regolatorie e le principali decisioni. Le autorità possono presentare alle Camere e al Governo segnalazioni e, su richiesta, esprimono pareri in ordine alle iniziative legislative o regolamentari necessarie alla promozione della concorrenza e al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi istitutive. Le autorità trasmettono alle Camere i regolamenti che disciplinano le procedure di analisi di impatto della regolamentazione e le relazioni delle analisi d'impatto della regolamentazione da loro realizzate sulla base di tali procedure.

10. Le autorità collaborano tra loro nelle materie di competenza concorrente, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, e assicurano la leale cooperazione, anche attraverso segnalazioni e scambi di informazioni, con le autorità e le amministrazioni competenti dell'Unione europea e degli altri Stati, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le autorità sono gli unici soggetti designati a partecipare alle reti e agli organismi dell'Unione europea e internazionali che riuniscono le autorità nazionali di regolazione, vigilanza e garanzia nei settori e negli ambiti di rispettiva competenza. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alle autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l'adempimento delle loro funzioni. Nell'esercizio dei poteri ispettivi e di raccolta di informazioni previsti dalle leggi istitutive, le autorità possono avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale disponibili in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dal Corpo della guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal presente comma sono coperti dal segreto d'ufficio e sono senza indugio comunicati alle autorità che hanno richiesto la collaborazione.

11. Per l'emanazione di atti regolamentari e generali a contenuto normativo, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, le autorità si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione. I provvedimenti di cui al presente comma devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono e sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori, dei risparmiatori, dei consumatori e degli utenti. Nella definizione del contenuto dei provvedimenti di cui al presente comma, le autorità tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari, dei consumatori e degli utenti. Le autorità sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori, dei risparmiatori, dei consumatori e degli utenti. Le autorità disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

12. Il diritto di accesso, di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, si applica alle autorità, che ne individuano le procedure di esercizio, nell'ambito delle rispettive leggi istitutive, rispettando i principi di cui al medesimo articolo 22.».

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1921, 2087 NT](#)

G/1921, 2087 NT/1/10

[Saponara](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

La Commissione,

esaminato il testo unificato dei disegni di legge recanti la disciplina della professione di guida turistica (N. 1921 e 2087);

premessi che,

i disegni di legge in esame hanno l'obiettivo di definire l'attività di guida turistica in termini di professione, al fine di valorizzazione la bellezza e la ricchezza del patrimonio culturale italiano;

negli ultimi anni una particolare attenzione è stata dedicata allo sviluppo del turismo sociale, ritenuto un settore strategico per la promozione dei territori locali, anche in relazione ai contesti demografico-antropologici, paesaggistici ed enogastronomici che li caratterizzano;

oggi sono molte le associazioni senza scopo di lucro operative in questo settore;

è necessaria dunque una regolamentazione di tali figure che permetta loro di poter continuare a svolgere le attività di volontariato nel rispetto dei principi stabiliti nel testo unificato in esame.

impegna il Governo

a voler adottare gli opportuni atti per la regolamentazione delle attività svolte dalle associazioni e dagli altri enti senza scopo di lucro, con riferimento all'organizzazione e alla realizzazione, senza carattere di professionalità, di gite occasionali in favore dei propri associati, ferma restando la necessità di doversi avvalere di guide specializzate per lo svolgimento delle attività che ad esse sono attribuite dalla legge.

Art. 1

1.1

[Mallegni](#), [Damiani](#), [Ronzulli](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Gasparri](#), [Berardi](#), [Boccardi](#), [Papatheou](#), [Barboni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto della potestà legislativa dello Stato e delle regioni e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.»

b) *al comma 2, dopo le parole: «dei principi» sono inserite le seguenti: «, criteri e requisiti».*

1.2

[Cangini](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma e dell'articolo 9 della Costituzione, nel rispetto della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.

1.3

[Garnero Santanchè](#), [Rauti](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di professione di guida turistica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 9 della Costituzione, nel rispetto della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.»

1.4

[Faraone](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma e dell'articolo 9 della Costituzione, nel rispetto della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni e dei vincoli derivanti dall'ordinamento eurounitario e degli obblighi internazionali.»

1.5

Faraone

Al comma 1, dopo le parole «La presente legge, nel rispetto» inserire le seguenti: «dell'articolo 9, primo e secondo comma, e».

1.6

Marti, Pianasso, Pietro Pisani

Al comma 1, sostituire le parole: «secondo comma, lettera e)» con le seguenti: «terzo comma» e sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione».

1.7

Trentacoste

Al comma 1, dopo le parole: "di concorrenza e di libertà di circolazione," inserire le seguenti: "nonché dell'articolo 9, commi primo e secondo, della Costituzione,".

1.8

Faraone

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, dopo le parole «disciplina la professione di guida turistica e» inserire le seguenti «di accompagnatore turistico ed»

- al comma 2, dopo le parole «la professione di guida turistica» inserire le seguenti «e di accompagnatore turistico».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituiscono attività della professione di guida turistica l'illustrazione del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, denominata "Lista UNESCO", costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione, al fine di evidenziarne le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi.»;

- dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. È definito "accompagnatore turistico" chi per professione accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi attraverso il territorio nazionale o estero, avvalendosi di specifiche conoscenze storico culturali e linguistiche nonché di competenze geografiche e tecniche relative a trasporti, linee di comunicazione, prassi doganali e valutarie delle nazioni di transito e/o destinazioni. L'accompagnatore, in linea generale, segue ed assiste un gruppo turistico dall'inizio al termine di un viaggio organizzato in cui sia prevista tale figura. Cura, per conto del committente, l'attuazione del programma turistico prestabilito, ed è il punto di riferimento dei viaggiatori per tutta la durata dello stesso.

3-ter. Costituiscono attività riservate alla professione di accompagnatore turistico:

a) svolgere attività di accoglienza e assistenza nei porti, aeroporti, stazioni e in tutti i punti di partenza e arrivo di mezzi di trasporto collettivi e privati durante i trasferimenti da e per gli stessi; occupandosi di assistere il turista nell'espletare eventuali formalità di frontiera e doganali;

b) gestire adempimenti burocratici ed amministrativi, nonché biglietti e documenti inerenti allo svolgimento del programma;

c) prestare completa assistenza ai turisti nell'ambito delle proprie competenze professionali;

d) fornire informazioni di carattere generale e culturale sulle località visitate, quali usi,

costumi, tradizioni, enogastronomia, leggi e particolarità dei luoghi di arrivo, transito e di destinazione, al di fuori delle specifiche competenze della guida turistica;

e) aiutare il turista straniero ad interpretare e capire la civiltà e la cultura del nostro paese promuovendo l'immagine dell'Italia;

f) assicurarsi che tutti i servizi e le agevolazioni promessi dall'organizzatore al cliente siano erogati, verifica l'efficienza dei fornitori dei servizi e ne relaziona al committente;

g) La professione di accompagnatore turistico è esclusiva prerogativa dello stesso.

3-quater. Le finalità di entrambe le professioni sono di:

a) valorizzare, tutelare e trasmettere la corretta e aggiornata conoscenza del patrimonio oggetto della professione, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e del suo territorio, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte del pubblico della fragilità del patrimonio culturale e ambientale, e all'educazione dei visitatori al rispetto dei beni visitati e ai comportamenti sostenibili per l'ambiente e le comunità locali;

b) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme deontologiche della professione, nonché della sicurezza del visitatore.»;

b) all'articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il titolo di guida turistica ed il titolo di accompagnatore turistico necessari per l'esercizio delle rispettive professioni sono acquisiti previo superamento di esami di idoneità, indetti con cadenza annuale dal Ministero del turismo, e con la conseguente iscrizione agli elenchi nazionali di cui all'articolo 5.»;

c) sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5

(Elenco nazionale)

1. Presso il Ministero del turismo sono istituiti gli elenchi nazionali delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:

a) hanno superato lo specifico esame di idoneità di cui all'articolo 6;

ed esclusivamente per le guide turistiche:

b) in quanto cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4;

c) in quanto cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4.

2. L'elenco nazionale delle guide turistiche è distinto in apposite sezioni ai sensi dell'articolo 7.

3. Gli elenchi nazionali sono aggiornati a seguito della verifica delle domande di iscrizione e resi pubblici sul sito istituzionale del Ministero del turismo. Alla tenuta degli elenchi provvede il Ministero del turismo, in collaborazione con gli enti territoriali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. L'elenco nazionale delle guide turistiche è inoltre aggiornato in base alle specializzazioni acquisite.

5. Negli elenchi nazionali sono indicate le generalità degli iscritti, le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali, e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità.

6. Agli iscritti negli elenchi nazionali sono rilasciati dal Ministero del turismo i rispettivi tesserini personali di riconoscimento di guida turistica o di accompagnatore turistico, muniti di fotografia, da esibire nel momento in cui si esercita la professione.»;

d) all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L'esame di idoneità all'esercizio della professione di

guida turistica e l'esame di idoneità all'esercizio della professione di accompagnatore turistico, sono indetti, con cadenza annuale, dal Ministero del turismo in coordinamento con gli enti territoriali. Le idoneità alla professione di guida turistica e di accompagnatore turistico sono valide su tutto il territorio nazionale.»;

- *al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:* «f) aver conseguito il diploma di laurea triennale in una delle classi di laurea individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge od essere in possesso di regolare abilitazione alla professione di accompagnatore turistico.»;

- *dopo il comma 3, inserire il seguente:* «3-bis. Per gli accompagnatori turistici che intendano ottenere l'abilitazione alla professione di guida turistica sono previste esenzioni sulle materie per le quali è stato già superato esame per l'ottenimento della abilitazione.»;

e) *all'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati differenti codici ATECO per la professione di guida turistica e per la professione di accompagnatore turistico come definiti dalla presente legge.»;

f) *all'articolo 9, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- *dopo le parole «Le guide turistiche» inserire le seguenti:* «e gli accompagnatori turistici»;

- *sostituire le parole «munito di tesserino» con le seguenti:* «muniti di tesserino»;

g) *all'articolo 11 sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di guida turistica o di accompagnatore turistico di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica od accompagnatore turistico.»;

h) *all'articolo 12, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici già abilitati alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti al rispettivo elenco nazionale di cui all'articolo 5 ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica o di accompagnatore turistico.».

1.9

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

Art. 2

2.1

[Croatti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. È definito «guida turistica» il professionista che abbia conseguito, ai sensi dell'articolo 3, il titolo idoneo a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo, in tutto il territorio nazionale e in tutti gli istituti e i luoghi della cultura, come individuati dall'articolo 101, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o mediante mezzi di comunicazione a distanza, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità

territoriali.

2. Costituiscono attività della professione di guida turistica, esercitabile in tutto il territorio nazionale ed in tutti gli istituti e i luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'illustrazione e la spiegazione del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni etno-antropologici e altri beni, ivi compresi quartieri storici dei centri abitati, i beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, denominata «Lista UNESCO», costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione, ed altre attrattive culturali e turistiche, al fine di:

a) evidenziarne le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici e naturali;

b) valorizzarne, tutelarne e trasmetterne la conoscenza, corretta e aggiornata, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio, e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;

c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti, nonché della sicurezza del visitatore.

3. Le guide turistiche possono conseguire ulteriori specializzazioni facoltative, tematiche, territoriali o linguistiche, attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7:

a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;

b) per la didattica museale e le specifiche tecniche di comunicazione con persone diversamente abili, nonché per altri settori culturali e tecnici utili all'esercizio della professione.

Conseguentemente:

1) all'articolo 5, comma 2, dopo la parola: «specializzazioni» inserire la seguente «facoltative»;

2) all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «specializzazioni» inserire la seguente «facoltative»;

3) all'articolo 7, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La partecipazione ai corsi di formazione, della durata complessiva di 650 ore, con superamento dei relativi esami finali, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione tematica, territoriale o linguistica acquisita di cui all'articolo 2, comma 3.».

2.2

[Cangini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con i seguenti:

" 1. È «guida turistica» il professionista abilitato a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo e da remoto, aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

1-bis. La professione di guida turistica corrisponde ad ogni effetto anche a quella di guida turistica specializzata individuata dalla Sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea, Causa C/180/89.

b) al comma 2 lettera c), dopo la parola: "vigenti", inserire le seguenti: "della deontologia professionale".

c) il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Le guide turistiche possono conseguire specializzazioni settoriali nell'ambito del territorio regionale di abilitazione attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7."

2.3

[Faraone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È definito "guida turistica" il professionista abilitato a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo e da remoto aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali. La professione di guida turistica corrisponde ad ogni effetto anche a quella di guida turistica specializzata individuata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, C/180/89.»;

b) al comma 2, lettera c), dopo le parole «leggi vigenti», inserire le seguenti: «della deontologia professionale».

2.4

[Astorre, Giacobbe](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È definito "guida turistica" il professionista che abbia conseguito, ai sensi dell'articolo 3, l'abilitazione a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo e da remoto, aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali, a favore di persone singole o di gruppi, anche scolastici, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.».

2.5

[Mallegni, Damiani, Ronzulli, Gallone, Toffanin, Gasparri, Berardi, Boccardi, Papatheu, Barboni](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. È definito « guida turistica » il professionista abilitato ad illustrare ed interpretare, nel corso di visite sul luogo o da remoto, anche aventi finalità didattiche, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali ed immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico, monumentale italiano ed esperienziale, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologico, paesaggistico, produttivo ed enogastronomico che caratterizzano le specificità territoriali".

2.6

[Trentacoste](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «il professionista» inserire la seguente: «abilitato»;

b) dopo le parole: «, nel corso di visite sul luogo» inserire le seguenti: «o su piattaforme on-line dedicate, anche aventi finalità didattiche,».

Conseguentemente:

a) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole «di idoneità,» con le seguenti: «di abilitazione professionale,»;

b) all'articolo 5:

1) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «esame di idoneità» con le seguenti: «esame di abilitazione»*

2) *al comma 4, sostituire le parole: «tesserino personale» con le seguenti: «tesserino professionale»;*

c) *all'articolo 6:*

1) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «esame di idoneità» con le seguenti: «esame di abilitazione»;*

2) *al comma 1, sostituire le parole: "L'idoneità" con le seguenti: "L'abilitazione";*

3) *al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «laurea triennale» con le seguenti: «laurea magistrale o specialistica»;*

d) *all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: «in possesso del titolo» inserire la seguente: «professionale»;*

e) *all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: «tesserino personale» con le seguenti: «tesserino professionale».*

2.7

Trentacoste

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: "il titolo idoneo" con la seguente: "l'abilitazione" e dopo le parole: "visite sul luogo" inserire le seguenti: "e da remoto, aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali";*

b) *al comma 2:*

1) *dopo le parole: "parchi storici e artistici," inserire le seguenti: "parchi urbani," e dopo le parole: " ivi compresi i beni culturali" inserire la seguente: ", naturalistici";*

2) *sopprimere la lettera c);*

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. La guida turistica garantisce la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti e delle regole di sicurezza dei luoghi visitati.";*

d) *sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Le guide acquisiscono specializzazioni territoriali relative agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presenti nella Regione dove sostengono l'esame di abilitazione, ai sensi dell'articolo 6. Dopo avere ottenuto l'abilitazione, le guide possono aggiungere ulteriori specializzazioni territoriali relative agli istituti e ai luoghi della cultura di altre Regioni. Possono esercitare la professione negli istituti e nei luoghi della cultura di cui al predetto articolo 101 del Decreto legislativo n. 42 del 2004 esclusivamente coloro che hanno conseguito la relativa specializzazione.";*

e) *dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: "3-bis. Le guide possono conseguire ulteriori specializzazioni tematiche, attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7: per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici; per l'accessibilità e l'inclusività delle persone diversamente abili.".*

Conseguentemente:

1) *all'articolo 5 apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Un'apposita sezione dell'elenco nazionale di cui al presente articolo reca l'elenco delle guide in prestazione temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a). Tale sezione è aggiornata ogni anno.";*

b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: ", distinto in apposite sezioni ai sensi dell'articolo 7, comma 2,";*

c) *sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le specializzazioni territoriali di cui all'articolo 2, comma 3, le eventuali specializzazioni*

tematiche di cui all'art. 2, comma 3-*bis*, e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità, nonché il Codice Unico Nazionale (CUN) di cui al comma 3-*bis*, rilasciato in sede di iscrizione nell'elenco.";

d) *dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Il Codice unico nazionale (CUN) è un codice alfanumerico associato alla singola guida turistica, rilasciato in sede di iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo. Il CUN deve essere utilizzato in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi della guida turistica all'utenza, anche da parte dei soggetti che gestiscono portali telematici per l'offerta di servizi turistici."*;

e) *al comma 4 sostituire le parole: "tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire" con le seguenti: "tesserino professionale dotato di QR Code per il riconoscimento della guida turistica, munito di fotografia, da tenere esposto e sempre visibile durante l'esercizio della professione"*;

2) *all'articolo 6, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «esame di idoneità» con le seguenti: «esame di abilitazione»;*

b) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "L'idoneità" con le seguenti: "L'abilitazione"*;

c) *sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per lo svolgimento dell'esame di abilitazione in coerenza con i seguenti principi e criteri direttivi:

1) disciplina delle modalità dell'esame scritto e orale, da svolgere nelle medesime date presso tutte le sedi regionali di esame;

2) disciplina della composizione delle commissioni d'esame;

2) individuazione delle materie d'esame in base allo standard europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea approvato dal Comitato europeo per la normalizzazione (Norma CEN 15565 - 2008).

3-*bis*. Le domande dell'esame sono elaborate da una Commissione nazionale e sono inviate presso le sedi regionali di esame con le seguenti modalità:

a) domande, uguali per tutte le sedi, relative a competenze generali;

b) domande, diverse per ogni ambito territoriale di specializzazione, relative agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presenti nella Regione dove si sostiene l'esame.

All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3-*ter*. I candidati possono scegliere di sostenere l'esame nell'ambito regionale che preferiscono, senza alcun vincolo di residenza. Dopo aver ottenuto l'abilitazione, possono aggiungere ulteriori specializzazioni relative agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sostenendo l'esame presso altre regioni, senza dovere ripetere la parte generale. I candidati possono conseguire l'idoneità per ulteriori lingue straniere, indicate nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

3-*quater*. Dopo aver conseguito l'abilitazione, la guida turistica può esercitare la professione su tutto il territorio nazionale. Negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono esercitare la professione di guida turistica esclusivamente coloro che hanno ottenuto la relativa specializzazione tramite l'esame di abilitazione e gli eventuali esami integrativi.»;

3) *sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

«Art. 7.

(Corsi di formazione)

1. Le Regioni, in convenzione con le università, organizzano corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, a cui si iscrivono le guide turistiche di cui all'articolo 3 che intendano acquisire ulteriori specializzazioni tematiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-*bis*.

2. Al termine dei corsi di formazione, della durata minima di 100 ore, il superamento di un esame finale consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione tematica acquisita ai sensi dell'all'articolo 2, comma 3-*bis*.

3. Le Regioni disciplinano la professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, tenendo conto delle specializzazioni territoriali di cui all'articolo 2, comma 3, e delle eventuali specializzazioni tematiche conseguite ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»;

4) *sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

«Art. 11

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di abilitazione alla professione di guida turistica di cui alla presente legge e non sia iscritto nell'elenco di cui all'articolo 5 di esercitare le attività di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e qualsiasi altra attività similare comunque riconducibile alle attività riservate alle guide turistiche nonché di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica. L'esercizio abusivo della professione di guida turistica è punito ai sensi dell'articolo 348 del Codice penale.

2. È fatto divieto a chiunque di avvalersi di soggetti non abilitati ai sensi della presente legge per svolgere le attività di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

3. Fatta salva l'applicazione della legge penale, con leggi regionali sono definite le sanzioni in caso di violazione dei divieti di cui ai commi precedenti nonché di violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, comma 3-*bis*.»;

5) *all'articolo 12, sostituire il comma 2 con il seguente:* "2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5, con l'indicazione della specializzazione territoriale relativa agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presenti nella Regione dove hanno ottenuto l'abilitazione e nella Regione dove dimostrino, tramite documentazione fiscale, di aver lavorato negli ultimi tre anni. In sede di iscrizione nell'elenco nazionale è rilasciato loro il Codice Unico Nazionale e il tesserino professionale di riconoscimento di guida turistica di cui all'art. 5, comma 4."

2.8

Mallegni

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole "il titolo idoneo" con le seguenti:* "l'abilitazione";

2) *dopo le parole: "visite sul luogo" inserire le seguenti:* "e da remoto, aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali".

b) *al comma 2:*

1) *dopo le parole: "parchi storici e artistici", aggiungere le seguenti:* "parchi urbani";

2) *dopo le parole: " ivi compresi i beni culturali" è aggiunta la seguente:* ", naturalistici"

3) *sopprimere la lettera c)*

c) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2 bis. La guida turistica garantisce la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti e delle regole di sicurezza dei luoghi visitati";

d) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Le guide acquisiscono specializzazioni territoriali relative agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presenti nella regione dove sostengono l'esame di abilitazione, ai sensi dell'articolo 6. Dopo avere ottenuto l'abilitazione possono aggiungere ulteriori specializzazioni territoriali relative agli istituti e ai luoghi della cultura di altre regioni. Possono esercitare la professione negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 soltanto coloro che hanno conseguito la relativa specializzazione".

e) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3 bis. Le guide possono conseguire ulteriori specializzazioni tematiche, attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7:

- a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;*
- b) per l'accessibilità e l'inclusività delle persone diversamente abili.*

2.9

[Garnero Santanchè](#), [Rauti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «il titolo idoneo a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo, a favore di persone singole o di gruppi,» con le seguenti: «l'abilitazione necessaria a illustrare, a persone singole o gruppi o scolaresche, nel corso di visite sul luogo, che possono avere anche finalità didattiche,».

2.10

[Lonardo](#), [Pacifico](#), [Romani](#), [Rossi](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire le parole «il titolo idoneo» con le seguenti: «l'abilitazione necessaria»;*
- sopprimere le parole: «e interpretare»;*
- dopo le parole: «nel corso di visite sul luogo» aggiungere le seguenti: «, che possono avere anche finalità didattiche,»*
- dopo le parole: «o gruppi» aggiungere le seguenti: «o scolaresche».*

2.11

[Garnero Santanchè](#), [Rauti](#)

Al comma 1, sostituire le parole «il titolo idoneo a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo,» con le seguenti: «l'abilitazione necessaria a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo e da remoto, aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali,».

2.12

[Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «titolo idoneo» con le seguenti: «l'abilitazione professionale».

2.13

[Garnero Santanchè](#), [Rauti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «il titolo idoneo» con la seguente: «l'abilitazione».

2.14

[Collina](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole: «sul luogo» con le seguenti: «in tutto il territorio nazionale e in tutti gli istituti e i luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;*

2) *sopprimere le seguenti parole: «che caratterizzano le specificità territoriali».*

2.15

[Garnero Santanchè, Rauti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «sul luogo,» con le seguenti: «sul luogo e da remoto, aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali,».

2.16

[Faraone](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: «visite sul luogo» inserire le seguenti: «e da remoto, aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali».*

b) *al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

- *dopo le parole: «ville, giardini, parchi», inserire le seguenti: «urbani,»;*

- *dopo le parole: «ivi compresi i beni culturali», inserire le seguenti: «, naturalistici»;*

- *alla lettera c) sostituire le parole: «, nonché della sicurezza del visitatore» con le seguenti: «e delle regole di sicurezza dei luoghi visitati»;*

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le guide acquisiscono specializzazioni territoriali relative agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presenti nella regione dove sostengono l'esame di abilitazione, ai sensi dell'articolo 6. Dopo avere ottenuto l'abilitazione possono aggiungere ulteriori specializzazioni territoriali relative agli istituti e ai luoghi della cultura di altre regioni. Possono esercitare la professione negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 soltanto coloro che hanno conseguito la relativa specializzazione.»;

d) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Le guide possono conseguire ulteriori specializzazioni tematiche, attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7:

a) *per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;*

b) *per l'accessibilità e l'inclusività delle persone diversamente abili.».*

2.17

[Faraone](#)

Al comma 1, dopo le parole: «visite sul luogo» inserire le seguenti: «o mediante mezzi di comunicazione a distanza».

2.18

[Boldrini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «visite sul luogo» inserire le seguenti: «o mediante mezzi di comunicazione a distanza».

2.19

[Trentacoste](#)

Al comma 1, dopo le parole: «visite sul luogo» inserire le seguenti: «o su piattaforme on-line dedicate, anche aventi finalità didattiche,».

2.20

[Marti, Pianasso, Pietro Pisani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «visite sul luogo», inserire le seguenti: «anche con finalità turistiche,

culturali e didattiche,».

2.21

[Garnero Santanchè](#), [Rauti](#)

Al comma 1, dopo le parole: «visite sul luogo,» aggiungere le seguenti: «aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali,».

2.22

[Berutti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis È definito accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero; si occupa della realizzazione della parte tecnica del viaggio in tutti i suoi aspetti, rappresenta l'agente di viaggio o il *tour operator* di fronte ai fornitori di servizi e di fronte ai clienti, fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche."

2.23

[Lonardo](#), [Pacifico](#), [Romani](#), [Rossi](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire la parola: «Costituiscono» con la seguente: «Costituisce»;*
- *dopo la parola: «attività» aggiungere la seguente: «riservata»;*
- *dopo le parole: «complessi architettonici e urbanistici,» aggiungere le seguenti: «, centri storici, quartieri cittadini e borghi,»;*
- *sopprimere le parole: «e paesaggistici»;*
- *sopprimere le parole: «e ambientale e paesaggistico»;*
- *alla lettera a), sopprimere le parole: «, paesaggistici e naturali».*

2.24

[Tiraboschi](#)

Al comma 2, dopo le parole: "Costituiscono attività della professione di guida turistica", aggiungere le seguenti: ", quando svolte nei confronti di un pubblico indistinto di fruitori,".

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Restano libere le attività didattiche e culturali organizzate da Enti del terzo settore in favore dei propri associati; nonché le attività e le iniziative organizzate da Enti del terzo settore per assicurare la fruizione di siti da essi gestiti, ovvero per l'apertura straordinaria di altri siti ordinariamente non accessibili al pubblico, ovvero svolte in via occasionale o in determinati periodi dell'anno.

1-ter Restano altresì salve le competenze di altre figure professionali non disciplinate dalla presente legge."

2.25

[Faraone](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Costituiscono attività della professione di guida turistica» inserire le seguenti: «, quando svolte in modo non occasionale nei confronti di un pubblico indistinto di fruitori,».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Restano libere le attività didattiche e culturali organizzate da enti del terzo settore in favore dei propri associati; nonché le iniziative organizzate da Enti del terzo settore, in via occasionale o in determinati periodi dell'anno, per la fruizione di siti ordinariamente non accessibili al pubblico.».

2.26

[Tiraboschi](#)

Al comma 2, dopo le parole: "Costituiscono attività della professione di guida turistica", aggiungere le

seguenti: ", quando svolte nei confronti di un pubblico indistinto di fruitori,".

2.27

[Giacobbe](#)

Al comma 2, dopo le parole "Costituiscono attività della professione di guida turistica", inserire le seguenti: ", quando svolte in modo non occasionale nei confronti di un pubblico indistinto di fruitori,".

2.28

[Collina](#)

Al comma 2, dopo la parola «turistica» inserire le seguenti: «, esercitabile in tutto il territorio nazionale ed in tutti gli istituti e i luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

2.29

[Collina](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *all'alinea, dopo la parola «illustrazione» inserire le seguenti: «e la spiegazione»;*
- 2) *alla lettera b) sopprimere la parola: «, tutelarne».*

2.30

[Garnero Santanchè](#), [Rauti](#)

Al comma 2, dopo le parole: «complessi architettonici e urbanistici,» aggiungere le seguenti: «centri storici, quartieri cittadini e borghi,».

2.31

[Faraone](#)

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione,» inserire le seguenti: «e altre attrattive culturali e turistiche,»

2.32

[Boldrini](#)

Al comma 2, dopo la parola: «Nazione,» inserire le seguenti: «ed altre attrattive culturali e turistiche,».

2.33

[Berutti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente :

"2-bis. Le guide turistiche possono svolgere l'attività in tutti i siti pubblici, compresi quelli ecclesiastici; l'esistenza di qualsivoglia tipo di incarico, affidamento e contratto per i servizi aggiuntivi o l'attività didattica a società di servizio, cooperative o associazioni di volontariato, non può precludere l'esercizio della professione alle guide turistiche."

2.34

[Garnero Santanchè](#), [Rauti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le guide turistiche hanno diritto a svolgere l'attività in tutti i siti pubblici, ivi compresi quelli ecclesiastici; l'esistenza di qualsivoglia tipo di incarico, affidamento e contratto per i servizi aggiuntivi o l'attività didattica a società di servizio, cooperative o finanche a associazioni di volontariato, non può precludere l'esercizio della professione alle guide turistiche».

2.35

[Lonardo](#), [Pacifico](#), [Romani](#), [Rossi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le guide turistiche hanno diritto a svolgere l'attività in tutti i siti pubblici, ivi compresi

quelli ecclesiastici; l'esistenza di qualsivoglia tipo di incarico, affidamento e contratto per i servizi aggiuntivi o l'attività didattica a società di servizio, cooperative o finanche a associazioni di volontariato, non può precludere l'esercizio della professione alle guide turistiche.».

2.36

Collina

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

- all'articolo 5:

a) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, distinto in apposite sezioni ai sensi dell'articolo 7, comma 2,» e sostituire le parole: «delle specializzazioni acquisite» con le seguenti: «dell'idoneità conseguita ai sensi dell'articolo 6»;

b) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali,»;

- sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7.

(Corsi di formazione)

1. Le regioni, sentite le associazioni di settore comparativamente più rappresentative sul territorio, organizzano corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, a cui si possono iscrivere le guide turistiche di cui all'articolo 3 per l'aggiornamento delle proprie competenze professionali nei seguenti ambiti:

a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;

b) per la didattica museale e le specifiche tecniche di comunicazione con persone diversamente abili, nonché per altri settori culturali e tecnici utili all'esercizio della professione.

2. La partecipazione delle guide turistiche ai corsi di formazione di cui al comma 1 non è vincolante per l'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale ed in tutti gli istituti e luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come previsto dall'articolo 3 della presente legge.».

2.37

Marti, Pianasso, Pietro Pisani, Saponara

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 7, comma 2,» inserire le seguenti: «indicanti l'ambito territoriale di specializzazione e gli eventuali ambiti di estensione,» e al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali».

Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «ulteriori specializzazioni tematiche o territoriali, di cui all'articolo 2, comma 3», con le seguenti: «le specializzazioni di cui all'articolo 5, comma 2»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «tematica o territoriale acquisita di cui all'articolo 2, comma 3», con le seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 2. I corsi di formazione abilitano all'esercizio nell'area territoriale in cui si svolge la formazione. E' possibile ottenere, a seguito della partecipazione a specifici corsi di formazione, l'abilitazione in più aree territoriali.».

2.38

Faraone

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le guide turistiche possono conseguire specializzazioni settoriali nell'ambito del territorio regionale di abilitazione attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7.»

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 7:

- sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni organizzano corsi di formazione in collaborazione con le università, a contenuto teorico e pratico, a cui possono iscriversi le guide turistiche ai sensi dell'articolo 3 che intendano acquisire ulteriori specializzazioni settoriali nell'ambito regionale della abilitazione, di cui all'articolo 2, comma 3. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, in collaborazione con le Università, possono promuovere interventi formativi propedeutici, a contenuto teorico e pratico, finalizzati alla preparazione agli esami di abilitazione. Gli interventi di cui al periodo precedente non abilitano all'esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge. I soggetti interessati ne sono messi a conoscenza fin dal momento della loro ammissione ai corsi.»;

- sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il superamento dei corsi di formazione e relativo esame finale, della durata complessiva di almeno 650 ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione settoriale di cui all'articolo 2, comma 3.»;

- sopprimere il comma 3;

b. all'articolo 5:

- al comma 2, dopo le parole «delle specializzazioni acquisite» inserire le seguenti: «del/degli ambito/i regionali/i nonché le ulteriori specializzazioni ai sensi dell'articolo 2 comma 3,»;

- al comma 3, sopprimere la parola «eventuali».

2.39

[Garnero Santanchè](#), [Rauti](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le guide turistiche possono conseguire ulteriori specializzazioni, tematiche o territoriali, attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7:

a) specializzazioni territoriali;

b) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;

c) per la didattica museale, per diversi segmenti dell'offerta turistica, tra cui turismo esperienziale, sostenibile, per famiglie, cammini religiosi.».

2.40

[Faraone](#)

Al comma 3, alinea, dopo le parole «ulteriori specializzazioni» inserire la seguente: «facoltative».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, dopo la parola «specializzazioni» inserire la seguente: «facoltative»;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole «ulteriori specializzazioni» inserire la seguente: «facoltative».

2.41

[Boldrini](#)

Al comma 3, dopo la parola: "specializzazioni" inserire la seguente "facoltative".

2.42

[Tiraboschi](#)

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «, tematiche o territoriali» con le seguenti: «tematico-territoriali».

2.43

[Lonardo](#), [Pacifico](#), [Romani](#), [Rossi](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), *premettere la seguente*: «0a): specializzazioni territoriali;»

- alla lettera b), *sostituire le parole*: «per altri settori culturali e tecnici utili all'esercizio della professione.» *con le seguenti*: «per diversi segmenti dell'offerta turistica, tra cui turismo esperienziale, sostenibile, per famiglie, cammini religiosi.»

2.44

[Vanin](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) per settori culturali, artistici, artigianali, paesaggistici, ambientali, faunistici, tecnico-scientifici ed enogastronomici;».

Art. 3

3.1

[Berutti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 3

(Professione di guida turistica)

1. L'abilitazione di guida turistica necessaria per l'esercizio della professione è acquisita previo superamento dell'esame di idoneità, indetto con cadenza annuale dal Ministero del turismo, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.
2. L'esercizio della professione è consentito esclusivamente a coloro che siano iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 5; è altresì consentito alle guide turistiche degli Stati membri dell'Unione europea in regime di libera prestazione di servizi, secondo quanto previsto all'articolo 4.»

3.2

[Lonardo](#), [Pacifico](#), [Romani](#), [Rossi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Professione di guida turistica)

1. L'abilitazione di guida turistica necessaria per l'esercizio della professione è acquisita previo superamento dell'esame di abilitazione, indetto con cadenza annuale dal Ministero del turismo, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.
2. L'esercizio della professione è consentito esclusivamente a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione e che siano iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 5; nonché alle guide turistiche degli Stati membri dell'Unione europea in regime di libera prestazione di servizi, secondo quanto previsto all'articolo 4.»

3.3

[Collina](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

1. Il titolo di guida turistica abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale e in tutti gli istituti e i luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed è acquisito con il superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 6, indetto con cadenza annuale dal Ministero del turismo, consentendo l'iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.»

3.4

[Croatti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Professione di guida turistica)

1. Il titolo di guida turistica abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale e in tutti gli istituti e i luoghi della cultura, come individuati dall'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed è acquisito con il superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 6, indetto con cadenza annuale dal Ministero del turismo, consentendo l'iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.»

3.5

[Mallegni](#), [Damiani](#), [Ronzulli](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Gasparri](#), [Berardi](#), [Boccardi](#), [Papatheu](#), [Barboni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Professione di guida turistica)

1. Il titolo di guida turistica necessario per l'esercizio della professione è acquisito previo superamento dell'esame di abilitazione con conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.»

3.6

[Astorre](#), [Giacobbe](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'abilitazione di guida turistica necessaria per l'esercizio della professione è acquisita previo superamento dell'esame di abilitazione, indetto con cadenza annuale dal Ministero del turismo, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.»

3.7

[Cangini](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il titolo di guida turistica necessario per l'esercizio della professione è acquisito previo superamento dell'esame di abilitazione, indetto con cadenza biennale dal Ministero del turismo, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.»

3.8

[Garnero Santanchè](#), [Rauti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Il titolo» con la seguente: «L'abilitazione» e le parole: «dell'esame di idoneità» con le seguenti: «dell'esame di abilitazione».

Conseguentemente,

1) *all'articolo 5, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «esame di idoneità» con le seguenti: «esame di abilitazione»;*

2) *all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:*

a. *sostituire la rubrica con la seguente: «Esame di abilitazione»;*

b. *sostituire le parole, ovunque presenti, «esame di idoneità» con le seguenti: «esame di abilitazione».*

3.9

[Giacobbe](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: "necessario per l'esercizio della professione", inserire le seguenti: "nei siti di appartenenza dello Stato o di altri Enti pubblici, individuati dalla Pubblica amministrazione che ne ha la cura,";*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Restano libere le attività didattiche e culturali*

organizzate da enti del terzo settore in favore dei propri associati, nonché le iniziative organizzate da Enti del terzo settore, in via occasionale o in determinati periodi dell'anno, per la fruizione di siti ordinariamente non accessibili al pubblico". »

3.10

[Faraone](#)

Al comma 1, dopo le parole: «necessario per l'esercizio della professione» inserire le seguenti: «nei siti di appartenenza dello Stato o di altri enti pubblici, individuati dalla Pubblica amministrazione che ne ha la cura,».

3.11

[Mallegni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «esame di idoneità» con le seguenti: «esame di abilitazione di cui di cui all'articolo 6».*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«2. Per l'esercizio della professione di guida turistica di cui all'articolo 2 è necessario possedere la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alla visita o all'attività prevista».

3.12

[Garnero Santanchè, Rauti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'esame di idoneità» con le seguenti: «dell'esame di abilitazione».

Conseguentemente,

1) *all'articolo 5, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «esame di idoneità» con le seguenti: «esame di abilitazione»;*

2) *all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:*

a. *sostituire la rubrica con la seguente: «Esame di abilitazione»;*

b. *sostituire le parole, ovunque presenti, «esame di idoneità» con le seguenti: «esame di abilitazione».*

3.13

[Garnero Santanchè, Rauti](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le abilitazioni vengono rilasciate dal Ministero del turismo.».

3.14

[Tiraboschi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Restano libere le attività didattiche e culturali organizzate da enti del terzo settore in favore dei propri associati; nonché le attività e le iniziative organizzate da enti del terzo settore per assicurare la fruizione di siti da essi gestiti, ovvero per l'apertura straordinaria di altri siti ordinariamente non accessibili al pubblico, ovvero svolte in via occasionale o in determinati periodi dell'anno.

1-ter Restano altresì salve le competenze di altre figure professionali non disciplinate dalla presente legge.».

3.15

[Garnero Santanchè, Rauti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'esercizio della professione è consentito esclusivamente a coloro che abbiano conseguito

l'abilitazione e che siano iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 5; nonché alle guide turistiche degli Stati membri dell'Unione europea in regime di libera prestazione di servizi, secondo quanto previsto all'articolo 4.».

3.16

Trentacoste

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Per l'esercizio della professione di guida turistica di cui all'articolo 2 è necessario possedere la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alla visita o all'attività prevista».

3.17

Faraone

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per l'esercizio della professione di guida turistica di cui all'articolo 2 è necessario possedere la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alla visita o all'attività prevista».

Art. 4

4.1

Cangini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi di cui al comma 3;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative di cui al comma 4.»;

b) sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. È consentita la libera prestazione di servizi, temporanea e occasionale, alle guide turistiche di altri Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto dei principi e delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, integrata e modificata con direttiva 2013/55/UE, del 20 novembre 2013, e delle relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e al decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, in attuazione della Sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea nella causa C/180/89 del 26 febbraio 1991 e in conformità all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, "quando detta attività consiste nel guidare i turisti in luoghi diversi dai musei o dai monumenti storici visitabili solo con una guida specializzata".

3-bis. Per "musei e monumenti storici" si fa riferimento all'articolo 101 del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

3-ter. Per l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea in regime di libera prestazione temporanea e occasionale di cui al comma 1, lettera a), il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato e verificato con le modalità previste dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.»

c) al comma 4:

1) *premettere il seguente periodo:* «I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso del titolo professionale di guida turistica acquisito in uno Stato membro diverso dall'Italia, che

intendono esercitare stabilmente la propria attività nel territorio dello Stato italiano, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, modificata con direttiva 2013/55/UE, del 20 novembre 2013, e delle relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e decreto legislativo 28 gennaio 2016, n.15, ai fini del riconoscimento del titolo devono superare una prova attitudinale concernente la formazione specifica relativa all'ambito territoriale di specializzazione prescelto, ivi compresa la legislazione nazionale vigente in materia turistica e di beni culturali e la lingua italiana al livello B2, come da Norma CEN 15565-2008.».

2) *dopo la parola: «Bolzano» inserire le seguenti: «le maggiori associazioni di categoria e professionali».*

4.2

[Faraone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole «ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206», con le seguenti: «ai sensi del comma 3»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole «di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206», con le seguenti: «ai sensi del comma 3-bis.»;*

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. È consentita la libera prestazione di servizi, temporanea e occasionale, alle guide turistiche di altri Stati membri dell'Unione europea, nel rispetto dei principi e delle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, integrata e modificata con direttiva 2013/55/UE, del 20 novembre 2013, e delle relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e al decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia della Unione europea nella causa C/180/89 del 26 febbraio 1991 e in conformità all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, quando detta attività consiste nel guidare i turisti in luoghi diversi dai musei o dai monumenti storici visitabili solo con una guida specializzata. Per l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea in regime di libera prestazione temporanea e occasionale di cui al comma 1, lettera a), il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato e verificato con le modalità previste dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.»;

d) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso del titolo professionale di guida turistica acquisito in uno Stato membro diverso dall'Italia, che intendono esercitare stabilmente la propria attività nel territorio dello Stato italiano, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, modificata con direttiva 2013/55/UE, del 20 novembre 2013, e delle relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e al decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, ai fini del riconoscimento del titolo devono superare una prova attitudinale concernente la formazione specifica relativa all'ambito territoriale di specializzazione prescelto, ivi compresa la legislazione nazionale vigente in materia turistica e di beni culturali e la lingua italiana al livello B2, come da Norma CEN 15565-2008.»;

e) *al comma 4, dopo le parole: «province autonome di Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «e le maggiori associazioni di categoria e professionali».*

4.3

[Astorre, Giacobbe](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- *al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «fatto salvo il principio di cui alla sentenza della Corte di giustizia europea (C-180/1989), relativo alla tutela dei musei e monumenti storici che richiedono l'intervento di una guida specializzata.»;*

- *al comma 3, sopprimere le seguenti parole:* «in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206».

4.4

[Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15».

4.5

[Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206» *con le seguenti:* «nel rispetto della disciplina di cui alla direttiva europea 2005/36/CE e al relativo decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, alla direttiva europea 2013/55/UE e al relativo decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15».

4.6

[Mallegni](#)

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero il superamento di una prova attitudinale con esame concernente la formazione specifica, relativa all'ambito territoriale di specializzazione prescelto, ivi compresa la legislazione nazionale vigente in materia turistica e di beni culturali e alla lingua italiana al livello B2, in conformità con la normativa CEN en 15565-2008».

4.7

[Lonardo](#), [Pacifico](#), [Romani](#), [Rossi](#)

All'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «L'integrazione della formazione consiste in un corso regionale di formazione a frequenza obbligatoria, di contenuto teorico e pratico, della durata complessiva di 650 ore, volto al conseguimento di una specializzazione territoriale regionale, come previsto dall'articolo 7 comma 1, che permetterà al candidato l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, con indicazione della specializzazione territoriale conseguita. I candidati devono presentare un certificato che ne attesta la conoscenza della lingua italiana a livello B2.»;

- *al comma 2, sostituire le parole:* «sostengono una prova attitudinale» *con le seguenti:* «presentano un certificato che ne attesta la conoscenza della lingua italiana a livello B2 e frequentano obbligatoriamente un corso regionale di formazione, di contenuto teorico e pratico, della durata di 650 ore, volto al conseguimento della preparazione di base richiesta alle guide turistiche in Italia, secondo lo standard definito dal C.E.N. (Norma europea EN 15565 del 2008), come previsto dall'articolo 7 comma 3.»;

- *al comma 3, sostituire le parole:* «con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.» *con le seguenti:* «dal Ministero del Turismo tramite iscrizione su apposita piattaforma informatica predisposta dal Ministero stesso, con contestuale assegnazione di un QR-code valido per le date richieste, fermo restando che possono rientrare in tale regime le prestazioni fino a un massimo di 30 giorni nell'anno solare; esauriti i 30 giorni in un anno solare, non si ha titolo a svolgere l'attività di guida turistica in regime di libera prestazione temporanea e occasionale.»;

- *al comma 4, sopprimere le parole:* «e della prova attitudinale di cui al comma 2,».

4.8

[Garnero Santanchè](#), [Rauti](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'integrazione della formazione consiste in un corso regionale di formazione a frequenza obbligatoria, di contenuto teorico e pratico, della durata complessiva di 650 ore, volto al conseguimento di una specializzazione territoriale regionale, come previsto dall'articolo 7, comma 1, che permetterà al candidato l'iscrizione nell'apposita

sezione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, con indicazione della specializzazione territoriale conseguita. I candidati devono presentare un certificato che ne attesta la conoscenza della lingua italiana a livello B2.».

4.9

Croatti

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 2, dopo le parole: «guida turistica» inserire le seguenti: «conseguita in conformità alla normativa del rispettivo Stato di provenienza»;*
- b) *al comma 3, sostituire le parole: «in deroga a» con le seguenti: «fermo restando».*

4.10

Collina

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *al comma 2, dopo la parola: «turistica» inserire le seguenti: «conseguita in conformità alla normativa del loro Stato di provenienza»;*
- 2) *al comma 3, sostituire le parole: «in deroga a» con le seguenti: «fermo restando».*

4.11

Garnero Santanchè, Rauti

Al comma 2, sostituire le parole: «sostengono una prova attitudinale» con le seguenti: «presentano un certificato che attesta la conoscenza della lingua italiana a livello B2 e frequentano obbligatoriamente un corso regionale di formazione, di contenuto teorico e pratico, della durata di 650 ore, volto al conseguimento della preparazione di base richiesta alle guide turistiche in Italia, secondo lo standard definito dal C.E.N. (Norma Europea EN 15565 del 2008), come previsto dall'articolo 7, comma 2-bis».

Conseguentemente,

- a) *al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «della prova attitudinale di cui»;*
- b) *all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le regioni possono organizzare anche corsi di formazione e preparazione, di contenuto teorico e pratico, all'esame di abilitazione di cui all'articolo 6. Tali corsi, della durata complessiva di 650 ore, non possono essere obbligatori né abilitanti. Tali corsi dovranno invece essere seguiti obbligatoriamente, come previsto dall'articolo 4, comma 2, dalle guide turistiche di paesi extra EU che vogliano ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale.».*

4.12

Trentacoste

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 2, dopo le parole: «prova attitudinale» aggiungere, in fine, le seguenti: «in lingua italiana per la verifica delle competenze»;*
- b) *al comma 3, sostituire le parole: «, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206» con le seguenti: «. Nei luoghi di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i soggetti di cui al comma 1, lettera a), possono esercitare la professione di guida turistica soltanto se in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206»;*
- c) *al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, lettera b),».*

4.13

Mallegni

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 2 dopo le parole: «prova attitudinale» inserire le seguenti: «in lingua italiana per la verifica delle competenze»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole «, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206» con le seguenti: «. Nei luoghi di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i soggetti di cui al comma 1, lettera a) possono esercitare la professione di guida turistica soltanto se in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206»;*

c) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «della formazione integrativa» con le seguenti: «delle misure compensative»;*

d) *al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, lettera b),».*

4.14

[Faraone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2 dopo le parole: «prova attitudinale» inserire le seguenti: «in lingua italiana per la verifica delle competenze»;*

- *al comma 3, sostituire le parole «, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206» con le seguenti: «. Nei luoghi di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i soggetti di cui al comma 1, lettera a) possono esercitare la professione di guida turistica soltanto se in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206»;*

- *al comma 4 sostituire le parole: «della formazione integrativa» con le seguenti: «delle misure compensative»;*

- *al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, lettera b),».*

4.15

[Garnero Santanchè, Rauti](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206» con le seguenti: «dal Ministero del turismo tramite iscrizione su apposita piattaforma informatica predisposta dal Ministero stesso, con contestuale assegnazione di un QR-code valido per le date richieste, fermo restando che possono rientrare in tale regime le prestazioni fino a un massimo di venti giorni nell'anno solare; esauriti i venti giorni in un anno solare, non si ha titolo a svolgere l'attività di guida turistica in regime di libera prestazione temporanea e occasionale».

4.16

[Marti, Pianasso, Pietro Pisani](#)

Al comma 3, dopo le parole: «dall'articolo 9,» inserire le seguenti: « e 59»; e sopprimere le parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206».

4.17

[Garnero Santanchè, Rauti](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206» con le seguenti: «in attuazione della sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea, causa C/180/89».

Art. 5

5.1

[Lonardo, Pacifico, Romani, Rossi](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- *sopprimere le parole: «, a domanda,»;*

- *alla lettera a), sostituire la parola: «idoneità» con la seguente: «abilitazione»;*

- *dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a)-bis. siano già in possesso di abilitazione alla data di entrata in vigore della presente legge;»*

5.2

[Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «a domanda».

5.3

[Cangini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

1) all'alinea, sostituire le parole «a domanda» con le seguenti: «obbligatoriamente, ai fini dell'esercizio della professione di guida turistica»;

2) alla lettera a) sostituire la parola «idoneità» con la seguente «abilitazione»;

b) al comma 2, dopo la parola: «specializzazioni» aggiungere le seguenti: «degli ambiti regionali nonché le ulteriori specializzazioni ai sensi dell'articolo 2 comma 3»;

c) al comma 3 sopprimere la parola: «eventuali»;

d) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli iscritti nell'elenco nazionale è rilasciato dal Ministero del Turismo un tesserino professionale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esporre nel momento in cui si esercita la professione. Il tesserino contiene le generalità dell'interessato, l'attività professionale per il cui esercizio è rilasciato, gli estremi dell'abilitazione professionale, l'ambito/gli ambiti regionali e le lingue di specializzazione. Le guide già abilitate alla data di pubblicazione della presente legge vengono inserite nell'elenco con le specializzazioni territoriali e linguistiche già conseguite.»

5.4

[Faraone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole «a domanda,» con le seguenti: «obbligatoriamente, per l'esercizio della professione di guida turistica,»;

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli iscritti nell'elenco nazionale è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino professionale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esporre nel momento in cui si esercita la professione. Il tesserino contiene le generalità dell'interessato, l'attività professionale per il cui esercizio è rilasciato, gli estremi dell'abilitazione professionale, l'ambito/gli ambiti regionali e le lingue di specializzazione. Le guide già abilitate alla data di pubblicazione della presente legge vengono inserite nell'elenco con le specializzazioni territoriali e linguistiche già conseguite.»

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire la parola «personale» con la seguente: «professionale»; e dopo le parole «esercitano la professione», inserire le seguenti «anche per formazione e aggiornamento».

5.5

[Garnero Santanchè](#), [Rauti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «a domanda» con le seguenti: «in automatico»;

b) al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) siano già in possesso di abilitazione all'entrata in vigore della presente legge;».

5.6

[Mallegni](#), [Damiani](#), [Ronzulli](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Gasparri](#), [Berardi](#), [Boccardi](#), [Papatheu](#), [Barboni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «esame di idoneità» con le seguenti: «esame abilitante»;

b) al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che riporti in evidenza le specializzazioni conseguite».

5.7

[Astorre](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «esame di idoneità» con le seguenti: «esame di abilitazione».

Conseguentemente, all'articolo 6, nella rubrica e ai commi 1, 2 e 3, sostituire le parole: «esame di idoneità» con le seguenti: «esame di abilitazione».

5.8

[Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «idoneità» con la seguente: «abilitazione».

5.9

[Mallegni](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Un'apposita sezione dell'elenco nazionale di cui al presente articolo reca l'elenco delle guide in prestazione temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a). Tale sezione è aggiornata ogni anno.»;

b) al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «distinto in apposite sezioni ai sensi dell'articolo 7, comma 2, »;

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le specializzazioni territoriali di cui all'articolo 2, comma 3, le eventuali specializzazioni tematiche di cui all'articolo 2, comma 3-bis e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità, nonché il Codice Unico Nazionale (CUN) di cui al seguente comma, rilasciato in sede di iscrizione nell'elenco.»;

d) dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Il CUN è un codice alfanumerico associato alla singola guida turistica, rilasciato in sede di iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo. Il CUN deve essere utilizzato in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi della guida turistica all'utenza, anche da parte dei soggetti che gestiscono portali telematici per l'offerta di servizi turistici.»;

e) al comma 4 sostituire le parole: «tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire» con le seguenti: «tesserino professionale dotato di QR Code per il riconoscimento della guida turistica, munito di fotografia, da tenere esposto e sempre visibile durante l'esercizio della professione».

5.10

[Boldrini](#)

Al comma 2, dopo la parola: «specializzazioni» inserire la seguente: «facoltative».

5.11

[Garnero Santanchè](#), [Rauti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali» con le seguenti: «le specializzazioni territoriali».

5.12

[Garnero Santanchè](#), [Rauti](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

5.13

[Faraone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a. dopo il comma 2 inserire il seguente : «2-bis. Un'apposita sezione dell'elenco nazionale di cui al presente articolo reca l'elenco delle guide in prestazione temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a). Tale sezione è aggiornata ogni anno.»;

b. sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le specializzazioni territoriali e le eventuali specializzazioni tematiche di cui all'articolo 2, e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità, nonché il Codice Unico Nazionale (CUNA) di cui al seguente comma, rilasciato in sede di iscrizione nell'elenco.»;

c. dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il CUNA è un codice alfanumerico associato alla singola guida turistica, rilasciato in sede di iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo. Il CUNA deve essere utilizzato in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi della guida turistica all'utenza, anche da parte dei soggetti che gestiscono portali telematici per l'offerta di servizi turistici.»;

d. al comma 4, sostituire le parole: «tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire» *con le seguenti:* «tesserino professionale dotato di QR Code per il riconoscimento della guida turistica, munito di fotografia, da tenere esposto e sempre visibile durante l'esercizio della professione».

5.14

[Astorre](#), [Giacobbe](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le specializzazioni territoriali, e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità.».

5.15

[Tiraboschi](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali» *con le seguenti:* «le specializzazioni tematico-territoriali».

5.16

[Garnero Santanchè](#), [Rauti](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali» *con le seguenti:* «le specializzazioni territoriali».

5.17

[Garnero Santanchè](#), [Rauti](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «l'idoneità» *con le seguenti:* «l'abilitazione, e facoltativamente, i dati di contatto quali telefono, sito web, indirizzo email».

5.18

[Lonardo](#), [Pacifico](#), [Romani](#), [Rossi](#)

Al comma 3 sostituire la parola: «l'idoneità» *con le seguenti:* «l'abilitazione, e facoltativamente, i dati di contatto quali telefono, sito web, indirizzo e-mail».

5.19

[Garnero Santanchè](#), [Rauti](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le guide turistiche già abilitate vengono iscritte nell'elenco nazionale con l'indicazione della specializzazione territoriale già conseguita.».

5.20

[Berutti](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente :

«4. Agli iscritti nell'elenco nazionale è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire nel momento in cui si esercita la professione con indicazione delle lingue straniere per le quali si è conseguita la certificazione.».

5.21

[Garnero Santanchè](#), [Rauti](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «tesserino personale di riconoscimento» con le seguenti: «tesserino professionale».

Conseguentemente,

a) all'articolo 9, sostituire le parole: «tesserino personale di riconoscimento» con le seguenti: «tesserino professionale»;

b) all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: «tesserino personale di riconoscimento» con le seguenti: «tesserino professionale».

5.22

[Garnero Santanchè](#), [Rauti](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, con indicazione delle lingue straniere per le quali si è conseguita l'abilitazione e delle eventuali specializzazioni conseguite».

5.23

[Lonardo](#), [Pacifico](#), [Romani](#), [Rossi](#)

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con indicazione delle lingue straniere per le quali si è conseguita l'abilitazione e delle eventuali specializzazioni conseguite.».

5.24

[Astorre](#), [Giacobbe](#)

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le guide già abilitate vengono inserite nell'elenco nazionale con l'indicazione della specializzazione territoriale già conseguita.».

Art. 6

6.1

[Cangini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente:

«(Esame di abilitazione)»;

b) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, è indetto, con cadenza biennale, dal Ministero del turismo. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio regionale. Chiunque, in possesso dell'abilitazione di cui al presente articolo intenda estendere l'esercizio della professione ad ulteriori ambiti regionali o lingue straniere sostiene una prova integrativa, limitata all'accertamento delle conoscenze relative a tale/i estensione/i.»;

c) al comma 2:

1) sostituire la parola «idoneità» con la seguente: «abilitazione»;

2) alla lettera f), sostituire la parola: «triennale» con la seguente: «magistrale»;

d) al comma 3, dopo la parola «Bolzano» inserire le seguenti: «e le maggiori associazioni di categoria delle guide turistiche», e sostituire le parole: «di idoneità» con le seguenti: «di abilitazione,

fermo restando che l'esame di abilitazione, indetto dal Ministero del turismo, è costituito da una parte con domande comuni a tutte le Regioni, tra le quali elementi di storia e di storia dell'arte italiana, lingua o lingue straniere, tecniche di comunicazione proprie della professione, legislazione inerente la professione, e una parte obbligatoria con almeno una specializzazione sul patrimonio culturale di una Regione.»;

e) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il superamento della specializzazione regionale è obbligatorio per l'esercizio della professione in tale ambito regionale.

3-ter. L'esame può essere delegato alle Regioni ed essere svolto nelle sedi regionali negli stessi giorni.

3-quater. La formazione necessaria e le materie d'esame fanno riferimento allo standard europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri, C.E.N. (Comitato Europeo di Normalizzazione), approvato il 7-2-2008 (Norma Europea EN 15565 - 2008).».

6.2

Mallegni

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Esame di abilitazione».

b) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «L'esame di idoneità» con le seguenti: «L'esame di abilitazione»;

c) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «L'idoneità» con le seguenti: «L'abilitazione».

d) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «esame di idoneità» con le seguenti: «esame di abilitazione»;

e) sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per lo svolgimento dell'esame di abilitazione in coerenza con i seguenti principi e criteri direttivi:

1) regolamentazione dell'esame scritto e orale (con esclusione di domande a risposta multipla), che si dovrà svolgere nelle medesime date presso tutte le sedi regionali di esame;

2) disciplina della composizione delle commissioni d'esame;

3) individuazione delle materie d'esame in base allo standard europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea approvato dal Comitato europeo per la normalizzazione (Norma CEN 15565 - 2008);

4) le domande dell'esame sono elaborate da una commissione nazionale e sono inviate presso le sedi regionali di esame con le seguenti modalità:

i) domande, uguali per tutte le sedi, relative a competenze generali, tra cui legislazione turistica, elementi generali di storia, di storia dell'arte italiana, geografia turistica;

ii) domande, diverse per ogni ambito territoriale di specializzazione, sugli istituti e sui luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presenti nella regione dove si sostiene l'esame.

3-bis. I candidati possono scegliere di sostenere l'esame nell'ambito regionale che preferiscono, senza alcun vincolo di residenza. Dopo aver ottenuto l'abilitazione, possono aggiungere ulteriori specializzazioni relative agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sostenendo l'esame presso altre regioni, senza dovere ripetere la parte generale.

3-ter. I candidati possono conseguire l'idoneità per ulteriori lingue straniere, che saranno indicate nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

3-quater. Dopo aver conseguito l'abilitazione, la guida turistica esercita la professione su tutto il territorio nazionale. Negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono esercitare la professione di guida turistica esclusivamente coloro che hanno ottenuto la relativa specializzazione tramite l'esame di abilitazione e gli eventuali esami integrativi.».

6.3

[Lonardo](#), [Pacifico](#), [Romani](#), [Rossi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- ovunque ricorra, sostituire la parola: «idoneità» con la seguente: «abilitazione»;
- al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e viene organizzato e svolto in sedi regionali secondo quanto previsto al comma 3.»;
- al comma 3, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «e con»;
- dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. L'esame di abilitazione dovrà consistere in una prova scritta e una orale. La prova scritta, identica per tutte le sedi d'esame, sarà elaborata dal Ministero del turismo e articolata in 160 domande a risposta multipla con 5 opzioni di risposta, che dovranno vertere sulle seguenti materie: archeologia, storia dell'arte, geografia, storia e legislazione turistica. L'esame orale consisterà in una prova in lingua italiana volta a verificare la preparazione e la padronanza del candidato sullo sviluppo storico, sulle correnti artistiche, sui principali artisti e sul patrimonio demo-etno-antropologico dell'Italia, nonché la sua capacità di espressione e comunicazione; l'orale includerà anche la prova nella/e lingua/e straniera/e per cui viene richiesta l'abilitazione (livello C1), in cui si verificherà la capacità del candidato sia di illustrare monumenti e opere d'arte, sia di interagire fluentemente su questioni pratiche.

3-ter. La commissione di esame è composta da un esaminatore per ogni materia: storia, archeologia, storia dell'arte, geografia, legislazione turistica e uno per ogni lingua straniera in cui si richiede l'abilitazione. Sarà composta di docenti universitari e funzionari delle Soprintendenze o delle direzioni di musei e monumenti per le prove di storia, archeologia e storia dell'arte; da un funzionario della Regione o di un'altra amministrazione pubblica per la legislazione e la geografia; da una guida turistica per la prova in lingua. I membri della commissione non possono ricoprire alcuna carica né ruolo (di docenza, amministrativo o di partecipazione economica) all'interno di istituti/scuole di formazione per guide e professioni turistiche.»

6.4

[Faraone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a. sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza biennale, dal Ministero del turismo. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio regionale. Chiunque, in possesso dell'abilitazione di cui al presente articolo intenda estendere l'esercizio della professione ad ulteriori ambiti regionali o lingue straniere sostiene una prova integrativa, limitata all'accertamento delle conoscenze relative a tale/i estensione/i.»;

b. al comma 2, sostituire lettera f) con la seguente: «f) aver conseguito il diploma di laurea magistrale»;

c. al comma 3, sostituire le parole « sono definiti le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di idoneità» con le seguenti: «e le maggiori associazioni di categoria delle guide turistiche, sono definiti le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di abilitazione. L'esame di abilitazione, indetto dal Ministero del turismo, è costituito da una parte con domande comuni a tutte le

Regioni (quali elementi di storia e di storia dell'arte italiana, lingua o lingue straniere, tecniche di comunicazione proprie della professione, legislazione inerente alla professione) e una parte obbligatoria con almeno una specializzazione sul patrimonio culturale di una Regione. Il superamento della specializzazione regionale è obbligatorio per l'esercizio della professione in tale ambito regionale. L'esame può essere delegato alle Regioni ed essere svolto nelle sedi regionali negli stessi giorni. La formazione necessaria e le materie d'esame fanno riferimento allo standard europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri, C.E.N. (Comitato Europeo di Normalizzazione), approvato il 7 febbraio 2008 (Norma Europea EN 15565 - 2008).».

Conseguentemente, sostituire nel testo, ovunque ricorra, la parola «idoneità» con la seguente: «abilitazione».

6.5

[Mallegni](#), [Damiani](#), [Ronzulli](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Gasparri](#), [Berardi](#), [Boccardi](#), [Papatheu](#), [Barboni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, è indetto, con cadenza annuale, dal Ministero del turismo. L'abilitazione della professione di guida turistica è valida sul territorio regionale, per il quale è stata sostenuta la prova d'esame. L'abilitazione conseguita in ambito provinciale precedentemente alla pubblicazione della presente legge è automaticamente estesa all'ambito regionale di cui la provincia fa parte. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le guide turistiche che hanno precedentemente conseguito la propria abilitazione in altre regioni d'Italia, diverse da quelle del proprio abituale ambito lavorativo, possono richiedere l'estensione della loro abilitazione presso la regione, nella quale intendono continuare ad operare, a seguito di una prova attitudinale riguardante il territorio di esercizio prescelto e previa presentazione di documentazione fiscale che attesti lo svolgimento di servizi di visite guidate, in quell'ambito regionale, per un minimo di 60 giorni negli ultimi 5 anni.»;

b) al comma 2, lettera f), sostituire la parola «triennale» con la seguente: «magistrale»;

c) sostituire la rubrica con la seguente: «(Esame di abilitazione)»

6.6

[Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#), [Saponara](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza biennale, dal Ministero del turismo. L'idoneità alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio regionale».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «idoneità» con la seguente: «abilitazione».

6.7

[Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di idoneità», con le seguenti: «di abilitazione professionale» e sostituire la parola: «annuale» con la seguente: «biennale».

6.8

[Garnero Santanchè](#), [Rauti](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e viene organizzato e svolto in sedi regionali secondo quanto previsto al comma 3.».

6.9

[Croatti](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'idoneità alla professione di guida

turistica è valida in tutto il territorio nazionale e determina l'acquisizione del titolo di guida turistica necessario all'esercizio della professione di cui all'articolo 3.»;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che prevede una prova di visita guidata simulata ed una articolazione modulare delle materie oggetto dell'esame.».

6.10

[Astorre, Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo la parola «nazionale» inserire le seguenti: «ferma restando la facoltà di prevedere nell'ambito dell'esame di idoneità, di cui al comma 3, specifiche forme di abilitazione regionale, il cui conseguimento è necessario per l'esercizio della professione in tale ambito regionale».

6.11

[Collina](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'idoneità alla professione di guida turistica è valida in tutto il territorio nazionale e determina l'acquisizione del titolo di guida turistica necessario all'esercizio della professione di cui all'articolo 3.».

6.12

[Durnwalder, Unterberger, Steger, Laniece](#)

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) aver conseguito un titolo di studio finale di istruzione secondaria di secondo grado o professionale per l'attività professionale relativa alla professione di guida turistica oppure l'attestazione di analoghi titoli conseguiti all'estero riconosciuti o dichiarati equipollenti oppure il diploma di laurea triennale in una delle classi di laurea individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

6.13

[Berutti](#)

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) aver conseguito il diploma di laurea triennale nelle classi di laurea inerenti le specifiche materie oggetto della professione, secondo quanto previsto dall'articolo 2. Le classi di laurea sono indicate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

6.14

[Garnero Santanchè, Rauti](#)

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «il diploma di laurea triennale» con le seguenti: «la laurea magistrale».

6.15

[Trentacoste](#)

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «laurea triennale» con le seguenti: «laurea magistrale o specialistica».

6.16

[Collina](#)

Al comma 2, lettera f), sostituire la parola «triennale» con la seguente: «specialistica o magistrale».

6.17

[Berutti](#)

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) sia in possesso di competenze linguistico-comunicative in almeno una lingua straniera con certificazione rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti con decreto ministeriale, che attesti

le abilità sia produttive che ricettive.».

6.18

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano l'esame di idoneità e il rilascio del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica avvengono secondo quanto previsto nei rispettivi ordinamenti. Il superamento dell'esame consente l'iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 e l'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale.».

6.19

[Faraone](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per lo svolgimento dell'esame di abilitazione in coerenza con i seguenti principi e criteri direttivi:

a) regolamentazione dell'esame scritto e orale (con esclusione di domande a risposta multipla), che si dovrà svolgere nelle medesime date presso tutte le sedi regionali di esame;

b) disciplina della composizione delle commissioni d'esame;

c) individuazione delle materie d'esame in base allo *standard* europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea approvato dal Comitato europeo per la normalizzazione (Norma CEN 15565 - 2008);

d) le domande dell'esame sono elaborate da una commissione nazionale e sono inviate presso le sedi regionali di esame con le seguenti modalità: domande, uguali per tutte le sedi, relative a competenze generali, tra cui legislazione turistica, elementi generali di storia, di storia dell'arte italiana, geografia turistica; domande, diverse per ogni ambito territoriale di specializzazione, sugli istituti e sui luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presenti nella regione dove si sostiene l'esame;

e) i candidati possono scegliere di sostenere l'esame nell'ambito regionale che preferiscono, senza alcun vincolo di residenza. Dopo aver ottenuto l'abilitazione, possono aggiungere ulteriori specializzazioni relative agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sostenendo l'esame presso altre regioni, senza dovere ripetere la parte generale.

f) i candidati possono conseguire l'idoneità per ulteriori lingue straniere, che saranno indicate nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.»;

- dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Dopo aver conseguito l'abilitazione, la guida turistica esercita la professione su tutto il territorio nazionale. Negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono esercitare la professione di guida turistica esclusivamente coloro che hanno ottenuto la relativa specializzazione tramite l'esame di abilitazione e gli eventuali esami integrativi.».

6.20

[Astorre](#), [Giacobbe](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il

Ministro della cultura, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le principali associazioni di categoria, sono definiti le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di abilitazione, coerentemente con gli standard europei sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea, come approvato dal Comitato europeo per la normalizzazione (CEN).».

6.21

[Garnero Santanchè](#), [Rauti](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nel rispetto dello standard europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea approvato dal Comitato europeo di normalizzazione (C.E.N.)».

6.22

[Garnero Santanchè](#), [Rauti](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. L'esame di abilitazione dovrà consistere in una prova scritta e una orale. La prova scritta, identica per tutte le sedi d'esame, sarà elaborata dal Ministero del turismo e articolata in 200 domande a risposta multipla con 5 opzioni di risposta, che dovranno vertere sulle seguenti materie: archeologia, storia dell'arte, geografia, storia e legislazione turistica. L'esame orale consisterà in una prova in lingua italiana volta a verificare la preparazione e la padronanza del candidato sullo sviluppo storico, sulle correnti artistiche, sui principali artisti e sul patrimonio demo-etno-antropologico dell'Italia, nonché la sua capacità di espressione e comunicazione; l'orale includerà anche la prova nella/e lingua/e straniera/e per cui viene richiesta l'abilitazione (livello C1), in cui si verificherà la capacità del candidato sia di illustrare monumenti e opere d'arte, sia di interagire fluentemente su questioni pratiche.

3-ter. La commissione di esame è composta da un esaminatore per ogni materia: storia, archeologia, storia dell'arte, geografia, legislazione turistica e uno per ogni lingua straniera in cui si richiede l'abilitazione. Sarà composta di docenti universitari e funzionari delle soprintendenze o delle direzioni di musei e monumenti per le prove di storia, archeologia e storia dell'arte; da un funzionario della Regione o di un'altra amministrazione pubblica per la legislazione e la geografia; da una guida turistica per la prova in lingua. I membri della commissione non possono ricoprire alcuna carica né ruolo all'interno di istituti e scuole di formazione per guide e professioni turistiche».

6.23

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Il decreto di cui al comma 3 è adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di almeno una prova scritta mista che preveda anche una parte dedicata alla somministrazione di domande aperte sulle materie oggetto di esame e una prova orale descrittiva nella lingua o nelle lingue prescelte ai fini dell'abilitazione;

b) individuazione di materie e criteri che permettano l'accertamento del possesso di conoscenze approfondite del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale, della lingua o delle lingue scelte nonché delle principali nozioni in materia di sicurezza.».

Art. 7

7.1

[Mallegni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Corsi di formazione e specializzazioni)

1. Le regioni, in convenzione con le università, organizzano corsi di formazione, a contenuto

teorico e pratico, a cui si iscrivono le guide turistiche di cui all'articolo 3 che intendano acquisire ulteriori specializzazioni tematiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-*bis*.

2. Al termine dei corsi di formazione, della durata minima di 100 ore, il superamento di un esame finale consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione tematica acquisita ai sensi dell'all'articolo 2, comma 3-*bis*.

3. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, tenendo conto delle specializzazioni territoriali di cui all'articolo 2, comma 3 e delle eventuali specializzazioni tematiche conseguite ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

7.2

[Faraone](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Corsi di formazione e specializzazioni)

1. Le regioni, in convenzione con le università, organizzano corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, a cui si iscrivono le guide turistiche di cui all'articolo 3 che intendano acquisire ulteriori specializzazioni tematiche.

2. Al termine dei corsi di formazione, della durata minima di cento ore, il superamento di un esame finale consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione tematica acquisita.

3. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, tenendo conto delle specializzazioni territoriali di cui all'articolo 2, comma 3 e delle eventuali specializzazioni tematiche conseguite ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

7.3

[Cangini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le regioni organizzano corsi di formazione in collaborazione con le università, a contenuto teorico e pratico, a cui possono iscriversi le guide turistiche ai sensi dell'articolo 3 che intendano acquisire ulteriori specializzazioni settoriali nell'ambito regionale della abilitazione, di cui all'articolo 2, comma 3.

1-bis. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, in collaborazione con le Università, possono promuovere interventi formativi propedeutici, a contenuto teorico e pratico, finalizzati alla preparazione agli esami di abilitazione.

1-ter. Gli interventi di cui al comma 1-*bis* non abilitano all'esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge. I soggetti interessati ne sono messi a conoscenza fin dal momento della loro ammissione ai corsi.»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il superamento dei corsi di formazione e relativo esame finale, della durata complessiva di almeno 650 ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione settoriale di cui all'articolo 2, comma 3.»

c) sopprimere il comma 3.

7.4

[Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Le regioni», inserire le seguenti: «, in convenzione con le università,».

7.5

[Boldrini](#)

Al comma 1, dopo la parola: «specializzazioni» inserire la seguente: «facoltative».

7.6

[Vanin](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le guide turistiche possono, altresì, acquisire le ulteriori specializzazioni tematiche e territoriali di cui all'articolo 2, comma 3, attraverso la frequenza di singoli moduli universitari e corsi di alta formazione universitaria che attribuiscono almeno 12 CFU o Master universitari che attribuiscono almeno 60 CFU nelle materie indicate all'articolo 2, comma 3.».

7.7

[Garnero Santanchè](#), [Rauti](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I corsi sono organizzati dalle regioni in convenzione con le università».

7.8

[Faraone](#)

Al comma 2, sostituire le parole «650 ore» con le seguenti: «non meno di 100 ore».

7.9

[Boldrini](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «650 ore» con le seguenti: «minimo 100 ore».

7.10

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

Al comma 2, dopo le parole «650 ore» inserire le seguenti: «e con prova finale orale sulle materie della specializzazione nella lingua indicata per l'abilitazione,».

7.11

[Garnero Santanchè](#), [Rauti](#)

Al comma 2, dopo le parole «di 650 ore,» aggiungere le seguenti: «avviene al superamento dell'esame finale e».

7.12

[Astorre](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, dopo le parole «650 ore,», inserire le seguenti «con verifica finale,».

7.13

[Lonardo](#), [Pacifico](#), [Romani](#), [Rossi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le regioni possono organizzare anche corsi di formazione e preparazione (di contenuto teorico e pratico) all'esame di abilitazione di cui all'articolo 6. Tali corsi, della durata complessiva di 650 ore, non possono essere obbligatori né abilitanti. Tali corsi dovranno invece essere seguiti obbligatoriamente, come previsto dall'articolo 4, comma 2, dalle guide turistiche di paesi extra EU che vogliono ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale.»

7.0.1

[Tiraboschi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al fine di strutturare l'offerta turistica e rispondere ai vari segmenti di domanda, attraverso una migliore integrazione tra i professionisti, di qualificare il comparto e sostenerne la competitività, nonché di favorire una crescita della domanda e di far fronte all'evoluzione del mercato, è promossa l'aggregazione tra guide turistiche. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla sua attuazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Art. 8

8.1

[Lonardo](#), [Pacifico](#), [Romani](#), [Rossi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «codice ATECO» aggiungere la seguente: «specifico».

Art. 9

9.1

[Lonardo](#), [Pacifico](#), [Romani](#), [Rossi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti gli istituti e i luoghi della cultura in cui esercitano la professione, ivi comprese le mostre temporanee, siano essi di proprietà dello Stato o degli enti territoriali, sia quando conducono tour che quando sono in visita di studio.

2. Nei musei, fondazioni e siti culturali privati, ivi comprese le mostre temporanee, l'ingresso gratuito dovrà essere in ogni caso garantito qualora la guida turistica sta effettuando una visita guidata, a favore di gruppi o persone singole.».

9.2

[Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «munite di tesserino», inserire le seguenti: «professionale e».

9.3

[Cangini](#)

Al comma 1 sostituire la parola «personale» con la seguente: «professionale» e dopo la parola «professione» aggiungere le seguenti: «anche per formazione e aggiornamento».

9.4

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

Al comma 1, dopo le parole: «luoghi della cultura» inserire le seguenti: «, nonché nei parchi archeologici».

9.5

[Croatti](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le seguenti parole: «in cui esercitano la professione»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche per motivi di aggiornamento e studio personale, e altresì al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale a favore di persone singole o gruppi di visitatori».*

9.6

[Garnero Santanchè, Rauti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «in cui esercitano la professione, siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali o di privati» con le seguenti: «pubblici in cui esercitano la professione, ivi comprese le mostre temporanee, siano essi di proprietà dello Stato o degli enti territoriali, sia quando conducono tour che quando sono in visita di studio.».

9.7

[Faraone](#)

Al comma 1, dopo le parole: «gli istituti e i luoghi della cultura» sopprimere le seguenti: «in cui esercitano la professione.».

9.8

[Astorre, Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo la parola: «professione,» inserire le seguenti: «anche per motivi di sopralluogo, di formazione e aggiornamento professionale,».

9.9

[Garnero Santanchè, Rauti](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, anche per motivi di sopralluogo, di formazione e aggiornamento personale.».

9.10

[Collina](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche per motivi di aggiornamento e studio personale, e altresì al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale a favore di persone singole o gruppi di visitatori.».

9.11

[Mallegni](#)

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, ivi comprese le mostre temporanee organizzate negli stessi, anche per motivi di sopralluogo, di formazione e di aggiornamento personale.».

9.12

[Trentacoste](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le mostre temporanee organizzate negli stessi, anche per motivi di sopralluogo, di formazione e di aggiornamento personale.».

9.0.1

[Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Limitazioni all'esercizio dell'attività professionale negli istituti e luoghi della cultura)

1. Solo in presenza di motivi imperativi, di sicurezza e incolumità pubblica o di ordine pubblico e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità, gli istituti e luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono autorizzati a limitare, negli ambiti di propria competenza, l'esercizio delle attività di guide turistiche regolarmente abilitate e in possesso del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica di cui all'articolo 5.

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.».

9.0.2

[Collina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Limitazioni all'esercizio dell'attività professionale negli istituti e luoghi della cultura)

1. Solo in presenza di motivi imperativi, di sicurezza e incolumità pubblica o di ordine pubblico e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità, gli istituti e luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono autorizzati a limitare, negli ambiti di propria competenza, l'esercizio delle attività di guide turistiche regolarmente abilitate e in possesso del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica.

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del Turismo e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.».

9.0.3

[Collina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Concessione di servizi di assistenza culturale per il pubblico)

1. All'articolo 117, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sostituire le parole "guida e assistenza didattica" con le seguenti: "assistenza didattica e di guide turistiche regolarmente abilitate e in possesso del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica previsto dalla normativa vigente."».

Art. 10

10.1

[Faraone](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Equo compenso)

1. Il compenso delle guide turistiche iscritte all'elenco nazionale delle guide turistiche, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, dell'attività di guida turistica, in favore di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è stabilito dal presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono predisposte unilateralmente dalle predette imprese.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione di guida turistica e conforme ai parametri previsti dall'articolo 6.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono predisposte unilateralmente dalle imprese, salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo, si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico della guida turistica. In particolare, si considerano vessatorie le clausole che consistono:

- a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che la guida

turistica deve eseguire a titolo gratuito;

- d) nell'anticipazione delle spese dell'incarico a carico della guida turistica;
- e) nella previsione di clausole che impongono alla guida turistica la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) nella previsione che, in caso di una nuova convenzione sostitutiva di un'altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi in corso o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- h) nella previsione che il compenso pattuito per l'incarico spetti solo in caso di sottoscrizione della convenzione.

5. Non costituiscono prova della specifica trattativa e approvazione di cui al comma 4 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

6. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4 e 5 sono nulle e il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera solo a vantaggio della guida turistica.

7. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso della guida turistica tenendo conto dei parametri dall'articolo 6.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile.»

10.2

Boldrini

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il compenso delle guide turistiche iscritte all'elenco nazionale delle guide turistiche, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, dell'attività di guida turistica, in favore di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è stabilito dal presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono predisposte unilateralmente dalle predette imprese.

1-bis. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione di guida turistica e conforme ai parametri previsti dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4.

1-ter. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono predisposte unilateralmente dalle imprese, salva prova contraria.

1-quater. Ai fini del presente articolo, si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico della guida turistica. In particolare, si considerano vessatorie le clausole che consistono:

- a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che la guida turistica deve eseguire a titolo gratuito;
- d) nell'anticipazione delle spese dell'incarico a carico della guida turistica;

- e) nella previsione di clausole che impongono alla guida turistica la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) nella previsione che, in caso di una nuova convenzione sostitutiva di un'altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi in corso o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- h) nella previsione che il compenso pattuito per l'incarico spetti solo in caso di sottoscrizione della convenzione.

1-*quinquies*. Non costituiscono prova della specifica trattativa e approvazione di cui al comma 1-*quater* le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

1-*sexies*. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 1-*quater* e 1-*quinquies* sono nulle e il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera solo a vantaggio della guida turistica.

1-*septies*. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola ai sensi dei commi 1-*quater* e 1-*quinquies* del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso della guida turistica tenendo conto dei parametri previsti dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4.

1-*octies*. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile.»

10.3

[Garnero Santanchè](#), [Rauti](#)

Al comma 1, dopo le parole: «devono essere» aggiungere le seguenti: «definiti dalle Regioni, in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, e».

10.4

[Faraone](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I parametri stabiliti dall'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le guide turistiche, vengono definiti dalle Regioni, in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

10.5

[Cangini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I "parametri" stabiliti dall'articolo 19-*quaterdecies* della legge 4 dicembre 2017, n. 172 per le guide turistiche, vengono definiti dalle Regioni, in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.».

10.6

[Garnero Santanchè](#), [Rauti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le associazioni professionali di rappresentanza nazionale possono indicare e pubblicare annualmente dei compensi di riferimento non vincolanti.».

10.7

[Lonardo](#), [Pacifico](#), [Romani](#), [Rossi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le associazioni professionali di rappresentanza nazionale possono indicare e pubblicare annualmente dei compensi di riferimento, quantunque non vincolanti.»

10.8

[Mallegni](#), [Damiani](#), [Ronzulli](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Gasparri](#), [Berardi](#), [Boccardi](#), [Papatheu](#), [Barboni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro il 30 marzo di ciascun anno e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono stabiliti i minimi tariffari relativi ai compensi per le prestazioni professionali».

Art. 11

11.1

[Lonardo](#), [Pacifico](#), [Romani](#), [Rossi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso dell'abilitazione di guida turistica e non sia iscritto nell'elenco nazionale delle guide turistiche, o nell'elenco dei prestatori occasionali, di svolgere le attività proprie della professione di cui all'articolo 2 comma 2, e di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

2. È fatto divieto a chiunque di avvalersi di soggetti non iscritti nell'elenco nazionale ovvero nell'elenco dei prestatori occasionali per le attività proprie della professione di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Fata salva la possibilità della applicazione della legge penale ai sensi dell'articolo 348 del codice penale, le violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 2 sono soggette a sanzione amministrativa di importo non inferiore ai 1.000 euro; con leggi regionali sono definiti dettagli e modalità delle sanzioni.

4. Gli agenti di pubblica sicurezza sono preposti a rilevare e sanzionare l'illecito, anche su specifica richiesta del personale di custodia di monumenti e aree archeologiche che ne richieda l'intervento.».

11.2

[Garnero Santanchè](#), [Rauti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo dell'abilitazione di guida turistica e non sia iscritto nell'elenco nazionale delle guide turistiche, o nell'elenco dei prestatori occasionali, di svolgere le attività proprie della professione di cui all'articolo 2, comma 2, e di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

2. È fatto divieto a chiunque di avvalersi di soggetti non iscritti nell'elenco nazionale ovvero nell'elenco dei prestatori occasionali per le attività proprie della professione di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Fatta salva la possibilità della applicazione della legge penale, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale, le violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 2 sono soggette a sanzione amministrativa di importo non inferiore ai 1.000 euro. Con leggi regionali sono definiti dettagli e modalità delle sanzioni.

4. Gli agenti di pubblica sicurezza sono preposti a rilevare e sanzionare l'illecito, anche su specifica richiesta del personale di custodia di monumenti e aree archeologiche che ne richieda l'intervento.».

11.3

[Faraone](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11

(Divieti e Sanzioni)

1. È fatto divieto di svolgere la professione di cui all'articolo 3 a chiunque non è in possesso del titolo di guida turistica in violazione delle norme della presente legge e della legislazione vigente in materia. È altresì vietato l'uso di tessere o di altri segni distintivi propri delle guide turistiche in assenza dell'abilitazione di cui alla presente legge. L'esercizio abusivo della professione, ovvero l'utilizzo di prestazioni professionali da parte di soggetti non iscritti all'elenco nazionale, è punita ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

2. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitate dai Comuni e dalle Regioni nell'ambito delle rispettive competenze.»

11.4

[Cangini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, dopo la parola «divieti» sono aggiunte le seguenti: «e sanzioni»;*

b) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. È fatto divieto a chiunque non è in possesso del titolo di guida turistica di svolgere le attività proprie della professione di cui all'articolo 3, in violazione delle norme della presente legge e della legislazione vigente in materia. L'esercizio abusivo della professione di guida turistica è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

1-bis. È fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di guida turistica da parte di soggetti non iscritti all'elenco nazionale.

1-ter. È fatto divieto a chiunque non è in possesso del titolo di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi propri delle guide turistiche.

1-quater. È fatto divieto alle organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale di avvalersi, per le loro iniziative, delle prestazioni professionali di guida turistica da parte di soggetti non iscritti all'elenco nazionale, anche in forma volontaria.

1-quinquies. Chiunque viola i divieti e le prescrizioni della presente legge, fatte salve l'applicazione della legge penale, è soggetto alle sanzioni determinate dalle Regioni in maniera uniforme.

1-sexies. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitate dai Comuni e dalle Regioni nell'ambito delle rispettive competenze.»

11.5

[Mallegni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, dopo la parola «Divieti» inserire le seguenti: «e sanzioni»;*

b) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di abilitazione alla professione di guida turistica di cui alla presente legge e non sia iscritto nell'elenco di cui all'articolo 5 di esercitare le attività di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 e qualsiasi altra attività similare comunque riconducibile alle attività riservate alle guide turistiche nonché di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica. L'esercizio abusivo della professione di guida turistica è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.»;

c) *dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. È fatto divieto a chiunque di avvalersi di soggetti non abilitati ai sensi della presente legge per

svolgere le attività di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

1-ter. Fatta salva l'applicazione della legge penale, con leggi regionali sono definite le sanzioni in caso di violazione dei divieti di cui ai commi precedenti nonché di violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, comma 3-bis."

11.6

[Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *premettere il seguente comma:* «01. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo professionale di guida turistica di svolgere le relative attività, come disciplinate della presente legge e dalle disposizioni vigenti in materia. L'esercizio abusivo della professione di guida turistica è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale»;

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. È fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di guida turistica da parte di soggetti non iscritti all'elenco nazionale.

1-ter. Fatta salva l'applicazione della legge penale, con leggi regionali sono definite le sanzioni in caso di violazione dei divieti di cui al presente articolo.».

11.7

[Astorre](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, sostituire le parole «del titolo» con le seguenti: «dell'abilitazione».

11.8

[Croatti](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «titolo di guida turistica» *inserire le seguenti:* «di esercitare l'attività oggetto della presente legge e»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-bis. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ed agli enti ed aziende che gestiscono servizi per conto di esse, di avvalersi, in eventi da esse promossi, organizzati, finanziati o patrocinati, di soggetti non iscritti all'elenco nazionale delle guide turistiche nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge. Tale disposizione non si applica ai dipendenti di enti pubblici che svolgano attività disciplinate dalla presente legge per espletamento di compiti istituzionali dell'ente e nell'ambito di strutture e siti proprietà degli enti stessi, mediante iniziative da essi promosse e realizzate, muniti di documento di riconoscimento quali dipendenti, senza che gli stessi possano comunque fregiarsi della qualifica di guida turistica.

1-ter. Fermi restando le attribuzioni e i compiti degli organi di polizia locale, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'esercizio dell'attività professionale di guida turistica di cui alla presente legge.».

11.9

[Collina](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole:* «titolo di guida turistica» *inserire le seguenti:* «di esercitare l'attività oggetto della presente legge e».

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Fermi restando le attribuzioni e i compiti degli organi di polizia locale, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'esercizio dell'attività professionale di guida turistica di cui alla presente legge.».

11.10

[Garnero Santanchè](#), [Rauti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso dell'abilitazione professionale di guida turistica di svolgere le attività proprie della professione di cui all'articolo 2, in violazione delle norme della presente legge e della legislazione vigente in materia.

1-ter. È fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di guida turistica da parte di soggetti non iscritti all'elenco nazionale.

1-quater. Fatta salva l'applicazione della legge penale, con leggi regionali sono definite le sanzioni in caso di violazione dei divieti di cui al presente articolo.»

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sanzioni».

11.11

[Mallegni](#), [Damiani](#), [Ronzulli](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Gasparri](#), [Berardi](#), [Boccardi](#), [Papatheu](#), [Barboni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo professionale di guida turistica di svolgere le attività proprie della professione di cui all'articolo 2. L' esercizio abusivo della professione di guida turistica è punito, in caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

1-ter. È fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di guida turistica da parte di soggetti non iscritti nell'elenco nazionale.»

Art. 12

12.1

[Lonardo](#), [Pacifico](#), [Romani](#), [Rossi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.

2. Alle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge viene riconosciuta in automatico la specializzazione territoriale della regione o della provincia in cui hanno ottenuto l'abilitazione (nel caso di più abilitazioni, vengono loro riconosciute più specializzazioni territoriali). Ai fini del riconoscimento automatico, non conta la regione nei cui elenchi una guida si è eventualmente iscritta in seguito, ma la regione o la provincia della abilitazione rilasciata.

3. Le guide turistiche di cui al comma 2 del presente articolo sono iscritte in automatico all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 con indicazione della specializzazione territoriale riconosciuta e delle lingue per le quali hanno conseguito l'abilitazione, ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica secondo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 5.

4. Il Ministero del turismo provvederà, con avviso da pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a predisporre il modulo di richiesta di inserimento nell'elenco, cui i candidati dovranno allegare copia del titolo di abilitazione rilasciato dall'amministrazione territoriale competente.»

12.2

[Croatti](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «L'articolo 3» inserire le seguenti: «, comma 3,»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5, senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 6, ovvero ulteriori esami, e alle medesime guide è rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica che consente di operare in tutto il territorio nazionale ed in tutti gli istituti e luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»

c) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Per le guide già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge che avessero già conseguito l'abilitazione in lingue straniere è automaticamente riportata l'indicazione delle stesse nell'elenco nazionale. Per le guide già abilitate sulla base di leggi regionali che non contemplassero l'abilitazione in lingue straniere, il Ministro del turismo, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua appositi requisiti di titoli o di comprovata esperienza professionale validi per poter essere indicate nell'elenco nazionale come abilitate nelle lingue straniere per cui risultino avere i requisiti, e le relative modalità di trasmissione degli stessi.»

12.3

[Collina](#)

Al comma 1, dopo le parole: «L'articolo 3» inserire le seguenti: «, comma 3,»

12.4

[Garnero Santanchè, Rauti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge viene riconosciuta in automatico la specializzazione territoriale della regione o della provincia in cui hanno ottenuto l'abilitazione. Nel caso di più abilitazioni, vengono loro riconosciute più specializzazioni territoriali. Ai fini del riconoscimento automatico, non conta la regione nei cui elenchi una guida si è eventualmente iscritta in seguito, ma la regione o la provincia della abilitazione rilasciata.

1-ter. Le guide turistiche di cui al comma 1-bis del presente articolo sono iscritte in automatico all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 con indicazione della specializzazione territoriale riconosciuta e delle lingue per le quali hanno conseguito l'abilitazione, ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica secondo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 5.

1-quater. Il Ministero del turismo provvederà, con avviso da pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a predisporre il modulo di richiesta di inserimento nell'elenco, cui i candidati dovranno allegare copia del titolo di abilitazione rilasciato dall'amministrazione territoriale competente».

12.5

[Cangini](#)

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Le guide turistiche già abilitate nei rispettivi ambiti regionali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 ed è rilasciato loro il tesserino professionale di guida turistica con indicazione del/i territorio/territori di abilitazione. Le guide turistiche abilitate in un ambito provinciale vengono inserite nell'elenco con la specializzazione della regione corrispondente. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni, su delega del Ministro del turismo, indicano una sessione straordinaria di esami di abilitazione per guida turistica.

2-bis. A tale sessione possono partecipare le guide già abilitate in un territorio, che dimostrino di aver svolto l'attività di guida turistica in un altro territorio, nell'ultimo quinquennio, per un numero di giorni da stabilire. Ai fini di cui sopra i soggetti interessati devono presentare documenti validi ai fini fiscali, deliberazioni di incarico da parte di enti pubblici. L'esame è orale e limitato alle conoscenze relative alla parte di territorio oggetto dell'estensione.

2-ter. Possono partecipare altresì le guide turistiche già in possesso di abilitazione che vogliono

estendere l'esercizio della professione ad ulteriori lingue straniere.».

12.6

[Faraone](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le guide turistiche già abilitate nei rispettivi ambiti regionali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 ed è rilasciato loro il tesserino professionale di guida turistica con indicazione dei territori di abilitazione. Le guide turistiche abilitate in un ambito provinciale vengono inserite nell'elenco con la specializzazione della regione corrispondente.»;

- dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni, su delega del Ministero del turismo, indicano una sessione straordinaria di esami di abilitazione per guida turistica. A tale sessione possono partecipare le guide già abilitate in un territorio, che dimostrino di aver svolto l'attività di guida turistica in un altro territorio, nell'ultimo quinquennio, per un numero di giorni da stabilire. Ai fini di cui al presente articolo, i soggetti interessati devono presentare documenti validi ai fini fiscali, deliberazioni di incarico da parte di enti pubblici. L'esame è orale e limitato alle conoscenze relative alla parte di territorio oggetto dell'estensione. Possono partecipare altresì le guide turistiche già in possesso di abilitazione che vogliono estendere l'esercizio della professione ad ulteriori lingue straniere.».

12.7

[Faraone](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5, con l'indicazione della specializzazione territoriale relativa agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 presenti nella regione dove hanno ottenuto l'abilitazione e nella regione dove dimostrino, tramite documentazione fiscale, di aver lavorato negli ultimi tre anni. In sede di iscrizione nell'elenco nazionale è rilasciato loro il Codice Unico Nazionale (CUNA) e il tesserino professionale di riconoscimento di guida turistica di cui all'articolo 5.»

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le specializzazioni territoriali e le eventuali specializzazioni tematiche di cui all'articolo 2, e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità, nonché il Codice Unico Nazionale (CUNA) di cui al seguente comma, rilasciato in sede di iscrizione nell'elenco.»;

- dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il CUNA è un codice alfanumerico associato alla singola guida turistica, rilasciato in sede di iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo. Il CUNA deve essere utilizzato in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi della guida turistica all'utenza, anche da parte dei soggetti che gestiscono portali telematici per l'offerta di servizi turistici.».

12.8

[Collina](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 6 ovvero ulteriori esami ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica che

consente di operare in tutto il territorio nazionale ed in tutti gli istituti e luoghi della cultura come individuati dall'articolo 101, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

12.9

[Mallegni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5, con l'indicazione della specializzazione territoriale relativa agli istituti e ai luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 presenti nella regione dove hanno ottenuto l'abilitazione e nella regione dove dimostrino tramite documentazione fiscale di aver lavorato negli ultimi tre anni. In sede di iscrizione nell'elenco nazionale è rilasciato loro il Codice Unico Nazionale e il tesserino professionale di riconoscimento di guida turistica di cui all'articolo 5, comma 4.».

12.10

[Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 5,» inserire le seguenti: «e sono considerate già specializzate, ai sensi dell'articolo 7, comma 3,».

12.11

[Astorre](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, dopo le parole «all'articolo 5» inserire le seguenti «, con l'indicazione della specializzazione territoriale già conseguita,».

12.12

[Astorre](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le guide già abilitate in una Regione, che dimostrino di aver svolto l'attività di guida turistica in un'altra Regione nell'ultimo quinquennio, possono ottenere il riconoscimento dell'ulteriore specializzazione regionale.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1217](#), [1666 NT](#)

Art. 1

1.1

[Tiraboschi](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 156».

1.3

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 156», sopprimere il comma 1.

1.4

[Collina](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 156», sopprimere il comma 1.

1.5

[De Lucia](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 156», al comma 1, sostituire le parole: «alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti» con le seguenti: «ai veicoli

derivanti dalla circolazione, dall'incendio dei veicoli o di altri beni mobili o immobili, o dal furto e dall'incendio, dagli eventi naturali e dagli atti vandalici, nonché ai natanti derivanti dalla loro navigazione».

1.6

[Collina, Giacobbe](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 156», comma 1, sostituire le parole: «e dall'incendio» con le seguenti: «dall'incendio, da eventi atmosferici, atti vandalici, sociopolitici e comunque occasionati.»

1.7

[Garnero Santanchè, Barbaro](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 156»:

1) al comma 1, sostituire le parole: «all'albo» con le seguenti: «al ruolo»;

2) al comma 2, sopprimere la parola: «non» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ma esclusivamente dagli esperti danni e valutazioni iscritti nel ruolo su specifico incarico.»

b) al capoverso «Art. 157»:

1) alla rubrica sostituire le parole: «Albo professionale» con le seguenti: «Ruolo»;

2) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riordinato presso la CONSAP, che lo gestisce e lo aggiorna, il ruolo degli esperti danni e valutazioni. L'iscrizione al ruolo è obbligatoria per l'esercizio dell'attività. Ai fini dell'iscrizione al ruolo, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità e moralità, nonché dei requisiti di cui all'articolo 158. La CONSAP individua con regolamento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e nel proprio sito *internet*, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e quella di cancellazione, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al ruolo.»;

3) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il ruolo degli esperti danni e valutazioni è suddiviso in due sezioni:

a) alla prima sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore e dei natanti e dei danni subiti conseguenti a responsabilità civile e garanzie dirette veicoli;

b) alla seconda sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1985, n. 285, e dei relativi danni subiti.»;

4) al comma 3, sostituire le parole: «l'albo professionale» con le seguenti: «il ruolo»;

c) al capoverso «Art. 158»:

1) alla rubrica, sostituire le parole: «all'albo» con le seguenti: «al ruolo»;

2) al comma 1, sostituire le parole: «all'albo professionale» con le seguenti: «al ruolo»;

3) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o di un altro Stato in condizione di reciprocità»;

4) al comma 2, sostituire le parole: «l'albo professionale» con le seguenti: «al ruolo»;

d) al capoverso «Art. 159»:

1) al comma 1, sostituire le parole: «dall'albo professionale» con le seguenti: «dal ruolo»;

2) al comma 2, sostituire le parole: «dall'albo » con le seguenti: «dal ruolo»;

e) al capoverso «Art. 160»:

1) al comma 1, sostituire le parole: «dall'albo professionale » con le seguenti: «dal ruolo»;

2) sostituire le parole: «all'albo» con le seguenti: «al ruolo» ovunque ricorrano nel testo dell'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «all'albo professionale» con le seguenti: «al ruolo»;

b) al comma 1, lettera b), comma 5, sostituire le parole: «all'albo» con le seguenti: «al ruolo»;

c) al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «nell'albo professionale» con le seguenti: «nel ruolo»;

d) al comma 3, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «dell'albo professionale» con le seguenti: «del ruolo»;

e) al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «all'albo professionale» con le seguenti: «al ruolo»;

f) al comma 3, lettera c), ovunque ricorrano, sostituire le parole: «l'albo professionale» con le seguenti: «il ruolo»;

Conseguentemente ancora all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I lavoratori autonomi che svolgono l'attività professionale di esperti danni e valutazioni per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, secondo i termini e le modalità definiti ai sensi del comma 2, si iscrivono alla gestione separata dell'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Se gli esperti danni e valutazioni sono iscritti all'albo professionale dei periti industriali possono optare per l'iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI).»

b) al comma 4, sostituire le parole: «dell'istituzione dell'albo professionale» con le seguenti: «della revisione del ruolo». Al medesimo comma sostituire le parole: «all'istituzione del suddetto albo» con le seguenti: «alla revisione del suddetto ruolo».

1.8

[Collina](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 156», sopprimere il comma 2.

1.9

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 156», sopprimere il comma 2.

1.10

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 156», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le imprese di assicurazione non possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti, salvo che:

a) effettuino la stima dei danni, su base documentale prodotta direttamente dal danneggiato, ovvero attraverso l'utilizzo di sistemi tecnologici anche a distanza;

b) provvedano al risarcimento del danno in forma specifica.»

1.11

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 156», comma 2, sostituire le parole: «non possono», con le seguenti: «possono».

1.12

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 156», sopprimere il comma 3.

1.13

[De Lucia](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 156», al comma 3, dopo la parola: «incarico» inserire la seguente: «de visu».

1.14

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 157».

1.15

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 157», sopprimere il comma 1.

1.16

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Tale obbligo si applica anche ai periti nominati dai Tribunali.».

1.17

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 157», sopprimere il comma 2.

1.18

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 157», sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'albo sono iscritti coloro che svolgono attività di ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli a motore e natanti, compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 158.»

1.19

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «tre sezioni», con le seguenti: «due sezioni».

1.20

[De Lucia](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 2, lettera b), dopo le parole: «compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati», inserire le seguenti: «con riferimento alla norma UNI 11294:2020».

1.21

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 2, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «tre sezioni», con le seguenti: «due sezioni».

1.22

[Collina](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 2, sopprimere le seguenti parole: «c) alla terza sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1985, n. 285, e dei relativi danni subiti.».

1.23

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 157», sopprimere il comma 3.

1.24

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, sopprimere la lettera a).

1.25

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, sopprimere la lettera b).

1.26

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, sopprimere la lettera c).

1.27

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, sopprimere la lettera d).

1.28

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, sopprimere la lettera e).

1.29

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, sopprimere la lettera f).

1.30

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, sopprimere la lettera g).

1.31

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, sopprimere la lettera h).

1.32

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, sopprimere la lettera i).

1.33

[De Lucia](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 157», comma 3, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti:

- «i-bis) recapiti telefonici;*
- i-ter) recapiti email e pec;*
- i-quater) riferimento della polizza RC professionale.».*

1.34

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 158», sopprimere il comma 1.

1.35

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 158», comma 1, sopprimere la lettera a).

1.36

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 158», comma 1, sopprimere la lettera b).

1.37

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 158», comma 1, sopprimere la lettera c).

1.38

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 158», comma 1, sopprimere la lettera d).

1.39

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 158», comma 1, sopprimere la lettera e).

1.40

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 158», comma 1, sopprimere la lettera f).

1.41

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 158», comma 1, sopprimere la lettera g).

1.42

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 158», comma 1, sopprimere la lettera h).

1.43

[Collina](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 158», sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera c).

1.44

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 158», sopprimere il comma 2.

1.45

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 158», sopprimere il comma 3.

1.46

[Collina](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 158», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « La CONSAP determina, altresì, con regolamento, i criteri e le modalità per l'aggiornamento professionale da conseguire da parte degli iscritti ai fini del mantenimento della loro iscrizione all'albo.»

Conseguentemente, al capoverso «Art. 159», comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) mancato aggiornamento professionale secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 158.»

1.47

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 158», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Su richiesta del concorrente, Consap può includere, in aggiunta alle ordinarie prove di esame, quesiti e perizie riguardanti i veicoli storici, al fine di attribuire al concorrente che li superi, il relativo titolo di specializzazione.»

1.48

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 159».

1.49

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 159», sopprimere il comma 1.

1.50

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 159», comma 1, sopprimere la lettera a).

1.51

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 159», comma 1, sopprimere la lettera b).

1.52

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 159», comma 1, sopprimere la lettera c).

1.53

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 159», comma 1, sopprimere la lettera d).

1.54

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 159», comma 1, sopprimere la lettera e).

1.55

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 159», sopprimere il comma 2.

1.56

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 160».

1.57

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 160», sopprimere il comma 1.

1.58

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 160», sopprimere il comma 2.

1.59

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 160», sopprimere il comma 3.

1.60

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 160», sopprimere il comma 4.

1.61

[Collina, Giacobbe](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Art. 160-bis. - (Aggiornamento professionale continuo) -

1. Gli esperti danni e valutazioni iscritti all'albo di cui all'articolo 157, curano periodicamente il proprio aggiornamento professionale attraverso la formazione continua che consiste in attività di qualificazione specifica tramite la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche e private, nonché in soggiorni di studio e di partecipazione a studi tecnici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua comprende, altresì, le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità tecniche e manageriali e ad adeguare i comportamenti dei periti assicurativi al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire

l'efficacia, l'appropriatezza, la sicurezza e l'efficienza del servizio prestato.

2. Ciascun esperto danni e valutazioni è tenuto ad acquisire almeno venti crediti formativi ogni due anni, pena la cancellazione dall'albo.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Consap adotta un regolamento per la disciplina della formazione continua ai sensi del presente articolo.».

Art. 2

2.1

[Tiraboschi](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Tiraboschi](#)

Sopprimere il comma 1.

2.3

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.4

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.5

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.6

[Tiraboschi](#)

Sopprimere il comma 2.

2.7

[Tiraboschi](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.8

[Tiraboschi](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.9

[Tiraboschi](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).

2.10

[Tiraboschi](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

2.11

[Tiraboschi](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.12

[Tiraboschi](#)

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 1).

2.13

[Tiraboschi](#)

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 2).

2.14

[Tiraboschi](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.15

[Tiraboschi](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 1).

2.16

[Tiraboschi](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 2).

2.17

[Tiraboschi](#)

Sopprimere il comma 3.

2.18

[Tiraboschi](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

2.19

[Tiraboschi](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 1).

2.20

[Tiraboschi](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 2).

2.21

[Tiraboschi](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 3).

2.22

[Tiraboschi](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

2.23

[Tiraboschi](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

2.24

[Tiraboschi](#)

Al comma 3, lettera c), sopprimere il numero 1).

2.25

[Tiraboschi](#)

Al comma 3, lettera c), sopprimere il numero 2).

2.26

[Tiraboschi](#)

Sopprimere il comma 4.

Art. 3

3.1

[Collina, Giacobbe](#)

Sopprimere l'articolo.

3.2

[Tiraboschi](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[Tiraboschi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Disposizioni in materia di affidamento degli incarichi agli esperti danni e valutazione, di designazione e di determinazione delle tariffe)

1. L'affidamento di incarichi agli esperti danni e valutazioni, la relativa designazione e le tariffe delle prestazioni degli stessi, sono effettuati dal soggetto affidante. La designazione dell'esperto competente per la valutazione dei casi è effettuata in considerazione delle distinte sezioni di cui all'articolo 157, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, nonché della competenza territoriale, secondo criteri di rotazione e alternanza degli iscritti all'albo di cui al medesimo articolo 157 del codice delle assicurazioni private.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.4

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

3.5

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Art. 4

4.1

[Tiraboschi](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Collina](#)

Sopprimere l'articolo.

4.3

[De Lucia](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le tariffe delle prestazioni degli esperti danni e valutazioni sono determinate, con cadenza biennale, dalle organizzazioni di categoria degli esperti danni e valutazioni, sentite la CONSAP e le rappresentanze delle imprese di assicurazione.».

4.4

[De Lucia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. È facoltà delle parti, al fine di accertare e valutare l'entità dei danni, avvalersi di un esperto per la valutazione dei danni di cui all'articolo 157, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

1-ter. Nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione tenuta a risarcire sia accettata

dal danneggiato, sugli importi corrisposti devono essere dovuti compensi per la consulenza tecnica di cui si sia avvalso il danneggiato ai sensi dell'articolo 148, comma, 11 del decreto legislativo 9 settembre 2005, n. 209.».

Art. 5

5.1

[Tiraboschi](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Drago](#)

Alla rubrica, sostituire le parole «Obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale» con le seguenti: «Gestione previdenziale».

5.3

[Tiraboschi](#)

Sopprimere il comma 1.

5.4

[Tiraboschi](#)

Sopprimere il comma 2.

5.5

[Tiraboschi](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

5.6

[Tiraboschi](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

5.7

[Tiraboschi](#)

Sopprimere il comma 3.

5.8

[Tiraboschi](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

5.9

[Tiraboschi](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

5.10

[Tiraboschi](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

5.11

[Tiraboschi](#)

Sopprimere il comma 4.

Art. 6

6.1

[Tiraboschi](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3.2.1.14. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 245 (pom.) del 28/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022
245ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[RIPAMONTI](#)

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), il quale rileva che l'articolo 1 reca misure di accelerazione per la realizzazione delle opere per la viabilità della città di Roma e il Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, che ha evidentemente risvolti anche per il comparto turistico. In particolare: il comma 1 estende agli interventi inseriti nel Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo le misure di accelerazione delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) già previste per gli interventi inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); il comma 2 riduce il termine entro il quale il soprintendente può richiedere che gli interventi suddetti siano sottoposti a verifica preventiva dell'interesse archeologico; il comma 3 autorizza la società Giubileo 2025 a sottoscrivere apposite convenzioni con ANAS per l'affidamento degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade previsti dal Programma dettagliato; i commi 4 e 5 autorizzano Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale a sottoscrivere apposite convenzioni con ANAS per l'affidamento degli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade comunali di Roma Capitale, nonché per lo sviluppo e la riqualificazione funzionale delle strade di penetrazione e di grande collegamento di Roma Capitale e della Città metropolitana, rimuovendo le situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilità derivanti dalle condizioni delle strade in vista dei flussi di pellegrinaggio e turistici previsti in occasione del Giubileo.

Dà indi conto dell'articolo 2, che reca misure urgenti in materia di costruzione, manutenzione e messa in sicurezza delle dighe, nonché di controllo sul loro esercizio, mentre l'articolo 3 riguarda

l'adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Illustra quindi l'articolo 4, che introduce disposizioni sul trasporto marittimo di passeggeri, sugli adeguamenti infrastrutturali portuali e sulla laguna di Venezia. Il comma 1, per garantire lo svolgimento dell'attività crocieristica 2022 nella laguna di Venezia, autorizza il Commissario straordinario a realizzare un ulteriore punto di attracco temporaneo, da realizzare nell'area di Chioggia. Il comma 4 modifica la disciplina dell'Autorità per la Laguna di Venezia, che viene ridenominata Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque. Dopo essersi soffermato sulle ulteriori previsioni dell'articolo 4, menziona anche l'articolo 5 relativo alla funzionalità dell'impianto funiviario di Savona. Al riguardo, fa presente che, secondo il comma 1, in caso di cessazione dell'attuale concessione entro il 31 dicembre 2022 e nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale provvede ad eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica della funivia nonché all'individuazione di un nuovo concessionario. Il comma 2 estende dal 31 agosto al 31 dicembre 2022 la corresponsione dell'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale prevista dall'articolo 16 del decreto-legge n. 121 del 2021 a favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.

Evidenzia poi che l'articolo 6 interviene sul settore del trasporto aereo, con disposizioni volte ad accelerare lo sviluppo del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT), ad aumentare l'accesso ferroviario agli aeroporti nonché a incrementare la rilevanza strategica e lo sviluppo degli aeroporti intercontinentali.

Quanto all'articolo 7, rileva che esso introduce, al comma 1, una serie di modifiche al codice della strada, complessivamente volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico degli utenti, a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e ad incrementare la sicurezza della circolazione stradale.

Passando all'articolo 8, in materia di trasporto pubblico locale e regionale, segnala che il comma 1, al fine di migliorare la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale nonché della mobilità locale nelle sue diverse modalità, trasforma l'Osservatorio nazionale del trasporto pubblico locale in "Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità locale sostenibile". I commi da 2 a 5 definiscono nel dettaglio i nuovi compiti affidati all'Osservatorio, anche in relazione all'attività dei *mobility manager* d'area, aziendali e scolastici, nonché gli strumenti e le risorse dei quali esso si può avvalere.

Accenna altresì all'articolo 10, recante disposizioni in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, nonché per la funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici. In proposito, sottolinea che il comma 1 integra l'articolo 44 del "decreto-legge semplificazioni" del 2021, con il quale è stata definita una procedura speciale in relazione ad alcune opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, specificamente indicate nell'Allegato IV al citato provvedimento. Le disposizioni ora introdotte precisano che le procedure di VIA semplificate, previste per le opere inserite nel PNRR, si applicano a tutti gli interventi dell'Allegato IV e stabiliscono che, in relazione agli interventi dell'Allegato IV per la cui realizzazione è nominato un Commissario straordinario, viene applicata, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, anche la riduzione dei termini.

Tenuto conto degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, fa notare inoltre che, in base al comma 2, in relazione ai progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro da sottoporre obbligatoriamente al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non si applica, per gli anni 2022 e 2023, il versamento a carico del soggetto committente della somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che dovrebbe essere destinato al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione e consulenza. Al contempo, per assicurare la

funzionalità del medesimo Consiglio superiore dei lavori pubblici, è autorizzata la spesa di 1,6 milioni di euro il 2022 e di 3,2 milioni per il 2023. Il comma 3 precisa che l'esonero dal versamento del contributo si applica esclusivamente ai progetti sottoposti al parere obbligatorio del Consiglio superiore successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame e che non si procede al rimborso delle somme già versate.

Riepiloga brevemente i contenuti dell'articolo 11 sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, segnalando che: il comma 1 proroga al 30 settembre 2022 l'obbligo dell'uso delle mascherine FFP2 su tutti i mezzi di trasporto elencati all'articolo 10-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021- fatta eccezione per gli aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone di trasporto - nonché per l'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali; il comma 2 sopprime l'uso delle mascherine per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l'anno scolastico 2021-2022.

L'articolo 12, al fine di consentire il corretto funzionamento della Commissione tecnica VIA e della Commissione PNRR-PNIEC, autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Ricorda infine che la Commissione di merito ha fissato a martedì 5 luglio il termine per la presentazione degli emendamenti e che dunque sarebbe preferibile rendere il parere entro tale data.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2117) COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 2 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Invita pertanto il Viceministro a farsi carico di sollecitare, nelle opportune sedi, il Governo affinché si possa proseguire fattivamente nella discussione.

Il seguito della discussione è rinviato.

(1921) RIPAMONTI ed altri. - Disciplina della professione di guida turistica

(2087) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 17 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha formalmente chiesto al Governo la relazione tecnica sul testo unificato, adottato a base della discussione congiunta nella seduta del 24 marzo scorso, e che la Commissione politiche dell'Unione europea ha espresso un parere non ostativo con osservazioni. Ricorda peraltro che domattina è prevista una riunione di maggioranza, alla presenza del ministro Garavaglia, in relazione alle ulteriori modifiche al citato testo unificato.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(1217) ANASTASI ed altri. - Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale

degli esperti danni e valutazioni

(1666) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. - Disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il senatore [ANASTASI](#) (M5S), in qualità di primo firmatario del disegno di legge n. 1217, preannuncia l'esigenza di apportare ulteriori correzioni al testo unificato, adottato a base della discussione congiunta nella seduta del 2 marzo scorso.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.15. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 247 (pom.) del 05/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022
247ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Alessandra Todde.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il vice ministro Alessandra TODDE risponde all'interrogazione n. 3-03410, a firma del senatore Romano e relativa al rincaro dei prezzi dei carburanti, osservando preliminarmente che la tematica era già stata discussa - in tempi recenti - dal Ministro dello sviluppo economico presso l'altro ramo del Parlamento.

Entrando nel merito dell'atto di sindacato ispettivo, osserva quindi che il mercato dei carburanti è attualmente liberalizzato. A ciò si aggiungono i profili fiscali rappresentati, per i beni in questione, dalle accise e dall'IVA. Tuttavia, in considerazione dell'importanza che l'incremento del prezzo dei carburanti è andato rivestendo nel contesto economico nazionale e al fine di contrastare eventuali fenomeni speculativi, è stato emanato il decreto-legge n. 21 del 2022, con l'obiettivo di potenziare il monitoraggio dell'andamento dei prezzi e verificare che i recenti tagli delle accise (disposti tramite lo stesso decreto-legge e volti a calmierare i prezzi in vertiginosa ascesa), si traducano in un effettivo e reale vantaggio per i consumatori.

In particolare, il decreto-legge sopra citato, dopo aver rideterminato in ribasso le accise, ha altresì affidato al Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito presso il Dicastero dello sviluppo economico, lo specifico compito di monitorare l'andamento dei prezzi di benzina e gasolio, anche relativi alla vendita al pubblico, praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione. La sinergia e la collaborazione con il Garante delle Amministrazioni competenti e il supporto operativo della Guardia di finanza garantiscono poi gli strumenti operativi per un controllo effettivo, anche in ragione dell'apparato sanzionatorio che più in generale il menzionato decreto-legge ha previsto.

L'importanza dell'analisi dell'andamento dei prezzi è d'altronde testimoniata dal potenziamento della struttura a supporto del Garante e dei poteri di quest'ultimo, che ora può convocare le imprese e le

associazioni di categoria interessate, al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato, può richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi sulle motivazioni delle variazioni di prezzo riscontrate ed irrogare sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi informativi. Il menzionato potenziamento della struttura è stato poi realizzato tramite l'istituzione, presso il Ministero, di un'apposita Unità di missione per le attività istruttorie, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati, nonché di supporto al Garante.

Sempre dal punto di vista sanzionatorio occorre poi considerare che, a seguito delle attività di monitoraggio del Garante nonché di indagine e verifica della Guardia di finanza, è possibile procedere alla segnalazione all'Antitrust di elementi sintomatici di condotte che possano ledere la concorrenza o costituire pratiche commerciali scorrette, con attivazione dei rilevanti poteri sanzionatori di cui è dotata l'Autorità.

Risulta tuttavia che, se inizialmente il Garante prezzi aveva rilevato l'efficacia deflattiva dell'intervento di riduzione delle accise sui prezzi dei carburanti, oggi si assiste ad una nuova impennata dei prezzi di benzina e *diesel*, e - malgrado lo sconto, compreso di IVA, di circa 30 centesimi al litro - il costo per il consumatore è risalito ad oltre i 2 euro al litro.

È pertanto in corso, attualmente, un'indagine conoscitiva finalizzata a verificare le anomalie sull'andamento dei prezzi dei carburanti praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale. In particolare, l'incremento che si sta verificando da qualche settimana sarebbe imputabile principalmente all'aumento della quotazione internazionale del prodotto raffinato e, di conseguenza, al margine di raffinazione, che è più che raddoppiato rispetto alla metà del mese di aprile e più che quadruplicato rispetto all'inizio dell'anno. Relativamente all'andamento del prezzo del gasolio, che è aumentato di circa 20 centesimi nell'ultimo mese, si sono poi rilevate tensioni coincidenti con lo scoppio del conflitto russo-ucraino, che hanno portato il margine di raffinazione su valori cinque volte superiori a quelli di inizio anno. Mentre nei primi giorni del conflitto si sono rilevati anche aumenti del margine di distribuzione dei carburanti in ambito nazionale, nell'ultimo mese tale margine è rientrato sui valori inferiori a quelli di inizio anno.

Il Vice Ministro prosegue osservando che la congiuntura dei mercati internazionali dei prodotti raffinati, invero, è condizionata da numerosi fattori, tra cui l'importazione di petrolio dalla Russia. Infatti, lo scoppio del conflitto ha causato un'incertezza sulla continuità degli approvvigionamenti, accresciuta anche dal dibattito sulle sanzioni. Tali fattori, contrastati nell'immediato dalla politica di calmierare i prezzi riducendo le accise, continuano tuttavia ad incidere sull'aumento del prezzo, incrementando in particolare il differenziale tra il costo della materia prima, ossia il petrolio, e il prezzo internazionale del prodotto raffinato, ossia il margine di raffinazione.

Questi elementi rappresentano la base del dibattito che si è aperto per individuare ulteriori e più incisivi strumenti per mitigare il prezzo dei carburanti: misure che sono, però, di principale competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della transizione ecologica, ma su cui evidentemente tutto il Governo è coinvolto.

Conclude assicurando che già nella seduta del Consiglio dei Ministri dello scorso 22 giugno la tematica del caro prezzi è stata discussa, per individuare interventi idonei a mitigare l'acuirsi di una situazione di estrema gravità per imprese e famiglie e contrastare con fermezza ogni ipotesi di fenomeni speculativi.

Replica il senatore [ROMANO](#) (M5S), ponendo positivamente l'accento sulla particolare attenzione prestata dal Governo alle questioni sottese alla sua interrogazione ed auspicando che l'indagine conoscitiva avviata possa fornire ulteriori elementi di chiarezza sull'aumento dei prezzi dei carburanti, che, ad oggi, non appare in linea con l'attuale prezzo del petrolio greggio. Ciò al fine di apprestare quanto prima le dovute tutele alle famiglie ed ai consumatori.

Conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

Il vice ministro Alessandra TODDE risponde poi all'interrogazione 3-03393 (già 4-07073), del

senatore Lorefice, sulla situazione dell'area di crisi industriale complessa di Gela-Caltanissetta, ricordando che con decreto ministeriale del 20 maggio 2015 era stata riconosciuta come area di crisi industriale complessa la zona di Gela, con i sistemi locali del lavoro (SLL) di Gela, Mazzarino, Vittoria, Caltagirone, Riesi, Caltanissetta e Piazza Armerina.

Il 23 ottobre 2018 era stato quindi sottoscritto un apposito accordo di programma per rilanciare le attività imprenditoriali, salvaguardare i livelli occupazionali e sostenere programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale nel territorio dei Comuni appartenenti alla citata area di crisi industriale complessa.

Relativamente al rinnovo del predetto accordo di programma, rileva quindi che i tempi di predisposizione dell'atto integrativo di proroga si sono allungati in attesa della riforma della disciplina degli aiuti in questione (facente capo alla legge n.181 del 1989), riforma poi intervenuta con decreto del 24 marzo 2022. Il citato decreto ha infatti introdotto nuove disposizioni che stabiliscono i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dell'articolo 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, mediante il ricorso al regime di aiuto della legge n.181 del 1989, in sostituzione della disciplina attuativa recata da un precedente decreto ministeriale risalente al 30 agosto 2019.

Riferisce quindi che lo scorso 16 giugno è stata emanata la circolare n. 237343, attuativa dell'articolo 5, comma 14, del citato decreto 24 marzo 2022, la quale fornisce le indicazioni di dettaglio per l'applicazione della nuova disciplina e per la presentazione delle domande di agevolazione. La circolare in parola indica altresì le caratteristiche del contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle agevolazioni, nonché l'elenco degli oneri informativi per le imprese. Nel frattempo, lo schema di atto integrativo è stato condiviso con i soggetti sottoscrittori e sono state acquisite le rispettive delibere di approvazione.

Per ciò che concerne i contenuti, precisa che lo schema di atto integrativo tiene conto delle proposte avanzate dal territorio e da diversi *stakeholder* nonché delle novità intervenute successivamente alla sottoscrizione dell'accordo di programma del 2018. In particolare, parte del territorio dell'area di crisi industriale complessa potrà beneficiare dei vantaggi fiscali delle zone economiche speciali (ZES), le quali costituiscono un'opportunità nell'ottica di attrazione di nuovi investitori. Infatti, sono interessati dalla ZES Sicilia Orientale unità territoriali di quattro Comuni dell'area di crisi industriale complessa (Caltagirone, Gela, Niscemi, Vittoria). Inoltre, il 20 marzo 2020 è stato sottoscritto l'accordo di programma tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Siciliana e Invitalia, con il quale si intende stimolare sull'intero territorio regionale l'attrazione di investimenti per l'innovazione produttiva e la competitività delle imprese siciliane e generare occupazione, attraverso strumenti quali progetti di interesse comune europeo (IPCEI), contratti di sviluppo, accordi di innovazione, ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n.181 del 1989 per le aree di crisi industriale complessa e non complessa. Infine, non vanno trascurati gli impegni contenuti nella risoluzione approvata dalla Commissione lo scorso 8 giugno 2021, in esito all'istruttoria condotta sulle principali aree di crisi industriali complesse in Italia, con particolare riferimento all'area di crisi industriale di Gela e agli ambiti oggetto dell'atto integrativo all'accordo di programma del 23 ottobre 2018.

Per quanto riguarda il finanziamento dell'accordo, precisa quindi che il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione le risorse residue, pari a euro 11.924.101,07, a valere sul Fondo crescita sostenibile, ai sensi di quanto disposto nel decreto ministeriale 23 aprile 2021. La Regione Siciliana provvede invece a cofinanziare lo strumento agevolativo con risorse pari a 10 milioni di euro, a valere sul Programma operativo complementare 2014-2020.

Appena sarà firmato l'atto integrativo, si procederà pertanto con la pubblicazione dell'avviso pubblico per l'utilizzo delle risorse residue non utilizzate alla scadenza dell'accordo di programma del 2018, il quale potrà beneficiare di tutte le novità normative di recente introduzione.

In particolare, in esito alla riforma, gli incentivi vengono estesi anche a progetti per la ricerca industriale e per lo sviluppo sperimentale, qualora il programma di investimento sia di importo

superiore a 5 milioni di euro, e a progetti di innovazione di processo. Non sono più richieste le garanzie a tutela del finanziamento per le iniziative che comportano spese complessivamente ammissibili di importo inferiore a 10 milioni di euro.

Infine, sono state snellite le procedure di valutazione delle domande, riducendo i tempi per le istruttorie, per le delibere e per l'erogazione dei contributi, sia a fondo perduto sia sotto forma di finanziamento agevolato.

Conclude ribadendo che il Ministero dello sviluppo economico porrà in essere ogni iniziativa idonea per risollevarlo il territorio geleso dalle enormi difficoltà che lo hanno colpito.

Replica il senatore [LOREFICE](#) (M5S), compiacendosi del buon livello di dettaglio fornito dalla Rappresentante del Governo circa le novità che hanno determinato la dilatazione dei tempi per il rinnovo dell'accordo di programma ed apprezzando le iniziative predisposte per il rilancio dell'area di Gela, che aumenteranno significativamente l'attrattività del territorio e faranno sì che anche la predetta porzione di territorio possa contribuire fattivamente al rilancio dell'economia nazionale. Conclude dichiarandosi soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il vice ministro Alessandra Todde e dichiara quindi concluso lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1921\) RIPAMONTI e altri.](#) - *Disciplina della professione di guida turistica*

[\(2087\) CROATTI.](#) - *Disciplina della professione di guida turistica*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 giugno.

Il presidente [GIROTTO](#) comunica che il senatore Marti ha riformulato gli emendamenti 2.12, 2.20 e 6.7, in testi 2, pubblicati in allegato. Informa altresì che il relatore ha presentato gli emendamenti 2.100, 3.100, 5.100, 6.100, 7.100, 8.100 e 12.100, pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che la senatrice Gallone ha aggiunto la propria firma all'emendamento 2.2.

Avverte infine che l'ulteriore documentazione eventualmente pervenuta sul testo unificato, adottato a base della discussione per i disegni di legge in titolo (e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 24 marzo), sarà resa disponibile, al pari di tutta la documentazione depositata nel corso delle audizioni sui testi originari, sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2646\) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili](#)

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, il relatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*) dà conto di una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, che recepisce i suggerimenti a lui pervenuti per le vie brevi da parte dei Gruppi.

Il presidente GIROTTO constata che non vi sono iscritti a parlare per dichiarazione di voto. Previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2631) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore [GIROTTO](#) (*M5S*), premettendo che il disegno di legge - collegato alla manovra di finanza pubblica - apporta modifiche al codice della proprietà industriale (CPI), di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, finalizzate ad un accrescimento della protezione dei titoli della proprietà industriale in chiave *pro* competitiva (Capo I, articoli 1-6), ad una semplificazione e digitalizzazione delle relative procedure (Capo II, articoli 6-16), nonché ad un coordinamento della normativa nazionale, al suo interno e con la disciplina delle domande internazionali di brevetto. Il disegno di legge dispone, conseguentemente alle modifiche apportate al codice, che si proceda ad un aggiornamento del regolamento attuativo di cui al decreto ministeriale n. 33 del 13 gennaio 2010, nonché un adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per consentire il pagamento in modo digitale delle domande di registrazione dei titoli e delle istanze varie (Capo III, articoli 17-31). Precisa peraltro che, come evidenziato anche nell'Analisi tecnico-normativa e l'Analisi di impatto della regolazione, allegate al provvedimento, il disegno di legge si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dalle Istituzioni europee il 13 luglio 2021, e, al tempo stesso, intende porsi in coerenza con il "Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE", adottato dalla Commissione europea il 25 novembre 2020. Passando al contenuto, dà conto dell'articolo 1, che introduce il divieto di registrazione come marchi di segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche (IG) e di denominazioni di origine protette (DOP), ai sensi della normativa statale o dell'Unione. Dopo aver accennato all'articolo 2, che inserisce nel codice la protezione temporanea dei disegni e dei modelli che figurano in una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o di uno Stato estero con il quale si abbiano accordi reciprocità, illustra l'articolo 3, che ribalta l'approccio previsto nel codice relativamente alla titolarità delle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca. Contestualmente, e nella stessa ottica sopra illustrata, il disegno di legge, all'articolo 4, introduce nel codice (attraverso un nuovo articolo *65-bis*) la disciplina degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT), aventi la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. L'articolo 5 - prosegue il Presidente relatore - modifica e integra la disciplina sulle condizioni di ricevibilità della domanda di brevetto, disponendo che: il pagamento dei diritti di deposito per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità deve essere effettuato improrogabilmente entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa; in assenza di pagamento entro il termine suddetto, la domanda non è ricevibile; l'irricevibilità è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), salvo che il richiedente non abbia, entro due mesi, ottemperato all'invito di integrazione o abbia spontaneamente integrato il pagamento dei diritti, ivi inclusa la mora.

Sottolinea poi che l'articolo 6 reca norme finalizzate al rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato e, a tal fine, apporta modifiche alla relativa disciplina, contenuta nel codice, prevedendo tanto una riduzione dei termini per l'esercizio del controllo preventivo ministeriale su tali domande, quanto una estensione delle casistiche da sottoporre a controllo preventivo.

Accenna indi all'articolo 7, che estende da due a quattro anni la durata in carica della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), all'articolo 8, che riduce da quaranta a trenta il numero dei giorni minimi tra udienza di trattazione presso la Commissione ricorsi e relativa convocazione delle parti, e all'articolo 9, che modifica la previsione secondo la quale sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, o che modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano stati iscritti nel registro dei brevetti europei o trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei.

L'articolo 10 interviene sulla disciplina del deposito delle domande e delle istanze presentate a norma del codice della proprietà industriale, disponendo - secondo quanto recita la rubrica - la "soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea e semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l'UIBM".

Evidenzia altresì che l'articolo 11 interviene sulle modalità procedurali attraverso le quali è rivendicata la priorità di un deposito di una domanda volta ad ottenere un titolo di proprietà industriale, l'articolo 12 apporta semplificazioni della procedura di concessione di privativa di nuova varietà vegetale, e l'articolo 13 include esplicitamente, tra i soggetti legittimati a proporre opposizione avverso una domanda o registrazione di marchio, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MiPAAF), quale autorità nazionale competente per le DOP e per le IGP agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto. Dopo essersi soffermato sull'articolo 14, che modifica l'articolo 191 del codice della proprietà industriale, in materia di proroga dei termini dei procedimenti presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, sottolinea che l'articolo 15 interviene sul termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione, presentata da coloro i quali, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non hanno potuto rispettare un termine.

Quanto all'articolo 16, fa presente che esso dispone uno snellimento della composizione della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale - i cui membri sono ridotti da otto a cinque - e una riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio.

Passando all'articolo 17, rileva che esso include anche le domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia tra i riferimenti che devono essere valutati da parte dell'Ufficio che valuta la novità del brevetto, mentre l'articolo 18 precisa il termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e del brevetto per modello di utilità.

Illustra inoltre l'articolo 19, che novella l'articolo 61, comma 1, e abroga l'articolo 81 del CPI al fine di tener conto della circostanza per cui, a seguito dell'evoluzione normativa, non esistono più i certificati complementari di protezione, l'articolo 20, che abroga il comma 3 dell'articolo 129 del CPI per consentire il sequestro delle merci contraffatte esposte in fiera, rispetto alle quali attualmente si può procedere soltanto ad un verbale di mera descrizione delle caratteristiche dei prodotti sospetti, nonché l'articolo 21, che amplia le fattispecie degli atti da rendere pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

L'articolo 22 - precisa il Presidente relatore - interviene sulla disciplina relativa all'oggetto della domanda per le invenzioni e i modelli di utilità, includendo espressamente in esso, rispetto alla legislazione vigente, la verifica dei requisiti di validità. La verifica di sussistenza degli stessi, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilità nei soli casi di brevettazione alternativa, è da condurre all'esito della ricerca di anteriorità. Con riguardo a quest'ultima, si sopprime l'attuale previsione che rinviava a un decreto ministeriale la disciplina della ricerca delle anteriorità ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di validità. Si esplicita quindi che, in ogni caso, l'Ufficio verifica che l'assenza di tali requisiti non risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del

richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio.

L'articolo 23 sostituisce il comma 1 dell'articolo 178 del CPI, stabilendo le ipotesi nelle quali non opera il termine di due mesi dalla scadenza del termine di presentazione dell'opposizione alla domanda di registrazione di un marchio, entro il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi deve comunicare alle parti l'opposizione stessa. Le ipotesi individuate sono le seguenti: se ricorre uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 180, comma 1, lettere da *b*) a *e-ter*) del CPI; se è stata depositata un'istanza di limitazione della domanda di marchio sulla quale si renda necessario chiedere il parere dell'opponente per la prosecuzione della procedura.

L'articolo 24 introduce un nuovo motivo per il quale può essere chiesta la nullità del marchio, consistente nella registrazione di parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia. Si stabilisce anche il divieto di parcellizzazione delle domande di nullità e decadenza, precludendosi al titolare di uno o più diritti anteriori, che abbia preliminarmente domandato la decadenza o la nullità del marchio, il diritto di presentare, a pena d'inammissibilità, un'altra domanda di decadenza o di nullità fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della domanda.

Il Presidente relatore riferisce altresì che, in base all'articolo 25: l'atto con il quale si chiede l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità del marchio viene ora qualificato come "istanza" e non più come "domanda", nonostante la rubrica dell'articolo novellato continui a fare riferimento a quest'ultima; si conferma l'esame preliminare, da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, della ricevibilità e ammissibilità dell'istanza di decadenza o di nullità; l'oggetto della comunicazione dell'istanza alle parti deve ora contenere l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili, su istanza comune delle parti, fino al termine massimo di un anno. Al contrario, nella formulazione vigente, detta comunicazione deve contenere l'informativa dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o nullità e l'invito al titolare del marchio a depositare osservazioni entro un termine stabilito. Le osservazioni depositate dalle parti sono comunicate all'altra parte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. Il medesimo articolo elimina la specificazione per cui la comunicazione deve essere "indirizzata al titolare del marchio", conferma l'obbligo di allegare alla stessa copia dell'istanza di decadenza o di nullità, elimina la previsione per cui alla comunicazione deve essere allegato "qualsiasi documento presentato dal richiedente".

A ciò si aggiunge la disciplina dell'ipotesi del mancato raggiungimento di un accordo ai sensi del comma 1, nel qual caso il titolare del marchio di cui è chiesta la decadenza o la nullità può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. L'attuale formulazione attribuisce invece all'Ufficio italiano brevetti e marchi il potere, "nel corso del procedimento di decadenza o nullità", di assegnare in ogni momento alle parti un termine per produrre ulteriori documenti o svolgere deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.

Dà indi conto dell'articolo 26 che introduce, tra le cause di estinzione della procedura di decadenza o nullità, anche l'ipotesi in cui la domanda o la registrazione, oggetto dell'istanza di decadenza o nullità, è "rinunciata". Attualmente, si fa riferimento alle ipotesi di ritiro o di rigetto della domanda o della registrazione, oggetto dell'istanza di decadenza o nullità, con provvedimento inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi.

Ulteriori modifiche sono apportate dall'articolo 27, che sostituisce interamente l'articolo 229 del CPI, attualmente composto di tre commi, intervenendo sulla disciplina relativa alla rimborsabilità delle tasse e dei diritti e sulla rubrica dell'articolo con la nuova dizione "Tasse e diritti rimborsabili". Con la novella al comma 1: si specifica che la rimborsabilità ivi prevista si riferisce alla sola ipotesi di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata (si elimina quindi l'attuale richiamo anche alla concessione del brevetto); si precisa che l'oggetto del rimborso comprende le tasse di concessione governativa, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo deposito e, ove presentata, delle tasse dovute per la lettera d'incarico; si conferma la disciplina già in vigore per quanto riguarda il rimborso del diritto previsto per il deposito di opposizione in caso

di estinzione dell'opposizione. Segnala poi che i rimborsi (senza riferimento ai "diritti") sono autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico (la formulazione attuale richiama ancora il Ministero delle attività produttive). La disciplina relativa all'autorizzazione è quindi riallocata dal comma 2 al nuovo comma 3 ed è modificata nei termini seguenti: si fa riferimento alle "tasse" da rimborsare e non più ai "diritti"; le tasse da rimborsare devono riferirsi a una domanda di registrazione "di marchio respinta" (è quindi eliminato l'attuale riferimento alla "domanda di brevetto"); solo in tale caso l'autorizzazione al rimborso è disposta d'ufficio; si stabilisce espressamente che, "in ogni altro caso", il rimborso viene disposto su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta inviata all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine di decadenza di tre anni dalla data della rinuncia alla domanda di marchio o dell'estinzione dell'opposizione. Con il nuovo comma 4, che corrisponde al vigente comma 3, s'introduce l'obbligo di annotazione dei rimborsi "nella banca dati dell'Ufficio italiano brevetti e marchi", mentre il vigente comma 3 ne prevede l'annotazione "nel registro dei brevetti" e, ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, "nel registro delle domande".

Avviandosi alla conclusione, fa presente che, in base all'articolo 28, la regolarizzazione dei diritti annuali per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale è subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare, e che l'articolo 29 demanda ad un regolamento del Ministro dello sviluppo economico - per la cui adozione non è previsto un termine - il compito di procedere all'aggiornamento e all'ulteriore digitalizzazione, semplificazione ed efficientamento delle procedure di competenza dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. Riferisce infine che l'articolo 30 modifica la misura degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per le domande di concessione o di registrazione dei titoli di proprietà industriale ed atti allegati, nonché per le successive formalità ed istanze varie, presentate alle camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico, mentre l'articolo 31 reca la clausola d'invarianza finanziaria.

Conclude sottolineando la necessità di approfondire la tematica della proprietà delle scoperte effettuate dai ricercatori operanti presso gli enti pubblici.

Con riferimento all'ultima osservazione formulata dal Presidente, il senatore [COLLINA](#) (PD) osserva trattarsi di questione particolarmente importante. Qualora, infatti, la proprietà della scoperta del ricercatore fosse effettivamente attribuita all'ente pubblico per cui lavora, ciò potrebbe indurre il ricercatore stesso ad abbandonare l'Italia in favore di quei Paesi dove la proprietà intellettuale del singolo è meglio tutelata.

Domanda inoltre, stante la natura del provvedimento, legata all'implementazione del PNRR, se vi siano particolari tempistiche relativamente alla conclusione dell'*iter*.

Il presidente [GIROTTO](#) osserva che il provvedimento dovrebbe essere approvato entro il terzo trimestre del 2023.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) invita la Presidenza a valutare la possibilità di esaminare il provvedimento congiuntamente ad altri disegni di legge già presentati in Senato e vertenti sulla stessa materia.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che sarebbe comunque opportuno, in caso di esame congiunto con altri provvedimenti, adottare il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno quale testo base per il prosieguo dei lavori, considerato che esso ha natura di collegato.

Dopo aver rammentato che il Ministero per lo sviluppo economico ha già effettuato una consultazione pubblica sul tema, che potrebbe già di per sé costituire un importante fonte informativa, propone alla Commissione di effettuare un ciclo di audizioni, che dovrebbe essere comunque il più possibile circoscritto alle autorità e ai soggetti di particolare importanza. Ciò non impedirà, peraltro, di acquisire anche dei contributi scritti da parte di ulteriori soggetti.

Propone infine di fissare per mercoledì 13 luglio, alle ore 18, il termine per far pervenire alla

Presidenza, da parte dei Gruppi, eventuali proposte di audizione.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

Il [PRESIDENTE](#) avverte quindi sin d'ora che l'eventuale documentazione depositata nel corso delle audizioni, nonché l'ulteriore documentazione che sarà acquisita sul disegno di legge in titolo, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa la Commissione che mercoledì 20 luglio, alle ore 14, potrebbe aver luogo l'audizione del Ministro della transizione ecologica sui prezzi dell'energia, anche in relazione alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili: opzioni per misure immediate e in vista del prossimo inverno (COM(2022) 138 definitivo).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2646

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

preso atto che:

l'articolo 1 reca misure di accelerazione per la realizzazione delle opere per la viabilità della città di Roma e il Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, che ha evidentemente risvolti anche per il comparto turistico;

l'articolo 2 interviene in materia di costruzione, manutenzione e messa in sicurezza delle dighe, nonché di controllo sul loro esercizio, l'articolo 3 reca misure di adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e l'articolo 4 introduce disposizioni sul trasporto marittimo di passeggeri, sugli adeguamenti infrastrutturali portuali e sulla laguna di Venezia;

considerato in particolare che:

l'articolo 5 introduce disposizioni urgenti per la funzionalità dell'impianto funiviario di Savona;

l'articolo 6 interviene sul settore del trasporto aereo, con disposizioni volte ad accelerare lo sviluppo del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT), aumentare l'accesso ferroviario agli aeroporti nonché incrementare la rilevanza strategica e lo sviluppo degli aeroporti intercontinentali;

l'articolo 7 introduce, al comma 1, una serie di modifiche al codice della strada, complessivamente volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico degli utenti, a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e ad incrementare la sicurezza della circolazione stradale;

l'articolo 8 reca interventi in materia di trasporto pubblico locale e regionale e in particolare, il comma 1, trasforma l'Osservatorio nazionale del trasporto pubblico locale in "Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità locale sostenibile";

l'articolo 12, al fine di consentire il corretto funzionamento della Commissione tecnica VIA e della Commissione PNRR-PNIEC, autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in ordine all'articolo 4, comma 4, lettera e), concernente il comitato consultivo dell'Autorità per la Laguna di Venezia, si prende atto dell'ampliamento delle competenze richieste ai componenti, purché si mantenga la preferenza per l'esperienza in materia idraulica e di morfodinamica lagunare e di gestione e conservazione dell'ambiente;
2. con riferimento all'articolo 5, valuti la Commissione di merito di:
 - 2.1 specificare che la gestione commissariale debba essere prevista anche laddove, in astratto, la cessazione della concessione della linea funiviaria venisse a cessare dopo il 31 dicembre 2022; chiarire che, tra le competenze del presidente, vi sono l'esecuzione degli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, la garanzia della continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, nonché l'individuazione di un nuovo concessionario;
 - 2.2 prevedere che il commissario, nell'esercizio della gestione diretta, ai fini dell'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di acquisizione di servizi e forniture, di servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di supporto tecnico e *project management*, nonché per l'affidamento del servizio ad un nuovo concessionario di cui al comma 7-bis, per l'esecuzione dei relativi contratti, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
 - 2.3 prevedere che il concessionario individuato potrà attivarsi presso RFI per avere l'autorizzazione all'impiego dei raccordi ferroviari in modo da avviare, anche nelle more della conclusione dei lavori di ripristino, il trasporto ferroviario che a regime integrerà il trasporto funiviario, riducendo sensibilmente il trasporto a mezzo camion;
 - 2.4 prevedere l'obbligo, anziché la facoltà, per il Presidente-commissario di avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dalle Pubbliche amministrazioni;
 - 2.5 rendere disponibili sul fondo di parte corrente di cui al citato articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ulteriori 3.000.000 di euro per il 2022 per assicurare il recupero e la piena funzionalità tecnica di detta funivia;
3. si invita la Commissione di merito a fare in modo che il SNIT comprenda tutti i mezzi di collegamento di breve e medio raggio integrabili con il trasporto aereo, coniugando il medesimo non solo con il trasporto ferroviario, ma anche con quello degli autobus, per garantire la migliore accessibilità alle aree interne, difficilmente raggiungibili in tempi ragionevoli dalla rete ferroviaria, e promuovere dunque lo sviluppo del sistema produttivo e turistico;
4. con riferimento alle modifiche apportate dall'articolo 7, comma 1, lettera b), valuti la Commissione di merito di chiarire quali categorie di veicoli a motore risultano escluse rispetto alla definizione della categoria L3e, nonché di prevedere l'introduzione di un termine specifico per

l'attuazione dell'articolo 17-*terdecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nella parte in cui prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adotti decreti contenenti norme specifiche per il retrofit di veicoli di categoria L, ovvero veicoli a due e tre ruote, tenuto conto che l'adozione dei citati provvedimenti potrebbe garantire lo sviluppo di una nuova filiera produttiva, in linea con gli obiettivi di transizione ecologica, in un settore storicamente rilevante per il nostro Paese, come quelle dei motocicli;

5. con riguardo ai compiti assegnati dall'articolo 8 all'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile, valuti la Commissione di merito di:

5.1 introdurre uno specifico riferimento alle strategie di transizione ecologica, sia relative alle filiere produttive che all'utilizzo finale dei mezzi pubblici, incluso il Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS), con particolare riferimento al comma 2, lettera d), in materia di acquisizione periodica e predisposizione di modelli di elaborazione di dati utili a valutare le proposte di investimento nel settore della mobilità locale, coordinandole con gli indirizzi di politica industriale che riguardano le filiere produttive interessate;

5.2 adoperarsi affinché l'Osservatorio nazionale supporti la programmazione della mobilità locale sostenibile e interregionale, già interessata dai collegamenti che attraverso l'alta velocità non superino i 75 minuti;

5.3 stimolare l'Osservatorio a svolgere un ruolo di coordinamento tra i *mobility manager* d'area (pubblici e privati) affinché la mobilità sostenibile si orienti sempre più, anche grazie alle tecnologie, a un miglior servizio per il cittadino/cliente in termini di efficacia e efficienza;

6. con riferimento all'articolo 12, valuti la Commissione di merito di sollecitare il Governo al fine di individuare un'idonea quantificazione delle risorse necessarie al corretto funzionamento della Commissione VIA e Commissione PNRR-PNIEC, in particolare per garantire l'accelerazione delle procedure in materia di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, fondamentali ai fini del raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica e della riduzione delle importazioni di gas da approvvigionamenti energetici fossili.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1921](#), [2087 NT](#)

Art. 2

2.12 (testo 2)

[Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «titolo idoneo» con le seguenti: «l'abilitazione professionale».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire la parola: «idoneità» con la seguente: «abilitazione».

2.20 (testo 2)

[Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nel corso di visite sul luogo», inserire le seguenti: «e da remoto, anche con finalità turistiche, culturali e didattiche.».

2.100

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole da: «il professionista che abbia conseguito» fino a: «illustrare e interpretare» con le seguenti: «il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 3 o il riconoscimento del titolo professionale ai sensi dell'articolo 4, nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. Tali titoli sono idonei a illustrare e interpretare, in modo non occasionale.».

Art. 3

3.100

Il Relatore

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché, previo riconoscimento del titolo professionale ai sensi dell'articolo 4, ovvero, iscrizione all'elenco nazionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2».

Art. 5

5.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 2, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 7, comma 2,» con le seguenti: «ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 7, comma 2»;

- al comma 4, dopo le parole: «nazionale è», aggiungere le seguenti: «consentito l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è».

Art. 6

6.7 (testo 2)

[Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di idoneità», con le seguenti: «di abilitazione professionale» e sostituire la parola: «annuale» con la seguente: «biennale».

Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «idoneità» con la seguente: «abilitazione».

6.100

Il Relatore

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

*«f-bis) possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, pari o superiori al livello B2 del *Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR) rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012 e, per gli stranieri, certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello B2 del *Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR), rilasciata da enti certificatori riconosciuti».*

Art. 7

7.100

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 3» con le seguenti: «iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5».

Art. 8

8.100

Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Istituto nazionale di statistica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica disciplinate dalla presente legge e provvede all'attribuzione del relativo codice ATECO.»

Art. 12

12.100

Il Relatore

Al comma 2, dopo le parole: «sono iscritte», aggiungere le seguenti: «, a domanda,».

1.3.2.1.16. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 248 (pom.) del 06/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022

248ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIROTTO

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA DISCUSSIONE CONGIUNTA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1921 E 2087

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che, su richiesta di alcuni senatori, è stata prospettata la possibilità di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 2.100, 3.100, 5.100, 6.100, 7.100, 8.100 e 12.100 del relatore, pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri. Nel ricordare che nella riunione di maggioranza, svolta alla presenza del Ministro, si era convenuto di non subemendarli, attesa la natura tecnica della gran parte di loro, fa presente che le proposte emendative del relatore sono finalizzate a recepire le istanze degli enti locali, veicolate al Dicastero, nonché i pareri delle Commissioni finora consultate in ordine al testo unificato. Chiede pertanto l'orientamento dei Gruppi, precisando di aver interloquuto informalmente con il relatore, senatore Castaldi, che si è dichiarato comunque favorevole alla fissazione di un termine purché breve.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) converge sull'ipotesi di stabilire un termine breve per subemendare gli emendamenti del relatore, anche nella prospettiva di presentare un nuovo ordine del giorno sulla didattica museale, come concordato nella citata riunione di maggioranza.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) si dichiara d'accordo a fissare un termine ravvicinato per i subemendamenti, preannunciando peraltro una riformulazione dell'ordine del giorno G/1921, 2087 NT/1/10, relativo alle attività svolte dagli enti del terzo settore.

La Commissione conviene quindi di fissare alle ore 12 di domani, giovedì 7 luglio, il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 2.100, 3.100, 5.100, 6.100, 7.100, 8.100 e 12.100, riferiti al testo unificato per la discussione dei disegni di legge sulla disciplina della professione di guida turistica (Atti Senato nn. 1921 e 2087).

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2117

Il senatore [COLLINA](#) (PD) comunica di aver sollecitato, tramite i rappresentanti del proprio Gruppo, l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio sugli emendamenti al disegno di legge n. 2117 (Tutela dell'artigianato artistico), di cui è primo firmatario.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2651) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC), premettendo che il disegno di legge in titolo, contenente delega al Governo per la riforma fiscale, è stato approvato dalla Camera dei deputati con diverse modifiche al testo iniziale. Ricorda poi che nel Documento di economia e finanza (DEF) 2022, il Governo ha precisato di aver avviato un percorso di riforma del sistema fiscale che dovrà accompagnare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Sottolinea comunque

che tale riforma non è parte del Piano e alla sua attuazione non è connessa alcuna delle erogazioni di risorse che l'Unione europea mette a disposizione del nostro Paese nell'ambito dei fondi del *Next Generation EU*.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, illustra l'articolo 1 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, fissando anzitutto principi e criteri direttivi generali cui deve attenersi la stessa revisione. Si tratta, oltre che dei principi di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione e del diritto dell'Unione europea, dei seguenti principi e criteri direttivi: stimolare la crescita economica attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione; razionalizzare e semplificare il sistema tributario, anche con riferimento agli adempimenti a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale; preservare la progressività del sistema tributario e garantire il rispetto del principio di equità orizzontale; ridurre l'evasione e l'elusione fiscali; garantire il rispetto dell'autonomia tributaria degli enti territoriali; razionalizzare le sanzioni amministrative.

Dopo aver accennato all'articolo 2, che reca i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi, su cui preannuncia l'intenzione di introdurre un'osservazione nello schema di parere, si sofferma sull'articolo 3 relativo ai principi e ai criteri direttivi specifici concernenti la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa. In proposito, pone l'accento sulla semplificazione e razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione: alla disciplina degli ammortamenti e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente ineducibili; alla revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei; alla tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale.

Dà indi conto dell'articolo 4, che introduce i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi (accise), facendo particolare riferimento: alla razionalizzazione della struttura dell'IVA, allo scopo di semplificarne la gestione e applicazione, nonché di contrastare l'erosione e l'evasione fiscali ed aumentare l'efficienza del sistema impositivo; all'adeguamento delle strutture e delle aliquote delle imposte indirette, in modo tale da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti soggetti ad accisa, dell'obiettivo di riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e di promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili nonché dello sviluppo sostenibile.

Quanto all'articolo 5, fa presente che esso delega il Governo a emanare uno o più decreti legislativi volti al graduale superamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP, garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati si è introdotta una priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti ed è stato specificato che occorre altresì garantire gettiti in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro che comportano l'applicazione di aliquote dell'Irap maggior di quelle minime.

Avviandosi alla conclusione, illustra l'articolo 6 relativo al sistema di rilevazione catastale degli immobili, soffermandosi in particolare sui terreni edificabili accatastati come agricoli, l'articolo 7 sulla riforma della fiscalità locale, sia nella sua componente personale, sia nella componente immobiliare, nonché l'articolo 8 concernente le modifiche al sistema nazionale della riscossione. A tale ultimo riferimento, plaude all'introduzione di un criterio aziendalistico che orienti l'attività verso obiettivi di risultato. Menziona infine gli articoli 9 sulla codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria e 10 sulle coperture finanziarie.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

1.3.2.1.17. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 250 (pom.) del 12/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 12 LUGLIO 2022
250ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il ministro del turismo Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2668) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore **MARTI** (L-SP-PSd'Az) premette che l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022 prevede, oltre alla conversione in legge del provvedimento in esame, anche l'abrogazione del decreto-legge n. 80 del 2022, con salvezza degli effetti, essendo stato quest'ultimo inserito nel decreto-legge n. 50.

Illustra anzitutto l'articolo 1, sulle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domesticieconomicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, l'articolo 1-bis sul settore del mercato tutelato e l'articolo 1-ter, relativo all'annullamento, per il terzo trimestre 2022, delle aliquote concernenti gli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. L'articolo 1-quater estende fra l'altro l'applicazione dell'IVA agevolata al 5 per cento anche alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Passa quindi all'articolo 2, che incrementa alcuni crediti d'imposta concessi alle imprese del settore energetico con il decreto-legge n. 21 del 2022 e ne precisa le modalità di fruizione. Dopo aver accennato agli articoli 2-bis e 3, segnala che l'articolo 3-bis proroga al secondo trimestre solare 2022 il credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante, disciplinato dall'articolo 18 del decreto-legge n. 21 del 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca.

Prosegue dando conto dell'articolo 4, secondo cui alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un credito di imposta in ragione del 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas nel primo trimestre 2022 qualora il prezzo di riferimento del gas naturale riferito all'ultimo trimestre 2021 abbia subito un incremento superiore del 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferimento al medesimo trimestre del 2019.

L'articolo 5-*bis*, prosegue il relatore, stabilisce che il Gestore dei servizi energetici (GSE) provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.

Illustra altresì l'articolo 6, che introduce norme di ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee, l'articolo 7, che reca fra l'altro norme in materia di semplificazione delle procedure di autorizzazione per l'installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e l'articolo 8, che ammette la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare.

Dopo aver menzionato l'articolo 9, che interviene sulle disposizioni relative all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa, evidenzia che l'articolo 10 reca novelle alla disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA) contenuta nella parte seconda del Codice dell'ambiente.

Menziona poi l'articolo 12, che interviene sulla disciplina relativa alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, l'articolo 14, che proroga di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell'applicazione della detrazione cosiddetta *Superbonus* 110 per cento, e il comma 3 dell'articolo 57, secondo cui le nuove norme in materia di credibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Rileva inoltre che l'articolo 15 contiene, in particolare, misure finalizzate a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, mentre l'articolo 15-*ter* dispone una estensione delle garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 50 anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale, nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dal medesimo articolo e in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Fa presente altresì che l'articolo 16 introduce misure di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese per far fronte alle difficoltà derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento e dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, e che l'articolo 17 modifica la disciplina relativa alle garanzie che SACE in via ordinaria è autorizzata a rilasciare a condizioni di mercato sui finanziamenti alle imprese italiane.

Accenna poi all'articolo 18, che istituisce per l'anno 2022, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione di 130 milioni di euro per il sostegno - attraverso contributi a fondo perduto - alle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina, diverse da quelle agricole, in presenza dei requisiti e secondo i criteri di riparto ivi indicati.

Riferisce indi che l'articolo 21 eleva dal 20 al 50 per cento la misura del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero, a specifiche condizioni, entro il 30 giugno 2023), mentre l'articolo 22 rimodula complessivamente l'aliquota del credito d'imposta Formazione 4.0 per le piccole e medie imprese.

Rende noto poi che l'articolo 24 rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni per l'anno 2023 e di 150 milioni per l'anno 2024 il Fondo IPCEI (Importanti progetti di comune interesse europeo), e che l'articolo 24-*bis* dispone la convocazione, presso il Dicastero dello sviluppo economico, di un comitato di coordinamento finalizzato ad individuare soluzioni per il rilancio delle

attività imprenditoriali, la salvaguardia dei livelli occupazionali e il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree industriali di Brindisi e Civitavecchia.

Passa poi ad esaminare l'articolo 25, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, l'articolo 25-bis, che concede alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia un buono del valore di 10.000 euro, nonché l'articolo 26, che reca alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici.

Dà brevemente conto dell'articolo 26-bis, sulla disciplina inerente all'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa, resi, in particolare, a mezzo dei "buoni pasto", dell'articolo 27, sull'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo, al fine di fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, e dell'articolo 28, che istituisce la figura dei "patti territoriali dell'alta formazione delle imprese".

Riferisce inoltre sugli articoli 29, 30 e 33-bis, rilevando che l'articolo 51-bis interviene sull'accorpamento delle camere di commercio in Sicilia. In conclusione, si sofferma sull'articolo 55, recante disposizioni sul contributo straordinario contro il cosiddetto "caro bollette", che aumenta dal 10 al 25 per cento l'imposta sugli extraprofiti nel settore energetico introdotta con il decreto-legge n. 21 del 2022 e ne estende il periodo di applicazione di un mese, fino al 30 aprile 2022.

Propone infine di esprimere un parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, previa dichiarazione di voto contrario del senatore [MARTELLI](#) (*Misto-IpI-PVU*), il parere favorevole del relatore è posto ai voti e approvato.

IN SEDE REDIGENTE

(1921) RIPAMONTI e altri. - Disciplina della professione di guida turistica

(2087) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 luglio.

Il presidente [GIROTTO](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 6 subemendamenti agli emendamenti del relatore, nonché un testo 2 dell'ordine del giorno G/1921, 2087 NT/1/10, che dà seguito alle considerazioni condivise nella riunione di maggioranza circa le esigenze degli enti del terzo settore. Segnala peraltro che, alla medesima scadenza del termine per i subemendamenti, è stato presentato anche l'ordine del giorno G/1921, 2087 NT/2/10, condiviso dai Gruppi di maggioranza, la cui presentazione si era resa necessaria per affrontare la questione della didattica museale. Tutti i testi sono pubblicati in allegato.

Fa presente poi che il relatore ha presentato le riformulazioni degli emendamenti 3.100, 5.100 e 6.100 in testi 2, pubblicati in allegato, nella prospettiva di apportare correzioni di carattere formale ai testi già presentati, e ha ritirato i testi originari di tali proposte.

I subemendamenti già presentati a questi emendamenti sono pertanto riferiti automaticamente ai testi 2 suddetti e pubblicati in allegato. Dà conto, in sintesi, del contenuto delle riformulazioni, precisando in particolare che: il 3.100 (testo 2) allinea le previsioni dell'articolo 3 a tutto il testo, considerato che l'iscrizione all'elenco nazionale è prevista a prescindere dal titolo abilitativo, ma occorre menzionare tutte le modalità di acquisizione del titolo; il 5.100 (testo 2) consente di eliminare una previsione ripetuta agli articoli 5 e 6; il 6.100 (testo 2) reca modifiche meramente formali.

Prende atto la Commissione.

Il relatore [CASTALDI](#) (M5S) preannuncia di aver ricevuto alcuni rilievi in merito al contenuto del 6.100 (testo 2), che potrebbe pertanto subire nuovamente delle modifiche.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) domanda quali siano i rilievi accennati dal relatore.

Il relatore [CASTALDI](#) (M5S) precisa che essi riguardano la certificazione del livello di conoscenza delle lingue.

Il [PRESIDENTE](#), non essendoci richieste di intervento, dà per illustrati gli emendamenti presentati.

Si passa all'espressione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

Il ministro GARAVAGLIA preannuncia un orientamento favorevole sugli ordini del giorno G/1921, 2087 NT/1/10 (testo 2) e G/1921, 2087 NT/2/10.

In sede di articolo 1, manifesta un parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 e 1.8, mentre invita a ritirare le proposte 1.5 e 1.7. Con riferimento all'emendamento 1.9, il parere è favorevole purché la proposta sia riformulata prevedendo contestualmente la soppressione del comma 4 dell'articolo 7.

Si associa il relatore [CASTALDI](#) (M5S).

I senatori [CROATTI](#) (M5S), [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) e [COLLINA](#) (PD) sottoscrivono l'emendamento 1.9 e lo riformulano in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal Ministro.

In sede di articolo 2, il ministro GARAVAGLIA invita a ritirare gli emendamenti 2.1, 2.14, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.38, 2.40, 2.41, 2.42 e 2.44. Sui restanti emendamenti il parere è contrario ad eccezione delle proposte 2.100 - su cui il parere è favorevole - e 2.39 e 2.43, purché queste ultime siano riformulate nel senso di sostituire l'articolo 2, comma 3, lettera b), nel modo seguente: "b), per altri settori utili all'esercizio della professione tra i quali i percorsi museali, il turismo lento e sostenibile, le tecniche di comunicazione con persone con disabilità e il cicloturismo".

Il relatore [CASTALDI](#) (M5S) si conforma alla posizione del Ministro.

Accedendo all'invito del Ministro, la senatrice [GARNERO SANTANCHE'](#) (Fdl) riformula l'emendamento 2.39 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) sottoscrive l'emendamento 2.43 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, ricordando che la soppressione della didattica museale dall'articolo 2, comma 3, lettera b), del testo unificato ha reso necessario l'ordine del giorno interpretativo G/1921, 2087 NT/2/10.

In sede di articolo 3, il ministro GARAVAGLIA invita a ritirare le proposte 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 3.9, 3.14 e 3.15. Sui restanti emendamenti il parere è contrario ad eccezione dell'emendamento 3.100 (testo 2), di cui raccomanda l'approvazione.

Si associa il relatore [CASTALDI](#) (M5S).

In sede di articolo 4, il ministro GARAVAGLIA invita a ritirare le proposte 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.9, 4.12, 4.13 e 4.14, esprimendo un avviso contrario sulle restanti proposte emendative.

Il relatore [CASTALDI](#) (M5S) esprime un orientamento conforme a quello del Ministro.

In sede di articolo 5, il ministro GARAVAGLIA invita a ritirare gli emendamenti 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.15, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23 e 5.24. Il parere è contrario sui restanti emendamenti e subemendamenti, ad eccezione dell'emendamento 5.100 (testo 2), su cui si esprime in senso favorevole.

Si associa il relatore [CASTALDI](#) (M5S).

In sede di articolo 6, il ministro GARAVAGLIA si esprime in senso favorevole sull'emendamento 6.7 (testo 2), purché sia riformulato prevedendo esclusivamente la cadenza biennale anziché annuale dell'esame di idoneità. Invita quindi i presentatori degli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 a confluire su tale proposta di riformulazione, altrimenti il parere è contrario. Invita poi a ritirare gli emendamenti 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 e 6.23. Sui restanti emendamenti il parere è contrario. Manifesta invece un avviso favorevole sull'emendamento 6.100 (testo 2) del relatore, invitando a ritirare i relativi subemendamenti, ferma restando l'esigenza segnalata in apertura di seduta dal relatore circa la questione del livello linguistico richiesto per sostenere l'esame di idoneità.

A tale ultimo riferimento, il senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) domanda se sia possibile riaprire il termine per i subemendamenti con riferimento al 6.100 (testo 2), onde compiere ulteriori verifiche sul livello di conoscenza delle lingue straniere richiesto, in prospettiva di un suo innalzamento, fermo restando che già il subemendamento 6.100 (testo 2)/1 si colloca in tal senso.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) ricorda che l'emendamento 6.100 (testo 2) deriva da una richiesta delle Regioni. Un eventuale innalzamento del livello di conoscenza della lingua rischierebbe a suo avviso di restringere ulteriormente la platea di coloro i quali possono partecipare all'esame di idoneità.

Il senatore [MARTELLI](#) (Misto-IpI-PVU) suggerisce di prevedere un innalzamento progressivo del livello di conoscenza della lingua in due fasi temporalmente distinte.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) rammenta che le attuali guide, in base all'articolo 12 del testo unificato, possono già iscriversi all'elenco nazionale.

Conferma il ministro GARAVAGLIA.

Seguono brevi interventi del senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), in merito alla possibilità di prevedere una sola lingua, ma di livello più avanzato, del relatore [CASTALDI](#) (M5S), che si dichiara disponibile a riaprire un termine breve per subemendare il 6.100 (testo 2), nonché del presidente [GIROTTI](#) (M5S), sulla opportunità di consentire una certa gradualità nei titoli richiesti a coloro che intendono sostenere l'esame di idoneità.

Il senatore [PARAGONE](#) (Misto-IpI-PVU) si domanda se non sia il caso di approfondire la responsabilità della scuola nel livello di conoscenza delle lingue straniere conseguito in uscita dal percorso formativo. Invita perciò a valutare la possibilità di imprimere un'accelerazione nei livelli linguistici richiesti, per evitare che gli operatori italiani subiscano la concorrenza del mercato.

Il ministro GARAVAGLIA chiarisce che il Dicastero non ha alcuna obiezione di merito ad eventuali modifiche della proposta emendativa. Ribadisce tuttavia che, provenendo dalle Regioni, presumibilmente la proposta trae origine dalle esigenze dei territori. Si tratta comunque di una scelta

politica, ma segnala che il provvedimento è atteso da almeno dieci anni e dunque si correrebbe il rischio di mettere in difficoltà gli operatori del settore.

Dopo un intervento del relatore [CASTALDI](#) (M5S) circa l'eventualità di presentare un ordine del giorno interpretativo, su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare alle ore 12 di domani, mercoledì 13 luglio, il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento del relatore 6.100 (testo 2).

La senatrice [GARNERO SANTANCHE'](#) (FdI) domanda le ragioni del parere contrario sul 6.14, che innalza il titolo di studio richiesto per partecipare all'esame di idoneità, in analogia con quanto appena affermato circa l'esigenza di aumentare il livello di conoscenza linguistica.

Il ministro GARAVAGLIA fa presente che il Dicastero dell'università, competente nel merito, ha ritenuto eccessiva l'elevazione del titolo di studio richiesto e precisa che la scelta del diploma di laurea triennale può rappresentare un buon punto di caduta.

Il senatore [MARTI](#) (L-SP-PSd'Az), accedendo all'invito del Ministro, riformula l'emendamento 6.7 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

In sede di articolo 7, il ministro GARAVAGLIA dopo aver raccomandato l'approvazione dell'emendamento 7.100, invita a ritirare le proposte 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13 e 7.0.1. Sulle restanti proposte emendative il parere è contrario.

Si associa il relatore [CASTALDI](#) (M5S).

In sede di articolo 8, il ministro GARAVAGLIA si esprime in senso favorevole sull'emendamento 8.100, invitando a ritirare l'emendamento 8.1.

Concorda il relatore [CASTALDI](#) (M5S).

In sede di articolo 9, il ministro GARAVAGLIA esprime un avviso favorevole sulla proposta emendativa 9.5, purché sia riformulata nel senso di prevedere l'ingresso gratuito anche al personale del Ministero del turismo ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11. Invita pertanto i proponenti degli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6 e 9.7 a confluire su tale proposta di riformulazione, altrimenti il parere è contrario. Invita poi a ritirare i restanti emendamenti, nonché quelli volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 9.

Concorda il relatore [CASTALDI](#) (M5S).

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) e la senatrice [GARNERO SANTANCHE'](#) (FdI) riformulano, rispettivamente, gli emendamenti 9.5 e 9.6 in testi 2, pubblicati in allegato, nel senso indicato dal Ministro.

In sede di articolo 10, il ministro GARAVAGLIA invita a ritirare tutte le proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Il relatore [CASTALDI](#) (M5S) si esprime in senso conforme.

In sede di articolo 11, il ministro GARAVAGLIA manifesta un avviso favorevole sull'emendamento 11.1 previa riformulazione di cui dà lettura. Conseguentemente invita i firmatari degli emendamenti

11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.8, 11.9, 11.10 e 11.11 a confluire su tale ipotesi di riformulazione, altrimenti il parere è contrario.

Concorda il relatore [CASTALDI](#) (M5S).

I senatori [CROATTI](#) (M5S) e [COLLINA](#) (PD) sottoscrivono l'emendamento 11.1 e lo riformulano in un testo 2, pubblicato in allegato, come proposto dal Ministro.

La senatrice [GARNERO SANTANCHE'](#) (FdI) riformula a sua volta l'emendamento 11.2 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 11.1 (testo 2).

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC) fa proprio l'emendamento 11.4 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico alle proposte 11.1 (testo 2) e 11.2 (testo 2).

In sede di articolo 12, il ministro GARAVAGLIA manifesta un parere favorevole sull'emendamento 12.100, contrario sull'emendamento 12.4 e invita a ritirare le restanti proposte emendative e il subemendamento.

Si associa il relatore [CASTALDI](#) (M5S).

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che le riformulazioni presentate in seduta saranno sottoposte al parere delle prescritte Commissioni. Ricorda peraltro che non sono pervenuti ancora i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio sul testo unificato.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2651) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

La relatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [MARTELLI](#) (Misto-IpI-PVU) preannuncia l'intenzione di proporre modifiche allo schema di parere con riferimento al valore di mercato degli immobili. Al riguardo, fa presente che esso deriva, di fatto, dalle perizie compiute dai tribunali secondo precisi parametri, basati sulle offerte di compravendita e non sulle transazioni effettivamente concluse. Ciò crea a suo avviso il rischio di una stima in eccesso e dunque invita a valutare l'opportunità di una riflessione in merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2651

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, preso atto che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, fissando anzitutto principi e criteri direttivi generali tra cui: stimolare la crescita economica attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione; razionalizzare e semplificare il sistema tributario; preservare la progressività del sistema tributario e garantire il rispetto del principio di equità orizzontale; ridurre l'evasione e l'elusione fiscali; garantire il rispetto dell'autonomia tributaria degli enti territoriali; razionalizzare le sanzioni amministrative; esaminati i contenuti dell'articolo 2, recante i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi; dell'articolo 3, relativo ai principi e ai criteri direttivi specifici concernenti la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa; dell'articolo 4, inerente la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi (accise); dell'articolo 5, volto al graduale superamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP; rilevato altresì che l'articolo 6 riguarda il sistema di rilevazione catastale degli immobili, l'articolo 7 attiene alla riforma della fiscalità locale, e l'articolo 8 concerne le modifiche al sistema nazionale della riscossione; esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni, con le quali si invita la Commissione di merito:

- 1) a sollecitare il Governo affinché - in relazione all'articolo 6 - venga individuato qualche strumento di compensazione finanziaria per i comuni che decidano di privilegiare la classificazione catastale dei terreni agricoli, al fine di prevenire l'ulteriore consumo di suolo;
- 2) in relazione all'articolo 6, a indicare, in aggiunta alla rendita catastale, un valore che non sia quello di mercato ma la differenza tra il valore di mercato e l'eventuale residuo debito, ovvero la differenza tra il valore di mercato e l'ammontare dei costi necessari a conservare inalterata la funzionalità dell'immobile. Si rimarca infatti l'esigenza di avvalersi di tutti gli strumenti forniti dalla tecnologia (*blockchain* e intelligenza artificiale, ad esempio) e del maggior numero di parametri rilevanti affinché si elabori un valore obiettivo, in ossequio ai principi di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione;
- 3) a valutare - in relazione all'articolo 8 - il valore reale del magazzino fiscale alla luce di un rapporto puramente economico tra costi e benefici per privilegiare obiettivi di risultato piuttosto che processi esecutivi costosi e inutili.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1921, 2087 NT](#)

G/1921, 2087 NT/1/10 (testo 2)

[Saponara](#), [Croatti](#), [Collina](#), [Tiraboschi](#), [Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#), [Giacobbe](#)

La Commissione,

esaminato il testo unificato dei disegni di legge recanti la disciplina della professione di guida turistica (N. 1921 e 2087);

premessi che:

i disegni di legge in esame hanno l'obiettivo di definire l'attività di guida turistica in termini di professione, al fine di valorizzare la bellezza e la ricchezza del patrimonio culturale italiano;

negli ultimi anni una particolare attenzione è stata dedicata allo sviluppo del turismo sociale, ritenuto un settore strategico per la promozione dei territori locali, anche in relazione ai contesti demografico-antropologici, paesaggistici ed enogastronomici che li caratterizzano;

oggi sono molti gli enti senza scopo di lucro operativi in questo settore e fra questi un esempio è il Fondo per l'ambiente italiano (FAI), che da anni opera per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico e naturale italiano;

è necessario dunque un riconoscimento delle attività svolte da questi enti che permetta loro di

poter continuare a svolgere le attività di volontariato, nel rispetto dei principi stabiliti nel testo unificato in esame;

impegna il Governo:

a riconoscere l'eccezionalità delle libere attività culturali svolte dagli enti del terzo settore in favore dei propri associati e nei beni da essi direttamente gestiti, nonché le iniziative volte a promuovere l'apertura straordinaria, in forma occasionale gratuita e in determinati periodi dell'anno, di altri siti ordinariamente non accessibili al pubblico.

G/1921, 2087 NT/2/10

[Collina](#), [Ripamonti](#), [Tiraboschi](#), [Giacobbe](#)

La 10ª Commissione, in sede di esame del disegno di legge recante la "Disciplina della professione di guida turistica" (A.S. 1921, 2087 NT);

premessi che:

all'articolo 2 del disegno di legge in esame, che reca la definizione e l'oggetto della professione di guida, è previsto al comma 3, lettera *b*), che le guide turistiche possano conseguire ulteriori specializzazioni, tematiche o territoriali, attraverso specifici corsi di formazione organizzati dalle regioni, tra l'altro per la didattica museale e specifiche tecniche di comunicazione con persone diversamente abili, nonché per altri settori culturali e tecnici utili all'esercizio della professione;

considerato che:

le attività di guida turistica si distinguono dalle attività di didattica museale sia che queste siano svolte da educatori museali interni all'organico del museo sia che siano affidati esternamente come servizi di assistenza didattica. In quest'ultimo caso il concessionario è tenuto infatti a svolgere l'attività attraverso operatori in possesso di laurea triennale ma anche di conoscenza specifica documentabile nelle tecniche didattiche e pedagogiche con specifico riferimento alla didattica museale, che difficilmente potrebbero essere apprese in corsi regionali della durata di 3 o 4 mesi;

l'articolo 117 del Codice dei beni culturali distingue tra servizio di guida e servizio di assistenza didattica confermando la distinzione di finalità (la prima "turistica" per un *target* generalista di fruitori in *tour*, la seconda "educativa" per pubblici differenziati e in spazi/percorsi appositamente adibiti) e la correttezza, nelle correlate gare per le concessioni dei servizi al pubblico, della previsione, esclusivamente per il servizio di guida, di personale necessariamente in possesso di patentino ovvero dei requisiti di legge, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 6 agosto 2013 n. 97 e successivi decreti attuativi, vincolo che non può sussistere per l'attività di assistenza didattica. Una sentenza del 1999 del Tar Lazio aveva espressamente distinto il servizio di assistenza didattica dall'attività esercitata dalle guide turistiche, chiarendo che tale servizio «comporta non solo un *quid pluris*, ma un *aliud* vero e proprio, non comparabile qualitativamente e quantitativamente con le attività di guida per la generalità del pubblico degli utenti» di istituti e luoghi della cultura. L'attività di assistenza didattica «esula dalla competenza o dalla formazione professionale dei soggetti iscritti all'albo delle guide turistiche; essa pertanto può essere riservata dall'amministrazione a soggetti in possesso di peculiari requisiti, dalla stessa individuabili liberamente, purché attinenti all'oggetto del servizio da espletare»;

considerato altresì che:

in riferimento all'articolo 2, comma 2, del disegno di legge in esame sarebbe opportuno far emergere con maggiore chiarezza come la funzione attribuita alla professione di guida turistica debba coincidere, principalmente, con la necessità di trasmettere e diffondere la conoscenza del patrimonio nazionale e territoriale e di richiamare le norme di comportamento da tenere nei percorsi e nelle visite;

considerato infine che:

sarebbe necessario chiarire che non sono incluse tra le attività svolte dalle guide turistiche alcune attività molto specialistiche che vanno dalle visite a distanza alle visite esperienziali; innanzitutto sarebbero da escludere come attività proprie delle guide turistiche quelle attività che richiedono da parte dell'organizzatore (pubblico o privato che sia) la realizzazione e gestione di uno spazio virtuale o

fisico che richiede un investimento anche in termini di progettazione, allestimento, cura e manutenzione e che richiede il coinvolgimento di professionisti appositamente formati sotto entrambi i profili;

inoltre, la possibilità di esercitare attività didattiche non solo *in situ* ma anche da remoto, riferendosi a specifici istituti e luoghi della cultura nei quali tali attività sono svolte dagli educatori museali e degli altri professionisti del museo, non dovrebbe essere appannaggio delle guide turistiche;

allo stesso modo andrebbe limitato il riferimento ad attività esperienziali e partecipative, quali i laboratori, abitualmente progettati nell'ambito della più generale programmazione dei servizi educativi del museo e che richiedono la cura, la manutenzione e l'arredo di spazi appositamente adibiti e condotti da figure esperte in pedagogia, oltre che nelle discipline specifiche relative alle collezioni, nonché le visite esperienziali al patrimonio culturale materiale e immateriale di comunità;

ciò in particolare perché i laboratori, spazi educativi e culturali ibridi possono essere opportunità anche per progetti di riuso di luoghi pubblici o di spazi dei complessi museali sottoutilizzati da parte di imprese e terzo settore, attraverso partenariati speciali che ne assicurino anche la cura, l'apertura alla fruizione oltre che l'esercizio delle visite; mentre le visite esperienziali al patrimonio culturale materiale e immateriale di comunità - che sono frutto di un processo di consapevolezza, manutenzione, partecipazione e produzione culturale della cittadinanza, come sancito dalla Convenzione di Faro ratificata in Italia nel 2010 - possono costituire anche in forma di impresa/cooperazione di comunità una opportunità di lavoro culturale e di valorizzazione di molte aree meno note del Paese;

impegna il Governo:

a riconoscere che la disciplina della professione di guida turistica va interpretata nel senso di escludere la didattica museale dal campo di applicazione del presente disegno di legge, che riguarda la disciplina di una professione, quale quella di guida turistica, con specifiche competenze, funzioni ed attività.

Art. 1

1.9 (testo 2)

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Steger](#), [Laniece](#), [Croatti](#), [Ripamonti](#), [Collina](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

Conseguentemente, all'articolo 7 sopprimere il comma 4.

Art. 2

2.39 (testo 2)

[Garnero Santanchè](#), [Rauti](#)

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente: "b) per altri settori utili all'esercizio della professione, tra i quali, i percorsi museali, il turismo lento e sostenibile, le tecniche di comunicazione con persone con disabilità e il cicloturismo."

2.43 (testo 2)

[Lonardo](#), [Pacifico](#), [Romani](#), [Rossi](#), [Collina](#)

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente: "b) per altri settori utili all'esercizio della professione, tra i quali, i percorsi museali, il turismo lento e sostenibile, le tecniche di comunicazione con persone con disabilità e il cicloturismo."

2.100/1

[Mallegni](#)

All'emendamento 2.100, s ostituire le parole da: «sostituire le parole da» fino a: «in modo occasionale» con le seguenti: «sostituire le parole da: "il professionista che abbia conseguito" fino alla

fine del comma con le seguenti: "il professionista abilitato a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo e da remoto, aventi finalità culturali, didattiche, turistiche ed esperienziali, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali, nonché i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presenti nella regione dove sostengono l'esame di abilitazione".».

2.100/2

[Mallegni](#)

All'emendamento 2.100, s ostituire le parole da: «il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 3» fino a: «non occasionale,» con le seguenti: « il professionista abilitato ad illustrare ed interpretare,»

Art. 3

3.100 (testo 2)

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Professione di guida turistica)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, il titolo di guida turistica necessario per l'esercizio della professione è acquisito previo superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 6, o previo riconoscimento del titolo professionale ai sensi dell'articolo 4, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.»

Art. 5

5.100/1

[Mallegni](#)

All'emendamento 5.100, s opprimere il primo capoverso.

5.100/2

[Mallegni](#)

All'emendamento 5.100, sostituire le parole: «territorio nazionale ed è» con le seguenti: «territorio regionale in cui si è conseguita la specializzazione o si è conseguita l'idoneità, ed è ».

5.100 (testo 2)/1

[Mallegni](#)

All'emendamento 5.100 (testo 2), s opprimere il primo capoverso.

5.100 (testo 2)/2

[Mallegni](#)

All'emendamento 5.100 (testo 2), sostituire le parole: «territorio nazionale ed è» con le seguenti: «territorio regionale in cui si è conseguita la specializzazione o si è conseguita l'idoneità, ed è ».

5.100 (testo 2)

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 7, comma 2,» con le seguenti: «ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 7, comma 2»;

al comma 4, dopo le parole: «nazionale è», aggiungere le seguenti: «consentito l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Art. 6

6.7 (testo 3)

[Marti](#), [Pianasso](#), [Pietro Pisani](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «annuale» con la seguente: «biennale».

6.100/1

[Mallegni](#)

All'emendamento 6.100, sostituire il capoverso "f-bis)" con il seguente:

«f-bis) oltre alle materie d'esame che fanno riferimento allo standard europeo sulla formazione minima, richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri, C.E.N. (Comitato Europeo di Normalizzazione), approvato il 7-2-2008 (Norma Europea EN 15565 - 2008), è richiesto il possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, pari o superiori al livello C1 del *Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR) rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012 e, per gli stranieri, certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello B2 del *Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR), rilasciata da enti certificatori riconosciuti».

6.100 (testo 2)/1

[Mallegni](#)

All'emendamento 6.100 (testo 2), sostituire il capoverso "f-bis)" con il seguente:

«f-bis) oltre alle materie d'esame che fanno riferimento allo standard europeo sulla formazione minima, richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri, C.E.N. (Comitato Europeo di Normalizzazione), approvato il 7-2-2008 (Norma Europea EN 15565 - 2008), è richiesto il possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, pari o superiori al livello C1 del *Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR) rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012 e, per gli stranieri, certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello B2 del *Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR), rilasciata da enti certificatori riconosciuti».

6.100 (testo 2)

Il Relatore

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2012, e, per gli stranieri, certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti».

Art. 9

9.5 (testo 2)

[Croatti](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le seguenti parole:* «in cui esercitano la professione»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «L'ingresso gratuito è consentito anche al personale del Ministero del turismo, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11».

9.6 (testo 2)

[Garnero Santanchè](#), [Rauti](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le seguenti parole*: «in cui esercitano la professione»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «L'ingresso gratuito è consentito anche al personale del Ministero del turismo, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11».

Art. 11

11.1 (testo 2)

[Lonardo](#), [Pacífico](#), [Romani](#), [Rossi](#), [Croatti](#), [Collina](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque di svolgere le attività proprie della professione di guida turistica di cui all'articolo 2, comma 2, nei casi non consentiti dalla presente legge.
2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.
3. Alla violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000.
4. Ai fini dell'accertamento e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3, si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. La competenza ad adottare l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della medesima legge, spetta al Ministero del turismo.».

11.2 (testo 2)

[Garnero Santanchè](#), [Rauti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque di svolgere le attività proprie della professione di guida turistica di cui all'articolo 2, comma 2, nei casi non consentiti dalla presente legge.
2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.
3. Alla violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000.
4. Ai fini dell'accertamento e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3, si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. La competenza ad adottare l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della medesima legge, spetta al Ministero del turismo.».

11.4 (testo 2)

[Cangini](#), [Tiraboschi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque di svolgere le attività proprie della professione di guida turistica di cui all'articolo 2, comma 2, nei casi non consentiti dalla presente legge.
2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.
3. Alla violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000.
4. Ai fini dell'accertamento e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3, si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. La competenza ad adottare l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della medesima legge, spetta al Ministero del turismo.».

Art. 12

12.100/1

[Mallegni](#)

All'emendamento 12.100, sostituire le parole: «a domanda» con le seguenti: «a domanda, attraverso l'indicazione della specializzazione territoriale regionale obbligatoria,».

1.3.2.1.18. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 253 (pom.) del 27/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2022

253ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GIROTTO](#)

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente criteri e modalità per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali di energia elettrica e gas interessati dal superamento dei regimi di prezzi regolati, nonché criteri per assicurare la fornitura di energia elettrica alle microimprese che, alla data del 1º gennaio 2023, non avranno scelto un fornitore sul mercato libero ([n. 397](#))

(Parere al Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 1, comma 60-*bis*, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [GIROTTO](#) dichiara conclusa la discussione generale, iniziata ieri.

Il relatore [ANASTASI](#) (M5S) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, precisando di aver recepito le osservazioni della senatrice Tiraboschi e degli operatori di settore. Riferisce peraltro di aver avuto, per le vie brevi, un riscontro positivo sullo schema di parere anche da parte del Ministero della transizione ecologica.

Non essendoci richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore viene posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

SULLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI GUIDA TURISTICA

Il senatore [CROATTI](#) (M5S), in qualità di primo firmatario del disegno di legge n. 2087, in considerazione della limitata attività parlamentare durante lo scioglimento delle Camere, domanda se sia possibile concludere il percorso di approvazione dei disegni di legge nn. 1921 e 2087, rispetto ai quali il relatore ha presentato un testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 24 marzo 2022.

Il [PRESIDENTE](#) invita i senatori a intercedere presso i rispettivi Capigruppo in merito alla questione segnalata dal senatore Croatti, al fine di una eventuale calendarizzazione in Assemblea.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, giovedì 28 luglio, alle ore 12, per l'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (A.S. 2469-B), approvato, con modifiche, dalla Camera dei deputati, ove assegnato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 397

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato lo schema di decreto in titolo,

premessi che:

lo schema di decreto, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 60-*bis*, della legge annuale sulla concorrenza (legge n. 124 del 2017), dispone in ordine alle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti finali (domestici - compresi i condomini a uso abitativo - per il gas; sia domestici che microimprese per l'elettrico) nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale sulla base delle tempistiche individuate dal legislatore e detta alcuni criteri per il passaggio delle microimprese al mercato elettrico a decorrere dal 1° gennaio 2023, in coordinamento con le disposizioni adottate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con la delibera sul servizio a tutele graduali (STG);

considerato che:

secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del provvedimento nel settore elettrico risulta ancora in maggior tutela circa il 39 per cento dei clienti domestici e il 25 per cento delle imprese connesse in bassa tensione, mentre nel settore del gas naturale usufruiscono del servizio di tutela il 37 per cento dei clienti domestici e il 27 per cento dei condomini ad uso domestico. In entrambi i settori, si riscontra inoltre un'elevata concentrazione nel servizio di vendita, anche a fronte di un rilevante numero di operatori: in particolare, nel settore elettrico circa il 64 per cento dei consumi domestici e il 37 per cento di quelli non domestici (BT altri usi) sono riconducibili al primo operatore; nel processo di adozione delle misure per il superamento del regime dei prezzi regolati nel settore dell'energia elettrica si rilevano maggiori criticità sia in considerazione della diversa tipologia di soggetti in maggior tutela (microimprese e domestici) e della loro numerosità che del livello concorrenziale del mercato finale;

in relazione ai clienti interessati dal termine dei regimi di tutela, si rileva un grado di consapevolezza e di mobilità piuttosto limitato, sebbene invece il processo in corso presupporrebbe la piena maturazione dei consumatori e il ruolo attivo della domanda;

a tal fine, lo schema di decreto in esame, anche alla luce dell'esperienza maturata con il superamento del regime di tutela delle piccole imprese, si concentra sull'obiettivo di promuovere l'ingresso autonomo dei clienti nel mercato libero attraverso iniziative di carattere informativo volte a incrementare il grado di consapevolezza sulle opportunità del mercato in termini di vantaggi derivanti da pluralità di offerte, trasparenti e confrontabili, e sugli strumenti a tutela dei propri diritti, nonché sulla diffusione di servizi innovativi e qualità ed efficienza degli stessi;

preso atto che sullo schema di decreto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha espresso il proprio parere in data 21 giugno 2022, mentre l'ARERA si è pronunciata il 28 giugno 2022 col parere 291/2022/1/EEL;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- 1) si raccomanda che sia previsto per ogni asta del servizio a tutele graduali (STG) un adeguato prezzo di minimo ribasso esplicito;
- 2) si auspica che venga adeguatamente valutata, ai fini dell'uscita dei clienti del servizio di STG che al termine del periodo di esercizio non abbiano ancora scelto un fornitore del mercato libero, l'adozione di un'offerta tariffaria di mercato libero da parte dello stesso fornitore del STG;
- 3) si raccomanda di prevedere idonee misure, anche in un prossimo provvedimento normativo, volte a garantire e salvaguardare la stabilità occupazionale dei lavoratori oggi impiegati nel servizio di tutela;
- 4) si valuti l'opportunità, in un successivo provvedimento, anche di carattere normativo, di allineare il termine del servizio di tutela gas a quello previsto per il servizio elettrico, nonché di dettagliare le modalità di passaggio dal servizio tutelato al STG e da quest'ultimo al mercato libero;
- 5) si auspica un rapido e tempestivo avvio di campagne pubblicitarie informative relative alla fine del servizio di maggior tutela per tutti i clienti finali, che prevedano in particolare il coinvolgimento dei fornitori del servizio di maggior tutela;
- 6) si ritiene necessaria la realizzazione di un monitoraggio costante delle offerte al fine di valutare il grado di compatibilità delle medesime offerte con i principi di tutela della concorrenza, che si basano sull'assenza di barriere all'entrata per le offerte;
- 7) si raccomanda di garantire che le procedure concorsuali, svolte dalla società Acquirente Unico

S.p.A. (AU) e disciplinate ai sensi dell'articolo 3, favoriscano la più ampia partecipazione degli operatori, assicurando la differenziazione dei parametri da inserire nelle procedure medesime in relazione ai livelli di rischio di morosità, di estensione e densità geografica e provando a calibrare tutti i parametri in ottica di efficienza e efficacia del servizio da erogare alle microimprese.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2087
XVIII Legislatura

Disciplina della professione di guida turistica

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 129 \(pom.\)](#)

6 luglio 2021

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 572 \(pom.\)](#)

21 giugno 2022

[N. 580 \(pom.\)](#)

5 luglio 2022

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 16 \(pom.\)](#)

8 giugno 2021

Sottocomm. pareri

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 232 \(pom.\)](#)

11 maggio 2021

[N. 245 \(pom.\)](#)

6 luglio 2021

[N. 307 \(pom.\)](#)

25 maggio 2022

[N. 311 \(ant.\)](#)

22 giugno 2022

[N. 314 \(pom.\)](#)

6 luglio 2022

Commissione parlamentare questioni regionali

26 maggio 2021

(pom.)

9 giugno 2021

(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 129 (pom., Sottocomm. pareri) del 06/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021
129ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

(2267) Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il [PRESIDENTE](#), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2267) Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il [PRESIDENTE](#), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, al comma 1, lettera a):

- al capoverso 1), si rileva che la disposizione, così formulata, sembra non contemplare il permesso di soggiorno per motivi familiari, oggetto della direttiva del Consiglio 2003/86/CE; si valuti, inoltre, l'opportunità di riformulare la locuzione «cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea», al fine di comprendere esplicitamente anche gli apolidi;
- al capoverso 3), si valuti l'opportunità di chiarire se il beneficio spetti anche nel caso in cui solo alcuni dei figli minorenni del richiedente siano a carico e perciò di riformulare, sotto il profilo

redazionale, la locuzione «avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età»; si rileva inoltre l'opportunità di specificare se, per l'attribuzione dell'assegno, occorre che i figli a carico debbano essere o meno residenti in Italia;

- all'articolo 2:

- al comma 2, si invita a chiarire se occorra far riferimento, per la nozione di disabilità, alla disciplina sui portatori di handicap, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché a specificare se l'incremento operi soltanto a condizione che il figlio con disabilità sia a carico;

- all'articolo 4:

- al comma 2, si consideri l'opportunità di valutare la ragionevolezza della previsione in base alla quale, nel caso di variazione del nucleo familiare durante il periodo di fruizione dell'assegno temporaneo, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) deve essere presentata entro due mesi dalla data della variazione e l'assegno decade d'ufficio dal mese successivo a quello della suddetta presentazione, contestualmente alla quale può essere comunque presentata una nuova domanda di assegno temporaneo, con decorrenza del nuovo trattamento dal mese successivo. In base alla formulazione della norma, infatti, la decorrenza dell'effetto di decadenza varierebbe, a parità di situazioni sostanziali, a seconda della scelta della data di presentazione della DSU, nell'ambito del termine di due mesi;

- il titolo del decreto-legge dovrebbe essere integrato con il riferimento alla materia dei trattamenti di integrazione salariale, oggetto dell'articolo 7.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 si invita a valutarne la compatibilità con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/98/UE, e in particolare con l'articolo 12;

- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il [PRESIDENTE](#), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1921) RIPAMONTI ed altri. - Disciplina della professione di guida turistica

(2087) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 10a Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Il [PRESIDENTE](#), relatore, dopo aver illustrato i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

- all'articolo 4, comma 3, di entrambi i disegni di legge, occorre prevedere il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale ivi previsto;

- all'articolo 7, comma 1, del disegno di legge n. 1921, occorre prevedere il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito del procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto.

Propone, altresì, di formulare le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge n. 1921 e all'identica disposizione recata dall'articolo 5 del disegno di legge n. 2087, si valuti l'opportunità di prevedere lo strumento dell'intesa in luogo del mero parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione del fatto che gli esami di abilitazione professionale sono attualmente svolti dalle regioni sulla base di leggi regionali;
- all'articolo 6, comma 1, del disegno di legge n. 1921, si invita, dal punto di vista redazionale, a riformulare la lettera *b*), affinché concordi con la formulazione dell'alinea;
- in via generale, ferma restando la necessità di aggiornare la denominazione dei Ministeri, occorre valutare se attribuire le funzioni che i disegni di legge riservano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo al Ministero della cultura ovvero al neo-istituito Ministero del turismo e, di conseguenza, al relativo Ministro, sostituendo in ogni caso, ovunque ricorra, la locuzione «decreto del Ministero» con quella di «decreto del Ministro».

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 572 (pom.) del 21/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022
572ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
RIVOLTA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) FERRAZZI ed altri. - *Misure per la rigenerazione urbana*

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - *Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni*

(1943) Paola NUGNES. - *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - *Norme per la rigenerazione urbana*

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. - *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte*

(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del nuovo testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 15 giugno.

La relatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*) segnala l'esigenza, anche alla luce della complessità del provvedimento, di svolgere un breve approfondimento sul contenuto della nota depositata dal Governo, volta a superare le criticità finanziarie sul nuovo testo in esame, al fine di procedere, senza alcun intento dilatorio, a predisporre e sottoporre alla Commissione una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1921) RIPAMONTI e altri. - *Disciplina della professione di guida turistica*

(2087) CROATTI. - *Disciplina della professione di guida turistica*

(Parere alla 10a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Esame del nuovo testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la proposta in esame, all'articolo 13, reca una clausola di invarianza finanziaria, che risulta necessario acquisire, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la relazione tecnica che dimostri come le attività previste, tra cui quelle inerenti esami di idoneità, formazione e tenuta dell'elenco nazionale, possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria SARTORE concorda con l'esigenza di richiedere la predisposizione della relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, l'acquisizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 2, che occorre richiedere ulteriori elementi istruttori idonei a confermare che le amministrazioni ivi indicate possano fare fronte alle nuove competenze in materia di controllo sugli animali selvatici, avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo all'articolo 6, chiede conferma che i compiti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 (con particolare riferimento all'attività istruttoria e valutativa attribuita alle ASL), nonché quelli correlati alle operazioni di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, siano sostanzialmente già previsti a legislazione vigente o, rispetto agli aspetti innovativi della disciplina in esame, siano sostenibili a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, fornendo sul punto elementi quantitativi, sia pur di massima, sull'entità dell'aggravio degli adempimenti rispetto alla situazione esistente.

Relativamente all'articolo 9, osserva che la previsione di cui al comma 3 pone a carico degli operatori soltanto la loro partecipazione alle attività formative, il che non sembra implicare necessariamente che gli oneri per l'organizzazione e l'esecuzione di dette attività siano integralmente posti a carico degli stessi. Sul punto, richiede un chiarimento, onde escludere la possibilità che si registrino impatti negativi sulla finanza pubblica.

Chiede poi elementi istruttori volti a confermare che le attribuzioni conferite alle ASL dall'articolo 10 siano compatibili con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Infine, rappresenta che l'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per ulteriori approfondimenti e osservazioni, rinvia al *dossier* predisposto dai Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante elementi di risposta.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), riportandosi a una nota di osservazioni sottoscritta anche da altri senatori, formula una serie di considerazioni critiche sugli effetti economici e finanziari del

provvedimento, con particolare riguardo agli articoli 9, 10, 13, 14 e 18, che richiedono, a sui avviso, un supplemento di istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo
(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 maggio.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra gli emendamenti riferiti al Nuovo testo 2 del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Sollecita quindi il Governo a dare risposta ai rilievi posti sul testo, segnalando che, a quanto risulta, presso la Commissione di merito si è raggiunta un'intesa che consentirebbe di procedere rapidamente all'esame del provvedimento.

La sottosegretaria SARTORE prende debitamente nota del sollecito, che riporterà agli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III, "Quadro di certificazione della cibersicurezza", del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (n. 388)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articoli 18, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, sotto il profilo finanziario, che l'articolo 14, comma 3, del provvedimento reca una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa, stabilendo che dall'attuazione del decreto, ad esclusione dell'articolo 4, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Per le attività individuate dall'articolo 4, comma 3, che l'Agenzia sarà chiamata a svolgere, quantificate in 657.000 euro per l'anno 2022, 592.500 euro per l'anno 2023 e 637.000 euro a decorrere dal 2024, si provvede alla copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, sulla designazione dell'autorità nazionale di certificazione della *cybersicurezza* e lo svolgimento dei relativi compiti, con riguardo all'autorizzazione di spesa prevista al comma 3, configurata come limite massimo di spesa, pur considerando le indicazioni fornite dalla Relazione tecnica in merito alle singole voci di spesa previste, ai fini della stima dei fabbisogni annui conseguenti per il funzionamento dell'Autorità, appare utile soffermarsi sui criteri e le ipotesi assunte nella quantificazione degli oneri.

In tal senso, preliminarmente, osserva che se la norma indica varie finalità per l'autorizzazione di spesa, alcune di queste non sono poi riportate nella tabella degli oneri della Relazione tecnica. In

particolare, non si fa menzione della realizzazione e l'aggiornamento di laboratori interni, dell'abilitazione di laboratori di prova ed esperti, della realizzazione e gestione di sistemi informativi (si menziona soltanto l'acquisto e manutenzione di postazioni informatiche), dell'autorizzazione di organismi di valutazione della conformità, del rinnovo e dell'estensione dell'Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica di cui all'articolo 6, comma 1. A tale riguardo, occorre acquisire elementi di chiarimento.

Con riferimento alla stima dei costi di missione espressamente previsti nell'ambito delle attività di vigilanza svolte dell'agenzia presso le sedi dei soggetti vigilati di cui all'articolo 58, paragrafo 8, del Regolamento (UE) 2019/881, nonché per le missioni internazionali nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale con la Commissione europea, ENISA, le altre autorità nazionali di certificazione della *cybersicurezza* europee o organismi omologhi da paesi terzi, si chiede conferma relativamente all'esclusione dalla stima in Relazione tecnica di nuovi o maggiori oneri anche per missioni nazionali, atteso che la stessa Relazione assicura che alla copertura dei relativi fabbisogni l'organismo potrà provvedere avvalendosi della sola dotazione ordinaria già prevista ai sensi della legislazione vigente.

Poi, con riferimento alla stima degli oneri previsti per le missioni internazionali, pur considerando le ipotesi assunte dalla Relazione tecnica, andrebbe spiegato il valore crescente nella frequenza delle missioni per ciascun anno e quindi la congruità della copertura a decorrere dal 2024, nel senso di escludere ulteriori aumenti nelle spese per missioni negli anni successivi. Inoltre, andrebbero precisati i parametri retributivi indennitari considerati nella stima, per cui la Relazione tecnica si limita a precisare la trasferta a Bruxelles della durata di due giorni (con due pernottamenti) di n.1/2 dipendenti appartenenti all'Area manageriale e alte professionalità inquadrati nel segmento professionale "Consigliere", tenuto conto della flessibilità nella disciplina dei trattamenti per il personale inviato in missione prevista, in particolare, ai commi 3, 4 e 6 del richiamato articolo 111 del Regolamento del personale dell'Agenzia.

Quanto ai costi di accreditamento, per cui la Relazione tecnica indica una stima di euro 15.000, IVA inclusa, per il primo accreditamento ed euro 5.000, IVA inclusa, per ogni anno successivo per spese di mantenimento/estensione dell'accREDITamento, per gli oneri per gli anni 2022, 2023 e 2024 che ammonterebbero, rispettivamente, a euro 15.000, 5.000 e 5.000, andrebbero comunque richieste informazioni in merito ai parametri considerati nella stima dell'onere indicato in ragione annua.

Con riguardo, poi, alla stima dei costi di ricerca e formazione, ai fini del sostenimento delle attività di ricerca e sviluppo di nuove metodologie di valutazione, di linee guida, strumenti e conoscenze, per cui la Relazione tecnica ipotizza un investimento costante di euro 500.000 annui da impiegare per finanziare progetti di ricerca e borse di studio, in collaborazione con enti universitari e di ricerca, andrebbero richiesti elementi di conferma in merito all'adeguatezza dei fabbisogni annui previsti, in relazione ai delicati compiti attribuiti all'organismo e in considerazione dell'accelerata evoluzione prevedibile dei sistemi tecnologici e software nei prossimi anni.

In tal senso, quanto alla stima delle spese generali per l'avvio dell'organismo, posto che la Relazione tecnica evidenzia che, tenuto conto delle capacità tecniche del servizio certificazione e vigilanza, le stesse potranno trarre beneficio anche da altre iniziative di investimento assunte in ambito "perimetro", asserendo la prudenzialità della stima, per il solo anno 2022, di una spesa una tantum di euro 100.000 per l'allestimento di spazi e locali, mentre per l'acquisto di postazioni informatiche e per la manutenzione stima euro 20.000, euro 50.000 ed euro 80.000, rispettivamente, per gli anni 2022, 2023 e 2024, pervenendo ad una valutazione del fabbisogno per il triennio complessiva pari, rispettivamente, a euro 120.000, euro 50.000 ed euro 80.000, andrebbe richiesto un supplemento di informazioni in merito ai parametri considerati degli oneri per il citato investimento, fornendo specifiche indicazioni sui criteri "unitari" considerati a tal fine.

In relazione all'articolo 5, recante la disciplina delle modalità di realizzazione dell'attività di vigilanza del mercato in ambito nazionale, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che le attività amministrative e di vigilanza facenti capo all'Autorità possano essere espletate nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

Parimenti, andrebbero richieste conferme in merito alla effettiva possibilità che le forme di collaborazione di cui al comma 2 potranno trovare attuazione da parte dell'Autorità avvalendosi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Sul comma 6, si chiede conferma che la stipula di apposite convenzioni o protocolli d'intesa con gli organismi di accreditamento da parte dell'Agenzia per il sostegno e l'assistenza potrà aver luogo senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In relazione al comma 7, posto che la norma in esame prevede espressamente la facoltà per l'Agenzia di ricorrere, per le attività di vigilanza sulla sicurezza informatica, anche ad esperti esterni o laboratori di prova appositamente abilitati ed iscritti nell'elenco tenuto dall'Agenzia, andrebbe confermato che il ricorso a esperti o laboratori possa aver luogo avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 8, in tema di accreditamento e autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità ed abilitazione dei laboratori di prova ed esperti dell'Agenzia, sul comma 4, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi di cui si dispone l'istituzione (esperti e laboratori di prova) presso l'Agenzia possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, tenuto anche conto che, in base al comma 5, solo gli oneri riconducibili all'attività istruttoria finalizzata al rilascio della dall'abilitazione, nonché quelli relativi a spese per le eventuali attività di autorizzazione e gli eventuali successivi aggiornamenti, sono posti a carico dell'esperto o dell'organismo di valutazione della conformità richiedente l'abilitazione o l'autorizzazione.

In relazione all'articolo 14, per i profili di copertura, sul comma 1, posto che alla compensazione degli oneri specificamente previsti dall'articolo 4, comma 3, si provvede a valere sulla dotazione prevista in bilancio in relazione al fondo per l'attuazione della normativa europea, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità ivi esistenti per il triennio 2022/2024 e a decorrere, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni in merito alla adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte del recepimento della normativa europea.

Quanto al comma 3, recante la clausola di invarianza finanziaria, va rammentato che il comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità prescrive che in presenza di siffatte clausole, la Relazione tecnica debba essere completa dell'illustrazione dei dati ed elementi informativi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota di lettura n. 309 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota istruttoria concernente i quesiti avanzati dal relatore.

Il senatore [FANTETTI](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) chiede delucidazioni sulla nozione di accreditamento di cui all'articolo 4.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione alla stima dei costi di accreditamento, rappresenta che i parametri considerati appaiono congrui rispetto al modello tariffario pubblicamente disponibile sul sito di Accredia, ancorché non applicabile statisticamente, essendo influenzato da diverse variabili da valutare caso per caso.

Richiama inoltre quanto previsto al riguardo dalla relazione tecnica a corredo del provvedimento.

Al senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), che chiede un ulteriore chiarimento sul numero dei soggetti accreditati, fornisce ragguagli la rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE si riserva quindi di prendere visione della nota consegnata al fine di predisporre una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2574) Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vincenzo Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri
(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 maggio.

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) richiama gli elementi già illustrati in relazione agli emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti, sugli emendamenti 1.4, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17 e 1.21, nonché sulla proposta 1.23, non segnalata dalla Commissione, mentre non ha osservazioni da formulare, conformemente al relatore, sui restanti emendamenti.

La presidente [RIVOLTA](#) richiama l'attenzione sulla portata dell'emendamento 1.23, segnalato dal Governo, che non sembra presentare evidenti criticità dal punto di vista finanziario.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede un breve rinvio dell'esame per approfondire i profili finanziari delle proposte emendative.

Dopo l'intervento della rappresentante del GOVERNO, che segnala come il provvedimento sia stato già approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati, la [PRESIDENTE](#), non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile
(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 aprile.

La presidente [RIVOLTA](#) sollecita il Governo a trasmettere la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa della relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2229) Emanuele PELLEGRINI e altri. - Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o

in istituti di assistenza

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

La presidente [RIVOLTA](#) chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria relativa al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE risponde che, anche su questo provvedimento, la Ragioneria generale dello Stato è in attesa della trasmissione della relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 maggio.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), in relazione al provvedimento in titolo, chiede al Governo se sia stata predisposta la relazione tecnica.

La rappresentante del GOVERNO risponde che, anche in questo caso, l'amministrazione competente non ha ancora trasmesso la relazione tecnica al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 maggio.

La relatrice [RIVOLTA](#) richiama sinteticamente i rilievi già formulati sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che il Governo non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulle proposte 9.100 e 11.100.

La RELATRICE, con riguardo all'emendamento 9.100, rileva l'esigenza di specificare che entrambe le modifiche recate dall'emendamento vanno apportate, al comma 5 dell'articolo 9, ovunque ricorrano.

In considerazione, poi, delle interlocuzioni in corso presso la Commissione di merito, reputa opportuno rinviare l'espressione del parere sui restanti emendamenti ad una prossima seduta.

La Commissione conviene.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE illustra la seguente proposta di parere: "La

Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulla proposta 11.100. Sull'emendamento 9.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento dopo la parola: "sostituire" delle seguenti: ", ovunque ricorrano,". L'esame resta sospeso sui restanti emendamenti."

Con l'avviso conforme del GOVERNO, posta ai voti, la proposta risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 580 (pom.) del 05/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022
580ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1377-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la Commissione di merito ha recepito la riformulazione dell'articolo 3, comma 1, richiesta da questa Commissione nel parere reso lo scorso 22 giugno, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

(2408) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1º luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è corredato di una relazione tecnica verificata positivamente. Per quanto di competenza, osserva che non vi sono quindi osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

(2195) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **DELL'OLIO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente, sulla base dei dati e delle informazioni emerse dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta modello 770 e modello CUD per gli anni d'imposta 2018 e 2019.

La relazione tecnica stima minori entrate per complessivi 1.490.000 euro, dei quali 850.000 euro in relazione alla tassazione dei dividendi (articolo 11 della Convenzione), 375.000 euro dai redditi da professioni indipendenti (articolo 15), 250.000 euro dalla tassazione degli utili di capitale (articolo 14) e 15.000 euro in relazione ai canoni (articolo 13).

L'onere per le minori entrate quantificato dalla relazione tecnica trova copertura mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del fondo speciale di parte corrente, che risulta presentare la necessaria capienza.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3 del disegno di legge, deve valutarsi l'aggiornamento della decorrenza dell'onere all'anno 2023 e occorre riformulare la clausola di copertura con riferimento al bilancio triennale 2022-2024.

Per quanto riguarda i compensi, i rimborsi spese e le altre retribuzioni analoghe ricevute da un residente di uno Stato contraente in qualità di amministratore unico o di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, l'articolo 17 della Convenzione sposta la tassazione nello stato di residenza della società erogante: di conseguenza, nel caso di soggetti residenti in Italia che ricevono emolumenti da società residenti in Libia, il reddito sarà imponibile nello Stato estero. La relazione tecnica osserva che la disposizione non limita il potere di tassazione al solo stato di residenza della società e non iscrive effetti finanziari alla norma. Va osservato, al riguardo, che anche nel caso di una eventuale tassazione concorrente italiana, verrebbe comunque attribuito un credito di imposta per le tasse pagate in Libia, con conseguente perdita di gettito. Su tale profilo appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 5 della Convenzione, in tema di stabile organizzazione, il paragrafo 3 prevede un'eccezione agli standard dell'OCSE, rappresentata dal limite temporale di tre mesi necessari a configurare un cantiere di costruzione quale stabile organizzazione: al riguardo, la relazione illustrativa si limita ad asserire che il predetto limite è stato controbilanciato da regole di attribuzione degli utili alla stabile organizzazione in linea con i principi di ripartizione dell'OCSE, nonché da una clausola, inserita negli articoli relativi ai redditi di capitale (articoli 11, 12 e 13) che limita l'applicabilità delle disposizioni domestiche libiche in materia di forza attrattiva della stabile organizzazione. Appare necessario, al riguardo, acquisire dal Governo elementi integrativi della relazione tecnica, al fine di dare dimostrazione che dall'applicazione delle disposizioni da ultimo richiamate derivi la compensazione degli effetti finanziari.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2021, relativo alle capacità Comando e Controllo (C2) Multidominio della Difesa nell'ambito del progetto Defence Information Infrastructure (DII) (n. 395)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, con riferimento alle finalità del programma, che lo Stato Maggiore della Difesa fa presente come esso, articolato su più interventi riferiti all'adeguamento della capacità operativa di Comando e Controllo (C2), sia finalizzato ad assicurare l'interoperabilità con gli standard NATO/Europei/Multinazionali trasversalmente all'intero complesso dei domini operativi di intervento (terrestre, marittimo e avionico, oltre che cibernetico), in ottica *Federated Mission Networking*. Tale progetto si innesta nel nuovo e più ampio alveo della *Defence Cloud*, la nuova infrastruttura ubiquitaria, permeante, sicura ed accessibile che dovrà unire in un continuum informativo il Comando e Controllo ed i dati operativi, godendo di indiscussa superiorità nei sistemi di interconnessione di rete e di fruizione delle informazioni connotate dal maggior grado di qualità e aggiornamento. Del segmento di programma in questione si prevede l'avvio nel corso 2023, per una durata complessiva di dodici anni, e la conclusione nel 2034. L'onere previsionale complessivo del segmento di programma in esame è stimato in circa 198,8 milioni di euro. Tale spesa è completamente finanziata a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di cui all'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020 (Cap. 7120-42).

L'impresa pluriennale si svilupperà secondo un cronoprogramma previsionale dei pagamenti, riportato nella scheda tecnica allegata allo schema in esame, di carattere meramente indicativo, da aggiornarsi, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Lo Stato Maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (p. 67). Secondo il DPP, il programma è di previsto finanziamento sul bilancio del Ministero della difesa per mezzo delle risorse recate da: capitoli "a fabbisogno", per complessivi 27,1 milioni di euro; risorse tratte dal fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, per 141,1 milioni di euro; fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020, per 198,80 milioni di euro. Il programma ha, secondo quanto riportato DPP, un fabbisogno previsionale di 1.278 milioni di euro, da aggiornarsi costantemente in ragione della rapida evoluzione delle tecnologie coinvolte ed al momento è finanziata una tranche di complessivi 367 milioni di euro distribuiti in 14 anni.

Per quanto di competenza, chiede innanzitutto elementi informativi sui profili finanziari dell'intero programma, che non risultano reperibili nella scheda tecnica.

Andrebbe quindi valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto al descritto segmento del programma, rispetto al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Gli ulteriori segmenti dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi della

Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2495) *Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri (Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame emendamenti e rinvio)

Il relatore **DELL'OLIO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, alla luce dei chiarimenti forniti e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, che non si hanno osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte riferite agli articoli 1, 2 e 3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 4.3 e 4.4, che attribuiscono la gestione del Registro dei rappresentanti d'interesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle analoghe proposte 4.5 e 4.6, che affidano il suddetto Registro al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in luogo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 5.4 (analogo al 5.5), 5.6 (analogo al 5.7), e 5.8, nella parte in cui pongono l'onere dell'aggiornamento del Registro, con riguardo all'agenda degli incontri, a carico del decisore pubblico e non del rappresentante di interessi, come previsto dall'articolo 5 del testo.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti agli articoli 6, 7, 8 e 9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, chiede conferma dell'assenza di oneri connessi alla proposta 10.1, che rende obbligatoria, salvo eccezione motivata, l'indizione della procedura di consultazione per tutti gli atti normativi e regolatori di carattere generale.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti agli articoli 11 e 13.

La rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore circa la valutazione di nulla osta sul testo del disegno di legge.

In merito agli emendamenti, si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva un parere non ostativo sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2597) *Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Deidda ed altri; Giovanni Russo ed altri; Del Monaco ed altri; Del Monaco ed altri; Ferrari ed altri (Parere alla 4ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che all'articolo 1 si dispone la proroga al 2033 del termine già previsto dall'articolo 2207 del Codice dell'ordinamento militare al 2024, ai fini della riduzione a 150.000 unità complessive dei contingenti organici delle tre Forze armate (Esercito, Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e Aeronautica). A tale proposito, andrebbe fornito un quadro aggiornato del processo di riduzione degli organici attuato sino ad oggi, nonché degli effetti di minor spesa già conseguiti, oltre che di quelli attesi in relazione al completamento dell'attuazione della riforma nei termini già previsti dalla normativa vigente. Occorre poi un chiarimento sul fatto che la relazione tecnica depositata presso la Camera dei deputati il 26 aprile 2004, a cui di seguito farà riferimento, asserisce che non vi sarebbero oneri a carico della finanza pubblica dalla proroga dell'attuazione della riduzione. Va osservato, a tale proposito, che non sono stati associati in via preventiva effetti scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, al momento dell'approvazione della legge n. 244 del 2012, ma tuttavia si sarebbe dovuto scontare tali effetti in sede di adozione dei decreti legislativi, con il conseguente aggiornamento delle previsioni tendenziali di spesa.

Riguardo all'articolo 2, concernente la rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei volontari, andrebbe fornita un'integrazione della relazione tecnica con l'indicazione dei fattori e parametri retributivi distinti per le tre Forze Armate, al fine di verificare che sia stato utilizzato un dato medio adeguato.

Con riferimento all'articolo 3, in tema di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata, andrebbe confermata l'assenza di effetti finanziari rispetto alla legislazione vigente. In particolare, andrebbe chiarito se dalla modifica dell'articolo 704 della legge n. 66 del 2010, di cui al comma 1, lettera *a*), n. 11), possano scaturire diritti soggettivi legati all'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, salva espressa rinuncia, senza tener conto dei posti annualmente disponibili, come previsto invece a legislazione vigente. La modifica dell'articolo 930 della medesima legge n. 66 del 2010, di cui al comma 1, lettera *f*), estende la platea di personale che transita in modo automatico nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa. La stessa relazione tecnica afferma che col nuovo sistema si avrà un'immissione automatica, mentre il sistema vigente prevede una graduatoria. Al riguardo, non sembra plausibile l'affermazione della relazione tecnica per cui la neutralità finanziaria sarebbe garantita dalla procedura di adozione di un decreto ministeriale. Evidenza che la neutralità finanziaria deve essere garantita già a livello legislativo, e comunque in assenza di ulteriori elementi sostanziali non è dal rinvio a un decreto ministeriale che si può ricavare l'assenza di oneri.

Con riferimento all'articolo 5, recante disposizioni transitorie sulla disciplina dei volontari in ferma prefissata, andrebbero chiarite le modalità di determinazione delle platee indicate nelle tabelle 10 e 12 della relazione tecnica, relative rispettivamente a VFP1 e VFP3 e ai Volontari in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto.

Riguardo all'articolo 6, comma 2, in tema di importo del buono posto corrisposto ai volontari in ferma prefissata, andrebbero confermati i parametri per il calcolo delle stime contemplate nella relazione tecnica ed in particolare per la platea dei beneficiari presa in considerazione e per il computo delle giornate lavorative.

Per quanto concerne l'articolo 8, recante disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali, con riguardo al conferimento del grado superiore di generale di corpo d'armata ed equiparati ai maggiori generali delle Armi e dei Corpi delle Forze Armate, di cui alla lettera *b*), rileva che la norma appare suscettibile di determinare effetti onerosi non considerati, dal momento che i suddetti conferimenti sono comunque disposti in "sovrannumero" rispetto alle relative dotazioni organiche. Andrebbe inoltre confermata la congruità del numero degli avanzamenti previsti. Evidenza poi una discrasia fra le ipotesi assunte dalla relazione tecnica nella parte discorsiva e in quella tabellare, differenza che si riflette in una diversa distribuzione temporale degli oneri per quanto riguarda il trattamento di fine servizio (TFS) e in una periodica e costante sottostima dell'onere pensionistico, anche se contenuta. Rappresenta poi che gli oneri per i trattamenti pensionistici relativi al 2026 e al 2027 appaiono

sottostimati, con effetti che si riverberano sugli anni successivi, in quanto calcolati, su base unitaria, assumendo una permanenza nel nuovo ruolo inferiore a quella che le stesse tabelle indicano. Inoltre, andrebbe escluso che i soggetti che cesseranno dal servizio dopo più di 3 anni, maturino più di 40 anni di servizio perché ciò porterebbe ad un incremento del TFS rispetto a quanto stimato.

Relativamente all'articolo 9, recante la delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale, per i profili di quantificazione, va premesso che la delega prevede richiama quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Tuttavia, sulla base degli elementi già desumibili dal dettato normativo, nonché dalle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, in particolare, sulle lettere *c)*, *d)* e *g)*, recanti solo sommarie indicazioni in merito alle spese previste, appaiono sin da ora configurabili effetti di maggior onere connessi all'esercizio della delega, per cui chiede di fornire dati e informazioni riguardo al prevedibile impegno finanziario per le Amministrazioni della Difesa, e sulle previste fonti di copertura finanziaria. Analoghi effetti di onerosità appaiono connessi alle previsioni dei criteri direttivi di cui alle lettere *a)* ed *f)*, che richiamano la possibilità di istituire posizioni "soprannumerarie" sia nelle Forze Armate che nelle pubbliche amministrazioni per il personale che vi transiti per inidoneità sopravvenuta al servizio militare, nonché per le specifiche modalità di richiamo di 1.000 unità collocate in congedo in vari profili di carriera delle Forze Armate, oltre che alla possibilità, per i medici militari e per il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero professionale intramuraria.

Riguardo all'articolo 10, per i profili di copertura finanziaria, risulta necessario avere chiarimenti circa la possibilità di individuare sin da ora le risorse finanziarie cui si intende attingere per finalità di copertura dei relativi effetti, che la disposizione indica in relazione al fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare in relazione alla ristrutturazione delle Forze Armate. Come già rilevato in relazione alla legge delega di revisione dello strumento militare n. 244 del 2012, va ribadito che prevedere che, con un mero decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con quello dell'Economia e delle finanze, siano annualmente accertati i risparmi conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario e che i medesimi affluiscono in appositi fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, per la riallocazione all'interno delle voci di spesa delle Forze armate, rappresenta una deroga al principio di unità del bilancio previsto all'articolo 24, comma 4, della legge di contabilità e finanza pubblica. In ogni caso, andrebbe verificata la concreta fattibilità della copertura degli oneri previsti dal provvedimento in esame di cui alla tabella 20 della relazione tecnica, a carico del suddetto fondo di parte corrente, il quale sembrerebbe presentare disponibilità non perfettamente adeguate, ciò anche alla luce del carattere "inderogabile" degli oneri in questione. Per chiarire le criticità finanziarie sopra rilevate, richiede la predisposizione della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Per ulteriori osservazioni rinvia alla nota del servizio del bilancio n. 318.

In relazione alle proposte emendative, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 3.3, in tema di efficacia delle graduatorie e collocamento presso altre pubbliche amministrazioni. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 3.6 e 3.10. Occorre valutare se l'emendamento 3.7, che innalza a 70 anni il limite di età per la permanenza nella riserva di complemento, possa comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.3. Comporta maggiori oneri la proposta 5.0.2.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti

per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Parere all'8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, che il Governo dovrebbe assicurare che dalla semplificazione e accelerazione degli interventi per il Giubileo 2025, non derivi una diversa rappresentazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Il Governo dovrebbe inoltre assicurare la sostenibilità per Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale degli oneri, anche a valere sui loro rispettivi bilanci, relativi alle convenzioni con ANAS S.p.A.

L'articolo 2 prevede che le risorse versate dai soggetti controllati, eccedenti 3,184 milioni di euro annui, relativi ai fabbisogni di finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe, per le quali la relazione tecnica afferma che nell'ultimo triennio tali eccedenze sono state in parte non riassegnate e in parte andate in economia. Si prevede che tali somme restino acquisite al bilancio dello Stato, per essere destinate al fondo risorse decentrate del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il riconoscimento di incentivi in favore di dipendenti di livello non dirigenziale, nel limite di 800 mila euro annui e per spese di missione nel limite di 200 mila euro annui. Si tratta della copertura di oneri nuovi, con entrate già previste a legislazione vigente, che negli anni scorsi hanno costituito economie di bilancio o sono rimaste acquisite all'entrata senza essere riassegnate: sembra pertanto configurarsi una copertura a bilancio che non appare in linea con la legge di contabilità.

Con riferimento all'articolo 3, osserva che la clausola di copertura di cui alla lettera *b)* del comma 4, mediante l'utilizzo del fondo per la riassegnazione dei residui perenti di parte capitale, non appare in linea con legge di contabilità, in quanto non viene meno l'obbligo dello Stato sottostante alla riassegnazione in bilancio dei residui. Inoltre dovrebbe valutarsi la riformulazione della clausola di copertura in termini di corrispondente riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

Analoghe osservazioni vanno riferite all'articolo 4, comma 3, lettera *b)*, per la copertura a carico del fondo per la riassegnazione dei residui di parte capitale.

In merito al comma 4 del medesimo articolo, e alla previsione che i canoni riferiti agli scarichi sono introitati direttamente dal comune di Venezia, andrebbe chiarito se tale disposizione determini una riduzione di entrate per l'Autorità per la Laguna di Venezia, con riflessi sui propri equilibri di bilancio. In relazione alla possibilità di rimodulazione delle risorse prevista al comma 5, andrebbe valutato il possibile impatto sugli effetti finanziari già scontati sui saldi.

Per quanto riguarda l'articolo 5, osserva che la clausola di copertura di cui alla lettera *a)* del capoverso 7-quinquies del comma 1, mediante l'utilizzo del fondo per la riassegnazione dei residui perenti di parte corrente, non appare in linea con la legge di contabilità, in quanto non viene meno l'obbligo dello Stato sottostante la riassegnazione in bilancio dei residui. Inoltre, dovrebbe valutarsi la riformulazione della clausola di copertura in termini di corrispondente riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

In merito alle semplificazioni e alle riduzioni di termini recate dall'articolo 6, in materia di trasporto aereo, il Governo dovrebbe assicurare che tali disposizioni non determinino un profilo di spesa degli interventi previsti a legislazione vigente differente rispetto a quello già scontato nei tendenziali. Andrebbe inoltre confermata la sostenibilità a carico della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, anche della valutazione degli interventi in esame, così come di quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto, pur alla luce delle risorse destinate dall'articolo 12.

Per quanto concerne l'articolo 7, in materia di sicurezza e circolazione stradale e di infrastrutture autostradali, osserva, in relazione al comma 4, che la quantificazione dell'incremento tariffario dei pedaggi del 19 per cento operata dalla relazione tecnica è difforme da quella della relazione illustrativa

che invece afferma che gli incrementi tariffari evitati dalla disposizione sono pari a circa il 24 per cento dal momento che la relazione illustrativa tiene conto pure degli anni 2020 (+2,56 per cento) e 2021 (+2,56 per cento).

Inoltre, le due relazioni non tengono conto della sospensione tariffaria del primo semestre dell'anno 2022 che, in base a quanto riportato dalla relazione tecnica, dipende da una decisione unilaterale del concessionario.

Va osservato che, considerando gli incrementi di cui riferisce la relazione illustrativa e il primo semestre 2022, non sarebbe più garantita la compensazione degli effetti finanziari ed economici conseguenti alla sospensione dell'incremento tariffario dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022 mediante la sospensione dei versamenti dei canoni all'ANAS previsti dal comma 2 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge n. 123 del 2019.

Occorre altresì valutare, anche in considerazione dei procedimenti amministrativi pendenti a carico del concessionario, se dalla ulteriore proroga della sospensione degli incrementi tariffari dei pedaggi autostradali, possano derivare contenziosi tra le parti, con possibili oneri a carico della finanza pubblica.

In merito all'articolo 8, in materia di trasporto pubblico e regionale, osserva che la relazione tecnica non consente di individuare quanta parte del finanziamento è destinata all'implementazione e sviluppo della banca dati e quanto alle competenze attribuite all'Osservatorio: sul punto, al fine di valutare la congruità delle risorse, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Con riferimento al comma 3, laddove si concede all'Osservatorio la facoltà di stipulare convenzioni, occorre valutare l'opportunità di inserire una apposita clausola di invarianza finanziaria, atteso che la relazione tecnica afferma che le convenzioni saranno effettuate nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, ma la norma non reca una espressa previsione in tal senso.

In riferimento ai commi da 9 a 11, in considerazione di quanto affermato dalla relazione tecnica con riguardo all'esercizio del potere sostitutivo per la realizzazione delle attività manutentive omesse, in danno dell'azienda di trasporto pubblico locale (TPL), andrebbe assicurato che tale potere sia esercitato in maniera tale da consentire una perfetta compensazione, anche temporale, degli oneri sostenuti dall'ente concedente.

Va osservato inoltre che la relazione tecnica non si sofferma sugli oneri per gli enti concedenti, derivanti dall'obbligo di istituire una commissione tecnica composta da soggetti di comprovata esperienza, né su quelli per l'acquisizione delle valutazioni in ordine alla possibilità di proseguire l'esercizio del sistema di trasporto che la norma attribuisce alle risorse già disponibili a legislazione vigente. Andrebbe quindi fornita una stima di tali costi e degli enti coinvolti nonché individuate le risorse dei relativi bilanci che potranno essere destinate a tali finalità.

Per quanto concerne il comma 12, va osservato che gli effetti ascritti in termini di fabbisogno e indebitamento netto relativi al finanziamento delle infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, province e città metropolitane, di cui all'articolo 1, comma 406, della legge n. 234 del 2021, non erano allineati con quelli in termini di saldo netto da finanziare, nel senso che per le annualità 2022 e 2023 si prevedeva un impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari all'80 per cento di quello considerato ai fini del saldo netto da finanziare. La norma in esame, invece, nell'utilizzare le predette risorse per altre finalità, ascrive su tutti e tre i saldi di finanza pubblica i medesimi effetti. Sul punto appare dunque opportuno un chiarimento da parte del Governo.

In relazione all'articolo 9, recante interventi urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per quanto concerne i commi 2 e 4 appare necessario acquisire dal Governo chiarimenti ed ulteriori elementi informativi, al fine di assicurare che rimangano inalterati gli effetti sui saldi di finanza pubblica previsti dalla legge di bilancio per il

2022.

Per quanto riguarda l'articolo 10, con riferimento ai commi 2 e 4, appare opportuno acquisire dal Governo maggiori elementi di valutazione e di dettaglio al fine di poter valutare la congruità delle quantificazioni proposte dalla relazione tecnica, per le autorizzazioni di spesa relative al Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico.

In relazione al comma 5, osserva che la clausola di copertura mediante l'utilizzo del fondo per la riassegnazione dei residui perenti di parte corrente, non appare in linea con la legge di contabilità, in quanto non viene meno l'obbligo dello Stato sottostante alla riassegnazione in bilancio dei residui. Inoltre, si valuti la riformulazione della clausola di copertura in termini di corrispondente riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. n. 196.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 320.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 giugno.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) riepiloga la precedenti fasi dell'esame del nuovo testo del provvedimento in titolo e dei relativi emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la relatrice circa la necessità di inserire nel nuovo testo un'apposita clausola d'invarianza finanziaria e amministrativa.

In merito agli emendamenti, formula una valutazione non ostativa su tutte le proposte emendative, fatta eccezione per la proposta 5.2, sulla quale esprime un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo l'articolo 5 del seguente: "Art. 5-bis (Disposizioni finanziarie) 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1921) RIPAMONTI e altri. - Disciplina della professione di guida turistica

(2087) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 10a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota del Governo recante una proposta di modifica che, se recepita, consentirebbe l'espressione di un parere di nulla osta sul testo unificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile
(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se sia pervenuta la relazione tecnica richiesta sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che la relazione tecnica non è ancora stata trasmessa dall'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2229) Emanuele PELLEGRINI e altri. - Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se sia pervenuta la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo richiesta dalla Commissione.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che la relazione tecnica non è ancora pervenuta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il presidente PESCO, ricollegandosi alla nota istruttoria messa a disposizione nella seduta del 28 giugno, prospetta alla Commissione la possibilità di formulare un parere non ostativo con due presupposti volti a fugare le perplessità di carattere finanziario sollevate dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) riepiloga gli emendamenti riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'emendamento 1.1. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria della proposta 3.1, di cui va verificata anche la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria. In merito alla proposta 3.1 (testo 2), chiede conferma della compatibilità dell'emendamento con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Occorre, altresì, acquisire conferma del carattere ordinamentale delle proposte 3.0.1 e 3.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi comprese le restanti riformulazioni trasmesse fino al 27 giugno.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato sul nuovo testo del provvedimento in titolo.

Incidentalmente, ricorda che, con riguardo a diverse sollecitazioni pervenute al Governo per la conclusione di provvedimenti all'ordine del giorno delle Commissioni, il Ministero dell'economia e delle finanze è chiamato, in base alla legge di contabilità e finanza pubblica, a verificare le relazioni tecniche che, tuttavia, devono essere predisposte dai ministeri competenti.

In particolare, si è in attesa, per tredici provvedimenti, delle relative relazioni tecniche da parte delle amministrazioni competenti; su altri tre disegni di legge, invece, la relazione tecnica è stata trasmessa ed è in verifica. Soltanto in un caso, la relazione tecnica deve essere predisposta proprio dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2574) Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vincenzo Bruno Bossio e

Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il relatore [FANTETTI](#) (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))) riepiloga le precedenti fasi di esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che, in base agli elementi istruttori trasmessi dal Ministero della giustizia, è possibile esprimere una valutazione di nulla osta sugli emendamenti 1.4, 1.12, 1.17, 1.21 e 1.23.

In merito, invece, alle proposte emendative 1.13 e 1.14, la valutazione non ostativa è condizionata all'inserimento di un'apposita clausola di neutralità finanziaria.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) avanza perplessità circa la valutazione non ostativa sull'emendamento 1.17 che, a suo avviso, rappresenta un peggioramento, a livello finanziario, rispetto al testo del disegno di legge.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze ha preso atto delle rassicurazioni contenute nella relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia, in quanto gli adempimenti ivi previsti rientrano nell'attività ordinaria delle istituzioni competenti.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulle proposte 1.13 e 1.14 parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione delle suddette proposte non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedano con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 29 giugno scorso riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, che occorre chiedere conferma del carattere ordinamentale della proposta 4.5 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 5.1 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, appare suscettibile di determinare effetti onerosi la proposta 7.100, istitutiva di un ufficio di livello dirigenziale non generale presso il Ministero delle politiche agricole, per cui manca la quantificazione degli oneri. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.100 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE fa presente la necessità di acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti riformulati indicati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.3. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.3.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 16 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 GIUGNO 2021
16ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,20

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 10ª Commissione:

[\(1921\)](#) **RIPAMONTI ed altri.** - *Disciplina della professione di guida turistica*
[\(2087\)](#) **CROATTI.** - *Disciplina della professione di guida turistica* : parere favorevole con
osservazioni

1.4.2.4. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.4.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 232 (pom.) dell'11/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021
232ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

[\(2169\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che, nel corso delle audizioni informali sul disegno di legge n. 2169 (legge europea 2019-2020), svoltesi il 4 maggio scorso e in data odierna, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata acquisita documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che sarà depositata in occasione delle successive audizioni.

Comunica altresì che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è posticipato al prossimo 18 maggio, alle ore 19, al fine di consentire lo svolgimento di alcune importanti audizioni.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1921\)](#) RIPAMONTI ed altri. - Disciplina della professione di guida turistica
[\(2087\)](#) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 10a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, che recano disposizioni atte a regolamentare la professione di guida turistica. Le iniziative nascono dalla necessità di chiarire definitivamente la natura dell'attività di "guida turistica", che non è quella di un mero servizio turistico, ma di una vera e propria professione, distinguendola dall'attività di "accompagnatore turistico".

L'Italia è espressione di un patrimonio culturale esteso e diffuso che, incontrandosi con le tradizioni e le specificità proprie di ciascun territorio, diventa unico al mondo e, come tale, deve essere valorizzato e salvaguardato. Per questo motivo è importante che chi illustra professionalmente tali realtà sia competente e abbia una conoscenza specifica dei territori.

Con i disegni di legge in esame si intende anche rafforzare le politiche di formazione delle guide e di attivare le necessarie misure di tutela verso le guide turistiche italiane.

La Relatrice ricorda che, in materia, il 6 settembre 2012 la Commissione europea, nell'ambito della procedura EU-Pilot 4277/12/MARK, aveva contestato la compatibilità con la normativa dell'Unione europea della legislazione nazionale relativa alle guide turistiche, laddove essa prevedeva la validità dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica solo nella regione o provincia di rilascio. Tali norme violavano, secondo la Commissione, la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e in particolare il paragrafo 4 dell'articolo 10 che stabilisce la portata nazionale dell'autorizzazione ad esercitare la professione.

Con l'entrata in vigore della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), è stato chiuso il contenzioso con l'Europa, avendo stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale e che anche le guide turistiche abilitate in altri Stati membri possono operare in regime di libera prestazione di servizi sull'intero territorio nazionale senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni. La norma ovviamente vale anche per i professionisti italiani, al fine di evitare una disparità di trattamento rispetto ai professionisti provenienti da altri Stati membri. Le guide turistiche nazionali hanno così assistito ad una dequalificazione della propria professione, per necessità di allineamento con la normativa europea, a scapito della migliore valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

In tale contesto, i disegni di legge in esame intendono chiarire definitivamente che le guide turistiche, essendo una vera e propria categoria di professionisti specializzati, non possono essere assoggettate all'ambito di applicazione della direttiva servizi 2006/123/CE, nella quale si sono ritrovate per un mero errore di traduzione. Nel considerando 33 della direttiva, infatti, sono disciplinati i servizi turistici dei "tour guides", che sono quelli offerti dagli "accompagnatori turistici", addetti alla supervisione e all'organizzazione del viaggio. Questo termine è stato erroneamente tradotto come "guide turistiche", e ciò ha creato confusione tra le due professioni, che sebbene in Italia siano entrambe regolamentate, risultano tuttavia ben distinte: l'accompagnatore e la guida turistica. Il termine inglese corretto che identifica le guide turistiche non è infatti "tour guides", ma "tourist guides". La guida turistica, intesa come persona che guida i visitatori nella loro lingua e interpreta il patrimonio culturale e naturale di un'area per la quale possiede una qualifica specifica, riconosciuta e certificata dall'autorità preposta, esula pertanto dal campo dei servizi organizzativi, rientrando a tutti gli effetti nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, sulle qualifiche professionali.

Ritenendo quindi che le guide turistiche siano gli unici professionisti specializzati a illustrare correttamente ai visitatori il patrimonio culturale italiano, migliorandone la divulgazione e contribuendo così alla sua valorizzazione e tutela, con i disegni di legge in esame si intende chiarire i requisiti professionali necessari per l'esercizio della professione di "guida", distinguendola dalla figura dell'accompagnatore turistico.

Entrambi i disegni di legge stabiliscono negli articoli 1 e 2 rispettivamente le finalità e la definizione di "guida turistica".

All'articolo 3, dettano le modalità di esercizio della professione di guida turistica. Circa l'esame di abilitazione, disciplinato dall'articolo 3 del disegno di legge n. 1921 e dall'articolo 5 del disegno di

legge n. 2087, si prevede che sia sostenuto previa frequenza di appositi corsi di formazione. I disegni di legge, con l'articolo 4, istituiscono l'elenco nazionale delle guide turistiche, cui sono iscritti tutti coloro che hanno superato l'esame di abilitazione. Per quanto riguarda la formazione, il disegno di legge n. 2087 prevede corsi di formazione per l'acquisizione delle specializzazioni, mentre il disegno di legge n. 1921 stabilisce che i corsi sono connessi all'area territoriale in cui si sostiene l'esame di abilitazione e si svolge la professione. Gli articoli 6 e 7 del disegno di legge n. 1921 stabiliscono le disposizioni che danno accesso alla professione ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea. Il disegno di legge n. 2087 stabilisce nell'articolo 8 il riconoscimento del diritto all'ingresso gratuito, in tutti i siti in cui esercitano la professione, alle guide turistiche munite di tessera professionale. L'articolo 9 dello stesso garantisce compensi adeguati e proporzionati alla qualità e alla quantità del lavoro svolto. Il disegno di legge n. 2087, nell'articolo 10, definisce divieti e sanzioni. La Relatrice ribadisce, quindi, l'importanza del prefigurato intervento normativo, volto a riconoscere la qualificazione professionale della guida turistica, distinguendola dagli accompagnatori turistici, considerata anche la necessità di tutelare tale figura professionale dalla concorrenza degli accompagnatori turistici, tra cui quelli provenienti da altri Paesi dell'UE dove sono previsti requisiti di formazione spesso meno qualificanti, e considerato che in altri Paesi sono talvolta previste specializzazioni specifiche per singoli musei o beni culturali.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore **CORBETTA** (M5S), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 42, sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, già approvato dalla Camera dei deputati e ivi integrato con gli articoli 1-bis e 1-ter. L'articolo 1 si è reso necessario e urgente per modificare, prima della sua entrata in vigore del 26 marzo, il decreto legislativo n. 27 del 2021, che adegua la normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e mangimi, sulla salute degli animali e sulla sanità delle piante. La modifica mira, infatti, a mantenere in vigore una pluralità di disposizioni della legge n. 283 del 1962 e del suo regolamento di esecuzione, nonché della legge n. 441 del 1963, relative a divieti, autorizzazioni, prescrizioni e sanzioni in materia di igiene alimentare, la cui abrogazione era prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, al fine di evitare che molti illeciti, compiuti a danno della salute dei consumatori, rimangano impuniti. Si tratta di norme relative a divieti e sanzioni in materia di: preparazione di alimenti e bevande; produzione e commercio di fitofarmaci; impiego di materiali nella produzione e commercio di utensili da cucina o da tavola; informazione ai consumatori di sostanze alimentari; vendita o distribuzione di sostanze alimentari adulterate, contraffatte o non rispondenti alla denominazione; indicazioni essenziali nelle confezioni o etichette. A tale riguardo, si osserva che, sebbene i divieti che si prevede di mantenere in vigore possano coincidere in buona parte con la disciplina europea di cui al citato regolamento (UE) 2017/625, sarebbe più opportuno che il relativo impianto sanzionatorio fosse riferito alle disposizioni europee, evitando di mantenere in vigore norme nazionali che si sovrappongono alla regolamentazione europea direttamente applicabile. L'articolo 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica il medesimo decreto legislativo n. 27

del 2021, in materia di controlli sulla sicurezza alimentare, per stabilire il diritto della parte interessata di presenziare alle analisi e di assistere alle operazioni di revisione, anche in relazione ai campioni prelevati in un'unica aliquota per limiti alla ripetibilità dell'analisi.

Inoltre, si elimina la previsione per cui le procedure di controversia di cui all'articolo 8, nei settori dei controlli di sicurezza alimentare e salute animale e delle piante, si sostituiscano alle procedure di cui all'articolo 223 del decreto legislativo n. 271 del 1989, relativo ad analisi di campioni e garanzie per l'interessato.

Infine, l'articolo 1-ter, modificando il decreto-legge n. 91 del 2014, estende l'istituto della diffida anche contro le violazioni delle norme in materia di sicurezza alimentare, oltre a quelle già previste in materia agroalimentare, e si prevede la possibilità di riduzione del 30 per cento della sanzione comminata in caso di mancata ottemperanza alla diffida, se già prevista in misura ridotta, nel caso di pagamento effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, anche nel caso in cui la sanzione amministrativa pecuniaria sia accompagnata da un'ulteriore sanzione.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi ([n. COM\(2021\) 93 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il senatore [NANNICINI](#) (PD), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che mira a contrastare il persistere di un'applicazione inadeguata del diritto fondamentale alla parità retributiva tra uomini e donne e a garantire il rispetto di tale diritto in tutta l'UE, stabilendo norme in materia di trasparenza retributiva per consentire ai lavoratori di rivendicare il loro diritto alla parità retributiva. Nonostante l'esistenza di un quadro giuridico europeo sulla garanzia della parità retributiva, che comprende la direttiva 2006/54/CE sulle pari opportunità e la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, integrata nel 2014 da una raccomandazione della Commissione sulla trasparenza retributiva, l'effettiva attuazione e applicazione di tale principio nella pratica continua a rappresentare una sfida nell'UE. Il divario retributivo di genere nell'Unione continua, infatti, ad attestarsi intorno al 14 per cento, ostacolato in particolar modo dalla mancanza di trasparenza retributiva.

In base a una serie di studi svolti negli ultimi anni, e in particolare dalla valutazione del 2020 (SWD(2020) 50), è emerso che il diritto alla parità retributiva non è applicato in modo adeguato né attuato nella pratica e che in molti Stati membri manca un'effettiva trasparenza retributiva. In particolare, è emerso che l'attuazione del principio della parità retributiva è ostacolata da una mancanza di trasparenza nei sistemi retributivi, da una mancanza di certezza giuridica sul concetto di "lavoro di pari valore" e da ostacoli procedurali giurisdizionali incontrati dalle vittime di discriminazione. Per questi motivi, la Commissione europea ha annunciato, nella Strategia per la parità di genere 2020-2025 (COM(2020) 152), il suo impegno volto a promuovere ulteriori misure giuridiche per affrontare il problema.

In tale contesto, l'iniziativa in esame si pone come obiettivo specifico non solo quello di garantire la trasparenza retributiva all'interno delle organizzazioni, ma anche quello di agevolare e rafforzare l'applicazione dei concetti chiave relativi alla parità retributiva, compreso quello di "retribuzione", intesa a comprendere tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore a motivo dell'impiego di quest'ultimo (tra cui *bonus*, indennità per gli straordinari, servizi di trasporto, indennità di alloggio, compensazioni per la partecipazione a corsi di

formazione, indennità di licenziamento, indennità di malattia), e quello di stabilire misure volte a migliorare i meccanismi di applicazione e l'accesso alla giustizia.

Per il conseguimento delle suddette finalità, si stabiliscono standard di trasparenza in materia di retribuzioni e garanzie di accesso a determinati strumenti di tutela giurisdizionale in favore dei lavoratori. In particolare si disciplina l'obbligo, per i datori di lavoro, di fornire, prima dell'assunzione, informazioni sul livello retributivo medio dei lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Viene inoltre specificato che gli Stati membri provvedono affinché i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva siano discussi con le parti sociali, alle quali può essere affidata l'attuazione della direttiva. Un ulteriore provvedimento prevede l'obbligo di predisporre a tutela dei lavoratori, dopo un eventuale tentativo di conciliazione, procedure giudiziarie facilmente accessibili anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, per i casi di asserita violazione del principio di parità retributiva.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 157, paragrafo 3, del TFUE, il quale prevede che l'UE adotti misure volte ad assicurare l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

La proposta di direttiva risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto, come emerge in particolare dalla valutazione del 2020, solo mediante un'iniziativa a livello dell'UE è possibile prevedere azioni omogenee e esiti comparabili in tutto il territorio dell'UE, per promuovere la parità retributiva. Le varie misure nazionali che esistono negli Stati membri in materia di trasparenza retributiva, scarse e frammentarie, aumentano il rischio che le imprese competano in condizioni di disparità, e ciò ostacola il buon funzionamento del mercato interno. La proposta di direttiva mira quindi a un'armonizzazione minima dei sistemi degli Stati membri, consentendo loro di affidare l'attuazione alle parti sociali, a condizione che siano sempre in grado di garantire la realizzazione dei risultati perseguiti.

La proposta in esame risulta altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto mira esclusivamente al raggiungimento dell'obiettivo di un'attuazione più efficace del principio della parità retributiva tra uomini e donne, senza andare oltre quanto necessario al suo raggiungimento. Da un lato, la proposta garantisce ai lavoratori il diritto alle informazioni in base alle quali possano individuare le discriminazioni retributive basate sul genere e difendere il loro diritto alla parità retributiva e, dall'altro, tiene conto dei possibili costi e oneri per i datori di lavoro, in particolare per le micro, piccole e medie imprese.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Infine, il Relatore osserva che la proposta è oggetto di analisi presso 18 Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE, in cui, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Considerata l'importanza della materia, il Relatore propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (n. COM(2020) 842 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il relatore, senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), ribadisce l'orientamento favorevole già espresso in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale esportati dai paesi terzi nell'Unione per garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli antimicrobici ([n. COM\(2021\) 108 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il relatore, senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), ribadisce l'orientamento favorevole già espresso in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione) ([n. COM\(2021\) 85 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

La relatrice, senatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*), ribadisce l'orientamento favorevole già espresso in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento in esame.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che giovedì 13 maggio, alle ore 16,30, è prevista l'audizione, in videoconferenza, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, sulle prospettive del settore del vino nell'ambito del negoziato sulla riforma della PAC 2021-2027.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.4.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 245 (pom.) del 06/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021

245ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,30

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In riferimento all'esame del disegno di legge europea 2019-2020 (AS 2169), il PRESIDENTE comunica che la senatrice Cantù ha presentato la riformulazione 17.0.4 (testo 2).

Comunica inoltre che in data 1º luglio sono state deferite alla 14ª Commissione, ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento, in sede referente, la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021 (*Doc. LXXXVI*, n. 4) e la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020 (*Doc. LXXXVII*, n. 4).

A tale riguardo, il Presidente si riserva di sottoporre alla Commissione la proposta di congiungere l'esame delle due Relazioni con il disegno di legge europea AS 2169, tenendo conto dell'esigenza complessiva di speditezza dei lavori di quest'ultima.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che reca norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e da produzioni a chilometro zero o utile.

Si sofferma, in particolare sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, con riferimento alle definizioni di chilometro zero e di filiera corta.

Ribadisce, al riguardo, l'opportunità, già espressa nell'ambito del parere sul testo del disegno di

legge, di uniformare le definizioni di cui all'articolo 2 a quelle di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 e agli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (prorogati fino al 31 dicembre 2022), che definiscono i "mercati locali" come quei mercati situati a un raggio di 75 chilometri dall'azienda agricola d'origine del prodotto ovvero il cui rispettivo programma di sviluppo rurale stabilisce una "definizione alternativa convincente", e i prodotti da "filiera corta" come quei prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori, incentivabili solo se la filiera corta non comporta più di un intermediario tra agricoltore e consumatore.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere presentato dal Relatore e allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(1921) RIPAMONTI ed altri. - Disciplina della professione di guida turistica

(2087) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, presenta uno schema di parere sui provvedimenti in titolo, finalizzati a disciplinare la professione di guida turistica.

Ricorda, al riguardo, che l'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013) ha permesso di archiviare la procedura EU-Pilot 4277/12/MARK, per violazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, avendo stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale e prevedendo l'applicazione di tale principio sia alle guide turistiche italiane, sia a quelle abilitate in altri Stati membri, senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni. Ciò ha, tuttavia, comportato una dequalificazione della professione di guida turistica, a scapito della migliore valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Pertanto propone di esprimere un parere non ostativo sui disegni di legge in esame, volti a tutelare la professione di guida turistica e la qualità del servizio da questi reso, ritenendo compatibile con l'ordinamento dell'UE una disciplina sui requisiti di formazione e di accesso alla professione, ai fini di una maggiore tutela della qualità del servizio di guida turistica e di una maggiore valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

In base a tale disciplina, una guida turistica di un altro Stato membro, potrà accedere all'esercizio della professione sull'intero territorio italiano, al pari della guida italiana, in seguito al riconoscimento del titolo professionale conseguito nello Stato membro di provenienza, nel rispetto della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, e dei rispettivi decreti legislativi di attuazione 9 novembre 2007, n. 206, e 28 gennaio 2016, n. 15, con l'eventuale necessità di integrazione della formazione professionale mediante misure compensative.

La Relatrice propone inoltre di osservare che con il decreto ministeriale 15 aprile 2015 sono stati individuati 3.187 siti italiani di particolare interesse storico, artistico o archeologico, per i quali occorre una specifica abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97), e che, per tali siti, il decreto ministeriale 11 dicembre 2015 prevede i requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e le procedure per il rilascio dell'abilitazione, tra cui il diploma di

laurea triennale, anche per le guide provenienti dagli altri Stati membri.

Al riguardo, rileva tuttavia che nel database europeo delle professioni regolamentate, non vi è alcuna menzione dei citati decreti ministeriali del 2015 e la professione di guida turistica risulta regolata dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, che non tratta specificamente della professione di guida turistica. Nel database europeo risulta inoltre come unico requisito per l'accesso alla professione, quello del diploma di scuola superiore di secondo grado, della durata di 5 anni. Cita, quindi, ad titolo di paragone, la scheda relativa alla Francia, in cui per l'accesso alla professione di guida turistica è prevista la laurea triennale.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato europeo sulla metrologia avviato congiuntamente da più Stati membri ([n. COM\(2021\) 89 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*), relatore, ricorda che la proposta di decisione in esame mira alla realizzazione di un partenariato europeo sulla metrologia, da avviarsi con la partecipazione dell'UE e della gran parte degli Stati membri, al fine di sviluppare soluzioni metrologiche destinate alle tecnologie emergenti e coerenti con lo sviluppo di nuovi prodotti.

La metrologia rappresenta un fattore chiave per l'attività economica e sociale, ed è pertanto stato riconosciuto dai Colegislatori europei come prioritario nell'ambito del programma Orizzonte Europa, che mira a conseguire un maggior impatto sulla ricerca e sull'innovazione mobilitando fondi pubblici e privati supplementari grazie al coinvestimento attraverso i partenariati europei.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, la quale fornisce una valutazione complessivamente positiva della proposta, ritenuta conforme all'interesse nazionale, e ne auspica l'approvazione entro il 2021. In particolare, il Governo ricorda che il testo della proposta è frutto di un lavoro preparatorio a cui ha partecipato anche l'Italia, sul quale vi è quindi una sostanziale valutazione positiva.

Infine, si osserva che la proposta è oggetto di analisi da parte di 11 Camere dei Parlamenti nazioni degli Stati membri dell'UE, in cui, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il Relatore ribadisce, quindi, l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione ([n. COM\(2021\) 206 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo

dell'Unione europea e rinvio)

Il relatore [LOREFICE](#) (*M5S*) introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che stabilisce un quadro giuridico armonizzato concernente l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale (IA), con l'obiettivo generale di assicurare il buon funzionamento del mercato unico digitale.

Con il termine intelligenza artificiale si indica una famiglia di tecnologie in rapida evoluzione in grado di apportare una vasta gamma di benefici economici e sociali in tutto lo spettro delle attività industriali e sociali. L'uso dell'IA, garantendo un miglioramento delle previsioni, l'ottimizzazione delle operazioni e dell'assegnazione delle risorse e la personalizzazione dell'erogazione di servizi, può contribuire al conseguimento di risultati vantaggiosi dal punto di vista sociale e ambientale nonché fornire vantaggi competitivi fondamentali alle imprese e all'economia europea.

Il quadro normativo che il provvedimento in esame intende istituire mira in primo luogo ad assicurare che i sistemi di IA immessi sul mercato dell'Unione e utilizzati siano sicuri e rispettino la normativa vigente in materia di diritti fondamentali e i valori dell'Unione, salvaguardando allo stesso tempo la certezza del diritto, al fine di facilitare gli investimenti e l'innovazione nell'IA. In secondo luogo, vuole migliorare la *governance* e l'applicazione effettiva della normativa esistente in materia di diritti fondamentali e requisiti di sicurezza applicabili ai sistemi di IA. Inoltre, intende facilitare lo sviluppo di un mercato unico per applicazioni di IA lecite, sicure e affidabili, nonché prevenire la frammentazione del mercato.

La proposta si presenta in linea con le iniziative avanzate dall'Unione europea relative alle tendenze emergenti in materia di IA ed in particolare, tiene fede all'impegno politico della presidente Von der Leyen che, nei suoi orientamenti politici per la Commissione 2019-2024 "Un'Unione più ambiziosa", ha annunciato che la Commissione avrebbe presentato una normativa per un approccio europeo coordinato alle implicazioni umane ed etiche dell'IA. In seguito, nel febbraio 2020 la Commissione ha pubblicato il Libro bianco sull'intelligenza artificiale "Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia" nel quale definisce le opzioni strategiche su come conseguire il duplice obiettivo di promuovere l'adozione dell'IA e affrontare i rischi associati a determinati utilizzi di tale tecnologia. Anche il Parlamento europeo ha adottato una serie di risoluzioni riguardanti l'IA, in particolare la proposta fa riferimento alla risoluzione, del 20 ottobre 2020, concernente un quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate (2020/2012(INL)) con la quale il Parlamento europeo raccomanda alla Commissione di proporre una misura legislativa per sfruttare le opportunità e i benefici dell'IA, ma anche per assicurare la tutela dei principi etici.

Al fine di raggiungere gli obiettivi preposti, il provvedimento - che si compone di 85 articoli, suddivisi in 12 titoli - stabilisce, al titolo II, un elenco di pratiche di IA vietate, ritenute dannose e in contrasto con i valori dell'Unione. L'approccio seguito è basato sul rischio per la salute e la sicurezza o per i diritti fondamentali delle persone fisiche. Vengono differenziati tre tipi di rischi correlati all'uso dell'IA: rischio inaccettabile, rischio alto e rischio basso o minimo. I divieti imposti riguardano pratiche che presentano un elevato potenziale in termini di manipolazione delle persone attraverso tecniche subliminali, senza che tali persone ne siano consapevoli, oppure di sfruttamento delle vulnerabilità di specifici gruppi vulnerabili, quali i minori o le persone con disabilità, al fine di distorcere materialmente il comportamento in maniera tale da provocare loro o a un'altra persona un danno psicologico o fisico. Il titolo III è dedicato specificamente ai sistemi ad alto rischio per la salute e la sicurezza o per i diritti fondamentali delle persone, mentre il titolo IV si concentra su determinati rischi di manipolazione.

Il titolo V contribuisce all'obiettivo di creare un quadro giuridico favorevole all'innovazione, adeguato alle esigenze future e resiliente alle possibili perturbazioni. I titoli VI, VII e VIII disciplinano le procedure e le strutture di *governance* a livello dell'Unione e a livello nazionale, compresi meccanismi di monitoraggio successivamente all'immissione sul mercato dei sistemi di IA. Il titolo IX istituisce un quadro per la creazione di codici di condotta che mira a incoraggiare i fornitori

di sistemi di IA non ad alto rischio ad applicare volontariamente i requisiti obbligatori previsti per i sistemi di IA ad alto rischio.

Infine, tra le disposizioni finali, è previsto un periodo transitorio di due anni per la data iniziale di applicabilità del regolamento al fine di facilitare la corretta attuazione da parte di tutte le parti interessate. Tuttavia, viene anticipata a tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento l'applicazione delle norme relative alla designazione del Comitato europeo per l'intelligenza artificiale e delle autorità nazionali competenti, nonché a 12 mesi l'obbligo di stabilire disposizioni sanzionatorie a livello nazionale.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 114 del TFUE, il quale prevede l'adozione di misure per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali, destinate ad assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Inoltre, dato il riferimento della proposta ad alcune regole riguardanti il trattamento di dati personali, in particolare restrizioni sull'utilizzo di sistemi di IA per l'identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, la proposta si basa anche sull'articolo 16 del TFUE, relativo alla protezione dei dati personali della persona.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà dal momento che la vastità e la varietà del campo di applicazione dell'IA possono essere integrate in qualsiasi prodotto o servizio che circola liberamente nel mercato interno, implicando in questo modo il conseguimento degli obiettivi solo tramite un approccio condiviso da tutti gli Stati membri. Regole nazionali divergenti potrebbero ostacolare la circolazione senza soluzione di continuità di prodotti e servizi collegati ai sistemi di IA in tutta l'UE e potrebbero dimostrarsi inefficaci nel garantire la sicurezza e la protezione dei diritti fondamentali e dei valori dell'Unione nei diversi Stati membri.

La proposta risulta altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto si basa sui quadri giuridici esistenti e dispone soltanto in difesa dei diritti fondamentali e della sicurezza, messi a repentaglio da sistemi di IA ad alto rischio. Per altri sistemi di IA non ad alto rischio sono imposti soltanto obblighi di trasparenza limitati, ad esempio in termini di fornitura di informazioni per segnalare l'utilizzo di un sistema di IA nelle interazioni con esseri umani.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, la quale fornisce una valutazione complessivamente positiva della proposta, ritenuta conforme all'interesse nazionale, in quanto l'introduzione di regole chiare sull'intelligenza artificiale è fondamentale per lo sviluppo della tecnologia in un contesto europeo sicuro e globale.

Il Governo, tuttavia, rileva alcuni ambiti in cui in sede negoziale andrebbero apportate modifiche. In particolare, raccomanda di attribuire alla Commissione europea il ruolo di definire in concreto i sistemi di intelligenza artificiale, di modificarne l'elenco e di adattare obblighi e divieti, riservando agli Stati membri un ruolo consultivo rispetto al processo. La centralità dei poteri della Commissione deve essere valutata rispetto al ruolo degli Stati membri, allo stato limitato e di tipo essenzialmente consultivo.

Il Governo ritiene necessario, inoltre, specificare in modo chiaro, in primo luogo il sistema di regole, eccezioni ed esenzioni in materia di *security* e in secondo luogo concetti chiave laschi (rischio inaccettabile, alto rischio etc.) suscettibili di applicazione frammentata e indesiderata.

L'Esecutivo ritiene opportuno graduare gli interessi coinvolti (uniformazione delle regole, innovazione, sviluppo, concorrenza, diritti) rispetto alla priorità strategica che si intende sostenere (per esempio: se è prioritaria l'uniformazione giuridica, appare opportuno insistere per norme "blindate"; se si vogliono controllare i processi, appare opportuno insistere su un allargamento degli ambiti di autorizzazione; se si vuole allentare il controllo, appare opportuno rivedere il perimetro dei divieti e degli obblighi).

Da ultimo, il Governo esprime perplessità sul meccanismo di *governance*, il quale appare complesso e sposta sulle autorità nazionali una serie di responsabilità e competenze al momento difficilmente rilevabili negli Stati membri.

Infine, il Relatore osserva che la proposta è oggetto di analisi da parte di dieci Parlamenti

nazionali degli Stati membri dell'Unione, in cui, allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno ([n. COM\(2021\) 223 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Il relatore [CORBETTA](#) (*M5S*) introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che intende stabilire norme e procedure per disciplinare le sovvenzioni estere concesse a un'impresa che esercita un'attività economica nel mercato interno, al fine di garantire condizioni di parità con le altre imprese.

L'iniziativa legislativa si basa sul Libro bianco della Commissione europea sulle sovvenzioni estere, del 17 giugno 2020, in cui è stata individuata una lacuna nelle norme europee in materia di concorrenza, commercio e appalti pubblici, che di fatto impediscono all'Unione di intervenire quando le sovvenzioni estere causano distorsioni sul mercato interno anche attraverso il finanziamento di concentrazioni o di offerte nelle gare di appalto. Il Libro bianco rileva che, mentre la concessione di aiuti da parte delle autorità degli Stati membri è soggetta alla normativa sul controllo degli aiuti di Stato, per il sostegno concesso dai Paesi terzi non esiste un sistema analogo. Ciò crea una situazione di svantaggio per le imprese che esercitano un'attività economica non sovvenzionata nell'Unione europea, rispetto alle imprese che invece beneficiano di sovvenzioni estere.

Il Libro bianco ha inoltre individuato problemi legati all'accesso ai finanziamenti europei da parte degli operatori che ricevono sovvenzioni estere, che potrebbero causare distorsioni della concorrenza per l'accesso ai fondi UE. La Commissione valuterà la possibilità di proporre ai colegislatori modifiche del regolamento finanziario nel quadro della prossima revisione per tenere conto dell'incidenza delle sovvenzioni estere. Tuttavia, nella misura in cui i finanziamenti europei sono distribuiti mediante appalti pubblici in regime di gestione concorrente, eventuali distorsioni in tale ambito sarebbero affrontate mediante le disposizioni della proposta in esame.

La presente proposta - che si compone di 48 articoli, suddivisi in 7 capi - definisce, pertanto, gli elementi di un nuovo strumento per colmare la lacuna normativa e garantire condizioni di parità nel mercato interno.

In particolare, il capo 2 della proposta disciplina l'esame delle sovvenzioni, avviato d'ufficio, stabilendo che la Commissione può, di propria iniziativa, esaminare informazioni provenienti da qualsiasi fonte in merito a presunte sovvenzioni estere distorsive (articolo 7). In tale contesto, la Commissione può adottare misure provvisorie (articolo 10) e presentare richieste di informazioni (articolo 11), condurre ispezioni *in loco* (articoli 12 e 13) e, in caso di mancanza di collaborazione da parte dell'impresa interessata, può infliggere ammende e penalità di mora (articolo 15) per violazioni procedurali, tra cui la presentazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti nel quadro di un'indagine e per il mancato rispetto di decisioni della Commissione che impongono misure di riparazione, misure provvisorie o impegni.

Il capo 3 contiene norme specifiche relative alle concentrazioni, mentre il capo 4 contiene disposizioni specifiche sulle procedure relative agli appalti pubblici.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, si osserva che la base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 207, paragrafo 1, del TFUE, il quale definisce l'ambito di applicazione della politica commerciale comune dell'Unione ricomprendendovi le misure da adottare nei casi di sovvenzioni, investimenti esteri diretti e scambi di merci e servizi. La proposta si basa anche sull'articolo 114 del TFUE, il quale prevede l'adozione di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà dal momento che l'obiettivo di

assicurare una leale concorrenza tra le imprese anche in presenza di sovvenzioni estere non può essere conseguito in maniera sufficiente mediante iniziative normative nazionali, eventuali e non coordinate, adottate dagli Stati membri singolarmente, che rischierebbero di creare aggiuntive condizioni di perturbazione del mercato interno, derivanti dalle disparità normative tra gli Stati membri.

La proposta in esame risulta altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto mira unicamente a individuare le sovvenzioni estere distorsive e a porre rimedio alle distorsioni da esse causate. Secondo la Commissione europea, le misure contenute nella proposta sono proporzionate, in quanto raggiungono l'obiettivo perseguito in modo mirato, imponendo un onere unicamente alle imprese che esercitano un'attività economica nel mercato interno e che ricevono sovvenzioni estere. La proposta richiede la collaborazione delle società oggetto dell'indagine, ma i costi amministrativi saranno ragionevoli e proporzionati. I costi saranno legati alle risorse necessarie per preparare le notifiche riguardanti le procedure di appalto pubblico o le concentrazioni sovvenzionate di maggiore entità, nonché alla comunicazione con la Commissione e all'esigenza di rispondere alle richieste di informazioni.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, la quale fornisce una valutazione complessivamente positiva, ritenendo la proposta conforme all'interesse nazionale, nella misura in cui tende ad arginare l'effetto distorsivo della concorrenza di talune sovvenzioni estere, senza precludere la possibilità di ammettere sovvenzioni estere che producono benefici nel mercato unico europeo.

Il Governo, al momento, non ritiene necessario apportare modifiche alla proposta, riservandosi, tuttavia, la possibilità di intervenire in un momento successivo tenendo conto dell'andamento dei negoziati.

Infine, il Relatore osserva che la proposta è oggetto di analisi da parte di otto Parlamenti nazionali degli Stati membri. Allo stato, non sono state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 878

La Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, che reca norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e da produzioni a chilometro zero o utile;
considerati in particolare gli emendamenti riferiti all'articolo 2;
ribadita l'opportunità di uniformare le definizioni di cui all'articolo 2 a quelle di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 e agli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (prorogati fino al 31 dicembre 2022), che definiscono i "mercati locali" come quei mercati situati a un raggio di 75 chilometri dall'azienda agricola d'origine del prodotto ovvero il cui rispettivo programma di sviluppo rurale stabilisce una "definizione alternativa convincente", e i prodotti da "filiera corta" come quei prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori

economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori, incentivabili solo se la filiera corta non comporta più di un intermediario tra agricoltore e consumatore, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI NN. 1921 E 2087

La Commissione, esaminati i provvedimenti in titolo, finalizzati a disciplinare la professione di guida turistica, rafforzando le politiche di formazione della professione e attivando le necessarie misure di tutela verso le guide turistiche italiane;

ricordato che:

- la Commissione europea, il 6 settembre 2012, aveva avviato la procedura EU-Pilot 4277/12/MARK, contestando la compatibilità della legislazione nazionale relativa alle guide turistiche, con la normativa dell'Unione europea, nella misura in cui si prevedeva la validità dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica solo nella regione o provincia di rilascio, in violazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

- l'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013) ha permesso di archiviare la predetta procedura, avendo stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale e prevedendo l'applicazione di tale principio sia alle guide turistiche italiane, sia a quelle abilitate in altri Stati membri, senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni;

ritenuto che ciò ha comportato una dequalificazione della professione di guida turistica, a scapito della migliore valorizzazione del patrimonio culturale italiano,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

come ribadito dall'allora Commissario europeo Barnier, in risposta all'interrogazione presso il Parlamento europeo E-000901-14 (GUUE 2014/C 353/01, del 07/10/2014), "Per quanto riguarda l'accesso alla professione, le guide turistiche rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali, mentre le questioni relative all'esercizio della professione sono disciplinate dalla direttiva 2006/123/CE (direttiva sui servizi)".

Appare, pertanto, compatibile con l'ordinamento dell'UE una disciplina come quella prefigurata nei disegni di legge in titolo, che riguarda i requisiti di formazione e di accesso alla professione di guida turistica, ai fini di una maggiore tutela della qualità del servizio di guida turistica e di una maggiore valorizzazione del patrimonio culturale italiano, requisiti che, ai sensi della direttiva 2005/36/CE devono valere egualmente per i professionisti italiani come per quelli provenienti da altri Stati membri dell'UE. Per l'accesso alla professione di guida turistica può quindi essere previsto un requisito formativo superiore rispetto a quello necessario all'esercizio di altre attività, come l'attività di accompagnatore turistico.

In tal modo, una guida turistica di un altro Stato membro, potrà accedere all'esercizio della professione sull'intero territorio italiano, al pari della guida italiana, in seguito al riconoscimento del titolo professionale conseguito nello Stato membro di provenienza, nel rispetto della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, e dei rispettivi decreti legislativi di attuazione 9 novembre 2007, n. 206, e 28 gennaio 2016, n. 15, con l'eventuale necessità di integrazione della formazione professionale mediante misure compensative.

A tale riguardo si ricorda che con il decreto ministeriale 15 aprile 2015 sono stati individuati 3.187 siti italiani di particolare interesse storico, artistico o archeologico, per i quali occorre una specifica

abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97), e che, per tali siti, il decreto ministeriale 11 dicembre 2015 prevede i requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e le procedure per il rilascio dell'abilitazione, tra cui il diploma di laurea triennale, anche per le guide provenienti dagli altri Stati membri.

Tuttavia, nel database europeo delle professioni regolamentate, non vi è alcuna menzione dei citati decreti ministeriali del 2015 e la professione di guida turistica risulta regolata dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, che non tratta specificamente della professione di guida turistica. Nel database europeo risulta inoltre come unico requisito per l'accesso alla professione, quello del diploma di scuola superiore di secondo grado, della durata di 5 anni. A titolo di paragone, per l'accesso alla professione in Francia è prevista la laurea triennale.

1.4.2.4.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 307 (pom.) del 25/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2022
307ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(2481\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

[\(Doc. LXXXVI, n. 5\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

[\(Doc. LXXXVII, n. 5\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2021

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2481, congiunzione con l'esame congiunto dei Documenti LXXXVI, n. 5, e LXXXVII, n. 5, e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 2481, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) ha ritirato gli emendamenti 10.4 e 10.0.1.

Comunica altresì che il Governo ha presentato le due relazioni, consuntiva 2021 e programmatica 2022, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che sono state assegnate alla 14ª Commissione e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti.

Propone quindi che le relazioni siano esaminate congiuntamente con il disegno di legge di delegazione europea 2021 (AS 2481), ai sensi dell'articolo 144-bis del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1921) RIPAMONTI e altri. - Disciplina della professione di guida turistica

(2087) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 10a Commissione sul testo unificato. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relattrice, introduce l'esame del testo unificato relativo ai due disegni di legge in esame, in materia di disciplina della professione di guida turistica, adottato dalla 10a Commissione il 24 marzo scorso.

Ricorda che sui due disegni di legge, la 14a Commissione si era già espressa, il 6 luglio 2021, con un parere non ostativo con osservazioni, richiamando il quadro normativo e giurisprudenziale europeo di riferimento.

In particolare, in materia di guide turistiche, la Commissione europea, il 6 settembre 2012, aveva avviato la procedura EU-Pilot 4277/12/MARK, contestando la compatibilità europea della legislazione nazionale, nella misura in cui questa prevedeva la validità dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica solo nella regione o provincia di rilascio, in violazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Tale procedura di infrazione fu sanata e quindi archiviata grazie all'adozione dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), in cui si è stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale e prevedendo l'applicazione di tale principio sia alle guide turistiche italiane, sia a quelle abilitate in altri Stati membri, senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni.

Il testo unificato in esame, si pone in linea con tale disposizione, prevedendo all'articolo 6 che "l'idoneità alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale".

Inoltre, l'articolo 4, in linea con il decreto legislativo n. 206 del 2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali, prevede l'accesso alla professione di guida turistica da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea, distinguendo tra il caso di esercizio in regime di libera prestazione di servizi, di natura temporanea e occasionale, e il caso di esercizio in maniera stabile, a seguito del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative.

Ai fini del secondo caso, ovvero dell'esercizio in maniera stabile da parte di cittadini di un altro Stato membro, lo stesso articolo 4 del testo unificato rinvia a un decreto ministeriale, da adottare entro sessanta giorni, per definire le modalità di svolgimento della formazione integrativa.

L'articolo 5 istituisce l'Elenco nazionale delle guide turistiche, suddiviso nelle sezioni relative a chi ha superato l'esame di idoneità di cui all'articolo 6, a chi ha ottenuto il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro, e a chi ha ottenuto il riconoscimento del titolo conseguito in uno Stato terzo non membro dell'UE e ha sostenuto la prevista prova attitudinale.

In base all'articolo 6, l'esame di idoneità, previsto a cadenza annuale, è accessibile da parte di cittadini di qualunque Stato europeo ed extra europeo, con il requisito del possesso del diploma di laurea triennale, in una delle classi di laurea individuate con decreto ministeriale.

Al riguardo, si invita la Commissione di merito a valutare l'estensione della disposizione di cui all'articolo 3, che prevede l'attribuzione del titolo di guida turistica, necessario per l'esercizio della professione, solo previo superamento dell'esame di idoneità, al fine di prevedere l'acquisizione del titolo anche per chi accede alla professione mediante riconoscimento del titolo professionale conseguito in altro Stato membro o in Stato terzo.

Tale estensione si rende necessaria anche ai fini dell'articolo 2, che stabilisce che è definito «guida turistica» il professionista che abbia conseguito, ai sensi dell'articolo 3, il titolo idoneo.

I restanti articoli da 7 a 14 non presentano profili di particolare attenzione ai fini della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 7 disciplina i corsi regionali di formazione, della durata di 650 ore, che consentono alle guide turistiche di iscriversi in apposite

sezioni dell'Elenco nazionale di specializzazione tematica o territoriale. L'articolo 8 prevede l'individuazione, con decreto, di un codice ATECO per la professione di guida turistica. L'articolo 9 stabilisce il diritto all'ingresso gratuito delle guide turistiche nei luoghi in cui esercitano la professione. L'articolo 10 prevede che i compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. L'articolo 11 vieta a chi non sia in possesso del titolo di guida turistica di identificarsi come guida turistica. L'articolo 12 reca le abrogazioni e le disposizioni transitorie, l'articolo 13 la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 14 l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ([n. 384](#))

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ([n. 385](#))

(Osservazioni alla 12a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame dei due schemi di decreto legislativo in titolo, che sono stati predisposti in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 15 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020). La delega concerne l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di due regolamenti europei relativi, rispettivamente, ai dispositivi medici in generale e ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro* (regolamento (UE) 2017/745 e regolamento (UE) 2017/746)

Lo schema di decreto n. 384 concerne l'adeguamento alla suddetta disciplina europea relativa alla generalità dei dispositivi medici, mentre lo schema di decreto n. 385 riguarda i dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

Avendo la Commissione di merito congiunto l'esame dei due atti del Governo si è deciso di procedere in tal modo anche in questa sede.

Lo schema di decreto legislativo n. 384, come accennato, concerne l'adeguamento alla disciplina, relativa alla generalità dei dispositivi medici, posta dal regolamento (UE) 2017/745. Tale adeguamento richiede la sostituzione della disciplina sia del decreto legislativo n. 46 del 1997, relativo ai dispositivi medici in generale, sia del decreto legislativo n. 597 del 1992, concernente i dispositivi medici impiantabili attivi.

L'articolo 1 dello schema indica l'oggetto del medesimo provvedimento, mentre l'articolo 2 rinvia per la definizione di alcuni termini alle norme europee in esame ed inserisce la definizione del termine "reclamo", operato in considerazione dell'esigenza di prevenire incertezze interpretative.

L'articolo 3 individua le autorità competenti, in conformità alle competenze del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Gli articoli 4, 5 e 9 rinviano per la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio, i requisiti generali di sicurezza e prestazione e la classificazione dei dispositivi medici alle norme europee in

oggetto e pongono alcune norme di chiusura.

L'articolo 6, comma 1, prevede la possibilità di presentazione di dispositivi medici non conformi in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni o manifestazioni simili. Il successivo comma 2 richiede che le informazioni e le indicazioni relative a qualsiasi tipologia di dispositivo medico siano fornite in lingua italiana al momento della consegna all'utilizzatore finale.

L'articolo 7 prevede, per i fabbricanti che mettano a disposizione sul territorio nazionale dispositivi su misura, l'obbligo di comunicazione al Ministero della salute dei propri dati identificativi e dell'elenco dei suddetti dispositivi.

L'articolo 8 concerne le informazioni che devono essere rese - da parte del fabbricante e delle istituzioni sanitarie - ai pazienti portatori di impianto, nonché la tessera per il portatore di impianto.

L'articolo 10 riguarda la vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione sul mercato dei dispositivi, disciplinando gli obblighi di segnalazione per i fabbricanti e per gli operatori sanitari, pubblici e privati, l'obbligo di svolgimento delle indagini necessarie da parte del fabbricante e le valutazioni da parte del Ministero della salute.

L'articolo 11 rinvia alle norme europee in oggetto per la disciplina della valutazione di conformità - valutazione che i fabbricanti devono eseguire prima dell'immissione sul mercato di un dispositivo medico - e prevede la possibilità, per casi eccezionali di necessità e urgenza, di autorizzazioni di deroga a tale procedura.

Gli articoli 12 e 13 fanno riferimento al sistema elettronico europeo relativo alla registrazione dei fabbricanti, dei mandatari e degli importatori di dispositivi medici diversi da quelli su misura, e alla Banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed); l'articolo 14 prevede una banca dati nazionale, nella quale è tenuto a registrarsi ogni distributore (non rientrante nelle suddette categorie tenute all'obbligo di registrazione a livello europeo) operante nel settore sul territorio italiano, ferma restando l'esclusione per i soggetti che distribuiscano soltanto dispositivi su misura.

L'articolo 15 richiede che le istituzioni sanitarie e gli operatori sanitari inseriscano nella propria documentazione e conservino l'identificativo unico (UDI) di ogni dispositivo ricevuto, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro della salute.

L'articolo 16 riguarda le indagini cliniche sui dispositivi medici.

L'articolo 17 concerne gli organismi notificati (organismi di valutazione della conformità).

L'articolo 18 esplicita che i dispositivi medici conformi alla disciplina europea e nazionale in esame recano la marcatura CE di conformità.

L'articolo 19 disciplina le funzioni di sorveglianza sul rispetto della disciplina in oggetto, le quali sono svolte dal Ministero della salute.

L'articolo 20 disciplina l'obbligo di motivazione e la possibilità - fatti salvi alcuni casi di urgenza - di controdeduzioni preventive per i provvedimenti amministrativi ivi indicati.

L'articolo 21 fa riferimento ad un complesso di norme - dell'Unione europea e nazionali - in materia di riservatezza.

L'articolo 22 prevede l'adozione con decreto ministeriale - secondo la procedura di emanazione definita al comma 2 - del programma nazionale di valutazione HTA (*Health Technology Assessment*) dei dispositivi medici.

Gli articoli da 23 a 25 recano norme sulle attività di vendita di dispositivi medici.

L'articolo 26 reca il divieto di pubblicità per alcune categorie di dispositivi medici ed ammette lo svolgimento della stessa per gli altri dispositivi, previa autorizzazione del Ministero della salute.

L'articolo 27 reca l'apparato sanzionatorio, costituito da sanzioni amministrative pecuniarie.

L'articolo 28 - in attuazione di uno specifico principio di delega - istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo per il governo dei dispositivi medici; esso è alimentato mediante l'introduzione di un contributo, a carico delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici, pari allo 0,75 per cento del fatturato - al netto dell'imposta sul valore aggiunto - derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature.

L'articolo 29 prevede l'individuazione dei meccanismi di definizione dei tetti di spesa pubblica in materia di dispositivi medici.

L'articolo 30 demanda a decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la revisione periodica delle tariffe per le attività amministrative previste dalla disciplina in esame.

L'articolo 31 reca alcune norme transitorie, in relazione a quelle omologhe previste dagli articoli 120 e 123 del citato regolamento (UE) 2017/745, e successive modificazioni.

L'articolo 33 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Il Relatore passa all'illustrazione dell'articolato dello schema di decreto legislativo n. 385, che, come accennato, concerne l'adeguamento alla disciplina sui dispositivi medico-diagnostici *in vitro* posta dal regolamento (UE) 2017/746. Tale adeguamento richiede la sostituzione della disciplina posta dal decreto legislativo n. 332 del 2000.

L'articolo 1 dello schema indica l'oggetto del medesimo provvedimento, mentre l'articolo 2 rinvia per la definizione di alcuni termini alle norme europee in esame ed inserisce la definizione del termine "reclamo".

L'articolo 3 individua le autorità competenti, in conformità alle competenze del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Gli articoli 4 e 5 rinviano per la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio ed i requisiti generali di sicurezza e prestazione dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro* alle norme europee in oggetto e pongono alcune norme di chiusura.

L'articolo 6, comma 1, prevede la possibilità di presentazione di dispositivi medico-diagnostici *in vitro* non conformi al presente schema in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni o manifestazioni simili. Il successivo comma 2 richiede che le informazioni e le indicazioni relative a qualsiasi tipologia di dispositivo medico-diagnostico *in vitro* siano fornite in lingua italiana al momento della consegna all'utilizzatore finale.

L'articolo 7 concerne gli organismi notificati (organismi di valutazione della conformità).

L'articolo 8 rinvia alle norme europee in oggetto per la disciplina della valutazione di conformità - valutazione che i fabbricanti devono eseguire prima dell'immissione sul mercato di un dispositivo medico-diagnostico *in vitro* - e prevede la possibilità, per casi eccezionali di necessità e urgenza, di autorizzazioni di deroga a tale procedura.

Gli articoli 9 e 10 fanno riferimento al sistema elettronico europeo relativo alla registrazione dei fabbricanti, dei mandatari e degli importatori di dispositivi medici e alla Banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed); l'articolo 11 prevede una banca dati nazionale, nella quale è tenuto a registrarsi ogni distributore di dispositivi medico-diagnostici *in vitro* (non rientrante nelle suddette categorie tenute all'obbligo di registrazione a livello europeo) operante sul territorio italiano.

L'articolo 12 richiede che le istituzioni sanitarie e gli operatori sanitari inseriscano nella propria documentazione e conservino l'identificativo unico (UDI) di ogni dispositivo medico-diagnostico *in vitro* ricevuto.

L'articolo 13 riguarda la vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione sul mercato dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

L'articolo 14 riguarda gli studi sulle prestazioni dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

L'articolo 15 disciplina le funzioni di sorveglianza sul rispetto della disciplina sui dispositivi in esame.

L'articolo 16 rinvia alle norme europee in esame per la classificazione dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro*, mentre l'articolo 17 esplicita che i dispositivi in oggetto conformi alla disciplina europea e nazionale recano la marcatura CE di conformità.

L'articolo 18 reca una disciplina sul programma nazionale di valutazione HTA, sulla relativa attuazione, sui procedimenti di acquisto e sull'Osservatorio nazionale sui prezzi sostanzialmente identica a quella di cui all'articolo 22 dello schema di decreto n. 384.

Gli articoli da 19 a 21 recano norme sulle attività di vendita di dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

L'articolo 22 reca il divieto di pubblicità per alcune categorie di dispositivi medico-diagnostici ed ammette lo svolgimento della stessa per gli altri dispositivi in oggetto, previa autorizzazione del Ministero della salute.

L'articolo 23 disciplina l'obbligo di motivazione e la possibilità di controdeduzioni preventive per i

provvedimenti amministrativi ivi indicati.

Gli articoli 24 e 25 recano norme sul fondo per il governo dei dispositivi medici e sui tetti di spesa pubblica identiche a quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello schema di decreto n. 384.

L'articolo 26 fa riferimento ad un complesso di norme - dell'Unione europea e nazionali - in materia di riservatezza.

L'articolo 27 reca l'apparato sanzionatorio, costituito da sanzioni amministrative pecuniarie.

L'articolo 28 prevede la revisione periodica delle tariffe per le attività amministrative previste dalla disciplina in esame.

L'articolo 29 reca alcune norme transitorie, in relazione a quelle omologhe previste dagli articoli 110 e 113 del citato regolamento (UE) 2017/746.

L'articolo 31 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 381)

(Osservazioni alle Commissioni 9a e 12a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo n. 381, evidenziando preliminarmente che, in attuazione della delega per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, sulle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo, prevista dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dai criteri specifici di delega dell'articolo 14 della stessa legge, il Governo ha presentato tre schemi di decreto legislativo, che dispongono, per ogni ambito, la revisione e, ove necessario, l'abrogazione delle disposizioni normative vigenti.

Si tratta: dello schema n. 381, relativo al sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali; dello schema n. 382, relativo alle autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili, e alle procedure e strumenti utilizzabili a tali fini; e dello schema n. 383, in materia di commercio, importazione e conservazione di animali selvatici ed esotici, e di formazione per gli operatori e professionisti degli animali.

Resta, invece, non esercitata la delega legislativa per la parte relativa ai criteri di cui alle lettere *c)* e *d)* del citato articolo 14, relative alla salvaguardia delle popolazioni di ciprinidi nelle acque interne nazionali, e alla lettera *m)*, sull'incentivazione delle buone prassi di allevamento non intensivo, che, come riferisce il Governo nella relazione illustrativa agli schemi, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/429, che nulla dispone al riguardo.

Il Relatore ricorda, quindi, che il regolamento (UE) 2016/429 fornisce un quadro giuridico generale e detta principi armonizzati per l'intero settore della sanità animale, rivedendo e abrogando la precedente normativa, frammentata in numerosi atti normativi succedutisi nel tempo (quasi 50 direttive oltre a decisioni e regolamenti).

Oltre a tale opera di semplificazione, il regolamento ha anche modificato radicalmente l'approccio al settore della sanità animale, alla luce della strategia dell'Unione europea in materia di sanità animale 2007-2013, dal titolo "Prevenire è meglio che curare", e all'orientamento definito "*One Health*", secondo cui si riconosce uno stretto legame tra sanità animale e sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli animali e dei mangimi, benessere animale, antimicrobico resistenza e degli aspetti produttivi ed economici del settore zootecnico.

L'elemento di novità principale apportato dal regolamento è quello di non prevedere più normative specifiche per ogni singola malattia animale, ma di individuare una normativa generale per gruppi di malattie categorizzate, cosiddette "malattie elencate", differenziate in ordine decrescente di pericolosità. Il regolamento disciplina la classificazione delle malattie e l'attribuzione delle

responsabilità in materia di sanità animale, l'identificazione precoce, la notifica e la comunicazione delle malattie, la sorveglianza, i programmi di eradicazione e lo *status* di indennità da malattia, le misure per il controllo delle malattie, incluse le misure di emergenza, la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilità degli animali, anche a carattere non commerciale, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale, sia *intra* UE che in ingresso e uscita dall'Unione.

Il Relatore passa quindi a illustrare lo schema di decreto legislativo in esame, precisando che esso è stato predisposto in forza della delega di cui alla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dei criteri specifici di delega di cui alle lettere *a)*, *b)*, *g)*, *h)*, *i)* e *p)* dell'articolo 14 della stessa legge, per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, per la parte relativa al sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R).

Il provvedimento si avvale, inoltre, della facoltà per gli Stati membri, prevista dall'articolo 269, paragrafo 1, lettera d), del regolamento, di prevedere nei propri territori misure supplementari o più rigorose, per quanto riguarda la registrazione, l'approvazione, la conservazione della documentazione e dei registri.

Inoltre, essendo il regolamento (UE) 2016/429 strettamente correlato al regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, lo schema di decreto legislativo prevede anche disposizioni che rinviano al decreto legislativo n. 27 del 2021, attuativo del citato regolamento n. 625.

Lo schema di decreto stabilisce, quindi, per il sistema I&R, le procedure di attuazione sul territorio nazionale della parte IV "Registrazione, riconoscimento, tracciabilità e movimenti" del regolamento, nonché le misure supplementari nazionali inerenti: la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; le informazioni da riportare nella Banca dati nazionale relativa agli stabilimenti, agli operatori, agli animali e agli eventi; l'identificazione degli animali detenuti; la documentazione; le azioni in caso di non conformità e le sanzioni; le misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d'interesse.

L'articolato del provvedimento si compone di 25 articoli. L'articolo 1 esplicita l'oggetto e le finalità. L'articolo 2 le definizioni dei termini utilizzati. L'articolo 3 individua le autorità competenti e l'autorità veterinaria centrale. L'articolo 4 contiene l'elenco dei soggetti competenti e responsabili del funzionamento del sistema I&R.

Gli articoli 5 e 6 stabiliscono le procedure di registrazione e di riconoscimento degli operatori e degli stabilimenti. L'articolo 7 istituisce e regola il Registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti. L'articolo 8 stabilisce gli obblighi, per l'operatore degli stabilimenti e i trasportatori, di conservazione della documentazione prevista. L'articolo 9 dispone l'obbligo di identificazione e registrazione degli animali e degli eventi ad essi riferiti.

L'articolo 10 dispone ai fini della tracciabilità di animali oggetto di scambi e di importazione. Gli articoli 11 e 12 dispongono in merito ai mezzi di identificazione di bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi. L'articolo 13 stabilisce i compiti dei responsabili dei macelli.

Gli articoli 14 e 15 dispongono sui controlli veterinari da parte delle ASL e le azioni in caso di non conformità. L'articolo 16 regola l'identificazione degli animali da compagnia. Gli articoli da 17 a 21 stabiliscono la disciplina sanzionatoria. L'articolo 22 stabilisce le norme di abrogazioni di disposizioni contenute in 12 atti normativi interni.

L'articolo 23 reca le disposizioni transitorie e finali. L'articolo 24 stabilisce ai fini della formazione degli operatori sulla nuova normativa. L'articolo 25, la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)*, *l)*, *n)*, *o)* e *p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli

animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 382)

(Osservazioni alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo n. 382, rinviando, anzitutto, alle considerazioni preliminari già esposte in relazione allo schema di decreto legislativo n. 381.

Passa quindi direttamente a illustrare i contenuti dello schema n. 382, predisposto in forza della delega di cui alla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dei criteri specifici di delega di cui alle lettere *a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p)* dell'articolo 14 della stessa legge, per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, per la parte relativa alle autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili, e alle procedure e strumenti utilizzabili a tali fini.

Con lo schema in esame si provvede, in particolare, a ridefinire il quadro normativo nazionale che aveva replicato, nell'ordinamento nazionale, la frammentarietà stratificata della normativa europea, con una serie di atti di attuazione di direttive europee e con l'emanazione di ulteriori norme di adeguamento, risultando in un quadro non sistematico.

Lo schema di decreto prevede l'abrogazione espressa di disposizioni contenute in 23 atti normativi interni e l'introduzione delle sole disposizioni ritenute necessarie per consentire l'applicazione delle norme europee, direttamente applicabili nell'ordinamento interno, dettate dal regolamento (UE) 2016/429 e dai regolamenti esecutivi o delegati, modificando opportunamente l'organizzazione del sistema veterinario italiano e individuando, per ogni adempimento o obbligo previsto dal regolamento, le autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, e alle procedure e strumenti utilizzabili a tali fini in ambito nazionale.

Inoltre, essendo il regolamento (UE) 2016/429 strettamente correlato al regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, lo schema di decreto legislativo prevede anche disposizioni che rinviano al decreto legislativo n. 27 del 2021, attuativo del citato regolamento n. 625, per l'individuazione delle autorità competenti a porre in atto le misure di prevenzione e controllo delle malattie.

L'articolato del provvedimento si compone di 34 articoli e di 4 allegati. L'articolo 1 esplicita le finalità e l'ambito di applicazione. L'articolo 2 le definizioni dei termini utilizzati. L'articolo 3 individua il Ministero della salute quale autorità veterinaria centrale. L'articolo 4 stabilisce l'organizzazione delle autorità competenti (Ministero della salute e regioni) e degli enti di cui queste si avvalgono. L'articolo 5 modifica la disciplina del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali.

L'articolo 6 disciplina il sistema di notifica e comunicazione delle malattie all'autorità competente.

L'articolo 7 individua il Ministero della salute per le notifiche alla Commissione europea e agli Stati membri.

L'articolo 8 prevede i compiti attribuibili a veterinari non ufficiali. L'articolo 9 individua i laboratori di sanità animale. L'articolo 10 demanda a un decreto ministeriale per la definizione degli obblighi degli operatori in materia di biosicurezza. L'articolo 11 stabilisce gli obblighi degli operatori in materia di sorveglianza, da inserire nel sistema informativo "ClassyFarm.it". L'articolo 12 stabilisce gli obblighi dell'autorità competente, in materia di sorveglianza.

L'articolo 13 stabilisce l'elaborazione di programmi nazionali di eradicazione, da sottoporre alla Commissione europea per l'approvazione. L'articolo 14 istituisce il sistema informativo veterinario "Vetinfo.it", con il compito di garantire il flusso informativo verso l'Unione europea. Gli articoli 15 e 16 disciplinano lo *status* di "indenne da malattia". L'articolo 17 disciplina l'adozione dei Piani di emergenza.

Gli articoli 18, 19 e 20 stabiliscono le misure di controllo delle malattie, in caso di sospetto di malattie di categoria A, B e C, mentre gli articoli 21 e 22 stabiliscono le modalità di concessione di talune deroghe.

Gli articoli da 23 a 30 stabiliscono la disciplina sanzionatoria e l'articolo 31 attribuisce al Ministero della salute, alle regioni e alle ASL la competenza di controllo ufficiale e di irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 32 stabilisce le norme di abrogazione e modificazione della normativa vigente. L'articolo 33 stabilisce la norma transitoria relativa ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, a cui non si applicherà la nuova normativa fino al 21 aprile 2026. L'articolo 34 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo n. 383, rinviando, preliminarmente, alle considerazioni iniziali già espresse in relazione allo schema di decreto legislativo n. 381.

Passa quindi a illustrare i contenuti dello schema n. 383, predisposto in forza della delega di cui alla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dei criteri specifici di delega di cui alle lettere *a)*, *b)*, *n)*, *o)*, *p)* e *q)* dell'articolo 14 della stessa legge, per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, al fine di applicare le norme minime di prevenzione della diffusione di malattie animali e zoonotiche anche agli animali selvatici o esotici e domestici, comprese le strutture che detengono tali animali. Si ricorda, infatti, che il regolamento si applica sia agli animali allevati a fini zootecnici, sia a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatiche ed esotici, tenuti in cattività, essendo tutti in grado di diffondere malattie trasmissibili ad altri animali o all'uomo.

Lo schema di decreto detta quindi disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, nonché di formazione per operatori e professionisti degli animali, e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.

L'articolato del provvedimento si compone di 18 articoli. L'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione e le definizioni. L'articolo 2 individua le autorità competenti.

L'articolo 3 stabilisce il divieto di importare, detenere o commerciare animali di specie selvatiche ed esotiche, fatti salvi i giardini zoologici, le specie di animali da compagnia che saranno individuati con decreto da adottarsi entro 30 giorni e altre deroghe. L'articolo 4 stabilisce il divieto di detenere animali selvatici che costituiscano pericolo per la salute e la biodiversità, stabilendo alcune deroghe. L'articolo 5 prevede che qualora il citato decreto non sia adottato entro 30 giorni, le specie di animali da compagnia non saranno sottoposte ad alcun divieto di cui all'articolo 3.

Secondo l'articolo 6, i detentori di animali esotici non inclusi nell'elenco previsto dall'articolo 5 possono detenerli fino al termine della vita naturale, evitando la loro riproduzione e di rilasciarli nell'ambiente. Secondo l'articolo 7, i detentori di scorte commerciali dei medesimi animali non inclusi nell'elenco possono commercializzarli entro un anno.

L'articolo 8 rinvia a un decreto da adottare entro 180 giorni per stabilire le caratteristiche degli stabilimenti che detengono animali. L'articolo 9 dispone ai fini della formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia. L'articolo 10 dispone obblighi di vigilanza sanitaria in capo ai soggetti che detengono o commerciano le specie in questione. L'articolo 11 stabilisce l'obbligo di indicare l'identificativo dell'animale negli annunci di vendita di animali e l'obbligo di certificazione medico veterinaria.

L'articolo 12 disciplina la procedura per le associazioni con stabilimenti registrati nella Banca dati nazionale, di essere individuate ai fini dell'affidamento di animali oggetto di sequestro o confisca.

L'articolo 13 individua i centri presso i quali gli esemplari oggetto di sequestro penale o

amministrativo sono custoditi. Gli articoli 14 e 15 prevedono le disposizioni sanzionatorie. L'articolo 16 le abrogazioni espresse. L'articolo 17 le disposizioni finali e l'articolo 18 la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale ([n. 386](#))

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo n. 386, recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991, che ha riformato la disciplina europea degli organismi di investimento collettivo del risparmio per il *venture capital* (fondi EuVECA) e per l'imprenditoria sociale (fondi EuSEF).

Il regolamento risponde alla necessità di procedere verso la creazione dell'unione dei mercati dei capitali, riducendo la frammentazione dei mercati finanziari e incrementando l'offerta di capitali alle imprese, soprattutto delle piccole e medie imprese, sia dall'interno che dall'esterno dell'Unione. L'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto modifica l'articolo 4-*quinquies* del TUF (testo unico della finanza). In particolare, alla lettera *a*) si prevede il dovere di collaborazione tra Banca d'Italia e la Consob, già identificate quali Autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento EuVECA e del regolamento EuSEF.

La lettera *b*) prevede, invece, la sostituzione del comma 2 dell'articolo 4-*quinquies* del TUF, per consentire ai gestori di fondi d'investimento alternativi, autorizzati ai sensi della direttiva AIFMD, di gestire e commercializzare fondi EuVECA ed EuSEF.

La lettera *c*) introduce i nuovi commi da 2-*bis* a 2-*sexies* nell'articolo 4-*quinquies* del TUF, i quali attribuiscono i poteri e le competenze di vigilanza previsti dai regolamenti EuVECA ed EuSEF alla Banca d'Italia e alla Consob.

La lettera *d*) modifica il comma 3 dell'articolo 4-*quinquies* del TUF identificando la Banca d'Italia quale Autorità competente a ricevere la notifica nel caso di registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA o di EuSEF da parte delle autorità competenti degli Stati membri d'origine. Con le lettere *d*) ed *e*) vengono modificati i commi 3 e 4 dell'articolo 4-*quinquies* del TUF, identificando la Consob quale autorità competente a effettuare le notifiche previste nei confronti dell'ESMA e delle autorità competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF intendono commercializzare i relativi fondi limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri.

Specularmente, la lettera *g*) identifica la Consob quale Autorità nazionale competente a ricevere la notifica limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri d'origine di gestori europei (diversi dagli italiani) di EuVECA e di EuSEF che intendono commercializzare i relativi fondi in Italia.

La lettera *f*) inserisce il nuovo comma 4-*bis* nell'articolo 4-*quinquies* del TUF che identifica la Consob quale autorità competente a comunicare all'ESMA le informazioni necessarie per lo svolgimento delle verifiche *inter pares* previste dalla disciplina europea. La lettera *f*) inserisce anche il nuovo comma 4-*ter* dell'articolo 4-*quinquies* del TUF che stabilisce la ripartizione delle competenze di Banca d'Italia e Consob per quanto concerne i doveri di informativa e di comunicazione legati alle misure intraprese dalle autorità in seguito a violazioni della disciplina in esame.

Il comma 2 dell'articolo 1 contiene le modifiche all'articolo 190 del TUF relativo alle sanzioni pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari.

Infine, l'articolo 2 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1ª e 7ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il presidente [STEFANO](#) (PD), relatore, presenta uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, con il quale si dispone la conversione, del decreto-legge n. 36 del 2022, recante ulteriori misure finalizzate all'accelerazione del raggiungimento di specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Sul provvedimento, composto di 50 articoli, finalizzati alla semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR, nonché al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi, propone di esprimere un parere non ostativo, invitando, tuttavia, le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di estendere il conferimento di incarichi dirigenziali, previsto dall'articolo 6 al fine di potenziare la capacità delle amministrazioni attuatrici del PNRR, anche a funzionari di organizzazioni dell'Unione europea che non siano necessariamente di cittadinanza italiana, al fine di rispettare il principio di non discriminazione in base alla nazionalità e la libertà di circolazione di cui all'articolo 45 del TFUE, come interpretata dalla giurisprudenza europea e nazionale.

Propone inoltre di invitare le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di mantenere il limite dei trentasei mesi, previsto, per i contratti a tempo determinato, dalla normativa nazionale in attuazione di quella europea, ovvero di prevedere le opportune forme di indennizzo connesse alla violazione dello stesso, in riferimento agli articoli 11, 12 e 16, che, al fine di potenziare le capacità amministrative per l'attuazione PNRR, rispettivamente delle regioni a statuto ordinario, della Scuola nazionale dell'amministrazione e del Ministero dell'interno, autorizzano all'assunzione di personale.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (CAL-Alt-PC-IdV) preannuncia il suo voto contrario, in quanto scorge nelle misure previste dal decreto in conversione un ritorno alle vecchie politiche italiane, che i Governi precedenti a quello attuale avevano cercato di interrompere.

Si riferisce, in particolare, alle misure di inutile rafforzamento di enti e uffici burocratici, di utilizzo della tecnica sostitutiva e non additiva delle risorse europee, in questo caso del PNRR, del rafforzamento della polarizzazione sociale tra ricchi e potenti rispetto ai poveri e deboli, di accentramento del potere nelle mani del Governo, che peraltro è restio a confrontarsi con il Parlamento.

Conviene sulle due osservazioni proposte, che vanno a evidenziare l'incongruità, rispetto all'ordinamento europeo, della misura volta a favorire l'afflusso di competenze di sola cittadinanza italiana e della previsione di assunzioni a tempo determinato in deroga al limite dei 36 mesi, pur non ritenendole sufficienti. In particolare, sulle assunzioni a tempo determinato oltre i 36 mesi, fa notare che, vista la durata decennale dei progetti, tale iniziativa tenderà a creare un quadro già visto, con bacini di precariato di lungo corso in seno alla pubblica amministrazione, ai quali sarà in seguito necessario porre rimedio, integrando tali risorse con modalità non ordinarie. Situazione non nuova, che si credeva di aver definitivamente superato, in occasione della stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU). In questo tipo di iniziative in particolare, la Senatrice rileva modalità di gestione politica delle risorse uguali al passato.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo

schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni informali, svoltesi in Ufficio di Presidenza della 14ª Commissione nella giornata del 24 maggio u.s., nell'ambito dell'esame dell'Atto COM (2021) 802, in materia di prestazione energetica nell'edilizia, è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUL GRUPPO DI LAVORO DELLA COSAC SUL RUOLO DEI VALORI AL CENTRO DEL SENTIMENTO DI APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Presidenza francese della COSAC ha depositato la bozza di documento conclusivo relativo al Gruppo di lavoro sul ruolo dei valori al centro del sentimento di appartenenza all'Unione europea.

Il documento contiene una serie di proposte che sono emerse nel corso dei lavori del Gruppo e che sono state suddivise in alcune grandi macroaree: la promozione di una migliore comprensione dei concetti di "valori europei" e "Stato di diritto" e la loro articolazione con l'identità costituzionale degli Stati; assicurare un migliore monitoraggio del rispetto dei valori europei e dello Stato di diritto; il coinvolgimento della COSAC nel monitoraggio dell'implementazione dei valori e delle regole dello Stato di diritto.

È un documento che racchiude in sé proposte che rafforzano il senso di appartenenza alla comunità europea e che sono senz'altro da condividere e portare avanti.

Il Presidente illustra, quindi, alcuni spunti di riflessione sul documento che propone di portare all'attenzione della Presidenza francese e invita i Gruppi presenti in Commissione a far pervenire eventuali ulteriori osservazioni.

Ritiene, anzitutto, che occorra rafforzare i meccanismi di condizionalità che già abbiamo visto applicati nella concessione delle risorse del *Next Generation EU*. Il rispetto dei valori e dei principi europei deve essere riaffermato sempre, anche in ambiti di bilancio e anche negli ambiti internazionali, potendo e dovendo l'Unione europea essere considerata un esempio di legalità e di giustizia nei confronti dei *partner* e degli altri Paesi terzi.

Occorre poi rafforzare il dialogo sui valori europei e sulla *Rule of Law* mediante la procedura sullo Stato di diritto, ossia quel meccanismo di dialogo preventivo che proprio il nostro Paese, l'Italia, avviò nel 2014 e che oggi sta dando i suoi buoni frutti. Le difficoltà giuridiche e politiche nell'avviare gli strumenti sanzionatori previsti, come la procedura di cui all'articolo 7 del TUE, dovrebbero lasciare preferire questo dialogo, essendo lo strumento migliore per comprendere le rispettive diversità tra Stati membri, condividere le buone prassi e discutere insieme i problemi, analizzandoli nella più ampia cornice europea.

Ritiene inoltre opportuno promuovere sempre di più la conoscenza e l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che è la Carta costituzionale comune europea e che dovrebbe essere maggiormente valorizzata e citata nelle discussioni e nelle azioni politiche.

Occorre infine valorizzare il ruolo della COSAC quale luogo privilegiato di scambio di opinioni e di buone prassi sullo Stato di diritto, come bene testimoniato proprio dai lavori di questo Gruppo di lavoro.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2598

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, con il quale si dispone la conversione, del decreto-legge n. 36 del 2022, recante ulteriori misure finalizzate all'accelerazione del raggiungimento di specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

rilevato che il provvedimento, composto di 50 articoli, reca disposizioni di semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR, nonché misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi e il completamento della riforma del sistema di reclutamento dei docenti (M4C1-Riforma 2.1) in scadenza al 30 giugno 2022, secondo il calendario allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 sull'approvazione del Piano,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 6, in materia di mobilità orizzontale, che prevede al comma 7 che, al fine di potenziare la capacità delle amministrazioni attuatrici del PNRR, possono essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dalla normativa di riferimento, si segnala l'opportunità di valutare la compatibilità di tale disposizione con l'ordinamento europeo e in particolare con l'articolo 45 del TFUE sulla libera circolazione dei lavoratori nell'UE e con la giurisprudenza della Corte di giustizia che consente la deroga a tale libertà solo in caso di impieghi nella pubblica amministrazione aventi funzioni prevalentemente *iure imperii* e non prevalentemente di carattere amministrativo-gestionale;

in riferimento agli articoli 11, 12 e 16, che, al fine di potenziare le capacità amministrative per l'attuazione PNRR, rispettivamente delle regioni a statuto ordinario, della Scuola nazionale dell'amministrazione e del Ministero dell'interno, autorizzano all'assunzione di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente quella di attuazione dei progetti e comunque entro il termine del 31 dicembre 2026, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di mantenere il limite dei trentasei mesi, previsto in attuazione della normativa europea, ovvero di prevedere le opportune forme di indennizzo connesse alla violazione dello stesso.

1.4.2.4.4. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 311 (ant.) del 22/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2022

311ª Seduta

Presidenza del Presidente

[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1921) RIPAMONTI e altri. - Disciplina della professione di guida turistica

(2087) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 10ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo unificato. Parere non ostativo con osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio.

La senatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), relatrice, presenta uno schema di parere non ostativo con osservazioni, sul testo unificato relativo ai due disegni di legge in titolo, in materia di disciplina della professione di guida turistica, adottato il 24 marzo 2022 dalla 10ª Commissione permanente.

Ricorda che, sui due disegni di legge, la 14ª Commissione ha già espresso il suo parere, il 6 luglio 2021, nel quale si richiama anche il quadro normativo e giurisprudenziale europeo di riferimento.

Con riguardo al nuovo testo propone di richiamare i contenuti degli articoli 4, 5 e 6, e di evidenziare la necessità del medesimo trattamento tra chi ottiene il titolo di guida turistica mediante esame di idoneità e chi lo ottiene mediante le procedure di riconoscimento del titolo estero.

La senatrice [GINETTI](#) (IV-PSI) sottolinea l'esigenza di considerare anche gli effetti concreti di una situazione in cui le guide nazionali, per lo più specializzate su determinati territori o determinati siti culturali, possono subire la concorrenza di guide straniere che accompagnano gruppi di turisti stranieri in qualunque parte del territorio italiano. Preannuncia, pertanto, il suo voto di astensione.

La relatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), condividendo la preoccupazione della senatrice Ginetti, sottolinea come il disegno di legge consenta l'accesso alla professione a pari condizioni tra cittadini italiani e cittadini di altri Stati.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 381)

(Osservazioni alle Commissioni 9ª e 12ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, sull'atto del Governo in titolo, relativo al sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, nell'ambito della delega per l'adeguamento del quadro normativo

nazionale al regolamento (UE) 2016/429, sulle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo, prevista dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dai criteri specifici di delega dell'articolo 14 della stessa legge.

Propone quindi di rilevare taluni aspetti di coerenza interna del testo e di coerenza di due disposizioni sanzionatorie con il principio generale di delega di cui all'articolo 32, lettera d), della legge n. 234 del 2012.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*CAL-Alt-PC-IdV*) ritiene che, in fase di attuazione della normativa europea sulle malattie animali trasmissibili, si poteva fare di più e richiama a tal fine i contenuti dell'audizione della Lega antivivisezione (LAV). Ritiene, inoltre, ridondante esplicitare che gli animali sequestrati non possano rimanere in custodia di chi si è reso responsabile del loro maltrattamento. Ritiene, infine, che sarebbe opportuno prevedere l'obbligo della formazione degli operatori, nonché prevedere sanzioni più efficaci e introdurre l'obbligo della videosorveglianza nei luoghi di macello. Preannuncia, pertanto, il suo voto di astensione.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 ([n. 382](#))

(Osservazioni alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il senatore [CORBETTA](#) (*M5S*), relatore, presenta uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, sull'atto del Governo in titolo, relativo alle autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili, e alle procedure e strumenti utilizzabili a tali fini, nell'ambito dell'esercizio della delega per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, sulle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo, prevista dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dai criteri specifici di delega dell'articolo 14 della stessa legge.

Propone quindi di rilevare aspetti di coerenza di alcune disposizioni sanzionatorie anche con il principio generale di delega di cui all'articolo 32, lettera d), della legge n. 234 del 2012, nonché taluni aspetti sotto il profilo redazionale.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*CAL-Alt-PC-IdV*) si sofferma sulla necessità di intervenire nell'ambito delle condizioni di detenzione e macellazione degli animali e in particolare dei volatili, che rappresentano luoghi di origine e di trasmissione di nuovi patogeni pericolosi per gli animali stessi e per l'uomo. Ricorda, inoltre, che tali animali, indeboliti nel loro organismo da manipolazioni genetiche, sono maggiormente soggetti a contrarre malattie e quindi a trasmetterle, e ritiene che sarebbe stato opportuno prevedere divieti per tali manipolazioni. Preannuncia, quindi, il suo voto di astensione.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette ([n. 383](#))

(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il senatore [CORBETTA](#) (*M5S*), relatore, presenta uno schema di osservazioni non ostative con rilievi,

sull'atto del Governo in titolo, in materia di commercio, importazione e conservazione di animali selvatici ed esotici, e di formazione per gli operatori e professionisti degli animali, nell'ambito dell'esercizio della delega per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, sulle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo, prevista dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dai criteri specifici di delega dell'articolo 14 della stessa legge.

Ricorda, in particolare, che l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo stabilisce il divieto di importare, detenere o commerciare animali di specie selvatiche ed esotiche, fatti salvi i giardini zoologici e gli animali da compagnia che saranno inclusi nel decreto da adottarsi entro 30 giorni (articolo 5), nonché la possibilità di detenere e commercializzare le scorte di animali esotici, già posseduti, fino al termine della loro vita naturale, evitando la loro riproduzione e il loro rilascio nell'ambiente (articoli 6 e 7).

Propone quindi di rilevare taluni aspetti di coerenza interna del testo e di coerenza di alcune disposizioni sanzionatorie anche con il principio generale di delega di cui all'articolo 32, lettera d), della legge n. 234 del 2012, nonché altri aspetti sotto il profilo redazionale.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) rende noto che le Commissioni 12ª e 13ª hanno chiesto una proroga della scadenza del termine per l'espressione del parere parlamentare.

Esprime, quindi, la sua adesione allo schema di osservazioni presentato dal Relatore, rilevando tuttavia la necessità di integrarlo con taluni aspetti di più piena competenza della 14ª Commissione. In particolare, gli articoli 3 e 5, che prevedono di vietare l'importazione, detenzione o commercializzazione di animali selvatici o esotici che non saranno inclusi in un elenco che dovrà essere emanato entro 30 giorni, si porrebbero in diretto contrasto con le libertà di circolazione e di stabilimento, e con il regolamento (UE) 2016/429 che prevede determinati limiti e modalità per l'esercizio della libera circolazione degli animali da compagnia di cui all'allegato I del regolamento. Il divieto italiano, infatti, impedirebbe ai cittadini di altri Stati membri di circolare in Italia con i propri animali da compagnia e impedirebbe alle imprese di altri Stati membri di commercializzare in Italia tali animali o di stabilirsi nel territorio italiano ai fini dell'esercizio della propria attività che implica la detenzione di tali animali.

Per quanto riguarda l'invarianza finanziaria affermata dall'articolo 18 dello schema di decreto, il Senatore rileva come il predetto divieto porterà evidentemente a minori entrate dovute al venir meno di un intero settore commerciale e produttivo, che potrà forse essere sostituito da prodotti analoghi o succedanei solo in minima parte.

Peraltro, lo schema di decreto non prevede alcuna forma di ristoro per le imprese del settore degli animali da compagnia, a fronte del divieto di importazione, detenzione e commercializzazione degli stessi, a differenza di quanto è stato previsto per le imprese di allevamento di visoni e di altri animali da pelliccia, soggette al divieto che avrà effetto a partire dal 1º luglio 2022.

Ritiene, infine, che il divieto di riproduzione previsto dalle norme transitorie dello schema di decreto, in assenza di alcun rischio per la salute umana o ambientale, costituisca un'ingiustificata negazione delle condizioni di benessere degli animali, che pure lo stesso schema di decreto dichiara di voler assicurare.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), con riferimento ai citati ristori per gli allevatori di visoni, precisa che, a sette giorni dalla scadenza del 30 giugno, le imprese interessate ancora non hanno ricevuto le risorse necessarie per compensare la chiusura degli allevamenti.

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S) ringrazia per i contributi emersi dalla discussione e si riserva di svolgere su di essi ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2368) Deputato LONGO. - *Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Longo ed altri; Carè ed altri; Fucsia Fitzgerald Nissoli e altri; Ungaro; Angela Schirò e altri; Elisa Siragusa e altri; Formentini e altri
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di sette disegni di legge di iniziativa parlamentare, finalizzato all'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo, preposta a svolgere compiti di indirizzo e controllo sulle politiche e sugli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero.

La proposta si fonda sulla considerazione del rilievo sempre più marcato, fornito dai cittadini italiani residenti all'estero, non solo dal punto di vista economico, stante anche la diretta correlazione esistente tra la loro presenza e l'aumento dell'export di prodotti italiani verso le rispettive aree di residenza, ma anche perché essi stessi rappresentano i primi ambasciatori della lingua e della cultura italiane oltre i confini nazionali. Peraltro, il loro numero è destinato a crescere, per effetto dei recenti fenomeni della nuova emigrazione.

Il disegno di legge, composto di 7 articoli, prevede all'articolo 1 l'istituzione della Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo, con compiti di indirizzo e controllo sulle politiche e sugli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero, di promozione delle politiche di sostegno agli italiani all'estero, di studio e approfondimento delle questioni riguardanti gli italiani all'estero ed infine di ricognizione e proposta nelle materie attinenti ai fenomeni di mobilità degli emigranti italiani, con particolare riferimento ai giovani diplomati e laureati che lasciano il territorio nazionale per ragioni di lavoro, di studio e di ricerca.

Viene previsto altresì che la Commissione stabilisca un programma di attività avvalendosi del contributo delle comunità italiane all'estero, delle regioni, delle amministrazioni pubbliche, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), dei comitati degli italiani all'estero e delle principali associazioni degli italiani all'estero.

L'articolo 2 definisce i principali ambiti di attività della Commissione, riguardanti, fra gli altri, la valutazione della coerenza della legislazione vigente con il rispetto e con il sostegno dei fondamentali diritti sociali, civili e politici dei migranti italiani, la verifica del percorso d'integrazione compiuto dagli italiani presenti nei rispettivi Paesi di residenza e l'eventuale esistenza di situazioni di emarginazione e discriminazione nei loro confronti, indicando gli interventi per la tutela dei loro diritti e proponendo misure di orientamento e di accompagnamento, in Italia e all'estero. Il medesimo articolo annovera, inoltre, quali ulteriori attività della Commissione, lo studio delle questioni riguardanti le nuove generazioni di discendenti di cittadini italiani, la promozione integrata del sistema Italia, la ricognizione dell'imprenditoria italiana all'estero e la promozione della diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo in un quadro interculturale e multilinguistico, valorizzando in particolare le espressioni storico-culturali delle comunità italiane.

Viene altresì previsto che la Commissione, sulla base dell'analisi dell'emigrazione italiana e di tutte le forme di mobilità degli italiani nel mondo, adotti atti di indirizzo per contrastare fenomeni migratori malsani e nocivi per il pieno sviluppo del Paese, nonché per promuovere un processo migratorio circolare delle persone e delle competenze, al fine di rendere l'Italia una comunità di attrazione e non di appartenenza.

La Commissione è chiamata altresì, sotto il profilo istituzionale e normativo, a promuovere l'adeguamento degli istituti della rappresentanza degli italiani all'estero all'evoluzione delle comunità italiane nel mondo, il monitoraggio sulla legge elettorale per la circoscrizione Estero, al fine di rendere efficaci e sicure le modalità di voto dei cittadini italiani residenti all'estero e sostenerne la partecipazione alle consultazioni locali nei Paesi di insediamento, e l'adeguamento della rete e dei servizi consolari e diplomatici italiani nel mondo. La Commissione è, inoltre, chiamata a promuovere l'adozione di iniziative per il rafforzamento dei media di lingua italiana all'estero, la predisposizione di indirizzi sull'assistenza nei riguardi dei cittadini italiani residenti all'estero, l'aggiornamento della regolamentazione dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), una riforma dei patronati italiani all'estero e la sottoscrizione di accordi internazionali in materia di tutela del lavoro, sociale, previdenziale e tributaria e per facilitare scambi tra università o altri istituti di alta formazione italiani e stranieri.

Di rilievo anche l'attività di promozione del dialogo con i parlamentari di origine italiana eletti negli

Stati esteri allo scopo di comparare le rispettive legislazioni in materia di diritti dei migranti e di misure di integrazione, nonché le iniziative volte a favorire la partecipazione degli italiani residenti all'estero alle politiche italiane di cooperazione allo sviluppo, a realizzare una rete di rapporti permanenti con i nuovi migranti ed efficaci misure atte a favorire i rientri, oltre che l'approfondimento delle tematiche attinenti la situazione degli italiani residenti all'estero, di quelli rimpatriati e di coloro che intendano trasferire all'estero la propria residenza.

Con riferimento alla composizione, l'articolo 3 prevede che la Commissione sia formata da diciotto senatori e diciotto deputati, nominati pariteticamente dai Presidenti delle Camere su designazione dei gruppi, in modo da assicurare la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno uno dei due rami del Parlamento, nonché in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi, garantendo l'equilibrata rappresentanza dei sessi e la partecipazione come membri della Commissione a tutti gli eletti all'estero.

Il testo disciplina, quindi, le modalità di convocazione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione (articolo 4) e le sue procedure di funzionamento (articolo 5).

L'articolo 6 dispone che la Commissione elabori annualmente una relazione da presentare alle Camere sull'attività svolta e possa trasmettere relazioni e segnalazioni alle Camere e al Governo quando lo ritenga. È altresì previsto per il CGIE l'obbligo di trasmettere annualmente alla Commissione una relazione sullo stato delle comunità italiane all'estero.

L'articolo 7 stabilisce, infine, che per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisca di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(2605) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice **RICCIARDI** (M5S), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo, concluso dall'Italia e dal Canada tra il dicembre 2020 e il febbraio 2021, in materia di mobilità giovanile.

L'Accordo, destinato a sostituire un Memorandum d'intesa risalente al 2006, in materia di scambi giovanili (vacanze-lavoro), si colloca nel quadro del progressivo rafforzamento delle relazioni bilaterali tra l'Italia e il Canada, puntando a migliorare le possibilità di scambio tra i cittadini dei due Paesi e creando opportunità di formazione professionale per i giovani che si affaccino al mondo del lavoro. L'Accordo, in particolare, prevede due nuove categorie di partecipanti al programma di scambi, rispettivamente *Young Professionals*, ovvero titolari di un titolo di studio *post* universitario (equivalente alla laurea triennale) che vogliano acquisire un'esperienza lavorativa nel Paese ospitante, e *International Co-op*, rivolto a studenti che, al fine di completare il proprio corso di studi post-secondario, intendano effettuare un tirocinio curricolare su materie correlate al proprio percorso di studio presso un'azienda operante nel Paese ospitante.

Composto da un breve preambolo e da nove articoli, l'Accordo illustra, all'articolo 1, le sue finalità e, all'articolo 2, individua le categorie di cittadini italiani e canadesi idonee a beneficiare delle disposizioni dell'Accordo, cittadini che intendano viaggiare nel Paese ospitante per ottenere un lavoro temporaneo per integrare le loro risorse finanziarie, o, se titolari di un titolo di studio post secondario, per acquisire un'esperienza di lavoro di sviluppo professionale sulla base di un contratto prestabilito, o ancora studenti iscritti in istituti di livello post secondario che intendano completare nel Paese ospitante un tirocinio inerente al proprio ambito di studi.

L'articolo 3 stabilisce quali i requisiti di idoneità, l'aver un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, nonché il disporre di risorse finanziarie sufficienti a coprire le spese iniziali della permanenza e dell'acquisto del biglietto di ritorno, di un'assicurazione sanitaria e di una documentazione che attesti in base alla categoria di partecipazione, un contratto di lavoro temporaneo o l'iscrizione a un tirocinio per approfondire le proprie competenze professionali.

L'Accordo definisce, quindi, la durata di non più di 12 mesi della partecipazione per i cittadini idonei

(articolo 4) e le modalità per il rilascio dei documenti (articolo 5), stabilendo altresì che i beneficiari siano soggetti alla legislazione e ai regolamenti del Paese ospitante, in particolare per quello che riguarda gli standard occupazionali, i salari, le condizioni di lavoro, le prestazioni di natura assicurativa, di tutela e di sicurezza sul lavoro (articolo 6).

L'Accordo dispone inoltre che le misure in esso contenute siano applicate dalle Parti in conformità al diritto internazionale e, per l'Italia, all'appartenenza all'Unione europea (articolo 7), e stabilisce le modalità per la promozione e l'informazione delle procedure necessarie per presentare la richiesta di partecipazione (articolo 8).

Da ultimo, l'Accordo reca le disposizioni finali relative alla sua entrata in vigore, alla sua emendabilità ed estinzione, nonché alle modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o attuative (articolo 9).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 1 stabilisce le consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, mentre, l'articolo 2 prevede l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 pone una clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(2632) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica del Trattato italo-francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, concluso a Roma il 26 novembre scorso, noto come "Trattato del Quirinale". Esso consta di un preambolo e di 12 articoli. La portata degli enunciati dei 12 articoli è assai ampia, come normalmente si riscontra negli accordi quadro: l'estensione concreta della cooperazione, che con il Trattato si vuole rafforzare, dipenderà dai singoli progetti e momenti di collaborazione.

Molti spunti sono contenuti nel preambolo, a partire dal riconoscimento del comune legame tra Italia e Francia in rapporto al Mediterraneo, nonché in relazione ai principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite e del Trattato sull'Unione europea. Proprio richiamando il comune impegno dei due Stati a favore dell'unità europea, anche per essere Italia e Francia tra i Paesi fondatori, si afferma l'indispensabilità dei progressi dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Italia e Francia ribadiscono altresì la loro volontà di rafforzare la difesa europea come elemento peculiare dell'apparato di deterrenza e difesa dell'Alleanza atlantica.

Oltre all'attenzione verso il Mediterraneo, incluse le questioni inerenti alla sua preservazione ecologica, Italia e Francia evidenziano come anche le problematiche dell'Arco alpino, particolarmente interessato dal riscaldamento climatico, implicino una stretta cooperazione dei due Paesi.

Riconoscendo infine l'opportunità di collocare in un'ottica di cittadinanza europea un progresso nella reciproca conoscenza delle rispettive società civili, in particolare tra i giovani, come anche l'importanza della cooperazione tra i rispettivi Parlamenti nell'ottica di un rafforzamento della diplomazia parlamentare, i due Stati contraenti dichiarano l'obiettivo di assicurare a tutti i livelli una cornice più stabile alle relazioni istituzionali bilaterali già esistenti, riconoscendo in particolare il ruolo centrale del Vertice intergovernativo annuale come fulcro della volontà di concertazione bilaterale in tutti i settori.

Passando all'esame degli articoli del Trattato, l'articolo 1 concerne la cooperazione franco-italiana in materia di affari esteri, mentre l'articolo 2 è dedicato alle questioni di sicurezza e difesa.

L'articolo 3 contiene le disposizioni in materia di affari europei. L'Italia e la Francia si impegnano in particolare per lo sviluppo dell'autonomia strategica europea e si consultano regolarmente a ogni livello onde formulare posizioni comuni prima dei principali appuntamenti europei (commi 1 e 2). In materia economica e fiscale, Italia e Francia rafforzeranno il coordinamento nei principali settori della politica economica, promuovendo altresì meccanismi di convergenza fiscale utili alla lotta contro ogni forma di concorrenza aggressiva, e al fine di formulare regole adatte alle sfide della digitalizzazione (comma 3). Nel campo sociale (comma 4) le Parti favoriranno la trasparenza del processo decisionale

europeo e la partecipazione dei cittadini ad esso, nell'ottica di una sempre maggiore democratizzazione delle istituzioni europee, cui contribuisce anche il dibattito intellettuale tra le rispettive società civili. Sul piano più prettamente istituzionale (comma 5), Italia e Francia, pur nel quadro previsto dai vigenti Trattati dell'Unione europea, favoriranno un più ampio ricorso al sistema della maggioranza qualificata per l'assunzione di decisioni nel Consiglio dell'Unione europea, superando almeno in alcune materie la gabbia dell'unanimità.

L'articolo 4 concerne le politiche migratorie, nonché i settori della giustizia e degli affari interni.

L'articolo 5 riguarda la cooperazione economica, industriale e digitale. L'articolo 6 si occupa dello sviluppo sociale, sostenibile e inclusivo. L'articolo 7 riguarda la cooperazione nel campo dello spazio. L'articolo 8 si occupa dell'istruzione, formazione, ricerca e innovazione. L'articolo 9 tratta della cooperazione nei settori della cultura, dei giovani e della società civile. L'articolo 10 riguarda la cooperazione transfrontaliera.

Di particolare importanza è il quadro istituzionale della nuova cooperazione italo-francese, delineato nell'articolo 11, che dovrà dare concretezza alla nuova cooperazione tra Roma e Parigi: in particolare (comma 1) verrà organizzato un Vertice intergovernativo annuale nel quale si farà il punto sull'attuazione del Trattato del Quirinale e verranno esaminate le questioni prioritarie di reciproco interesse. Se possibile, ai margini di tale Vertice verranno anche tenute le riunioni di coordinamento e di concertazione di livello ministeriale previste nei precedenti articoli del Trattato. I Ministri competenti presenteranno un resoconto dei lavori. Verrà altresì redatto (comma 2) un programma di lavoro (allegato alla relazione illustrativa del provvedimento) volto a precisare gli obiettivi della cooperazione bilaterale tra Italia e Francia: il programma sarà periodicamente riesaminato e, ove necessario, adattato a nuovi obiettivi fissati d'intesa tra i due Paesi.

Il disegno di legge di ratifica del Trattato si compone di 4 articoli. L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica e l'articolo 2 l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 introduce una clausola finanziaria e specifica che le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 4 dispone in merito all'entrata in vigore. Al testo del Trattato è allegato il programma di lavoro italo-francese.

La Relatrice presenta, quindi, un conferente parere non ostativo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (n. COM(2021) 802 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 giugno.

Interviene in discussione generale la senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), rilevando come, a suo avviso, la proposta di direttiva ponga obiettivi certamente nobili ma realisticamente irraggiungibili, considerando l'ingente quantitativo di risorse finanziarie necessarie per realizzare le profonde e strutturali ristrutturazioni degli edifici interessati dalla proposta di direttiva.

Propone, pertanto, di elaborare una risoluzione, in cui eccepire il rispetto del principio di proporzionalità nella mancata congruenza tra livello di ambizione degli obiettivi di efficientamento delle prestazioni energetiche degli edifici e la mancata individuazione delle modalità per assicurare le ingenti risorse finanziarie, private o pubbliche, necessarie per il raggiungimento di tali obiettivi.

Rileva, infatti, come al punto 48 delle premesse della proposta di direttiva si sottolinea come gli edifici inefficienti sono spesso legati a situazioni di povertà energetica e di degrado sociale e come sia necessario non lasciare indietro le famiglie più vulnerabili nel percorso delle ristrutturazioni da realizzare, destinando loro incentivi finanziari e altre misure politiche. L'articolo 3, lettera c), della proposta di direttiva impone agli Stati una rassegna delle politiche e delle misure, attuate e previste a sostegno degli obiettivi.

Ricorda, al riguardo, come le famiglie vulnerabili siano anche quelle maggiormente esposte

all'aumento dei prezzi dell'energia, in quanto spendono una quota maggiore del loro bilancio in prodotti energetici. In tale contesto, la ristrutturazione edilizia potrà rappresentare una riduzione delle bollette energetiche, alleviando il grado di povertà energetica e dovrebbe essere quindi colta anche come un'opportunità per migliorare le condizioni di vita delle famiglie vulnerabili. Gli incentivi finanziari e altre misure politiche dovrebbero quindi essere destinati in via prioritaria alle famiglie vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica e alle persone che vivono in alloggi di edilizia popolare.

Propone inoltre, di invitare le Istituzioni europee a valutare la misura, che come Paese possiamo vantare, del superbonus 110 per cento e del connesso strumento della cessione del credito, per approfondirne la validità e l'efficacia e per eventualmente integrare la direttiva in tal senso. La Commissione europea potrebbe svolgere una valutazione d'impatto della misura dal punto di vista ambientale, dell'emersione del lavoro nero, della maggiore disponibilità finanziaria dei soggetti beneficiari di efficientamento energetico nonché della circolazione illimitata dei crediti fiscali. Occorre che a livello europeo sia intrapresa un'azione coraggiosa per finanziare le ristrutturazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico degli edifici, se non vogliamo che la proposta di direttiva resti un auspicio irraggiungibile.

Il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda la molteplicità di bonus e incentivi già esistenti, con un quadro estremamente complesso che rischia di implodere. Rileva, inoltre, come tali misure in incentivazione non riescano mai a coprire più del 5 o 6 per cento del patrimonio immobiliare, da cui restano fuori soprattutto gli immobili dei piccoli paesi. Ritiene, pertanto, più opportuno agire sulle fonti di energia per gli immobili, anche perché oltre un certo limite diventa molto difficile ridurre i consumi energetici edilizi.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1921 E 2087

La Commissione,

esaminato il testo unificato relativo ai due disegni di legge in esame, in materia di disciplina della professione di guida turistica, adottato il 24 marzo 2022 dalla 10ª Commissione permanente; ricordato il parere già espresso dalla 14ª Commissione il 6 luglio 2021, sui due disegni di legge, e il quadro normativo e giurisprudenziale europeo di riferimento ivi richiamato;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 4 del testo unificato, in linea con il decreto legislativo n. 206 del 2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali, prevede l'accesso alla professione di guida turistica da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea, distinguendo tra il caso di esercizio in regime di libera prestazione di servizi, di natura temporanea e occasionale, e il caso di esercizio in maniera stabile, a seguito del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative. Ai fini del secondo caso, ovvero dell'esercizio in maniera stabile da parte di cittadini di un altro Stato membro, l'articolo 4 rinvia a un decreto ministeriale, da adottare entro sessanta giorni, per definire le modalità di svolgimento della formazione integrativa;

- l'articolo 5 istituisce l'Elenco nazionale delle guide turistiche, suddiviso nelle sezioni relative: a chi ha superato l'esame di idoneità di cui all'articolo 6, a chi ha ottenuto il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro, e a chi ha ottenuto il riconoscimento del titolo conseguito in uno Stato terzo non membro dell'UE e ha sostenuto la prevista prova attitudinale;

- in base all'articolo 6, l'esame di idoneità, previsto a cadenza annuale, è accessibile da parte di cittadini di qualunque Stato europeo ed extra europeo, con il requisito del possesso del diploma di laurea triennale, in una delle classi di laurea individuate con decreto ministeriale,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento agli articoli 2 e 3, che sembrano consentire l'esercizio della professione di guida turistica

alle sole persone che abbiano acquisito il titolo mediante superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 6, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di indicare anche l'acquisto del titolo di guida turistica mediante le procedure di riconoscimento previste dall'articolo 4; similmente, l'accesso ai corsi di specializzazioni organizzati dalle regioni, ai sensi dell'articolo 7, andrebbero previsti non solo per le guide turistiche di cui all'articolo 3, ma per le guide che hanno ottenuto il titolo mediante il riconoscimento di cui all'articolo 4.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 381

La 14a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo; rilevato che in attuazione della delega per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, sulle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo, prevista dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dai criteri specifici di delega dell'articolo 14 della stessa legge, il Governo ha presentato tre schemi di decreto legislativo: n. 381, relativo al sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali; n. 382, relativo alle autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili, e alle procedure e strumenti utilizzabili a tali fini; n. 383, in materia di commercio, importazione e conservazione di animali selvatici ed esotici, e di formazione per gli operatori e professionisti degli animali; considerato che lo schema di decreto stabilisce le procedure di attuazione sul territorio nazionale della parte IV "Registrazione, riconoscimento, tracciabilità e movimenti" del regolamento (UE) 2016/429, nonché le misure supplementari nazionali inerenti: la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; le informazioni da riportare nella Banca dati nazionale relativa agli stabilimenti, agli operatori, agli animali e agli eventi; l'identificazione degli animali detenuti; la documentazione; le azioni in caso di non conformità e le sanzioni; le misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d'interesse; considerato, al riguardo, che l'articolo 269, paragrafo 1, lettera d), del regolamento, consente agli Stati membri di prevedere, nei propri territori, misure supplementari o più rigorose, per quanto riguarda la registrazione, l'approvazione, la conservazione della documentazione e dei registri; considerato, inoltre, che, essendo il regolamento (UE) 2016/429 strettamente correlato al regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, lo schema di decreto legislativo prevede anche disposizioni che rinviano al decreto legislativo n. 27 del 2021, attuativo del citato regolamento (UE) 2017/625; formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

- 1) in riferimento all'articolo 5, che prevede che gli operatori degli stabilimenti in cui sono detenuti animali o materiale germinale, nonché gli operatori che effettuano operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento e i trasportatori, prima di iniziare la propria attività, provvedano, a loro spese, a registrare nella banca dati nazionale i relativi stabilimenti e attività, si valuti l'opportunità di un chiarimento circa il periodo transitorio relativo alla registrazione degli stabilimenti e attività, in quanto, per le registrazioni successive all'entrata in vigore del decreto in esame, il comma 1 dell'articolo 5 rinvia all'articolo 23, che al comma 2 prevede che, fino alla data di entrata in vigore del manuale operativo, continuino ad applicarsi le modalità vigenti, ma solo con riferimento all'identificazione, registrazione e tracciabilità degli animali e non anche degli stabilimenti e relative attività;
- 2) si valuti, inoltre, l'opportunità di un analogo chiarimento, in riferimento all'obbligo di riconoscimento previsto dall'articolo 6;
- 3) in riferimento all'articolo 5, comma 4, si valuti l'opportunità di chiarire la portata del riferimento al termine "abitazioni", nelle quali sono detenuti animali da compagnia esclusi dall'obbligo di registrazione, in considerazione della molteplicità di tipi di immobili in cui i proprietari possono detenere tali animali;
- 4) in riferimento all'articolo 16, che dispone l'obbligo per il proprietario o l'operatore di un animale da compagnia di provvedere all'identificazione di quest'ultimo, ai fini della sua registrazione nell'apposita

sezione della banca dati nazionale, secondo le modalità e i tempi indicati con decreto ministeriale, si valuti l'opportunità di chiarirne il coordinamento con la disciplina sulla registrazione di cui al precedente articolo 5;

5) in riferimento agli articoli da 17 a 20, che stabiliscono sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle norme di cui al decreto, si evidenzia che per alcune delle sanzioni previste è posto un limite minimo di 100 euro, mentre il principio generale di delega di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 prevede importi non inferiori a 150 euro e non superiori a 150.000 euro. Si valuti, pertanto, se le deroghe previste, rispetto al suddetto valore minimo generale, trovino un fondamento, diretto o indiretto, in norme sanzionatorie già vigenti e oggetto di abrogazione da parte del successivo articolo 22;

6) si segnala, infine, la necessità di rivedere la numerazione dei commi dell'articolo 24.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 382

La 14ª Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, rilevato che, in attuazione della delega per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, sulle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo, prevista dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53), e nel rispetto dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 14 della stessa legge, il Governo ha presentato tre schemi di decreto legislativo: n. 381, relativo al sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali; n. 382, relativo alle autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili, e alle procedure e strumenti utilizzabili a tali fini; n. 383, in materia di commercio, importazione e conservazione di animali selvatici ed esotici, e di formazione per gli operatori e professionisti degli animali;

considerato che lo schema di decreto provvede a ridefinire il quadro normativo nazionale, che aveva replicato la frammentata normativa europea con una serie di atti di attuazione di direttive europee e di ulteriore adeguamento, risultando in un quadro non sistematico, prevedendo l'abrogazione espressa di disposizioni contenute in 23 atti normativi interni e l'introduzione delle sole disposizioni ritenute necessarie per consentire l'applicazione delle norme europee, direttamente applicabili nell'ordinamento interno, dettate dal regolamento (UE) 2016/429 e dai regolamenti esecutivi o delegati, modificando opportunamente l'organizzazione del sistema veterinario italiano e individuando, per ogni adempimento o obbligo previsto dal regolamento, le autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, e le procedure e strumenti utilizzabili a tali fini in ambito nazionale;

considerato, inoltre, che, essendo il regolamento (UE) 2016/429 strettamente correlato al regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, lo schema di decreto legislativo prevede anche disposizioni che rinviano al decreto legislativo n. 27 del 2021, attuativo del citato regolamento (UE) 2017/625, per l'individuazione delle autorità competenti a porre in atto le misure di prevenzione e controllo delle malattie;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

in riferimento all'articolo 23, che stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi di violazioni delle norme sulle misure di controllo delle malattie animali trasmissibili, si osserva che i limiti minimi e massimi della sanzione di cui al comma 12, pari, rispettivamente, a 15 euro ed a 150 euro per ogni animale non abbattuto, dovrebbero essere valutati alla luce del principio generale di delega, di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che prevede la definizione di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro;

in riferimento all'articolo 27, comma 4, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi di violazioni delle prescrizioni, stabilite dal regolamento, relative alla produzione e alla distribuzione all'interno dell'Unione europea di prodotti di origine animale, si invita a precisare che l'articolo 169, paragrafo 1, ivi richiamato, si riferisce al regolamento (UE) 2016/429;

infine, sotto il profilo redazionale, si invita a valutare le seguenti modifiche: riguardo al decreto

previsto dall'articolo 10, comma 2, dello schema, sarebbe opportuno far riferimento al "Ministro della salute", anziché al "Ministero della salute"; nell'intestazione dell'allegato 3, occorrerebbe richiamare il comma 5 dell'articolo 6, anziché il comma 6; nell'intestazione dell'allegato 4, occorrerebbe richiamare il comma 4 dell'articolo 11, anziché il comma 5.

1.4.2.4.5. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 314 (pom.) del 06/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022
314ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 13,00.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (n. COM(2022) 105 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (FIBP-UDC), relatrice, richiamando quanto da lei esposto nella seduta di ieri, conferma l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame. La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2553) Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita , (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zan e altri; Cecconi e Magi; Michela Rostan e altri; Doriana Sarli e altri; Alessandro Pagano e altri; Gilda Sportiello e altri; Trizzino)

(912) MANTERO e altri. - Disposizioni in materia di eutanasia

(Parere alle Commissioni 2ª e 12ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [STEFANO](#) ricorda che nella seduta di ieri il relatore Castaldi aveva illustrato una proposta di parere dal tenore non ostativo.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica sulla proposta di parere del relatore, rileva che il disegno di legge n. 2553, pur rappresentando un importante passo avanti nella tutela del diritto a ricevere il trattamento di eutanasia, esclude ancora, ingiustificatamente, numerose categorie di soggetti: ciò testimonierebbe, peraltro, una debolezza politica di fondo nell'affrontare le problematiche connesse all'implementazione del predetto diritto.

Esprime pertanto l'auspicio a che la tematica non si esaurisca con l'approvazione del suddetto provvedimento e che in un futuro prossimo la sensibilità della politica e dell'opinione pubblica possa ulteriormente evolversi per consentire una piena ed effettiva implementazione del diritto all'eutanasia.

La senatrice [GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*), nel comprendere le osservazioni formulate dalla senatrice Giannuzzi, osserva che i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno rappresentano già un importantissimo passo avanti nella tutela del diritto all'eutanasia. Pur ritenendo possibili dei miglioramenti al testo in esame, sarebbe tuttavia importante anche l'approvazione nell'attuale formulazione, per evitare che un ulteriore passaggio presso l'altro ramo del Parlamento comprometta i risultati sinora raggiunti, come purtroppo avvenuto per altri importanti disegni di legge.

Preannuncia, quindi, il voto favorevole della propria parte politica sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente [STEFANO](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere non ostativo del relatore, pubblicata in allegato al resoconto, che viene approvata dalla Commissione.

[\(1921\) RIPAMONTI e altri.](#) - *Disciplina della professione di guida turistica*

[\(2087\) CROATTI.](#) - *Disciplina della professione di guida turistica*

(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti riferiti al testo unificato. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizione, in parte non ostativo)

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, dà lettura di una proposta di parere sugli emendamenti riferiti al testo unificato relativo ai due disegni di legge in titolo, pubblicata in allegato. Nel dettaglio, viene espresso parere contrario sulle proposte 1.8, 2.1, 2.4, 2.7, 2.36, 2.38, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 7.1, 7.2 e 7.3, parere non ostativo condizionato sulle proposte 6.1, 6.4, 6.5, 6.6, 12.5 e 12.6 e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Interviene il senatore [CASTALDI](#) (*M5S*), precisando di aver già provveduto, in qualità di relatore sui provvedimenti in titolo presso la Commissione di merito, ad integrare, con appositi emendamenti a sua firma, gli articoli 2, 3 e 7 del testo unificato in linea con quanto precisato nelle premesse della proposta di parere illustrata dalla relatrice.

Preannuncia comunque, proprio in virtù della sua particolare posizione, che lo vede relatore presso la Commissione di merito, il suo personale voto di astensione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente [STEFANO](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere della relatrice, pubblicato in allegato al resoconto, che viene approvato dalla Commissione.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) ([n. COM\(2021\) 802 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene la senatrice [GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*), proponendo, nell'ambito dell'*iter* legislativo dell'atto in titolo, alcuni correttivi, che renderebbero la proposta maggiormente coerente con il principio di proporzionalità.

In primo luogo, si ritiene necessario che gli Stati membri continuino ad avere il potere decisionale di fissare i requisiti degli edifici a energia zero, stabiliti secondo il livello ottimale di costo, differenziandoli per gli edifici nuovi e per quelli esistenti e in base alle differenti zone climatiche, senza che vengano definiti univocamente a livello europeo.

Nel caso si fissi il principio dell'obbligo di riqualificazione energetica per gli edifici esistenti, andrebbe applicato a partire dagli edifici con le peggiori prestazioni, considerando che l'obiettivo prioritario è quello di ridurre il fabbisogno di energia, fissando requisiti calcolati con il metodo del livello ottimale di costo.

In merito alla metodologia per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, si ritiene necessario riconsiderare l'approccio basato solo sul consumo di energia in quanto l'uso dell'energia nell'immobile è solamente responsabilità dell'utente finale, in funzione dei suoi comportamenti e delle sue specifiche esigenze, e non legato alle caratteristiche proprie dell'edificio.

In quarto luogo, occorre mantenere e anzi prorogare gli strumenti finanziari a favore degli interventi di efficienza energetica.

Si dovrebbe anche introdurre il possesso di adeguata qualificazione o certificazione in capo alle imprese esecutrici nel caso di interventi di ristrutturazione integrata.

Si ritiene infine necessario prevedere un adeguato periodo transitorio per l'entrata in vigore dei nuovi obblighi e definire un quadro normativo certo e duraturo considerando che le continue modifiche non consentono una pianificazione a lungo termine delle attività e creano instabilità nel mercato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore [CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, osservando che il provvedimento si fonda sulla necessità ed urgenza di adottare disposizioni finalizzate al rilancio del settore dei trasporti aerei, terrestri e marittimi, con la primaria finalità di ridurre l'inquinamento e di promuovere una mobilità sostenibile, anche nell'ottica di perseguire la de-carbonizzazione dei trasporti e di migliorare la sicurezza della circolazione. È anche richiamata, tra i presupposti costituzionali per l'adozione, la necessità di introdurre disposizioni finalizzate alla realizzazione di investimenti relativi a grandi eventi, nonché alla realizzazione e messa in sicurezza delle dighe. Sono inoltre stabilite ulteriori disposizioni sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Procede quindi alla disamina dell'articolato. In particolare, l'articolo 1 prevede misure di accelerazione per la realizzazione delle opere per la viabilità della città di Roma e per il Giubileo 2025. Si precisano le modalità per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Per quanto riguarda la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade, si stabilisce poi che la società Giubileo 2025 può sottoscrivere apposite convenzioni per l'affidamento di

tali interventi con la società ANAS S.p.a., in qualità di centrale di committenza. Analogamente, per la manutenzione ordinaria delle strade, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale, sono autorizzati a sottoscrivere apposite convenzioni con la società ANAS S.p.a., in qualità di centrale di committenza.

L'articolo 2 reca invece misure in materia di costruzione, manutenzione e messa in sicurezza delle dighe, nonché di controllo sul loro esercizio. Viene istituito un fondo da destinare alla corresponsione di incentivi al personale che svolge specifiche funzioni connesse all'istruttoria di progetti e di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe.

L'articolo 3 prevede misure di adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di porto, della Guardia costiera, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, attraverso l'istituzione di un fondo destinato alla costruzione di nuove sedi e alla ristrutturazione delle sedi esistenti.

L'articolo 4 dispone quindi in materia di trasporto marittimo di passeggeri, di adeguamenti infrastrutturali portuali e per la laguna di Venezia. Per l'attività crocieristica nella laguna di Venezia, il Commissario straordinario è autorizzato a realizzare un ulteriore punto di attracco temporaneo nell'area di Chioggia. Sono altresì autorizzate spese per l'adeguamento funzionale e strutturale delle banchine dei porti di Monfalcone e di Trieste. L'articolo 5 reca poi disposizioni urgenti per il recupero della piena funzionalità tecnica e l'individuazione di un nuovo concessionario per l'impianto funiviario di Savona.

L'articolo 6 contiene disposizioni in materia di trasporto aereo, al fine di accelerare lo sviluppo del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) e di aumentare l'accesso ferroviario mediante mezzo pubblico agli aeroporti, mentre il successivo articolo 7 reca disposizioni in materia di sicurezza e circolazione stradale e di infrastrutture autostradali, attraverso varie modifiche al codice della strada.

Si interviene, in particolare, in materia di pertinenze stradali, di classificazione dei veicoli, di velocipedi e ciclomotori, di patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore, di durata e conferma della validità della patente di guida. Viene inoltre sospeso fino alla conclusione della verifica di sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attuale rapporto concessorio l'incremento delle tariffe di pedaggio sulle autostrade A24 e A25.

L'articolo 8 stabilisce disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e regionale. Sono altresì previste disposizioni concernenti la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, la manutenzione delle infrastrutture dei servizi di trasporto pubblico locale ad impianti fissi, nonché gli interventi previsti dal programma di ammodernamento delle ferrovie regionali. L'articolo 9 reca invece interventi per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, attraverso lo stanziamento di specifiche risorse. L'articolo 10, quindi, contiene disposizioni in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto, attraverso alcune modifiche al decreto-legge n. 77 del 2021 in materia di *governance* del PNRR. Sono altresì stabilite norme per la funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'articolo 11 concerne quindi l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Nel dettaglio, il comma 1 estende al 30 settembre 2022 l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione su tutti i mezzi di trasporto, fatta eccezione per gli aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone, nonché per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali. Il comma 2 sopprime invece l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo d'istruzione, nonché per gli esami conclusivi dei percorsi degli Istituti tecnici superiori per l'anno scolastico 2021-2022.

Infine, l'articolo 12 integra le risorse destinate al funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2020/4118, IN MATERIA DI CONCESSIONI

DEMANIALI MARITTIME

Il presidente [STEFANO](#) informa la Commissione che, su sua richiesta, il Ministero dell'economia e delle finanze ha fatto pervenire alcuni dati concernenti i costi del mancato adeguamento dell'ordinamento interno alle contestazioni della Commissione europea, come evidenziate nella procedura di infrazione n. 2020/4118, in materia di concessioni demaniali marittime.

In particolare, nel caso in cui vi fosse un ulteriore aggravamento della procedura, con condanna dello Stato italiano ad opera della Corte di giustizia, sulla base del confronto con alcuni casi aventi una criticità comparabile con quello in esame, come le discariche abusive e le acque reflue, si stima che la sanzione forfettaria potrebbe essere compresa tra 30 e 40 milioni di euro e la sanzione semestrale compresa tra 25 e 40 milioni (ossia 50 e 80 milioni annui).

L'ordinamento europeo prevede infatti due tipologie di sanzioni: da un lato, la sanzione forfettaria, che viene irrogata *una tantum* e colpisce l'inadempimento dello Stato alla normativa dell'Unione europea; dall'altro, le sanzioni semestrali, che, secondo un particolare meccanismo, coprono il periodo temporale compreso tra la sentenza di condanna e l'effettivo adempimento da parte dello Stato delle regole europee.

Rammenta altresì che, allo stato attuale, nel periodo compreso fra il 2015 e il 2022, la Repubblica italiana, in relazione ad altre procedure di infrazione, ha già dovuto versare sanzioni pecuniarie per complessivi 883 milioni di euro, proprio in conseguenza di sentenze di condanna della Corte di giustizia emesse a seguito di violazioni del diritto dell'Unione europea.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [STEFANO](#) ricorda che nella giornata di domani, giovedì 7 luglio, avrà luogo, alle ore 8,30, presso la Camera dei deputati, la seduta congiunta delle Commissioni Affari esteri ed Affari europei del Senato e della Camera dei deputati per le comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo del 23 e del 24 giugno 2022.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione, già convocata domani, 7 luglio, alle ore 13, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI N. 2553 e 912**

La 14a Commissione permanente, esaminati il disegno di legge A.S. 2553, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 10 marzo 2022, che reca disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita, e il disegno di legge A.S. 912, che prevede per ogni soggetto maggiorenne, capace di intendere e volere, il diritto, a determinate condizioni, di ricevere il trattamento di eutanasia;

considerato che in Commissione di merito sono in corso di esame altri disegni di legge connessi ai due predetti: A.S. 900 (Cerno e altri), A.S. 966 (Marcucci e altri), A.S. 1464 (Binetti e altri), A.S. 1494 (Cirinnà e altri), A.S. 2237 (Montevecchi e altri);

rilevato che l'articolo 1 dell'A.S. 2553 richiama il rispetto dei principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

ricordato che l'articolo 2, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che dispone che «Ogni persona ha diritto alla vita», si basa sull'articolo 2, paragrafo 1, della CEDU, secondo cui «Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge»;

ricordato altresì che secondo il punto 3 delle spiegazioni della Carta dei diritti fondamentali, le disposizioni dell'articolo 2 della Carta corrispondono a quelle degli articoli summenzionati della CEDU e del protocollo addizionale e, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta, hanno significato e portata identici;

valutato quindi che, da questo punto di vista, viene in rilievo la giurisprudenza della CEDU, la quale ha elaborato alcuni principi rilevanti in materia di eutanasia e di interruzione delle cure di sostegno vitale, tra cui quanto segue:

- in materia di eutanasia, la Corte EDU ha affermato che non può essere dedotto dall'articolo 2 della Convenzione alcun diritto di morire, sia per mano di un terzo che con l'assistenza di un'autorità pubblica, e in tutta la sua giurisprudenza, la Corte ha costantemente ribadito l'obbligo dello Stato di proteggere la vita (*Pretty c. Regno Unito*, par. 39);
- in una recente causa relativa al rifiuto delle autorità di rendere disponibile un farmaco che aiutasse un malato di mente a togliersi la vita, la Corte, ribadendo che la Convenzione deve essere interpretata nel suo complesso, ha ritenuto opportuno, nell'esame del ricorso ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, rinviare all'articolo 2 della stessa Convenzione, ritenendo che quest'ultima disposizione obblighi le autorità nazionali a impedire a una persona di togliersi la vita qualora la decisione non sia stata presa liberamente e con piena comprensione di ciò che comporta (*Haas c. Svizzera*, par. 54);
- nella causa *Lambert e altri c. Francia [GC]*, relativa alla decisione delle autorità di interrompere la nutrizione e l'idratazione che consentivano a un paziente in condizioni di totale dipendenza di essere mantenuto in vita artificialmente, la Corte EDU ha affermato che non esiste tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa un orientamento unanime favorevole all'autorizzazione dell'interruzione dei trattamenti di sostegno artificiale della vita, benché ciò sembri permesso dalla maggioranza degli Stati. Benché le disposizioni che disciplinano l'interruzione delle cure variano da un Paese all'altro, c'è tuttavia unanimità in ordine alla fondamentale importanza della volontà del paziente nel processo decisionale, a prescindere dalle modalità con le quali sia espressa. Si è così ritenuto che in questo ambito concernente il fine vita, così come in quello concernente l'inizio della vita, debba essere concesso agli Stati un margine di discrezionalità non soltanto in ordine alla scelta di consentire o meno l'interruzione delle cure di sostegno artificiale della vita e alle particolareggiate disposizioni che disciplinano tale interruzione, ma anche in ordine ai mezzi scelti per conseguire un equilibrio tra la protezione del diritto alla vita dei pazienti e la protezione del loro diritto al rispetto della vita privata e dell'autonomia personale. Per la Corte tuttavia tale margine di discrezionalità non è illimitato e essa si riserva la facoltà di verificare se lo Stato abbia osservato o meno i suoi obblighi ai sensi dell'articolo 2 (par. 147-148).

Nel trattare la questione della somministrazione o dell'interruzione di terapie mediche, la Corte tiene conto dei seguenti elementi: l'esistenza nel diritto e nella prassi interni di un quadro normativo compatibile con i requisiti dell'articolo 2; se si sia tenuto conto della volontà espressa precedentemente dal ricorrente e dalle persone che gli sono vicine, nonché dei pareri di altri membri del personale sanitario e della possibilità di adire un tribunale in caso di dubbi sulla migliore decisione da adottare

nell'interesse del paziente (Gard e altri c. Regno Unito (dec.), par. 83);
valutato quindi che, dalla giurisprudenza europea sopra richiamata, emerge come vada salvaguardata l'importanza della volontà del paziente nel processo decisionale, volontà che deve essere liberamente espressa e con piena comprensione di ciò che comporta la decisione assunta;
valutato che i provvedimenti in titolo non pongono problemi di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, posto che rispondono al precetto di salvaguardare la volontà del paziente nella decisione da assumere,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1921 E
2087**

La Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al testo unificato relativo ai due disegni di legge in titolo, in materia di disciplina della professione di guida turistica, adottato il 24 marzo 2022 dalla 10ª Commissione permanente;
richiamati i pareri già espressi dalla 14ª Commissione il 6 luglio 2021, sui due disegni di legge, e il 22 giugno 2022 sul testo unificato;
ribadita la necessità di integrare gli articoli 2, 3 e 7 con l'estensione delle previsioni anche a coloro che hanno ottenuto il titolo di guida turistica mediante procedura di riconoscimento ai sensi dell'articolo 4, esprime, per quanto di competenza,
parere contrario sui seguenti emendamenti:
- 1.8, nella parte in cui non prevede la possibilità, per i cittadini di altri Stati membri dell'UE, di ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale di "accompagnatore turistico" ottenuto in altro Stato membro;
- 2.1, 2.4, nella misura in cui non includono nella definizione di guida turistica anche coloro che hanno titolo a esercitare la professione ai sensi dell'articolo 4;
- 2.7, 2.36, 2.38, 7.1, 7.2, 7.3, nella parte in cui non includono anche le guide turistiche che hanno ottenuto il titolo mediante procedura di riconoscimento ai sensi dell'articolo 4, tra coloro che possono iscriversi ai corsi di specializzazione di cui all'articolo 7;
- 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, nella parte in cui non prevedono, come modalità di acquisizione del titolo di guida turistica, anche la procedura di riconoscimento di cui all'articolo 4, a cui segue l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5;
parere non ostativo sugli emendamenti 6.1, 6.4, 6.5, 6.6, 12.5, 12.6, a condizione che vengano riformulati attraverso la previsione di una estensione del titolo sull'intero territorio nazionale previa frequenza a specifici corsi di formazione a garanzia del libero accesso alla professione;
parere non ostativo sui restanti emendamenti.

